

XVII LEGISLATURA

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMMISSIONI RIUNITE (I e II)	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (I e IV)	»	4
COMMISSIONI RIUNITE (VII e XI)	»	38
COMMISSIONI RIUNITE (VII e XII)	»	53
COMMISSIONI RIUNITE (VIII e X)	»	80
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	82
GIUSTIZIA (II)	»	85
DIFESA (IV)	»	92
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	95
FINANZE (VI)	»	119
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	134
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	218
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	143
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	155

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Partito Democratico: PD; Movimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Il Popolo della Libertà - Berlusconi Presidente: (FI-PdL); Articolo 1 - Movimento Democratico e Progressista: MDP; Area Popolare-NCD-Centristi per l'Europa: AP-NCD-CpE; Lega Nord e Autonomie - Lega dei Popoli - Noi con Salvini: (LNA); Scelta civica-ALA per la Costituente Liberale e Popolare-MAIE: SC-ALA CLP-MAIE; Civici e Innovatori (CI); Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: SI-SEL; Democrazia Solidale-Centro Democratico (DeS-CD); Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale: (FdI-AN); Misto: Misto; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling; Misto-Partito Socialista Italiano (PSI) - Liberali per l'Italia (PLI): Misto-PSI-PLI; Misto-Alternativa Libera-Possibile: Misto-AL-P; Misto-Conservatori e Riformisti: Misto-CR; Misto-USEI-IDEA (Unione Sudamericana Emigrati Italiani): Misto-USEI-IDEA; Misto-FARE! - Pri: Misto-FARE! - Pri; Misto-UDC: Misto-UDC.

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	<i>Pag.</i>	159
AFFARI SOCIALI (XII)	»	176
AGRICOLTURA (XIII)	»	188
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE	»	207
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUB- BLICA	»	208
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ IL- LECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ILLECITI AMBIENTALI AD ESSE CORRELATI	»	209
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA .	»	211
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA MORTE DEL MILITARE EMANUELE SCIERI	»	213
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL LIVELLO DI DIGITALIZZAZIONE E INNOVAZIONE DELLE PUBBLICHE AMMI- NISTRAZIONI E SUGLI INVESTIMENTI COMPLESSIVI RIGUARDANTI IL SETTORE DELLE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE	»	214
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE CONDIZIONI DI SICUREZZA E SULLO STATO DI DEGRADO DELLE CITTÀ E DELLE LORO PERIFERIE	»	216
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	549

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e II (Giustizia)

S O M M A R I O

COMITATO DEI NOVE:

DL 14/2017: Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città. Esame emendamenti C.
4310/A

3

COMITATO DEI NOVE

Martedì 14 marzo 2017.

**DL 14/2017: Disposizioni urgenti in materia di
sicurezza delle città.
Esame emendamenti C. 4310/A.**

Il Comitato dei nove si è riunito dalle
10.15 alle 11.25 e dalle 15.25 alle 15.50.

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e IV (Difesa)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia. Atto 395 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	4
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	37

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 14 marzo 2017. — Presidenza della vicepresidente Roberta AGOSTINI.

La seduta comincia alle 14.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia. Atto 395.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

Le Commissioni iniziano l'esame del provvedimento.

Emanuele FIANO (PD), *relatore per la I Commissione*, osserva che lo schema di decreto legislativo (A.G. 395) è adottato in attuazione dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge n. 124 del 2015, di riorganizzazione della pubblica amministrazione. Il termine per l'attuazione della delega di cui all'articolo 8 della legge n. 124 del 2015, originariamente fissato al 28 agosto 2016, è stato prorogato al 28 febbraio 2017 dall'articolo 1 del decreto-legge n. 67 del 2016 (convertito dalla legge

n. 131 del 2016). Tale previsione delega il Governo, nell'ambito degli interventi di riorganizzazione dell'amministrazione pubblica, ad adottare uno o più decreti legislativi per la razionalizzazione e il potenziamento dell'efficacia delle funzioni di polizia, anche in funzione di una migliore cooperazione sul territorio, al fine di evitare sovrapposizioni di competenze e di favorire la gestione associata dei servizi strumentali. È altresì investito della delega (articolo 8, comma 1, lettera a), n. 1)) il Corpo nazionale dei vigili del fuoco (la cui attuazione è contenuta in un autonomo schema di decreto legislativo, trasmesso alle Camere per il parere parlamentare – A.G. 394). Criteri specifici sono dettati, dal medesimo articolo 8, per il riordino delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente, del territorio e del mare, nonché nel campo della sicurezza agroalimentare. Alla delega di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a) è stata finora data parziale attuazione con il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, recante Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato.

La previsione di delega (articolo 8, comma 1, lettera a)) stabilisce che i decreti

legislativi provvedono altresì alle « conseguenti modifiche » agli ordinamenti del personale delle Forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge n. 121 del 1981 (Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Corpo della guardia di finanza, Polizia penitenziaria) in aderenza al nuovo assetto funzionale ed organizzativo anche attraverso: la revisione della disciplina in materia di reclutamento, di stato giuridico e di progressione in carriera, tenendo conto del merito e delle professionalità, nell'ottica della semplificazione delle relative procedure, prevedendo l'eventuale unificazione, soppressione ovvero istituzione di ruoli, gradi e qualifiche. In ogni caso, comunque, è prevista la necessità di assicurare il mantenimento della sostanziale equiordinazione del personale delle Forze di polizia e dei connessi trattamenti economici, anche in relazione alle occorrenti disposizioni transitorie, fermi restando le peculiarità ordinamentali e funzionali del personale di ciascuna Forza di polizia, nonché i contenuti e i principi di cui all'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, tenendo altresì conto dei criteri di delega della legge n. 124 del 2015 in quanto compatibili (n. 1); la rideterminazione delle dotazioni organiche, comprese quelle complessive di ciascuna Forza di polizia, in ragione delle esigenze di funzionalità e della consistenza effettiva al 28 agosto 2015 (data di entrata in vigore della legge), ferme restando le facoltà assunzionali previste alla medesima data (n. 1); l'utilizzo, previa verifica da parte del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, di una quota parte dei risparmi di spesa di natura permanente, non superiore al 50 per cento, derivanti alle Forze di polizia dall'attuazione della delega contenuta alla lettera *a*), tenuto anche conto di quanto previsto in relazione al finanziamento dei provvedimenti di riallineamento delle carriere del personale militare della difesa con quello delle Forze di polizia (dall'articolo 3, comma 155, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350) (n. 3). Giova al contempo ricordare che la legge di bilancio per il

2017 (articolo 1, comma 365) ha destinato specifiche risorse – nell'ambito di quelle stanziare per il Fondo del pubblico impiego – per assunzioni a tempo indeterminato (per il 2017 e dal 2018, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente) presso le amministrazioni dello Stato, inclusi i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Al contempo, è prevista la destinazione di parte delle risorse del Fondo del pubblico impiego all'incremento – dal 2017 – del finanziamento previsto a legislazione vigente per dare attuazione alle previsioni (della legge delega n. 124 del 2015) sulla revisione della disciplina in materia di reclutamento, stato giuridico e progressione in carriera del personale delle forze di polizia e di ottimizzazione dell'efficacia delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nonché (ai sensi della legge n. 244 del 2012) per il riordino dei ruoli del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate. I decreti legislativi (ai sensi dei commi 5 e 6 dell'articolo 8, comma 1, della legge n. 124 del 2015) sono adottati su proposta del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con i Ministri interessati, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di 45 giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Lo schema di ciascun decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari e della Commissione parlamentare per la semplificazione, che si pronunciano nel termine di 60 giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto per l'esercizio della delega, o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di 90 giorni. In considerazione dell'imminente scadenza

della delega, il testo in esame (A.G. 395) è stato assegnato alle competenti Commissioni parlamentari che sono in ogni caso tenute ad attendere, per esprimersi in via definitiva, i pareri della Conferenza unificata e del Consiglio di Stato. Si applica inoltre la richiamata previsione, che stabilisce lo slittamento del termine della delega di 90 giorni, nel caso in cui il termine per il parere parlamentare scada successivamente al termine del 28 febbraio 2017, previsto dalla legge di delega. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di 10 giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati. Entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi, il Governo può adottare, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e della procedura previsti per la disposizione di delega, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive.

Quanto al Capo I, di revisione del ruolo del personale della polizia di stato, l'articolo 1, comma 1 (ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia), interviene sui ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia, attraverso alcune modifiche puntuali al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335. In primo luogo, viene semplificata l'articolazione dei ruoli della Polizia di Stato che vengono ridotti dai sei attuali a quattro: vengono mantenuti i primi tre ruoli (agenti e assistenti; sovrintendenti; ispettori) e vengono abrogati i tre ruoli dirigenziali: il ruolo direttivo speciale (mai istituito), il ruolo dei commissari e il ruolo dei dirigenti che confluiscono nella carriera dei funzionari (lettere *a*), *b*) e *c*), che modificano gli articoli 1, 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del

1982). La nuova disciplina della carriera dei funzionari è recata dal comma 5 dell'articolo in esame (cui si rinvia) che modifica il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, recante l'ordinamento del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato. In sostituzione del ruolo direttivo speciale, l'articolo 2, comma 1, lettera *t*) (cui si rinvia) istituisce il ruolo direttivo ad esaurimento della polizia di Stato, articolato nelle qualifiche di vice commissario, anche durante la frequenza del corso di formazione; commissario; commissario capo. Il provvedimento in esame mantiene le quattro qualifiche in cui si articola il ruolo degli agenti e assistenti (agente, agente scelto, assistente e assistente capo) apportandovi alcune modifiche. In primo luogo, si interviene sulle funzioni del personale del ruolo degli agenti e assistenti prevedendo la valorizzazione della qualifica apicale degli assistenti capo. Agli appartenenti a tale qualifica da almeno 8 anni e in relazione al qualificato profilo professionale raggiunto, il capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza, può affidare, anche nell'ambito dello stesso incarico, compiti di maggiore responsabilità individuati sempre nell'ambito delle mansioni proprie del ruolo (mansioni esecutive, di addestramento, di coordinamento o comando di agenti in servizio operativo), tra cui compiti di coordinamento anche in servizi non operativi. (lettera *d*), che aggiunge i commi 3-*bis* e 3-*ter* all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1982). A costoro viene conferita la specifica denominazione di « coordinatore », che determina preminenza gerarchica anche nei casi di diversa anzianità a parità di qualifica. Costituiscono cause ostative all'attribuzione della denominazione di coordinatore: l'aver riportato nei 3 anni precedenti un giudizio inferiore a « distinto » o nei 5 anni precedenti una sanzione disciplinare più grave della pena pecuniaria; essere stato sospeso cautelatamente dal servizio, rinvio a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti non colposi ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione

più grave della pena pecuniaria. In tal caso, la denominazione è attribuita dopo la conclusione del procedimento disciplinare, cui si applicano le norme generali valide per gli impiegati pubblici, relative all'accesso ad esami e promozioni in caso di proscioglimento da addebiti disciplinari di cui agli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 1957. In secondo luogo, viene modificato il regime di accesso ai ruoli della Polizia di Stato (lettera *e*) che modifica l'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1982). Fermo restando il principio del concorso pubblico per l'assunzione degli agenti di Polizia, si prevede: l'introduzione per legge di un limite massimo di età pari a 26 anni per poter partecipare al concorso (attualmente tale limite è di 30 anni, si veda decreto ministeriale 115 del 1999, articolo 1); l'elevazione del titolo di studio per l'accesso al ruolo iniziale degli agenti e assistenti: il diploma di istruzione secondaria di secondo grado che consente l'iscrizione all'università, in luogo del titolo di studio della scuola dell'obbligo. Una deroga a tale ultima disposizione è prevista per il reclutamento degli atleti dei Gruppi Sportivi « Polizia di Stato-Fiamme Oro », per i quali è sufficiente il diploma di scuola secondaria di primo grado, in quanto – si legge nella relazione illustrativa – « per questa categoria di operatori, il requisito del reclutamento è eminentemente quello del merito sportivo, che può essere raggiunto anche prima della maggiore età e, quindi, indipendentemente dal conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria di secondo grado ». In terzo luogo, vengono semplificate le procedure concorsuali rinviando ad un decreto del Capo della polizia – direttore generale della pubblica sicurezza – anziché ad un regolamento del Ministro dell'interno, come attualmente previsto – le modalità di svolgimento del concorso, la composizione della commissione esaminatrice e le modalità di formazione delle graduatorie finali. Modificata anche la disciplina della promozione alla qualifica di assistente capo, riducendo da 5 a 4 anni l'anzianità

minima di servizio necessaria per l'ammissione allo scrutinio del personale con qualifica di assistente (lettera *f*) che modifica l'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1982) Quanto al ruolo dei sovrintendenti, ferma restando l'articolazione del ruolo dei sovrintendenti nelle tre qualifiche di vice sovrintendente, sovrintendente e sovrintendente capo, viene previsto per quest'ultima la medesima disciplina di valorizzazione vista sopra per gli assistenti capo (cui si rinvia) che prevede la possibilità di attribuire a determinate condizioni la qualifica di « coordinatore » (lettera *g*), che modifica il comma 3 ed introduce il comma 3-*bis* all'articolo 24-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1982). Sono, inoltre, modificate le procedure per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti, ossia quella di vice sovrintendenti (lettera *h*) che sostituisce i commi 1, 3, 4 e 6 e modifica i commi 2, 5 e 7 dell'articolo 24-*quater*, del decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1982). Attualmente, l'accesso al ruolo dei sovrintendenti avviene, per il 60 per cento dei posti disponibili annualmente, con concorso interno per titoli riservato agli assistenti capo, e successivo corso. Il restante 40 per cento è coperto con concorso interno per titoli ed esami aperto a tutto il personale del ruolo degli agenti ed assistenti con quattro anni di servizio. Il concorso interno per titoli riservato agli assistenti capo viene sostituito con una procedura selettiva, a domanda, mediante il ricorso alle modalità dello scrutinio per merito comparativo, nella misura del 70 per cento dei posti (e non del 60 per cento) e l'attuale concorso per titoli ed esami, per il residuo 30 per cento dei posti (in luogo del 40 per cento) annualmente disponibili, riservato agli appartenenti al ruolo degli agenti e assistenti con quattro anni di effettivo servizio, viene sostituito con un concorso per titoli ed esame consistente in risposte ad un questionario, effettuato con modalità telematiche. Per i vincitori di entrambe le procedure selettive è previsto il successivo superamento di un corso di formazione

professionale della durata non superiore a tre mesi, come previsto attualmente che però può essere espletato anche con modalità telematiche. Viene, inoltre, rimessa ad un decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza – anziché ad un regolamento del Ministro dell'interno come attualmente previsto –, la definizione delle modalità attuative delle suddette procedure, in analogia a quanto visto sopra in merito alle procedure concorsuali per l'accesso al ruolo degli agenti. Inoltre, sono introdotte alcune disposizioni di coordinamento all'esito della modifica delle procedure di selezione che riproducono nella sostanza le norme vigenti (lettera *h*), n. 2, 3, 4 e 6), con una integrazione: agli assistenti capo vincitori dello scrutinio di merito comparativo viene garantito il mantenimento della sede di servizio. Viene apportata anche una modifica alla disciplina delle dimissioni del corso di formazione obbligatorio successivo al superamento delle prove selettive (lettera *i*)), che incide sull'articolo 24-*quinquies* del decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1982). In particolare, viene modificato il conteggio delle assenze ai fini delle dimissioni automatiche: non più in termini assoluti (oltre i venti giorni), bensì relativi (per un periodo superiore ad un quarto dei giorni totali del corso). In merito alla progressione di carriera all'interno del ruolo, le lettere *l*) e *m*) modificano agli articoli 24-*sexies* e 24-*septies* anticipando di due anni (da sette a cinque) la promozione dei vice sovrintendenti a sovrintendenti e quella dei sovrintendenti a sovrintendenti capo, e sostituendo, per la promozione a sovrintendente capo, lo scrutinio per merito assoluto a quello per merito comparativo attualmente previsto. Il metodo dello scrutinio per merito comparativo viene, dunque, generalizzato, per tutte le fasi di progressione di carriera e per l'accesso iniziale al ruolo da parte degli assistenti capo.

Anche il ruolo degli ispettori della Polizia di Stato viene profondamente modificato dal provvedimento in esame: in luogo delle quattro qualifiche attuali, ne

viene aggiunta una quinta, quella di sostituto commissario e la quarta (attualmente denominata ispettore superiore – sostituto ufficiale di pubblica sicurezza) assume la denominazione di ispettore superiore. Inoltre, per il ruolo degli ispettori è prevista una carriera con sviluppo direttivo (lettera *n*)) che modifica l'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1982). Nella disciplina vigente è già prevista la figura del sostituto commissario, cui possono accedere gli ispettori superiori – sostituti ufficiali di pubblica sicurezza previo superamento di una specifica selezione che sostituisce l'articolo 31-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1982). Vengono quindi ridefinite le funzioni dell'ispettore superiore e definite quelle della nuova qualifica di sostituto commissario, prevedendo, in particolare e analogamente a quanto disciplinato per i precedenti ruoli di base e dei sovrintendenti, la valorizzazione dei sostituti commissari con una determinata anzianità di servizio e in possesso di determinati requisiti, ai quali, in ragione delle maggiori responsabilità che possono essere assegnate ai fini dello svolgimento di ulteriori mansioni, viene conferita con decreto del Capo della polizia, la denominazione di « coordinatore » (lettera *o*)) che modifica il comma 5 e introduce i commi 5-*bis* e 5-*ter* all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1982). Per agevolare l'accesso al ruolo da parte del personale più giovane degli altri ruoli, riducendo da sette a cinque anni l'anzianità minima di servizio necessaria per la partecipazione al concorso riservato per l'accesso alla qualifica iniziale di vice ispettore. Viene, inoltre, soppressa, la quota (pari al 30 per cento) riservata agli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti anche se privi del titolo di studio. Si prevede poi che i posti non coperti annualmente siano portati in aumento a quelli riservati, per le rispettive aliquote, per gli anni successivi e, come per gli altri concorsi sopra visti, viene rimessa ad un decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza – anziché ad un regolamento del

Ministro dell'interno come attualmente previsto – la definizione delle modalità attuative delle predette procedure (lettera *p*)) che modifica il comma 1 e inserisce il comma 1-*bis* all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1982). Analogamente a quanto visto sopra, viene ridotta l'età massima per la partecipazione al concorso per vice ispettore a 28 anni, attualmente fissata in 32 dal decreto ministeriale n. 115 del 1999 (lettera *q*)) che modifica l'articolo 27-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1982). La durata del corso per la nomina a vice ispettori, attualmente di 18 mesi, è elevata ad almeno 2 anni, in quanto «preordinato anche all'acquisizione della specifica laurea triennale» individuata con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Al termine del corso viene previsto un periodo di tirocinio applicativo di durata non superiore ad un anno (attualmente è previsto un periodo di prova di durata di 6 mesi). Nell'ottica della semplificazione, per le modalità attuative dello svolgimento del corso, viene fatto rinvio ad un decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza, anziché ad un regolamento del Ministro dell'interno, come attualmente previsto (lettere *r*) e *s*)) che modificano l'articolo 27-*ter* e – ai fini di coordinamento l'articolo 28 – del decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1982). Per quanto riguarda la progressione di carriera si prevede una diversa modalità per l'accesso alla qualifica di ispettore superiore mediante scrutinio per merito comparativo ma a ruolo aperto, riservato agli ispettori capo con 9 anni di servizio, in luogo degli 8 previsti dalla normativa vigente. È richiesto inoltre, il possesso del diploma di laurea, analogamente a quanto previsto per l'accesso alla carriera dei funzionari (lettera *t*)) che modifica l'articolo 31-*bis*, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1982). Viene soppressa la denominazione «sostituto commissario», che diventa

nuova qualifica apicale del ruolo, in relazione alle modifiche apportate all'articolo 25. La lettera *u*) sostituisce l'articolo 31-*quater* e reca modifiche agli articoli 73 e 74. Attualmente, la disciplina del ruolo degli ispettori prevede, come accennato, la «denominazione» di sostituto commissario, che può essere concessa agli ispettori superiori – sostituti ufficiali di pubblica sicurezza (ferma restando la qualifica rivestita) dopo 15 anni di effettivo servizio in ruolo, previo superamento di una specifica selezione per titoli. La denominazione di sostituto commissario viene abolita e trasformata in una qualifica distinta, cui si accede, nel limite dei posti disponibili ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo, al quale sono ammessi gli ispettori superiori con almeno 8 anni di effettivo servizio nella qualifica (lettera *u*) che sostituisce l'articolo 31-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1982). Le lettere *v*) e *z*) recano modifiche per ragioni di coordinamento formale.

L'articolo 1, comma 2, modifica la disciplina dei ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni attività tecnico-scientifica o tecnica, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1982, n. 337. Molte delle modifiche sono analoghe a quelle operate al comma precedente nei confronti del personale che espleta funzioni di polizia. L'articolo 1, comma 2, dello schema in esame opera una ridenominazione dei primi tre ruoli del personale tecnico (le cui denominazioni riproducono quelle dei ruoli di polizia) e, come per il personale di polizia, unifica gli ultimi due ruoli nella carriera dei funzionari tecnici (lettera *a*)) che sostituisce l'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 337 del 1982. In conseguenza della modifica delle denominazioni dei ruoli tecnici, vengono ridenominate anche le qualifiche in cui essi si articolano (lettera *c*) che sostituisce l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 337 del 1982). Le lettere da *d*) ad *h*) modificano la disciplina del ruolo tecnico di base riproducendo sostanzialmente le innovazioni introdotte per il

corrispondente ruolo di polizia e cioè: possibilità di attribuzione della denominazione di coordinatore agli assistenti capo tecnici dopo 8 anni di anzianità nella qualifica; introduzione come requisiti per l'accesso al ruolo l'età massima di 26 anni e il possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado o, nel caso specifico, di titolo di abilitazione professionale (in luogo del titolo di studio della scuola dell'obbligo); definizione delle modalità di svolgimento del concorso con decreto del capo della polizia in luogo di atto ministeriale; partecipazione alla selezione per la promozione ad assistente capo tecnico dopo 4 anni di servizio anziché 5.

Le qualifiche del secondo ruolo tecnico sono ridenominate anch'esse e ridisciplinate dalle lettere *i-p*) che intervengono sugli articoli da 20-bis a 21 del decreto del Presidente della Repubblica n. 337 del 1982. Anche la nuova disciplina del ruolo dei sovrintendenti tecnici, ricalca le innovazioni introdotte per l'omologo ruolo che espleta funzioni di polizia, a partire dalla possibilità di attribuire la denominazione di coordinatore al personale più qualificato. Notevolmente modificata la disciplina per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti tecnici (lettera *m*) che sostituisce gli articoli 20-*quater* e 20-*quinquies* del decreto del Presidente della Repubblica n. 337 del 1982), nell'ottica di ridurre tempi e i costi attraverso l'utilizzo di strumenti telematici e di valorizzare l'esperienza professionale acquisita negli anni dal personale con qualifica apicale del ruolo degli agenti e assistenti tecnici. In particolare, l'attuale concorso interno per titoli riservato agli assistenti capo tecnici viene sostituito con una procedura selettiva, a domanda, mediante il ricorso alle modalità dello scrutinio per merito comparativo, nella misura del 70 per cento dei posti disponibili. Viene abolita la prova pratica a carattere professionale e viene elevato da 3 a 6 mesi il successivo corso di formazione. Eliminato anche il requisito del possesso dell'abilitazione professionale eventualmente prevista per legge. Abolita anche al riserva dei

posti riservati al personale con qualifica di collaboratore tecnico capo. Inoltre, l'attuale modalità di copertura del 30 per cento dei posti residui (concorso pubblico per esame scritto aperto a tutti i cittadini italiani con riserva del 10 per cento dei posti disponibili al personale delle qualifiche inferiori) è sostituita da un concorso sostituito con un concorso per titoli ed esame, consistente in risposte ad un questionario, effettuato con modalità telematiche, riservato agli appartenenti al ruolo degli agenti e assistenti tecnici con quattro anni di effettivo servizio. Per i vincitori di entrambe le procedure selettive è previsto il successivo superamento di un corso di formazione professionale, della durata non superiore a tre mesi (attualmente è di 6 mesi), espletato anche con modalità telematiche. In esito alle descritte procedure selettive, si prevede una precedenza in ruolo degli assistenti capo tecnici rispetto agli altri vincitori. Viene, altresì, rimessa ad un decreto del capo della polizia – direttore generale della pubblica sicurezza – anziché ad un regolamento del Ministro dell'interno come attualmente previsto – la definizione delle modalità attuative delle predette procedure.

Il nuovo articolo 20-*quinquies* prevede modifiche in tema di dimissioni dal corso, per esigenza di coordinamento con quelle apportate all'articolo 20-*quater*. Per quanto riguarda la progressione di carriera nel ruolo, viene anticipato di due anni (da sette a cinque) la promozione dei vice sovrintendenti tecnici a sovrintendenti tecnici e quella dei sovrintendenti tecnici a sovrintendenti capo tecnici, sostituendo, per la promozione a sovrintendente capo, lo scrutinio per merito assoluto a quello per merito comparativo attualmente previsto, al fine di velocizzare e semplificare la progressione in carriera (lettere *n*) ed *o*) che intervengono sugli articoli 20-*sexies* e 20-*septies* del decreto del Presidente della Repubblica n. 337 del 1982). Infine, viene abolita la possibilità dell'amministrazione di disporre corsi di qualificazione professionale per l'esercizio delle mansioni di altri profili professionali previsti per il ruolo di appartenenza. La modifica è con-

seguito alla soppressione dei numerosi profili professionali in cui si articolano i ruoli esecutivi tecnici, operata dalla lettera a) (lettera p) che abroga l'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica n. 337 del 1982). Le cinque qualifiche del terzo ruolo tecnico sono ridenominate. Dunque, il « ruolo dei periti tecnici » viene ridenominato in « ruolo degli ispettori, introducendo la nuova qualifica apicale di « sostituto direttore tecnico prevedendo – come si legge nella relazione illustrativa – « una carriera con sviluppo direttivo » per il predetto ruolo. Si prevede, in primo luogo, che l'amministrazione possa, nell'ambito della mobilità interna del personale, disporre il passaggio degli appartenenti al ruolo ispettivo tecnico non solo da un profilo all'altro del ruolo ma anche da un settore all'altro. In analogia con gli altri ruoli, vengono valorizzate le funzioni apicali di ispettore superiore tecnico e sostituto direttore tecnico, prevedendo, per entrambi la possibilità di affidare funzioni di coordinamento sul personale dipendente e, per i secondi (con almeno 4 anni di servizio) compiti di maggiore responsabilità comportanti l'attribuzione della denominazione di coordinatore. In relazione all'accesso al ruolo, si prevede che nel concorso per la nomina a vice ispettore tecnico, i posti non coperti annualmente siano portati in aumento alla vacanza di organico complessiva per gli anni successivi. Anche altre modifiche ricalcano quelle operate nei confronti del corrispondente ruolo degli ispettori di polizia, quali la definizione dei limiti di età massima per l'accesso al ruolo (28 anni) e le modalità stesse di accesso che può richiedere il possesso anche della specifica laurea triennale per l'assolvimento di particolari funzioni inerenti i profili professionali richiesti. In tal caso, i vincitori che non sono in possesso del titolo di studio richiesto devono frequentare un corso della durata non inferiore a 2 anni, anche preordinato alla acquisizione della laurea richiesta, mentre i vincitori in possesso del diploma di laurea richiesto, frequentano un corso di formazione non superiore a 6 mesi. Viene inoltre introdotto un tirocinio ap-

plicativo della durata non superiore ad un anno che i vice ispettori tecnici in prova devono frequentare prima del giuramento e della conferma in ruolo. La lettera v) reca modifiche all'articolo 25-ter in materia di concorso interno per la nomina a vice ispettore tecnico, riservandolo non solo al personale dei ruoli tecnici ma a tutto il personale della Polizia di Stato in possesso di determinati requisiti quali l'anzianità di servizio non inferiore a 5 anni (attualmente è di 7 anni), nonché in possesso dello specifico titolo di studio di istruzione secondaria di secondo grado, ovvero di laurea triennale ove richiesto. La lettera cc) sostituisce l'articolo 31-bis, prevedendo una modalità diversa per la promozione alla qualifica di « ispettore superiore tecnico », non più apicale del ruolo degli ispettori. In particolare, viene previsto un unico accesso attraverso scrutinio per merito comparativo a ruolo aperto, riservato agli ispettori capo tecnici con 9 anni (anziché 8) di servizio nella qualifica. Rispetto alla disciplina vigente viene prescritto l'obbligo del possesso di una delle lauree di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 334 del 2000 e viene abrogata la modalità alternativa di accesso che prevede la copertura del 50 per cento dei posti mediante concorso annuale per titoli di servizio ed esami riservati ai periti (ispettori) tecnico capo. La lettera dd), inoltre, sostituisce l'articolo 31-quinquies, che disciplina le modalità per la promozione alla nuova qualifica apicale di sostituto direttore tecnico (che sostituisce l'attuale omonima denominazione) del ruolo degli ispettori tecnici, prevedendo lo scrutinio per merito comparativo, a ruolo chiuso, riservato agli ispettori capo tecnici con otto anni di servizio effettivo nella qualifica. La lettera ee) reca una serie di modifiche all'articolo 42, abrogandone il comma 1 e modificandone il comma 2, nel senso di attribuire, come già previsto dalla legislazione vigente, limitatamente alle funzioni esercitate, le qualifiche di agente ed ufficiale di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria in relazione alle nuove denominazioni assunte dai ruoli tecnici.

L'articolo 1, comma 3, modifica la disciplina dei ruoli del personale della banda musicale della Polizia di Stato attraverso novelle puntuali al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1987, n. 240. La lettera *a*) sostituisce l'articolo 9, modificando l'articolazione del ruolo del maestro direttore – che a legislazione vigente si compone dell'unica qualifica di maestro direttore – nelle seguenti tre qualifiche: maestro direttore-direttore tecnico capo; maestro direttore-direttore tecnico superiore; maestro direttore – primo dirigente tecnico. La lettera *b*) sostituisce l'articolo 10, modificando l'articolazione del ruolo del maestro vice direttore, che anch'essa attualmente si compone di una unica qualifica, nelle seguenti due qualifiche: maestro vice direttore-direttore tecnico principale; maestro vice direttore-direttore tecnico capo. Le lettere *c*) e *d*) introducono gli articoli 12-*bis* e 13-*bis*, che disciplinano la progressione in carriera, delle nuove qualifiche dei due ruoli di cui sopra. In entrambi i ruoli la progressione interna avviene mediante scrutinio per merito comparativo al compimento degli anni di servizio indicati nella nuova tabella G-*bis* allegata, ossia 8 anni per ciascuna qualifica. La promozione nella qualifica apicale dei due ruoli avviene in sovrannumero rispetto alla dotazione organica della qualifica precedente (come indicata nella tabella A allegata). La lettera *e*) sostituisce l'articolo 15-*quinquies*, prevedendo la possibilità attribuire la denominazione di coordinatore, come si è visto per gli altri ruoli del personale di Polizia, agli orchestrali di primo livello che maturano 4 anni di effettivo servizio nella qualifica. La lettera *f*), concernente le cause di cessazione dal servizio del personale della banda musicale, apporta una serie di modifiche all'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica n. 240 del 1987. In particolare, si prevede che il personale della banda musicale, parzialmente inidoneo, transiti nella corrispondente qualifica del ruolo degli ispettori tecnici del settore supporto logistico, potendo, comunque, rimanere nell'ambito della banda musicale

per attività logistiche ed amministrative. Mentre il personale del ruolo degli orchestrali ritenuto inidoneo all'espletamento delle attività musicali, ma giudicato impiegabile nei ruoli tecnici, può presentare domanda di transito nella corrispondente qualifica del ruolo degli ispettori tecnici, nel settore supporto logistico e può essere destinato alle attività di supporto logistico della banda musicale. La lettera *g*) sostituisce l'articolo 33, prevedendo che i titolari degli strumenti soppressi continuino a far parte dell'organizzazione strumentale della banda musicale quali orchestrali fino alla cessazione dal servizio, mantenendo il relativo trattamento e la progressione economica. Attualmente essi cessano di far parte dell'organizzazione strumentale della banda musicale, pur mantenendo il trattamento e la progressione economica.

Il comma 4 apporta una serie di modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, recante l'ordinamento dei ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato. Si ricorda in proposito che i ruoli dei sanitari della Polizia di Stato, sono costituiti interamente da personale direttivo e dirigente, e la relativa disciplina è ora recata principalmente dal decreto legislativo n. 334 del 2000 che ha accorpato in un unico provvedimento le norme riguardanti i ruoli direttivi e dirigenti di tutto il personale della Polizia, da quello che espleta funzioni di polizia, al personale tecnico, a quello, appunto, sanitario. Nel decreto del Presidente della Repubblica n. 338 del 1982 che originariamente ospitava integralmente la disciplina dei ruoli sanitari sono rimaste alcune disposizioni di carattere generale, oggetto di novella del comma in esame, la cui portata deve essere valutata alla luce delle norme contenute nel successivo comma 5 che modifica ampiamente e integra il citato decreto legislativo n. 334 del 2000, anche nella parte relativa ai ruoli sanitari. In particolare, la lettera *a*) abroga l'articolo 5 del decreto legislativo n. 338 del 1982 che riguarda le attribuzioni del personale direttivo sanitario. Ossia medici capo, medici principali e medici. L'abrogazione si rende

necessaria, stante la relazione illustrativa « per esigenze di coordinamento con le modifiche introdotte dal successivo comma 5 ». La lettera *b*) modifica l'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 338 del 1982, prevedendo, analogamente a quanto stabilito per il personale dei ruoli che espleta attività tecnico-scientifica e tecnica, l'adeguamento alle nuove denominazioni assunte dai ruoli sanitari (vedi oltre comma 5) l'attribuzione delle qualifiche di ufficiale di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria. Le lettere *c*), *d*) ed *e*) integrano gli articoli 8, 19 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 338 del 1982, ai fini di coordinamento, in relazione alle modifiche apportate dal successivo comma 5, concernenti l'introduzione della carriera dei medici veterinari nell'ordinamento della Polizia di Stato.

Il comma 5 dell'articolo 1 interviene sulla disciplina dei ruoli direttivi e dirigenti della Polizia di Stato, attraverso alcune modifiche al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 335. In dettaglio, le lettere dalla *a*) alla *r*), riguardano il personale che espleta funzioni di polizia; le lettere dalla *s*) alla *gg*), il personale dei ruoli che espleta attività tecnico-scientifica e tecnica; le lettere dalla *hh*) alla *bbb*), il personale dei ruoli professionali dei sanitari. L'attuale carriera dei funzionari di polizia è costituita dai 2 ruoli dei commissari e dei dirigenti, ciascuno dei quali, a loro volta, articolati in 3 qualifiche. Come si è accennato all'inizio, il provvedimento in esame provvede ad unificare i due ruoli di commissari e dirigenti in una unica struttura denominata « carriera dei funzionari di Polizia », articolata in 8 qualifiche. Come si legge nella relazione illustrativa dello schema in esame, tale articolazione realizza « un assoluto riallineamento, nel pieno rispetto del principio di equiordinazione, con i corrispondenti gradi degli ufficiali delle Forze di polizia ad ordinamento militare ». La lettera *b*) disciplina anche le funzioni istituzionali del personale della carriera dei funzionari, riproducendo sostanzialmente il contenuto dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 334

del 2000, adeguandolo alla nuova articolazione delle qualifiche. Tra le innovazioni principali si segnalano: la assimilazione dei vice questori aggiunti e vice questori ai dirigenti relativamente alle funzioni; il rinvio per la determinazione puntuale delle funzioni delle qualifiche fino a commissario capo a specifici decreti del capo della polizia, che dovranno privilegiare l'impiego dei vice commissari e dei commissari e indicheranno le funzioni di direzione degli uffici da attribuire in via prioritaria ai commissari capo. Le funzioni delle qualifiche da vice questore aggiunto in poi sono indicate in dettaglio nella tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1982, come modificata ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del provvedimento in esame. La lettera *c*), che inserisce l'articolo 2-*bis* dopo l'articolo 2, stabilisce, poi, le nuove modalità di accesso alla carriera dei funzionari di Polizia, prevedendo, accanto all'ingresso mediante concorso pubblico, un altro accesso mediante concorso interno riservato esclusivamente al ruolo degli ispettori. Mentre però, il concorso riservato dà accesso alla qualifica di vice commissario, da cui dopo due anni si può transitare in quella di commissario, il concorso pubblico permette di accedere direttamente alla qualifica di commissario e, dopo due anni di formazione, in quella di commissario capo. Le successive lettere *d*) ed *e*), che apportano modificazioni agli articoli 3 e 4, disciplinano, in dettaglio, l'accesso alla carriera dei funzionari mediante concorso pubblico per titoli ed esami. È definito, in particolare, un limite di età massimo, pari a 30 anni di età; la soppressione del diploma di laurea ad indirizzo economico quale titolo di studio per l'accesso al concorso (è mantenuto solo l'indirizzo giuridico); il rinvio al decreto del Capo della polizia, in luogo di quello del ministro per la definizione delle procedure concorsuali. Viene sostituito l'accesso per concorso interno per titoli ed esami, per una quota del 20 per cento dei posti, riservato a tutto il personale di Polizia in possesso dei requisiti di studio ed attitudinali richiesti, con una quota riservata, sempre del 20 per

cento, del concorso pubblico. Inoltre, solo la metà dei posti (10 per cento) è riservata al personale di Polizia (per i quali viene inoltre elevato da 3 a 5 anni il requisito dell'anzianità), mentre la restante metà è riservata al personale del ruolo degli ispettori. Il superamento del concorso dà accesso alla qualifica di commissario e, come avviene attualmente è previsto un corso di formazione iniziale di due anni, al termine del quale il superamento dell'esame finale permette di accedere alla qualifica di commissario capo. La lettera *f*), inserisce dopo l'articolo 5, gli articoli da 5-*bis* a 5-*sexies*, relativi alla modalità di accesso alla carriera dei funzionari del concorso interno, per titoli ed esami, riservato agli ispettori in possesso della laurea triennale. La tipologia di prove concorsuali e modalità di svolgimento del corso annuale di formazione iniziale (preordinato anche all'acquisizione di crediti formativi per il conseguimento della laurea quinquennale), sono da disciplinare nel dettaglio attraverso l'adozione di specifici decreti del Capo della polizia. Come già accennato, a differenza dei funzionari che accedono mediante concorso pubblico, coloro che superano il concorso interno iniziano la carriera con la qualifica di vice commissario per poi essere promossi alle qualifiche di commissario e di commissario capo. La promozione da vice commissario a commissario avviene mediante scrutinio per merito assoluto dopo due anni di effettivo servizio nella qualifica, comprensivo del periodo di corso. Per il passaggio alla qualifica di commissario capo è necessario transitare per 5 anni nella qualifica precedente e l'accesso avviene sempre mediante scrutinio per merito assoluto. Anche l'ulteriore progresso di carriera, rimane differenziato (lettera *g*): i commissari capo, provenienti sia dal concorso pubblico che da quello interno, possono conseguire, con la medesima anzianità di qualifica (6 anni), la promozione a vice questore aggiunto, attraverso, però, due differenti modalità di accesso: per l'80 per cento dei posti, scrutinio per merito comparativo a ruolo chiuso, per i funzionari provenienti dal concorso pubblico;

per il 20 per cento dei posti, concorso interno con il possesso della laurea magistrale o specialistica, per i funzionari provenienti dall'interno. Modificato anche il passaggio alla qualifica di primo dirigente, cui si accede esclusivamente mediante scrutinio per merito comparativo riservato al personale con la qualifica di vice questore con 4 anni di servizio. Viene abolita la seconda modalità di accesso, prevista attualmente per il 20 per cento dei posti, che consiste in un concorso per titoli ed esami riservato al personale del ruolo dei commissari. Invariata la modalità di promozione alla qualifica di dirigente superiore che si consegue sempre mediante scrutinio per merito comparativo. Viene aumentato (da 3 a 5 anni) il periodo di permanenza nella qualifica di primo dirigente necessaria per accedere allo scrutinio. La lettera *n*) modifica la disposizione di cui all'articolo 10, concernente il percorso di carriera attraverso un rinvio, per il dettaglio, ad un decreto del Capo della polizia – direttore generale della pubblica sicurezza in luogo del decreto del Ministro dell'interno. Viene eliminato il requisito minimo di servizio (pari ad un anno) in ciascuno dei settori di impiego al fine della valutazione del percorso di carriera. Rimangono inalterate le modalità di nomina alla qualifica di dirigente generale di pubblica sicurezza, ma viene integrata la denominazione della commissione consultiva per la nomina a dirigente generale di pubblica sicurezza ed a dirigente generale medico anche con il riferimento al dirigente generale tecnico. Infine, vengono abrogati gli articoli 23, comma 6, 24 e 25 recanti disposizioni di natura transitoria e – secondo quanto riportato nella relazione illustrativa – ormai prive di effetti.

In analogia con quanto previsto per la carriera dei funzionari di Polizia che espletano funzioni di polizia viene istituita la « carriera dei funzionari tecnici di Polizia » che unifica gli attuali ruoli dei direttori tecnici e dei dirigenti tecnici e le rispettive qualifiche, come schematizzato nella tabella che segue. Da rilevare l'introduzione di due nuove qualifiche. L'ac-

cesso alla carriera avviene soltanto attraverso concorso pubblico, per titoli ed esami. Analogamente agli altri ruoli, è introdotto un limite massimo di età (pari a 30 anni) per la partecipazione al concorso e viene stabilita una riserva pari al 20 per cento dei posti disponibili – per metà, per il personale del ruolo degli ispettori tecnici e, per l'altra metà, per il restante personale di tutti i ruoli con anzianità di almeno 5 anni, in possesso del prescritto diploma di laurea e con un'età massima di 40 anni. Si prevede, inoltre, che i funzionari tecnici, che frequentano il corso di formazione iniziale con la qualifica di direttore tecnico, all'esito positivo dello stesso, accedano alla seconda qualifica « pre-dirigenziale » di direttore tecnico principale (con la quale svolgeranno anche il periodo di tirocinio operativo). In tale qualifica gli stessi permarranno, ai fini della promozione alla prima qualifica dirigenziale di direttore tecnico capo, un anno di più (almeno sette invece che almeno sei) degli equiparati colleghi commissari capo della carriera che espletano funzioni di polizia, riallineando, così, l'anno in meno di frequenza di corso di formazione iniziale. Le lettere *z*), *aa*) e *bb*), sostituiscono, poi, gli articoli 33 e 34 e inseriscono l'articolo 33-*bis*, disciplinando, in analogia con la carriera dei funzionari che espletano funzioni di polizia – le promozioni dei funzionari tecnici nelle qualifiche dirigenziali di direttore tecnico capo – cui si accede mediante scrutinio per merito comparativo tra i funzionari tecnici con almeno 7 anni di effettivo servizio nella qualifica richiesta –, direttore tecnico superiore – qualifica che si consegue mediante scrutinio per merito comparativo tra il personale direttore tecnico capo che abbia compiuto almeno 5 anni di servizio – e primo dirigente tecnico, cui si accede mediante scrutinio per merito comparativo tra il personale con almeno 4 anni di servizio nella qualifica di direttore tecnico superiore. Con la lettera *cc*) viene soppressa l'articolo 35, concernente il concorso per la nomina a primo dirigente tecnico, come previsto per le carriere di coloro che espletano funzioni

di polizia. Le lettere *dd*) ed *ee*), modificando l'articolo 36 del decreto legislativo n. 334 del 2000 ed aggiungendo l'articolo 36-*bis*, completano la disciplina della progressione in carriera dei funzionari tecnici nelle qualifiche di dirigente superiore tecnico e dirigente generale tecnico.

Le modifiche disposte al Capo II del Titolo III concernono la revisione dei « ruoli professionali sanitari dei direttivi e dei dirigenti medici » della Polizia di Stato, che, con le lettere *hh*) e *ii*), vengono sostituiti con la denominazione di « carriere dei medici e dei medici veterinari di Polizia ». È introdotta, per la prima volta nell'ordinamento della Polizia di Stato, la figura professionale dei medici veterinari. Il nuovo testo dell'articolo 43 (lettera *nn*)), articola le carriere dei medici e dei medici veterinari, rispettivamente, in sette e cinque qualifiche, prevedendosi, per i primi, uno sviluppo del tutto analogo ai funzionari tecnici mentre, per i secondi, l'articolazione è analoga ma non sono previste le qualifiche apicali di dirigente superiore e di dirigente generale. Sono quindi disciplinate (lettere *mm*), *nn*), *oo*), *pp*) e *qq*)), che intervengono sugli articoli 44, 45, 46 e 47 e inseriscono l'articolo 45-*bis*) le attribuzioni e le competenze dei medici e i medici veterinari, le modalità – soltanto attraverso concorso pubblico, per titoli ed esami – e i requisiti per l'accesso alle carriere, la tipologia delle prove concorsuali e le modalità di svolgimento del corso annuale di formazione iniziale (preordinato anche al conseguimento del master universitario di secondo livello), anche attraverso il rinvio a specifici decreti.

Sono quindi disciplinate le promozioni dei funzionari medici e medici veterinari nelle qualifiche dirigenziali di medico capo e medico veterinario capo (mediante scrutinio per merito comparativo tra personale con la qualifica richiesta da almeno 3 anni di servizio e superamento del corso di formazione dirigenziale), medico superiore e medico veterinario superiore (mediante scrutinio per merito comparativo tra personale con la qualifica richiesta da almeno 5 anni di servizio), primo dirigente medico e primo dirigente medico veterinario (me-

dante scrutinio per merito comparativo tra personale con la qualifica richiesta da almeno 4 anni di servizio) e dirigente superiore medico (mediante scrutinio per merito comparativo al quale è ammesso il personale con la qualifica di primo dirigente medico che, alla stessa data, abbia compiuto 5 anni di effettivo servizio nella qualifica) (lettere dalla *rr*) alla *vv*) sostituiscono gli articoli 48, 49 e 51 e introducono l'articolo 48-*bis*). Analogamente a quanto stabilito per le altre carriere, viene quindi soppresso l'articolo 50 riguardante il concorso per la nomina a primo dirigente medico (cui si accede per scrutinio per merito comparativo).

Nuove disposizioni disciplinano l'aggiornamento professionale e la formazione specialistica dei medici e dei medici veterinari, nonché la possibilità e i limiti per gli stessi di praticare attività libero-professionali (lettere *zz*) e *aaa*), che modificano l'articolo 52 e introducono l'articolo 52-*bis*). La lettera *bbb*), infine, prevede modifiche di coordinamento del testo connesse alla nuova disciplina dei medici e dei medici veterinari; le lettere da *ccc*) a *mmm*), a loro volta, recano modifiche di adeguamento del testo alle disposizioni comuni previste dal titolo V del decreto legislativo n. 334 del 2000.

L'articolo 2 reca una serie di disposizioni (dalla lettera *a*) alla lettera *bbbb*) relative alla fase di prima applicazione del decreto. In primo luogo si provvede, entro i termini ivi indicati, alla copertura dei posti per l'accesso a diverse qualifiche nell'ambito delle risorse disponibili. Le previsioni sono finalizzate, secondo quanto riportato nella relazione, ad assicurare la funzionalità attraverso un'applicazione graduale della nuova disciplina dei ruoli. Viene disposta, in primo luogo, (lettere *a*), *b*), *c*), e *d*) la copertura delle vacanze organiche nel ruolo dei sovrintendenti e degli ispettori, attraverso concorsi riservati a specifiche categorie di personale da espletare fino al 2022. È previsto (lettera *e*) il mantenimento della sede di servizio per gli assistenti capo e i sovrintendenti capo che accedono ai ruoli superiori. Sono previste (lettere da *f*) a *m*) disposizioni

attuative relative alla progressione di carriera delle varie qualifiche e le determinazioni dell'anzianità di servizio, delle qualifiche e delle denominazioni di coordinatore a seguito delle modifiche apportate (lettere *o*), *p*), *q*)). La lettera *n*) prevede misure compensative, sotto il profilo giuridico, per il personale che non beneficia delle riduzioni di permanenza nelle varie qualifiche dei diversi ruoli previste dal provvedimento in esame. Sono altresì previste disposizioni attuative e di collegamento per l'accesso alla qualifica di ispettore superiore ed il relativo scrutinio, con riferimento alla determinazione dei posti disponibili al 31 dicembre 2014 e 2015 (lettera *r*)). Sono altresì dettate norme derogatorie e transitorie volte a stabilire che: non è richiesta la laurea fino al 2016 per l'ammissione allo scrutinio per la promozione a ispettore superiore (lettera *s*); non è richiesto il requisito di età introdotto, per il concorso interno a vice commissario (lettera *u*)), fino al 2026. È inoltre prevista, con decorrenza 1° gennaio 2017 (lettera *t*)), l'istituzione del ruolo direttivo ad esaurimento della Polizia di Stato, in sostituzione del ruolo direttivo speciale. Ha una dotazione organica di 1.800 unità ed è articolato in 3 qualifiche vice commissario, anche durante la frequenza del corso di formazione; commissario; commissario capo. Alla copertura dei posti del ruolo si provvede con corsi per titoli riservati ai sostituti commissari. A seguito dell'istituzione del ruolo direttivo ad esaurimento viene dettagliatamente disciplinato il computo delle disponibilità dei posti nell'ambito della carriera dei funzionari di polizia e nel ruolo degli ispettori (lettera *ii*)). Sono dettate (lettere da *v*) a *gg*) disposizioni attuative di transito dell'attuale personale del ruolo dei commissari nella nuova carriera dei funzionari con l'acquisizione delle nuove qualifiche. Al contempo sono dettate disposizioni sulle modalità degli scrutini per le promozioni a primo dirigente con decorrenza dal 1° gennaio 2018 al 1° gennaio 2021, e la disciplina per l'accesso alle funzioni di primo dirigente, dirigente superiore e dirigente generale. La lettera *h*) posticipa al

2020 l'applicazione delle nuove disposizioni che disciplinano la promozione a primo dirigente e a dirigente superiore, di cui all'articolo 10 del decreto legislativo n. 334 del 2000, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera *n*) del provvedimento in esame. In sede di prima applicazione si prevedono concorsi straordinari nei ruoli del personale tecnico-scientifico e tecnico con riferimento all'accesso al ruolo dei sovrintendenti tecnici e degli ispettori tecnici (lettere *ll*) ed *mm*). In analogia con il corrispondente ruolo direttivo speciale ad esaurimento del personale che esplica funzioni di Polizia, la lettera *nn*) prevede l'istituzione di un ruolo direttivo tecnico ad esaurimento dei direttori tecnici in sostituzione del ruolo speciale ad esaurimento dei direttori tecnici di cui all'articolo 40 del decreto legislativo n. 334 del 2000, con una dotazione organica complessiva di 80 unità. Per le modalità attuative sia dei concorsi straordinari, sia di quello per il nuovo ruolo ad esaurimento, si fa rinvio ad un decreto del capo di polizia (lettera *oo*). Dalla lettera *pp*) alla lettera *tt*) vengono previste disposizioni attuative di prima applicazione per lo svolgimento di scrutini per il conferimento di qualifiche superiori del personale dei ruoli tecnici in servizio alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame. La lettera *uu*) prevede che gli ispettori superiori tecnici (già periti tecnici superiori) che hanno ottenuto la denominazione di « sostituto direttore tecnico » assumono la nuova, e omonima, qualifica apicale di sostituto direttore tecnico (ai sensi dell'articolo 31-*quinquies* del decreto del Presidente della Repubblica n. 337 del 1982, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera *dd*) dello schema in esame) mantenendo l'anzianità di servizio e l'anzianità della denominazione. La lettera *vv*) prevede misure compensative, analoghe a quelle disposte dalla lettera *n*), per il personale tecnico che non beneficia delle riduzioni di permanenza nelle varie qualifiche dei diversi ruoli previste dal provvedimento in esame. Nelle lettere *zz*), *aaa*) e *bbb*) sono contenute disposizioni per la applicazione anche al personale

tecnico in servizio del conferimento della denominazione di « coordinatore » al personale dei ruoli tecnici con qualifica apicale. Analoga disposizione è disposta per gli orchestrali di primo livello (lettera *ddd*). La lettera *ccc*) dispone una deroga all'obbligo del possesso della laurea per l'ammissione allo scrutinio per la promozione alla qualifica di ispettore tecnico fino al 2016, « salvo che non sia richiesto come presupposto per l'accesso al ruolo ». Nella lettera *eee*) sono contenute disposizioni attuative di ricollocazione del personale dei ruoli tecnici, a seguito della variazione dell'articolazione dei settori nei vari ruoli del personale tecnico. Nella lettera *fff*) vengono rideterminate le dotazioni organiche complessive dei ruoli di base del personale tecnico: gli agenti e assistenti tecnici passano da 1.905 a 1.000 unità e i sovrintendenti tecnici da 1.838 a 852 unità. Le dotazioni sono ridotte gradualmente dal 31 dicembre 2018 al 31 dicembre 2026 e l'entità delle riduzioni sono stabilite ciascun anno con decreto del Ministro dell'interno. Le lettere *ggg*), *hhh*), *iii*), *ooo*), *ppp*), *qqq*) ed *rrr*) disciplinano le modalità attuative di transito del personale dei ruoli dei direttori e dirigenti tecnici e dei medici in servizio al 1° gennaio 2017 nella nuova carriera dei funzionari tecnici ed in quella dei medici con l'acquisizione delle nuove qualifiche. La lettera *lll*) disciplina la promozione, fino al 2021, dei direttori tecnici capo alla qualifica a primo dirigente tecnico che a regime sarà riservata agli appartenenti alla nuova qualifica di direttore tecnico superiore. La lettera *mmm*) dispone l'immediato accesso alle nuove funzioni dei primi dirigenti tecnici, dirigenti superiore tecnico e dirigente generale tecnico. La lettera *nnn*) prevede che per i medici e i medici principali attualmente in servizio continuino ad applicarsi le disposizioni in materia frequenza del corso di formazione e di accesso alle qualifiche superiori di cui all'articolo 47 nel testo vigente, prima della entrata in vigore delle modifiche introdotte dal presente provvedimento. La lettera *sss*) prevede modalità attuative per lo scrutinio a primo dirigente medico dal

2018 al 2021. La lettera *ttt*) dispone l'immediato accesso alle nuove funzioni dei primi dirigenti medici, dirigenti superiore medico e dirigente generale medico. Le lettere *uuu*), *vvv*) e *aaaa*) disciplinano l'accesso del maestro direttore e del vice maestro direttore della Banda musicale della Polizia di Stato nelle nuove qualifiche dirigenziali, nonché la relativa progressione in carriera. La lettera *zzz*) disciplina le modalità di effettuazione di concorsi straordinari per l'accesso nel ruolo degli orchestrali della Banda musicale della Polizia di Stato. Infine, la lettera *bbbb*) prevede che «le disposizioni di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, nel testo vigente il giorno precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto si applicano al personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto».

L'articolo 3 reca disposizioni comuni a tutti i ruoli della Polizia di Stato. Sono in primo luogo (comma 1) rideterminate le dotazioni organiche con il rinvio alle Tabelle 1, 2, 3 e 4, allegata allo schema di decreto, che sostituiscono le Tabelle A, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, nn. 335, 337 e 338, nonché la Tabella F, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1987, n. 240. Viene prevista (comma 2) la possibilità di procedere all'assunzione, nell'ambito della disciplina delle facoltà assunzionali, di agenti anche in sovrannumero rispetto alla relativa dotazione organica, nell'ambito delle vacanze organiche dei ruoli dei sovrintendenti e degli ispettori e senza oneri aggiuntivi. Si introduce (comma 3) una disciplina transitoria, dal 2017 al 2021, con la finalità di incrementare, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da 21.562 a 24.000 unità la dotazione organica del ruolo dei sovrintendenti, di cui alla tabella A, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, anche attraverso la riduzione della dotazione organica dei ruoli degli agenti e assistenti tecnici, di cui alla Tabella A, allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del

1982, assicurando l'invarianza di spesa attraverso la disciplina delle facoltà assunzionali. Si demanda (comma 4) ad un decreto attuativo, da adottare entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge, l'individuazione delle classi di laurea triennale per l'accesso alla carriera dei funzionari attraverso concorso interno, nonché all'adeguamento del regolamento sull'organizzazione delle articolazioni centrali e periferiche dell'amministrazione della pubblica sicurezza, in relazione alla rimodulazione delle funzioni e dei ruoli e delle carriere. È dettata (comma 5) una disposizione transitoria che stabilisce che, fino alla data di entrata in vigore dei decreti ivi menzionati, continuano ad applicarsi le disposizioni attualmente vigenti («vigenti alla data di entrata in vigore dello schema di decreto in esame»). Una disposizione specifica (comma 6) stabilisce che per la partecipazione ai concorsi per l'accesso nei ruoli della Polizia di Stato, il prescritto titolo di studio può essere conseguito entro la data di svolgimento della prima prova, anche preliminare. Si stabilisce inoltre che (comma 13) i candidati che partecipano ai concorsi pubblici e interni nella Polizia di Stato devono mantenere i requisiti di ammissibilità previsti dai relativi bandi sino al termine delle procedure concorsuali. A sua volta, si prevede che (comma 7) il titolo per l'accesso al ruolo degli agenti e degli assistenti non è richiesto per i volontari delle Forze armate, in servizio al 31 dicembre 2020, ovvero congedati entro la stessa data. Si dispone (comma 8) l'abrogazione, dalla data di entrata in vigore del decreto, dei commi 2 e 3 dell'articolo 1-*bis* del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 2005, n. 89. A decorrere dalla medesima data (comma 12) è altresì abrogato l'articolo 1, comma 261, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. È prevista (commi da 9 a 11) la possibilità di istituire anche nella Polizia di Stato la Sezione paralimpica dei gruppi sportivi Polizia di Stato-Fiamme oro, anche attraverso il contestuale adeguamento dell'iscrizione al ruolo d'onore, attualmente previsto per i soli funzionari, ed

esteso al restante personale. È demandata ad un decreto di attuazione la disciplina per l'applicazione dello stesso ruolo d'onore e ad un regolamento per disciplinare le modalità d'impiego del personale della medesima Sezione paralimpica; il personale non più idoneo alle attività della Sezione paraolimpica può essere impiegato in altre attività istituzionali dei ruoli tecnico-scientifici e tecnici della Polizia di Stato.

Gli otto articoli del Capo IV (articoli 37-44) prevedono una revisione dei ruoli e delle dotazioni organiche del Corpo di polizia penitenziaria, sulla base di un modello di riorganizzazione delineato secondo i criteri di maggior efficienza ed efficacia previsti dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84.

Le prime modifiche, introdotte dall'articolo 37, articolato in sette commi, riguardano la disciplina dell'ordinamento del personale (non direttivo) del Corpo di polizia penitenziaria dettata dal decreto legislativo n. 443 del 1992 « Istituzione dei ruoli del personale del corpo di polizia penitenziaria ». I primi 4 commi dell'articolo 37 dettano modifiche ai titoli I, III, IV e V del Capo I del decreto legislativo n. 443.

Un primissimo intervento adegua il contenuto dell'articolo 2, relativo alla gerarchia del Corpo, al nuovo assetto ordinamentale che prevede, in luogo dei ruoli direttivi, la carriera dei funzionari. Ulteriori interventi riguardano la disciplina dei ruoli degli agenti e assistenti, dei sovrintendenti e degli ispettori.

Quanto al ruolo degli agenti e assistenti, all'articolo 4 risulta, soprattutto, valorizzato il ruolo degli assistenti capo che, dopo 8 anni di servizio e ferma la qualifica rivestita, possono essere denominati coordinatori e svolgere funzioni di controllo del personale di pari qualifica; per la promozione a tale ruolo, l'accesso allo scrutinio per merito assoluto previsto dall'articolo 11 potrà avvenire con 4 anni di anzianità nella qualifica di assistente (anziché 5). I coordinatori hanno diritto alla corresponsione di un importo (deter-

minato sulla base della tabella AA allegata); all'articolo 5 si prevede l'elevazione del titolo di studio necessario per il concorso ad allievo agente, primo scalino delle qualifiche (da diploma di scuola media a diploma di scuola superiore), con deroga per l'accesso ai gruppi sportivi del Corpo. Quanto al ruolo dei sovrintendenti, all'articolo 15 come per gli assistenti capo viene valorizzata la funzione dei sovrintendenti capo con maggior anzianità di servizio (8 anni), con la previsione di compiti di maggior responsabilità e il possibile accesso alla denominazione di coordinatore, con riflessi anche qui di tipo gerarchico sui sovrintendenti capo nonché economico (importo determinato sulla base della tabella AA allegata). All'articolo 16, è modificata la disciplina del concorso per la nomina a vice sovrintendente (qualifica iniziale del ruolo), sulla base di modalità meno onerose e volte alla valorizzazione dell'anzianità e del merito di agenti e assistenti; è confermato il concorso interno e la selezione avviene per merito comparativo tra gli assistenti capo (70 per cento dei posti) e per titoli e esami tra agenti e assistenti con almeno 4 anni di servizio (30 per cento); sono semplificate le modalità di nomina a vice sovrintendente (con decreto del direttore generale del personale anziché con decreto del Ministro della giustizia) ed è demandata ad un decreto del capo del DAP la disciplina del concorso e dei corsi di formazione; all'articolo 18 sono parzialmente modificate le circostanze che determinano l'esclusione dal corso di formazione post concorso (in relazione alle eccessive assenze) e sono precisate le conseguenze sullo stato giuridico di chi non supera l'esame finale del corso; all'articolo 20 è abbassata da 7 a 5 anni l'anzianità di servizio per partecipare allo scrutinio per la nomina a sovrintendente. Identica modifica riguarda l'articolo 21 in relazione allo scrutinio per la nomina a sovrintendente capo che, inoltre, avverrà per merito assoluto, anziché comparativo.

Per quanto riguarda gli ispettori, la prima novità riguarda, all'articolo 22 del decreto legislativo n. 443 del 1992, il nu-

mero delle qualifiche che passano da 4 a 5: agli attuali vice ispettore, ispettore, e ispettore capo è aggiunta la nuova qualifica apicale di « sostituto commissario », con separata dotazione organica (si tratta di una posizione prevista solo come « denominazione » — ferma restando la qualifica di ispettore superiore — dall'articolo 30-*quater* che, per coordinamento, viene abrogato)

Viene di conseguenza operata, all'articolo 23, una rivisitazione delle funzioni degli ispettori e, in analogia con quanto previsto per i precedenti ruoli, viene prevista la figura del sostituto commissario coordinatore; per acquisire tale denominazione serve una anzianità di servizio di almeno 4 anni come sostituto commissario e, in relazione alla maggiore responsabilità attribuita, i coordinatori hanno preminenza gerarchica sui pari qualifica. Ai coordinatori è in particolare attribuita la funzione di garantire la sicurezza degli istituti carcerari. Tra le novità si segnalano: all'articolo 25, il corso di formazione post concorso per la nomina a vice ispettore (che passa dagli attuali 12 mesi ad almeno 2 anni) viene finalizzato anche all'acquisizione di una specifica laurea triennale (da individuare con DM giustizia); all'articolo 26, viene stabilito che gli allievi vice ispettori in prova idonei al termine del corso debbano frequentare un tirocinio applicativo di durata non superiore a un anno; all'articolo 27, in analogia ai sovrintendenti, sono modificate le circostanze che determinano l'esclusione dal corso di formazione post concorso in relazione alle eccessive assenze; all'articolo 28 è abbassata da 7 a 5 anni l'anzianità di servizio per partecipare (nell'ambito della quota riservata del 50 per cento) al concorso interno a vice ispettore da parte del personale di polizia penitenziaria in possesso dei requisiti; all'articolo 30-*bis* cambia la disciplina del concorso ad ispettore superiore, che avviene integralmente con scrutinio per merito assoluto e al quale sono ammessi gli ispettori capo con 9 anni di servizio (attualmente, solo il 50 per cento dei posti sono assegnati con scrutinio per merito comparativo ed è richiesta

una anzianità di 8 anni); inoltre, per accedere allo scrutinio è necessario il possesso di laurea ad indirizzo giuridico-economico (per gli orchestrali, il diploma nello strumento, conseguito presso gli istituti superiori di studi musicali); il nuovo articolo 30-*ter* disciplina l'accesso alla nuova qualifica apicale di sostituto commissario, prevedendo uno scrutinio con metodo comparativo cui è ammesso chi ha 8 anni di servizio come ispettore superiore. Il comma 5 dell'articolo 37 modifica alcune disposizioni del capo I, titolo II, del decreto legislativo n. 443 del 1992, relativo a « Norme particolari di stato ». In particolare: è introdotto l'articolo 48-*bis* che detta disposizioni sul rapporto informativo per il personale della polizia penitenziaria in posizione di impiego temporaneo in sede diversa da quella di assegnazione; la norma precisa la competenza alla redazione del rapporto e considera anche il caso di servizio temporaneo in più sedi diverse; all'articolo 50 è precisato che le Commissioni per il personale del Corpo di polizia penitenziaria (competenti sullo stato giuridico del personale) sono presiedute dal vice capo del DAP; è poi abrogata la disposizione che prevedeva la partecipazione di rappresentanti sindacali del personale; le modifiche degli articoli 51, 52, 53 e 54 derivano da necessità di coordinamento delle disposizioni sulle promozioni per merito straordinario con le nuove qualifiche del personale di polizia penitenziaria; tra le modifiche, si segnala la competenza sulla proposta di promozione assegnata al capo del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria (e non più al Ministro) nonché, in specifiche ipotesi, l'eliminazione dell'automatismo degli scatti stipendiali (articoli 53 e 54). Il comma 6, intervenendo sul titolo IV del decreto legislativo n. 443 del 1992, concernente l'« Accesso ai ruoli del personale del corpo di polizia penitenziaria », modifica l'articolo 86, sottraendo i partecipanti al concorso per l'accesso ai ruoli della polizia penitenziaria già appartenenti al Corpo all'obbligo di sottoporsi a visita medica e accertamento delle qualità psicoattitudinali. Il comma 7 dell'articolo 37

modifica, infine, nel titolo V dello stesso decreto legislativo n. 443, l'articolo 122 per consentire di adeguare all'evoluzione tecnica in tema di difetti della vista i requisiti fisici dei candidati del concorso ad allievo agente e allievo vice ispettore.

L'articolo 38 dello schema in esame interviene sulla disciplina del decreto legislativo n. 449 del 1992, relativa alla materia disciplinare.

In particolare, le modifiche agli articoli 3, 4 5 e 7 derivano dalla necessità di coordinare detta disciplina con l'introduzione della carriera dei funzionari a sviluppo dirigenziale nonché di attribuire la competenza al capo del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria per l'irrogazione delle diverse pene disciplinari a tali figure; il nuovo articolo 13 prevede una nuova, più articolata, composizione sia del Consiglio centrale che del Consiglio regionale di disciplina; quest'ultimo in particolare avrà competenza a giudicare per le sanzioni disciplinari da infliggere agli appartenenti al Corpo non più in ambito regionale, bensì provveditoriale (con competenza, quindi, su più regioni); la durata dei due organi sarà triennale (ora è di 2 anni, non rinnovabili).

L'articolo 39 modifica il decreto legislativo n. 162 del 2010 che, in attuazione del Trattato di Prüm, per l'istituzione della banca dati del DNA, ha istituito i ruoli tecnici della polizia penitenziaria. Va preliminarmente segnalato che la dotazione organica passa da 37 a 72 unità e che è disegnata una nuova articolazione dei ruoli e delle qualifiche. Anzitutto, con le modifiche all'articolo 1 si interviene sull'elenco dei ruoli tecnici modificandone, con l'eccezione dei direttori tecnici, la denominazione; in ordine di progressione di carriera: agenti e assistenti tecnici (gli attuali operatori tecnici); sovrintendenti tecnici (gli attuali revisori tecnici), ispettori tecnici (gli attuali periti tecnici); direttori tecnici.

Nulla cambia nelle qualifiche del ruolo iniziale, l'attuale operatore tecnico (articolo 3) che rimangono 4 (agente tecnico, agente scelto tecnico, assistente tecnico e assistente capo tecnico). Le modifiche al

decreto legislativo n. 162 intendono soprattutto – come indica la relazione al provvedimento in esame – valorizzare il ruolo degli assistenti capo tecnici, dei sovrintendenti tecnici e dei sostituti direttori tecnici. In particolare: l'articolo 4 prevede anche per gli assistenti capo tecnici l'adeguamento alla disciplina sui coordinatori già introdotta dal provvedimento in esame per il resto del personale di polizia penitenziaria, con le relative conseguenze gerarchiche ed economiche, ferma restando la qualifica; l'articolo 5 stabilisce che il titolo di studio per il concorso ad agente tecnico sia il diploma di scuola secondaria superiore (ora basta avere adempiuto all'obbligo scolastico fino a 16 anni); l'articolo 8 riduce da 5 a 4 anni l'anzianità di servizio necessaria a partecipare allo scrutinio per assistente capo tecnico. Per quanto riguarda il ruolo di sovrintendente tecnico (l'attuale revisore tecnico), l'articolo 9 del decreto legislativo n. 162 ne conferma l'articolazione in 3 qualifiche: vice sovrintendente tecnico, sovrintendente tecnico e sovrintendente capo tecnico. Le modifiche all'articolo 10 hanno natura di coordinamento con le nuove denominazioni di ruolo e qualifiche nonché con la citata disciplina dei coordinatori, introdotta anche per i sovrintendenti. Identiche finalità di coordinamento hanno le modifiche ai successivi articoli 11, 12, 13 e 14, che prevedono anche qui la riduzione delle anzianità di servizio che permettono la partecipazione ai concorsi interni (scrutini) per gli avanzamenti nelle qualifiche del ruolo dei sovrintendenti. In relazione al ruolo degli ispettori tecnici (gli attuali periti tecnici), l'articolo 15 del decreto legislativo n. 162 prevede l'articolazione in ispettori tecnici biologi e ispettori tecnici informatici. Le relative qualifiche passano da 4 a 5: vice ispettore tecnico, ispettore tecnico, ispettore capo tecnico, ispettore superiore tecnico e sostituto direttore tecnico. Quest'ultima diventa la nuova figura apicale del ruolo degli ispettori, qualifica cui si accede secondo la disciplina del nuovo articolo 22-*bis*.

Anche in tal caso, le modifiche agli articoli successivi (dal 16 in poi) hanno

natura di coordinamento con le nuove denominazioni di ruolo e qualifiche; con la citata disciplina dei coordinatori, introdotta anche per gli ispettori tecnici; con le nuove anzianità di servizio che permettono la partecipazione ai concorsi interni per gli avanzamenti nelle qualifiche del ruolo degli ispettori tecnici. Nel ruolo dei direttori tecnici è introdotta come nuova qualifica apicale quella di direttore tecnico coordinatore superiore (articolo 24), cui accedono con scrutinio per merito comparativo i direttori tecnici coordinatori con 5 anni di servizio (nuovo articolo 30-*bis*). Modifiche ulteriori riguardano, all'articolo 34, le Commissioni per il personale dei ruoli tecnici che decidono le questioni sullo stato giuridico del personale non direttivo; in particolare, si prevede che dette Commissioni decidano anche sui ricorsi gerarchici avverso il rapporto informativo annuale.

L'articolo 40 modifica il decreto legislativo n. 146 del 2000 che attualmente disciplina (capi II e III) il ruolo direttivo ordinario e speciale del Corpo di polizia penitenziaria. Le modifiche derivano dal processo di riorganizzazione del Ministero della giustizia che ha interessato anche l'amministrazione penitenziaria (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 84 del 2015), con razionalizzazione delle strutture, ottimizzazione delle risorse e valorizzazione del personale. In particolare, per quanto concerne la dirigenza si è adottato, come per la Polizia di Stato, un nuovo modello strutturale con l'introduzione della carriera dei funzionari a sviluppo dirigenziale del Corpo di polizia penitenziaria; a tale intervento fa riscontro la soppressione della disciplina del ruolo direttivo speciale contenuta nel Capo III del citato decreto legislativo.

Più nello specifico, le modifiche al capo II del decreto legislativo n. 146 del 2000 riguardano in particolare: il nuovo articolo 5, che delinea l'articolazione della carriera dei funzionari in 7 qualifiche: alle attuali qualifiche (del ruolo direttivo) di vice commissario penitenziario, commissario penitenziario, commissario capo penitenziario e commissario coordinatore penitenziario

si aggiungono quelle di commissario coordinatore superiore, primo dirigente e dirigente superiore. La dotazione organica dei funzionari prevista dall'allegata tabella 2 è stabilita in 715 unità: 5 dirigenti superiori; 96 primi dirigenti; 299 tra commissari coordinatori e commissari coordinatori superiori penitenziari; 315 tra vice commissari, commissari e commissari capo penitenziari; l'articolo 6 individua le funzioni delle diverse qualifiche funzionali dirigenziali precisandone esattamente l'ambito di operatività: in particolare: il dirigente superiore svolge le funzioni di dirigente di ufficio o servizio attinente ai compiti istituzionali del Corpo presso la sede centrale del DAP; il primo dirigente svolge le funzioni di direttore dell'ufficio che svolge presso i provveditorati regionali le attività di traduzione e piantonamento dei detenuti o di vicedirettore di ufficio presso la sede centrale del DAP e i provveditorati regionali; sempre il primo dirigente può svolgere funzioni di direttore dell'area sicurezza degli istituti più importanti assumendo le funzioni di comandante di reparto; le altre qualifiche dei funzionari – il commissario coordinatore superiore, il commissario capo, il commissario e il vice commissario – svolgono funzioni di diversa natura, ma comunque di minore rilevanza e complessità presso gli istituti penitenziari, il DAP, i provveditorati regionali e il Dipartimento della giustizia minorile; sono, infine, specificate dall'articolo 6 le prerogative e i poteri organizzativi dell'area sicurezza che i funzionari esercitano in qualità di comandante di reparto, cui è, inoltre, demandata la responsabilità sul complesso dell'organizzazione dei servizi delle caserme e sull'operatività del contingente del Corpo di polizia penitenziaria; con la sostituzione degli articoli 7, 9 e 10 del decreto legislativo n. 146 del 2000 è disciplinato l'accesso alla carriera dei funzionari, i requisiti dei candidati, le prove di concorso, nonché il sistema dei corsi di formazione, anche con rinvio all'emanazione di decreti specifici, e le ipotesi di dimissioni dal corso. In particolare, l'articolo 7 prevede un doppio canale di accesso alla carriera

dei funzionari: al 70 per cento dei posti si accede con concorso pubblico (laurea specialistica) ma il 20 per cento di tali posti è riservato al personale penitenziario con 5 anni di anzianità di servizio; al restante 30 per cento, si accede con concorso interno riservato agli ispettori con almeno 5 anni di servizio, in possesso di laurea triennale (il 20 per cento di tali posti sono, tuttavia, riservati ai sostituti commissari).

In relazione al tipo di concorso sono previsti corsi di formazione (articolo 9) di diversa durata a seconda del tipo di concorso; i vincitori del concorso pubblico sono nominati allievi commissari e superato l'esame del corso biennale di formazione, accedono alla qualifica di commissario capo (qualifica da confermare al termine di un ulteriore periodo di tirocinio biennale); i vincitori del concorso interno, nominati vice commissari, una volta superato l'esame al termine del periodo formativo di un anno, sono confermati nella qualifica di vice commissario (secondo la relazione, invece, avrebbero la qualifica di commissario).

L'articolo 10 detta i motivi di dimissione dai corsi di formazione, in particolare introducendo tra questi il mancato raggiungimento degli obiettivi formativi del corso nonché disciplinando più specificamente le dimissioni per assenze prolungate; cambia anche la competenza all'adozione dei provvedimenti di dimissione ed espulsione che, dal capo del DAP, passa al direttore generale del personale, della formazione e delle risorse.

Gli articoli 11 e 12 dettano la disciplina della promozione a commissario e commissario capo dei vincitori del concorso interno per l'accesso alla carriera dei funzionari: scrutinio per merito assoluto cui si può accedere, rispettivamente, con una anzianità di servizio di 2 anni (per i vice commissari) e di 5 anni (per i commissari).

Gli articoli 13 e 13-bis riguardano la disciplina della promozione a commissario coordinatore e commissario coordinatore superiore. Anche in tal caso, sono previsti scrutini (ma per merito comparativo) con accesso in ragione dell'anzianità di servizio (6 anni per il commissario coordina-

tore; 5 anni per il commissario coordinatore superiore). Il 70 per cento dei posti da commissario coordinatore sono riservati ai commissari capo vincitori di concorso pubblico; il restante 30 per cento è riservato ai commissari capo vincitori del concorso interno.

I nuovi artt. 13-ter e 13-quater dettano le modalità di promozione alle due qualifiche apicali dei ruoli dei funzionari. Possono partecipare allo scrutinio con metodo comparativo per la promozione a primo dirigente i commissari coordinatori con 4 anni di servizio nella qualifica; per la partecipazione allo scrutinio con metodo comparativo per la promozione a dirigente superiore sono necessari 5 anni di servizio nella qualifica di primo dirigente. Il nuovo articolo 13-quinquies prevede una disposizione generale sul percorso di carriera per l'accesso alle due indicate qualifiche apicali dei funzionari.

L'articolo 14 viene integrato con una disposizione che prevede la competenza di una specifica commissione presieduta dal capo del DAP per i pareri su stato giuridico e progressione di carriera del personale della carriera dei funzionari. Spetta a tale commissione formulare la graduatoria di merito (il riferimento sembra essere agli scrutini per le progressioni interne di carriera) al Consiglio di amministrazione del Ministero della giustizia, cui spetta l'approvazione. Allo stesso Consiglio è assegnata la competenza per le deliberazioni sui ricorsi gerarchici avverso i rapporti informativi di fine anno relativi ai funzionari.

L'articolo 15 modifica ed integra la disciplina della promozione per merito straordinario degli appartenenti alla carriera dei funzionari. Oltre a modifiche di coordinamento derivanti dalla nuova denominazione dei dirigenti, è anche qui resa solo possibile l'attribuzione di benefici economici ed è precisato che una ulteriore promozione per merito straordinario, può essere attribuita solo decorsi almeno 3 anni dalla precedente.

L'articolo 16 detta una dettagliata disciplina relativa agli organi competenti alla compilazione del rapporto informativo

e a quelli che esprimono il giudizio complessivo sui funzionari. Nella sostanza, tali competenze dipendono dalla combinazione delle qualifiche rivestite nel ruolo dai funzionari oggetto del rapporto con l'articolazione territoriale di svolgimento del servizio (amministrazione centrale del DAP, Dipartimento della giustizia minorile, provveditorati regionali, scuole di formazione e aggiornamento, istituti penitenziari).

Le modifiche agli articoli 17 e 19 del decreto legislativo n. 146 – relative, rispettivamente alla tessera di riconoscimento e alle norme disciplinari – hanno natura di coordinamento, risultandone adeguata la formulazione alla nuova denominazione del ruolo direttivo (ora carriera dei funzionari).

L'articolo 41 modifica il decreto del Presidente della Repubblica n. 276 del 2006, il regolamento relativo alla del Corpo di polizia penitenziaria. Le novità intendono sostanzialmente allineare tale disciplina a quella del personale delle bande musicali degli altri Corpi di polizia coordinando, nel contempo, le attuali qualifiche con quelle corrispondenti in altri settori del Corpo di polizia penitenziaria.

In particolare: l'articolo 2 riarticola la carriera del maestro direttore su 3 diverse qualifiche (attualmente la qualifica è unica) allineandole a: commissario coordinatore, commissario coordinatore superiore e primo dirigente, analogamente, l'articolo 3 riarticola la carriera del vice maestro direttore su 2 qualifiche allineandole a: commissario capo e a commissario coordinatore; le formulazioni degli articoli 9, 10 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 276 relativi, rispettivamente, alla Commissione esaminatrice del concorso a maestro direttore e a maestro vice direttore (articolo 9), alla Commissione esaminatrice del concorso a orchestrale (articolo 10) e alle modalità di svolgimento dei concorsi per l'accesso alla banda musicale (articolo 15) sono adeguati alle modifiche apportate alla disciplina delle carriere e alle nuove competenze dei diversi organi dell'amministrazione penitenziaria; l'articolo 18 prevede nuove di-

sposizioni sulla progressione di carriera degli appartenenti alla banda musicale (maestro direttore, maestro vice direttore e orchestrali). In particolare, le promozioni del maestro direttore e del vice maestro direttore avvengono con scrutinio per merito comparativo; quelle alle posizioni apicali (maestro direttore primo dirigente e maestro direttore-commissario coordinatore) in sovrannumero nella relativa dotazione organica del Corpo.

Dopo che il decreto legislativo n. 146 del 2000 aveva istituito il ruolo direttivo, ordinario e speciale, del Corpo di polizia penitenziaria è rimasta persistente, ancor più dopo il riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato (decreto legislativo n. 334 del 2000), l'esigenza di porre mano alla sperequazione con lo status giuridico ed economico dei corrispondenti ruoli della Polizia di Stato. Dall'esame comparato delle disposizioni emerge, infatti, che le carriere del personale direttivo del Corpo di polizia penitenziaria non sono allineate rispetto alle carriere del corrispondente personale della Polizia di Stato, avuto riguardo sia alla differente articolazione delle qualifiche, sia alle disposizioni concernenti la promozione alle qualifiche superiori. Le differenze sono state sintetizzate graficamente dal Governo in schede riepilogative contenute nella relazione illustrativa allo schema di decreto in esame.

L'articolo 42, mediante l'utilizzo delle disponibilità finanziarie previste dalla legge di stabilità 2016 (articolo 1, comma 973), mira quindi al riallineamento delle qualifiche e della carriera del personale dei ruoli direttivi del Corpo di polizia penitenziaria ai corrispondenti ruoli direttivi della Polizia di Stato come determinati dal citato decreto legislativo n. 334 del 2000 nel testo in vigore prima dell'entrata in vigore del decreto in esame.

In particolare, dopo avere enunciato la citata finalità di riallineamento (finanziata dalla stessa legge di stabilità 2016), l'articolo 42: applica i tempi massimi di percorrenza della carriera direttiva della polizia di Stato al corrispondente personale del Corpo di polizia penitenziaria: 7 anni

e sei mesi per il ruolo ordinario; 13 anni per quello speciale; precisa, per il personale del ruolo direttivo ordinario e speciale, in ragione della data di immissione in ruolo, la data di decorrenza giuridica ed economica derivante dall'assunzione delle qualifiche di commissario coordinatore penitenziario e di commissario capo penitenziario; precisa che i vice direttori tecnici (biologi e informatici) e i maestri direttore e vicedirettori della assumono, rispettivamente, la qualifica superiore di direttore tecnico e commissario capo con decorrenza giuridica ed economica 1° gennaio 2016; indica lo scrutinio per merito comparativo come modalità di passaggio alle qualifiche superiori di commissari capo penitenziari del ruolo ordinario e speciale nonché dei direttori tecnici (biologi e informatici), precisando l'anzianità di servizio necessaria per partecipare allo scrutinio in base alla decorrenza dell'immissione in ruolo (7 anni e 6 mesi o 13 anni).

L'articolo 43 detta disposizioni volte al raccordo con il nuovo assetto ordinamentale del Corpo. In particolare, l'intervento intende armonizzare la disciplina del personale della carriera dirigenziale penitenziaria con quella dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria, in considerazione della disciplina prevista dal regolamento di riorganizzazione di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015.

Viene in particolare precisato: che il personale della carriera dei funzionari e del ruolo a esaurimento del corpo di polizia penitenziaria è gerarchicamente e funzionalmente dipendente del direttore dell'istituto penitenziario, cui spettano i poteri di organizzazione e funzionamento e la responsabilità della sicurezza; che il personale della carriera dei funzionari e del ruolo a esaurimento del Corpo di polizia penitenziaria, quale direttore dell'area sicurezza – comandante di reparto, garantisce la sicurezza interna ed esterna dell'istituto e svolge le sue funzioni con l'autonomia professionale afferente all'area di competenza; che l'individuazione dei posti di funzione effettuata dal Mini-

stro della giustizia in base alla normativa vigente resta ferma fino all'adozione dei successivi decreti di adeguamento alle disposizioni dello schema di decreto in esame.

L'articolo 44 detta una disciplina transitoria complessa e articolata in ben 32 commi. In base alla riforma in esame sono sostituite le tabelle allegate alle diverse normative, relative: alle dotazioni organiche dei diversi ruoli e qualifiche del Corpo della polizia penitenziaria, alla equiparazione e corrispondenza delle qualifiche del personale dei ruoli tecnici con quelle del personale con funzioni di polizia. La tabella 1 – che sostituisce la tabella A allegata al decreto legislativo n. 443 del 1992 – prevede una rimodulazione della dotazione organica complessiva dei ruoli degli agenti ed assistenti, dei sovrintendenti e degli ispettori del Corpo di polizia penitenziari che passa da 44.610 (36.455 agenti ed assistenti; 4500 sovrintendenti; 3655 ispettori) a 40.487 unità: 32.332 agenti ed assistenti; 4.500 sovrintendenti; 3.655 ispettori). Come si evince dall'ATN (analisi tecnico-normativa) allegata allo schema di decreto, è prevista una successiva rimodulazione delle dotazioni organiche ad invarianza di spesa, e precisamente: 1) un incremento di 800 unità del ruolo dei sovrintendenti, da compensare attraverso la rimodulazione della dotazione organica del ruolo degli agenti ed assistenti; 2) un incremento di 535 unità del ruolo degli ispettori, da compensare attraverso la rimodulazione della dotazione organica del ruolo degli agenti ed assistenti. Successivamente, la dotazione organica complessiva degli agenti e assistenti, completato l'aumento di 800 unità del ruolo dei sovrintendenti (la cui dotazione organica viene modificata da 4500 a 5300) e di 535 unità del ruolo degli ispettori (la cui dotazione viene modificata da 3015 a 3550), passerà da 32.332 a 30.645 unità. Si ricorda che l'organico del Corpo (105 unità) è compreso in quello del Corpo di polizia penitenziaria e non comporta incrementi della dotazione complessiva. In base alla tabella 2 – che sostituisce le tabelle D ed E allegate al

decreto legislativo n. 146 del 2000 – la dotazione complessiva del ruolo dei funzionari (715 unità) è rimasta inalterata rispetto ai soppressi ruoli ordinario e speciale attualmente previsti. In particolare sono previsti in organico: 5 dirigenti superiori; 96 primi dirigenti; 299 tra commissari coordinatori e commissari superiori penitenziari; 315 tra vice commissari, commissari e commissari capo penitenziari. In base alla tabella 3 – che sostituisce la tabella A allegata al decreto legislativo n. 162 del 2010 – la dotazione organica complessiva del personale tecnico addetto alle attività inerenti alla gestione e al funzionamento della banca dati del DNA – aumenta da 37 a 72 unità, così suddivise nei diversi ruoli: 12 agenti e assistenti tecnici; 18 sovrintendenti tecnici; 28 ispettori tecnici (16 biologi e 12 informatici); 14 direttori tecnici (11 biologi e 3 informatici).

Nel complesso, l'articolo 44 – oltre alle Tabelle – interviene con una serie di misure tra cui: la possibilità di assunzione nella qualifica iniziale di agenti e assistenti, in eccedenza rispetto alla consistenza del ruolo ma non oltre il limite delle vacanze degli altri ruoli del Corpo e con riassorbimento per effetto dei passaggi di tale personale agli altri ruoli (comma 5); le misure che consentono l'incremento della dotazione organica dei ruoli tecnici (comma 6) e delle consistenze organiche di sovrintendenti e ispettori (comma 7); le modalità di copertura, in prima applicazione, dei posti relativi al ruolo dei sovrintendenti (comma 8); l'applicabilità della previgente normativa per le procedure concorsuali non concluse per l'accesso al ruolo degli ispettori (comma 9); la disciplina di prima attuazione per l'accesso al ruolo degli ispettori, mediante concorso interno (comma 10); la copertura di posti di ispettore superiore in base alla normativa previgente (comma 11); la promozione alla qualifica di ispettore superiore, fino al 2026, anche in assenza dei titoli di studio previsti dalla nuova normativa (comma 12); la decorrenza dal 2026 delle nuove disposizioni sulla nomina a vice ispettore e sulla promozione a

ispettore (comma 13); la previsione di una disciplina transitoria di prima attuazione con l'istituzione del ruolo a esaurimento del Corpo, articolato in tre qualifiche (vice commissario penitenziario, commissario penitenziario e commissario capo penitenziario) (comma 14); una disciplina speciale e articolata delle promozioni nelle diverse qualifiche, di ammissione agli scrutini e di assunzione delle nuove qualifiche (comma 15); la nuova denominazione di alcune categorie di personale che soddisfano alcuni requisiti (commi 16, 17 e 18); l'indisponibilità di posti di funzionario fino al riassorbimento delle posizioni numerarie del ruolo a esaurimento (comma 19); l'applicabilità della riduzione a due anni del periodo minimo nella qualifica di ispettore per la promozione a ispettore capo (comma 20); la decorrenza giuridica dal 31 dicembre 2000 della nomina di 1757 vincitori di concorsi interni per la nomina a vice sovrintendente (comma 21); il computo, in prima applicazione, dei posti disponibili per l'accesso alla carriera di funzionario del Corpo (comma 22); la prosecuzione delle funzioni attribuite secondo la disciplina previgente da parte dei funzionari del Corpo, nelle more dell'applicazione delle nuove disposizioni (comma 23); l'applicazione in via transitoria dei precedenti criteri relativi agli scrutini per merito assoluto per la progressione in carriera del personale dei ruoli diversi dalla carriera dei funzionari (comma 24); la riduzione dell'anzianità nella rispettiva qualifica per alcune fasce di personale che accede alla qualifica di assistente capo, sovrintendente, sovrintendente capo e sostituto commissario (comma 25); la previsione delle necessarie modifiche al regolamento di servizio del Corpo (comma 26); la possibilità di rideeterminazione, con decreto del Ministro, delle dotazioni dei singoli ruoli, fermo restando il volume organico complessivo e l'invarianza finanziaria (comma 27); l'abrogazione, dal 2023, della disposizione che consente di computare, ai fini dell'avanzamento nel Corpo, il servizio prestato in ferma volontaria o in rafferma della forza armata di provenienza (comma 28);

la possibilità di conseguire il prescritto titolo di studio per l'accesso nei ruoli del Corpo entro la data di svolgimento della prima prova concorsuale (comma 29); la deroga al requisito del titolo di studio per l'accesso al ruolo degli agenti e assistenti, per volontari delle Forze armate (comma 30); la salvaguardia – per l'accesso ai ruoli del Corpo – dei diplomi di laurea rilasciati prima dell'adeguamento dell'ordinamento didattico in base alla legge n. 127 del 1997 (comma 31); la possibilità per il DAP di avvalersi in certe circostanze dei medici delle Forze di Polizia e delle Forze Armate (comma 32).

L'articolo 45 reca disposizioni finali e finanziarie. A decorrere dal 1 ottobre 2017 è sostituita la tabella dei parametri (allegata al decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193), con la tabella AA allegata al decreto in esame, in conseguenza – come evidenziato nella relazione tecnica – del potenziamento delle funzioni e dell'attribuzione delle denominazioni e qualifiche apicali (il cui onere è richiamato nella tabella 1 per gli anni 2017-2026).

L'articolo 46 introduce una nuova disciplina dei trattamenti accessori e degli istituti normativi per i dirigenti delle Forze di polizia e delle Forze armate, con la contestuale istituzione di un'area di negoziazione dirigenziale, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, con il rinvio a quota parte dello stanziamento relativo al trattamento accessorio, di cui all'articolo 24, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

L'articolo 47 dispone l'abrogazione – a seguito delle modifiche apportate dal provvedimento – di una serie di previsioni normative a decorrere dal 1° gennaio 2017.

L'articolo 48 prevede la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni del presente decreto.

Vincenzo D'ARIENZO (PD), relatore per la IV Commissione, ricorda preliminarmente che quello in esame è un provvedimento complesso, atteso da molti anni, con il quale le amministrazioni di riferi-

mento dimostrano di essere capaci di riformare se stesse e di allinearsi alle esigenze dei tempi. Premesso che la sua relazione si concentrerà sulle Forze di polizia a ordinamento militare, cioè l'Arma dei carabinieri e il Corpo della Guardia di finanza, rileva che il provvedimento dà loro un assetto più funzionale e motivante. Per le Forze di polizia a ordinamento militare rilevano il Capo II (articoli da 4 a 32) e il Capo III (articoli 32 a 36).

Il Capo II si riferisce all'organizzazione del personale dell'Arma dei carabinieri. In particolare, la sezione I reca disposizioni generali concernenti le dotazioni e i ruoli dell'Arma, mentre le sezioni II, III, IV e V dispongono, rispettivamente, in merito ai ruoli degli ufficiali, degli ispettori, dei sovrintendenti, degli appuntati e dei carabinieri. Infine, le sezioni VI e VII recano norme concernenti l'ordinamento dell'Arma nonché norme di coordinamento e finali.

Più in dettaglio, l'articolo 4 novella gli articoli 800, 826, 828 e 829 del codice. In particolare, il comma 1, lettera *a*) interviene sull'articolo 800 al fine di modificare le dotazioni complessive dell'Arma aumentando le consistenze organiche degli ufficiali e dei sovrintendenti e diminuendo quelle degli ispettori, degli appuntati e dei carabinieri. L'intervento, che si sviluppa su base decennale, è finalizzato a un progressivo incremento nel grado di colonnello e di quello di generale di brigata al fine di coprire i Comandi provinciali che devono necessariamente essere retti da ufficiali di tale grado. La consistenza organica degli ufficiali in servizio permanente passa da 4.188 a 4.207 unità; quella del ruolo ispettori da 30.979 a 30.956 unità; quella del ruolo sovrintendenti da 21.182 a 21.701 unità; mentre quella del ruolo appuntati e carabinieri passa da 65.464 a 58.877 unità. Le dotazioni potranno essere oggetto di successive rideeterminazioni. Le lettere da *b*) ad *f*) novellano gli articoli da 826 a 830 del codice, al fine di rimodulare o ridurre le dotazioni extra organiche dell'Arma dedicate alle esigenze specifiche di alcuni Ministeri,

nonché della Banca d'Italia. Infine, la lettera *g*) interviene sull'articolo 2212-*quater* del codice con l'obiettivo di ricomprendere, nella consistenza organica dei ruoli elencati dall'articolo 800, le dotazioni temporanee dei ruoli forestali a esaurimento, soggette a progressiva diminuzione.

L'articolo 5 interviene sulla normativa concernente i ruoli del personale dell'Arma. Le principali novità riguardano l'unificazione del ruolo normale e del ruolo speciale (quest'ultimo posto a esaurimento) e la ridefinizione dei comparti del ruolo tecnico-logistico, ridenominato « ruolo tecnico ». Nel dettaglio, le lettere *a*) e *b*) novellano gli articoli 821 e 822 del codice, riguardanti i ruoli degli ufficiali al fine di realizzare l'unificazione dei ruoli normale e speciale in un unico ruolo (ruolo normale), rimodulare i tre comparti del ruolo tecnico-logistico in amministrativo, tecnico-scientifico e sanitario psicologico (articolo 821) ed eliminare la parola logistico dal ruolo tecnico (articolo 822).

La lettera *c*), novellando l'articolo 823 del codice, prevede una modifica alle dotazioni organiche complessive per i gradi di generale e colonnello. La lettera *d*) abroga, in conseguenza dell'unificazione del ruolo normale e del ruolo speciale, gli articoli 835 e 836 del codice che disciplinano il transito, per i capitani, dal ruolo speciale al ruolo normale, e viceversa.

La lettera *e*) novella l'articolo 915 del codice in materia di sospensione precauzionale obbligatoria dall'impiego al fine di superare i dubbi interpretativi e consentire in maniera certa l'applicazione della misura della sospensione facoltativa dall'impiego al militare nei cui confronti sia stata revocata la sospensione precauzionale obbligatoria.

Infine, la lettera *f*) aggiunge un nuovo comma all'articolo 952 del codice, concernente il transito, nelle qualifiche funzionali del personale civile del Ministero della difesa, del personale in ferma volontaria appartenente ai ruoli degli ispettori, appuntati e carabinieri che sia stato giudicato inidoneo al servizio militare per lesioni dipendenti o meno da causa di servizio.

Gli articoli da 6 a 10 intervengono sulla disciplina normativa del ruolo degli ufficiali. In particolare, l'articolo 6 regola l'accesso nei ruoli degli ufficiali modificando, alla lettera *a*), l'articolo 651 del codice al fine di distinguere l'alimentazione ordinaria dei ruoli normali delle altre Forze armate da quella specifica prevista per l'Arma dei carabinieri ed inserendo, alla lettera *b*), il nuovo articolo 651-*bis* che detta nuove disposizioni in materia di reclutamento degli ufficiali del ruolo normale dell'Arma dei carabinieri. La lettera *c*) modifica l'articolo 622 del codice in materia di soglia minima per il reclutamento straordinario nel ruolo normale, prevedendo l'attivazione del meccanismo quando il numero dei sottotenenti che concludono nell'anno il corso di applicazione per essi previsto risulti inferiore a 1/26 (attualmente la soglia è pari ad 1/13) della consistenza organica degli ufficiali inferiori del ruolo normale.

La lettera *d*) abroga l'articolo 663 del codice in materia di alimentazione del ruolo speciale, posto a esaurimento, mentre le lettere *f*) e *g*) novellano gli articoli 664, 664-*bis* e 665 del codice prevedendo specifiche norme per le immissioni nel ruolo tecnico e del ruolo forestale. La lettera *h*) novella l'articolo 666 del codice in materia di immissioni in ruolo degli ufficiali, prevedendo che le immissioni annuali nel ruolo normale non possano in ogni caso superare un tredicesimo della consistenza organica degli ufficiali inferiori del medesimo ruolo; che le immissioni annuali nel ruolo tecnico non possano in ogni caso superare un ventinovesimo degli ufficiali del medesimo ruolo aventi il grado da tenente a tenente colonnello e che il numero di posti da mettere annualmente a concorso per l'immissione nel ruolo forestale non possa in ogni caso superare un nono della consistenza organica degli ufficiali inferiori di detto ruolo.

Le lettere da *i*) a *n*) modificano gli articoli 667, 668, 670 e 676 del codice riguardanti gli ufficiali piloti di complemento a seguito della soppressione del ruolo speciale, al cui interno transitano i

capitani piloti di complemento dell'Arma al compimento della ferma di 12 anni.

Infine, la lettera *o*) novella l'articolo 678 del codice prevedendo la riserva di posti per il reclutamento degli ufficiali ausiliari solo per il ruolo tecnico, in conseguenza della richiamata soppressione del ruolo speciale.

L'articolo 7 reca disposizioni concernenti la formazione e l'addestramento degli ufficiali. In particolare, la lettera *a*) del comma 1 modifica l'articolo 722 del codice aumentando da uno a due anni la durata del corso applicativo per gli ufficiali a nomina diretta provenienti dal mondo civile. La lettera *b*), invece, sostituisce l'articolo 734 del codice in materia di corsi di applicazione (due anni) e di perfezionamento (un anno) per gli ufficiali provenienti dal concorso pubblico che hanno frequentato l'Accademia militare. La lettera *c*) modifica l'articolo 735 del codice regolando i casi di mancato superamento dei richiamati corsi di applicazione e di perfezionamento. La lettera *d*) sostituisce l'articolo 736 del codice, novellando la durata e le modalità dei corsi applicativi, mentre la lettera *e*) modifica l'articolo 737 del codice relativo al corso formativo per ufficiali del ruolo tecnico. La lettera *f*) modifica l'articolo 738 del codice, in tema di obblighi di servizio per i vari ruoli degli ufficiali, abrogando il comma 2 riferito agli ufficiali del soppresso ruolo speciale. La lettera *g*) modifica l'articolo 740 del codice relativo al superamento dei corsi di formazione previsti per gli ufficiali in ferma prefissata, ovvero per coloro che hanno un rapporto di lavoro con l'amministrazione non definitivo. La lettera *h*) – in conseguenza della soppressione del ruolo piloti di complemento dell'Arma – abroga l'articolo 749 del codice concernente l'ammissione ai corsi per pilota e navigatori. Infine, la lettera *i*), modifica l'articolo 755 del codice prevedendo che il corso d'istituto sia svolto nel grado di maggiore al fine di consentire di frequentare un corso specifico prima dell'ammissione al grado di tenente colonnello.

L'articolo 8 reca disposizioni concernenti la formazione e l'addestramento de-

gli ufficiali. In particolare, le lettere *a*) e *b*) novellano l'articolo 855 del codice in vista dell'esclusione dell'Arma dalle disposizioni sulle precedenze tra militari di differenti ruoli delle Forze armate. Inoltre, il nuovo articolo 855-*bis* introduce una specifica disciplina della precedenza in comando tra i ruoli degli ufficiali dell'Arma. La lettera *c*) – in seguito all'abrogazione dell'articolo 907 del codice ad opera del decreto legislativo n. 177 del 2016 – introduce una modifica all'articolo 908 del codice, che regola le ipotesi speciali di riduzione dei quadri. La lettera *d*) interviene invece sull'articolo 928 del codice, che regola i limiti di età per il collocamento in congedo di coloro che rivestono il grado di colonnello. La lettera *e*) modifica l'articolo 944 del codice in base al quale gli ufficiali piloti e navigatori di complemento dell'Esercito, della Marina militare e dell'Arma dei carabinieri (inciso quest'ultimo di cui si propone la soppressione) che hanno conseguito il brevetto di pilota di aeroplano o attitudine a espletare mansioni di navigatore o di pilota di elicottero e che, successivamente, siano stati esonerati dal pilotaggio o dichiarati non idonei al volo per motivi psico-fisici, possano chiedere di essere prosciolti dalla ferma di dodici anni. Anche in questo caso la modifica proposta viene considerata necessaria a seguito della soppressione del ruolo speciale, al cui interno transitano i capitani piloti di complemento dell'Arma al compimento della ferma di 12 anni. Da ultimo, le lettere da *f*) a *h*) modificano gli articoli 963, 964 e 965 del codice con riguardo alla possibilità per gli ufficiali del ruolo tecnico di frequentare corsi di specializzazione inerenti alle professionalità mediche.

L'articolo 9 reca disposizioni concernenti il giudizio di avanzamento degli ufficiali. Nello specifico, la lettera *a*) novella l'articolo 1045 del codice variando la composizione della Commissione ordinaria di avanzamento attraverso l'innalzamento del grado dei componenti che ne fanno parte. La lettera *b*) modifica l'articolo 1097 del codice al fine di armonizzare le forme di avanzamento degli ufficiali dei carabi-

nieri – che ora avviene ad anzianità, per i gradi di tenente e capitano; a scelta, per i gradi di maggiore, tenente colonnello, colonnello, generale di brigata, generale di divisione e generale di corpo d'armata – alle nuove modalità di progressione in carriera previste dalle tabelle. La lettera *c*) modifica l'articolo 1226-*bis* del codice che riguarda le dotazioni organiche e i profili di carriera degli ufficiali dell'Arma. La lettera *d*) modifica l'articolo 1231 del codice, in tema di mancato conseguimento della laurea magistrale entro il 31 dicembre dell'anno della nomina al grado di capitano, prevedendo il collocamento dell'interessato nella categoria del complemento e non nel ruolo speciale (come avviene a legislazione vigente) in ragione della soppressione di quest'ultimo ruolo. La lettera *e*) modifica l'articolo 1269 del codice, in tema di periodi di comando/servizio validi ai fini dell'avanzamento degli ufficiali di complemento, prevedendo almeno diciotto mesi continuativi di servizio. Infine, le lettere da *f*) a *l*) modificano la Tabella 4 – quadri da I a V allegata allo schema in esame – alla luce delle novità introdotte per quanto attiene ai ruoli degli ufficiali dell'Arma.

L'articolo 10 modifica l'articolo 1512 del codice al fine di inquadrare il maestro direttore e il maestro vice direttore della banda musicale nel ruolo normale e non più nel ruolo speciale dell'Arma dei carabinieri. Anche in questo caso la novella è conseguente all'unificazione dei ruoli normale e speciale prevista dall'articolo 8 dello schema di decreto in esame.

Gli articoli da 11 a 16, inseriti nella sezione III, intervengono sull'attuale normativa che regola il ruolo degli ispettori. Nello specifico, il comma 1, lettera *a*) dell'articolo 11 novella l'articolo 679 del codice, in materia di reclutamento dei marescialli e degli ispettori, riservando – ferme restando le attuali percentuali complessive di reclutamento – il 20 per cento dei posti banditi nel concorso interno agli appartenenti al ruolo sovrintendenti e il restante 10 per cento al ruolo appuntati e carabinieri. La lettera *b*) sostituisce l'articolo 683 del codice in materia di alimen-

tazione del ruolo ispettori stabilendo, tra l'altro, che i posti del concorso interno sono suddivisi tra sovrintendenti (2/3) senza distinzione di grado e appuntati/carabinieri (1/3) (attualmente 1/3 dei posti sono per brigadiere capo e 1/3 per gli altri gradi del ruolo). La lettera *c*) sostituisce l'articolo 685 del codice prevedendo, per i ruoli appuntati e carabinieri, un concorso per titoli ed esami che consente l'accesso all'intero corso superiore di qualificazione (ipotesi 1 anno) e, per i sovrintendenti, un concorso per soli titoli che consente l'accesso alla seconda fase (ipotesi 6 mesi) del corso richiamato. Le lettere *d*) ed *e*) modificano gli articoli 687 e 694 del codice al fine di integrare la composizione delle commissioni d'esame per l'accesso ai ruoli ispettori e sovrintendenti con un luogotenente al posto di un maresciallo aiutante, in ragione della trasformazione in grado dell'attuale qualifica di luogotenente. La lettera *f*) novella l'articolo 696 del codice che disciplina il reclutamento degli ispettori del Reggimento corazzieri prevedendo che la decorrenza della nomina al grado di maresciallo inizi dal giorno successivo al termine del corso di qualificazione professionale, della durata non inferiore a sei mesi, che i vincitori del concorso interno devono superare per conseguire la nomina a maresciallo.

L'articolo 12 reca disposizioni in materia di formazione e addestramento del personale del ruolo degli ispettori novellando, alle lettere *a*) e *b*), gli articoli 765 e 767 del codice, mentre l'articolo 13 interviene sui compiti degli ispettori stessi.

Gli articoli 14 e 15 intervengono sulle disposizioni del codice che regolano lo stato giuridico e l'avanzamento. In particolare, l'articolo 14 novella l'articolo 1004 del codice, che attualmente disciplina la nomina nel complemento del personale dell'Arma, consentendo ai luogotenenti la possibilità, all'atto della cessazione dal servizio, di conseguire, a domanda, la nomina a ufficiale di complemento. La lettera *a*) dell'articolo 15 è volta a prevedere il grado di luogotenente quale grado apicale del ruolo. La lettera *b*) modifica l'articolo 1292 del codice al fine di inserire

l'avanzamento a scelta (in luogo della selezione per titoli) quale forma di avanzamento al grado di luogotenente. La lettera *c*) novella l'articolo 1293 del Codice stabilendo i periodi di permanenza minima nel grado di maresciallo capo (8 anni) e di maresciallo aiutante (8 anni) per la promozione al grado superiore, mentre la lettera *d*) è volta a sostituire l'articolo 1294 del codice, riguardante le condizioni particolari per l'avanzamento dei marescialli capi. La lettera *e*) sostituisce l'articolo 1295 del codice prevedendo l'avanzamento al grado di maresciallo aiutante, con attribuzione del grado, il giorno successivo al compimento del periodo minimo di permanenza, solo per il primo terzo dei marescialli capo iscritti nel quadro di avanzamento a scelta. I restanti marescialli capo sono sottoposti a seconda valutazione per l'avanzamento « all'epoca della formazione delle corrispondenti aliquote di scrutinio dell'anno successivo ». Il nuovo articolo 1295-*bis* del codice, il cui inserimento è previsto dalla lettera *f*), definisce le modalità di avanzamento « a scelta » per i marescialli aiutanti al grado di luogotenente, limitando il numero delle promozioni a una frazione (1/47) dell'organico dell'intero ruolo ispettori. La lettera *g*) è volta a modificare l'articolo 1296 del codice al fine di prevedere la possibilità per i luogotenenti, nuovo grado apicale del ruolo ispettori, di essere promossi sottotenenti del ruolo normale, mentre la lettera *h*) propone di abrogare l'articolo 1324 del codice che regola l'attribuzione della qualifica di luogotenente a regime, in ragione dell'istituzione del grado di luogotenente. Da ultimo, la lettera *i*) introduce il nuovo articolo 1325-*bis* concernente l'attribuzione della qualifica di « carica speciale » ai luogotenenti che, non incorsi in sanzioni disciplinari più gravi del rimprovero e valutati eccellenti nell'ultimo triennio, abbiano maturato 4 anni di permanenza nel grado.

L'articolo 16 sostituisce l'articolo 1522 del codice concernente il personale delle bande musicali, prevedendo anche per il personale dei ruoli dei musicisti la possibilità della promozione al grado di luogo-

tenente, quale grado apicale del ruolo e l'attribuzione della qualifica di « carica speciale ».

Gli articoli da 17 a 24, inseriti nella sezione IV, intervengono sulla normativa concernente i ruoli dei sovrintendenti. Nello specifico, l'articolo 17 novella, in più parti, l'articolo 692 del codice concernente l'alimentazione del ruolo dei sovrintendenti al fine di ridurre da sette anni a quattro anni la durata della permanenza in servizio ai fini dell'accesso al ruolo dei sovrintendenti da parte degli appuntati, carabinieri scelti e i carabinieri in servizio permanente; di prevedere il possesso del requisito di due anni di servizio presso un Comando stazione per il concorso riservato agli appuntati scelti e relativo al reclutamento dei sovrintendenti; di stabilire una riserva di posti, ai fini dell'alimentazione del ruolo dei sovrintendenti, in favore del personale già in possesso di specializzazione in materia di sicurezza e tutela ambientale, forestale e agroalimentare (in luogo della nuova specializzazione).

L'articolo 18 interviene sugli articoli 775 e 776 del codice in materia di modalità di durata e di svolgimento del corso di aggiornamento e formazione professionale degli appuntati scelti vincitori del concorso per sovrintendenti dell'Arma dei carabinieri.

L'articolo 19 novella l'articolo 849 del codice che disciplina i compiti del personale appartenente al ruolo sovrintendenti. In particolare, le modifiche sono volte a specificare le mansioni della nuova figura del brigadiere capo « qualifica speciale », contemplata dall'articolo 1297 del codice, come modificato dall'articolo 21 dello schema di decreto legislativo in esame.

L'articolo 20 novella l'articolo 979 del codice al fine di estendere l'impiego biennale presso i comandi di stazione anche ai vice brigadieri promossi a conclusione del corso accessibile ai ruoli di base.

Da ultimo, l'articolo 21 interviene sugli articoli 1298 e 1299 del codice al fine di ridurre i periodi minimi di permanenza nei gradi di vice brigadiere e brigadiere (dagli attuali 7 anni a 5 anni) e prevedere

l'avanzamento a brigadiere capo « ad anzianità », in luogo dell'avanzamento a scelta previsto dall'articolo 1300 del codice di cui si propone la soppressione. Infine, viene introdotto il nuovo articolo 1325-ter che disciplina l'attribuzione di una « qualifica speciale » ai brigadieri con almeno 8 anni di permanenza nel grado che: non si trovino nelle condizioni che determinerebbero la sospensione in una forma di avanzamento; non siano incorsi in sanzioni disciplinari più gravi del rimprovero; e abbiano una valutazione almeno di superiore alla media nell'ultimo triennio.

La sezione V comprende gli articoli da 22 a 24 concernenti le modifiche legislative al ruolo degli appuntati e dei carabinieri. In particolare, l'articolo 22 dispone in merito alla formazione e all'addestramento del personale appartenente ai ruoli degli appuntati e dei carabinieri.

L'articolo 23 interviene sulle mansioni degli appartenenti ai richiamati ruoli specificando le mansioni dell'appuntato scelto con « qualifica speciale » – qualifica introdotta dal successivo articolo 24 – cui possono essere affidati, anche permanendo nello stesso incarico, i compiti di maggiore responsabilità fra quelli espressamente indicati dal comma 1 dell'articolo 850 del codice.

Da ultimo, l'articolo 24 modifica la disciplina dell'avanzamento con una novella all'articolo 1311 del codice che dispone la promozione a carabiniere scelto dopo 4 anni e sei mesi nel grado di carabiniere, anziché dopo 5 anni di servizio come attualmente previsto, nonché la riduzione da 5 a 4 anni del periodo di permanenza nel grado di appuntato. Infine, come sopra ricordato, viene introdotto il nuovo articolo 1325-quater del codice al fine di disciplinare la « qualifica speciale » per gli appuntati scelti con 8 anni di permanenza nel grado.

Gli articoli 25 e 26, inseriti nella sezione VI, recano modifiche all'ordinamento dell'Arma dei carabinieri. Nello specifico, l'articolo 25 sostituisce l'articolo 173 del codice, concernente l'organizzazione territoriale dell'Arma, al fine di adeguare le denominazioni dei gradi ai

livelli ordinativi dei reparti secondo le nuove disposizioni previste dallo schema di decreto in esame (Comandi provinciali retti da generale di brigata o da colonnello e Comandi di stazione retti da luogotenente, maresciallo aiutante e maresciallo capo) e, conseguentemente, aggiorna le denominazioni dei reparti stessi.

L'articolo 26 novella l'articolo 179 del codice al fine di stabilire il principio generale in forza del quale i luogotenenti – nuova carica apicale del ruolo degli ispettori – sono sostituiti ufficiali di pubblica sicurezza e sostituiscono i superiori gerarchici in caso di assenza o impedimento di questi, assumendo anche la qualifica di ufficiale di pubblica sicurezza.

Gli articoli da 27 a 32, inseriti nella sezione VII, recano norme di coordinamento transitorie e finali. Nel dettaglio l'articolo 27 regola le disposizioni transitorie in materia di reclutamento nei ruoli dell'Arma dei carabinieri disciplinando, in particolare, le immissioni nel ruolo normale anche in funzione dei transiti che effettivamente si verificheranno a seguito dell'unificazione del ruolo normale e del ruolo speciale (quest'ultimo posto ad esaurimento), prevista dall'articolo 5 dello schema di decreto legislativo in esame.

L'articolo 28 regola il regime transitorio in materia di formazione, mentre l'articolo 29 disciplina il regime transitorio in materia di ruoli e organici. L'articolo 30 reca, invece, disposizioni in merito al regime transitorio dell'avanzamento del personale dell'Arma dei carabinieri.

L'articolo 31 disciplina le progressioni di carriera dei ruoli forestali direttivi e non dirigenti dell'Arma (posti a esaurimento), novellando a tal fine i quadri da VI a XI della Tabella 4 allegata al codice, mentre il successivo articolo 32 disciplina il passaggio ai nuovi parametri stipendiali per i brigadieri, brigadieri capo, revisori capo e appuntati scelti.

Il Capo III reca norme volte alla revisione della disciplina su reclutamento, stato giuridico e avanzamento del personale della Guardia di finanza.

Con un primo gruppo di norme (articolo 33) vengono disposte modifiche al

decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, in materia di inquadramento del personale non direttivo e non dirigente. Tra le modifiche principali ci sono la rideterminazione della consistenza organica del ruolo degli appuntati, dei finanziari, dei sovrintendenti e degli ispettori e la riforma della disciplina dei concorsi per l'arruolamento, che tra l'altro viene resa più omogenea con quanto previsto dalle disposizioni generali in tema di concorsi pubblici. Viene ricondotta a organicità la disciplina degli avanzamenti e dei giudizi. In generale, vengono inserite nel decreto in esame disposizioni contenute in leggi speciali, in modo da riordinare la disciplina in una sola fonte normativa.

Con l'articolo 34 vengono disposte modifiche al decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, che disciplina il reclutamento, lo stato giuridico e l'avanzamento degli ufficiali. Le linee guida della riforma sono simili a quelle che interessano il personale non direttivo: riordino dei ruoli, revisione della disciplina del reclutamento, con uniformazione alle norme valide per i concorsi pubblici, e della valutazione per il grado superiore.

L'articolo 35 contiene modifiche normative di coordinamento.

L'articolo 36 reca disposizioni transitorie. In particolare sono disciplinate alcune forme transitorie di avanzamento di appuntati, vice brigadieri e brigadieri, dovute alla modifica delle permanenze a regime in questi gradi. Viene autorizzata nel prossimo triennio l'assunzione di ispettori nei limiti delle risorse ordinariamente assentite a legislazione vigente. Viene autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2018, la rimodulazione delle consistenze organiche per incrementare il ruolo ispettori fino a 28.602 unità. Sono poi previste disposizioni derogatorie in materia di graduatorie, avanzamenti, promozioni, requisiti di accesso ai concorsi, riserve di posti, stato giuridico, inclusa la possibilità per alcune categorie di chiedere l'applicazione dei limiti di età per il collocamento in congedo previsti dalla previgente normativa.

Più in dettaglio l'articolo 33 interviene in materia di inquadramento del personale

non direttivo e non dirigente. La consistenza organica del ruolo degli appuntati e dei finanziari è ridotta da 26.807 unità (alla data del 1° settembre 1995) a 23.313 unità (al 1° gennaio 2017).

Sono aggiornate e specificate alcune mansioni di appuntati e finanziari, che in particolare svolgono ora anche compiti di insegnamento, formazione e istruzione nei confronti del personale del Corpo. Gli appuntati scelti con otto anni di anzianità nel grado conseguono, sotto specifiche condizioni, una « qualifica speciale ». L'appuntato scelto con « qualifica speciale » ha rango preminente sul parigrado ed è tendenzialmente impiegato in incarichi di maggiore responsabilità e in compiti di coordinamento del personale dipendente, anche in servizi non operativi.

Sono rivisti i requisiti per l'ammissione al corso per la promozione a finanziere. In particolare, in luogo di parametri basati sulla statura, sono stabiliti parametri fisici correlati a composizione corporea, forza muscolare e massa metabolicamente attiva. Quanto alle qualità morali e di condotta, si chiarisce che l'irreprensibilità del comportamento è accertata d'ufficio e che sono causa di esclusione anche l'esito positivo negli accertamenti diagnostici, la guida in stato di ebbrezza costituente reato e l'uso o la detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope a scopo non terapeutico, anche se saltuari, occasionali o risalenti. Alcune restrizioni non si applicano nel reclutamento di allievi finanziari da destinare ai gruppi sportivi.

In tema di concorsi per allievi finanziari, viene meglio precisato il contenuto obbligatorio dei bandi, ai quali si demanda la composizione della Commissione giudicatrice, la quale potrà essere coadiuvata da esperti o docenti.

Alcune regole per la promozione al grado di finanziere sono uniformate a quelle per la nomina a vicebrigadiere e maresciallo. È prevista una specifica disciplina del proscioglimento degli allievi finanziari frequentatori di corso presso le scuole di formazione se non idonei al servizio. L'inettitudine deve risultare da un verbale redatto da una commissione no-

minata dal Comandante generale del Corpo. Gli allievi finanziari possono essere prosciolti su domanda dell'interessato o per infermità.

Viene definito lo stato giuridico di appuntati, finanziari e allievi, il quale è costituito da un complesso di doveri e diritti inerenti al grado, che vengono specificati nel testo. Lo stato giuridico si acquista con il conferimento del grado e si perde con la perdita del grado.

Quanto allo stato giuridico, gli appartenenti al ruolo appuntati e finanziari vengono divisi in *a)* appuntati scelti, appuntati, finanziari scelti e finanziari in servizio permanente; *b)* finanziari in ferma volontaria; *c)* appuntati scelti, appuntati, finanziari scelti e finanziari in congedo illimitato, nell'ausiliaria, nella riserva e in congedo assoluto. Il personale in servizio permanente può essere in servizio permanente effettivo, sospeso dal servizio o in aspettativa. Tutti devono possedere l'idoneità fisica al servizio militare incondizionato per essere impiegato ovunque. È prevista una disciplina dell'aspettativa, delle cause di cessazione del rapporto di impiego, del raggiungimento dei limi di età (cioè settanta anni), del congedo, dell'infermità. Quanto a questa, appuntati e finanziari devono assicurare i requisiti di idoneità fisica e cessano dal servizio permanente per essere collocati in congedo, nella riserva o in congedo assoluto, quando diventino inidonei al servizio militare incondizionato, non riacquistino l'idoneità allo scadere dell'aspettativa per infermità temporanea, o siano giudicati non idonei dopo aver fruito del periodo massimo di aspettativa e delle licenze. Quanto alla cessazione dal servizio, si chiarisce che di norma appuntati e finanziari non possono chiederla, anche se in casi eccezionali può essere concessa su domanda. Coloro che cessano con almeno venti anni di servizio effettivo sono collocati nella riserva; se hanno meno di venti anni di servizio sono collocati in congedo illimitato. Il Corpo ha facoltà di non accogliere la domanda di cessazione per motivi penali o disciplinari, o di ritardarne l'accoglimento per gravi motivi di servizio.

Sono previste norme per la nomina all'impiego civile di appuntati e finanziari in servizio permanente. In particolare, essa è preclusa ai militari cessati dal servizio permanente. Sono previste cause di perdita del titolo a conseguire l'impiego civile. In ogni caso, la nomina all'impiego civile è causa di cessazione dal servizio. Sono disciplinate le cause di cessazione dalla ferma volontaria prima del termine della stessa: in particolare, oltre che per infermità, scarso rendimento, passaggio all'impiego civile, decadenza, e così via, la ferma cessa per motivi disciplinari o per superamento del limite massimo di licenza straordinaria di convalescenza.

È previsto che in alcuni casi appuntati e finanziari in congedo possano essere richiamati in servizio d'autorità; che possano essere richiamati a domanda in qualsiasi circostanza e per qualunque durata; e che per il richiamo nelle forze di completamento serva il consenso.

Sono riviste le norme in materia di avanzamento degli appartenenti al ruolo appuntati e finanziari. In particolare, le promozioni decorrono dal giorno successivo al compimento del periodo minimo di permanenza nel grado. Sono rivisti i requisiti fisici, intellettuali, culturali, morali, caratteriali e professionali necessari per adempiere degnamente le funzioni del grado superiore. Sono previste cause di sospensione della valutazione ai fini della promozione. È specificato che appuntati e finanziari sono iscritti a ruolo nel contingente e nel grado di appartenenza in ordine di anzianità giuridica.

È prevista la revisione in diminuzione delle dotazioni organiche del ruolo sovrintendenti, che passano da 15.000 a 12.655 unità. Quanto alle funzioni, è previsto che i sovrintendenti possano anche insegnare al personale del Corpo, in relazione alla professionalità posseduta; e che i brigadieri capo possano sostituire i superiori diretti del ruolo ispettori in caso di assenza o impedimento. È previsto, ancora, che i brigadieri capo con otto anni di anzianità nel grado possano conseguire, a specifiche condizioni, la cosiddetta « qualifica speciale ». Viene rivista la disciplina

in materia di accesso al ruolo sovrintendenti. I concorsi per l'accesso al ruolo sovrintendenti vengono disciplinati con modalità analoghe a quelle previste per gli allievi ufficiali.

Quanto al ruolo ispettori, è previsto uno sviluppo a carattere direttivo articolato su cinque gradi in luogo degli attuali quattro: maresciallo, maresciallo ordinario, maresciallo capo, maresciallo aiutante e luogotenente. La consistenza organica del ruolo ispettori viene fissata in 23.602 unità e unificata. Quanto alle funzioni del personale del ruolo, è precisato che i marescialli aiutanti possano svolgere anche funzioni di indirizzo e di coordinamento del personale, anche del medesimo ruolo. È previsto inoltre che il personale del nuovo grado apicale del ruolo (luogotenente) sia impiegato in incarichi di massima responsabilità, consegua la qualifica di « cariche speciali » dopo quattro anni di anzianità nel grado e sia allora impiegato principalmente in incarichi di più qualificato rango. Sono previsti i requisiti per l'accesso alla qualifica ed è chiarito che il luogotenente « cariche speciali » ha rango preminente sul pari grado che non ha la medesima qualifica.

In materia di accesso al ruolo, è previsto che gli ispettori della Guardia di finanza siano selezionati per il 70 per cento mediante concorso pubblico e per il restante 30 per cento attraverso concorso interno, le cui modalità sono modificate. L'immissione in ruolo è comunque per tutti subordinata al superamento di specifici corsi.

Vengono rivisti i requisiti per la partecipazione ai concorsi, armonizzandoli con quelli previsti per l'assunzione del personale delle altre categorie. Ai fini dell'accesso per concorso interno al ruolo ispettori, viene previsto anche per sovrintendenti, appuntati e finanziari il requisito della laurea triennale in discipline economico-giuridiche. Viene specificato che il corso ordinario di formazione per il ruolo ispettori destinato ai vincitori del concorso è di durata non inferiore a due anni accademici ed è a carattere universitario. Le modalità di svolgimento del concorso

interno per l'accesso al ruolo di ispettori sono stabilite dal Comandante generale.

Vengono rivisti i criteri di inclusione ed esclusione dalle aliquote nelle quali devono essere compresi gli ispettori e i sovrintendenti da valutare per l'avanzamento. In particolare si prevede per l'inclusione in aliquota dei marescialli capo e dei marescialli aiutanti il possesso di una laurea triennale. Il personale dei ruoli ispettori e sovrintendenti valutato e non promosso può essere nuovamente valutato se ha maturato un altro anno di anzianità di grado nell'anno di formazione dell'aliquota di riferimento.

È istituita la Commissione permanente di avanzamento per il personale sub-direttivo. Vengono disciplinate la composizione della Commissione e le sue competenze. È regolato l'avanzamento a scelta. È prevista una disciplina unitaria e omogenea dell'istituto della promozione straordinaria. L'autorità proponente è per tutti il primo ufficiale generale della scala gerarchica dell'interessato. La decisione diventa di competenza esclusiva del Comandante generale. Viene ricondotta a unitarietà la disciplina del transito del personale del Corpo della Guardia di finanza appartenente ai ruoli di ispettori, sovrintendenti, appuntati e finanziari. È prevista la possibilità di modificare le dotazioni organiche dei singoli ruoli con decreto non regolamentare del ministro dell'economia e delle finanze, fermo restando il volume organico complessivo.

Venendo all'articolo 34, questo disciplina il reclutamento, lo stato giuridico e l'avanzamento degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza. È previsto che l'incarico di Comandante in seconda del Corpo abbia durata biennale (anziché annuale). Il ministro dell'economia e delle finanze può escludere per gravi motivi il generale di corpo d'armata più anziano e proporre alla carica di Comandante in seconda quello che lo segue in ordine di anzianità. È specificato che la carriera del ruolo ufficiali è a sviluppo dirigenziale. Vengono istituiti nel ruolo i comparti or-

dinario, aeronavale e speciale; conseguentemente sono soppressi i ruoli « aeronavale » e « speciale ».

In materia di reclutamento degli ufficiali, vengono compresi tra le cause di esclusione anche l'esito positivo agli accertamenti diagnostici, la guida in stato di ebbrezza costituente reato, l'uso o la detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope a scopo non terapeutico, anche se saltuari, occasionali o risalenti nel tempo. Sono elencati i requisiti per la nomina a ufficiale attualmente stabiliti da norme secondarie: non essere stati dimessi da accademie, etc. In generale, i requisiti per il reclutamento degli ufficiali sono uniformati a quelli delle categorie sub-direttive. I requisiti per il reclutamento devono essere posseduti alle date indicate nel bando di concorso. Il reclutamento degli ufficiali avviene per concorso pubblico o interno: spetta al Comandante generale definire il numero dei posti a concorso per entrambe le procedure. Un numero di posti è riservato al comparto aeronavale. Il limite massimo di età per partecipare al concorso è innalzato per ispettori, sovrintendenti, appuntati e finanziari. Viene data attuazione a una risoluzione approvata dalla Commissione Difesa della Camera dei deputati il 17 settembre 2008, che ha impegnato il Governo, tra l'altro, a prevedere riserve di posti in favore dei diplomati delle Scuole militari. Il ciclo formativo degli ufficiali è a carattere universitario, per il conseguimento della laurea magistrale in discipline economiche e giuridiche. È disciplinato il caso in cui i frequentatori dell'Accademia siano rinviati o espulsi dal corso. L'accesso al ruolo normale comparti speciale e aeronavale è possibile mediante concorso interno, cui possono partecipare gli appartenenti ai ruoli sub-direttivi in possesso del titolo di laurea specialistica o magistrale, con almeno 30 anni di età e non oltre 45 e con determinate qualifiche.

Sarà possibile richiedere il possesso di titoli di studio specialistici o abilitativi, in modo da reclutare figure specializzate funzionali alle esigenze dell'Amministrazione. Viene meno il requisito minimo di

33 anni di età e si innalza da 42 a 45 anni il limite massimo. È prevista la frequentazione di un corso di non meno di sei mesi con nomina a tenente a decorrere dalla data di inizio del corso di formazione. Al termine del corso l'anzianità relativa dei tenenti è rideterminata in base al punteggio conseguito nella graduatoria di fine corso. La sottoscrizione degli obblighi di servizio è presupposto per la nomina a ufficiale.

Diverse sono le disposizioni in materia di avanzamento. Tra l'altro, si prevede che l'aver ricoperto incarichi in più sedi di servizio costituisca titolo nell'avanzamento a scelta al grado di colonnello. Viene inoltre trasferita dal ministro dell'economia e delle finanze al Comandante generale la facoltà di sospendere per fatti di notevole gravità la promozione di un ufficiale. Viene anticipata dal 31 ottobre al 30 settembre di ogni anno l'indicazione degli ufficiali da valutare per l'avanzamento al grado superiore. Viene prevista la possibilità di disporre di 15 unità di ufficiali in soprannumero – in aggiunta alle posizioni soprannumerarie già previste da altre fonti – da distaccare presso le altre Forze di polizia, le Forze armate e le altre amministrazioni dello Stato. Viene introdotta una compensazione orizzontale delle eccedenze registrate nei gradi dirigenziali di un ruolo con le vacanze negli organici dello stesso grado degli altri ruoli. Inoltre, viene introdotto per i generali un nuovo sistema di collocamento in aspettativa per riduzione quadri, al fine di evitare che i primi in graduatoria siano più incisi anche quando meno anziani anagraficamente.

Viene attribuita al Comandante generale la facoltà di riconoscere i motivi di servizio che hanno ritardato il raggiungimento delle condizioni per l'avanzamento. Viene disciplinato l'avanzamento dei sottotenenti reclutati tramite concorso interno ovvero che all'atto della valutazione prestano già servizio nel Corpo. Viene elevata da 35 a 40 anni l'età massima entro cui l'ufficiale in congedo a domanda può fare istanza di riammissione in servizio. Per gli ufficiali del ruolo tecnico-

logistico-amministrativo si prevedono le stesse attribuzioni degli ufficiali dei ruoli normali delle Forze armate costituiti per l'assolvimento di analoghe mansioni.

Viene estesa ai maggiori e ai tenenti colonnelli la norma già prevista per i capitani sulla piena responsabilità per le direttive impartite e per i risultati conseguiti. Viene demandata a un decreto non regolamentare del ministro la determinazione delle procedure per adeguare i ruoli, delle specialità del ruolo tecnico-logistico-amministrativo e delle dotazioni organiche. Quanto al servizio sanitario agli ufficiali medici, si specifica che l'assistenza sanitaria è svolta con le risorse Fondo di assistenza per i finanziari e si rinvia al codice dell'ordinamento militare in tema di funzionamento ed organizzazione del servizio. Fanno parte del Consiglio superiore della guardia di finanza solo gli ufficiali generali in servizio permanente effettivo titolari di incarichi nell'ambito della medesima guardia di finanza.

L'articolo 35 reca ulteriori modifiche normative di coordinamento.

L'articolo 36 a sua volta reca disposizioni transitorie. Tra l'altro, viene autorizzato lo svolgimento di concorsi straordinari per 70 sottotenenti del ruolo normale riservati ai luogotenenti in servizio permanente in possesso di specifici requisiti.

Roberta AGOSTINI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.05.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Martedì 14 marzo 2017.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.05 alle 14.10.

COMMISSIONI RIUNITE

VII (Cultura, scienza e istruzione) e XI (Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione. Atto n. 377 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	38
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere delle relatrici</i>)	40
ALLEGATO 2 (<i>Proposta alternativa di parere dei deputati Chimienti ed altri</i>)	49

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 14 marzo 2017. — Presidenza della presidente Flavia PICCOLI NARDELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Vito De Filippo.

La seduta comincia alle 20.50.

Schema di decreto legislativo recante riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione.

Atto n. 377.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame dello schema di decreto, rinviato nella seduta del 1° marzo 2017.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori è garantita anche dal circuito chiuso. Ri-

corda che l'esame è iniziato il 25 gennaio 2017 con lo svolgimento delle relazioni da parte delle colleghe Ghizzoni per la VII Commissione e Incerti per la XI Commissione ed è proseguito nelle sedute del 21 febbraio e 1° marzo.

Manuela GHIZZONI (PD), *relatrice per la VII Commissione*, illustra assai diffusamente una proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni (*vedi allegato 1*). Muovendo dall'impianto della delega legislativa – volta a stabilire un nesso stretto tra momenti (che nella legislazione sinora vigente erano viceversa slegati) quali la formazione e l'ingresso nei ruoli della scuola – afferma che lo schema di decreto delegato è sostanzialmente fedele a quello spirito. Nelle condizioni apposte al parere proposto, tuttavia, si prova a dare una struttura più coerente e fluida alla nuova disciplina. Nella proposta di parere si affronta altresì il problema del regime transitorio che tanta e legittima attenzione ha suscitato nelle categorie interessate.

Antonella INCERTI (PD), *relatrice per la XI Commissione*, illustra la parte della proposta di parere attinente agli aspetti più direttamente riferibili alle materie di competenza della XI Commissione. Richiama, in particolare, le condizioni riferite all'articolo 8, volte a precisare i principi direttivi per la contrattazione collettiva, e quella riferita all'articolo 13, che intende assicurare che il terzo anno del percorso di formazione, in caso di valutazione finale positiva, assolvano anche alla funzione di periodo di prova.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, avverte che il gruppo MoVimento 5 Stelle ha depositato una proposta di parere alternativo (*vedi allegato 2*), copia della quale è stata distribuita unitamente ai pareri del Comitato per la legislazione e della Conferenza Unificata. Nessuno chiedendo di intervenire rinvia quindi il seguito dell'esame dello schema di decreto alla seduta convocata giovedì 16 marzo 2017.

La seduta termina alle 21.20.

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione (Atto Governo n. 377).**PROPOSTA DI PARERE DELLE RELATRICI**

Le Commissioni riunite VII (Cultura, scienza e istruzione) e XI (Lavoro pubblico e privato),

esaminato, nelle sedute del 25 gennaio, 21 febbraio, 1° e 14 marzo 2017, lo schema di decreto legislativo recante riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione (atto n. 377);

premesso che:

il nuovo sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria, introdotto dalla legge n. 107 del 2015 e dallo schema di decreto legislativo in esame, è profondamente diverso dai precedenti in quanto tiene indissolubilmente unita la fase della selezione con quella della formazione;

la legge stabilisce, per la prima volta, la collaborazione paritetica e la co-progettazione tra scuola e università o istituzioni AFAM nel percorso di formazione iniziale degli aspiranti docenti e nella valutazione, al termine del triennio di formazione e tirocinio, del possesso da parte loro delle necessarie competenze professionali e attitudini personali;

il nuovo sistema ha un duplice obiettivo: da un lato, attrarre e preparare alla professione docente persone giovani e competenti nelle loro discipline, eliminando il fenomeno dei lunghi periodi di

preariato pre-ruolo dovuto all'aver tenuto rigidamente separate le fasi della formazione iniziale e dell'accesso al ruolo che invece, d'ora in avanti, saranno indissolubilmente e strutturalmente in relazione non solo in termini organizzativi, ma anche progettuali; da un altro lato, costruire un percorso verticale che conduca alla conoscenza e all'esercizio della didattica generale e della metodologia didattica della propria disciplina, oltre che all'adeguata acquisizione di quelle conoscenze e competenze disciplinari, culturali, docimologiche, psicologiche, antropologiche, relazionali, organizzative, progettuali, digitali che ogni docente avrà modo di spendere nell'esperienza reale del complesso universo scolastico a vantaggio dell'apprendimento critico e consapevole e dell'acquisizione di competenze da parte degli studenti;

in riferimento alle abilitazioni conseguite in un altro Paese dell'Unione europea, la disciplina non cambia rispetto a quella vigente in quanto la norma del decreto legislativo n. 15 del 2016 non prevede un riconoscimento automatico del titolo conseguito all'estero, bensì la valutazione della formazione attraverso l'analisi comparata dei percorsi formativi previsti nei due Stati membri coinvolti,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) nel titolo e nelle premesse del decreto si dia atto dei principi direttivi

dell'articolo 1, comma 181, lettera *b*) e lettera *c*), n. 2, della legge 13 luglio 2015, n. 107, al fine di includere la formazione iniziale e l'accesso al ruolo dei docenti su posti di sostegno; conseguentemente, espungere dall'atto del Governo n. 378 i relativi riferimenti;

2) con riferimento all'articolo 1:

a) al comma 1, esplicitare che l'atto in parola include i docenti tecnico-pratici, in quanto docenti a tutti gli effetti, e che riguarda sia i posti comuni che quelli di sostegno;

b) al comma 3, esplicitare che il sistema disposto al comma 2 costituisce, insieme alla formazione universitaria e alla formazione in servizio di cui all'articolo 1, comma 124, della legge 13 luglio 2015, n. 107, un percorso verticale unitario di formazione dei docenti della scuola secondaria, con l'obiettivo che essi acquisiscano e aggiornino continuamente le conoscenze e le competenze, sia disciplinari che professionali, necessarie per svolgere al meglio la loro funzione; conseguentemente, per maggiore coerenza argomentativa, i contenuti dei commi 3 e 4 siano inseriti nel successivo articolo 2 per meglio dettagliare gli obiettivi formativi e culturali del triennio successivo al concorso;

3) con riferimento all'articolo 2:

a) al comma 1, lettera *b*), sostituire la dizione « percorso triennale di formazione iniziale e tirocinio » con « percorso triennale di formazione iniziale, tirocinio e inserimento nella funzione di docente, di seguito denominato percorso FIT ». Conseguentemente il testo dello schema di decreto sarà modificato utilizzando, ovunque necessario, la dizione unica « percorso FIT »;

b) dopo il comma 1, aggiungere, per maggiore leggibilità delle norme, un comma che descriva sinteticamente l'articolazione del percorso FIT, ai sensi del Capo III, come segue:

i) un primo anno finalizzato al conseguimento del diploma di specializza-

zione per l'insegnamento nella scuola secondaria o in pedagogia e didattica speciale per le attività di sostegno didattico e l'inclusione scolastica, di cui all'articolo 9;

ii) un secondo anno di formazione, tirocinio e primo inserimento nella funzione docente di cui agli articoli 10 e 11;

iii) un terzo anno di formazione, tirocinio e inserimento nella funzione docente di cui agli articoli 10 e 11.

c) al comma 2, al fine di precisare e dare concretezza alla collaborazione strutturata e paritetica fra scuola, università e istituzioni AFAM, esplicitare che progettazione, gestione e monitoraggio del percorso FIT siano effettuati tramite appositi organi collegiali a carattere regionale, composti da tutte le istituzioni coinvolte, da coordinare con quelli previsti dalla normativa universitaria relativamente ai corsi di specializzazione di cui all'articolo 9;

d) dopo il comma 2 aggiungere un comma che, richiamando i contenuti dei commi 3 e 4 dell'articolo 1, espliciti gli obiettivi formativi e culturali del percorso FIT, teso a sviluppare e rafforzare:

i) le competenze culturali, disciplinari, didattiche e metodologiche, in relazione ai nuclei fondanti dei saperi e ai traguardi di competenza fissati per gli studenti;

ii) le competenze proprie della professione di docente, in particolare pedagogiche, relazionali, valutative, organizzative e tecnologiche, integrate in modo equilibrato con i saperi disciplinari;

iii) la capacità di progettare percorsi didattici flessibili e adeguati al contesto scolastico, al fine di favorire l'apprendimento critico e consapevole e l'acquisizione delle competenze da parte degli studenti;

iv) la capacità di adempiere con consapevolezza ai doveri connessi con la funzione docente e con l'organizzazione scolastica.

e) dopo il comma 2, aggiungere un comma per esplicitare che il percorso FIT è progettato e realizzato in coordinamento con il Piano nazionale di formazione di cui all'articolo 1, comma 124, della legge 13 luglio 2015, n. 107;

4) con riferimento all'articolo 3:

a) al comma 2, modificare la previsione disposta affinché i posti messi a concorso siano quelli che si attende si rendano vacanti e disponibili nel terzo e quarto anno scolastico successivi a quello in cui il concorso è bandito;

b) dopo il comma 2, in considerazione della cadenza biennale del concorso destinato a coprire i posti che si renderanno vacanti e disponibili in due annualità successive, chiarire se i vincitori saranno ammessi al percorso FIT in due successivi scaglioni annuali, ovvero se accederanno contestualmente al primo e al secondo anno del percorso FIT, mentre al terzo saranno ammessi in due distinti scaglioni annuali consecutivi;

c) al comma 4, prevedere che il regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si limiti a disciplinare le materie attualmente regolate da legge, demandando ad un decreto non regolamentare le altre materie, ivi comprese le modalità di accreditamento delle istituzioni scolastiche sede di tirocinio, di cui all'articolo 12, comma 2, i criteri per l'assegnazione ad esse dei titolari di contratto FIT, anche a rotazione al fine di consentire al contrattista la maturazione di esperienze formative differenziate, e per l'individuazione delle scuole polo;

d) in coerenza con la condizione precedente, sopprimere il comma 5;

5) con riferimento all'articolo 4:

a) al comma 1, integrare le finalità del riordino e dell'aggiornamento periodico delle classi di concorso con quella di valorizzazione culturale della professione docente;

b) dopo il comma 1, aggiungere un comma per disporre che, per l'adozione del decreto previsto al comma 1, siano previsti i pareri del Consiglio Universitario Nazionale e del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione;

c) per coerenza espositiva, inserire la disposizione del comma 2 – relativa al decreto che disciplinerà i settori scientifico-disciplinari e gli obiettivi formativi dei 24 CFU/CFA – nel successivo articolo 5, che è dedicato ai requisiti di accesso al concorso;

d) al comma 3 esplicitare che le attività formative riservate a docenti di ruolo in servizio sono finalizzate anche alla possibilità di modificare la tipologia di posto, in particolare da quello di sostegno a comune e viceversa;

6) con riferimento all'articolo 5:

a) al comma 1, lettera b) e al comma 2, lettera b), relativamente ai 24 CFU/CFA, specificare che essi siano acquisiti in forma curricolare o extra curricolare, espungendo la necessità della «certificazione, tramite *diploma supplement* o attestato di superamento di esami singoli»;

b) al comma 1 e al comma 2, sopprimere la lettera c) in quanto, ai sensi del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, le competenze linguistiche e informatiche di base fanno già parte degli obiettivi formativi di tutti i corsi di laurea e laurea magistrale; conseguentemente, sopprimere il comma 4;

c) aggiungere in fondo all'articolo un comma che contenga la disposizione già prevista all'articolo 4, comma 2, così modificata: «Con il decreto di cui al comma 9, comma 2, sono, altresì, individuati i settori scientifico-disciplinari all'interno dei quali sono acquisiti i 24 CFU/CFA di cui ai commi 1, lettera b), e 2, lettera b), gli obiettivi formativi, le modalità organizzative del conseguimento dei crediti in forma extra-curricolare e gli eventuali costi a carico degli interessati».

7) con riferimento all'articolo 6:

a) ai commi 2, 3 e 5, specificare che le prove scritte siano tese all'accertamento anche delle competenze oltre che delle conoscenze;

b) al comma 4, integrare la disposizione specificando che la prova orale deve valutare le conoscenze e le competenze del candidato, in particolare nelle discipline che eventualmente il candidato non ha scelto nell'ambito della prima prova scritta e che, nella prova orale, deve altresì essere verificata la conoscenza di una lingua straniera europea, almeno al livello B2 del Quadro comune europeo;

8) con riferimento all'articolo 7:

a) riformulare i commi 3 e 4, affinché, stante la possibilità che alcuni candidati risultino vincitori in più classi di concorso, le disposizioni relative alle opzioni e alle conseguenti rinunce consentano che sia reso definitivo, in un lasso di tempo ristretto e certo, l'elenco dei vincitori di ogni classe di concorso, al fine di coprire tutti i posti messi a bando e di poter dare inizio con regolarità e stabilità ai percorsi formativi post-concorsuali;

9) con riferimento all'articolo 8:

a) modificare la rubrica come segue: « Contratto di formazione iniziale, tirocinio e inserimento »;

b) al comma 1, esplicitare che il contratto triennale retribuito è « di formazione, tirocinio e inserimento, di seguito denominato contratto FIT »;

c) riformulare i commi 2 e 4, al fine di riservare al comma 2 tutte le disposizioni relative alle condizioni economiche del contratto FIT e di esplicitare nel comma 4 i principi direttivi per la contrattazione, quali:

i) il contratto è risolto di diritto nel caso di prolungate o ripetute assenze ingiustificate, di mancato conseguimento del diploma di specializzazione, di mancato superamento delle valutazioni intermedie;

ii) il contratto prevede un inserimento graduale nella funzione docente, anche con effettuazione di supplenze con piena responsabilità didattica, secondo le modalità previste dagli articoli 10 e 11. Nel terzo anno, il contratto prevede la copertura di posti vacanti e disponibili;

iii) il contratto è sospeso nel caso di impedimenti temporanei, per un periodo massimo complessivo di un anno, ed è successivamente ripristinato fino al completamento del triennio chiarendone le modalità;

d) al comma 4, lettere *a)* e *b)*, semplificare il testo espungendo le parole « per l'insegnamento secondario al termine di corsi annuali di specializzazione istituiti, in convenzione con l'Ufficio scolastico regionale, da università, istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica o loro consorzi, anche tramite specifici dipartimenti inter-ateneo », che trovano più coerente collocazione all'articolo 9 specificatamente dedicato alla normativa sul corso di specializzazione; sostituire, altresì, « la graduale assunzione di autonome funzioni docenti » con « le attività di insegnamento »;

10) con riferimento all'articolo 9:

a) modificare la rubrica dell'articolo aggiungendo le parole « e corso di specializzazione »;

b) ai commi 1 e 3, specificare che i titolari di contratto FIT, su posto comune o di sostegno, sono tenuti a frequentare nel primo anno di contratto il corso di specializzazione e a conseguire, al termine, il relativo diploma di specializzazione, inserendo altresì quanto espunto dall'articolo 8, comma 4, lettere *a)* e *b)*, e cioè che il corso è istituito, in convenzione con l'Ufficio scolastico regionale, da università o istituzioni AFAM o loro consorzi ed è organizzato anche tramite strutture inter-istituzionali; prevedere, inoltre, che il corso non sia a tempo pieno bensì preveda la frequenza obbligatoria;

c) al comma 2, sostituire la parola « Ministero » con « Ministro », correggere

l'anno del decreto ministeriale n. 270 e disporre che l'ordinamento didattico del corso di specializzazione sia proposto dalla Conferenza nazionale di cui all'articolo 14 e sottoposto al parere del Consiglio Universitario Nazionale;

d) al comma 2, lettera *a)*, e al comma 4, lettera *a)*, aggiungere la « valutazione » tra i campi di preparazione del corso;

e) sdoppiare i contenuti dispositivi del comma 2, lettera *b)*, e del comma 4, lettera *b)*, affinché siano separate ed esplicitate le attività di tirocinio diretto e quelle di tirocinio indiretto, nonché quantificati i CFU/CFA corrispondenti;

f) al comma 2 e al comma 4, prevedere che i 60 CFU/CFA possano comprendere attività formative opzionali volte all'acquisizione di particolari competenze linguistiche e didattiche nella prospettiva dell'insegnamento in modalità CLIL;

g) al comma 6, prevedere che l'ordinamento didattico del corso di specializzazione, di cui al comma 2, stabilisca i criteri di composizione della commissione, la quale deve comunque comprendere un dirigente scolastico dell'ambito territoriale di riferimento e i *tutor* del contrattista; prevedere, inoltre, che i tutor possono avvalersi dell'esonero, integrale o parziale, dall'insegnamento, nei limiti di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 3 agosto 1998, n. 315;

h) dopo il comma 6 prevedere in apposito comma che gli organi collegiali di programmazione e coordinamento dei corsi di specializzazione comprendano comunque i docenti, i tutor del corso e i rappresentanti dei corsisti e di tutte le istituzioni che concorrono alla realizzazione delle attività formative; coordinare altresì la disposizione con quella dell'articolo 2 riguardante gli organi collegiali a carattere regionale del percorso FIT;

11) con riferimento all'articolo 10:

a) al comma 2, e ovunque occorra nel decreto, utilizzare la dizione « *tutor* universitario o accademico » in luogo di « *tutor* universitario »;

b) al comma 2, modificare inoltre la disposizione al fine di declinare con maggior precisione i contenuti formativi dei 15 CFU/CFA da svolgere nel biennio successivo al corso di specializzazione, prevedendo che siano destinati a tirocinio indiretto e laboratori; disporre inoltre che tali laboratori possano essere frequentati anche da docenti delle scuole coinvolte nel percorso FIT;

c) al comma 3, specificare che, nel secondo anno, il titolare di contratto FIT su posto comune effettua supplenze su posto comune nell'ambito scolastico di appartenenza, fino ad un massimo annuale di ore compatibile con l'attività formativa, valorizzando, in sede di assegnazione della supplenza, il possesso del diploma di specializzazione;

d) specificare altresì che, nel terzo anno, il titolare di contratto FIT presta servizio su posti vacanti e disponibili, chiarendo altresì in base a quali criteri e modalità sia effettuato l'abbinamento tra contrattisti FIT e posti da coprire;

e) chiarire se la valutazione dell'attività del secondo anno del percorso FIT, anche ai fini dell'ammissione al terzo anno, è effettuata dalla commissione dell'esame finale del corso di specializzazione di cui al comma 6 dell'articolo 9, ovvero da altra commissione da definire;

12) con riferimento all'articolo 11:

a) al comma 2, modificare la disposizione aumentando da 30 a 40 i CFU/CFA da conseguire nel biennio successivo al corso di specializzazione in ambiti formativi collegati alla pedagogia speciale e alla didattica dell'inclusione, declinandone con maggior precisione i contenuti formativi e prevedendo altresì il numero di

quelli da destinare a tirocinio indiretto e a laboratori; disporre inoltre che questi laboratori possano essere frequentati anche da docenti di sostegno delle scuole coinvolte nel percorso FIT;

b) al comma 3 specificare che, nel secondo anno, il titolare di contratto FIT su posto di sostegno effettua supplenze su posto di sostegno nell'ambito scolastico di appartenenza, fino ad un massimo annuale di ore compatibile con l'attività formativa, valorizzando, in sede di assegnazione della supplenza, il possesso del diploma di specializzazione;

c) specificare altresì che, nel terzo anno, il titolare di contratto FIT presta servizio su posti di sostegno vacanti e disponibili, chiarendo altresì in base a quali criteri e modalità sia effettuato l'abbinamento tra contrattisti FIT e posti da coprire;

d) chiarire se la valutazione dell'attività del secondo anno del percorso FIT, anche ai fini dell'ammissione al terzo anno, sia effettuata dalla commissione dell'esame finale del corso di specializzazione di cui al comma 6 dell'articolo 9, ovvero da altra commissione da definire;

13) con riferimento all'articolo 12:

a) sulla base delle positive esperienze pregresse, integrare le figure del *tutor* universitario o accademico e del *tutor* scolastico con quella del *tutor* coordinatore, valutando inoltre dove, con riferimento all'intero testo del decreto in esame, sia opportuno affiancare o sostituire altre figure tutoriali con *tutor* coordinatori;

b) inserire la disposizione che siano disciplinate, con apposito decreto ministeriale e ferme restando le disposizioni legislative vigenti, le figure dei *tutor* scolastici e dei *tutor* coordinatori, con particolare riferimento: ai contingenti; alle modalità della loro formazione e selezione; ai compiti da svolgere nei percorsi FIT; alla durata e modalità di affidamento degli

incarichi di *tutor*; alle condizioni di esonero parziale dall'insegnamento comunque avvalendosi delle risorse disponibili;

14) con riferimento all'articolo 13:

a) valutata la complessità dell'impianto proposto in relazione alla natura concorsuale, dunque pubblicistica, dell'intero percorso FIT e dei suoi singoli e successivi momenti valutativi, riformulare interamente l'articolo 13 in modo da semplificare le procedure; in particolare i momenti valutativi intermedi e finale del percorso FIT non devono generare nuove graduatorie, diversamente da quanto previsto dal comma 4, ma valutare esclusivamente la prosecuzione o meno del percorso FIT e l'accesso al ruolo; conseguentemente, valutare l'opportunità che il primo servizio di ruolo avvenga nella medesima istituzione scolastica presso la quale il contrattista FIT ha prestato servizio nel terzo anno di contratto;

b) relativamente alla valutazione del terzo anno e alla valutazione finale complessiva del percorso FIT ai fini dell'accesso al ruolo, esplicitarne criteri e modalità, prevedendo che essi siano ispirati anche a quelli previsti dal decreto ministeriale n. 850 del 2015 per la valutazione del personale docente ed educativo in periodo di formazione di prova;

c) prevedere che il terzo anno del percorso FIT, qualora la valutazione finale sia positiva, assolva agli obblighi di cui all'articolo 438 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nel rispetto del vincolo di cui all'articolo 1, comma 116, della legge 13 luglio 2015, n. 107;

d) sopprimere il comma 2 in quanto la materia è già disciplinata dall'articolo 3; prevedere tuttavia che la commissione di valutazione del terzo anno e di valutazione complessiva del percorso FIT ai fini dell'accesso al ruolo sia comunque presieduta dal dirigente scolastico della scuola dove il titolare di contratto FIT ha prestato servizio nel terzo;

e) al comma 7, esplicitare che il riferimento alla « validità dei titoli even-

tualmente già conseguiti» riguarda il diploma di specializzazione;

15) con riferimento all'articolo 14:

a) al comma 1 specificare che l'attività della Conferenza sia orientata sulla base di un quadro organico delle competenze della professione docente, da aggiornare continuamente anche in raffronto con i principali modelli formativi e studi internazionali in questo campo;

b) al fine di evitare che la formulazione del comma 3 trasferisca compiti propri del Ministero ad un organo terzo, in difformità agli orientamenti normativi della pubblica amministrazione, chiarire che la Conferenza ha compiti consultivi e propositivi in merito all'organizzazione, funzionamento e programmi dei percorsi FIT, nonché al sistema di *governance* del percorso FIT nel rispetto delle competenze dei soggetti coinvolti, e modificare di conseguenza tutte le lettere del comma;

16) con riferimento all'articolo 15 e all'articolo 16:

c) per una migliore leggibilità della norma, riservare il comma 1 a chiarire che il possesso del diploma di specializzazione è utile ai fini dell'insegnamento nelle scuole secondarie paritarie e assolve al requisito di cui all'articolo 1, comma 4, lettera g), della legge 10 marzo 2000, n. 62, e disciplinare in un comma successivo la possibilità che nelle scuole paritarie possano insegnare su posto comune anche coloro che sono iscritti al relativo corso di specializzazione, purché entro tre anni dall'immatricolazione a tale corso;

d) al comma 2, espungere la previsione che possano iscriversi ai corsi di specializzazione di cui all'articolo 9 i soggetti che non abbiano partecipato al concorso di cui all'articolo 3, ovvero che non ne siano risultati vincitori;

e) aggiungere in fondo agli articoli 15 e 16 un comma che stabilisca che il possesso del titolo di specializzazione non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli del personale docente della scuola,

né è titolo valutabile nell'ambito della procedura concorsuale di cui al Capo II;

17) con riferimento all'articolo 17, al fine di passare in modo graduale dall'attuale situazione al nuovo percorso di formazione iniziale, tirocinio e accesso al ruolo dei docenti della scuola secondaria, introducendo procedure di valutazione e selezione che garantiscano di coprire, in modo regolare e prestabilito, con docenti di ruolo i posti vacanti e disponibili, di assicurare la continuità didattica nelle scuole, di tener conto dell'esperienza e dei titoli di chi già insegna nelle scuole, valutare la revisione dell'intera disciplina transitoria secondo le seguenti indicazioni:

a) prevedere che il 50 per cento dei posti vacanti e disponibili ogni anno siano coperti attingendo dalle graduatorie ad esaurimento (GaE), fino al loro esaurimento, e che la quota restante sia coperta prioritariamente mediante scorrimento delle graduatorie di merito dei concorsi banditi ai sensi dell'articolo 1, comma 114, della legge n. 107 del 2015, anche in deroga al limite del 10 per cento previsto dall'articolo 400, comma 15, del decreto legislativo n. 297 del 1994, limitatamente a quanti abbiano raggiunto il punteggio minimo previsto dal bando, avendo comunque riguardo ai legittimi diritti dei vincitori di concorso di essere immessi in ruolo;

b) prevedere che tutti i docenti in possesso, alla data di entrata in vigore del decreto, di titolo abilitante all'insegnamento nella scuola secondaria o di specializzazione di sostegno – avendo comunque riguardo a coloro i quali stanno per avviarsi al percorso di specializzazione di sostegno di imminente attuazione – siano inseriti entro l'anno scolastico 2017/2018 in una speciale graduatoria regionale di merito, ad esaurimento, sulla base dei titoli posseduti, ivi incluso il servizio, e della valutazione conseguita in una apposita prova orale di natura didattico-metodologica, alla quale è riservata una quota significativa del punteggio complessivo in base al quale sarà formulata detta gra-

duatoria. Tra i titoli posseduti sarà preso in considerazione anche il superamento di prove concorsuali di precedenti concorsi per l'immissione in ruolo nella scuola. I docenti di questa tipologia saranno ammessi annualmente, nell'ordine di graduatoria e nel limite dei posti previsti di cui alla successiva lettera *d*), direttamente al terzo anno del percorso FIT e comunque esonerati dal conseguimento dei CFU/CFA per gli ultimi due anni di tale percorso. I docenti così ammessi saranno cancellati, ove presenti, dalla graduatoria di merito regionale, dalle GaE, dalle graduatorie dei precedenti concorsi e dalle graduatorie di istituto. Dalla presente procedura sono comunque esclusi quanti sono già titolari di contratto di docente a tempo indeterminato.

c) prevedere che i docenti non abilitati che abbiano svolto almeno 3 anni di servizio entro il termine di presentazione delle domande siano ammessi a partecipare a speciali sessioni concorsuali loro riservate, da svolgersi contemporaneamente ai concorsi di cui al Capo II, per il numero di posti previsti di cui alla successiva lettera *d*). Per l'ammissione a tali concorsi non sarà necessario possedere il requisito di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, lettera *b*). I vincitori di tali concorsi saranno ammessi, in ordine di graduatoria e nel limite del numero dei posti banditi, al percorso FIT con esonero dalle attività del secondo anno e dall'acquisizione dei crediti previsti per il secondo e terzo anno. La procedura concorsuale consisterà della prova scritta di cui all'articolo 6, comma 2, e di una prova orale di natura didattico-metodologica;

d) al netto dei posti occorrenti a dare attuazione a quanto previsto dalla lettera *a*), ai candidati abilitati di cui alla lettera *b*) sarà riservata annualmente una quota dei posti vacanti e disponibili, che parta dal 100 per cento di quelli relativi agli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020 e decresca progressivamente negli anni successivi fino a graduale e completo scorrimento della graduatoria regionale di merito. La quota restante dei posti vacanti e

disponibili a partire dal 2020/21 sarà riservata in parte, con percentuali via via decrescenti, ai candidati di cui alla lettera *c*) e, per la restante parte, ai candidati che partecipano alle procedure concorsuali e al percorso FIT a regime di cui al presente decreto;

e) il primo concorso di cui al presente decreto, comprensivo della quota riservata ai candidati di cui alla lettera *c*), sarà bandito nell'anno 2018 e il relativo percorso FIT inizierà con l'anno scolastico 2019/20;

f) prevedere che i necessari provvedimenti ministeriali siano emanati in tempo utile affinché tutte le procedure possano essere espletate nei termini previsti a dare continuità e graduale stabilità all'intero sistema.

18) con riferimento ad articoli da aggiungere al decreto in esame:

a) disporre che, con decreto del Ministro, il sistema di formazione iniziale e accesso nei ruoli dei docenti istituiti dal decreto in esame sia esteso, con gli opportuni adattamenti, alle specifiche situazioni territoriali con minoranze linguistiche riconosciute;

b) introdurre una clausola abrogativa espressa che rechi l'indicazione puntuale delle disposizioni abrogate;

nonché con le seguenti osservazioni:

a) al fine di dare concreta attuazione alla collaborazione strutturata e paritetica di cui all'articolo 2, comma 2, individuare le modalità tramite le quali le convenzioni di cui all'articolo 9, commi 1 e 3, disciplinano il coinvolgimento diretto delle istituzioni scolastiche, o loro reti, che siano sedi di tirocinio;

b) al fine di dare concreta attuazione al principio di una scuola inclusiva, valutare se inserire espressamente nell'articolo 9 che, per i posti comuni, il corso di specializzazione riservi uno spazio formativo adeguato alla pedagogia speciale e alla didattica dell'inclusione;

c) all'articolo 9, valutare se il tirocinio diretto non debba prevedere anche la presenza del tutor scolastico oltre che del docente della classe;

d) valutare l'opportunità che, per l'affidamento delle attività di laboratorio previste nel percorso FIT dagli articoli 9, 10 e 11, si applichino i criteri di cui al decreto ministeriale 20 giugno 2014, n. 487;

e) nel caso che i 24 CFU/CFA di cui all'articolo 5 siano acquisiti, in tutto o in parte, come crediti aggiuntivi all'interno del piano di studi per il conseguimento di una laurea, di una laurea magistrale o di un diploma accademico di primo o secondo livello, introdurre una norma che tuteli sia gli studenti sia le istituzioni universitarie o accademiche dalle conseguenze derivanti dall'inevitabile impossibilità a rispettare la durata regolare degli studi;

f) stante l'attuale situazione di forte diminuzione degli organici docenti delle università per i provvedimenti riguardanti

il blocco parziale delle assunzioni in dipendenza del turn-over, valutare la possibilità di assegnare nuove risorse finanziarie agli atenei da destinare specificamente alla necessità derivanti dall'assolvimento dei nuovi e pesanti impegni derivanti dal decreto in esame, anche incentivando lo sviluppo della formazione e della ricerca riguardanti le didattiche disciplinari e la selezione di docenti particolarmente capaci nelle attività didattiche;

g) al fine di consentire a docenti della scuola di dare un importante contributo effettivo alle attività del sistema di formazione iniziale e di accesso ai ruoli dei nuovi docenti valutare la possibilità di disporre che i componenti delle varie commissioni valutative e della conferenza nazionale possano accedere a forme di alleggerimento degli impegni di servizio nella scuola;

h) valutare la possibilità di rendere disponibili maggiori risorse finanziarie al fine di migliorare le condizioni economiche del primo e del secondo anno del contratto FIT.

ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione (Atto Governo n. 377).

**PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE
DEI DEPUTATI CHIMIENTI ED ALTRI**

Le Commissioni VII e XI,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante « Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione »;

premesso che:

la legge 13 luglio 2015, n. 107, ha introdotto nuove disposizioni legislative al fine di riformare il sistema nazionale di istruzione e formazione, con la previsione di deleghe per l'adozione di decreti legislativi relativi alle materie indicate dal provvedimento;

l'articolo 1, comma 180, del provvedimento, in particolare, prevede l'adozione da parte del Governo di uno o più decreti legislativi al fine di provvedere al riordino, alla semplificazione e alla codificazione delle disposizioni legislative in materia di istruzione, anche in coordinamento con le disposizioni introdotte dalla stessa legge 13 luglio 2015, n. 107;

lo schema di decreto legislativo in esame intende recepire quanto previsto dalla delega conferita al Governo dalla legge 13 luglio 2015, n. 107, in materia di formazione e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria, i cui principi e i criteri direttivi del decreto legislativo sono disciplinati dall'articolo 1, comma 181, lettera *b*), i quali prevedono il

riordino, l'adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso ai ruoli di docente nella scuola secondaria, in modo da renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione;

le Camere hanno inteso, pertanto, delegare il Governo alla definizione di un nuovo sistema a cadenza regolare di concorsi nazionali per l'assunzione, determinando i requisiti necessari, e prevedendo la stipula di contratti retribuiti per i soggetti vincitori dei nuovi concorsi. La risposta contenuta nello schema di decreto, tuttavia, risulta non adeguata al raggiungimento delle finalità ed eccessivamente lacunosa;

ai fini della valutazione complessiva dello schema, risulta determinate la modalità e il processo di attuazione della legge 13 luglio 2015, n. 107, c.d. « Buona Scuola », adottata senza l'adeguata inclusione delle parti interessate dal provvedimento nell'elaborazione del testo, e, in particolare, in assenza di una qualsivoglia discussione parlamentare, escludendo, in tal senso, ogni possibilità di miglioramento e correttivo alla disciplina, evidente segno della volontà di sviluppare un'idea di scuola non democratica;

Considerato che:

come già rilevato, lo schema di decreto prevede l'introduzione di un nuovo sistema per l'accesso ai ruoli a tempo indeterminato del personale do-

cente ed educativo della scuola statale, pur mantenendo in vigore, tuttavia, l'attuale previsione di cui all'articolo 399, comma 1, del d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297, fino al totale scorrimento delle graduatorie ad esaurimento;

l'articolo 1, comma 181, lettera *b*) ha previsto, in particolare, l'introduzione di una disciplina transitoria in relazione ai vigenti percorsi formativi e abilitanti, al reclutamento dei docenti, nonché in merito alla valutazione della competenza e della professionalità per coloro che hanno conseguito l'abilitazione prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo in esame. Per una corretta definizione di tale fase occorre tenere in debito conto le diverse realtà del mondo docente, con particolare riferimento alle categorie precarie, assicurando, per ognuna di queste, adeguate tutele, nonché la possibilità di poter concorrere all'accesso ai ruoli a tempo indeterminato del personale docente ed educativo della scuola statale;

con riferimento alla consistenza numerica effettiva delle graduatorie ad esaurimento, delle graduatorie d'istituto ancora in essere, del numero di supplenze annuali su posto vacante attivate nell'a.s. 2016/2017, nonché della quota di pensionamenti relativi ai prossimi anni, nonostante ripetute richieste da parte delle commissioni competenti, il Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca non ha inteso fornire alcun dato utile, così da consentire una valutazione più accurata del provvedimento, con particolare riferimento alla disciplina relativa alla fase transitoria, da parte dei membri delle commissioni;

con riferimento a quanto disposto dall'articolo 17 e ss., si ritiene opportuno ridefinire la fase transitoria, così come prevista dallo schema di decreto, adeguandola alle necessità sin qui riportate, prevedendo, in particolare:

per l'a.s. 2017-18 e 2018-19 l'esaurimento delle Graduatorie ad esaurimento e delle Graduatorie di Merito 2016;

per l'anno 2018 l'espletamento della procedura concorsuale nazionale, su base regionale, per titoli e servizio, con prova psicoattitudinale, rivolta esclusivamente agli abilitati. Le relative graduatorie avranno durata biennale, e l'immissione in ruolo sarà assicurata, previa conferma, dopo un anno di prova rafforzato, con valutazione *in itinere* da parte di un docente *tutor*, e con valutazione finale da parte di una Commissione composta dal docente *tutor* interno, un docente tutor universitario, e dal dirigente scolastico. I posti messi a bando, infine, dovranno essere calcolati sul fabbisogno del biennio corrispondente e sui posti passati in organico di diritto ad organico di fatto, così come previsto dalle disposizioni introdotte dalla legge di Stabilità 2017 (circa 100 mila posti in 2 anni);

per l'a.s. 2018-19 l'attivazione del nuovo sistema di formazione e reclutamento docenti aperto a tutti i laureati. Tale fase di reclutamento, da determinarsi con apposito bando, dovrà prevedere una quota consistente di posti da riservare a coloro che si trovano in terza fascia e, allo stesso tempo, risultano in possesso del requisito di 36 mesi di servizio. I posti banditi saranno calcolati sul fabbisogno previsto a partire dall'a.s. 2020/2021;

si ritiene che l'anno di prova rafforzato attraverso una valutazione *in itinere* e una valutazione finale, consentirebbe la selezione dei docenti, già abilitati allo svolgimento della professione, non già in maniera estemporanea e sincronica attraverso una prova orale, così come attualmente previsto dal testo, ma in maniera organica e diacronica, attraverso una valutazione sommativa dell'intero anno scolastico e, quindi, sulla base delle reali competenze progettuali, relazionali, didattiche e metodologiche del docente, comprensive di quelle digitali e relative alla conoscenza della lingua straniera. Fondamentale, in tal senso, risulterà la motivazione che ha condotto i candidati alla scelta della professione;

l'articolo 4 dello schema di decreto in esame, al fine di assicurare la coerenza

tra gli insegnamenti impartiti, prevede il riordino e il periodico aggiornamento per « le classi disciplinari di titolarità dei docenti e le classi dei corsi di laurea, dei corsi di laurea magistrale e dei corsi di diploma di I e II livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonché di consentire così un più adeguato utilizzo professionale del personale docente ». Non si comprende come tale disposizione possa essere adottata, dal momento che la delega prevede espressamente il solo riordino « delle classi disciplinari di afferenza dei docenti e delle classi di laurea magistrale », rilevandosi, pertanto, un evidente eccesso da parte dell'esecutivo nel merito della norma;

con riferimento all'articolo 5, costituirà titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a), « la certificazione, tramite diploma *supplement* o attestato di superamento di esami singoli, del possesso di almeno 24 crediti formativi universitari o accademici, di seguito denominati CFU/CFA, acquisiti nelle discipline antropopsico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche ». In relazione a tale previsione, occorre necessariamente considerare come la maggior parte dei corsi di laurea non comprenda tali ambiti disciplinari, e per tali ragioni risulterà necessaria l'acquisizione di singoli esami;

si rilevi, oltretutto, come la decisione di prevedere un corso della durata triennale renda ingiustamente sproporzionato sia il requisito di 24 crediti formativi universitari necessari per l'accesso al concorso relativo ai posti di cui all'articolo 3, comma 2, sia il requisito di 60 crediti formativi necessari per l'accesso al corso di specializzazione in pedagogia e didattica speciale per le attività di sostegno didattico e l'inclusione scolastica;

del tutto inadeguate risultano le previsioni di cui all'articolo 7, in materia di graduatorie concorsuali di merito ai posti previsti dall'articolo 3, comma 2, lettera c), laddove si stabilisce, al comma 2, che questa venga compilata « sulla base di un punteggio calcolato per il 70 per cento in base al punteggio riportato nella prova aggiuntiva di cui all'articolo 6, comma 5, e per il restante 30 per cento in base alla somma dei punteggi riportati nelle prove di cui all'articolo 6, commi 2, 3 e 4, e nella valutazione dei titoli, effettuata per i soli candidati che hanno superato tutte le prove previste », con evidente sproporzione nell'attribuzione del punteggio per la prova d'esame del sostegno;

si consideri, tra l'altro, l'inopportunità e l'illogicità della previsione della terza prova scritta per i candidati a posti di sostegno, in considerazione del fatto che tale prova, in quanto non direttamente relativa alla valutazione di singole discipline, si sarebbe dovuta necessariamente prevedere nel corso della prima ovvero della seconda prova scritta, risultando del tutto sufficiente una predisposizione di tali verifiche da calibrare maggiormente su tematiche relative al sostegno;

sempre all'articolo 7 si esprime assoluta contrarietà per l'assenza di un espresso riferimento ai criteri e alle modalità per la valutazione dei titoli, nonché del relativo punteggio assegnato;

Ritenuto che:

con riferimento al percorso di formazione iniziale e tirocinio, così come previsto dal provvedimento, quale nuovo percorso per l'accesso al ruolo di docente, si ritengono inadeguate, laddove non completamente errate, le scelte assunte dal governo per la sua definizione;

è necessario rilevare come il percorso previsto per l'accesso ai ruoli di docenza nella scuola secondaria risulti eccessivamente lungo e penalizzante, anche con riferimento ai percorsi analoghi previsti per gli altri Paesi europei, in

considerazione del periodo di 8 anni, determinato dalla somma degli anni previsti per il percorso universitario e dal nuovo triennio formativo, così come introdotto dal decreto. Tale difficoltà potrebbe essere parzialmente limitata dalla possibilità di sottoscrivere il contratto di docenza all'inizio del terzo anno del triennio formativo, portando così il periodo di formazione a una durata complessiva di due anni e rendendo il terzo a tutti gli effetti anno di prova;

risulta non condivisibile, inoltre, la volontà di non comprendere all'interno del percorso del triennio formativo per l'inserimento alla professione di docente alcuna prova psicoattitudinale;

eccessivamente generiche e indeterminate devono considerarsi le norme in materia di tirocinio di cui all'articolo 12, laddove non risultano correttamente determinati alcuni aspetti fondamentali della disciplina, e rimandati all'adozione di successivi decreti, quali i criteri per l'accreditamento delle istituzioni per il tirocinio diretto, l'individuazione del *tutor* universitario per il tirocinio diretto di cui al comma 3 dello stesso articolo, le modalità di attestazione della frequenza obbligatoria così come prevista dal provvedimento;

con riferimento all'articolo 17, si stabilisce che « nelle more dell'entrata in vigore del presente decreto, al fine di coprire i posti vacanti e disponibili, può essere indetto un corso di Tirocinio Formativo Attivo per le classi di concorso e tipologie di posto per le quali sono esaurite le graduatorie ad esaurimento provinciali ». Tale misura si ritiene contraria agli obiettivi perseguiti dalla delega, in consi-

derazione della necessità di introdurre, in tempi brevi, i nuovi sistemi di accesso al ruolo;

con riferimento alla materia contrattuale, così come prevista dallo schema di decreto, si ritiene ingiusta la disciplina introdotta, laddove non prevede alcun provvedimento che stabilisca espressamente una retribuzione secondo i parametri determinati dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro, per i contrattisti che nel secondo e nel terzo anno di formazione effettuino supplenze anche brevi nell'ambito scolastico. Analogamente, si ritiene ingiusta l'assenza di qualsivoglia forma di retribuzione per i *tutor*, condizione, questa, che rischia la seria compromissione di un adeguato raggiungimento degli standard formativi;

con riferimento agli articoli 8, 17 e 18 si evidenziano, infine, le gravi incongruenze circa la tempistica relativa al passaggio tra le due fasi previste dal provvedimento, quella transitoria e l'inizio del triennio formativo, con particolare riferimento alle coperture finanziarie, ovvero alle modalità di intervento in riferimento agli oneri previsti a decorrere dall'anno 2018 e a decorrere dall'anno 2019 —:

Tutto ciò premesso e considerato

esprimono

PARERE CONTRARIO

Chimienti, Di Benedetto, Ciprini,
Vacca, Cominardi, Luigi
Gallo, Dall'Osso, Brescia,
Lombardi, Simone Valente,
Tripiedi, D'Uva, Marzana.

COMMISSIONI RIUNITE

VII (Cultura, scienza e istruzione) e XII (Affari sociali)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni. Atto n. 380 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	53
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere alternativo dei deputati Di Benedetto ed altri</i>)	55
ALLEGATO 2 (<i>Proposta di parere dei relatori</i>)	60
Schema di decreto legislativo recante norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità. Atto n. 378 (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	54
ALLEGATO 3 (<i>Proposta di parere alternativo dei deputati Di Benedetto ed altri</i>)	64
ALLEGATO 4 (<i>Proposta di parere delle relatrici</i>)	73

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 14 marzo 2017. — Presidenza della presidente della VII Commissione Flavia PICCOLI NARDELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato Vito De Filippo.

La seduta comincia alle 20.15.

Schema di decreto legislativo recante istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni.

Atto n. 380.

(*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio*).

Le Commissioni proseguono l'esame dello schema di decreto, rinviato nella seduta del 28 febbraio 2017.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori è

garantita anche dal circuito chiuso. Ricorda che l'esame è iniziato il 24 gennaio 2017, con lo svolgimento della relazione da parte del deputato D'Ottavio per la VII Commissione, anche a nome della deputata Sbröllini per la XII Commissione, ed è proseguito nella seduta del 28 febbraio scorso. Avverte che il gruppo Movimento 5 Stelle ha presentato una proposta di parere alternativo (*vedi allegato 1*) e che si sono espressi sia il Comitato per la legislazione sia la Conferenza Unificata.

Umberto D'OTTAVIO (PD), *relatore per la VII Commissione*, illustra diffusamente una proposta di parere favorevole con condizioni (*vedi allegato 2*), mettendone in luce gli aspetti più rilevanti. Sottolinea che vi hanno trovato accoglimento molti suggerimenti pervenuti nel corso sia delle audizioni, sia del dibattito. Rileva il permanere della necessità di un incremento delle risorse previste per l'attuazione delle

disposizioni e auspica che ciò possa avvenire quanto prima.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità.

Atto n. 378.

(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame dello schema di decreto, rinviato nella seduta del 28 febbraio 2017.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, ricorda che l'esame è iniziato il 24 gennaio 2017, con lo svolgimento delle relazioni da parte delle colleghe Malpezzi per la VII Commissione e Carnevali per la XII Commissione ed è proseguito nella seduta del 28 febbraio scorso. Avverte che il gruppo Movimento 5 Stelle ha presentato una proposta di parere alternativo (*vedi allegato 3*) e che si sono espressi sia il Comitato per la legislazione sia la Conferenza Unificata.

Simona Flavia MALPEZZI (PD), *relatrice per la VII Commissione*, illustra diffusamente una proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni (*vedi allegato 4*). Si sofferma sugli aspetti sia ordinamentali, sia di organizzazione della procedura volta al riconoscimento e alla certificazione della disabilità degli alunni e degli studenti e, poi, alla quantificazione delle risorse umane e strumentali da dedicare al sostegno. Rispetto al testo dello schema, spera che tutti i membri delle

Commissioni possano apprezzare un miglioramento significativo.

Elena CARNEVALI (PD), *relatrice per la XII Commissione*, nell'intervenire sulle parti della proposta di parere che investono maggiormente le competenze della Commissione affari sociali, segnala che le numerose modifiche indicate nelle condizioni proposte tengono conto anche di quanto emerso nel corso delle audizioni e dei pareri espressi dalla Conferenza unificata e dal Comitato per la legislazione. Pone in evidenza, in particolare, il concetto di cura, l'attenzione al rispetto del genere degli alunni per quanto concerne l'assegnazione dei collaboratori scolastici nella scuola, la riduzione del numero massimo di alunni da 22 a 20 per le classi in cui siano presenti studenti con disabilità.

Sottolinea la scelta di sostituire alla valutazione diagnostico-funzionale il profilo di funzionalità, maggiormente in grado di valorizzare le potenzialità dell'alunno. Segnala, altresì, la decisione di unificare il contenuto degli articoli 5 e 6 dello schema di decreto, anche al fine di agevolarne la lettura, circoscrivendo il ruolo delle commissioni mediche esclusivamente all'accertamento della condizione di disabilità e di sopprimere l'articolo 7. Viene, inoltre, approfondito il ruolo delle unità di valutazione multidisciplinari. In conclusione, fa presente che, per il percorso individuale sono introdotte poche modifiche rispetto alla normativa vigente, mentre sono disciplinate in maniera puntuale le finalità e le modalità di redazione del piano educativo individuale.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 20.50.

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni. Atto n. 380.**PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVO DEI DEPUTATI
DI BENEDETTO ED ALTRI**

Le Commissioni VII e XII,

premesso che:

la legge 13 luglio 2015, n. 107 « Ri-forma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti », pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 162 del 15 luglio 2015 è entrata in vigore il 16 luglio 2015 e all'articolo 1, comma 180, prevede che il Governo « è delegato ad adottare, (...) uno o più decreti legislativi al fine di provvedere al riordino, alla semplificazione e alla codificazione delle disposizioni legislative in materia di istruzione » e al comma 181 è prevista, tra le diverse deleghe, l'istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione 0/6 anni;

la Corte Costituzionale ha pubblicato due pronunce che incidono sulla delega succitata; in particolare con la sentenza 284/16 la Corte ha dichiarato incostituzionale la parte della legge n. 107 del 2015 che, riguardo alla istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione 0/6 anni, consentiva al governo di esercitare la delega anche sugli standard strutturali, organizzativi e qualitativi dei servizi educativi per l'infanzia; inoltre con la sentenza n. 275/16, la Corte, pronunciandosi su una legge della Regione Abruzzo, in relazione agli alunni disabili, ha affermato che il diritto allo studio e all'educazione, affermando altresì « è la garanzia dei diritti incompressibili ad incidere sul bilancio, e non l'equilibrio di questo a condizionarne la doverosa erogazione. »;

lo schema di decreto legislativo all'esame è volto ad istituire un sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino a sei anni di età, composto dai servizi educativi per l'infanzia e dalle scuole dell'infanzia, con l'obiettivo di superare la frammentazione attuale attraverso la definizione di un Piano di azione nazionale pluriennale che includa: servizi socio-educativi per la prima infanzia (da 0 a 3 anni), attualmente afferenti al sistema dei servizi sociali; scuola dell'infanzia (da 3 a 6 anni), attualmente afferente al Sistema nazionale di istruzione (al quale concorrono le scuole statali e le scuole paritarie private e degli enti locali);

il principio generale indicato nella legge delega è quello di garantire ai bambini e alle bambine pari opportunità di educazione, istruzione, cura, relazione e gioco, superando disuguaglianze e barriere territoriali, economiche, etniche e culturali, nonché' ai fini della conciliazione tra tempi di vita, di cura e di lavoro dei genitori, della promozione della qualità dell'offerta educativa e della continuità tra i vari servizi educativi e scolastici e la partecipazione delle famiglie;

benché non adeguatamente raggiunti dalle disposizioni introdotte con il decreto in esame, certamente condivisibili risultano gli obiettivi che il provvedimento intendeva perseguire, quali la volontà di rendere omogenea l'erogazione dei servizi educativi su tutto il territorio nazionale, prevedendo, inoltre, l'obbligatorietà della formazione in servizio, nonché l'aggiornamento costante del personale educativo;

con riferimento alla volontà del legislatore di promuovere la costituzione di poli per l'infanzia, risulta necessaria l'introduzione di disposizioni che assicurino la continuità orizzontale tra il segmento dell'infanzia e la scuola primaria, oggi assicurata dalla presenza degli istituti comprensivi. Per tali ragioni si ritiene utile la previsione chiara di un'aggregazione dei poli per l'infanzia agli istituti comprensivi, prevedendo, tuttavia, risorse adeguate per garantirne il corretto funzionamento, laddove tale aggregazione dovrà rappresentare un miglioramento funzionale e non un mero risparmio di spesa;

proprio in riferimento agli aspetti di natura economica non può non rilevarsi la grave carenza di adeguate risorse finanziarie da destinare al perseguimento degli obiettivi previsti dal decreto;

il provvedimento in esame, inoltre, non prevede una adeguata distinzione in materia di formazione in ingresso del personale per la prima infanzia, la quale deve restare ben distinta dalla formazione prevista per il personale della scuola dell'infanzia, laddove per la prima si prevede il requisito della laurea triennale in scienze dell'educazione, e per la seconda la laurea quinquennale in scienze della formazione primaria. Tale necessità deriva dalla chiara differenza relativa alle due diverse figure professionali, nonché dalle differenti esigenze cui il personale è chiamato a rispondere;

la legge delega succitata specifica che questo sistema integrato sarà realizzato attraverso:

la definizione dei fabbisogni standard delle prestazioni della scuola dell'infanzia e dei servizi educativi prevedendo: la generalizzazione della scuola dell'infanzia; la qualificazione universitaria e la formazione continua del personale;

la definizione delle funzioni e dei compiti delle regioni e degli enti locali al fine di potenziare la ricettività dei servizi che non saranno più inclusi nei servizi a domanda individuale;

l'istituzione di una quota capitaria per il raggiungimento dei fabbisogni standard, prevedendo il cofinanziamento dei costi di gestione, da parte dello Stato con trasferimenti diretti o con la gestione diretta delle scuole dell'infanzia e da parte delle regioni e degli enti locali al netto delle entrate da compartecipazione delle famiglie utenti del servizio;

l'approvazione e il finanziamento di un piano di azione nazionale per la promozione del sistema integrato, finalizzato al raggiungimento dei fabbisogni standard delle prestazioni e la copertura dei posti della scuola dell'infanzia anche avvalendosi della graduatoria a esaurimento;

la promozione della costituzione di poli per l'infanzia anche aggregati a scuole primarie e istituti comprensivi;

l'istituzione, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, di un'apposita commissione con compiti consultivi e propositivi;

la situazione attuale prevede che:

i servizi socio educativi per la prima infanzia (0-3 anni) comunemente chiamati nidi, rientrano nell'ambito dei « servizi sociali » la cui programmazione e regolamentazione è affidata alle regioni mentre ai comuni è affidata la gestione. Al fianco degli asili nido sono poi offerti servizi integrativi di diverso tipo modulati sulle diverse esigenze dei bambini e delle famiglie. Il finanziamento complessivo è stimato in circa oltre euro 1.000 mln. I diversi rapporti e monitoraggi hanno messo in evidenza una diffusa sperequazione regionale oltre che una insufficiente copertura complessiva. I titoli di accesso degli educatori sono definiti dai comuni sulla base delle regolamentazioni regionali e includono sia titoli universitari e sia titoli di scuola secondaria superiore o titoli professionalizzati regionali;

la scuola dell'infanzia (3-5 anni), la cui offerta formativa è generalizzata, non obbligatoria e di durata triennale o diversamente modulata attraverso anticipi

o cosiddette sezioni primavera (con durata inferiore ai 3 anni), concorre all'educazione e allo sviluppo del bambino promuovendone le potenzialità nel quadro della continuità educativa con il complesso dei servizi all'infanzia e con la scuola primaria. L'orario della scuola dell'infanzia varia tra le 40, 50 o 25 ore settimanali. I titoli di accesso degli insegnanti (un tempo erano i titoli di maturità magistrale) sono oggi di livello universitario (laurea in scienze della formazione primaria o scienze dell'educazione);

considerato che:

il provvedimento all'esame seppure introduce un principio importante laddove riconosce che i servizi per la prima infanzia non sono solo servizi a valenza assistenziale ma anche e soprattutto a valenza educativa, presenta in realtà diffuse criticità come di seguito evidenziate;

appare condivisibile il sistema integrato se finalizzato a superare tutte le disuguaglianze tra le famiglie nonché le sperequazioni esistenti al livello territoriale e se finalizzato a garantire anche un'offerta qualitativamente migliore; in tale senso una formazione specifica richiesta agli educatori appare senz'altro condivisibile in linea di principio, parimenti appare senz'altro condivisibile anche la volontà di assicurare le strutture necessarie;

i provvedimenti assunti dal decreto non risultano, tuttavia, idonei a garantire il superamento delle disuguaglianze territoriali, sociali ed economiche. Per tali ragioni sarebbe stato auspicabile definire in maniera prioritaria i livelli essenziali delle prestazioni, piuttosto che la definizione dei fabbisogni standard delle prestazioni, dal momento che questi risulteranno inevitabilmente legati a parametri parziali e non idonei a garantire l'erogazione dei servizi in maniera omogenea su tutto il territorio nazionale;

l'obiettivo di arrivare alla copertura del 33 per cento a livello nazionale e del 75 per cento a livello territoriale dei

servizi educativi per l'infanzia sia in realtà un obiettivo che già l'Italia si era posta nel 2010 e il provvedimento all'esame ne certifica il mancato raggiungimento, tenuto conto che i dati del monitoraggio rilevano non solo un mancato raggiungimento ma addirittura un sensibile rallentamento nella estensione dei servizi educativi;

complessivamente il provvedimento all'esame appare privo di impulso dispositivo, se non per le parti più critiche (educatori e insegnanti ed edilizia) mentre per il resto appare meramente programmatico, senza alcuna certezza dei tempi di attuazione, rimandando di fatto una presunta concretezza al Piano di azione nazionale pluriennale per l'estensione progressiva e graduale del piano integrato su tutto il territorio nazionale che di fatto verrà definito discrezionalmente in sede di Consiglio dei ministri e nei limiti delle risorse disponibili;

la gradualità del piano integrato non analiticamente contingentata imprime un carattere di fumosità all'intero provvedimento e tale fumosità è riscontrabile infatti nell'assenza di valutazione e/o stima sia degli oneri delle diverse e singole azioni che si vogliono porre in essere e sia degli oneri a carico dei diversi soggetti istituzionali coinvolti che, peraltro, devono fare i conti con gli obiettivi di finanza pubblica;

le risorse stabilite nel provvedimento confluiscono di fatto in un indistinto contenitore che non permette di comprendere esattamente l'efficacia delle azioni che, nel provvedimento, appaiono quindi enunciate in maniera meramente programmatica e non sostenute da un'analisi dettagliata;

si rileva, con qualche perplessità, che laddove si fa riferimento al Piano di azione nazionale pluriennale per l'estensione progressiva e graduale del piano integrato su tutto il territorio nazionale, si correla tale gradualità alle risorse del Fondo nazionale e ad altre «eventuali» ulteriori risorse messe a disposizione dagli altri enti interessati, non ben identificati

nella disposizione all'esame, facendo temere che nella realizzazione del Piano possano entrare anche risorse « private »;

non si comprende esattamente come si riusciranno a collocare i servizi educativi per l'infanzia al di fuori dei servizi a domanda individuale con le risorse economiche indicate nel provvedimento e senza alcuna stima analitica dell'impegno finanziario correlato; il diverso paradigma infatti richiederebbe non solo un investimento più importante e strutturale ma soprattutto una stima degli oneri;

il provvedimento per quanto enunci la necessità di estendere e diffondere i servizi educativi per l'infanzia in realtà poco o nulla interviene sul lato dell'accessibilità e dell'effettiva inclusione ossia sulla concreta possibilità che le famiglie possano e siano in grado di pagare le rette dei nidi e si limita a confermare il sistema vigente in base al quale i Comuni « possono » prevedere forme di esenzione e diversificare la compartecipazione in base all'ISEE, compatibilmente con le finanze dei Comuni;

punto centrale del provvedimento è anche il riconoscimento che avranno i soggetti privati nell'assicurare i servizi per la prima infanzia, collocati nel provvedimento su di un piano paritario con i soggetti pubblici (comuni) e in un ambito che non è più assistenziale ma per l'appunto educativo/formativo. A riguardo, infatti, i servizi educativi per l'infanzia (0-3 anni) possono essere gestiti dagli enti locali in forma diretta o indiretta, da altri enti pubblici o « da soggetti privati » e si articolano in nido e micronido. A riguardo non si comprende il distinguo tra la gestione comunale in forma indiretta che potrebbe riferirsi al privato convenzionato/accreditato e la gestione diretta da parte di soggetti privati non ben identificati;

manca nel provvedimento un chiaro riferimento ai diritti dei bambini e delle bambine con disabilità e un livello di protezione che ne garantisca la priorità

nell'accesso in conformità alla legge 104/1992 e che assicuri il personale adeguato e specializzato;

andrebbe altresì prevista l'integrazione di altre figure professionali tra cui, nell'ambito del Coordinamento pedagogico territoriale, quella del pedagogista, anziché la mera previsione di una costituzione determinata esclusivamente da educatori e docenti;

in riferimento alla formazione universitaria richiesta per gli educatori la disposizione (in particolare all'articolo 14) reca alcune ambiguità non facendo le opportune e chiare distinzioni tra il titolo richiesto per gli educatori dei servizi educativi (0-3 anni), presumibilmente la laurea in Scienze dell'educazione a indirizzo specifico per educatori dei servizi per l'infanzia (L19), e il titolo richiesto per insegnanti della scuola dell'infanzia, presumibilmente la laurea in Scienze della formazione primaria. La mancata distinzione non appare solo formale ma di sostanza perché potrebbe implicare un ruolo unico degli insegnanti che includa anche gli educatori (senza distinzione alcuna tra servizi per l'infanzia e servizi integrativi) con susseguenti rischi di contenziosi. Inoltre il provvedimento se da un lato richiede titoli superiori per gli educatori dall'altro non esclude in maniera netta una salvaguardia del personale già in servizio, escludendo chiaramente quindi qualsiasi necessità di ricollocamento del personale;

in relazione al personale relativo alle scuole dell'infanzia si esprime contrarietà all'assenza di disposizioni che disciplinino un piano di assunzioni riservato alle scuole dell'infanzia, piuttosto che continuare a prevedere spostamenti da parte dei docenti dagli organici del potenziamento, i quali potrebbero non risultare in possesso di adeguate competenze specifiche. Analoghe disposizioni, anche in relazione alla già richiamata distinzione dei differenti ruoli, si sarebbero dovute assumere con riferimento al personale dei servizi socio educativi per la prima infanzia;

con riferimento sia al personale delle scuole dell'infanzia, sia al personale dei servizi educativi per l'infanzia, si ritiene necessario che questi debbano essere espressamente previsti quali ruoli di natura statali, così da estendere il funzionamento della scuola dell'infanzia statale al servizio della prima infanzia;

la ripartizione delle competenze operata nel provvedimento potrebbe aprire ad ulteriori profili d'illegittimità costituzionale, come già enunciati nella sentenza della Corte costituzionale n. 284/2016, laddove omette di definire a chi compete l'individuazione degli standard strutturali, organizzativi e qualitativi dei servizi educativi per l'infanzia;

in riferimento ai Poli per l'infanzia non appare sufficientemente chiaro se le Regioni siano in qualche maniera obbligate a programmarne la costituzione, con la conseguente necessità di adeguare l'edilizia delle strutture. La loro costituzione, anche presso direzioni didattiche o istituti comprensivi, in un unico plesso o in edifici vicini, con la condivisione di servizi generali, spazi collettivi e risorse professionali sembra rispondere alla medesima logica di garantire servizi e diritti esigibili in isorisorse, a detrimento della qualità e dell'efficacia dei servizi medesimi e a danno delle famiglie e dei bambini. Si teme inoltre che, come già avviene nelle strutture sanitarie, questi Poli per l'infanzia possano costituire dei luoghi pubblici (le scuole) dove lavorerà sia personale delle cooperative e sia personale pubblico che svolgerà il medesimo lavoro, con condizioni contrattuali differenziate; pertanto a riguardo appare opportuno specificare quali istituzioni entreranno a far parte di questi Poli per l'infanzia;

inadeguate risultano, inoltre, le risorse previste dal provvedimento per la costituzione e il corretto funzionamento dei Poli per l'infanzia, anche in considerazione della necessità di scongiurare che

eventuali inefficienze amministrative, ovvero stanziamenti inadeguati, possano comportare, in futuro, nuovi oneri a carico delle famiglie. In particolare, si ritengono insufficienti gli stanziamenti disposti dal decreto sia per la riqualificazione degli immobili già esistenti, sia per la loro nuova costruzione, così come previsto dall'articolo 3, comma 4 dello schema di decreto;

non condivisibile appare la decisione di non prevedere espressamente, all'interno del provvedimento, disposizioni che stabiliscano chiaramente che lo Stato deve sempre garantire la presenza dei nidi d'infanzia in ogni città o agglomerato urbano, risultando fondamentale la necessità di una agevolazione della genitorialità e la cura dei bambini, permettendo ad ogni cittadino di sapere il proprio bambino tutelato in un ambiente idoneo e sicuro;

con riferimento all'articolo 10, comma 1, il quale prevede l'istituzione della Commissione per il Sistema integrato di educazione e di istruzione, risulta necessaria, ai fini della sua costituzione, la previsione di esperti che manifestino l'interesse a parteciparvi;

infine, in riferimento al cosiddetto welfare aziendale ossia la possibilità che le aziende pubbliche e private, possano erogare il buono nido spendibile nel sistema dei nidi accreditati o a gestione comunale, non si comprende con quale cadenza, se mensile o annuale, sarà fornito tale buono;

tutto ciò premesso e considerato,
esprimono

PARERE CONTRARIO.

Nesci, Di Benedetto, Marzana, Giordano, Luigi Gallo, Di Vita, Simone Valente, Colonnese, Vacca, Grillo, Brescia, Mantonero, D'Uva, Loreface.

ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni. Atto n. 380.**PROPOSTA DI PARERE DEI RELATORI**

Le Commissioni riunite VII (Cultura, scienza e istruzione) e XII (Affari sociali),

esaminato nelle sedute del 24 e 28 febbraio e 14 marzo 2017, lo schema di decreto legislativo recante istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni;

uditi, altresì, i soggetti che hanno preso parte alle audizioni informali e preso visione delle loro memorie scritte;

esprimono

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) all'articolo 1, comma 3:

a) alla lettera *a)*, la parola « favorendo » sia sostituita dalla seguente: « sostenendo »;

b) dopo la lettera *b)* sia aggiunta la seguente: « *b-bis)* accoglie le bambine e i bambini con disabilità certificata ai sensi della legge 5 febbraio 1992 n. 104 nel rispetto della vigente normativa in materia di inclusione scolastica; »

c) alla lettera *c)*, le parole « accoglie e rispetta » siano così trascritte: « rispetta e accoglie »;

d) alla lettera *d)*, siano aggiunte in fine le seguenti parole: « anche attraverso organismi di rappresentanza; »

2) all'articolo 2:

a) al comma 4, lettera *a)*, dopo le parole: « trentasei mesi di età » siano ag-

giunte le seguenti: « affidati a uno o più educatori in modo continuativo »;

b) il comma 7 sia sostituito dal seguente: « 7. La scuola dell'infanzia, di cui agli articoli 1 del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, assume una funzione strategica nel Sistema integrato di educazione e di istruzione, operando in continuità con i servizi educativi per l'infanzia e con il primo ciclo di istruzione. Essa, nell'ambito dell'assetto ordinamentale vigente e nel rispetto delle norme sull'autonomia scolastica e sulla parità scolastica, tenuto conto delle vigenti Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, accoglie le bambine e i bambini di età compresa tra i tre ed i sei anni. »;

c) sia aggiunto in fine il seguente comma: « *7-bis.* Nelle regioni in cui sono presenti minoranze linguistiche riconosciute, il sistema integrato di educazione e di istruzione, composto dai servizi educativi per l'infanzia nelle sue diverse articolazioni e dalle scuole dell'infanzia statali e paritarie, viene organizzato in modo da garantire ai bambini e alle bambine il percorso educativo e scolastico nella loro lingua materna. »;

3) all'articolo 3:

a) il comma 2 sia premesso al comma 1, conseguentemente correggere la numerazione dei commi successivi;

b) al comma 1, siano aggiunte infine le seguenti parole: « definendone le modalità di gestione, senza dar luogo ad organismi dotati di autonomia scolastica »;

c) al comma 3 siano aggiunte infine le parole: « del sistema nazionale di istruzione e formazione »;

d) al comma 4, le parole « Poli per l'infanzia innovativi, l'INAIL, » siano sostituite dalle seguenti: « edifici da destinare a Poli per l'infanzia innovativi a gestione pubblica, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), »;

e) al comma 4, le parole « da corrispondere » siano sostituite dalle seguenti: « che il soggetto pubblico locatario deve corrispondere »;

f) al comma 6, le parole da « permanente » fino a « Bolzano » siano sostituite dalla seguente: « Unificata »;

g) al comma 7 siano premesse le parole « Per i fini di cui al comma 4, ». Conseguentemente, al medesimo comma, primo periodo, dopo le parole « Enti Locali » siano aggiunte le seguenti: « entro novanta giorni dalla ripartizione delle risorse di cui al comma 6, »

h) al comma 8, primo periodo, le parole da « permanente » fino a « Bolzano » siano sostituite dalla seguente: « Unificata ». Conseguentemente, al secondo periodo, dopo la parola « commissione » sia aggiunta la seguente: « nazionale »;

4) all'articolo 4, comma 1:

a) la lettera b) sia sostituita dalla seguente: « b) la graduale diffusione territoriale dei servizi educativi per l'infanzia con l'obiettivo tendenziale di raggiungere il 75 per cento di copertura dei Comuni, singoli o in forma associata;

b) alla lettera e), la parola « triennale » sia soppressa. Conseguentemente:

dopo le parole « dei servizi » sia aggiunta la seguente: « educativi »;

alla fine, siano aggiunte le seguenti parole: « integrata da un corso di specializzazione per complessivi 60 CFU, da svolgersi presso le università, le cui modalità di svolgimento sono definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il titolo di accesso alla professione di docente della scuola dell'infanzia resta disciplinato secondo la normativa vigente; »

c) la lettera f) sia sostituita dalla seguente: » f) la formazione, continua in servizio, del personale del Sistema integrato di educazione e di istruzione, anche al fine di promuoverne il benessere psicofisico; »;

d) sia aggiunta in fine la seguente lettera: « g-bis) le condizioni che agevolano la frequenza dei servizi educativi per l'infanzia. »;

5) all'articolo 5, comma 1:

a) la lettera c) sia sostituita dalla seguente: « c) promuove azioni mirate alla formazione del personale del Sistema integrato di educazione e di istruzione anche nell'ambito del Piano nazionale di formazione di cui all'articolo 1, comma 124, della legge 13 luglio 2015, n. 107 »;

b) alla lettera f), dopo le parole « Linee guida » sia aggiunta la seguente: « pedagogiche »;

6) all'articolo 6, comma 1,

a) alla lettera e) siano aggiunte infine le seguenti parole « ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera d) »;

b) sia aggiunta in fine la seguente lettera: « e-bis) definiscono gli standard strutturali, organizzativi e qualitativi dei Servizi educativi per l'infanzia, disciplinano le attività di autorizzazione, accreditamento e vigilanza di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b) effettuate dagli Enti Locali, nonché individuano le sanzioni da applicare per le violazioni accertate. »;

7) all'articolo 7, comma 1:

a) alla lettera a) siano aggiunte infine le seguenti parole: «favorendone la qualificazione»;

b) la lettera b) sia sostituita dalla seguente: «b) autorizzano, accreditano e vigilano, applicando le relative sanzioni, i soggetti privati per l'istituzione e la gestione dei servizi educativi per l'infanzia, nel rispetto degli standard strutturali, organizzativi e qualitativi definiti dalle Regioni, delle norme sull'inclusione delle bambine e dei bambini con disabilità e dei contratti collettivi nazionali di lavoro di settore»;

c) alla lettera d) siano aggiunte infine le seguenti parole: «nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, ivi comprese quelle di cui al comma 1 dell'articolo 12»;

d) alla lettera f), la parola «favoriscono» sia sostituita dalla seguente: «promuovono»;

e) la lettera g) sia sostituita dalla seguente: «g) definiscono le modalità di coinvolgimento delle famiglie in considerazione della loro primaria responsabilità educativa»;

f) alla lettera h), la parola «sostenono» sia sostituita dalla seguente: «facilitano»;

8) all'articolo 8:

a) nella rubrica, dopo la parola «nazionale» sia aggiunta la seguente: «pluriennale»;

b) al comma 1, la parola «predispone» sia sostituita con la seguente: «adotta»;

c) al comma 2, dopo le parole: «disponibili per» siano aggiunte le seguenti: «il consolidamento e». Conseguentemente, in fine, siano aggiunte le seguenti parole: «e delle scuole dell'infanzia»;

9) all'articolo 9:

a) al comma 1, le parole «sia pubblici che privati» siano sostituite dalle seguenti: «pubblici e privati»;

b) al comma 3, dopo le parole «un valore di 150 euro» sia aggiunta la seguente: «mensili»;

10) all'articolo 10:

a) dopo il comma 2, sia aggiunto il seguente: «2-bis. La Commissione, nell'esercizio dei propri compiti, può avvalersi della consulenza del *Forum* nazionale delle associazioni dei genitori di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567 e di altri soggetti pubblici e privati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.»;

b) al comma 3, dopo le parole «Linee guida» aggiungere la seguente: «pedagogiche»;

11) all'articolo 12:

a) al comma 2, lettera b), siano aggiunte in fine le seguenti parole: «in considerazione dei loro costi e della loro qualificazione.»;

b) al comma 2, sia sostituita la lettera c) con la seguente: «c) la formazione continua in servizio del personale educativo e docente, in coerenza con quanto previsto dal Piano nazionale di Formazione di cui alla legge n. 107 del 2015, e la promozione dei coordinamenti pedagogici territoriali»;

c) il comma 3 sia sostituito dal seguente: «3. Il Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca, fatte salve le competenze delle Regioni, delle Province autonome di Trento e di Bolzano e degli Enti locali, di cui agli articoli 117 e 118 della Costituzione, promuove, un'intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, avente ad oggetto il riparto del Fondo di cui al comma 1, in considerazione della compartecipazione al finanziamento del Sistema integrato di educazione e di istruzione da parte di Stato,

Regioni, Province autonome di Trento e di Bolzano e Enti Locali.»;

d) al comma 4, primo periodo, le parole « di riequilibri territoriali » siano sostituite dalle seguenti: « di riequilibrio territoriale ». Conseguentemente le parole « e scolastici per l'infanzia » siano sostituite dalle seguenti: « per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia »;

e) al comma 4, secondo periodo, le parole da « con priorità » fino alla fine del comma, siano sostituite dalle seguenti: « con priorità per i comuni privi o carenti di scuole dell'infanzia statali o per quelli impegnati finanziariamente nel sostegno della scuola dell'infanzia o dei servizi educativi attivati al fine di garantire il soddisfacimento dei fabbisogni effettivi e la qualificazione del Sistema integrato di educazione e istruzione, secondo i seguenti principi fondamentali:

a) la partecipazione delle famiglie;

b) la dotazione di personale educativo tale da sostenere la cura e l'educazione delle bambine e dei bambini in relazione al loro numero ed età e all'orario dei servizi educativi per l'infanzia;

c) tempi di compresenza tra educatori nei servizi educativi per l'infanzia e tra docenti nella scuola dell'infanzia tali da promuovere la qualificazione dell'offerta formativa;

d) la formazione continua in servizio di tutto il personale dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia;

e) la funzione di coordinamento pedagogico;

f) la promozione della sicurezza e del benessere delle bambine e dei bambini;

g) le modalità di organizzazione degli spazi interni ed esterni e la ricettività

dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia che consentano l'armonico sviluppo delle bambine e dei bambini.»;

12) all'articolo 14:

a) al comma 3, primo periodo, la parola « triennale » sia soppressa. Conseguentemente le parole da « dei servizi per l'infanzia » fino alla fine del periodo, siano sostituite dalle seguenti: « dei servizi educativi per l'infanzia o della laurea quinquennale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria, integrata da un corso di specializzazione per complessivi 60 CFU.»;

b) dopo il comma 3 siano aggiunti i seguenti:

« 3-*bis*. A decorrere dall'aggiornamento successivo all'entrata in vigore del presente decreto, con provvedimento del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono definite le modalità di riconoscimento del servizio prestato a partire dall'anno scolastico 2007/2008 nelle sezioni primavera di cui all'articolo 1, comma 630 della legge n. 296 del 2006 da coloro che sono in possesso del titolo di accesso all'insegnamento nella scuola dell'infanzia ai fini dell'aggiornamento periodico delle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, comma 605, lettera *c)* della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e delle graduatorie d'istituto del personale docente a tempo determinato.

3-*ter*. I servizi educativi per la prima infanzia istituiti presso enti e reparti del Ministero della difesa restano disciplinati dall'articolo 596 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

3-*quater*. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con i rispettivi Statuti speciali e le relative norme di attuazione, nel rispetto della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. ».

ALLEGATO 3

Schema di decreto legislativo recante norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità. Atto n. 378.

**PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVO DEI DEPUTATI
DI BENEDETTO ED ALTRI**

Le Commissioni VII e XII,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante « norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità »;

premesso che:

la legge 13 luglio 2015, n. 107, ha introdotto nuove disposizioni normative al fine di riformare il sistema nazionale di istruzione e formazione, con la previsione di deleghe per l'adozione di decreti legislativi relativi alle materie indicate dal provvedimento;

l'articolo 1, comma 180, del provvedimento, in particolare, prevede l'adozione da parte del Governo di uno o più decreti legislativi al fine di provvedere al riordino, alla semplificazione e alla codificazione delle disposizioni legislative in materia di istruzione, anche in coordinamento con le disposizioni introdotte dalla stessa legge 13 luglio 2015, n. 107;

il decreto legislativo in esame intende recepire quanto previsto dalla delega conferita al Governo dalla legge 13 luglio 2015, n. 107, in materia di promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità e riconoscimento delle differenti modalità di comunicazione, i cui principi e i criteri direttivi del decreto legislativo sono disciplinati dall'articolo 1, comma 181, lettera c), i quali prevedono la revisione delle modalità e dei criteri relativi alla certificazione, che deve essere volta a individuare le abilità residue al fine di poterle sviluppare attraverso percorsi in-

dividuati di concerto con tutti gli specialisti di strutture pubbliche, private o convenzionate che seguono gli alunni riconosciuti disabili ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge n. 104 del 1992, e della legge n. 170 del 2010, che partecipano ai gruppi di lavoro per l'integrazione e l'inclusione o agli incontri informali; nonché la revisione e la razionalizzazione degli organismi operanti a livello territoriale per il supporto all'inclusione;

il provvedimento in esame rappresenta un'evidente regressione della disciplina normativa in materia di inclusione della scuola, non ritenendosi, infatti, né superate le difficoltà e le carenze relative alla preparazione dei docenti, con particolare riferimento alle assegnazioni disposte per soggetti con disabilità gravi, né adeguatamente risolte le criticità in materia di continuità didattica. Non possono che considerarsi come non raggiunti, pertanto, gli obiettivi perseguiti dal provvedimento;

si rileva con contrarietà l'assenza di disposizioni adeguate in materia di consistenza numerica degli alunni per classe, carenza che in questi anni ha consentito un eccessivo affollamento delle classi scolastiche, mettendo a serio rischio il corretto svolgimento della didattica curricolare, con effetti particolarmente negativi sull'inclusione scolastica degli alunni affetti da disabilità grave. La norma non sembra considerare, inoltre, la frequente presenza di alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES) e la possibilità di nuovi inserimenti durante il percorso scolastico;

non accettabili risultano, pertanto, le disposizioni previste all'articolo 3, comma 2, lettera *d*), le quali, in materia di costituzione delle sezioni per la scuola dell'infanzia e delle classi prime per ciascun grado di istruzione, prevedono, « di norma », la presenza di non più di 22 alunni ove siano presenti studenti con disabilità certificata, superando così l'attuale limite di 20 alunni per classe previsto dalla precedente normativa, più volte disattesa e oggetto di numerose controversie giurisdizionali. Anziché disporre l'introduzione di nuovi provvedimenti che consentissero con maggiore efficacia il rispetto del limite numerico, l'esecutivo ha inteso introdurre disposizioni del tutto illogiche, le quali, al contrario, consentiranno il sovraffollamento delle classi. Si ritiene grave, in tal senso, la formulazione adottata nello schema di decreto, laddove si utilizza il generico e non facilmente definibile termine « di norma », il quale dovrebbe essere urgentemente soppresso;

analoga contrarietà, sempre in materia di costituzione delle sezioni per la scuola dell'infanzia e delle classi prime per ciascun grado di istruzione, si esprime alla mancata previsione di apposite disposizioni che limitino espressamente la presenza di più di un alunno con disabilità per classe per i soli casi di alunni con disabilità lieve, ritenendosi, altrimenti, per tutti gli altri casi necessario il limite massimo di un solo alunno per classe;

tali provvedimenti limiteranno fortemente il diritto costituzionalmente garantito all'educazione e all'istruzione, il quale assume non soltanto una natura individuale, ma anche sociale, dal momento che, come ribadito da alcune recenti sentenze in materia, l'istruzione rappresenta uno dei fattori maggiormente incidenti sui rapporti dell'individuo e sulle sue possibilità di affermazione personale e professionale;

considerato che:

con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 3, in materia di prestazioni e indicatori dell'inclusione scolastica, evi-

denti risultano le lacune e le carenze in materia di definizione del diritto all'educazione e all'istruzione degli alunni e degli studenti con disabilità, laddove continua a non prevedersi una modalità condivisibile nella valutazione del monte ore per il sostegno, definizione necessaria a garantire un'adeguata offerta formativa;

all'articolo 3, comma 2, lettera *c*), laddove si prevede la definizione dell'organico del personale ATA, « tenendo conto tra i criteri per il riparto delle risorse professionali, della presenza di alunni e di studenti con disabilità certificata presso ciascuna Istituzione scolastica statale, fermo restando il limite alla dotazione organica di cui all'articolo 19, comma 7, del decreto-legge n. 98 del 2011 come rideterminata dalla normativa vigente », andrebbe opportunamente inserito, con riferimento alla presenza di soggetti con disabilità, il necessario rispetto del genere degli alunni;

analogamente andrebbe previsto un rafforzamento in materia di formazione per l'assistenza all'igiene, provvedendo con risorse esclusivamente interne alla scuola alle esigenze primarie degli studenti, in ottemperanza agli obblighi previsti dalla normativa vigente;

all'articolo 3, infine, si rileva come lo Stato, le Regioni e gli Enti locali garantiscano l'accessibilità e la fruibilità dei sussidi didattici, degli strumenti tecnologici e digitali necessari a supporto dell'inclusione scolastica agli alunni e agli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 13, comma 1, della legge n. 104 del 1992, rilevandosi, pertanto, un errore materiale della disposizione, laddove questa si riferisce al comma 4 dello stesso articolo;

sempre in materia di valutazione della qualità dell'inclusione scolastica, all'articolo 4 del decreto in esame risultano non condivisibili le previsioni introdotte dal comma 2, laddove viene previsto che INVALSI, in fase di predisposizione dei protocolli di valutazione e dei quadri di riferimento dei rapporti di autovalutazione, definisca gli indicatori per la valu-

tazione della qualità dell'inclusione scolastica. Si ritiene necessario, pertanto, che l'INVALSI sia estromesso da tali compiti;

per favorire e migliorare i sistemi per l'inclusione scolastica, risulterebbe opportuna la previsione di nuovi sistemi per la raccolta degli indicatori sulla qualità dell'inclusione della scuola, anche attraverso il diretto coinvolgimento di insegnanti, famiglie e personale interessato. L'utilizzo di tali indicatori consentirebbe agli istituti di poter definire il proprio grado di inclusione, analizzando, allo stesso tempo, le proprie pratiche, assicurando in tal modo la corretta individuazione delle effettive necessità per il miglioramento dei propri strumenti per l'inclusione. Sul tema si rilevi come lo stesso ministero, con propria circolare, la n. 8 – Prot. 561, chiarisca come «la rilevazione, il monitoraggio e la valutazione del grado di inclusività della scuola sono finalizzate ad accrescere la consapevolezza dell'intera comunità educante sulla centralità e la trasversalità dei processi inclusivi in relazione alla qualità dei risultati educativi. Da tali azioni si potranno inoltre desumere indicatori realistici sui quali fondare piani di miglioramento organizzativo e culturale». Per tali fini si ritiene utile l'adozione di strumenti strutturati come quelli proposti dallo stesso Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, quali l'Index per l'inclusione »;

gli articoli da 5 a 7 dello schema di decreto legislativo all'esame, sono volti a modificare la disciplina sull'accertamento della situazione di handicap per gli alunni e sulle valutazioni relative ai medesimi soggetti e la nuova normativa – ai sensi del successivo articolo 20, comma 1 – si applicherà a decorrere dal 1° settembre 2017, nonché per quanto riguarda i rinnovi degli atti, dall'anno scolastico 2018-19;

per l'esercizio della delega, relativa a inclusione e disabilità, tra l'altro, si sarebbe dovuto tener conto della sentenza n. 275/16 della Corte Costituzionale, che, pronunciandosi su una legge della Regione

Abruzzo, ha stabilito che il diritto allo studio e all'educazione degli alunni disabili « non può essere finanziariamente condizionato in termini assoluti e generali ». Si tratta di un diritto incompressibile che non può essere soggetto a limitazioni determinate da equilibri di bilancio. « È la garanzia dei diritti incompressibili ad incidere sul bilancio, e non l'equilibrio di questo a condizionarne la doverosa erogazione. »;

i succitati articoli, volti a modificare la Certificazione e valutazione diagnostico-funzionale, le commissioni mediche e la procedura per l'inclusione scolastica degli alunni e degli studenti con disabilità hanno suscitato diffuse criticità come di seguito evidenziate;

in particolare l'articolo 5 prevede che la disabilità di un alunno verrà certificata con una « valutazione diagnostico-funzionale » in luogo della « diagnosi funzionale » e del « profilo dinamico-funzionale ». Su questa valutazione si appoggeranno le diverse provvidenze, ivi incluso il diritto al sostegno didattico, di cui l'alunno ha bisogno (e diritto) per una piena inclusione scolastica. La relazione afferma che « si tratta di una semplificazione sia in termini documentali (un solo documento in luogo di due) che in termini temporali, in quanto i due documenti, redatti da soggetti diversi, implicavano un allungamento dei tempi »;

L'articolo 6 modifica l'attuale assetto delle Commissioni mediche, prevedendo che esse, per l'accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva dell'alunno, siano composte da un medico specialista in medicina legale che assuma le funzioni di presidente e da due medici dei quali uno scelto tra gli specialisti in neuropsichiatria infantile e l'altro tra gli specialisti in pediatria. Le Commissioni sono integrate dal medico INPS, da un rappresentante dell'Amministrazione scolastica con specifiche competenze in materia di disabilità (nominato dall'ufficio scolastico regionale), da uno specialista (terapista della riabilitazione) e dall'operatore sociale. Dalla relazione si evince

che l'idea è che si definisca collegialmente sia il funzionamento dell'alunno e dello studente con disabilità sia, in un momento successivo a quello della redazione della valutazione diagnostico-funzionale, la tipologia di provvidenze di cui ha diritto, «invertendo l'attuale prassi» che fa sostanzialmente coincidere la condizione di gravità e l'attribuzione delle provvidenze, incluso il sostegno didattico;

l'articolo 7 definisce la procedura per l'inclusione scolastica nell'ambito delle certificazioni, specificando i compiti dei soggetti coinvolti, e introducendo, altresì, tempistiche precise per l'evasione delle pratiche. L'intento dichiarato è quello di sollevare la famiglia da numerose incombenze burocratiche perlopiù demandate al medico di base e alla scuola;

la prima criticità da rilevare è senz'altro quella relativa ad un evidente eccesso di delega del provvedimento, in quanto esso interviene sulle più complesse procedure e competenze in materia di riconoscimento dell'handicap, come disciplinate dalla legge n. 104 del 1992, che il presente schema va a modificare;

appare evidente, infatti come la «nuova» commissione non si limiti alla valutazione diagnostico-funzionale né si limita all'ambito scolastico, individuando per ciascun soggetto e successivamente alla predisposizione della valutazione diagnostico-funzionale, le tipologie di prestazioni sociali e sanitari, quantificandole, accertando altresì il diritto al sostegno didattico;

più precisamente, l'individuazione e la quantificazione delle prestazioni sociali e sanitarie, il fabbisogno assistenziale e il trasporto, nonché l'accertamento del diritto al sostegno didattico, sono effettuate esclusivamente sulla base della valutazione diagnostico-funzionale che è distinta dall'accertamento della condizione di disabilità di cui agli articoli 3 e 4 della legge n. 104 del 1992;

dunque chiaramente i sostegni deriveranno da una limitazione delle strut-

ture o delle funzioni corporee, non certo da una valutazione del profilo di funzionamento, quindi senza alcun riferimento al contesto, attività, partecipazione e ostacoli del soggetto sottoposto a valutazione. Pertanto tale nuova procedura avrà, per le persone in età evolutiva, ricadute immediate sulle aree di vita, sulle agevolazioni e sui sostegni, che andranno ben oltre l'ambito scolastico e sulle quali l'Esecutivo, nella legge n. 107 del 2015, non aveva assolutamente delega;

gli articoli 5 e il 6 dello schema trattano di Certificazione e valutazione diagnostico-funzionale e delle Commissioni Mediche preposte a tale attività. L'intento espresso vorrebbe essere, da un lato, quello di garantire un maggiore rigore e una maggiore omogeneità nella definizione del quadro diagnostico e funzionale, dall'altro quello di garantire una razionalizzazione delle risorse e un'omogenea distribuzione delle stesse in relazione al fabbisogno di assistenza, sostegno, trasporto, al fine di evitare abusi;

la mera valutazione diagnostico-funzionale è ben lontana dalla valutazione bio-psico-sociale ambita dalla Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità. Ed è lontana anche da un'applicazione completa dell'ICF, la Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Essa, infatti, si limita alla valutazione delle limitazioni delle strutture e delle funzioni corporee e non entra nei domini dell'attività e della partecipazione, né in quello dei fattori ambientali. In tal senso, i termini «bio-psico-sociali» appaiono come giustapposti e incongruenti, contraddizione che ritroviamo nella determinazione dei criteri per la definizione della disabilità, non limitandosi alla definizione di alunno con disabilità;

attualmente, l'accertamento è quello previsto dalla legge n. 104 del 1992. L'articolo 4 prevede che la Commissione sia costituita da un medico legale, altri due medici, un sanitario in rappresentanza

delle Associazioni di categoria, un operatore sociale, un esperto nei casi da esaminare. Sei professionisti a cui si aggiunge obbligatoriamente, dal 2011 un medico dell'INPS;

lo schema di decreto all'esame introduce, all'articolo 6, una novità che pone parecchie perplessità o comunque dubbi applicativi. In particolare, si aggiunge un nuovo periodo all'articolo 4 della legge n. 104 del 1992, che prevede come, nel caso in cui gli accertamenti riguardino soggetti in età evolutiva, le Commissioni Mediche siano composte da un medico specialista in medicina legale che assume le funzioni di presidente e da due medici, dei quali uno scelto tra gli specialisti in pediatria e l'altro tra gli specialisti in neuropsichiatria infantile. Inoltre le Commissioni dovranno essere integrate dal medico INPS, come previsto dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, articolo 19, comma 11 »;

inoltre, la Commissione sarà integrata « da un terapeuta della riabilitazione, da un operatore sociale e da un rappresentante dell'Amministrazione scolastica con specifiche competenze in materia di disabilità, nominato dall'Ufficio scolastico regionale competente per territorio e scelto tra i docenti impegnati in progetti e convenzioni di rilevanza culturale e didattica » e che, infine tali figure dovranno essere integrate « nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente »;

non è facilmente determinabile da quanti operatori sarà composta la commissione né quali possano essere i vantaggi visto che il bambino sarà esaminato da un numero imprecisato, ma comunque eccessivo di professionisti, rischiando un risultato controproducente e fuorviante ai fini della valutazione;

in materia, molteplici sono le criticità da sempre segnalate dalle associazioni dei genitori e dai servizi e mai risolte, quali, in particolare, la tempistica troppo lunga per le valutazioni diagnostiche e funzionali da parte dei servizi di neuropsichiatria infantile per gli accerta-

menti o verifiche della disabilità, nonché l'eccessiva burocratizzazione delle procedure;

di fatto lo schema di decreto decontestualizza il percorso di inclusione scolastica dalla presa in carico complessiva e globale attuata dai servizi, burocratizzando e rendendo più difficile l'accesso alle provvidenze. Inoltre stravolge in maniera sostanziale lo spirito della legge n. 328 del 2000 centrata sul concetto di sistema integrato socio-sanitario, dimenticando l'importante ruolo delle famiglie e lasciando irrisolti i veri nodi critici del processo di inclusione che attengono a problematiche molto più complesse rispetto a quanto declinato nello schema all'esame;

più dettagliatamente nel provvedimento è annullata l'integrazione tra servizi sanitari, servizi sociali, scuola e famiglia per la redazione della valutazione diagnostico-funzionale, la quale non rappresenterà solo la base per la definizione delle provvidenze, ma anche il punto di partenza per la redazione del Piano Educativo Individualizzato e del Progetto Individuale;

attualmente alla elaborazione della diagnosi funzionale e del profilo dinamico funzionale concorrono operatori delle unità sanitarie locali, della scuola e delle famiglie, a sottolineare l'imprescindibilità dell'integrazione tra i diversi contesti coinvolti nel percorso dell'alunno con disabilità;

la valutazione diagnostico funzionale prevista nello schema di decreto presume invece che, nel breve tempo di una visita medicolegale, una commissione che non ha mai conosciuto l'utente né la sua famiglia né il suo ambiente possa essere in grado di effettuare una valutazione funzionale approfondita e personalizzata; mentre si auspica la presenza di un team multi professionale appositamente e specificamente formato, spazi idonei e soprattutto il coinvolgimento dei contesti di vita specifici (famiglia, scuola) del bambino disabile;

secondo l'ICF la disabilità è considerata come « la conseguenza di una complessa relazione tra la condizione di salute di un individuo e i fattori personali e ambientali che rappresentano le circostanze in cui vive l'individuo » (WHO, *World Report on Disability*, 2011), e sottolinea come l'intreccio tra variabili biologiche, ambientali, psicologiche e sociali possa determinare funzionamenti e bisogni molto differenti anche all'interno di una stessa categoria diagnostica;

lo schema di decreto, sopprimendo il comma 6 dell'articolo 12 della legge n. 104 del 1992, elimina le verifiche periodiche finora previste tra scuola, famiglia e operatori sanitari e sociali, e l'attenzione e il rispetto per le specificità culturali della persona disabile. Si rimanda ad un atto successivo per la definizione dei criteri, dei contenuti e delle modalità di redazione della valutazione diagnostico-funzionale, ma in nessun punto si parla più di incontri tra scuola, famiglia e servizi sanitari e sociali o di verifiche congiunte. Inoltre la presenza sanitaria e sociale scompare anche dai nuovi Gruppi per l'Inclusione Territoriale, che cessano di essere luogo di integrazione interistituzionale e diventano organo interno all'amministrazione scolastica per l'elargizione delle risorse;

nel provvedimento all'esame, è impropriamente demandata alle commissioni mediche la definizione delle tipologie di prestazioni sociali e sanitarie necessarie per l'utente, senza limitare il campo all'inclusione scolastica;

il comma 3 dell'articolo 6 dello schema all'esame modifica l'articolo 14 della legge n. 328 del 2000 relativa alla elaborazione del progetto individuale stravolgendo lo spirito della legge fortemente centrata sul concetto di sistema integrato sociosanitario inteso anche e soprattutto come « integrazione di sistema » a connotazione territoriale. Si demanderà infatti ad un organismo esterno (INPS) l'individuazione delle tipologie di prestazioni sociali e sanitarie e loro quantificazione ai

fini dell'elaborazione del progetto individuale. Pertanto la modifica del succitato articolo, oltre a cancellare il modello di intervento integrato sociosanitario previsto dalla legge n. 328, introduce una ulteriore complessità di percorso poiché, quanto definito dalla commissione deve successivamente essere verificato dal territorio (comuni-ASL-scuole) in merito alla fattibilità e sostenibilità economica;

è evidente che nei citati comma 3 dell'articolo 6 e comma 2 dell'articolo 7 dello schema di decreto non sono stati rispettati i diversi livelli di competenza istituzionale e che il concetto di delega conferita al governo dalla legge n. 107 del 2015 sia stato interpretato in maniera eccessivamente estensiva. In particolare infatti la identificazione della tipologia di prestazioni sanitarie e la loro quantificazione (progetto terapeutico individuale) è di competenza dei servizi di Neuropsichiatria Infantile o di riabilitazione per l'età evolutiva presso cui è in carico l'utente e la sua famiglia, in un'ottica di percorsi integrati di cura e secondo quanto previsto dai LEA, e va rimodulata nel tempo ad intervalli ben più ravvicinati di quelli previsti per la ridefinizione della valutazione diagnostica funzionale;

in riferimento alla tempistica di aggiornamento della documentazione redatta dalle commissioni mediche, con la nuova disposizione, si rischia un aggravio per le famiglie e per le commissioni stesse, infatti non è sempre necessario ripetere l'accertamento della disabilità al passaggio di ogni grado di istruzione bensì aggiornare la sola valutazione diagnostica-funzionale per rimodulare opportunamente il PEI nel corso del tempo. Ferma restando la possibilità di accedere nuovamente alle commissioni su richiesta delle famiglie nel caso vi siano state modificazioni significative delle condizioni dell'utente e dei suoi bisogni di assistenza per garantire l'inclusione scolastica, appare più utile che siano le commissioni stesse a definire la tempistica dell'eventuale revisione, in base alle situazioni dei singoli utenti;

lo schema di decreto definisce in modo preciso i tempi tra domanda e accertamento (30 giorni), e tra accertamento e invio dei documenti necessari alle famiglie (altri 30 giorni), attraverso una gestione prioritaria delle domande, nell'ottica di accelerare i tempi di risposta ai bambini e alle famiglie, attualmente molto lunghi, senza tenere in debito conto che l'ostacolo vero è rappresentato dalla lunga tempistica per l'accesso degli utenti e delle famiglie ai servizi di neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza per la valutazione diagnostica, per la valutazione funzionale e per la presa in carico;

i servizi di NPIA sono sottodimensionati e disomogenei sul territorio nazionale, ed hanno visto negli ultimi 10 anni un aumento delle richieste medio del 6-7 per cento annuo a fronte di una continua diminuzione delle risorse. Oggi riesce ad accedere 1 bambino/ragazzo ogni 2 che hanno necessità di un percorso diagnostico, 1 ogni 3 che hanno necessità di un percorso terapeutico, e vi sono tempi di attesa di mesi se non anni per le situazioni non urgenti. Il percorso di valutazione diagnostica e funzionale e la stesura di una relazione dettagliata in ottica ICF richiede non meno di 10 ore per ciascun utente da parte di un'equipe multi professionale;

sarebbe auspicabile che la certificazione e la valutazione diagnostico – funzionale siano trasmesse alle Amministrazioni pubbliche direttamente, dopo aver acquisito l'autorizzazione da parte della famiglia, così ottemperando alla norma che prevede che l'invio delle documentazioni tra strutture pubbliche avvengano direttamente e non attraverso il cittadino;

andrebbe prevista, inoltre, una unità multidisciplinare, composta, oltre ai medici, almeno da un pedagogista, uno psicologo, un operatore socio-sanitario, un docente, un educatore, alla quale, la quale, unitamente ai genitori, sia assegnato il compito di redigere il profilo funzionale del soggetto, nonché quello di elaborare il

progetto individuale, ritenendosi certamente opportuno che alla commissione medica, così come definita nello schema di decreto, venga affidata esclusivamente la funzione di organo certificatore;

lo schema di decreto all'esame non risolve nessuna delle criticità e, paradossalmente, rappresenta un passo indietro rispetto a un percorso che, seppur ancora problematico, costituiva una garanzia per i soggetti con disabilità e le loro famiglie, infatti nell'intento solo dichiarato di semplificare ed accelerare, in realtà il percorso viene burocratizzato, vanificando il lavoro di rete costruito negli anni dai diversi enti e istituzioni che oltre alla scuola sono coinvolti nel tema dell'inclusione scolastica degli alunni con disabilità e dimenticando inoltre il ruolo strategico che all'interno del processo assumono a pieno titolo le famiglie;

con riferimento all'articolo 8, si esprime totale contrarietà alla volontà di introdurre, per ciascuno degli Ambiti Territoriali, il Gruppo per l'inclusione territoriale (GIT). Come già espresso in premessa, a tali Gruppi sarà assegnato il compito di determinare le ore di sostegno, proponendo la quantificazione delle risorse di sostegno didattico per l'inclusione da assegnare a ciascuna scuola. Il Piano Educativo Scolastico (PEI), introdotto dall'articolo 11 del provvedimento, sarà redatto all'inizio dell'anno scolastico proprio con riferimento alle risorse professionali specifiche assegnate alla classe nonché degli operatori socio sanitari. Con tutta evidenza, pertanto, si decide di affidare ad una realtà troppo lontana dai bisogni e dalle necessità delle famiglie un compito delicato, qual è la determinazione e valutazione delle reali esigenze dello studente disabile;

all'articolo 12, comma 1, risulta incomprensibile la previsione dell'istituzione di « sezioni », in luogo dei ruoli, per ciascun grado di istruzione, inclusa la scuola dell'infanzia, dei docenti per il sostegno didattico. Al comma 2 dello stesso articolo, risulta non accettabile la

previsione per la quale i docenti assunti a tempo indeterminato sui posti di sostegno, in possesso dei requisiti e comunque nel limite dei posti vacanti e disponibili dell'organico dell'autonomia, possono chiedere il passaggio sui posti comuni, trascorsi dieci anni scolastici di appartenenza nelle sezioni dei docenti per il sostegno didattico di cui al comma 1. Attraverso tale norma non si favorisce, infatti, la necessaria continuità didattica, in considerazione della possibilità per il docente di cambiare l'istituto di appartenenza, rafforzando incomprensibilmente il divario del vincolo temporale necessario ad avanzare la richiesta per la mobilità professionale rispetto a quello previsto per i docenti su posto comune;

in materia di formazione iniziale dei docenti per il sostegno didattico, l'articolo 13 disciplina e definisce il corso di specializzazione per le attività per il sostegno agli alunni con disabilità nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria, prevedendo, tuttavia, alcune disposizioni dal carattere certamente negativo. Al comma 3 risulta non condivisibile la previsione secondo la quale, a decorrere dall'anno 2019, accederanno al corso «esclusivamente gli aspiranti in possesso della laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria», escludendo così dallo stesso i docenti abilitati all'insegnamento nei rispettivi gradi di scuola. Analoga contrarietà si esprime in merito alla previsione del requisito di ulteriori 60 crediti formativi universitari relativi alle didattiche dell'inclusione, oltre a quelli già previsti nel corso di laurea, per l'accesso al corso, da ritenersi assolutamente sproporzionato;

altrettanto illogica appare la previsione di cui all'articolo 14, comma 4, la quale dispone che al corso di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli studenti con disabilità nella scuola secondaria di primo e secondo grado, a decorrere dal 2019 potranno accedere esclusivamente gli aspiranti in «possesso dei requisiti di accesso previsti dalla normativa vigente per l'insegnamento nella

scuola secondaria di primo e secondo grado che abbiano conseguito 60 crediti formativi universitari relativi alle didattiche dell'inclusione, acquisiti esclusivamente presso l'Università», anche in considerazione delle evidenti contraddizioni e disomogeneità con le disposizioni previste dallo schema di decreto in materia di accesso ai ruoli della scuola secondaria, rendendosi senz'altro necessario un quadro normativo che risulti uniforme e coerente;

con riferimento all'articolo 15, in materia di Formazione in servizio del personale della scuola, si ritiene apprezzabile la volontà di voler coinvolgere tutte le componenti del mondo scolastico, laddove si estende la partecipazione alle attività anche al personale amministrativo, tecnico e ausiliario, ovvero al personale ATA. Tuttavia il provvedimento risulterà del tutto inefficace in considerazione della volontà da parte dell'esecutivo di non assicurare risorse adeguate e idonee a garantire lo svolgimento delle attività di formazione, laddove viene prevista la realizzazione degli obiettivi «nel solo ambito delle risorse finanziarie disponibili»;

all'articolo 16 non si condivide la disposizione di cui al comma 3, secondo la quale il Dirigente scolastico potrà proporre ai docenti con contratto a tempo determinato per i posti di sostegno didattico, ferma restando la disponibilità dei posti e le operazioni relative al personale a tempo indeterminato, «un ulteriore contratto a tempo determinato per l'anno scolastico successivo», ritenendosi prioritario prevedere la copertura dei posti vacanti e disponibili esclusivamente attraverso l'utilizzo di contratti a tempo in determinato, considerandosi ammissibile la possibilità prevista dalla norma esclusivamente con carattere di transitorietà, e limitatamente al solo arco temporale che precede l'inizio delle lezioni, al fine di garantire e assicurare la continuità necessaria;

l'articolo 17, comma 1, istituisce presso il Ministero dell'istruzione, dell'u-

niversità e della ricerca, l'Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica che si raccorda con l'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, con compiti di analisi e studio delle tematiche relative all'inclusione degli alunni e degli studenti con disabilità a livello nazionale e internazionale; monitoraggio delle azioni per l'inclusione scolastica; proposte di accordi inter-istituzionali per la realizzazione del progetto individuale di inclusione; proposte di sperimentazione in materia di innovazione metodo logico-didattica e disciplinare;

tuttavia, in materia di composizione dell'Osservatorio, così come disciplinata al comma 3 dello stesso articolo, si rileva con contrarietà la volontà di non includere i referenti regionali dei Centri Territoriali di Supporto (CTS), consentendo così la valorizzazione dell'attività già promossa dal Ministero dell'Istruzione in materia di conoscenze, quali buone pratiche sull'inclusione e corsi di formazione, e risorse a favore dell'integrazione didattica dei disabili anche attraverso le nuove tecnologie;

lo schema di decreto decide di ignorare del tutto la rete pubblica territoriale dei Centri Territoriali di Supporto per l'inclusione, istituendo, per ciascuno degli Ambiti Territoriali, il Gruppo per l'inclusione territoriale (GIT), il quale presenta, tuttavia, funzioni del tutto differenti. Appare del tutto ragionevole ritenere come tali provvedimenti rischino di

disperdere definitivamente il patrimonio di competenze ed esperienze, risultando pertanto necessario ripensare una loro inclusione all'interno della nuova organizzazione a livello di Ambito, inter-Ambito. I Centri Territoriali di Supporto svolgono da tempo la funzione di riferimento per le azioni Ministeriali in tema di inclusione, i quali andrebbero piuttosto supportati consentendo il semi-esonero dall'insegnamento e garantendo risorse economiche certe e strutturali. Essenziale, infine, risulta il monitoraggio dei CTS, indispensabile per supportarne adeguatamente il corretto e proficuo funzionamento;

contrarietà, infine, si esprime alla volontà di non prevedere risorse aggiuntive e adeguate al perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 3, comma 2, lettere *c)*, *d)* ed *e)*, ritenendosi del tutto inefficace la decisione di non assegnare risorse ulteriori per gli Enti locali attraverso un apposito fondo, limitando la copertura finanziaria alle risorse disponibili, depotenziando pertanto, l'erogazione dei servizi di assistenza educativa, all'autonomia e alla comunicazione, nonché al servizio di trasporto;

tutto ciò premesso e considerato, esprimono

PARERE CONTRARIO.

Marzana, Nesci, Di Benedetto, Giordano, Luigi Gallo, Di Vita, Simone Valente, Colonnese, Vacca, Grillo, Brescia, Mantero, D'Uva, Lorefice.

ALLEGATO 4

Schema di decreto legislativo recante norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità. Atto n. 378.

PROPOSTA DI PARERE DELLE RELATRICI

Le Commissioni VII (Cultura, scienza e istruzione) e XII (Affari sociali),

esaminato, nelle sedute del 24 gennaio, del 28 febbraio e del 14 marzo 2017, lo schema di decreto legislativo recante norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità (atto n. 378);

udite le relazioni delle deputate Malpezzi (per la VII Commissione) e Carnevali (per la XII Commissione) nella seduta del 24 gennaio 2017;

udito, altresì, il dibattito svoltosi nelle sedute del 28 febbraio e del 14 marzo 2017;

visto il parere della Conferenza Unificata del 9 marzo 2017;

visto il parere del Comitato per la legislazione del 1° marzo 2017;

uditi i soggetti che hanno preso parte alle audizioni informali del 30 gennaio 2017,

esprimono

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) all'articolo 1:

a) il comma 1 sia sostituito dal seguente: « 1. L'inclusione scolastica:

a) riguarda le bambine e i bambini, le alunne e gli alunni, le studentesse e gli studenti, risponde ai differenti bisogni educativi e si realizza attraverso strategie educative e didattiche finalizzate allo svi-

luppo delle potenzialità di ciascuno nel rispetto del diritto all'autodeterminazione e all'accomodamento ragionevole, nella prospettiva della migliore qualità di vita;

b) si realizza nell'identità culturale, educativa, progettuale, nell'organizzazione e nel curriculum delle Istituzioni scolastiche nonché attraverso la definizione e la condivisione del progetto individuale fra scuole, famiglie e altri soggetti, pubblici e privati, operanti sul territorio;

c) è impegno fondamentale di tutte le componenti della comunità scolastica le quali, nell'ambito degli specifici ruoli e responsabilità, concorrono ad assicurare il successo formativo degli alunni e degli studenti. »;

b) i commi 2 e 3 siano sostituiti dal seguente: « 2. Il presente decreto promuove la partecipazione della famiglia degli alunni e degli studenti con disabilità nonché dell'associazionismo di riferimento, quali interlocutori dei processi di inclusione scolastica e sociale. »;

2) all'articolo 2:

a) al comma 1, le parole « agli alunni e agli studenti » siano sostituite dalle seguenti: « alle bambine e ai bambini, alle alunne e agli alunni, alle studentesse e agli studenti »;

b) al comma 1, dopo le parole « e garantire il diritto », siano aggiunte le seguenti: « alla cura, »;

c) al comma 2, le parole « Per gli alunni e gli studenti di cui al comma 1, » siano soppresse;

d) al comma 2, le parole « di cui all'articolo 11 » siano soppresse e, dopo le parole « Piano Educativo Individualizzato », siano aggiunte le seguenti: « (PEI) quale »;

3) all'articolo 3:

a) al comma 1, le parole « degli alunni e degli studenti di cui all'articolo 2, comma 1 » siano soppresse;

b) al comma 2, lettera a), le parole degli alunni e degli studenti di cui al comma 1, dell'articolo 2 del presente decreto » siano soppresse;

c) al comma 2, le lettere b) e c) siano invertite;

d) al comma 2, lettera b), già c), sia sostituita dalla seguente: « b) all'assegnazione dei collaboratori scolastici nella scuola statale, per lo svolgimento dei compiti di assistenza previsti dal profilo professionale, tenendo conto e rispettando il genere dei bambini, degli alunni e degli studenti, nell'ambito delle risorse disponibili e assegnate; »;

e) al comma 2, lettera d), le parole « 22 alunni » siano sostituite dalle seguenti: « 20 alunni »;

f) il comma 3, sia sostituito dal seguente: « 3. Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono apportate le necessarie modificazioni al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 119, e successive modificazioni, al fine di adeguare i criteri e parametri di riparto dell'organico del personale ATA per l'attuazione di quanto previsto al comma 2, lettera b). »;

g) al comma 4, le parole « 60 giorni » siano sostituite dalle seguenti: « 180 giorni ». Conseguentemente, al medesimo comma 4, la parola « educativa » sia soppressa e, dopo le parole « destinato

all'assistenza », siano aggiunte le seguenti: « per l'autonomia e alla comunicazione personale, in coerenza con le mansioni dei collaboratori scolastici di cui all'articolo 3, comma 2, lettera c), del presente decreto »; la parola « nel », sia sostituita dalla seguente: « nei »;

h) al comma 5, alinea, dopo le parole « 7 aprile 2014, n. 56 », siano aggiunte le seguenti: « e dall'articolo 1, comma 947, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 »;

i) al comma 5, la lettera a) sia sostituita dalla seguente: « a) l'assegnazione del personale nonché gli interventi necessari per garantire l'assistenza per l'autonomia e per la comunicazione personale, come previsto dall'articolo 13, comma 3, della legge n. 104 del 1992, in coerenza con le mansioni dei collaboratori scolastici di cui all'articolo 3, comma 2, lettera c), del presente decreto; »

j) al comma 5, lettera b), le parole « lettera c) » siano sostituite dalle seguenti: « lettera g) »; conseguentemente, dopo le parole « dell'articolo della », sia aggiunta la seguente: « citata »; dopo le parole « 104 del 1992 », sia aggiunta la seguente: « nonché »; le parole « n. 12 del 1998 » siano sostituite dalle seguenti: « 31 marzo 1998, n. 112; »;

k) al comma 6, le parole « comma 4 » siano sostituite dalle seguenti: « comma 1, lettera b) »;

l) al comma 6, le parole « agli alunni e agli studenti con disabilità » siano soppresse;

4) all'articolo 4:

a) al comma 2, alinea, dopo le parole « di autovalutazione, », siano aggiunte le seguenti: « sentito l'Osservatorio per l'inclusione scolastica »;

b) al comma 2, lettera a), le parole « qualità del » siano sostituite dalle seguenti: « livello di inclusività del Piano Triennale dell'Offerta Formativa come concretizzato nel »;

c) al comma 2, lettera b), le parole « di cui all'articolo 10 » siano soppresse;

d) al comma 2, lettera e), siano aggiunte in fine le seguenti parole: « e, in particolare, dei libri di testo adottati e dei programmi gestionali utilizzati dalla scuola. »;

5) l'articolo 5 sia sostituito dal seguente:

« ART. 5.

(Commissioni mediche. Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104).

1. La domanda per l'accertamento della disabilità in età evolutiva di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificata dal presente decreto, è presentata all'INPS che vi dà riscontro non oltre 30 giorni dalla data di presentazione.

2. Alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4 è aggiunto il seguente comma: "1-bis). Nel caso in cui gli accertamenti di cui al comma 1 riguardino persone in età evolutiva, le commissioni mediche di cui alla legge 15 ottobre 1990, n. 295, sono composte da un medico legale, che assume le funzioni di presidente e da due medici specialisti, uno dei quali in pediatria e l'altro in neuropsichiatria infantile o nella specializzazione inerente alla condizione di salute del soggetto. Tali commissioni sono integrate da un assistente specialistico individuato dall'ente locale nonché dal medico INPS come previsto dall'articolo 19, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi 3 e 4, della citata legge n. 295 del 1990";

b) all'articolo 12, il comma 5 è sostituito dal seguente: "Successivamente all'accertamento della condizione di disabilità dei bambini, degli alunni e degli studenti ai sensi dell'articolo 3, è redatto un profilo di funzionamento secondo i criteri del modello bio-psico-sociale della Classi-

ficazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute (ICF) adottata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), ai fini della formulazione del progetto individuale di cui all'articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328 nonché per la definizione del Piano Educativo Individualizzato (PEI) ». Conseguentemente sono soppresi i commi 6, 7 e 8".

3. L'unità di valutazione multidisciplinare redige il profilo di funzionamento, di cui all'articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificato dal presente decreto ed è composta da:

a) un medico specialista della condizione di salute della persona o comunque da un esperto della patologia segnalata;

b) uno specialista in neuropsichiatria infantile;

c) un terapeuta della riabilitazione;

d) un assistente sociale o un rappresentante dell'Ente locale di competenza che ha in carico il soggetto.

4. Il profilo di funzionamento di cui al comma 2:

a) è redatto con la collaborazione dei genitori del bambino, dell'alunno o dello studente con disabilità, nonché con la partecipazione di un rappresentante dell'amministrazione scolastica;

b) è il documento propedeutico e necessario alla predisposizione del Progetto Individuale e del Progetto Educativo Individualizzato;

c) definisce anche le competenze professionali e la tipologia delle misure di sostegno e delle risorse strutturali necessarie per l'inclusione scolastica;

d) è aggiornato al passaggio di ogni grado di istruzione, a partire dalla scuola dell'infanzia, nonché in presenza di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento della persona.

5. I genitori o chi ne esercita la responsabilità, trasmettono all'unità di valutazione multidisciplinare, all'istituzione scolastica e all'ente locale competente, la certificazione di disabilità, ai fini della predisposizione del profilo di funzionamento, del PEI e del Progetto individuale.

6. Con decreto adottato su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e d'intesa con i Ministri della salute, del lavoro e delle politiche sociali, dell'economia e delle finanze, per gli affari regionali e le autonomie, sentito l'Osservatorio permanente per l'inclusione, previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281, da emanare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono adottate le Linee guida per definire:

a) i criteri, i contenuti e le modalità di redazione della certificazione di disabilità in età evolutiva, secondo la Classificazione Statistica Internazionale delle Malattie e dei Problemi Sanitari Correlati (ICD) dell'OMS;

b) i criteri, i contenuti e le modalità di redazione del profilo di funzionamento, secondo la classificazione ICF dell'OMS. »;

6) gli articoli 6, 7 e 8 siano soppressi;

7) l'articolo 9 sia sostituito dal seguente:

« ART. 9.

(Progetto individuale).

1. Il progetto individuale, di cui all'articolo 14, comma 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, è redatto sulla base del profilo di funzionamento dal competente ente locale, su richiesta e con la collaborazione dei genitori o di chi ne esercita la responsabilità.

2. Le prestazioni di cui al Progetto individuale sono definite anche in collaborazione con le istituzioni scolastiche. »;

8) l'articolo 10 sia sostituito dal seguente:

« ART. 10.

(Piano educativo individualizzato).

1. All'articolo 14, comma 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, dopo le parole « *valutazione diagnostico-funzionale* » sono aggiunte le seguenti: « , il piano educativo individualizzato a cura delle istituzioni scolastiche ».

2. Il piano educativo individualizzato di cui all'articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, come modificato dal presente decreto:

a) si basa sulla certificazione di disabilità e sul profilo di funzionamento;

b) individua strumenti, strategie e modalità per realizzare un ambiente di apprendimento nelle dimensioni della relazione, della socializzazione, della comunicazione, dell'interazione, dell'orientamento e delle autonomie;

c) definisce gli strumenti per l'effettivo svolgimento dell'alternanza scuola-lavoro, assicurando la partecipazione dei soggetti coinvolti nel progetto di inclusione;

d) indica le modalità di coordinamento degli interventi ivi previsti e la loro interazione con il progetto individuale;

e) è elaborato ed è approvato dai docenti contitolari o dall'intero consiglio di classe, con la partecipazione dei genitori o dei soggetti con responsabilità genitoriale, delle figure professionali specifiche interne ed esterne all'Istituzione scolastica che interagiscono con la classe e con l'alunno o studente con disabilità, e con il supporto dell'unità multidisciplinare;

f) è redatto entro l'inizio dell'anno scolastico di riferimento ed è aggiornato al passaggio a una classe successiva e al passaggio di ogni grado di istruzione, a partire dalla scuola dell'infanzia, nonché in presenza di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento della persona;

g) è soggetto a verifiche periodiche nel corso dell'anno scolastico, al fine di accertare il raggiungimento degli obiettivi e apportare eventuali modifiche ed integrazioni. »;

9) l'articolo 11 sia sostituito dal seguente:

« ART. 11.

(Piano per l'inclusione della scuola).

1. Il Piano per l'inclusione della scuola:

a) è parte integrante del piano triennale dell'offerta formativa;

b) definisce le modalità per l'utilizzo coordinato delle risorse, compresi il superamento delle barriere e l'individuazione dei facilitatori del contesto di riferimento nonché per progettare e programmare gli interventi di miglioramento della qualità dell'inclusione scolastica;

c) è attuato nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili previste a legislazione vigente. »;

10) dopo l'articolo 11 siano aggiunti i seguenti:

« ART. 11-bis.

(Gruppi per l'inclusione territoriale).

1. L'articolo 15 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 è sostituito dal seguente:

“ART. 15.

1. Presso ogni ufficio scolastico regionale (USR) è istituito un Gruppo di lavoro interistituzionale regionale (GLIR), che ha compiti di:

a) consulenza e proposta al dirigente preposto all'USR per la definizione, l'attuazione e la verifica degli accordi di programma di cui agli articoli 13, 39 e 40 della presente legge, integrati con le finalità di cui alla legge 13 luglio 2015, n. 107, con particolare riferimento alla continuità

delle azioni sul territorio, all'orientamento e ai percorsi integrati scuola-territorio-lavoro;

b) supporto ai Gruppi per l'inclusione territoriale;

c) supporto alle reti di scuole, per la progettazione e la realizzazione dei Piani di formazione in servizio del personale della scuola.

2. Il GLIR è presieduto dal dirigente preposto all'USR. Nell'ambito del decreto di cui al comma 3, è garantita la partecipazione paritetica dei rappresentanti delle Regioni, degli Enti locali e delle associazioni delle persone con disabilità maggiormente rappresentative a livello regionale.

3. La composizione, l'articolazione, le modalità di funzionamento, la sede, la durata, nonché l'assegnazione di ulteriori funzioni per il supporto all'inclusione scolastica del GLIR, fermo restando quanto previsto al comma 1, lettera c), sono definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca nell'ambito delle risorse umane e finanziarie disponibili, sentito l'Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica istituito presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

4. Per ciascuno degli Ambiti Territoriali di cui all'articolo 1, comma 66, della legge 13 luglio 2015, n. 107 è istituito il gruppo per l'inclusione territoriale (GIT). Esso è composto da un dirigente tecnico o scolastico che lo presiede, tre dirigenti scolastici dell'ambito territoriale; due docenti, uno per la scuola dell'infanzia e il primo ciclo di istruzione e uno per il secondo ciclo di istruzione, nominati con decreto del dirigente preposto all'USR o di un suo delegato.

5. Il GIT riceve dai dirigenti scolastici le proposte di quantificazione delle risorse di sostegno didattico, le verifica e formula la relativa proposta all'USR.

6. Per lo svolgimento di ulteriori compiti di consultazione e programmazione delle attività nonché per il coordinamento degli interventi di competenza dei diversi

livelli istituzionali sul territorio, è integrato:

a) dalle associazioni rappresentative delle famiglie degli alunni con disabilità;

b) dagli enti locali e dalle aziende sanitarie locali.

7. Le modalità di funzionamento, la sede, la durata, nonché l'assegnazione di ulteriori funzioni per il supporto all'inclusione scolastica del GIT, sono definite dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nell'ambito delle risorse umane e finanziarie disponibili, sentito l'Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica istituito presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

8. Presso ciascuna istituzione scolastica è istituito il Gruppo di lavoro per l'inclusione (GLI). Il GLI è composto da docenti curricolari, docenti di sostegno ed, eventualmente, da personale ATA. Il gruppo è nominato dal dirigente scolastico che lo presiede ed ha il compito di supportare il collegio dei docenti nella definizione e realizzazione del Piano per l'inclusione e i docenti contitolari e/o i consigli di classe nell'attuazione dei PEI.

9. Il GLI, nella definizione e nell'attuazione del piano di inclusione, si avvale della consulenza e supporto degli studenti della scuola, dei genitori e delle associazioni dei disabili maggiormente rappresentative del territorio. Il GLI al fine di realizzare il Piano di inclusione e i PEI, si relaziona e collabora con le istituzioni pubbliche e private presenti sul territorio.

10. Per ciascuno degli ambiti territoriali di cui all'articolo 1, comma 66, della legge n. 107 del 2015, sono individuate scuole polo per l'inclusione con compiti di coordinamento delle attività di formazione, supporto e consulenza alle reti delle istituzioni scolastiche dello stesso ambito territoriale.”.

ART. 11-ter.

(Richiesta e assegnazione delle risorse per il sostegno didattico).

1. Il dirigente scolastico, sentito il GLI, e sulla base dei singoli PEI, propone al

GIT la quantificazione dell'organico relativo ai posti di sostegno, diviso per ciascun grado di istruzione, inclusa la scuola dell'infanzia.

2. Il GIT, in qualità di organo tecnico, sulla base del Piano per l'inclusione, dei Profili di funzionamento, dei Piani Educativi Individualizzati, dei Progetti individuali ove esistenti, trasmessi dai singoli dirigenti scolastici, nonché sentiti questi ultimi in relazione ad ogni bambino, alunno o studente con disabilità, verifica la quantificazione delle risorse di sostegno didattico effettuata da ciascuna scuola e formula una proposta all'USR.

3. L'assegnazione definitiva delle predette risorse è effettuata dall'USR nell'ambito delle risorse dell'organico dell'autonomia per i posti di sostegno, fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, comma 75, della legge n. 107 del 2015 »;

11) con riferimento all'articolo 12, verifichi il Governo le possibilità di ridurre il vincolo decennale e comunque di legarne la sussistenza e la motivazione alla necessità di preservare in ciascun ambito territoriale il contingente di docenti di sostegno;

12) l'articolo 14 sia soppresso;

13) all'articolo 15, comma 2, dopo le parole « in particolare » siano aggiunte le seguenti: « a quelli »;

14) all'articolo 16:

a) nella rubrica, la parola « didattica » sia sostituita dalle seguenti « del progetto educativo e didattico »;

b) al comma 3, dopo le parole « dello studente » siano aggiunte le seguenti « e l'eventuale richiesta della famiglia ». Conseguentemente, al medesimo comma 3 sia infine aggiunto il seguente periodo: « Le modalità attuative del presente comma, sono definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, anche apportando le necessarie modificazioni al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'u-

niversità e della ricerca 13 giugno 2007, n. 131 »;

c) dopo il comma 3, sia aggiunto il seguente: « 3-bis. Al fine di garantire la continuità didattica durante l'anno scolastico, si applica l'articolo 462 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994 ».

15) all'articolo 17:

a) al comma 2, sia aggiunta infine la seguente lettera: « d-bis) fornire pareri e proposte sugli atti normativi inerenti all'inclusione scolastica »;

b) al comma 3, dopo le parole « territorio nazionale » siano aggiunte le seguenti « nel campo dell'inclusione scolastica, da studenti »;

16) dopo l'articolo 18, sia aggiunto il seguente:

« ART. 18-bis.

(Regioni a statuto speciale e Province autonome di Trento e Bolzano).

1. Sono fatte salve le competenze attribuite in materia alle Regioni a Statuto

speciale e alle Province Autonome di Trento e di Bolzano secondo i rispettivi Statuti e le relative norme di attuazione. »;

e con le seguenti osservazioni:

valuti il Governo l'opportunità di:

a) prevedere che, in relazione al contenuto dell'articolo 3, comma 6, lo Stato individui, altresì, ulteriori specifiche misure per garantire quanto previsto dal medesimo comma;

b) sostituire all'articolo 16, comma 3, le parole « un ulteriore contratto a tempo determinato per l'anno scolastico successivo » con le seguenti: « ulteriori contratti a tempo determinato »;

c) sostituire all'articolo 17, comma 4, le parole « sessanta giorni » con le seguenti: « centottanta giorni »;

d) con riferimento agli articoli 19, 20 e 21, modificare la disciplina delle abrogazioni e delle decorrenze al fine di renderle coerenti con gli esiti delle innovazioni introdotte sull'apparato normativo vigente e di provvedere alle conseguenti modifiche nella copertura finanziaria.

COMMISSIONI RIUNITE

VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del Professor Ezio Mesini nell'ambito della proposta di nomina a Presidente del Comitato per la sicurezza delle operazioni in mare (Nomina n. 98) 80

ATTI DEL GOVERNO:

Proposta di nomina del Professor Ezio Mesini a presidente del Comitato per la sicurezza delle operazioni in mare. Nomina n. 98 (*Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole*) 80

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 14 marzo 2017.

Audizione del Professor Ezio Mesini nell'ambito della proposta di nomina a Presidente del Comitato per la sicurezza delle operazioni in mare (Nomina n. 98).

L'audizione informale è stata svolta dalle 11.05 alle 11.45.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 14 marzo 2017. — Presidenza del presidente della X Commissione, Guglielmo EPIFANI.

La seduta comincia alle 14.10.

Proposta di nomina del Professor Ezio Mesini a presidente del Comitato per la sicurezza delle operazioni in mare.
Nomina n. 98.

(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

Le Commissioni proseguono l'esame della proposta di nomina all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 7 marzo 2017.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, ricorda che nella seduta di questa mattina si è svolta l'audizione informale del professore Ezio Mesini.

Comunica che risultano in missione nella giornata odierna i deputati: Alfreider, Bratti, Capelli, Ferrara, Terzoni e Vignali e dà conto delle sostituzioni effettuate.

Invita quindi i relatori a formulare la proposta di parere.

Giovanna SANNA (PD), *relatrice*, anche a nome del relatore per la X Commissione, on. Arlotti, formula una proposta di parere favorevole sulla nomina del professore Ezio Mesini a presidente del Comitato per la sicurezza delle operazioni in mare.

Davide CRIPPA (M5S) sottolinea che il professor Mesini risulta tra i 112 firmatari di una lettera aperta in cui si esprimevano le ragioni del « No » al referendum svoltosi il 17 aprile 2016 sull'attività estrattiva degli idrocarburi. Pur non mettendo in discussione la sua riconosciuta competenza e preparazione scientifica nell'ambito delle attività estrattive di idrocarburi, ritiene che le posizioni assunte in occasione del referendum non garantiscano la terzietà e l'indipendenza richiesta per la delicata funzione di presidente del Comitato per la sicurezza delle operazioni in mare. Dichiara quindi il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta di parere dei relatori.

Le Commissioni procedono, quindi, alla votazione per scrutinio segreto sulla proposta di parere favorevole dei relatori.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, comunica il risultato della votazione del Professor Ezio Mesini a presidente del Comitato per la sicurezza delle operazioni in mare:

Presenti e votanti	56
Maggioranza	29
Hanno votato <i>sì</i>	44
Hanno votato <i>no</i>	12

Le Commissioni hanno espresso parere favorevole alla proposta di nomina.

Hanno preso parte alla votazione i deputati:

Bergonzi, Stella Bianchi, Braga, Minnucci (in sostituzione del deputato Borghi), Carrescia, Cera, Cominelli, D'Agostino, De Menech, De Rosa, Gadda, Ginoble, Grimaldi, Iannuzzi Tino, Manfredi, Mannino, Mariani, Marroni, Pagani (in sostituzione del deputato Massa), Matarrese, Mazzoli, Micillo, Pellegrino, Realacci, Sanna Giovanna, Valiante, Zardini, Abrignani, Arlotti, Bargerò, Basso, Bazoli (in sostituzione del deputato Benamati), Bini, Bombassei, Camani, Cani, Crippa, Da Villa, Della Valle, Donati, Epifani, Fantinati, Galgano, Gelmini, Giammanco, Iacono, Impegno, Montroni, Nesi, Polidori, Scuvera, Senaldi, Squeri, Taranto, Tentori e Vallascas.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, avverte che comunicherà il parere favorevole testé espresso alla Presidenza della Camera, ai fini della trasmissione al Governo.

La seduta termina alle 14.45.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Sulla pubblicità dei lavori	82
Variazioni della composizione della Commissione	82
Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati. C. 1658-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) ..	82
ALLEGATO (<i>Emendamenti</i>)	84

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Disposizioni concernenti la determinazione e il risarcimento del danno non patrimoniale. Emendamenti C. 1063-A Bonafede (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>) ..	83
AVVERTENZA	83

SEDE REFERENTE

Martedì 14 marzo 2017. — Presidenza della vicepresidente Roberta AGOSTINI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Domenico Manzione.

La seduta comincia alle 14.10.

Sulla pubblicità dei lavori.

Roberta AGOSTINI, *presidente*, comunica che è stata avanzata la richiesta che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Variazioni della composizione della Commissione.

Roberta AGOSTINI, *presidente*, comunica che, per il gruppo Partito Democra-

tico, il deputato Matteo Mauri entra a far parte della I Commissione.

Comunica, altresì, che per il gruppo Articolo 1 – Movimento democratico e progressista, il deputato Pier Luigi Bersani non fa più parte della I Commissione.

Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati.

C. 1658-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato.

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato, da ultimo, nella seduta dell'8 marzo 2017.

Roberta AGOSTINI, *presidente*, ricorda che il termine per la presentazione di emendamenti è scaduto lunedì 13 marzo scorso, alle ore 14. Comunica che sono

stati presentati tre emendamenti (*vedi allegato*).

Barbara POLLASTRINI (PD), *relatrice*, esprime parere contrario sugli emendamenti Rondini 16.1, 17.1 e 21.1, facendo presente che una loro eventuale approvazione vanificherebbe il lavoro svolto sul testo dai due rami del Parlamento.

Il sottosegretario Domenico MANZIONE esprime parere conforme a quello espresso dalla relatrice, sottolineando come le modifiche apportate al testo al Senato sono state conseguenti a valutazioni di carattere finanziario espresse dalla Commissione 5^a Bilancio di quel ramo del Parlamento.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Rondini 16.1, 17.1 e 21.1.

Roberta AGOSTINI, *presidente*, avverte che il testo sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei prescritti pareri.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.15.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Martedì 14 marzo 2017. — Presidenza del presidente Alessandro NACCARATO.

La seduta comincia alle 14.15.

Disposizioni concernenti la determinazione e il risarcimento del danno non patrimoniale.

Emendamenti C. 1063-A Bonafede.

(Parere all'Assemblea).

(*Esame e conclusione – Parere*).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Enzo LATTUCA (PD), *relatore*, rileva che gli emendamenti non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.20.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Slovenia sulla linea del confine di Stato nel tratto regimentato del torrente Barbucina/Cubnica nel settore V del confine, fatto a Trieste il 4 dicembre 2014.

Emendamenti C. 4109 Governo, approvato dal Senato.

Norme in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari.

Emendamenti C. 1142-A ed abb.

ALLEGATO

Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati (C. 1658-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato).

EMENDAMENTI

ART. 16.

Al comma 1, capoverso comma 4-quarter, all'ultimo periodo sostituire le parole da: è autorizzata fino a: 2017 con le seguenti: si provvede nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

16. 1. Rondini, Invernizzi.

ART. 17.

Sopprimere il comma 3.

Conseguentemente, al comma 4 sopprimere la parola: restanti.

17. 1. Rondini, Invernizzi.

ART. 21.

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente:

al comma 3 sopprimere le parole da: , a eccezione fino a: comma 3;

sopprimere il comma 4.

21. 1. Rondini, Invernizzi.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante norme di attuazione della Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000. Atto n. 387 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e conclusione – Parere favorevole con condizioni</i>)	85
<i>ALLEGATO (Parere approvato)</i>	90

SEDE CONSULTIVA:

Misure per la prevenzione della radicalizzazione e dell'estremismo jihadista. C. 3558 Dambruoso (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	86
---	----

SEDE REFERENTE:

Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale, concernenti i delitti di truffa e di circonvenzione di persona incapace commessi in danno di persone ultrasessantacinquenni. C. 4130 Ermini, C. 40 Cirielli e C. 257 Fucci (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base</i>)	88
Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, a tutela dei Corpi politici, amministrativi o giudiziari e dei loro singoli componenti. C. 3891, approvata dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	89
Modifiche al codice civile e altre disposizioni in materia di accordi prematrimoniali. C. 2669 Morani (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	89

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 14 marzo 2017. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Cosimo Maria Ferri.

La seduta comincia alle 14.05.

Schema di decreto legislativo recante norme di attuazione della Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000.

Atto n. 387.

(*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e conclusione – Parere favorevole con condizioni*).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta dell'8 marzo 2017.

Sofia AMODDIO (PD), *relatrice*, presenta ed illustra una proposta di parere favorevole con condizioni sul provvedimento in titolo (*vedi allegato*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta della relatrice.

La seduta termina alle 14.10.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 14 marzo 2017. — Presidenza della presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Cosimo Maria Ferri.

La seduta comincia alle 14.10.

Misure per la prevenzione della radicalizzazione e dell'estremismo jihadista.

C. 3558 Dambruoso.

(Parere alla I Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Stefano DAMBRUOSO (CI), *relatore*, rammenta che la Commissione è chiamata ad esaminare, nella seduta odierna, la proposta di legge a sua prima firma recante « Misure per la prevenzione della radicalizzazione e dell'estremismo violento di matrice jihadista » (C. 3558), come risultante dall'esame degli emendamenti approvati. Rileva come l'iniziativa appaia oggi più che mai necessaria: in un momento storico in cui la minaccia di matrice jihadista rappresenta un serio pericolo per la pace e la sicurezza internazionale, le misure proposte vanno a completare la nostra legislazione antiterrorismo prevedendo il recupero e il reinserimento sociale di coloro che vengono indottrinati o addestrati per la jihad. A fronte delle nuove disposizioni introdotte nel nostro ordinamento dal decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, le norme contenute nel testo in esame intendono, pertanto, favorire l'adozione di una vera e propria strategia di prevenzione, in linea con le politiche europee di contrasto alla radicalizzazione indicate da ultimo nella comunicazione adottata dalla Commissione europea lo scorso 20 aprile e calendarizzata nella seduta delle commissioni riunite 1° e 2° per giovedì prossimo (COM(2016)230) dal titolo « Attuare l'A-

genda europea sulla sicurezza per combattere il terrorismo e preparare il terreno per un'autentica ed efficace Unione della sicurezza », che evidenzia la necessità di un efficace contrasto della minaccia rappresentata dai cosiddetti *foreign fighters*, favorendo la circolazione delle informazioni su tutti i movimenti di questi ultimi e agevolando l'inserimento dei soggetti già radicalizzati in programmi di riabilitazione e di sostegno al disimpegno dalla violenza e dell'odio.

Entrando nel merito del provvedimento, segnala che l'articolo 1, comma 1, in coerenza con i consolidati indirizzi in sede internazionale e sovranazionale, disciplina, anche tenuto conto della risoluzione del Parlamento europeo del 25 novembre 2015 sulla prevenzione della radicalizzazione e del reclutamento di cittadini europei da parte di organizzazioni terroristiche (2015/2063 (INI)), l'adozione di misure, interventi e programmi diretti a prevenire fenomeni di radicalizzazione e di diffusione dell'estremismo violento di matrice jihadista nonché a favorire la deradicalizzazione e il recupero in termini di integrazione sociale, culturale e lavorativa dei soggetti coinvolti, cittadini italiani o stranieri residenti in Italia. In base a quanto stabilito dal comma 3 del medesimo articolo, per « radicalizzazione » si intendono fenomeni che vedono persone simpatizzare o aderire manifestamente ad ideologie di matrice jihadista, ispirate all'uso della violenza e del terrorismo, politicamente o religiosamente motivati.

Nel soffermarsi sui soli profili di stretta competenza della Commissione giustizia, segnala che l'articolo 1-bis, introdotto dalla Commissione di merito prevede l'istituzione, presso il Dipartimento delle libertà civili e dell'immigrazione del Ministero dell'Interno, del Centro nazionale sulla radicalizzazione (« CRAD »). La composizione ed il funzionamento del predetto Centro nazionale sono disciplinati con decreto del Ministro dell'Interno, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento, assicurando la presenza di rappresentanti dei Ministeri degli Affari esteri e della cooperazione

internazionale, dell'Interno, della Giustizia, del Lavoro e delle politiche sociali, dell'Istruzione, dell'università e della ricerca e della Salute, nonché di qualificati esponenti di istituzioni, enti o associazioni operanti nel campo religioso, culturale, educativo e sociale e della Consulta per l'Islam italiano, istituita con decreto del Ministro dell'Interno del 10 settembre 2005.

L'articolo 1-*quater*, parimenti introdotto dalla Commissione di merito, al fine di monitorare i fenomeni inerenti alla radicalizzazione e all'estremismo violento di matrice jihadista, prevede l'istituzione di un Comitato parlamentare composto da cinque deputati e cinque senatori, nominati entro venti giorni dall'inizio di ogni legislatura dai Presidenti dei due rami del Parlamento, in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, garantendo comunque la rappresentanza paritaria della maggioranza e delle opposizioni e tenendo conto della specificità dei compiti del Comitato.

Rammenta che il predetto Comitato, come stabilito dal successivo articolo 1-*quinquies*, svolge un'attività di monitoraggio dei fenomeni di radicalizzazione e dell'estremismo violento di matrice jihadista sul territorio nazionale, con particolare attenzione alle problematiche inerenti alle donne e ai minori. Tale attività è svolta anche attraverso l'audizione di figure istituzionali, di rappresentanti della magistratura e delle forze di polizia, di ministri di culto e di operatori sociali.

Segnala che il Comitato svolge, inoltre, un'attività di monitoraggio specifica sulle carceri, anche attraverso l'audizione dei direttori degli istituti penitenziari sui singoli episodi avvenuti nei rispettivi istituti ed esamina una relazione trimestrale inviata dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria sull'andamento dei fenomeni di radicalizzazione all'interno delle carceri italiane. Il Comitato esamina altresì un rapporto semestrale redatto dalla Polizia postale e delle comunicazioni, anche in collaborazione con istituti specializzati sul funzionamento della rete internet, contenente elementi informativi e

dati statistici sulla diffusione di idee estreme, tendenti al terrorismo violento di matrice jihadista sul *web*.

Fa presente che l'articolo 1-*sexies*, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, dispone che il Comitato parlamentare presenti una Relazione annuale al Parlamento per riferire sull'attività svolta e per formulare proposte o segnalazioni su questioni di propria competenza, potendo altresì trasmettere al Parlamento medesimo, nel corso dell'anno, informative o relazioni urgenti.

Ricorda che l'articolo 2, modificato nel corso dell'esame in sede referente, stabilisce che le attività di formazione, anche per la conoscenza delle lingue, del personale delle forze di polizia, delle forze armate, dell'amministrazione penitenziaria, compresi il garante nazionale e i garanti locali dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, dei docenti e dirigenti delle scuole di ogni ordine e grado, delle università, dei servizi sociali e socio-sanitari e delle polizie municipali, prevedono, secondo modalità individuate dai rispettivi ministeri ed amministrazioni locali, in coerenza con il piano strategico nazionale elaborato dal CRAD ai sensi dell'articolo 1-*bis*, programmi e corsi specialistici, diretti a fornire elementi di conoscenza anche in materia di dialogo interculturale e interreligioso al fine di prevenire fenomeni di radicalizzazione ed estremismo violento di matrice jihadista.

Segnala che l'articolo 7, infine, al comma 1, dispone che il Ministro della giustizia, con proprio decreto di natura regolamentare, adottato entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in discussione, d'intesa con il CRAD, sentito il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, adotti un Piano nazionale per garantire ai soggetti di cui all'articolo 1 del medesimo provvedimento, detenuti o internati, un trattamento penitenziario che tenda alle loro rieducazione e deradicalizzazione, in coerenza con il Piano strategico nazionale di cui all'articolo 1-*bis*. Il comma 2 dello stesso articolo, al fine del reinserimento sociale di

tali soggetti e della predisposizione di strumenti più efficaci di prevenzione della radicalizzazione e dell'estremismo violento di matrice jihadista, prevede che siano individuati i criteri per l'ammissione negli istituti penitenziari di quanti, in possesso di adeguate conoscenze e competenze sui fenomeni di radicalizzazione, dimostrino di potere utilmente promuovere lo sviluppo dei contatti tra la comunità carceraria e la società libera. In proposito, segnalo che la proposta di legge richiama in merito l'articolo 17, comma 2, dell'ordinamento penitenziario (legge n. 354 del 1975), che subordina l'accesso al carcere di coloro che hanno « concreto interesse per l'opera di risocializzazione dei detenuti » all'autorizzazione del magistrato di sorveglianza, che darà anche apposite direttive, e al parere favorevole del direttore dell'istituto.

Rileva come il testo in esame sia frutto di un confronto molto costruttivo in Commissione Affari Costituzionali, all'esito di un'indagine conoscitiva che ha coinvolto interlocutori istituzionali e qualificati esponenti della società civile, e prevede efficaci misure volte al pieno reinserimento sociale di coloro che hanno già intrapreso la jihad o che simpatizzano per l'estremismo violento di matrice jihadista.

Auspica che la proposta di legge in titolo possa essere approvata in via definitiva nel più breve tempo possibile per offrire un coordinamento a livello istituzionale delle politiche di prevenzione della radicalizzazione e un impegno sempre maggiore sul piano civile e culturale per il recupero di chi, spesso vittima del disagio sociale, intraprende quel percorso di odio che fino ad oggi ha seminato anche in Europa paura, dolore e morte.

Per tali ragioni propone di esprimere parere sul provvedimento in titolo.

Giulia SARTI (M5S), nel preannunciare il voto contrario dei deputati del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore, sottolinea come, a suo avviso, il provvedimento stesso appaia ultroneo rispetto alla legislazione vigente, in quanto interventi di recupero e il reinserimento

sociale sono già previsti dalla legge n. 354 del 1975, che reca norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà. Stigmatizza, in particolare, la circostanza per cui l'articolo 7 della proposta di legge in discussione, prevede l'adozione di un Piano nazionale di rieducazione e di deradicalizzazione dei cittadini italiani o stranieri coinvolti nei fenomeni di radicalizzazione jihadista. Al riguardo, ritiene che tali tipi di interventi non possano esseri rivolti esclusivamente ad alcune categorie di detenuti, rischiando, altrimenti, la realizzazione di possibili « ghettizzazioni ».

Donatella FERRANTI, *presidente*, nel replicare alla collega Sarti, osserva che la Commissione, limitatamente ai profili di competenza, è chiamata ad esprimere il parere, non solo sull'articolo 7, ma anche su altre disposizioni del provvedimento in titolo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta del relatore.

La seduta termina alle 14.20.

SEDE REFERENTE

Martedì 14 marzo 2017. — Presidenza della presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Cosimo Maria Ferri.

La seduta comincia alle 14.20.

Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale, concernenti i delitti di truffa e di circonvenzione di persona incapace commessi in danno di persone ultrasessantacinquenni.

C. 4130 Ermini, C. 40 Cirielli e C. 257 Fucci.

(Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 1° febbraio 2017.

Vittorio FERRARESI (M5S) comunica di aver presentato una proposta di legge in materia di circonvensione di incapaci, non ancora assegnata alla II Commissione, della quale preannuncia una richiesta di abbinamento al provvedimento in titolo. Per tali ragioni, chiede che non si proceda, già nella seduta odierna, all'adozione del testo base per il prosieguo dei lavori.

Donatella FERRANTI, *presidente*, fa presente che tale proposta di legge, una volta assegnata alla Commissione, potrà comunque essere abbinata anche in un momento successivo.

David ERMINI (PD), *relatore*, propone di adottare quale testo base per il prosieguo dei lavori la proposta di legge a sua firma C. 4130.

La Commissione approva la proposta del relatore ed adotta come testo base per il prosieguo dei lavori la proposta di legge Ermini C.4130.

Donatella FERRANTI, *presidente*, fissa il termine per la presentazione degli emendamenti per le ore 18 di lunedì 3 aprile prossimo. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570,

a tutela dei Corpi politici, amministrativi o giudiziari e dei loro singoli componenti.

C. 3891, approvata dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 28 febbraio 2017.

Davide MATTIELLO (PD), *relatore*, chiede che sia messa a disposizione della Commissione la relazione conclusiva approvata dalla Commissione di inchiesta sul fenomeno delle intimidazioni nei confronti degli amministratori locali, presieduta dalla senatrice Lo Moro, ove non secretata.

Donatella FERRANTI, *presidente*, fa presente che la documentazione cui ha fatto testé riferimento il relatore potrà essere acquisita compatibilmente al regime di segretezza degli atti di inchiesta.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifiche al codice civile e altre disposizioni in materia di accordi prematrimoniali.

C. 2669 Morani.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 28 febbraio 2017.

Donatella FERRANTI, *presidente*, comunica che sono pervenute alcune richieste di audizioni sul provvedimento in titolo. Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.30.

ALLEGATO

Schema di decreto legislativo recante norme di attuazione della Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000.

PARERE APPROVATO

La Commissione Giustizia,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante norme di attuazione della Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000;

rilevato che:

l'articolo 12, comma 1, stabilisce che per il trasferimento temporaneo di persona detenuta o internata in Italia è necessario, ai sensi del comma 5, il consenso scritto della medesima persona, che si considera valido solo nel caso in cui questa abbia avuto la possibilità di conferire con il proprio difensore;

la *ratio* del comma 5 deve essere individuata nell'esigenza di tutela dei diritti difensivi, per cui appare opportuno precisare che la persona detenuta abbia avuto la concreta possibilità di conferire col difensore e non solamente una generica ed astratta possibilità di conferire;

l'articolo 20, comma 1, ultimo periodo, prevede che in caso di urgenza, il procuratore della Repubblica provvede direttamente alla richiesta di assistenza tecnica in relazione ad operazioni di intercettazione nei confronti di persona che si trova nel territorio dello Stato senza procedere alla richiesta per le indagini preliminari, al quale dovrà chiedere, senza alcuna precisazione dei termini, la convalida del provvedimento emesso;

appare opportuno uniformare i tempi e le modalità del procedimento di

convalida a quanto previsto dall'articolo 267, secondo comma, del codice di procedura penale, secondo cui in caso di urgenza il pubblico ministero dispone l'intercettazione con decreto motivato, che va comunicato immediatamente e comunque non oltre le 24 ore al giudice per le indagini preliminari, il quale, entro 48 ore dal provvedimento, decide sulla convalida con decreto motivato;

all'articolo 23, che disciplina la comunicazione che le autorità giudiziarie nazionali devono dare alle autorità estere quando il dispositivo controllato si trovi in un altro Stato Parte della Convenzione, non è prevista al comma 1 – in aggiunta alle informazioni sull'autorità giudiziaria che procede, alle informazioni utili ai fini dell'identificazione della persona che ha in uso il dispositivo da intercettare ed a quelle sulla durata prevista dell'intercettazione – l'indicazione del titolo di reato per il quale si procede, ritenendo presumibilmente che si tratti di un'informazione ricavabile dal provvedimento che dispone l'intercettazione;

appare comunque opportuno prevedere che la comunicazione di cui all'articolo comma 23, comma 2, abbia per oggetto anche l'indicazione del titolo di reato per il quale si procede,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) all'articolo 12, comma 5, le parole « la possibilità » siano sostituite dalle seguenti: « la concreta possibilità »;

2) all'articolo 20, comma 1, ultimo periodo, le parole da « provvede alla richiesta » fino alla fine del periodo siano sostituite dalle seguenti: « provvede alla richiesta di assistenza con decreto motivato, che va comunicato immediatamente e comunque non oltre le 24 ore al giudice

per le indagini preliminari, il quale, entro 48 ore dal provvedimento, decide sulla convalida con decreto motivato »;

3) all'articolo 23, comma 2, dopo la lettera *a)* sia inserita la seguente: *a-bis)* il titolo di reato per il quale si procede.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	92
Misure per la prevenzione della radicalizzazione e dell'estremismo violento di matrice jihadista. Nuovo testo C. 3558 Dambruoso (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	92

SEDE CONSULTIVA

Martedì 14 marzo 2017. — Presidenza della vicepresidente Rosa Maria VILLECCO CALIPARI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Domenico Rossi.

La seduta comincia alle 14.35.

Sulla pubblicità dei lavori.

Rosa Maria VILLECCO CALIPARI, *presidente*, avverte che è pervenuta la richiesta che della seduta sia data pubblicità anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Misure per la prevenzione della radicalizzazione e dell'estremismo violento di matrice jihadista.

Nuovo testo C. 3558 Dambruoso.

(Parere alla I Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Antonino MOSCATT (PD), *relatore*, introducendo l'esame del provvedimento, ri-

ferisce che il testo della proposta di legge C. 3558 Dambruoso e altri, come risultante dall'approvazione di emendamenti nella Commissione di merito, reca misure volte alla prevenzione dei fenomeni di radicalizzazione e di diffusione dell'estremismo jihadista, nonché al recupero umano, sociale, culturale e professionale di soggetti già coinvolti in fenomeni di radicalizzazione. Sottolinea che la proposta, ampiamente modificata dalla Commissione affari costituzionali, è ora volta anche a favorire la cosiddetta de-radicalizzazione e il recupero – in termini di integrazione sociale, culturale e lavorativa – dei soggetti interessati, siano essi cittadini italiani o stranieri residenti in Italia.

Ricorda che il decreto-legge n. 7 del 2015 – che ha disposto anche la proroga delle missioni internazionali per il periodo dal 1° gennaio al 30 settembre 2015 – ha introdotto nell'ordinamento importanti misure per rafforzare e aggiornare gli strumenti di prevenzione e repressione penale dell'estremismo jihadista nel territorio dello Stato. Tuttavia esiste il rischio che misure puramente repressive possano condurre a un ulteriore sentimento di esclusione di individui e di gruppi già marginalizzati. L'iniziativa legislativa in esame intende colmare questa lacuna e, a tale scopo, introduce nell'ordinamento

strumenti idonei a contrastare questo nuovo fenomeno sul nascere, nonché a recuperare e reinserire nella società i soggetti coinvolti in fenomeni di radicalizzazione.

Passando ai contenuti della proposta di legge, osserva in primo luogo che essa reca adesso un nuovo titolo dove si precisa il carattere violento dell'estremismo di cui s'intende prevenire la radicalizzazione, nonché il fatto che si fa riferimento a quello di matrice jihadista.

L'articolo 1 specifica le finalità del provvedimento. La Commissione di merito ha poi introdotto gli articoli da 1-*bis* a 1-*quater*, che, rispettivamente, hanno istituito il Centro nazionale sulla radicalizzazione (CRAD), i Centri di coordinamento regionali sulla radicalizzazione e il Comitato parlamentare per il monitoraggio dei fenomeni di radicalizzazione e dell'estremismo violento di matrice jihadista. Il nuovo articolo 1-*quinquies* stabilisce i compiti del Comitato, mentre il nuovo articolo 1-*sexies* prevede che questo presenti annualmente al Parlamento una Relazione sui fenomeni inerenti alla radicalizzazione e all'estremismo violento di matrice jihadista. Il Centro nazionale sulla radicalizzazione raduna rappresentanti dei Ministeri interessati. Non è però prevista la presenza del Ministero della difesa.

L'articolo 2 originariamente prevedeva la partecipazione di tutti gli appartenenti alle Forze di polizia, comprese quelle ad ordinamento militare – e, quindi, l'Arma dei carabinieri e il Corpo della Guardia di finanza – ad appositi corsi di formazione specialistica per imparare a riconoscere e a interpretare segnali di radicalizzazione e di estremismo jihadista. Nel corso dell'esame in sede referente la disposizione è modificata e l'ambito delle categorie interessate dai corsi è stato ampliato anche alle Forze armate, prevedendo per tutto il personale, anche militare, una formazione specialistica. Si tratta di un punto sicuramente condivisibile in relazione al quale ritiene tuttavia necessario prevedere una formazione specifica in materia di contra-

sto dei fenomeni di radicalizzazione anche per il personale militare che partecipa alle missioni internazionali.

Proseguendo con le modifiche apportate dalla Commissione affari costituzionali al testo iniziale, evidenzia che è stato soppresso l'articolo 3 che prevedeva l'istituzione, presso il Ministero dell'interno, del Sistema informativo sui fenomeni di radicalismo jihadista.

Quanto all'articolo 4, la disposizione si occupa di predisporre misure idonee a prevenire episodi di radicalizzazione fra i giovanissimi in ambito scolastico, mentre l'articolo 5 prevede interventi per l'inserimento nel mondo del lavoro dei soggetti a rischio individuati dal Centro nazionale o dai Centri di coordinamento regionali sulla radicalizzazione.

Il nuovo articolo 5-*bis* autorizza la spesa, pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, da destinare a progetti di formazione universitaria e post-universitaria per la formazione di figure professionali specializzate.

L'articolo 6 disciplina le attività di comunicazione e informazione volte a favorire l'integrazione e il dialogo interculturale e interreligioso, nonché a contrastare il radicalismo e la diffusione dell'estremismo violento di matrice jihadista.

Infine, l'articolo 7 prevede l'adozione, da parte del Ministro della giustizia, di un Piano nazionale per la rieducazione e la de-radicalizzazione di detenuti e di internati.

Conclude preannunciando la presentazione di una proposta di parere favorevole con due condizioni, volte a chiedere alla Commissione di merito di assicurare sia la presenza di rappresentanti del dicastero della difesa nel Centro nazionale sulla radicalizzazione (CRAD), sia una adeguata formazione specialistica per il personale impegnato nelle missioni internazionali. Nel manifestare disponibilità a ragionare sulla formulazione di tali condizioni, propone di rinviare al giorno dopo l'espressione del parere, per consentire a tutti una riflessione più attenta.

Il sottosegretario Domenico ROSSI concorda sull'importanza di coinvolgere pienamente il dicastero della difesa nelle attività previste dal provvedimento, anche assicurando al personale delle Forze armate una formazione specialistica di livello pari a quella fornita alle Forze di polizia impegnate nel contrasto dell'estremismo violento di matrice jihadista.

Massimo ARTINI (Misto-AL-P) manifesta apprezzamento per la disponibilità del relatore a discutere la proposta di parere e domanda se vi siano anche margini per poter introdurre ulteriori spunti di riflessione, riservandosi di far pervenire propri suggerimenti.

Donatella DURANTI (MDP) accoglie con favore la proposta di rinviare la votazione della proposta di parere a domani e chiede al relatore di precisare il più possibile la portata delle condizioni

che si prefigge di inserire nel parere, affinché non diano luogo ad equivoci.

Antonino MOSCATT (PD) sottolinea che il provvedimento è finalizzato a contrastare e a prevenire la radicalizzazione dell'estremismo violento di matrice jihadista e che il mondo della difesa può e deve assicurare un importante contributo per questa esigenza. Ribadisce, quindi, la propria disponibilità a ragionare sui termini delle condizioni prospettate, esprimendo l'avviso che non possa però essere messa in discussione la necessità di coinvolgere a pieno titolo il dicastero della difesa, anche al fine di disporre di una visuale più ampia sulle iniziative che è possibile intraprendere per contrastare la radicalizzazione.

Rosa Maria VILLECCO CALIPARI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL n. 14/2017: Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città. C. 4310-A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione – Parere su emendamenti</i>)	96
Modifiche al codice civile, alle disposizioni per la sua attuazione e al codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, concernenti la determinazione e il risarcimento del danno non patrimoniale. C. 1063-A (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e rinvio</i>)	107
Misure per la prevenzione della radicalizzazione e dell'estremismo violento di matrice jihadista. Nuovo testo C. 3558 (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009</i>)	108
Ratifica ed esecuzione dei seguenti accordi: <i>a)</i> Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica ceca sulla cooperazione in materia di cultura, istruzione, scienza e tecnologia, fatto a Praga l'8 febbraio 2011; <i>b)</i> Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Emirati Arabi Uniti, nell'ambito della cultura, arte e patrimonio, fatto a Dubai il 20 novembre 2012; <i>c)</i> Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Malta in materia di cooperazione culturale e di istruzione, fatto a Roma il 19 dicembre 2007; <i>d)</i> Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Montenegro, fatto a Podgorica il 26 settembre 2013; <i>e)</i> Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Senegal, fatto a Roma il 17 febbraio 2015; <i>f)</i> Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica slovacca sulla cooperazione in materia di cultura, istruzione, scienza e tecnologia, fatto a Bratislava il 3 luglio 2015; <i>g)</i> Accordo di collaborazione nei settori della cultura e dell'istruzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Slovenia, fatto a Roma l'8 marzo 2000. Nuovo testo C. 3980 Governo (Parere alla I Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	110
ALLEGATO (<i>Documentazione depositata dal rappresentante del Governo</i>)	117
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo di Costa Rica sullo scambio di informazioni in materia fiscale, con Allegato, fatto a Roma il 27 maggio 2016. C. 4254 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	111
Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo di Barbados per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le imposizioni fiscali, fatta a Barbados il 24 agosto 2015. C. 4226 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	111
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato. Atto n. 384 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	112
SEDE CONSULTIVA:	
DL n. 14/2017: Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città. C. 4310-A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Parere su emendamenti</i>)	112

SEDE CONSULTIVA

Martedì 14 marzo 2017. — Presidenza del vicepresidente Edoardo FANUCCI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.

La seduta comincia alle 10.55.

DL n. 14/2017: Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città.

C. 4310-A Governo.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione – Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto e delle proposte emendative ad esso riferite.

Marco MARCHETTI (PD), *relatore*, ricorda che il provvedimento in titolo è già stato esaminato dalla Commissione bilancio nella seduta del 9 marzo scorso, esprimendo su di esso un parere favorevole con una condizione volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione. Ricorda altresì che, in pari data, le Commissioni di merito hanno quindi concluso l'esame in sede referente del provvedimento, recependo la condizione contenuta nel citato parere della Commissione bilancio nonché apportando al testo ulteriori specifiche modificazioni. A tale ultimo riguardo, ritiene necessario che il Governo assicuri che le forme di collaborazione tra le forze di polizia e la polizia locale negli specifici settori di intervento introdotti all'articolo 2, comma 1, lettere da *a)* a *c)*, possano essere svolte nel rispetto della clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 17 del presente provvedimento.

Reputa inoltre necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alle disposizioni di cui al comma 2-*ter* dell'articolo 5, che appaiono presentare alcuni profili problematici in considerazione del fatto

che da un lato esse si riferiscono al patto di stabilità interno non più operante ai sensi della legislazione vigente, dall'altro configurano la spesa connessa all'installazione di sistemi di videosorveglianza in termini di previsione di spesa, anziché in termini di limite massimo di spesa, prevedendo peraltro un'autorizzazione di spesa permanente in relazione ad oneri di conto capitale. Per gli ulteriori profili relativi alla quantificazione degli oneri, rinvia alla apposita documentazione predisposta dagli uffici.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI assicura che le forme di collaborazione tra le forze di polizia e la polizia locale negli specifici settori di intervento di cui all'articolo 2, comma 1, lettere da *a)* a *c)*, potranno essere comunque svolte senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nel rispetto della clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 17 del presente provvedimento. Conferma inoltre che le disposizioni di cui al comma 2-*ter* dell'articolo 5 presentano effettivamente alcuni profili problematici, sia perché si riferiscono al patto di stabilità interno non più operante ai sensi della legislazione vigente, sia perché configurano la spesa connessa all'installazione di sistemi di videosorveglianza in termini di previsione di spesa, anziché in termini di limite massimo di spesa, sia perché, infine, prevedono un'autorizzazione di spesa permanente in relazione ad oneri di conto capitale. In tale quadro, ritiene pertanto necessario, al fine di superare i profili problematici dianzi evidenziati, riformulare le disposizioni in esame in modo da autorizzare un limite massimo di spesa per il triennio 2017-2019 imputandone il relativo onere all'accantonamento del Fondo speciale di conto capitale di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze, ridimensionandone l'ammontare per l'anno 2017, in considerazione del tempo ancora occorrente per assicurare l'operatività della disposizione, e affidando ad un apposito decreto del Ministro dell'interno, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle

finanze, le modalità di presentazione delle richieste da parte dei comuni interessati nonché i criteri di ripartizione delle predette risorse sulla base delle medesime richieste, in modo da assicurare il rispetto del predetto limite di spesa.

Marco MARCHETTI (PD), *relatore*, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 4310 Governo di conversione in legge del decreto-legge n. 14 del 2017, recante Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città e gli emendamenti ad esso riferiti contenuti nel fascicolo n. 1;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

le forme di collaborazione tra le forze di polizia e la polizia locale negli specifici settori di intervento di cui all'articolo 2, comma 1, lettere da *a)* a *c)*, potranno essere comunque svolte senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nel rispetto della clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 17 del presente provvedimento;

le disposizioni di cui al comma 2-*ter* dell'articolo 5 presentano alcuni profili problematici, sia perché si riferiscono al patto di stabilità interno non più operante ai sensi della legislazione vigente, sia perché configurano la spesa connessa all'installazione di sistemi di videosorveglianza in termini di previsione di spesa, anziché in termini di limite massimo di spesa, sia infine perché prevedono un'autorizzazione di spesa permanente in relazione a spese di conto capitale;

al fine di superare i profili problematici dianzi evidenziati, appare pertanto necessario riformulare le disposizioni in esame in modo da autorizzare un limite massimo di spesa per il triennio 2017-2019 imputandone il relativo onere all'accantonamento del Fondo speciale di conto capitale di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze, ridimensionan-

done l'ammontare per l'anno 2017, in considerazione del tempo ancora occorrente per assicurare l'operatività della disposizione, e affidando ad un apposito decreto del Ministro dell'interno, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le modalità di presentazione delle richieste da parte dei comuni interessati nonché i criteri di ripartizione delle predette risorse sulla base delle medesime richieste, in modo da assicurare il rispetto del predetto limite di spesa;

esprime sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

All'articolo 5, sostituire il comma 2-ter con i seguenti:

2-*ter*. Ai fini dell'installazione di sistemi di videosorveglianza di cui al comma 2, lettera *a)*, da parte dei comuni, è autorizzata la spesa di 7 milioni di euro per l'anno 2017 e di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2-*quater*. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di presentazione delle richieste da parte dei comuni interessati nonché i criteri di ripartizione delle risorse di cui al comma 2-*ter* sulla base delle medesime richieste.

2-quinquies. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. ».

La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Marco MARCHETTI (PD), *relatore*, comunica che, in data odierna, l'Assemblea ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti. Con riferimento alle proposte emendative la cui quantificazione o copertura appare carente o inidonea, segnala le seguenti:

gli identici Molteni 7.8, Vito 7.11, nonché gli identici Naccarato 16.016, Sisto 16.031 e Molteni 16.037, che sono volti ad applicare gli istituti dell'accertamento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio, del rimborso delle spese di degenza per causa di servizio, dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata anche agli operatori di polizia locale, senza provvedere alla quantificazione dell'onere e alla relativa copertura finanziaria;

Naccarato 3.12, che è volta ad estendere al personale della polizia locale la possibilità avvalersi della difesa a spese dello Stato nei procedimenti per fatti compiuti in servizio e relativi all'uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica; inoltre concede al medesimo personale la disciplina vigente per le Forze di polizia statali in materia di speciali elargizioni e di riconoscimenti per le vittime del dovere e per i loro familiari, senza tuttavia quantificare il relativo onere e predisporre la copertura finanziaria;

Vito 4.02, 4.01 e 4.03, che modificano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 365, della legge n. 232 del 2016, che destinano risorse al personale della pubblica amministrazione. Ai maggiori oneri che ne derivano esse provvedono, tuttavia, mediante non meglio precisati interventi di

razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, non contemplati tra le forme di copertura finanziaria previsti dalla vigente disciplina contabile;

Simonetti 5.4, che prevede, tra l'altro, che per far fronte ai nuovi compiti derivanti dal presente articolo, i comuni, in forma singola o associata, possano integrare gli organici di fatto nella misura del 100 per cento dei cessati a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, senza provvedere alla quantificazione degli oneri che ne conseguono e alla relativa copertura finanziaria;

Losacco 5.53, che prevede che, nell'ambito dell'obiettivo del rispetto del decoro urbano di cui ai patti per la sicurezza urbana, siano previsti specifici corsi di educazione civica sul rispetto del patrimonio pubblico da parte degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, senza indicare l'onere che ne deriva e la relativa copertura finanziaria;

Dadone 6.01, che, ai fini della promozione della cultura della legalità e del decoro urbano, istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'interno, per ciascuno degli anni 2017 e 2018, un fondo di euro 5 milioni da destinare ai comuni, provvedendo alla copertura del relativo onere mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti del fondo speciale di parte corrente, senza tuttavia individuare lo specifico accantonamento su cui incide tale riduzione;

Simonetti 7.53, che sospende ogni limitazione al *turn over* del personale dei corpi di polizia locale, provvedendo ai relativi oneri, pari a 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, mediante interventi non meglio precisati di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica che non risultano pertanto conformi alle modalità di copertura previste dalla vigente disciplina contabile;

Invernizzi 7.01, che prevede, tra l'altro, che al personale dei Corpi di Polizia locale è, altresì, corrisposta l'indennità di

pubblica sicurezza nell'identica misura prevista per il personale della Polizia di Stato e con eguali meccanismi di adeguamento; tale indennità è pensionabile, senza provvedere alla quantificazione degli oneri che ne conseguono e alla relativa copertura finanziaria;

Grimoldi 7.03, che prevede misure per favorire il concorso dei Corpi di Polizia locale nella tutela della sicurezza pubblica, prevedendo, tra l'altro, che agli appartenenti alla Polizia locale si applicano, in materia previdenziale, assicurativa e infortunistica, le disposizioni previste per gli appartenenti alla polizia di Stato. Alla copertura del maggiore onere derivante dalla complessiva riforma introdotta dalla medesima proposta emendativa, pari a 100 milioni di euro annui, si prevede l'utilizzo del 10 per cento delle risorse annue di cui all'articolo 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ossia dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal codice della strada, che non costituendo maggiori entrate rispetto a quelle già previste a legislazione vigente, non possono essere utilizzate per la copertura dei maggiori oneri;

Molteni 8.06, che introduce, a decorrere dal 2018, l'esclusione dal pareggio di bilancio delle spese sostenute dai comuni per l'assunzione di personale pubblico da adibire al servizio di polizia locale, nel limite massimo di 500 milioni di euro, prevedendo a compensazione dei relativi effetti finanziari l'utilizzo dei risparmi derivanti dall'approvazione di una metodologia per la determinazione di costi/fabbisogni *standard* nei settori dell'istruzione, della difesa, della sicurezza e della giustizia, tali da assicurare il concorso agli obiettivi di finanza pubblica per un importo equivalente. Ciò posto, la modalità di copertura recata dalla presente proposta emendativa non appare conforme alle modalità di copertura previste dalla vigente disciplina contabile;

Vito 8.08, che prevede, tra l'altro, che al personale di polizia locale, cui vengono

attribuite le qualifiche di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, si applicano in materia previdenziale e infortunistica le disposizioni previste per il personale delle Forze di polizia statali, nonché quelle in materia di speciali elargizioni e riconoscimenti per le vittime del dovere e per i loro familiari. La proposta emendativa provvede alla copertura dei relativi oneri, valutati in 20 milioni di euro a decorrere dal 2017, mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente del Ministero dell'economia e delle finanze, che tuttavia non reca le necessarie disposizioni;

Vito 8.012, che prevede l'applicazione in favore del personale della polizia locale degli istituti dell'accertamento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio, del rimborso spese di degenza per causa di servizio attualmente spettanti al personale appartenente al comparto sicurezza e difesa, allo scopo autorizzando la spesa di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017-2019 e provvedendo alla relativa copertura finanziaria mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, senza tuttavia indicare l'accantonamento oggetto di riduzione;

Vito 8.013, che prevede che il personale della polizia locale sia sottoposto al regime del contratto collettivo nazionale di lavoro di diritto pubblico previsto per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile, senza provvedere alla quantificazione degli oneri che ne derivano e alla relativa copertura finanziaria;

Vito 8.014, che prevede che al personale della polizia locale competa il trattamento economico spettante agli appartenenti alla Polizia di Stato e agli organi equiparati, nei corrispondenti ruoli e qualifiche, senza provvedere alla quantificazione degli oneri che ne derivano e alla relativa copertura finanziaria.

Lombardi 8.017, che autorizza il Ministero dell'interno a concedere contributi annuali nel limite massimo di 12 milioni

di euro in favore dei comuni e delle Città metropolitane che ne presentassero apposita richiesta, al fine di promuovere e sostenere interventi per la sicurezza urbana, senza tuttavia indicare alcuna modalità di copertura degli oneri medesimi;

Dadone 10.01, che prevede la costituzione di un fondo per l'addestramento e l'aggiornamento professionale dei corpi di polizia locale, con uno stanziamento di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, provvedendo ai relativi oneri mediante una copertura inidonea, ossia mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, senza tuttavia specificare a quale accantonamento di riferisca la riduzione;

Lombardi 10.02, che estende agli appartenenti ai corpi di polizia locale le disposizioni in materia di equo indennizzo e pensioni privilegiate applicabili al personale appartenente al comparto sicurezza-difesa-vigili del fuoco e soccorso pubblico, senza tuttavia indicare l'onere che ne deriva e provvedendo alla copertura dello stesso mediante una parte, non quantificata, dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al codice della strada;

Vito 13.01, che incrementa la dotazione del Fondo per il pubblico impiego di cui all'articolo 1, comma 365, della legge n. 232 del 2016, provvedendo ai relativi oneri, pari a 3 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2017, mediante interventi non meglio precisati di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica che non risultano pertanto conformi alle modalità di copertura previste dalla vigente disciplina contabile;

Gianluca Pini 14.04, che prevede che le Forze di polizia siano dotate di telecamere atte a registrare manifestazioni e territorio. La norma non quantifica il relativo onere, pur provvedendo alla copertura dello stesso mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica nella misura di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e di un miliardo di euro annui a decorrere dal 2019;

Sisto 16.033, che prevede che il Ministero dell'interno, al fine di promuovere e sostenere interventi per la sicurezza urbana, sia autorizzato a concedere contributi annuali nel limite complessivo di 12 milioni di euro a favore dei comuni e delle città metropolitane che presentano apposita richiesta, senza tuttavia indicare la decorrenza, la durata dell'onere e la relativa copertura finanziaria;

Quaranta 16.03, che prevede che il Ministero dell'interno, al fine di promuovere e sostenere interventi per la sicurezza urbana, sia autorizzato a concedere contributi annuali nel limite complessivo di 12 milioni di euro a favore dei comuni e delle città metropolitane che presentano apposita richiesta, senza tuttavia indicare la decorrenza e la durata dell'onere;

gli identici Lombardi 16.05 e Invernizzi 16.039, che, al fine di favorire l'utilizzo degli immobili confiscati alla criminalità organizzata e conferiti ai comuni, prevedono l'adozione di un programma triennale di recupero dei predetti immobili per finalità abitative e sociali. Il programma triennale è alimentato con le risorse del fondo per l'attuazione del piano nazionale di edilizia abitativa, di cui all'articolo 11, comma 12, del decreto-legge n. 112 del 2008, che viene conseguentemente rifinanziato di ulteriori 30 milioni di euro per gli anni 2017, 2018 e 2019, senza tuttavia indicare la relativa copertura finanziaria;

Molteni 16.011, che prevede, tra l'altro, che con decreto del Ministro dell'interno siano stabiliti i requisiti, le modalità di selezione e la formazione del personale incaricato dei servizi di controllo dei titoli di accesso agli impianti sportivi e ai luoghi ove si svolgano manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico; il medesimo decreto stabilisce le modalità di collaborazione del predetto personale con le forze dell'ordine. A tal fine, sono stanziati risorse per 400 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2017 e 2018, provvedendo ai relativi oneri mediante una copertura inidonea, ossia tramite riduzione delle spese auto-

rizzate da espressa disposizione legislativa di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della legge n. 196 del 2009, senza tuttavia indicare puntualmente le autorizzazioni di spesa oggetto di riduzione;

Riccardo Gallo 16.023, che prevede nell'ambito della prevenzione al terrorismo in favore della regione Sicilia assunzioni di personale a tempo indeterminato di pubblica sicurezza per una spesa lorda di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017-2019, provvedendo alla copertura dei relativi oneri mediante riduzione lineare delle dotazioni rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun Ministero, in ciò contrastando con la vigente disciplina contabile;

Giammanco 16.034, che reca disposizioni per la regolamentazione dell'utilizzo di sistemi di videosorveglianza negli asili nido, nelle scuola dell'infanzia e nelle strutture socio-sanitarie, costituendo un Fondo di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017-2019 finalizzato alla fase sperimentale, provvedendo alla copertura dei relativi oneri mediante corrispondente riduzione, per gli anni 2018 e 2019, del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che tuttavia non reca le necessarie disponibilità;

Molteni 16.040, che prevede che le risorse del fondo nazionale per le politiche e i servizi d'asilo, di cui all'articolo 1, commi 179 e 180, della legge n. 190 del 2014, confluiscono in un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno, denominato Fondo per la sicurezza urbana, da destinare agli interventi di sicurezza urbana attuati dai comuni. Si segnala che le risorse del fondo nazionale per le politiche e i servizi d'asilo sono già state utilizzate dall'Atto Camera 1658-B, approvata dalla Camera e modificato dal Senato, sul quale, in occasione dell'esame presso la Camera, la Commissione bilancio già aveva espresso sul testo parere favorevole;

Rampelli 16.054, che, operando una serie di modifiche al codice penale, pre-

vede tra l'altro il riconoscimento del gratuito patrocinio nel processo penale per la difesa della persona offesa da reato e del danneggiato che intenda costituire parte civile a prescindere dai limiti di redditi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, provvedendo ai relativi oneri, peraltro non quantificati, mediante l'utilizzo, in via prioritaria rispetto ad altre destinazioni di bilancio, delle somme e dei beni confiscati dallo Stato ai sensi del codice penale e delle legge penali speciali, in ciò configurando una modalità di copertura non conforme a quelle previste dalla vigente disciplina contabile;

Rampelli 16.057, che prevede un piano di assunzioni straordinarie per 20.000 unità nel comparto difesa e sicurezza a valere sulle facoltà assunzionali relative agli anni 2017 e 2018, apparendo tuttavia privo della necessaria quantificazione degli oneri e della relativa copertura finanziaria.

Con riferimento, invece, alle proposte emendative per le quali appare opportuno acquisire l'avviso del Governo segnala le seguenti:

gli identici Molteni 3.4, Vito 3.7, D'Alia 3.8 e Lombardi 3.9, che sono volte a prevedere che lo Stato e le regioni concludono specifici accordi per la promozione della sicurezza integrata, i quali disciplinano gli interventi a sostegno della formazione e dell'aggiornamento professionale del personale della polizia locale. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di attuare la proposta emendativa nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri;

Invernizzi 4.04, che è volta a prevedere che, nell'espletamento delle funzioni in materia di sicurezza urbana, il sindaco è tenuto a disporre una serie di interventi, anche di natura ispettiva e di controllo. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità

di attuare la proposta emendativa nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri;

Simonetti 5.13, che prevede una delega al Governo per l'adozione di uno o più decreti legislativi per il riordino e la razionalizzazione degli uffici periferici delle amministrazioni dello Stato. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa.

Simonetti 5.14, che prevede l'emanazione di un decreto del Ministro dell'interno volto a prevedere, tra l'altro, un'ampia riorganizzazione dell'amministrazione periferica dello Stato. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa.

Fabbri 5.52, che prevede che le amministrazioni locali possano provvedere alla costruzione ed all'esercizio di impianti di comunicazione elettronica senza necessità di SCIA, autorizzazioni o concessioni, per consentire comunicazioni elettroniche inerenti servizi di polizia stradale o locale, ivi comprese le radiocomunicazioni. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari negativi derivanti dalla proposta emendativa;

Becattini 5.56, che prevede che, nell'ambito dell'obiettivo del rispetto del decoro urbano di cui ai patti per la sicurezza urbana, siano realizzati interventi di riqualificazione delle superfici murarie cittadine, promuovendo a tal fine accordi con associazioni del territorio metropolitano che svolgono tali attività. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari negativi derivanti dalla proposta emendativa;

Dadone 6.02, che istituisce la Conferenza sulla sicurezza delle città metropolitane, alla quale partecipano – a titolo gratuito – il Ministro dell'interno, i Sin-

daci metropolitani, i Prefetti dei territori delle Città metropolitane e il Capo della Polizia. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di attuare la proposta emendativa nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri;

Menorello 7.20, che riconosce in determinati casi, a favore dei soggetti facentisi carico di quote degli oneri di investimento e di gestione, fino all'importo massimo complessivo di euro 100 in ragione annua, un credito d'imposta, nel limite massimo complessivo di 5 milioni di euro per l'anno 2017, provvedendo al relativo onere mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito all'idoneità della copertura finanziaria prevista;

D'Alia 7.4, gli identici Molteni 7.6, Vito 7.12, D'Alia 7.25 e Fabbri 7.28, gli identici Simonetti 7.7, Sisto 7.23, Naccarato 7.29 e Altieri 7.51, nonché gli identici Leva 7.2 e Lombardi 7.10, che prevedono che i comuni che hanno rispettato gli obiettivi di finanza pubblica possono procedere ad assunzioni di personale della Polizia locale, in deroga alle vigenti disposizioni che limitano le facoltà assunzionali. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari negativi derivanti dalla proposta emendativa;

Naccarato 7.50, che prevede che, per il rafforzamento delle attività connesse al controllo del territorio e al fine di dare massima efficacia alle disposizioni in materia di sicurezza urbana, contenute nel presente provvedimento, negli anni 2017 e 2018 gli enti locali che hanno rispettato gli obiettivi di finanza pubblica possano determinare le facoltà assunzionali del personale di polizia locale applicando le percentuali stabilite dall'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11

agosto 2014, n. 114, fermo il rispetto degli obblighi di contenimento della spesa di personale. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari negativi derivanti dalla proposta emendativa;

Menorello 7.52, che prevede la concessione di sgravi fiscali da parte dei comuni ai privati che installano sistemi di sorveglianza tecnologicamente avanzati. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari negativi derivanti dalla proposta emendativa;

Gregorio Fontana 8.07, che prevede che le Forze di polizia siano dotate di pistole ad impulso elettrico, rinviando ad un decreto del Ministro dell'interno le specifiche disposizioni attuative. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa nell'ambito delle risorse già disponibili a legislazione vigente;

Gregorio Fontana 8.09, che prevede l'istituzione del Registro nazionale degli stranieri richiedenti protezione internazionale. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa nell'ambito delle risorse già disponibili a legislazione vigente;

Ravetto 8.010, che prevede che i comuni dispongano dei fondi destinati al gettito dell'imposta municipale propria di competenza statale per garantire i servizi di accoglienza e di assistenza ai minori stranieri non accompagnati. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri viene stornata dal fondo nazionale per le politiche ed i servizi d'asilo una somma equivalente in favore dello Stato a titolo di compensazione in relazione ai fondi utilizzati da ciascun comune a valere sul gettito dell'imposta municipale propria di competenza statale. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari di cassa negativi derivanti dalla proposta emendativa;

Causin 8.011, che prevede che il giudice di pace possa applicare la permanenza, fino a 10 giorni, presso camere di sicurezza della polizia giudiziaria appositamente attrezzate di soggetti ritenuti responsabili di talune specifiche condotte tassativamente indicate, assicurando altresì la copertura del servizio di giudice di pace dalle ore 8 alle ore 20 di tutti i giorni feriali e provvedendo ai relativi oneri mediante i proventi derivanti dalla cauzione che i soggetti medesimi possono versare per l'applicazione della pena pecuniaria o del lavoro di pubblica utilità. La proposta emendativa prevede altresì che i comuni, anche in forma associata, mettano a disposizione della polizia giudiziaria appositi locali idoneamente attrezzati per l'applicazione delle misure restrittive ivi previste, all'uopo ricevendo quota parte, non superiore a 10 milioni di euro annui, degli spazi finanziari assegnati per gli anni dal 2017 al 2019 nell'ambito dei patti di solidarietà nazionali di cui all'articolo 10, comma 4, della legge n. 243 del 2012. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito al reale impatto finanziario della proposta emendativa nonché alla idoneità delle modalità di copertura finanziaria da essa individuate;

Vito 8.015, che prevede l'obbligo, per i comuni che dispongono di un numero di addetti al servizio di polizia locale inferiore a cinque, di istituire strutture di gestione associativa del servizio stesso. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari negativi derivanti dall'attuazione della proposta emendativa;

Vito 8.016, che reca disposizioni in materia di tutela del personale delle Forze di polizia, militari e del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, prevedendo tra l'altro che le spese legali relative a giudizi per responsabilità civile promossi nei confronti dei dipendenti siano rimborsate dalle amministrazioni di appartenenza nel loro ammontare integrale, anziché « nei limiti riconosciuti congrui dall'Avvocatura dello Stato », come attualmente previsto dalla normativa vigente. La proposta

emendativa in esame stabilisce altresì che, a decorrere dal 1° gennaio 2018, le prestazioni specialistiche finalizzate alla diagnosi delle patologie direttamente connesse allo svolgimento delle attività di servizio siano erogate senza oneri a carico dell'assistito. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito ai possibili effetti finanziari negativi derivanti dall'attuazione della proposta emendativa;

Vargiu 9.12, che consente ai sindaci di avvalersi, ai fini della tutela e della salvaguardia del decoro urbano, della collaborazione di associazioni di cittadini non armati, da iscrivere in appositi elenchi tenuti a cura del comune. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa, anche in considerazione dell'assenza di un'apposita clausola di neutralità finanziaria;

Gregorio Fontana 9.23, che prevede che, qualora le violazioni di cui all'articolo 9, commi 1 e 2, in materia di tutela del decoro urbano, siano commesse da persone inserite nel sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati, le relative sanzioni amministrative siano pagate dal soggetto gestore delle strutture di accoglienza tramite trattenimento della diaria giornaliera erogata al trasgressore. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari negativi derivanti dall'attuazione della proposta emendativa;

Lombardi 9.17, che consente ai comuni di utilizzare parte dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al codice della strada per misure di assistenza e previdenza per il personale appartenente alla polizia locale. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa.

Beni 9.55, che prevede che nei confronti dei soggetti destinatari delle sanzioni amministrative o dei provvedimenti

di allontanamento di cui all'articolo 9 siano attivate le misure previste nelle linee di indirizzo per il contrasto alla grave emarginazione sociale approvate dalla Conferenza unificata il 5 novembre 2015. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito ai possibili effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa;

Guidesi 9.04, che prevede che le spese sostenute dai comuni per gli interventi di decoro urbano e di tutela ambientale a valere sui proventi ad essi destinati delle sanzioni amministrative pecuniarie relative al divieto di abbandono di rifiuti siano escluse dai saldi contabilizzati ai fini del rispetto dei vincoli di finanza pubblica di cui all'articolo 1, comma 465, della legge n. 232 del 2016. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa;

Rampelli 9.050, che prevede che le società concessionarie di pubblico servizio nel settore dei trasporti debbano garantire il decoro e la pulizia delle strutture in gestione, pena una sanzione pari al 30 per cento del valore della concessione. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito ai possibili effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa, anche tenuto conto dell'ipotesi in cui siano coinvolte concessionarie riconducibili al perimetro della pubblica amministrazione;

Dadone 10.05, che consente ai comuni di procedere a un piano straordinario biennale di assunzioni a tempo indeterminato nella polizia locale nel rispetto della normativa sul saldo non negativo tra entrate e spese e sul contenimento della spesa di personale. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa;

Lombardi 11.2, che consente ai sindaci di sospendere le procedure di rilascio di immobili comunali assegnati o concessi

a enti che svolgono attività di natura sociale, assistenziale o culturale, prevedendo che durante il periodo di sospensione la misura del canone resti invariata. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa;

Simonetti 12.04, che consente ai sindaci di avvalersi, a fini di pubblica sicurezza, della collaborazione di associazioni di cittadini non armati, da iscrivere in appositi elenchi tenuti a cura del Questore. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa, anche in considerazione della mancata previsione di una clausola di neutralità finanziaria;

D'Alia 14.14, che prevede che il numero unico 112 e le relative centrali operative siano realizzate e gestite in collegamento con tutte le forze deputate alla sicurezza e all'emergenza, inclusa la polizia locale, su tutto il territorio nazionale. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa;

Vito 14.10, che prevede che le assunzioni per le attività connesse al numero unico europeo 112 siano destinate a personale specializzato delle forze di polizia, di soccorso pubblico e sanitario già operante e in possesso dei necessari requisiti, facendo venire meno, ai fini della determinazione del contingente massimo di personale da assumere, l'indicazione di un rapporto tra assunzioni e popolazione residente. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa;

gli identici Invernizzi 14.4, Sisto 14.11 e Plangger 14.17, che stabiliscono che gli enti locali possano accedere gratuitamente, per le funzioni di polizia locale, alla banca dati della Motorizzazione civile. Al riguardo, ritiene opportuno ac-

quisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa;

Lombardi 14.6, che stabilisce che le chiamate effettuate nei confronti della polizia locale confluiscono nelle centrali operative del numero unico 112. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa;

Molteni 14.02 e Invernizzi 14.01, che consentono ai comuni di utilizzare parte dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al codice della strada e risorse proprie di bilancio per far fronte agli eventuali ulteriori obblighi derivanti dall'applicazione del presente provvedimento. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dall'attuazione delle proposte emendative;

Simonetti 14.03, che prevede che gli enti locali debbano aggiornare il documento di valutazione dei rischi, ai fini della sicurezza sul lavoro, in relazione alle specificità operative connesse all'attuazione del presente provvedimento. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa;

Dambruoso 15.2, che obbliga il personale di polizia locale delle città metropolitane a far confluire direttamente e senza ritardo nel CED del Dipartimento di pubblica sicurezza le informazioni acquisite nel corso della propria attività. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa;

Garnero Santanchè 15.09, che prevede l'istituzione presso il Ministero dell'interno del Registro pubblico delle moschee nonché dell'Albo nazionale degli imam. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alla proposta

emendativa nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente;

Rampelli 15.050, che prevede l'istituzione presso il Ministero dell'interno del Registro pubblico delle moschee, rinviando ad un successivo decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia, la disciplina relativa alle procedure e alla modalità attuative. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente;

Vito 16.04, che prevede che le disposizioni in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui agli articoli 1 e 4 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, si applicano anche al personale delle forze di polizia e delle forze armate, contrariamente a quanto previsto dall'articolo 12-bis del decreto-legge n. 11 del 2009, che viene conseguentemente abrogato. Al riguardo, ritiene necessario un chiarimento del Governo in merito ai possibili effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa;

Riccardo Gallo 16.022, che aumenta di 1.000 unità il contingente della Polizia di Stato e delle Forze armate al fine di potenziare il contratto al terrorismo in favore della regione Sicilia. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito ai possibili effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa;

Faenzi 16.024, che prevede assunzioni di personale a tempo indeterminato con modalità straordinarie per il contrasto del terrorismo, provvedendo alla copertura dei relativi oneri, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017-2019, mediante modifica della misura del prelievo erariale unico sui giochi e della percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti ven-

dita al fine di conseguire un corrispondente maggior gettito. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alla idoneità della copertura individuata dalla proposta emendativa;

Faenzi 16.025, che prevede che, al fine di garantire adeguate condizioni di sicurezza nelle città e nelle loro periferie, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa, siano disciplinate le modalità di utilizzo, per un periodo non inferiore a 24 mesi, del personale militare delle forze armate da affiancare alle forze di pubblica sicurezza. Al riguardo, ritiene necessario un chiarimento del Governo in merito ai possibili effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa;

Vito 16.030, che prevede che, a decorrere dal 2018, siano erogate, senza oneri a carico dell'assistito al momento della fruizione, le prestazioni specialistiche e di diagnostica strumentale e di laboratorio finalizzate alla diagnosi delle patologie e delle conseguenze degli eventi traumatici o morbosi di grave e documentata entità strettamente connesse o direttamente derivanti da infortuni occorsi durante lo svolgimento dell'attività di servizio da parte degli operatori del comparto sicurezza compresi gli operatori del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Al riguardo, ritiene necessario un chiarimento del Governo in merito ai possibili effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa;

gli identici Sisto 16.032 e Invernizzi 16.038, che prevedono che le sanzioni a carico dell'acquirente di merce contraffatta applicate da organi di polizia locale siano versate dal trasgressore direttamente all'ente locale, anziché allo Stato, ferma restando la ripartizione dei relativi introiti già prevista a legislazione vigente. Al riguardo, appare necessario un chiarimento del Governo in merito ai possibili effetti finanziari derivanti dalle proposte emendative.

Osserva, infine, che le restanti proposte emendative trasmesse non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI esprime parere contrario sul complesso delle proposte emendative puntualmente richiamate dal relatore, in quanto, in assenza di specifica relazione tecnica, le stesse appaiono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica privi di idonea quantificazione o copertura. Esprime, altresì, nulla osta sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 trasmesso dall'Assemblea.

Marco MARCHETTI (PD), *relatore*, preso atto dei chiarimenti forniti dalla rappresentante del Governo, propone pertanto di esprimere parere contrario sugli emendamenti 3.4, 3.7, 3.8, 3.9, 3.12, 5.4, 5.13, 5.14, 5.52, 5.53, 5.56, 7.2, 7.4, 7.6, 7.7, 7.8, 7.10, 7.11, 7.12, 7.20, 7.23, 7.25, 7.28, 7.29, 7.50, 7.51, 7.52, 7.53, 9.12, 9.17, 9.23, 9.55, 11.2, 14.4, 14.6, 14.10, 14.11, 14.14, 14.17, 15.2, e sugli articoli aggiuntivi 4.01, 4.02, 4.03, 4.04, 6.01, 6.02, 7.01, 7.03, 8.06, 8.07, 8.08, 8.09, 8.010, 8.011, 8.012, 8.013, 8.014, 8.015, 8.016, 8.017, 9.04, 9.050, 10.01, 10.02, 10.05, 12.04, 13.01, 14.01, 14.02, 14.03, 14.04, 15.09, 15.050, 16.03, 16.04, 16.05, 16.011, 16.016, 16.022, 16.023, 16.024, 16.025, 16.030, 16.031, 16.032, 16.033, 16.034, 16.037, 16.038, 16.039, 16.040, 16.054, 16.057, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura. Propone, infine, di esprimere nulla osta sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 trasmesso dall'Assemblea.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Modifiche al codice civile, alle disposizioni per la sua attuazione e al codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, concernenti la determinazione e il risarcimento del danno non patrimoniale.

C. 1063-A.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Gianfranco LIBRANDI (CI), *relatore*, fa presente che il progetto di legge, di iniziativa parlamentare, reca disposizioni concernenti la determinazione e il risarcimento del danno non patrimoniale e che nella seduta odierna la Commissione è chiamata ad esaminare il nuovo testo della proposta di legge, adottato come testo base dalla II Commissione nella seduta del 15 settembre 2016 e modificato a seguito degli emendamenti approvati, da ultimo, nella seduta dell'8 marzo 2017. Osserva altresì che il testo in esame si compone di 2 articoli e 2 allegati e non è corredato di relazione tecnica. Con riferimento agli articoli da 2 a 5, recanti Modifiche alle disposizioni per l'attuazione del codice civile, in merito ai criteri di risarcimento del danno non patrimoniale previsti dalle norme in esame, non ha osservazioni da formulare per i profili di quantificazione, in quanto le medesime norme – intervenendo in materia di controversie civili – assumono carattere prevalentemente ordinamentale e non appaiono quindi suscettibili di determinare effetti diretti sui saldi. Ritiene comunque che andrebbero acquisiti elementi di valutazione dal Governo al fine di escludere che possano determinarsi effetti negativi apprezzabili, sia pur di carattere indiretto, per le pubbliche amministrazioni, ciò con riguardo, tra l'altro, al risarcimento del danno non patrimoniale per lesione del diritto alla salute rispetto alle attuali prassi giurisprudenziali.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore.

Edoardo FANUCCI, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Misure per la prevenzione della radicalizzazione e dell'estremismo violento di matrice jihadista.

Nuovo testo C. 3558.

(Parere alla I Commissione).

(Esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Paola BRAGANTINI (PD), *relatrice*, osserva che la proposta di legge in esame, nel testo risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito, non è corredato di relazione tecnica. In merito agli articoli da 1 a 7, che prevedono misure per la prevenzione della radicalizzazione e dell'estremismo jihadista, evidenza che il provvedimento in esame disciplina una serie di misure e iniziative finalizzate alla prevenzione dei fenomeni di radicalizzazione e di diffusione dell'estremismo jihadista, nonché interventi volti a favorire processi di deradicalizzazione e recupero dei soggetti coinvolti negli stessi fenomeni. Evidenza peraltro che talune delle misure previste appaiono suscettibili di produrre effetti di maggiore spesa, non quantificati dal provvedimento, in relazione ai quali andrebbero acquisiti elementi di valutazione. Si riferisce, in particolare, all'istituzione del Centro nazionale sulla radicalizzazione (CRAD) di cui all'articolo 1-*bis*, comma 1, le cui modalità di funzionamento e composizione sono demandate ad un successivo decreto ministeriale, mentre la norma si limita a definire la composizione minima di tale organismo e a prevedere l'avvalimento da parte dello stesso del Dipartimento delle libertà civili e dell'immigrazione del Ministero dell'interno per le attività di monitoraggio. Si riferisce altresì alla possibilità di istituire un numero verde, di cui all'articolo 1-*bis*, comma 2, e

di sviluppare campagne informative, attraverso piattaforme multimediali che utilizzino anche lingue straniere, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, nell'ambito del Piano strategico nazionale di prevenzione della radicalizzazione jihadista e di recupero dei soggetti coinvolti, la cui elaborazione è demandata al CRAD. Si riferisce, infine, che all'istituzione presso ogni Prefettura di capoluogo di regione di Centri di coordinamento regionali sulla radicalizzazione (CCR), la cui composizione e il cui funzionamento sono demandati ad un successivo provvedimento prefettizio, ai sensi dell'articolo 1-*ter*.

Ritiene che andrebbero, altresì, forniti chiarimenti in merito alla possibilità che adempimenti e funzioni previsti dal provvedimento in capo a specifici organismi pubblici possano essere dagli stessi svolti in condizioni di neutralità finanziaria, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali rispettivamente disponibili a normativa vigente. Si riferisce in particolare: alla redazione da parte della Polizia postale di un rapporto semestrale sul funzionamento della rete internet, contenente elementi informativi e dati statistici sul fenomeno della diffusione *on-line* delle idee di matrice jihadista (articolo 1-*quinq*ues); alle attività di formazione, anche linguistica, rivolte al personale di pubbliche amministrazioni (articolo 2); all'attribuzione all'ANPAL (Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro) del compito di promuovere percorsi di inserimento lavorativo di soggetti esposti ai rischi di radicalizzazione e di estremismo jihadista (articolo 5, comma 2); ai percorsi ed attività di rieducazione e deradicalizzazione per i detenuti o internati in strutture penitenziarie la cui individuazione è demandata all'adozione ad un decreto ministeriale (articolo 7).

Rileva inoltre che viene posto in capo alla RAI – soggetto incluso nel perimetro delle pubbliche amministrazioni ai fini dei conti europei – la realizzazione di una specifica piattaforma multimediale: anche a tal riguardo ritiene che andrebbero acquisiti elementi volti a confermare la sostenibilità di tale iniziativa, senza che si

determinino nuovi o maggiori oneri. Non ha infine osservazioni da formulare, per i profili di quantificazione, con riguardo alle norme di cui agli articoli 4, comma 5, 4, comma 6, e 5-bis, essendo i relativi oneri ricondotti a specifici limiti di spesa. Con riguardo infine alla possibilità per le reti tra istituzioni scolastiche di stipulare convenzioni con università, istituzioni, enti, associazioni o agenzie per lo sviluppo d'iniziative che prevedano anche la presenza di esperti, non ha osservazioni da formulare, nel presupposto che al relativo onere si provveda nell'ambito delle risorse che, nel quadro dell'autonomia dei soggetti coinvolti e previo accordo di rete tra gli stessi, vengono destinate, come già previsto in via generale dall'articolo 1, comma 71, lettera c), della legge n. 107 del 2015, alla realizzazione di progetti o di iniziative didattiche, educative, sportive o culturali di interesse territoriale, ai sensi dell'articolo 4, comma 4.

In merito ai profili di copertura finanziaria, evidenzia che l'articolo 4, comma 4, prevede che le reti tra istituzioni scolastiche appartenenti ad un medesimo ambito territoriale, costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 70, della legge n. 107 del 2015, possano stipulare convenzioni con università, istituzioni, enti, associazioni o agenzie operanti sul territorio, per lo sviluppo di iniziative con la presenza di esperti, provvedendo al relativo onere ai sensi dell'articolo 1, comma 71, lettera c), della legge medesima. Al riguardo, rammenta che tale ultima disposizione è riferita alle risorse che le reti in precedenza menzionate destinano – previa loro individuazione sulla base di appositi accordi – al perseguimento delle proprie finalità. In tale quadro, ferme restando le osservazioni già svolte riguardo alla quantificazione degli oneri, ritiene che andrebbe valutata l'opportunità di meglio formulare la disposizione in esame prevedendo che alla relativa attuazione – anziché ai relativi oneri – si provveda ai sensi dell'articolo 1, comma 71, lettera c), della legge n. 107 del 2015. Infatti, la relazione tecnica di passaggio allegata al disegno di legge C. 2994-B – che ha originato la citata legge

n. 107 del 2015 – senza prevedere alcun onere ha stabilito che all'attuazione delle disposizioni concernenti la costituzione di reti le istituzioni scolastiche interessate potranno provvedere autonomamente a valere sulle risorse stanziato sul Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche statali di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché a valere sulle risorse previste a legislazione vigente per il fondo d'istituto e per l'offerta formativa. Sul punto considera comunque necessario acquisire l'avviso del Governo.

In merito all'articolo 4, comma 7, evidenzia che la disposizione prevede agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 5 e 6 dell'articolo in esame, complessivamente pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica (cap. 3075 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze). In particolare, il comma 5 dell'articolo 4 reca l'attribuzione di uno stanziamento di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 in favore delle istituzioni scolastiche al fine di assicurare il potenziamento delle infrastrutture di rete, con particolare riguardo alla connettività, nell'ambito del Piano nazionale per la scuola digitale adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 56, della legge n. 107 del 2015. A tale riguardo, sul piano formale andrebbe valutata l'opportunità – su cui considera comunque necessario acquisire l'avviso del Governo – di ridefinire il predetto stanziamento in termini di incremento dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 62, della citata legge n. 107 del 2015, recante le risorse finanziarie finalizzate all'attuazione del predetto Piano nazionale per la scuola digitale, da ripartire tra le istituzioni scolastiche ai sensi dell'articolo 1, comma 11, della legge medesima.

Il successivo comma 6 prevede invece l'incremento, in misura pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, dello stanziamento previsto dall'articolo 1, comma 125, della legge n. 107 del 2015, che ha disposto la spesa di 40 milioni di

euro annui a decorrere dal 2016 per l'attuazione del Piano nazionale di formazione. Anche in tale caso, da un punto di vista formale, sembrerebbe preferibile riferire il predetto incremento di risorse direttamente all'autorizzazione di spesa di cui al citato articolo 1, comma 125, della legge n. 107 del 2015. Su tale punto, ritiene comunque necessario acquisire l'avviso del Governo.

Ciò posto, considera altresì necessario acquisire dal Governo, da un lato, un chiarimento circa l'effettiva sussistenza delle risorse previste a copertura a valere sul menzionato Fondo per interventi strutturali di politica economica, dall'altro, una rassicurazione in merito al fatto che il loro utilizzo non sia comunque suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi eventualmente già programmati a valere sulla dotazione del Fondo medesimo, ciò anche in considerazione dell'ulteriore riduzione del Fondo stesso operata dal successivo articolo 5-*bis*, comma 1.

Infine, in merito all'articolo 5-*bis*, rileva che il medesimo reca una specifica autorizzazione di spesa pari a 5 milioni di euro a decorrere dal 2017 in favore del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per il finanziamento di progetti di formazione universitaria e post-universitaria finalizzati alla prevenzione e al contrasto del radicalismo e dell'estremismo violento di matrice jihadista, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica (cap. 3075 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze). Al riguardo, ferma rimanendo l'opportunità di specificare il carattere annuale dell'onere a regime dal 2017, rinvia alle considerazioni già svolte, per quanto attiene ai profili di copertura finanziaria, in merito all'articolo 4, comma 7, del presente provvedimento.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI ritiene necessario acquisire apposita relazione tecnica sul provvedimento in esame, al fine di verificare l'effettivo impatto finanziario delle disposizioni da esso recate.

Edoardo FANUCCI, *presidente*, nel prendere atto della richiesta testé avanzata dalla rappresentante del Governo, rileva tuttavia l'esigenza che la citata relazione tecnica possa essere predisposta in tempi quanto più possibili ravvicinati, in maniera tale da rispettare l'avvenuta calendarizzazione in Assemblea del provvedimento in esame.

La Commissione delibera pertanto di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009, la trasmissione, entro il termine di tre giorni, di una relazione tecnica sul testo del provvedimento in esame.

Edoardo FANUCCI, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dei seguenti accordi: *a)* Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica ceca sulla cooperazione in materia di cultura, istruzione, scienza e tecnologia, fatto a Praga l'8 febbraio 2011; *b)* Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Emirati Arabi Uniti, nell'ambito della cultura, arte e patrimonio, fatto a Dubai il 20 novembre 2012; *c)* Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Malta in materia di cooperazione culturale e di istruzione, fatto a Roma il 19 dicembre 2007; *d)* Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Montenegro, fatto a Podgorica il 26 settembre 2013; *e)* Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Senegal, fatto a Roma il 17 febbraio 2015; *f)* Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica slovacca sulla cooperazione in materia di cultura, istruzione, scienza e tecnologia, fatto a Bratislava il 3 luglio 2015; *g)* Accordo di collaborazione nei settori della cultura e dell'istruzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Slovenia, fatto a Roma l'8 marzo 2000.

Nuovo testo C. 3980 Governo.

(Parere alla I Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta dell'8 marzo 2017.

Simonetta RUBINATO (PD), *relatrice*, ricorda che nella scorsa seduta la rappresentante del Governo si era riservata di fornire i chiarimenti richiesti.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI, nel chiedere un ulteriore breve rinvio dell'esame del provvedimento, deposita agli atti della Commissione una nota predisposta dalla Ragioneria generale dello Stato (*vedi allegato*).

Edoardo FANUCCI, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo di Costa Rica sullo scambio di informazioni in materia fiscale, con Allegato, fatto a Roma il 27 maggio 2016.

C. 4254 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Marco MARCHETTI (PD), *relatore*, in merito ai profili di quantificazione non ha osservazioni da formulare, tenuto conto di quanto affermato dalla relazione tecnica in merito alla possibilità di svolgere le attività connesse allo scambio di informazioni utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente, nonché in merito al potenziale recupero di gettito che deriverebbe dall'attuazione dell'Accordo in esame e considerati i chiarimenti forniti dal Governo durante l'esame di analoghi provvedimenti. Alla luce di ciò, propone pertanto di esprimere parere favorevole sul provvedimento in titolo.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere favo-

revole formulata dal relatore, attesa l'insussistenza di profili problematici dal punto di vista finanziario.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo di Barbados per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le imposizioni fiscali, fatta a Barbados il 24 agosto 2015.

C. 4226 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Paola BRAGANTINI (PD), *relatrice*, osserva che il disegno di legge in titolo, già approvato dal Senato senza modificazioni, è corredato di relazione tecnica, che non ascrive effetti finanziari al provvedimento in esame. In merito ai profili di quantificazione, rileva che la relazione tecnica – che non ascrive alla Convenzione, nel suo complesso, effetti sul gettito – utilizza i dati relativi al periodo d'imposta 2013 e annualità precedenti con riferimento a diverse disposizioni del testo in esame. Ciò posto, ritiene opportuno un chiarimento in merito al mancato utilizzo di dati più aggiornati, anche in considerazione del fatto che l'assenza di oneri finanziari affermata dalla relazione tecnica è basata sulla constatazione che tali oneri sono assenti o comunque irrilevanti nelle dichiarazioni presentate. Ritiene altresì opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito ad eventuali effetti incentivanti della Convenzione, che, per alcuni tipi di redditi, reca una disciplina fiscale più favorevole rispetto al regime tributario vigente. Ritiene infine necessario acquisire elementi volti a confermare la neutralità finanziaria della Convenzione in relazione a talune tipologie di redditi per i quali la relazione tecnica non fornisce indicazioni.

Si tratta, in particolare, dei redditi da lavoro subordinato (articolo 15), dei compensi e gettoni di presenza (articolo 16), delle pensioni (articolo 18), delle remunerazioni per lo svolgimento di funzioni pubbliche (articolo 19) oppure di attività di insegnamento (articolo 20), e delle somme per il mantenimento di studenti e apprendisti (articolo 21).

La sottosegretaria Paola DE MICHELI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dalla relatrice.

Edoardo FANUCCI, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 11.10.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 14 marzo 2017. — Presidenza del vicepresidente Edoardo FANUCCI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.

La seduta comincia alle 11.10.

Schema di decreto legislativo recante norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato.

Atto n. 384.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 7 marzo 2017.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI chiede un ulteriore breve rinvio dell'esame, non disponendo ancora del complesso degli elementi di risposta alle richieste di chiarimenti formulate dalla relatrice nel corso della precedente seduta.

Edoardo FANUCCI, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 11.15.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 14 marzo 2017. — Presidenza del vicepresidente Edoardo FANUCCI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.

La seduta comincia alle 14.45.

DL n. 14/2017: Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città.

C. 4310-A Governo.

(Parere all'Assemblea).

(Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l'esame delle proposte emendative 3.300 e 7.300 al disegno di legge C. 4310-A, di conversione del decreto-legge n. 14 del 2017, recante Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città, e relativi subemendamenti.

Marco MARCHETTI (PD), *relatore*, fa presente che l'Assemblea ha trasmesso gli emendamenti 3.300 e 7.300 delle Commissioni, riferiti al provvedimento in oggetto, nonché i relativi subemendamenti Invernizzi 0.3.300.1 e Invernizzi 0.7.300.1.

Segnala, in particolare, che l'emendamento 3.300 modifica il comma 2 dell'articolo 3, ai sensi del quale le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono sostenere, nell'ambito delle proprie competenze e funzioni, iniziative e progetti volti ad attuare interventi di promozione della sicurezza integrata nel territorio di riferimento, ivi inclusa l'adozione di misure di sostegno finanziario a favore dei comuni maggiormente interessati da fenomeni di criminalità diffusa. Rispetto al testo del comma 2 si prevede che tali interventi possano essere attuati

anche con l'impiego dei Fondi strutturali e del Fondo di Coesione per sostenere gli investimenti in apparati e tecnologie per la sicurezza e la videosorveglianza. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dall'emendamento.

In merito al relativo subemendamento Invernizzi 0.3.300.1, volto a specificare che gli investimenti in apparati e tecnologie per la sicurezza e la videosorveglianza debbano essere sostenuti in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, appare opportuno acquisire l'avviso del Governo, anche in riferimento all'effettivo rispetto delle percentuali di utilizzo delle risorse del Fondo di sviluppo e coesione tra le diverse aree geografiche del Paese.

Evidenzia poi che l'emendamento 7.300 è volto ad applicare gli istituti dell'accertamento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio, del rimborso delle spese di degenza per causa di servizio, dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata anche agli operatori di polizia locale. L'emendamento inoltre precisa che tali disposizioni si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame e che con successivo regolamento sono adottate misure di coordinamento con la legislazione in materia pensionistica. Al riguardo, rileva che la proposta emendativa presenta alcuni profili di criticità, in quanto non quantifica gli oneri che derivano dalle disposizioni in essa contenute e non provvede alla relativa copertura finanziaria, ma si limita a prevedere che ai relativi oneri i comuni provvedono con le risorse dei bilanci disponibili a legislazione vigente, nel rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio. Su tali aspetti appare necessario acquisire l'avviso del Governo.

Il relativo subemendamento Invernizzi 0.7.300.1, da un lato quantifica gli oneri conseguenti all'applicazione agli operatori di polizia locale degli istituti dell'accertamento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio, del rimborso delle spese di degenza per causa di servizio, dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata, in

misura pari a 500 milioni di euro annui a decorrere dal 2017, contestualmente incrementando di un importo corrispondente il Fondo di solidarietà comunale. Dall'altro, esso provvede alla copertura dei relativi oneri mediante utilizzo dei risparmi derivanti dall'approvazione di una metodologia per la determinazione di costi/fabbisogni standard nei settori dell'istruzione, della difesa, della sicurezza e della giustizia, tali da assicurare il concorso agli obiettivi di finanza pubblica per un importo equivalente. Ciò posto, osserva che la modalità di copertura recata dalla presente proposta emendativa non appare conforme alle modalità di copertura previste dalla vigente disciplina contabile.

Inoltre, all'esito di un successivo approfondimento sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea contenuti nel fascicolo n. 1, segnala che appare necessario riesaminare i seguenti emendamenti, perché risultanti privi di idonea quantificazione o copertura ovvero perché presentano profili problematici dal punto di vista finanziario in merito ai quali appare necessario acquisire chiarimenti da parte del Governo.

In particolare, con riferimento alle proposte emendative la cui quantificazione o copertura appare carente o inidonea, segnala le seguenti:

Menorello 5.45, che prevede che gli operatori di polizia locale sono considerati ufficiali e agenti di polizia giudiziaria e i comuni provvedono all'erogazione dell'indennità di ordine pubblico di cui all'articolo 10, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 164 del 2002, senza tuttavia provvedere alla quantificazione dell'onere e alla relativa copertura finanziaria;

Altieri 7.42, che prevede l'applicazione, in favore del personale della polizia locale, degli istituti dell'accertamento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio, del rimborso spese di degenza per causa di servizio attualmente spettanti al personale appartenente al comparto sicurezza e difesa, allo scopo autorizzando la spesa di 1,5 milioni di euro per ciascuno

degli anni 2017-2019 e provvedendo alla relativa copertura finanziaria mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, senza tuttavia indicare l'accantonamento oggetto di riduzione;

Simonetti 7.40, Naccarato 7.41 e Dambruoso 16.044, che sono volte ad applicare gli istituti dell'accertamento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio, del rimborso delle spese di degenza per causa di servizio, dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata anche agli operatori di polizia locale, senza provvedere alla quantificazione dell'onere e alla relativa copertura finanziaria.

Con riferimento alle proposte emendative per le quali appare opportuno acquisire l'avviso del Governo, segnala le seguenti:

Vito 5.40, che prevede la possibilità di detrarre le spese sostenute per sistemi di videosorveglianza ed altre misure di sicurezza nelle abitazioni provvedendo alla copertura del relativo onere, valutato in 15 milioni di euro a decorrere dal 2017, mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito all'idoneità della quantificazione dell'onere e della copertura finanziaria prevista;

D'Alia 7.43 e 7.44, che sono volte ad applicare gli istituti dell'accertamento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio, del rimborso delle spese di degenza per causa di servizio, dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata anche agli operatori di polizia locale, provvedendo al relativo onere mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito all'idoneità della quantificazione dell'onere e della copertura finanziaria prevista.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI esprime parere contrario su tutte le proposte emendative richiamate dal relatore.

Emanuele FIANO (PD) si dichiara in disaccordo con il parere contrario espresso dalla rappresentante del Governo sull'emendamento 7.300 delle Commissioni, che ha raccolto il consenso di tutti i gruppi parlamentari nelle Commissioni di merito, oltre che del rappresentante del Ministero dell'interno. Ricorda poi che la proposta emendativa è semplicemente volta a riconoscere un diritto che è stato cancellato dall'articolo 6 del decreto-legge n. 201 del 2011, con la conseguenza che per il personale della polizia locale, a differenza di quanto previsto per il personale appartenente al comparto sicurezza, difesa, vigili del fuoco e soccorso pubblico, non spettano gli istituti dell'accertamento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio, del rimborso delle spese di degenza per causa di servizio, dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata, in caso di danno subito nello svolgimento del servizio. Ciò appare ancora più grave in un momento come l'attuale nel quale, con il provvedimento in oggetto, si attribuiscono ulteriori compiti e funzioni alla polizia locale in materia di sicurezza pubblica. Per quanto riguarda le osservazioni relative alla mancata quantificazione del relativo onere, sottolinea l'impossibilità di prevedere in anticipo il numero di casi per i quali si renderà necessaria, nel corso dell'anno, l'applicazione dell'istituto del quale si propone l'introduzione. Ritiene d'altronde che analoghe considerazioni potrebbero essere svolte con riguardo al riconoscimento di qualsiasi diritto soggettivo il cui sorgere sia legato a eventi imprevedibili, come licenziamenti, decessi o infortuni. Ammesso poi che sia possibile quantificare con una certa attendibilità i relativi oneri, invita allora i Ministeri competenti a provvedere al più presto a tale quantificazione, facendo presente che il personale della polizia locale nel suo complesso conta circa 50 mila unità e osservando come, nell'ambito del presente provvedimento, siano

state reperite risorse di importo rilevante per altre finalità, come per la concessione di contributi per l'installazione di sistemi di videosorveglianza da parte dei comuni.

Laura CASTELLI (M5S), condividendo quanto evidenziato dal deputato Fiano, ritiene ingiustificato che non si riesca a trovare sul piano finanziario una soluzione alternativa, eventualmente anche provvisoria in attesa dell'approvazione della legge di bilancio per il prossimo anno, per l'attribuzione dei benefici connessi al riconoscimento della causa di servizio in favore della polizia locale. Sottolineando l'ampio consenso politico sulla proposta, ricorda come in passato siano state trovate coperture per far fronte a situazioni ben più complesse. Ritiene quindi che il Governo dovrebbe fornire una motivazione plausibile per giustificare la mancata quantificazione dell'onere e il reperimento delle necessarie risorse.

Maino MARCHI (PD) condivide l'esigenza, manifestata dai deputati sinora intervenuti, di riconoscere il diritto all'equo indennizzo e alla pensione privilegiata anche in favore del personale della polizia locale, per evitare sperequazioni rispetto al restante personale del comparto sicurezza. Ritiene però che l'attuale formulazione della proposta emendativa 7.300 delle Commissioni non sia condivisibile, in quanto demandare la copertura dei conseguenti oneri ai comuni, i quali vi provvedono con le risorse dei bilanci disponibili a legislazione vigente, nel rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio, potrebbe comportare disparità nella concessione dei benefici al personale, in relazione alla situazione finanziaria del comune presso il quale il predetto personale presta servizio. In alternativa propone di disporre che i relativi oneri siano coperti a valere sul Fondo di solidarietà comunale, prevedendo inoltre che anche lo Stato contribuisca a detto Fondo, sinora alimentato esclusivamente da contributi dei comuni.

Gianfranco LIBRANDI (CI) chiede che sia riesaminato l'emendamento Menorello

7.52, il quale, a suo parere, non presenta profili problematici dal punto di vista finanziario.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI, in relazione all'emendamento Menorello 7.52, segnala che lo stesso potrebbe essere riformulato dalle Commissioni di merito, ai fini di un eventuale riesame.

Per quanto riguarda l'emendamento 7.300 delle Commissioni, conferma il parere contrario testé espresso, ribadendo la necessità di effettuare una precisa quantificazione degli oneri conseguenti al riconoscimento di questo diritto soggettivo, eventualmente anche nel prosieguo dell'esame presso il Senato, e osserva inoltre come la copertura proposta non sia tale da garantire uniformità su tutto il territorio nazionale, dipendendo dalla situazione finanziaria dei singoli comuni.

Emanuele FIANO (PD) segnala che le Commissioni hanno presentato l'emendamento 7.300 in quanto su altre proposte emendative, aventi il medesimo oggetto e diversa copertura, era stato informalmente espresso parere contrario. Propone quindi, se la copertura del predetto emendamento continuasse ad essere ritenuta idonea dal Governo, di predisporre una nuova formulazione che proceda alla copertura degli oneri, quantificati in un determinato ammontare, a valere sul Fondo di solidarietà comunale, rifinanziato dallo Stato.

Alberto GIORGETTI (FI-PdL) evidenzia come il compito della Commissione bilancio sia semplicemente quello di esprimere parere sui testi dei provvedimenti e sui relativi emendamenti e non quello di proporre soluzioni alternative nei casi in cui il parere sia contrario. Il compito di formulare nuovi testi e nuove proposte emendative spetta infatti alle Commissioni di merito.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI, concordando con quanto evidenziato dall'onorevole Alberto Giorgetti, ribadisce il parere contrario sulle proposte emendative in esame. Con particolare riferimento

all'emendamento 7.300 delle Commissioni, evidenzia che tale proposta emendativa riconosce diritti soggettivi e quindi necessita di apposita quantificazione dei relativi oneri, in mancanza della quale il parere non può che essere contrario.

Edoardo FANUCCI, *presidente*, invita il relatore a formulare la proposta di parere sulle proposte emendative precedentemente illustrate.

Marco MARCHETTI (PD), *relatore*, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminati gli emendamenti 3.300 e 7.300 della Commissione e i relativi subemendamenti 0.3.300.1 e 0.7.300.1, e riesaminate le proposte emendative 5.40, 5.45, 7.40, 7.41, 7.42, 7.43, 7.44 e 16.044 contenute nel fascicolo n. 1, riferiti al disegno di legge C. 4310-A Governo di conversione del decreto-legge n. 14 del 2017, recante Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo;

esprime

PARERE CONTRARIO

sui subemendamenti 0.3.300.1 e 0.7.300.1, sugli emendamenti 3.300, 5.40, 5.45, 7.40, 7.41, 7.42, 7.43, 7.44, 7.300 e sull'articolo aggiuntivo 16.044, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura.

Conseguentemente, si intende revocato il parere di nulla osta espresso nell'odierna seduta antimeridiana sulle proposte emendative 5.40, 5.45, 7.40, 7.41, 7.42, 7.43, 7.44 e 16.044. ».

La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 15.15.

ALLEGATO

Ratifica ed esecuzione dei seguenti accordi: a) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica ceca sulla cooperazione in materia di cultura, istruzione, scienza e tecnologia, fatto a Praga l'8 febbraio 2011; b) Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Emirati Arabi Uniti, nell'ambito della cultura, arte e patrimonio, fatto a Dubai il 20 novembre 2012; c) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Malta in materia di cooperazione culturale e di istruzione, fatto a Roma il 19 dicembre 2007; d) Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Montenegro, fatto a Podgorica il 26 settembre 2013; e) Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Senegal, fatto a Roma il 17 febbraio 2015; f) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica slovacca sulla cooperazione in materia di cultura, istruzione, scienza e tecnologia, fatto a Bratislava il 3 luglio 2015; g) Accordo di collaborazione nei settori della cultura e dell'istruzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Slovenia, fatto a Roma l'8 marzo 2000 (Nuovo testo C. 3980 Governo).

**DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DAL
RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO**

8 Mar 2017 18:54:51

Ufficio Coordinamento Rag. Gen. 00647614406

1/1

13772



Ministero
dell'Economia e delle Finanze
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPettorato Generale per gli Affari Economici

Roma, 8 MAR. 2017

UFFICIO IX

Prot. Nr. 37358/2017

Rif. Prot. Entrata Nr. 35031/2017

Riferimento nota

All'Ufficio Legislativo Economia
SEDEAll'Ufficio del Coordinamento legislativo
SEDEAll'Ufficio Legislativo Finanze
SEDE

OGGETTO: D.D.L. recante: "Ratifica ed esecuzione di otto Accordi bilaterali in materia culturale". (A.C. n. 3980). Emendamenti, testo approvato dalla Commissione in data 23 febbraio 2017 e dossier.

Risulta iscritto all'o.d.g. della V^a Commissione Bilancio della Camera dei Deputati il provvedimento indicato in oggetto, nel testo deliberato dal Consiglio dei Ministri.

Al riguardo, per quanto di competenza, si rappresenta di non avere osservazioni da formulare sugli emendamenti approvati dalla Commissione di merito, e conseguentemente, sull'ultima stesura del testo che apporta modifiche al disegno di legge.

Con riferimento alle richieste di chiarimenti del Servizio Bilancio dello Stato e del Servizio di Segreteria della V Commissione della Camera dei Deputati si rappresenta quanto segue.

Circa gli accordi con gli Emirati Arabi, Malta, Montenegro, Senegal, Repubblica slovacca e Slovenia nel confermare che gli oneri per la Commissione mista decorrono dal 2019, si rinvia al MIBACT per eventuali elementi di dettaglio.

Nel confermare, infine, la neutralità finanziaria delle relative disposizioni, si rinvia al MIBACT per elementi di dettaglio circa la previsione di cui all'articolo 4 dell'Accordo con il Montenegro e al MIUR circa la previsione dell'articolo 2 dell'Accordo con il Senegal.

Il Ragioniere Generale dello Stato

des

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo di Costa Rica sullo scambio di informazioni in materia fiscale, con Allegato. C. 4254 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	119
Delega al Governo in materia di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza. C. 3671-ter Governo e abb. (Parere alla X Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	122

SEDE REFERENTE:

Misure per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo. C. 4096, approvata dalla 6 ^a Commissione permanente del Senato (<i>Esame e rinvio</i>)	127
--	-----

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'esercizio delle attività di compro oro in attuazione dell'articolo 15, comma 2, lettera l), della legge 12 agosto 2016, n. 170. Atto n. 390 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	132
--	-----

SEDE CONSULTIVA

Martedì 14 marzo 2017. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO. — Interviene il viceministro dell'Economia e delle finanze Luigi Casero.

La seduta comincia alle 13.50.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo di Costa Rica sullo scambio di informazioni in materia fiscale, con Allegato.

C. 4254 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, sostituendo il relatore, Currò, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, rileva come la Commissione sia chiamata a esaminare, ai fini del parere alla III Commissione Affari esteri, il disegno di legge C. 4254, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo di Costa Rica sullo scambio di informazioni in materia fiscale, con Allegato, fatto a Roma il 27 maggio 2016.

Segnala preliminarmente come l'Accordo fatto a Roma il 27 maggio 2016, sia stato redatto sulla base del modello TIEA (*Tax information Exchange agreement*) predisposto dall'OCSE nell'aprile 2002 nell'ambito dei lavori sulla trasparenza fiscale, che consiste in un accordo finalizzato allo scambio di informazioni tra Stati i quali, in ragione del ridotto interscambio

commerciale, non ritengono necessario stipulare una Convenzione contro le doppie imposizioni.

Rileva inoltre come l'intesa raggiunta sia in linea con gli orientamenti condivisi dall'Italia nelle diverse sedi internazionali in tema di potenziamento degli strumenti di contrasto del fenomeno dell'evasione fiscale. In particolare, come evidenziato nell'Analisi tecnico-normativa (ATN) che accompagna il provvedimento, le disposizioni dell'Accordo consentiranno, in conformità con gli *standard* dell'OCSE, il superamento del segreto bancario.

Peraltro la relazione introduttiva al disegno di legge ricorda come l'Accordo in esame costituisca uno strumento aggiuntivo alla Convenzione dell'OCSE e del Consiglio d'Europa del 25 gennaio 1988 sulla reciproca assistenza in materia fiscale, successivamente modificata da un Protocollo del 2010, alla quale sia l'Italia che il Costa Rica hanno aderito.

Rileva tuttavia come il Costa Rica non risulti avere firmato il predetto Protocollo del 2010, e sia dunque vincolato soltanto alle disposizioni originarie della Convenzione del 1988. Ricorda che il Protocollo del 2010 prevede in particolare lo scambio di informazioni, verifiche fiscali simultanee e multilaterali, la notifica di documenti e l'assistenza transnazionale per il recupero di imposte, nel rispetto della sovranità nazionale e dell'adeguata tutela dei diritti dei contribuenti, garantendo nel contempo un'estesa protezione della riservatezza delle informazioni scambiate.

Passando a illustrare il contenuto dell'Accordo, che si compone di 13 articoli, l'articolo 1 individua l'oggetto e l'ambito di applicazione dell'Accordo: le informazioni oggetto dello scambio sono quelle rilevanti per la determinazione, l'accertamento, l'applicazione e la riscossione delle imposte oggetto dell'Accordo, ovvero per le indagini su questioni fiscali e procedimenti per reati tributari. Restano impregiudicati i diritti delle persone secondo la legislazione della Parte interpellata, a condizione che tale salvaguardia non ostacoli o ritardi l'effettivo scambio delle informazioni.

L'articolo 2 precisa che l'obbligo di fornire informazioni non sussiste qualora esse non siano detenute dalle autorità domestiche o non siano in possesso o sotto il controllo di persone ricadenti nella giurisdizione territoriale della Parte interpellata.

L'articolo 3, al paragrafo 1, specifica che, per l'Italia, le imposte oggetto dell'Accordo sono:

l'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF);

l'imposta sul reddito delle società (IRES);

l'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP);

l'imposta sul valore aggiunto (IVA);

l'imposta sulle successioni, l'imposta sulle donazioni e le imposte sostitutive.

Per la Repubblica costaricana si fa invece riferimento a qualsiasi imposta ivi istituita, inclusi i dazi doganali.

In base al paragrafo 2 l'Accordo si applica inoltre a ogni imposta di natura identica o analoga istituita dopo la data della firma: allo scopo le autorità competenti delle due Parti si notificheranno le modifiche apportate alle disposizioni fiscali e alle procedure per la raccolta delle informazioni previste dall'Accordo.

L'articolo 4 fornisce le definizioni, a fini interpretativi, di alcuni termini utilizzati nell'Accordo.

In tale contesto il paragrafo 2 precisa che le espressioni utilizzate dall'Accordo che non siano oggetto di definizione hanno il significato loro attribuito dalla vigente legislazione della Parte contraente, prevalendo il significato attribuito dalla legislazione fiscale applicabile.

L'articolo 5 disciplina le modalità dello scambio di informazioni su richiesta tra le Parti.

In particolare, ai sensi del paragrafo 1, le informazioni sono scambiate anche se il comportamento a cui si riferiscono non costituisce reato ai sensi della legislazione

della Parte interpellata, nel cui territorio pure il comportamento è stato posto in essere.

Inoltre il paragrafo 2 specifica che la Parte interpellata è tenuta a utilizzare tutte le misure appropriate per raccogliere le informazioni richieste, anche se non abbia necessità di tali informazioni ai fini della propria imposizione tributaria.

In tale ambito il paragrafo 3 stabilisce che, su richiesta dell'altra Parte, l'autorità competente della Parte interpellata fornisce le informazioni di carattere fiscale anche sotto forma di deposizioni di testi e di copie autentiche di documenti originali, purché ciò non contrasti con il proprio diritto interno.

Particolare rilevanza assume il paragrafo 4, il quale prevede, tra l'altro, il superamento del segreto bancario, conformemente all'obiettivo prioritario della lotta all'evasione, nonché agli standard dell'OCSE in materia.

Al riguardo viene infatti stabilito che le autorità competenti di ciascuna Parte devono disporre dell'autorità per ottenere e fornire informazioni in possesso di banche, altri istituti finanziari o qualsiasi persona che operi in qualità di agente o fiduciario, nonché informazioni riguardanti la proprietà nominale ed effettiva di società di capitali o di persone, *trust*, fondazioni e altre persone, comprese le informazioni relative alla catena di proprietà di tali persone. Viene peraltro specificato che l'Accordo non crea alcun obbligo per le Parti contraenti di ricercare o fornire informazioni con riferimento alla società quotate in Borsa o ai piani e ai fondi di investimento pubblici, salvo che tali informazioni non possano essere ottenute senza eccessive difficoltà.

Il paragrafo 5 specifica il contenuto obbligatorio della richiesta di informazioni (tra cui l'identità della persona sottoposta a verifica o indagine, la finalità fiscale per cui si richiedono le informazioni, una dichiarazione di conformità della richiesta alla legislazione e prassi amministrativa della Parte richiedente, una dichiarazione attestante che la Parte richiedente ha esaurito tutti i suoi mezzi a disposizione

nel proprio territorio per ottenere le informazioni), mentre il paragrafo 6 precisa che l'Autorità competente della Parte interpellata deve inoltrare le informazioni richieste nel più breve tempo possibile ovvero informare immediatamente l'Autorità della Parte richiedente circa i motivi dell'eventuale rifiuto a fornire le informazioni o delle cause che rendono impossibile fornirle.

L'articolo 6 regola la possibilità di una Parte contraente di consentire che rappresentanti dell'autorità competente dell'altra Parte contraente possano effettuare nel suo territorio interrogatori di persone ed esame di documenti (previo consenso delle persone interessate), ovvero presenziare ad attività di verifica fiscale.

Le disposizioni dell'articolo 7 indicano i casi in cui è consentito il rifiuto di una richiesta di informazioni.

In primo luogo ai sensi del paragrafo 1 la Parte interpellata non è tenuta a fornire informazioni che la Parte richiedente non potrebbe ottenere in base alla sua legislazione, ovvero qualora la richiesta di informazioni non sia conforme all'Accordo.

Inoltre i paragrafi 2 e 4 consentono di rifiutare la richiesta quando la divulgazione delle informazioni richieste è contraria all'ordine pubblico, o potrebbe rivelare segreti commerciali, industriali o professionali – con esplicita salvaguardia, tuttavia, delle norme che superano il segreto bancario di cui all'articolo 5, paragrafo 4.

Il paragrafo 3 esclude altresì l'obbligo di fornire informazioni che potrebbero rivelare comunicazioni riservate tra un cliente e un avvocato o procuratore legale, se tali comunicazioni sono fornite a fini di consulenza legale o per essere utilizzate in procedimenti giudiziari.

Il paragrafo 6 possono essere rifiutate anche le informazioni richieste in applicazione di una disposizione tributaria della Parte richiedente che comporti discriminazione ai danni di un soggetto nazionale della Parte interpellata.

Il paragrafo 5 precisa che la richiesta di informazioni non può invece essere rifiutata per il fatto che la pretesa fiscale da cui nasce è oggetto di controversia.

Per quanto riguarda le garanzie di riservatezza, nell'ambito dello scambio di informazioni di specie, l'articolo 8 prevede che esse sono riservate, possono essere comunicate solo alle persone o Autorità, compresi i tribunali, competenti per l'accertamento, la riscossione, le misure esecutive o i procedimenti concernenti le imposte previste dall'Accordo e possono essere utilizzate solo per tali finalità, salvo esplicito consenso della Parte interpellata a un diverso utilizzo.

L'articolo 9 stabilisce che, se non stabilito diversamente dalle due Parti, i costi ordinari per fornire l'assistenza necessaria ad attuare lo scambio di informazioni siano a carico della Parte interpellata, mentre i costi straordinari siano sostenuti dalla Parte richiedente. Ai fini dell'applicazione di tale previsione le competenti autorità delle Parti si impegnano a occasionali reciproche consultazioni.

Con l'articolo 10 le Parti si impegnano ad adottare la legislazione necessaria per ottemperare e dare applicazione ai termini dell'Accordo.

L'articolo 11 prevede la possibilità di avviare una procedura amichevole al fine di risolvere controversie tra le Parti riguardanti l'applicazione o l'interpretazione dell'Accordo, e comunque di concordare tra loro altre modalità di risoluzione.

L'articolo 12 al paragrafo 1 stabilisce che l'Accordo entrerà in vigore a conclusione delle procedure di notifica tra le Parti circa l'avvenuta conclusione delle rispettive procedure interne, prevedendo inoltre, al paragrafo 2, che l'Accordo stesso avrà effetto a partire dalla data di entrata in vigore, per i reati tributari, mentre per le altre questioni esso avrà effetto in relazione ai periodi d'imposta che iniziano a partire da tale data o agli oneri fiscali che si originano a partire dalla predetta data.

L'articolo 13 regola invece le ipotesi di denuncia dell'Accordo da parte di ciascuna delle Parti contraenti mediante notifica di cessazione all'altra Parte, con effetto dal 1° giorno del mese successivo alla scadenza di sei mesi dal ricevimento di tale notifica – fermo restando l'obbligo

per le Parti contraenti di rispettare l'articolo 8 per quanto concerne la riservatezza delle informazioni acquisite nel periodo di vigenza dell'Accordo.

Segnala infine la Dichiarazione allegata all'Accordo, nella quale Italia e Costa Rica ribadiscono che l'Accordo medesimo è applicato nel pieno rispetto degli ordinamenti nazionali delle Parti, e in conformità con gli obblighi internazionali di esse e con quelli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea.

Il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica si compone di tre articoli: l'articolo 1 reca l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo, mentre l'articolo 2 il relativo ordine di esecuzione e l'articolo 3 prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione per il giorno successivo a quello della pubblicazione in *Gazzetta ufficiale*.

La Relazione tecnica allegata al disegno di legge indica che non sussistono oneri per l'attuazione dell'Accordo, in quanto esso può essere attuato con le ordinarie risorse umane, tecniche e finanziarie; la Relazione tecnica afferma inoltre che lo scambio di informazioni previsto dall'Accordo, favorendo una più efficace azione di contrasto all'evasione, comporterà un recupero di gettito, peraltro non quantificabile.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata per la giornata di domani.

Delega al Governo in materia di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza.

C. 3671-ter Governo e abb.

(Parere alla X Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Maurizio BERNARDO, *presidente e relatore*, rileva come la Commissione sia chiamata a esaminare, ai fini del parere alla Commissione Attività produttive, il

disegno di legge C. 3671-*ter*, recante delega al Governo in materia di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, nel testo risultante dallo stralcio dell'articolo 15 dell'originario disegno di legge C. 3671, recante « Delega al Governo per la riforma organica delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza », deliberato dall'Assemblea il 18 maggio 2016, e come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente, cui è abbinata la proposta di legge C. 865 Abrignani (SC-ALA CLP-MAIE).

Prima di illustrare i contenuti del provvedimento ricorda che il disegno di legge delega è frutto del lavoro della cosiddetta Commissione Rordorf e risponde alla necessità, avvertita dagli studiosi e dagli operatori del settore, di un approccio alle procedure concorsuali sistematico e organico, al fine di ricondurre a linearità un sistema divenuto nel tempo troppo farraginoso per le modifiche intervenute sulle originarie norme del 1942, nonché di dare seguito alle raccomandazioni espresse in materia dall'Unione europea.

In tale contesto l'intervento legislativo intende ricondurre a unità la disciplina dell'amministrazione straordinaria, attualmente frammentata in più interventi legislativi, superando la logica essenzialmente liquidatoria che la caratterizzava, al fine di assicurare coerenza sistematica alla normativa e di contemperare le esigenze dei creditori con l'interesse pubblico alla conservazione del patrimonio e alla tutela dell'occupazione di imprese in stato di insolvenza che, per dimensione, appaiono di particolare rilievo economico sociale.

Ripercorrendo brevemente la complessa stratificazione legislativa in materia occorre infatti ricordare che l'istituto dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi è stato introdotto, accanto alle procedure concorsuali tradizionali (fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata e concordato) dal decreto-legge n. 26 del 1979 (cosiddetta legge Prodi), per evitare il fallimento di imprese di rilevante interesse pubblico, al fine di scongiurare

soluzioni liquidatorie che non tenessero conto dei rilevanti interessi, privati e pubblici, alla conservazione e al risanamento dell'impresa, contrariamente alle procedure concorsuali tradizionali, la cui funzione essenziale era invece quella di tutelare l'interesse privato dei creditori a soddisfarsi sul patrimonio dell'imprenditore fallito.

Anche a seguito delle censure (sotto il profilo dell'incompatibilità con le disposizioni comunitarie in materia di aiuti di Stato) espresse su tale normativa da parte degli organi comunitari, un ulteriore intervento in materia è stato operato con il decreto legislativo n. 270 del 1999 (cosiddetta legge Prodi-*bis*), finalizzato a consentire una drastica riduzione della durata della procedura, a orientare la procedura stessa alla celere individuazione di un nuovo assetto imprenditoriale e a potenziare gli strumenti di tutela dei creditori.

Sulla disciplina generale dell'amministrazione straordinaria contenuta nella predetta legge Prodi-*bis* si è poi innestata la procedura speciale di ammissione immediata (cosiddetto « accesso diretto ») all'amministrazione straordinaria di cui al decreto-legge n. 347 del 2003 (cosiddetta « Legge Marzano »), la quale è stata introdotta per far fronte al *crack* Parmalat ed è stata ripetutamente modificata, sia per affrontare le esigenze dalla procedura Parmalat sia per consentirne l'applicazione ad altri casi con requisiti diversi, come ad esempio Alitalia e ILVA.

Il richiamato decreto-legge n. 347 del 2003 prevede, in sostanza, misure volte a semplificare l'ammissione alla procedura concorsuale e a rafforzare i poteri riconosciuti all'autorità amministrativa, per imprese con almeno 500 lavoratori subordinati e debiti per un ammontare complessivo non inferiore a 300 milioni di euro.

Il successivo decreto-legge n. 134 del 2008 (cosiddetto « decreto-legge Alitalia ») ha quindi ampliato l'ambito dei destinatari della disciplina del decreto-legge n. 347, consentendone l'applicazione anche alle imprese in stato di insolvenza che intendano ricorrere alle procedure di cessione

di complessi aziendali, sulla base di un programma di prosecuzione dell'esercizio dell'impresa di durata non superiore ad un anno.

Passando quindi al contenuto del disegno di legge, l'articolo 1 conferisce, al comma 1, una delega al Governo per la riforma organica della disciplina della amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, di cui al già citato decreto legislativo n. 270 del 1999 (recante nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza), e al richiamato decreto-legge n. 347 del 2003 (recante misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza).

Il comma 2 prevede che lo schema di decreto legislativo predisposto ai sensi della delega sia sottoposto al parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per gli aspetti finanziari, da rendere entro il termine di trenta giorni.

L'articolo 2 elenca i principi e criteri direttivi cui il Governo deve attenersi nell'esercizio della delega. In particolare viene previsto:

alla lettera *a*), di introdurre un'unica procedura di amministrazione straordinaria, con finalità conservative del patrimonio produttivo, volta alla regolazione dell'insolvenza di singole imprese ovvero di gruppi di imprese che, in ragione della loro notevole dimensione, assumano un rilievo economico-sociale di carattere generale, anche sotto il profilo della tutela occupazionale;

alla lettera *b*), di individuare i presupposti di accesso alla procedura, in presenza delle seguenti condizioni:

- 1) stato di insolvenza;
- 2) rilevante profilo dimensionale, da commisurare alla media del volume di affari degli ultimi tre esercizi;
- 3) numero di dipendenti pari ad almeno 250 unità (nel testo originario del disegno di legge si faceva riferimento a una soglia di 400 unità) per la singola

impresa e ad almeno 800 unità, da calcolare cumulativamente, in caso di contestuale richiesta di ammissione alla procedura di più imprese appartenenti al medesimo gruppo di imprese: al riguardo fa presente come l'ABI abbia segnalato che la predetta soglia di 250 unità risulti eccessivamente bassa;

4) concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività imprenditoriali e di salvaguardia della continuità produttiva e dell'occupazione diretta e indiretta;

alla lettera *c*), di stabilire che l'intero procedimento si svolga, su domanda del debitore, dei creditori, del Ministero dello sviluppo economico o del pubblico ministero, dinanzi al tribunale sede della sezione specializzata in materia di impresa, all'esito di un'istruttoria improntata alla massima celerità;

alla lettera *d*), di disciplinare l'operatività di misure protettive analoghe a quelle previste per il concordato preventivo;

alla lettera *e*), di prevedere che il tribunale, entro dieci giorni dal deposito della domanda di accesso all'amministrazione straordinaria di cui alla lettera *c*), dopo aver accertato la sussistenza dei presupposti, dichiarare lo stato di insolvenza e disponga l'apertura della procedura per l'ammissione alla amministrazione straordinaria, nominando un giudice delegato;

alla lettera *f*), di stabilire che il Ministro dello sviluppo economico nomini con tempestività il commissario straordinario, ovvero, nei casi di eccezionale complessità, tre commissari straordinari, ai quali sono attribuite l'amministrazione e la rappresentanza dell'impresa insolvente, individuandoli tra gli iscritti nell'istituendo albo dei commissari straordinari, da regolamentare con la predeterminazione dei requisiti di indipendenza, professionalità, onorabilità, trasparenza e assenza di conflitti di interesse, prevedendo in tale ambito che lo stesso soggetto non possa essere investito della funzione commissariale con

riferimento a più imprese contemporaneamente, salvo che si tratti di imprese appartenenti al medesimo gruppo, ovvero in casi eccezionali e motivati;

alla lettera *g*), di stabilire che il commissario straordinario possa essere successivamente revocato, per giusta causa, dallo stesso Ministro dello sviluppo economico, anche su istanza motivata del comitato di sorveglianza;

alla lettera *h*), di stabilire che l'utilizzo degli ammortizzatori sociali per i lavoratori delle imprese in amministrazione straordinaria decorra dalla data di apertura della procedura per l'ammissione e continui fino all'esecuzione del programma predisposto dal commissario straordinario, nonché all'adempimento degli obblighi di salvaguardia dell'occupazione correlati alla vendita dei complessi aziendali;

alla lettera *i*), di stabilire criteri e modalità di remunerazione del commissario straordinario che tengano conto dell'efficienza ed efficacia dell'opera prestata e siano parametrati secondo fasce coerenti con le dimensioni dell'impresa;

alla lettera *l*), di stabilire che il tribunale, entro quarantacinque giorni dall'apertura della procedura per l'ammissione all'amministrazione straordinaria, previa acquisizione del parere favorevole del Ministero dello sviluppo economico e in considerazione del piano predisposto dal commissario straordinario, disponga con decreto l'ammissione del debitore all'amministrazione straordinaria, se risulta comprovata la sussistenza di concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività imprenditoriali ovvero, ove lo ritenga utile o necessario, conferisca a un professionista iscritto nell'istituendo albo dei commissari straordinari, l'incarico di attestare la sussistenza dei presupposti per il recupero dell'equilibrio economico delle attività imprenditoriali, al fine di adottare il decreto di ammissione del debitore all'amministrazione straordinaria;

alla lettera *n*), di stabilire che le imprese oggetto di confisca ai sensi del Codice delle leggi antimafia di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011, siano ammesse all'amministrazione straordinaria anche in mancanza dei requisiti di cui al comma 1, lettere *a*) e *b*);

alla lettera *o*), di disciplinare le modalità di nomina del comitato di sorveglianza da parte del Ministro dello sviluppo economico, la sua composizione e i relativi poteri circa l'attuazione del programma e circa le concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività imprenditoriali;

alla lettera *p*), di disciplinare le modalità con cui il tribunale, su ricorso del commissario straordinario, sentito il comitato di sorveglianza, può autorizzare:

1) la sospensione ovvero lo scioglimento dei contratti pendenti;

2) il pagamento di crediti pregressi strategici al di fuori delle regole del riparto;

3) l'esonero dalle azioni revocatorie per i pagamenti effettuati dall'imprenditore;

alla lettera *q*), di definire i contenuti del programma di ristrutturazione, nonché la durata dei programmi di ristrutturazione e di cessione dei complessi aziendali, assicurandone la flessibilità in funzione delle caratteristiche dell'impresa e dei mercati di riferimento;

alla lettera *r*), di legittimare il commissario straordinario e il comitato di sorveglianza a presentare al tribunale istanza di conversione dell'amministrazione straordinaria in liquidazione giudiziale ordinaria, in caso di mancata realizzazione del programma ovvero di comprovata insussistenza o del venire meno delle concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico;

alla lettera *s*), di disciplinare l'accesso delle imprese in amministrazione straordinaria al concordato, anche sulla base di proposte concorrenti;

alla lettera *t*), di stabilire, in particolare per quanto attiene alla disciplina dei gruppi d'impresa e all'esecuzione del programma, che trovino applicazione i criteri ispiratori della disciplina di cui al già richiamato decreto legislativo n. 270 del 1999, sostituendo il fallimento con la liquidazione giudiziale, e che, entro i limiti consentiti dalla normativa dell'Unione europea, sia tenuta ferma la possibilità per lo Stato di garantire i debiti contratti dalle imprese in amministrazione straordinaria.

In tale ambito, per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, segnala la lettera *m*), la quale prevede che per le società quotate in mercati regolamentati, per le imprese con almeno 1.000 dipendenti e con un volume di affari pari a un « multiplo significativo » di quello individuato ai sensi della lettera *b*), numero 2) (cioè della media del volume di affari degli ultimi tre esercizi), nonché per le imprese operanti nei servizi pubblici essenziali per le quali sussistano i presupposti di cui alla medesima lettera *b*), il Ministro dello sviluppo economico possa direttamente disporre, in via provvisoria, l'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria, con contestuale nomina del commissario straordinario, e che in tal caso il tribunale, accertata la sussistenza dei presupposti, confermi entro breve termine l'ammissione alla procedura medesima.

Al riguardo rileva come la disposizione non definisca il valore del « multiplo significativo », rimettendo in tal modo tale definizione al legislatore delegato, riservandosi di formulare, nella sua proposta di parere un'osservazione in merito.

Le principali novità rispetto all'attuale disciplina dell'amministrazione straordinaria, che realizzano in molti casi anche uno snellimento delle procedure, riguardano:

la figura del commissario straordinario, che nella nuova procedura è nominato

dal Ministro già nella prima fase della procedura e a cui è attribuita fin dall'inizio la gestione e la rappresentanza dell'impresa insolvente e l'elaborazione di un piano di recupero dell'equilibrio economico dell'impresa;

il ruolo del piano di recupero elaborato dal commissario straordinario, che non interviene più dopo l'ammissione dell'impresa da parte del tribunale all'amministrazione straordinaria, ma costituisce la base per la decisione del Tribunale circa l'ammissione dell'impresa all'amministrazione straordinaria (unitamente all'attestazione di recuperabilità dell'attività imprenditoriale da parte del professionista eventualmente incaricato dal tribunale);

il parere del Ministero dello sviluppo economico circa l'ammissione dell'impresa all'amministrazione straordinaria, che, nella nuova procedura, si delinea come obbligatorio e vincolante;

i presupposti di accesso alla procedura, con riferimento ai profili dimensionali dell'impresa o dei gruppi di imprese;

l'attribuzione della competenza sulla procedura di amministrazione straordinaria alle sezioni specializzate in materia d'impresa presso i tribunali sedi di Corti d'appello, all'esito di un'istruttoria incentrata alla massima celerità;

la possibilità che specifiche imprese: quelle quotate sui mercati regolamentati, quelle di maggiore dimensione (imprese con almeno 1.000 dipendenti e con un fatturato pari a un multiplo significativo di quello individuato per tutte le altre) e quelle che svolgano servizi pubblici essenziali, possano essere ammesse direttamente alla procedura, in via provvisoria, dal Ministero dello sviluppo economico, con contestuale nomina del Commissario straordinario, eliminando inoltre in tale ambito il richiamo alle « imprese che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale »;

la disciplina dell'operatività di misure protettive analoghe a quelle previste per il concordato preventivo;

la flessibilità del programma di ristrutturazione e di cessione dei complessi aziendali, sia in termini di contenuti sia in termini di durata, sulla base alle caratteristiche dell'impresa e dei mercati in cui essa opera;

la previsione che, oltre al commissario straordinario, anche il comitato di sorveglianza, oltre che «una percentuale non irrisoria» di creditori, possa chiedere al tribunale la conversione della procedura in liquidazione giudiziale;

la previsione che, per quanto non altrimenti disciplinato e in particolare per quanto attiene all'esecuzione del programma, trovino applicazione i criteri ispiratori della disciplina di cui al decreto legislativo n. 270 del 1999, sostituendo il fallimento con la liquidazione giudiziale;

l'accesso al concordato delle imprese in amministrazione straordinaria anche sulla base di proposte concorrenti;

le modalità con cui il tribunale può autorizzare la sospensione o lo scioglimento dei contratti pendenti, il pagamento di crediti pregressi strategici al di fuori delle regole del riparto, l'esonero dalle azioni revocatorie per i pagamenti effettuati dall'imprenditore.

Si riserva quindi di formulare una proposta di parere.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata per la giornata di domani.

La seduta termina alle 14.

SEDE REFERENTE

Martedì 14 marzo 2017. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO. — Interviene il viceministro dell'Economia e delle finanze Luigi Casero.

La seduta comincia alle 14.

Misure per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo.

C. 4096, approvata dalla 6^a Commissione permanente del Senato.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Federico GINATO (PD), *relatore*, rileva come la Commissione sia chiamata a esaminare, in sede referente, la proposta di legge C. 4096, approvata in sede deliberante dalla 6^a Commissione Finanze e tesoro del Senato, recante misure per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo. Rileva, al riguardo, come il provvedimento affronti una problematica di grande rilievo, sotto il profilo morale e civile, in quanto l'elevatissimo numero di mine tuttora esistenti in numerosi Paesi determina ogni anno migliaia di vittime, soprattutto tra i civili e, segnatamente, tra i bambini, anche molti anni dopo la conclusione dei conflitti che avevano indotto a collocare tali ordigni sul territorio.

Segnala quindi come la proposta di legge riprenda sostanzialmente il contenuto della proposta di legge C. 5407, approvata in sede legislativa dalla Commissione Finanze della Camera dei Deputati, il 18 dicembre 2012, durante la XVI legislatura.

Rispetto a tale proposta, il testo del provvedimento in esame reca alcune precisazioni e specificazioni in ordine, tra l'altro, alle Autorità di vigilanza ed all'apparato dei controlli. Le sanzioni amministrative pecuniarie comminate dal provvedimento, pur essendo di analoga natura, presentano altresì un ammontare più elevato rispetto a quelle previste dalla predetta proposta di legge C. 5407.

Prima di passare all'illustrazione del provvedimento, sottolinea come esso si inquadri nell'ambito di una serie di convenzioni in internazionali volte a contra-

stare a livello multilaterale la produzione e l'uso delle mine e delle munizioni a grappolo.

In particolare, la Convenzione sul divieto di impiego, di stoccaggio, di produzione e di trasferimento delle mine anti-persona e sulla loro distruzione, cosiddetta Convenzione di Ottawa, firmata da 127 Paesi nel dicembre 1997 a conclusione del processo negoziale denominato « processo di Ottawa » e ratificata dall'Italia con la legge del n. 106 del 1999, pone al riguardo una serie di divieti (più radicali di quelli previsti da precedenti strumenti internazionali come il II Protocollo rivisto alla Convenzione del 1980 contro le armi ad effetto indiscriminato), impegnando le Parti, all'articolo 1, a non usare, sviluppare, produrre, acquisire, accumulare riserve, conservare o trasferire mine anti-persona, né ad aiutare, incoraggiare o indurre chiunque ad impegnarsi nelle suddette attività. Le Parti si impegnano altresì a distruggere le scorte di mine che, ai sensi degli articoli 3 e 4 della stessa Convenzione, si trovino nella loro proprietà o possesso o sotto la loro giurisdizione o controllo, entro 4 anni dall'entrata in vigore della Convenzione.

L'articolo 2, comma 1, della Convenzione definisce l'ambito di applicazione dei divieti, che si estende a tutte le mine anti-persona, comprese quelle « intelligenti », consentite invece dal richiamato II Protocollo rivisto.

È quindi prevista, all'articolo 5, la distruzione entro dieci anni delle mine nelle aree minate che rientrino nella giurisdizione o controllo di ciascuna Parte, salvo richieste motivate di estensione.

Con l'articolo 6 viene delineato il principio della cooperazione e assistenza internazionale, attraverso scambi di attrezzature, materiali ed informazioni tecnologiche, nonché mediante il sostegno ai programmi di riabilitazione e reintegrazione delle vittime e ai programmi di sminamento, prevedendo in tale ambito che le Parti non impongano restrizioni circa le attrezzature per la rimozione delle mine e le informazioni tecnologiche connesse a scopi umanitari.

L'articolo 9 reca l'obbligo, per gli Stati Parte, di adottare misure nazionali, che comprendano sanzioni penali, finalizzate a prevenire e reprimere le attività proibite dalla Convenzione.

La Convenzione di Oslo sulle munizioni a grappolo, o *cluster munition* (CCM), adottata a Dublino il 30 maggio 2008, entrata in vigore internazionale il 1° agosto 2010 e ratificata dall'Italia con la legge n. 95 del 2011, proibisce l'uso, lo stoccaggio, la produzione e il trasferimento di munizioni a grappolo, prevedendo inoltre l'assistenza alle vittime, la bonifica delle aree contaminate e la distruzione delle scorte.

Al riguardo ricorda che le *cluster bombs* sono armi costituite da un contenitore (o dispenser), lanciato da mezzi aerei o da sistemi di artiglieria, che si apre a mezz'aria spargendo da 200 a 250 submunizioni più piccole (del peso inferiore ai 20 kg) su aree che possono anche raggiungere un chilometro quadrato di ampiezza. Lo scopo delle bombe a grappolo, quindi, non è quello di colpire un singolo bersaglio, ma di distruggere una serie di potenziali bersagli collocati all'interno di una data area. Le submunizioni sono progettate in modo da esplodere al momento dell'impatto al suolo, ma il meccanismo non è tra i più sicuri, al punto che le case produttrici indicano un tasso di mancata esplosione intorno al 5 per cento (molte ONG sostengono peraltro che la percentuale di ordigni inesplosi sia molto più elevata). Le bombe a grappolo inesplose sono di grave pericolosità, trasformandosi di fatto in mine anti-persona.

In ambito nazionale richiama in tale contesto la legge n. 374 del 1997, recante norme per la messa al bando delle mine anti-persona, approvata prima della stipula della Convenzione di Ottawa, che, oltre a stabilire divieti che superano anche quelli previsti dalla citata Convenzione, prevede aspre sanzioni penali per i trasgressori.

In particolare, la legge n. 374 del 1997 stabilisce il divieto di uso a qualsiasi titolo di ogni tipo di mina anti-persona, fatto salvo l'utilizzo, a fini esclusivi di addestramento per operazioni di sminamento e di

ricerca di nuove tecnologie a scopo di sminamento e di distruzione delle mine. Inoltre la norma vieta la ricerca tecnologica, la fabbricazione, la vendita, la cessione a qualsiasi titolo, l'esportazione, l'importazione, la detenzione delle mine antipersona di qualunque natura o composizione, o di parti di esse, nonché l'utilizzazione e la cessione dei diritti di brevetto per la fabbricazione, in Italia o all'estero, direttamente o indirettamente, delle mine antipersona o di parti di esse, e l'utilizzazione e la cessione di tecnologie idonee alla fabbricazione di mine antipersona o di parti di esse.

La predetta legge stabilisce altresì l'obbligo, per le aziende italiane produttrici di mine antipersona e loro componenti e per chiunque le detenga, di denunciare le predette mine ai comandi territoriali dell'Arma dei carabinieri e di provvedere entro i successivi novanta giorni a consegnarle al Ministero della difesa. Analogo obbligo di denuncia grava su chiunque dispone di diritti di brevetto o di tecnologie idonee alla fabbricazione di mine antipersona o di parti di esse.

Per quanto riguarda i profili sanzionatori, la fabbricazione, vendita, cessione a qualsiasi titolo, esportazione, importazione, detenzione di mine antipersona, ovvero l'utilizzo o cessione di diritti di brevetto o tecnologie per la fabbricazione, in Italia o all'estero, di mine antipersona o di parti di esse, è punita con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa euro 258.228 a euro 516.456. Per la violazione dei predetti obblighi di denuncia è prevista inoltre la sanzione della reclusione da tre a sei anni e della multa da euro 103.291 a euro 258.228, nonché con la pena accessoria dell'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione per un periodo da cinque a dieci anni.

Segnala altresì come l'Italia partecipi attivamente all'applicazione della richiamata Convenzione di Ottawa, sia sul piano diplomatico sia sotto il profilo umanitario. In particolare, l'Italia ha preso parte all'ultima Conferenza del settembre 2006 e ha svolto un ruolo da protagonista nell'opera di bonifica dei residuati bellici esplo-

sivi nel Libano del Sud; inoltre, al fine di dare maggiore efficacia all'azione in tale settore, la legge n. 58 del 2001 ha istituito, il Fondo per lo Sminamento Umanitario in modo realizzare programmi integrati relativi allo sminamento.

Passando a illustrare il contenuto della proposta di legge, l'articolo 1 vieta totalmente il finanziamento di società, in qualsiasi forma giuridica costituite, aventi sede in Italia o all'estero, che – direttamente o avvalendosi di società controllate o collegate secondo i criteri del codice civile – svolgono attività di costruzione, produzione, sviluppo, assemblaggio, riparazione, conservazione, impiego, utilizzo, immagazzinaggio, stoccaggio, detenzione, promozione, vendita, distribuzione, importazione, esportazione, trasferimento o trasporto delle mine anti-persona, delle munizioni e submunizioni a grappolo (*cluster*), di qualunque natura o composizione, o di parti di esse.

È inoltre vietato svolgere ricerca tecnologica, fabbricazione, vendita e cessione, a qualsiasi titolo, esportazione, importazione e detenzione di munizioni e submunizioni *cluster*, di qualunque natura o composizione, o di parti di esse.

Il comma 3 specifica che i divieti posti dal comma 1 valgono anche per tutti gli intermediari finanziari e creditizi abilitati (come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera a) e che le fondazioni e i fondi pensione non possono investire il proprio patrimonio nelle attività elencate dal comma 1.

Inoltre, ai sensi dell'articolo 2 le società che svolgono le predette attività non possono partecipare a bandi o programmi di finanziamento pubblico,

L'articolo 2 reca le definizioni rilevanti ai fini dell'applicazione della disciplina recata dal provvedimento.

In particolare, la lettera a) definisce «intermediari abilitati» le società di intermediazione mobiliare (SIM) italiane, le banche italiane, le società di gestione del risparmio (SGR) italiane, le società di investimento a capitale variabile (SICAV), gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco di cui all'articolo 106 del Testo unico

bancario (TUB) di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993), ivi inclusi i confidi, le banche di Paesi membri dell'Unione europea, le imprese di investimento di Paesi membri dell'Unione europea, le banche extracomunitarie, gli agenti di cambio iscritti nel ruolo unico nazionale tenuto dal Ministero dell'economia e delle finanze, nonché le fondazioni di origine bancaria e i fondi pensione.

La lettera *b*) definisce finanziamento ogni forma di supporto finanziario, tra cui – a titolo esemplificativo – la concessione di credito sotto qualsiasi forma, il rilascio di garanzie finanziarie, l'assunzione di partecipazioni, l'acquisto o la sottoscrizione di strumenti finanziari emessi dalle società indicate dalla proposta in esame, anche tramite società controllate.

La lettera *c*) definisce come «mina antipersona» ogni ordigno o dispositivo corrispondente alle caratteristiche individuate dall'articolo 2, comma 1, della sopra richiamata Convenzione di Ottawa sul divieto d'impiego, di stoccaggio, di produzione e di trasferimento delle mine antipersona e sulla loro distruzione.

La norma specifica che si tratta di mine progettate in modo tale da esplodere a causa della presenza, prossimità o contatto di una persona e tale da incapacitare, ferire o uccidere una o più persone. Viene inoltre precisato che le mine progettate per essere detonate dalla presenza, prossimità o contatto di un veicolo, invece che di una persona, e dotate di dispositivi di anti manipolazione, non sono considerate mine antipersona per il solo fatto di essere così congegnate.

La lettera *d*) reca la definizione di mina, intendendo per tale una munizione progettata per essere posta sotto, sopra o presso il terreno o qualsiasi altra superficie e per essere fatta esplodere dalla presenza, prossimità o contatto di una persona o veicolo.

La lettera *e*) reca la definizione di munizioni e submunizioni a grappolo (*cluster*) le quali, ai sensi dell'articolo 2 della citata Convenzione di Oslo sulla messa al bando delle munizioni a grappolo, sono le munizioni convenzionali idonee a disper-

dere o rilasciare submunizioni esplosive ciascuna di peso inferiore a 20 chilogrammi.

La lettera *f*) individua gli organismi di vigilanza rilevanti, ai sensi delle norme del provvedimento, nella Banca d'Italia, nell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS), nella Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP) e negli eventuali altri soggetti cui sia attribuita in forza della normativa vigente la vigilanza sull'operato degli intermediari abilitati.

L'articolo 3 individua i compiti delle Autorità di vigilanza in relazione ai divieti posti dalle disposizioni dell'intervento legislativo.

In particolare, al comma 1 viene prescritto che entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento, detti organismi emanino, di concerto tra loro, apposite istruzioni per l'esercizio di controlli rafforzati sull'operato degli intermediari abilitati, al fine di contrastare il finanziamento della produzione, utilizzo, assemblaggio, riparazione, promozione, vendita, distribuzione, importazione, esportazione, stoccaggio, detenzione o trasporto delle mine antipersona, delle munizioni e submunizioni *cluster* e di loro singoli componenti.

Nel medesimo termine, essi provvedono a istituire l'elenco delle società operanti nei settori individuati dall'articolo 1, comma 1 (relativi alle mine anti-persona, alle munizioni e submunizioni *cluster*), indicando l'ufficio responsabile della pubblicazione annuale del medesimo elenco.

Il comma 2 incide sui compiti dell'Unità di informazione finanziaria per l'Italia (UIF), istituita presso la Banca d'Italia dal decreto legislativo n. 231 del 2007, specificando che i controlli dei flussi finanziari svolti da tali organismo sono estesi alle imprese e alle società di cui all'articolo 1, comma 1.

Al riguardo ricorda che l'UIF, nell'ambito del sistema di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, è l'autorità incaricata di acquisire i flussi finanziari e le informazioni riguardanti ipotesi di riciclaggio e di finanziamento del

terrorismo, principalmente attraverso le segnalazioni di operazioni sospette trasmesse da intermediari finanziari, professionisti e altri operatori; di dette informazioni effettua l'analisi finanziaria, utilizzando l'insieme delle fonti e dei poteri di cui dispone, e valuta la rilevanza ai fini della trasmissione agli organi investigativi e della collaborazione con l'autorità giudiziaria, per l'eventuale sviluppo dell'azione di repressione. La normativa stabilisce, a vantaggio della UIF, obblighi di informazione in capo alle autorità di vigilanza, alle amministrazioni e agli ordini professionali. L'Unità e gli organi investigativi e giudiziari collaborano ai fini dell'individuazione e dell'analisi di operazioni finanziarie anomale. L'Unità partecipa alla rete mondiale delle FIU per scambi informativi essenziali a fronteggiare la dimensione transnazionale del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

L'articolo 4 definisce i compiti per gli intermediari, i quali devono, entro novanta giorni dalla pubblicazione dell'elenco delle società operanti nei settori individuati dall'articolo 1, comma 1 (relativi alle mine anti-persona, alle munizioni e submunizioni *cluster*) escludere dai prodotti offerti ogni componente che costituisca supporto finanziario alle società incluse nell'elenco medesimo.

L'articolo 5 disciplina invece le verifiche dei divieti posti dalle norme in esame, prevedendo in particolare, al comma 1, che la Banca d'Italia può richiedere dati, notizie, atti e documenti agli intermediari abilitati (di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *a*) del provvedimento) e, se necessario, può effettuare verifiche presso la sede degli stessi.

Il comma 2 dispone inoltre che gli organismi di vigilanza provvedano, nell'ambito delle ispezioni e dei controlli a carico dei soggetti vigilati, anche a « controlli specifici di valutazione » dell'attività connessa alla funzione di *compliance* in relazione ai divieti previsti dal provvedimento.

L'articolo 6 disciplina le sanzioni comminate agli intermediari abilitati che non

osservano il divieto di finanziamento delle società operanti nel settore delle mine e delle munizioni.

In particolare, ai sensi del comma 1, gli intermediari abilitati che violano il divieto di finanziamento sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 150.000 a 1.500.000 euro, ove ne ricorrano le condizioni secondo quanto previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo n. 231 del 2001.

In merito ricorda che il richiamato articolo 5 del decreto legislativo n. 231 individua le condizioni in base alle quali a una persona giuridica può essere attribuita la responsabilità amministrativa da reato: l'attribuzione di tale responsabilità riguarda i reati commessi nell'interesse o a vantaggio della persona giuridica da parte di persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso, ovvero da parte di persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei richiamati soggetti. La responsabilità dell'ente viene invece esclusa qualora tali soggetti abbiano agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

Stante il rinvio all'appena descritto articolo 5 del decreto legislativo n. 231 del 2001, contenuto nel comma 1 dell'articolo 6 della proposta di legge, l'applicazione delle sanzioni pecuniarie nei confronti della società è condizionata al verificarsi di determinati eventi e, in particolare, ove la violazione del divieto di finanziamento sia compiuta:

dai soggetti che rivestono funzioni apicali e da parte dei loro sottoposti, secondo quanto previsto dal richiamato articolo 5 del decreto legislativo n. 231;

nell'interesse o a vantaggio dell'intermediario, potendosi quindi escludere la responsabilità ove le medesime persone fisiche abbiano agito esclusivamente nell'interesse proprio o di terzi.

Per quanto riguarda invece le persone fisiche che svolgono funzioni di ammini-

strazione e di direzione degli intermediari abilitati o che, per loro conto, svolgono funzioni di controllo, ai sensi del comma 2, nel caso di violazione del divieto di finanziare società operanti nel settore delle mine e delle munizioni è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da 50.000 a 250.000 euro.

Inoltre, il comma 3 dell'articolo 5 collega all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie (sia nei confronti delle persone fisiche che di quelle giuridiche, in mancanza di specificazione) anche conseguenze di tipo interdittivo: è disposta la perdita temporanea, per una durata non inferiore a due mesi e non superiore a tre anni, dei requisiti di onorabilità per i rappresentanti legali dei soggetti abilitati, delle società di gestione del mercato, nonché per i revisori e i promotori finanziari e, per i rappresentanti legali di società quotate, l'incapacità temporanea ad assumere incarichi di amministrazione, direzione e controllo nell'ambito di società quotate e di società appartenenti al medesimo gruppo di società quotate.

L'articolo 7, in deroga alle disposizioni sulla legge in generale, dispone che il provvedimento entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Segnala quindi l'opportunità di velocizzare il più possibile l'approvazione definitiva del provvedimento, auspicando che tutti i gruppi, nonché il Governo, esprimano il loro assenso a trasferire l'esame del provvedimento in sede legislativa.

Carlo SIBILIA (M5S) ribadisce l'assenso del gruppo M5S, già espresso in seno all'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione, rispetto all'ipotesi di chiedere il trasferimento in sede legislativa dell'esame del provvedimento.

Davide ZOGGIA (MDP) condivide l'opportunità di approvare in tempi rapidi e con il più ampio consenso possibile il provvedimento, anche al fine di dare un chiaro segnale circa l'attenzione della politica rispetto a tale importante tematica.

Carlo SIBILIA (M5S) ritiene che, anche al fine di assicurare un positivo esito dell'esame del provvedimento, sia opportuno prevedere il coinvolgimento della Commissione Difesa.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, con riferimento alle considerazioni del deputato Sibilìa, rileva come il provvedimento sia assegnato, in sede consultiva, anche alla Commissione Difesa, la quale potrà pertanto esprimere su di essa il proprio parere.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.10.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 14 marzo 2017. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO. — Interviene il viceministro dell'Economia e delle finanze Luigi Casero.

La seduta comincia alle 14.10.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'esercizio delle attività di compro oro in attuazione dell'articolo 15, comma 2, lettera l), della legge 12 agosto 2016, n. 170.

Atto n. 390.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo, rinviato nella seduta dell'8 marzo scorso.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, ricorda che, nel corso della precedente seduta di esame, la relatrice, Moretto, ha illustrato il contenuto del provvedimento.

Sara MORETTO (PD), *relatrice*, rileva l'opportunità di procedere a un breve ciclo di audizioni sui contenuti dello schema di decreto. In tale ambito, si riserva di se-

gnalare alla Presidenza i soggetti da ascoltare e dichiara la propria disponibilità ad accogliere le indicazioni che i gruppi vorranno eventualmente fornire in tal senso.

Daniele PESCO (M5S) dichiara innanzitutto la propria perplessità per la scelta, attuata dal Governo nell'ambito dell'articolo 15, comma 2, lettera l), della legge n. 170 del 2016 (legge di delegazione europea del 2015), di intervenire sulla disciplina del settore delle attività di compro oro con una regolamentazione autonoma. Al riguardo ritiene infatti sarebbe stato certamente più logico ed efficace, anche in termini di contrasto al fenomeno del riciclaggio di denaro, inserire le predette attività tra quelle soggette alla normativa antiriciclaggio contenuta nella direttiva 849/2015/UE, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi delle attività criminali.

Chiede quindi di svolgere il ciclo di audizioni sul provvedimento proposto dalla relatrice nell'ambito dell'indagine conoscitiva che, come convenuto dall'Ufficio di presidenza delle Commissioni riunite Giustizia e Finanze, verrà svolta nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo inerente le tematiche relative al riciclaggio (Atto n. 389).

Maurizio BERNARDO, *presidente*, con riferimento alla richiesta da ultimo avanzata dal deputato Pesco, rileva come l'indagine conoscitiva sullo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminali e di finanziamento del terrorismo (Atto n. 389) sarà svolta nell'ambito dell'esame del provvedimento da parte delle Commissioni Giustizia e Finanze, in quanto il richiamato schema di decreto è assegnato in congiunta alle predette Com-

missioni, mentre il ciclo di audizioni sullo schema di decreto legislativo in esame (Atto n. 390) sarà ovviamente svolto dalla sola Commissione Finanze, cui è assegnato tale ultimo provvedimento.

Rileva peraltro come, nel corso delle audizioni che avranno luogo presso le Commissioni riunite II e VI, potranno essere affrontate anche tematiche di rilevanza per il settore delle attività di compro oro, ricordando in tale contesto che i gruppi siano stati invitati a fornire indicazioni circa i soggetti che ritengono utile ascoltare in quella sede.

Dino ALBERTI (M5S), nel condividere le considerazioni del deputato Pesco sull'opportunità di disciplinare l'esercizio delle attività di compro oro nell'ambito dell'atto di recepimento della normativa generale europea in materia di antiriciclaggio, sottolinea la necessità di valutare i contenuti dello schema di decreto in esame nel quadro della predetta normativa antiriciclaggio.

Davide ZOGGIA (MDP) concorda con la proposta della relatrice di svolgere talune audizioni sulla materia recata dal provvedimento e segnala, in tal senso, l'opportunità di ascoltare anche i soggetti istituzionali coinvolti, tra i quali cita, in particolare, l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI).

Maurizio BERNARDO, *presidente*, nel condividere la richiesta, avanzata dalla relatrice e condivisa dalle altre forze politiche, di svolgere un breve ciclo di audizioni sul provvedimento, invita i gruppi a fornire indicazioni per l'individuazione dei soggetti interessati.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.15.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per l'anno 2017, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi. Atto n. 388 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	134
Schema di decreto legislativo concernente l'effettività del diritto allo studio attraverso la definizione delle prestazioni, in relazione ai servizi alla persona, con particolare riferimento alle condizioni di disagio e ai servizi strumentali, nonché potenziamento della carta dello studente. Atto n. 381 (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	135
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere della relatrice</i>)	138
ALLEGATO 2 (<i>Proposta di parere alternativo dei deputati Di Benedetto ed altri</i>)	140
SEDE CONSULTIVA:	
Misure per la prevenzione della radicalizzazione e dell'estremismo violento di matrice jihadista. Nuovo Testo C. 3558 Dambruoso (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	135
ERRATA CORRIGE	137

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 14 marzo 2017. — Presidenza della presidente Flavia PICCOLI NARDELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Vito De Filippo.

La seduta comincia alle 14.15.

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per l'anno 2017, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi.

Atto n. 388.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato nella seduta dell'8 marzo 2017.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori è garantita anche dal circuito chiuso. Comunica che è pervenuta una lettera della sottosegretaria di Stato Borletti Buitoni, in data di ieri, con la quale, si rappresenta che è intendimento del Governo attendere l'espressione del parere della Commissione anche oltre lo spirare del termine previsto dal regolamento. Chiede pertanto alla relatrice come pensi si debba procedere.

Irene MANZI (PD), *relatrice*, crede necessario un rinvio, che peraltro consente alla Commissione un supplemento di istruttoria.

Simone VALENTE (M5S), prendendo atto del rinvio, si rammarica dell'assenza del Governo e ricorda che già in occasione del parere reso lo scorso anno la Commissione aveva in buona sostanza chiesto maggiori informazioni, in ordine sia ai criteri sottostanti il riparto dei contributi, sia all'efficacia dei contributi erogati.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo concernente l'effettività del diritto allo studio attraverso la definizione delle prestazioni, in relazione ai servizi alla persona, con particolare riferimento alle condizioni di disagio e ai servizi strumentali, nonché potenziamento della carta dello studente.

Atto n. 381.

(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato nella seduta del 1° marzo 2017.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, avverte che è in distribuzione il parere della Conferenza unificata e rammenta che il Comitato per la legislazione si esprimerà domani. La votazione è prevista per giovedì 16 marzo 2017, sempre a condizione che la Presidente della Camera sciolga la riserva dell'assegnazione.

Anna ASCANI (PD), *relatrice*, illustra una proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni *(vedi allegato 1)*.

Maria MARZANA (M5S), pur apprezzando che nella proposta di parere siano state recepite alcune istanze avanzate dal suo gruppo, tra cui quella relativa ad un incremento delle risorse del Fondo di cui all'articolo 9 dello schema di decreto, rileva, nondimeno, che altre proposte di modifica suggerite dal Movimento 5 Stelle nel corso del dibattito non sono state accolte. Tra queste, deve sottolineare la

manca di quella relativa all'istituzione di un Fondo per garantire il diritto allo studio anche per gli alunni del primo ciclo di istruzione; quella sulla definizione dei LEP, da non confondere con i fabbisogni *standard*; quella relativa allo stanziamento di apposite risorse per l'istruzione domiciliare e all'adozione di libri di testo digitali. A quest'ultimo riguardo, sollecita il Governo all'emanazione di apposite linee guida. Deposita, pertanto, una proposta di parere alternativo *(vedi allegato 2)*.

Il sottosegretario di Stato Vito DE FILIPPO conferma l'intenzione del Governo di accogliere tutte le condizioni apposte, ivi inclusa quella relativa ad un incremento delle risorse stanziare all'articolo 9. Esprime apprezzamento, inoltre, per la proposta della deputata Marzana, relativa all'adozione dei libri di testo in formato digitale.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.25.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 14 marzo 2017. — Presidenza della presidente Flavia PICCOLI NARDELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Vito De Filippo.

La seduta comincia alle 14.25.

Misure per la prevenzione della radicalizzazione e dell'estremismo violento di matrice jihadista.

Nuovo Testo C. 3558 Dambruoso.

(Parere alla I Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, sospende brevemente la seduta in attesa della relatrice.

La seduta, sospesa alle 14.30, è ripresa alle 14.35.

Milena SANTERINI (DeS-CD), *relatrice*, offre ragguagli diffusi sulla struttura della proposta di legge C. 3558, risultante dall'elaborazione del nuovo testo. Si tratta di un provvedimento volto a prevenire i fenomeni di radicalizzazione e diffusione dell'estremismo *jihadista*, nonché a provvedere al recupero umano, sociale, culturale e professionale di soggetti già coinvolti in fenomeni di radicalizzazione. Premesso che la nozione stessa di radicalizzazione non va esente da perplessità (tanto che anticipa sin d'ora che proporrà in una condizione apposta al suo parere la soppressione del riferimento alla condotta del simpatizzare), fa presente che il primo cardine della proposta consiste nell'istituzione di un centro nazionale sulla radicalizzazione, cosiddetto CRAD. Il secondo passaggio saliente consiste nella la previsione di un nuovo organo parlamentare (il Comitato per il monitoraggio dei fenomeni di radicalizzazione), mentre nel prosieguo del testo sono previsti interventi in ambito scolastico e sul piano della formazione universitaria, della comunicazione istituzionale e della rieducazione dei detenuti.

Sul piano ordinamentale complessivo, si attribuisce al CRAD il compito di elaborare il Piano strategico nazionale di prevenzione dei processi di radicalizzazione e di adesione all'estremismo violento di matrice *jihadista*. Il CRAD, a sua volta, si avvarrebbe di centri di coordinamento regionale. Quanto al Comitato parlamentare per il monitoraggio, se ne prevede la composizione in cinque senatori e cinque deputati, con compiti di monitoraggio dei fenomeni di estremismo e di esame di un rapporto semestrale della polizia postale. Il Comitato parlamentare presenta una relazione annuale ai Presidenti delle Ca-

mere. L'articolo 2 della proposta di legge prevede che, in coerenza con il Piano strategico nazionale elaborato dal CRAD, si svolgano attività di formazione del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate, per la prevenzione dei fenomeni di radicalizzazione. Osservato incidentalmente che tali misure potrebbero apparire, tutto sommato, sovrabbondanti posto che esistono strutture con compiti analoghi (si pensi per esempio che presso il Ministero dell'Interno opera la Direzione centrale di Polizia criminale, che ha tra i propri compiti istituzionali la raccolta, l'analisi e l'elaborazione dei dati e delle informazioni connessi alle fenomenologie criminali più rilevanti; e che notoriamente la legge n. 124 del 2007 istituisce e prevede i compiti del Comitato per la sicurezza della Repubblica, composto di sei senatori e sei deputati, con funzioni di controllo e monitoraggio dell'attività dei servizi di sicurezza interna ed esterna), sottolinea in merito ai profili di più stretta competenza della Commissione che all'articolo 4 si prevede che l'Osservatorio nazionale per l'integrazione degli alunni stranieri, già previsto da un decreto MIUR del 2014, si conformi al Piano strategico elaborato dal CRAD.

Fatto cenno agli ulteriori profili di competenza della Commissione cultura, ricorda le priorità assegnate agli atti della programmazione formativa delle istituzioni scolastiche, previste dall'articolo 1, comma 7, della legge n. 107 del 2015. Si riserva, pertanto, di formulare una proposta di parere favorevole accompagnato da condizioni e osservazioni.

Il sottosegretario Vito DE FILIPPO esprime una valutazione positiva del provvedimento.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.45.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 781 del 9 marzo 2017, a pagina 91, seconda colonna, le righe da 1 a 6 s'intendono sostituite dalle seguenti « *Mara CAROCCI (PD), *relatrice*,

dopo avere illustrato sinteticamente le lievi modifiche apportate alla sua proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni (*vedi allegato 5*), ne raccomanda l'approvazione ».

Alle pagine 105 e 106, rispettivamente seconda e prima colonna, la lettera *f*) s'intende soppressa.

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo concernente l'effettività del diritto allo studio attraverso la definizione delle prestazioni, in relazione ai servizi alla persona, con particolare riferimento alle condizioni di disagio e ai servizi strumentali, nonché potenziamento della carta dello studente. Atto n. 381.

PROPOSTA DI PARERE DELLA RELATRICE

La VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione),

esaminato, nelle sedute del 24 gennaio, 23 febbraio, 1° e 14 marzo 2017, lo schema di decreto legislativo concernente l'effettività del diritto allo studio attraverso la definizione delle prestazioni, in relazione ai servizi alla persona, con particolare riferimento alle condizioni di disagio e ai servizi strumentali, nonché potenziamento della carta dello studente (atto n. 381);

uditi i soggetti e le associazioni che hanno partecipato alle audizioni informali del 26, 27, 30 e 31 gennaio, 2, 6, 7, 13 e 14 febbraio 2017;

visto il parere della Conferenza unificata del 9 marzo 2017;

constatato che in un successivo momento Stato, Regioni, Province autonome di Trento e Bolzano ed enti locali dovranno, nelle debite sedi e con le dovute procedure, definire i livelli essenziali di prestazione per dare compiuta attuazione all'articolo 1, comma 181, lett. f) della legge n. 107 del 2015;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1. all'articolo 1, comma 1:

a) al primo periodo e ovunque ricorrano nel testo dell'atto, alle parole

« degli alunni » siano premesse le seguenti: « delle alunne e » e alla parole « degli studenti » siano premesse le seguenti: « delle studentesse e »;

b) al primo periodo, dopo le parole « servizi erogati » siano aggiunte le seguenti: « dallo Stato, dalle Regioni e »;

2. all'articolo 2, comma 1, alinea:

a) siano premesse le seguenti parole: « Lo Stato, le Regioni e »;

b) le parole « perseguire lo sviluppo » siano sostituite dalla seguente: « fornire »;

3. all'articolo 4:

a) al comma 1, dopo le parole « tasse scolastiche » siano aggiunte le seguenti: « in considerazione di fasce ISEE determinate con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, adottato previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 28. »;

b) le somme rivenienti dal minor onere vengano destinate al fondo di cui all'articolo 9, comma 1;

4. all'articolo 5:

a) al comma 2, primo periodo, le parole « Gli Enti » siano sostituite dalle seguenti: « le Regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze »;

b) al comma 2, primo periodo, le parole da « nei casi in cui » fino alla fine del periodo siano soppresse;

c) al comma 2, secondo periodo, la parola « locali » sia sostituita dalla seguente: « territoriali »;

d) il comma 4 sia soppresso

5. all'articolo 6, al comma 2, le parole « possono essere assicurati » sono sostituite dalle seguenti: « sono assicurati »;

6. all'articolo 9:

a) al comma 2, le parole « 10 milioni » siano sostituite dalle seguenti: « 30 milioni ». Si preveda, pertanto, che tale incremento sia aggiuntivo rispetto ai risparmi conseguiti in ragione della condizione n. 3;

b) al comma 4, dopo le parole « della ricerca, » aggiungere le seguenti: « adottato previa intesa in sede di Confe-

renza Unificata, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, »;

c) sia aggiunto in fine il seguente comma: « 4-bis. Gli enti locali erogano i benefici di cui al presente articolo anche in collaborazione con le istituzioni scolastiche. »;

7. all'articolo 10, comma 5, dopo le parole: « da adottare, » aggiungere le seguenti: « previa intesa in sede di Conferenza Unificata, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, »;

e con la seguente osservazione:

dopo l'articolo 7 sia aggiunto il seguente: « 7-bis. Per ciascuno degli anni scolastici 2017/2018 e 2018/2019 sono destinati 10 milioni di euro per sussidi didattici per le istituzioni scolastiche che accolgano alunne e alunni e studentesse e studenti con abilità diversa, certificata ai sensi della legge n. 104 del 1992. ».

ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo concernente l'effettività del diritto allo studio attraverso la definizione delle prestazioni, in relazione ai servizi alla persona, con particolare riferimento alle condizioni di disagio e ai servizi strumentali, nonché potenziamento della carta dello studente. Atto n. 381.

**PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVO DEI DEPUTATI
DI BENEDETTO ED ALTRI**

La VII Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante norme in materia di effettività del diritto allo studio attraverso la definizione delle prestazioni, in relazione ai servizi alla persona, con particolare riferimento alle condizioni di disagio e ai servizi strumentali, nonché potenziamento della carta dello studente;

Considerato che:

la legge 13 luglio 2015, n. 107, ha introdotto nuove disposizioni legislative al fine di riformare il sistema nazionale di istruzione e formazione, con la previsione di deleghe per l'adozione di decreti legislativi relativi alle materie indicate dal provvedimento, e all'articolo 1, comma 180, del provvedimento, in particolare, il Governo è chiamato all'adozione di uno o più decreti legislativi al fine di provvedere al riordino, alla semplificazione e alla codificazione delle disposizioni legislative in materia di istruzione, anche in coordinamento con le disposizioni introdotte dalla stessa legge 13 luglio 2015, n. 107, c.d. « Buona Scuola »;

il decreto legislativo in esame recepisce quanto previsto dalla delega conferita al Governo dalla legge 13 luglio 2015, n. 107, in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, i cui criteri direttivi e principi per il corretto esercizio della

delega sono disciplinati dall'articolo 1, commi 180, 181, lettera f), e 182, della legge 13 luglio 2015, n. 107, i quali hanno richiesto interventi a garanzia dell'effettività del diritto allo studio su tutto il territorio nazionale, il quale, è opportuno ricordare, è principio costituzionalmente già garantito per tutta la durata del primo ciclo di studi;

se da un lato si considerano positive le disposizioni che introducono l'esonero dal pagamento della tassa scolastica anche per gli studenti del quarto e quinto anno della scuola secondaria di secondo grado, non possono non rilevarsi gravi carenze nelle modalità di attuazione dei diritti previsti in materia di diritto allo studio, le cui cause possono certamente rinvenirsi nella scarsa condivisione con le parti interessate dal provvedimento, le quali hanno più volte manifestato la necessità di interventi su specifiche materie che l'esecutivo ha comunque deciso di ignorare;

nonostante la necessità di introdurre un sistema omogeneo in tutto il territorio nazionali, con servizi e interventi per il sostegno al diritto allo studio degli alunni e degli studenti del sistema nazionale di istruzione e formazione da erogarsi senza disparità di trattamento, l'articolo 2 prevede che siano gli Enti locali, nell'esercizio della propria autonomia di programmazione annuale, e nei limiti delle effettive disponibilità a programmare l'erogazione di tali interventi;

attraverso tale previsione risulta evidente come le finalità previste dall'articolo 1 del decreto in esame risulteranno inevitabilmente disattese, dal momento che esclusivamente attraverso l'introduzione di un modello che preveda la definizione su base nazionale dei servizi scolastici previsti, così come previsto dall'articolo 117, comma 2, lettera m), della Carta costituzionale, il quale assicura la competenza Statale nella determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;

eccessivamente generica appare la formulazione prevista all'articolo 3, la quale prevede che gli Enti locali possono prevedere la gratuità totale dell'accesso agli stessi, ovvero richiedere « un contributo alle famiglie a copertura parziale dei costi », per la cui eventualità gli Enti locali individuano i criteri di accesso ai servizi in considerazione del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente, ISEE;

vista l'assenza di qualsivoglia specificazione delle modalità di calcolo della quota che le famiglie dovranno erogare in caso di contribuzione richiesta dagli Enti locali, sia in riferimento all'articolo 5, in materia di servizi di trasporto e forme di agevolazione della mobilità, sia all'articolo 6, in materia di servizi di mensa, appare insoddisfacente la formulazione dell'articolo 3, laddove non prevede espressamente una forma contributiva da determinarsi in misura proporzionale al reddito della famiglia, prevedendo la totale esenzione per quelle al di sotto di una soglia minima da definire;

l'articolo 7 prevede alcune nuove disposizioni in materia di libri di testo e strumenti didattici, disciplinando la fornitura gratuita dei libri di testo e degli altri strumenti didattici a favore degli alunni delle scuole primarie, senza alcuna esenzione per gli studenti della sola scuola secondaria di primo grado, nonostante le norme attuali prevedano già la gratuità totale o parziale per i libri di testo, dal

momento che l'articolo 1, comma 628 della legge 27 dicembre 2006, n. 269 prevedeva la gratuità parziale dei libri di testo di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è estesa agli studenti del primo e del secondo anno dell'istruzione secondaria superiore. Il disposto del comma 3 del medesimo articolo 27 si applica anche per il primo e per il secondo anno dell'istruzione secondaria superiore e si applica, altresì, limitatamente all'individuazione dei criteri per la determinazione del prezzo massimo complessivo della dotazione libraria, agli anni successivi al secondo »;

certamente più efficace sarebbe risultata, pertanto, la volontà di inserire nuove norme che rendessero effettivo e realmente applicato il diritto alla gratuità dei libri di testo almeno per l'intero periodo della scuola dell'obbligo, prevedendo, ad esempio, la previsione di totale gratuità per tutte le famiglie al di sotto di una determinata soglia di reddito;

l'assenza di organicità del provvedimento risulta in tutta la sua evidenza dalle disposizioni presenti all'articolo 9, comma 1, laddove si prevede l'istituzione di un Fondo unico per il welfare dello studente e per il diritto allo studio per l'erogazione di borse di studio a favore degli studenti iscritti alle sole istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado;

si ritiene illogico, infatti, disciplinare in maniera difforme la medesima materia, risultando necessaria, piuttosto, l'istituzione di un unico fondo il diritto allo studio per tutti i percorsi scolastici, all'interno del quale far confluire i finanziamenti da destinare all'erogazione dei servizi in materia di diritto allo studio, quali servizi di trasporto e forme di agevolazione alla mobilità, servizi di mensa e le altre forme di assistenza per il diritto allo studio, con possibilità di accesso per gli stessi Enti locali, annullando, ovvero limitando fortemente, la richiesta di contribuzione delle famiglie per l'accesso ai servizi scolastici;

per assicurare il perseguimento delle finalità previste dall'articolo 8 del provve-

dimento in esame, attraverso il quale si intende garantire il diritto all'istruzione degli alunni e degli studenti ricoverati in ospedale, in case di cura e riabilitazione, per i quali dovrà essere assicurata l'erogazione dei servizi e degli strumenti didattici necessari, anche digitali e in modalità telematiche, risulta necessario e inderogabile determinare una copertura finanziaria che garantisca lo stanziamento di fondi diversi e aggiuntive al Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche statali per assicurare tali finalità, da sostituirsi agli stanziamenti attualmente previsti dal comma 2 dello stesso articolo.

si rileva con contrarietà l'assenza di previsioni relative all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto 104/2013, laddove prevede che le scuole, anche in rete, possano auto produrre libri digitali, emanando linee guida dedicate, e

destinando apposite risorse alla formazione del personale e agli strumenti informatici;

si ritiene necessario, infine, aumentare le dotazioni del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche statali per assicurare che la contribuzione volontaria delle famiglie in materia di acquisto di materiali didattici, materiali di cancelleria, materiale igienico, nonché per le contribuzioni comunque connesse alle esigenze dell'offerta formativa, così da eliminare le richieste degli istituti alle famiglie per la loro erogazione:

esprime

PARERE CONTRARIO

Di Benedetto, Luigi Gallo, Vacca, Marzana, Brescia, D'Uva, Simone Valente.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

Variazione nella composizione della Commissione	143
5-07971 Peluffo: Illegittimità dell'esercizio delle trasmissioni di Radio Amica e interferenze con la frequenza utilizzata da Radio Lombardia	143
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	147
5-08310 Crivellari: Possibili conseguenze dell'estensione alla provincia di Rovigo del servizio di consegna a domicilio a giorni alterni da parte di Poste italiane	144
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	149
5-09963 Ribaudò: Procedure di reclutamento di personale da parte di Poste italiane e possibili discriminazioni legate alla residenza dei candidati	144
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	151

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per lo sviluppo del trasporto ferroviario delle merci. Testo base C. 1964 Oliaro ed altri (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	145
---	-----

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Programma di lavoro della Commissione per il 2017 – Realizzare un'Europa che protegge, dà forza e difende. COM(2016)710 final.	
Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2017. Doc. LXXXVII-bis, n. 5. (Parere alla XIV Commissione) (<i>Seguito dell'esame congiunto e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	146
<i>ALLEGATO 4 (Parere approvato)</i>	153
AVVERTENZA	146

INTERROGAZIONI

Martedì 14 marzo 2017. – Presidenza del presidente Michele Pompeo META. – Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Umberto Del Basso De Caro.

La seduta comincia alle 13.45.

Variazione nella composizione della Commissione.

Michele Pompeo META, *presidente*, comunica che il deputato Matteo Mauri, ap-

partenente al Gruppo Partito Democratico, ha cessato di far parte della Commissione.

Come richiesto, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

5-07971 Peluffo: Illegittimità dell'esercizio delle trasmissioni di Radio Amica e interferenze con la frequenza utilizzata da Radio Lombardia.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO risponde all'interrogazione in

titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD), replicando, ringrazia il rappresentante del Governo per quanto riferito su una tematica che, personalmente, ha sollevato fin dalla precedente legislatura e sulla quale, finora, non aveva ricevuto risposta. La vicenda, a suo avviso, evidenzia una problematica generale e mette in risalto le inefficienze del sistema pubblico autorizzativo e di controllo e, soprattutto, dei ritardi con cui quest'ultimo viene svolto.

Ricorda, a prescindere da quanto riferito in risposta all'interrogazione in titolo, che la vicenda si protrae già da molto tempo, fatto che testimonia l'incapacità dei poteri pubblici di assicurare la certezza del diritto e vanifica il diritto dei cittadini ad ottenere servizi con sollecitudine. Ritiene, inoltre, che l'incapacità amministrativa di dare corso ai giudicati contribuisca anche a scoraggiare l'iniziativa economica.

5-08310 Crivellari: Possibili conseguenze dell'estensione alla provincia di Rovigo del servizio di consegna a domicilio a giorni alterni da parte di Poste italiane.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Diego CRIVELLARI (PD), replicando, dichiara di trovare elementi di soddisfazione nella risposta del Governo che sembra apportare elementi di speranza per le popolazioni coinvolte nella vicenda in esame.

Segnala che, solo per quanto riguarda le ultime settimane, si è verificato un vero e proprio stillicidio di proteste e lamentele non solo da parte dei cittadini, ma anche delle istituzioni locali. Peraltro, osserva che in quei luoghi risulta persino difficile attivare un circuito diretto istituzionale volto ad affrontare quelle problematiche.

Auspica che vi possa essere la possibilità di invertire la rotta sin qui seguita nonché di poter discutere, più ampiamente, anche della politica industriale di Poste Italiane. Sottolinea che, nei territori oggetto dell'interrogazione in titolo, l'ufficio postale resta, in molti casi, l'ultimo punto di concreta presenza dello Stato e, a parte ogni altra considerazione relativa ai diritti dei cittadini in materia, anche questo è un importante elemento da valutare.

5-09963 Ribaudò: Procedure di reclutamento di personale da parte di Poste italiane e possibili discriminazioni legate alla residenza dei candidati.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Francesco RIBAUDO (PD), replicando, si dichiara insoddisfatto della risposta. Ricorda che su questa problematica, già da molto tempo, ha personalmente attivato diversi strumenti di sindacato ispettivo ricevendo risposte insoddisfacenti e deve, peraltro, registrare che da anni non vi è stato alcun cambiamento di rotta da parte di Poste Italiane in materia di reclutamento del personale.

Per quanto riguarda l'affermazione che non tutte le domande d'impiego possono essere soddisfatte – riportata anche nella risposta del Governo –, seppure ritenuta plausibile, ritiene che il punto essenziale sia di capire se i criteri che sottostanno alla selezione sono effettivamente seguiti oppure no e se, insomma, sono correttamente applicate graduatorie basate sul punteggio dei partecipanti alla selezione.

Resta il fatto, sottolinea, che seppure il bando del 2016 era rivolto a tutta l'Italia nessun candidato è stato selezionato dalla Sicilia.

Rimarca che l'interrogazione in titolo era, quindi, volta a conoscere quali iniziative i Ministri interrogati potessero assumere per rendere più trasparente il sistema di reclutamento anche al fine di

affermare, nell'azione di una società a *governance* pubblica, i principi di legalità e di pari opportunità. Conclude chiedendo al Governo di effettuare un supplemento istruttorio volto a fare chiarezza su quanto in discussione e di intervenire su Poste Italiane per avviare un processo di trasparenza nelle procedure di reclutamento.

Michele Pompeo META, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.10.

SEDE REFERENTE

Martedì 14 marzo 2017. — Presidenza del presidente Michele Pompeo META. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Umberto Del Basso De Caro.

La seduta comincia alle 14.10.

Disposizioni per lo sviluppo del trasporto ferroviario delle merci.

Testo base C. 1964 Oliaro ed altri.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Michele Pompeo META, *presidente*, come richiesto, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 28 febbraio 2017.

Michele Pompeo META, *presidente*, ricorda che nell'ultima seduta svolta, la Commissione ha adottato, come testo base, il testo elaborato dal Comitato ristretto, i cui contenuti principali sono stati illustrati in quella sede dalla relatrice.

Diego DE LORENZIS (M5S) ritiene che sarebbe opportuno che i contenuti delle discussioni che si sono svolte durante le riunioni informali con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti venissero resi pubblici. Ciò al fine di agevolare il seguito dei lavori della Commissione, in quanto la conoscenza di ciò che nel testo sia stato o meno accolto delle valutazioni ministeriali potrebbe utilmente orientare l'attività dei suoi membri in fase emendativa.

Roberta OLIARO (CI), *relatrice*, ritiene che il testo licenziato dal Comitato ristretto e adottato come testo base dalla Commissione è il frutto di attività e procedure trasparenti. È il portato delle discussioni e dell'attività conoscitiva svolta in Commissione ovvero di incontri avvenuti in sede di Comitato ristretto con rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di Ferrovie dello Stato ovvero di altri soggetti qualificati, svolti alla luce del sole; a proposito di riunioni del predetto Comitato ristretto, anche se aperte ai contributi di importanti soggetti interessati, sottolinea, peraltro, una certa latitanza da parte dei colleghi, eccezion fatta per Catalano.

Per questi motivi è convinta che il testo in oggetto sia trasparente, circa il metodo seguito, e completo, comprendendo anche norme che riguardano aspetti ulteriori rispetto al testo di partenza, come, ad esempio, quelle relative alla formazione del personale impiegato in attività della circolazione ferroviaria con particolare riferimento alla figura professionale dei macchinisti.

Non ritiene, quindi, utile quanto richiesto dal collega De Lorenzis essendo invece necessario portare a conclusione il lavoro intrapreso attraverso la fase emendativa, ove si potranno apportare eventuali miglioramenti.

Michele Pompeo META, *presidente*, segnala che nel prosieguo dell'esame in Commissione l'interlocuzione con il Governo sarà, certamente, continua e costituirà occasione e sede per chiarire tutti i dubbi che i colleghi dovessero avere.

Non essendovi altre richieste di intervento, concorde la Commissione, fissa il termine per la presentazione di emendamenti a giovedì 23 marzo, alle ore 15.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame alla prossima seduta.

La seduta termina alle 14.20.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Martedì 14 marzo 2017. — Presidenza del presidente Michele Pompeo META. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Umberto Del Basso De Caro.

La seduta comincia alle 14.20.

Programma di lavoro della Commissione per il 2017
– Realizzare un'Europa che protegge, dà forza e difende.

COM(2016)710 final.

Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2017.

Doc. LXXXVII-bis, n. 5.

(Parere alla XIV Commissione).

(Seguito dell'esame congiunto e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

Michele Pompeo META, *presidente*, come richiesto, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato da ultimo nella seduta del 1° marzo 2017.

Michele Pompeo META, *presidente*, ricorda che il relatore Garofalo, nell'ultima seduta, ha formulato una nuova versione della proposta di parere.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO concorda con la proposta di parere con osservazioni del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole con osservazioni del relatore (*vedi allegato 4*). Delibera, quindi, di nominare il deputato Garofalo come relatore presso la XIV Commissione.

La seduta termina alle 14.25.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

INTERROGAZIONI

5-06490 Ferro: *Difficoltà di ricezione di alcuni canali Rai nel territorio del comune di Trevi (FR).*

ALLEGATO 1

5-07971 Peluffo: Illegittimità dell'esercizio delle trasmissioni di Radio Amica e interferenze con la frequenza utilizzata da Radio Lombardia.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riguardo alla situazione concernente le emittenti radiofoniche locali oggetto dell'interrogazione, rappresento quanto segue.

La vicenda riferita dall'On. Interrogante attiene ai rapporti tra emittenti radiofoniche operanti in Lombardia, segnatamente Radio Lombardia e Radio Studio 5, cui è in seguito subentrata Radio Amica – quale cessionaria degli impianti di trasmissione di Radio Studio 5 – e si iscrive, come illustrerò appresso, in un complesso contenzioso.

In particolare, tra dette emittenti è insorta una questione concernente le interferenze incidenti sulle trasmissioni radiofoniche di Radio Lombardia che, secondo quest'ultima, sarebbero state causate, in assenza di un legittimo titolo a trasmettere, da Radio Studio 5 e, successivamente, dalla relativa cessionaria Radio Amica. La questione è stata esaminata nell'ambito di un articolato contenzioso, in sede civile ed amministrativa, da ultimo dal T.A.R. Lazio, con sentenza del 25 marzo 2013 (n. 03008/2013), che di seguito ripercorro in sintesi.

Rimarco che, in esito a tale contenzioso, è emersa la legittimità del titolo concessorio in capo a Radio Studio 5 e, parimenti, in capo alla relativa cessionaria Radio Amica, nonché l'assenza di una situazione interferenziale da parte di tali emittenti in danno a Radio Lombardia.

Con riguardo al profilo della legittimità del titolo a trasmettere, il T.A.R. Lazio, con la decisione del 2013, ha ritenuto, infatti, conforme alla conferente normativa (ossia la legge n. 122 del 1998) la situazione di Radio Studio 5 che, a seguito

di un provvedimento di diniego di concessione da parte del Ministero dello sviluppo economico, ha operato in virtù di un provvedimento cautelare (ossia l'ordinanza del 13 luglio 1994, n. 2030).

Preciso, per completezza, che lo stesso giudice non ha accolto l'ulteriore eccezione di illegittimità, richiamata dall'Interrogante, avanzata da Radio Lombardia alla luce di un decreto declaratorio di perenzione (n. 517 del 2010) intervenuto in un precedente giudizio che era stato promosso da Radio Studio 5 avverso il diniego di concessione del Ministero. Sul punto il giudice ha rilevato che il citato decreto configura una mera decisione di rito, ossia un provvedimento estintivo del giudizio intrapreso da Radio Studio 5 che incide soltanto sul rapporto processuale tra le parti in causa, senza investire i profili di fondatezza o meno del ricorso.

Con riferimento alle interferenze, che costituiscono l'altro aspetto valutato nel contenzioso in esame, evidenzio che in merito alla situazione lamentata da Radio Lombardia è intervenuta la decisione della Corte d'Appello (sentenza n. 3021 del 2011). Il giudice di secondo grado ha stabilito che l'interferenza fra le due frequenze esercite dalle emittenti in parola si è determinata solo a seguito del potenziamento dell'impianto di Radio Lombardia verso la direzione di Varese, che costituisce il tradizionale bacino d'utenza di Radio Amica.

In considerazione di tale insieme di elementi, è stata respinta dal T.A.R. Lazio, con la citata sentenza del 2013, anche la censura di legittimità, sostenuta da Radio Lombardia con riguardo alla cessione in-

tercorsa tra Radio Studio 5 e Radio Amica, sussistendo titolo legittimo a trasmettere e non risultando una situazione interferenziale ascrivibile all'emittente, come già accertato dalla decisione di secondo grado, di cui si è detto.

Alla luce delle esaminate decisioni, risulta che l'impianto di Radio Amica sia legittimato a trasmettere sulla frequenza 100.400 dal sito Campo di Fiori, in conformità a quanto previsto dalla legge n. 122 del 1998.

Per quanto riguarda Radio Lombardia, va evidenziato, infine, che, avendo que-

st'ultima potenziato l'impianto verso la direzione di Varese senza averne titolo, il competente Ispettorato Territoriale della Lombardia, a seguito di quanto disposto dal giudice, ha invitato la società a presentare un'apposita istanza corredata da progetto tecnico rispondente alle relative disposizioni.

A seguito della presentazione di tale istanza da parte di Radio Lombardia, con nota del 24 febbraio 2017, l'Ispettorato ha invitato la società medesima a presentare un nuovo progetto nella provincia di Varese che risolva le interferenze presenti.

ALLEGATO 2

5-08310 Crivellari: Possibili conseguenze dell'estensione alla provincia di Rovigo del servizio di consegna a domicilio a giorni alterni da parte di Poste italiane.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In via preliminare si fa presente che il settore postale, a livello nazionale e comunitario, è stato interessato negli ultimi anni da profondi cambiamenti che hanno riguardato il contesto normativo, ed in particolare il passaggio delle funzioni di regolamentazione e di vigilanza dal Ministero dello sviluppo economico all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (Agcom) per effetto del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Spetta all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, lettera c) e lettera e) del decreto legislativo n. 261 del 1999, rispettivamente la « adozione di provvedimenti regolatori in materia di qualità e caratteristiche del servizio postale universale » e lo « svolgimento, anche attraverso soggetti terzi, dell'attività di monitoraggio, controllo e verifica del rispetto di standard di qualità del servizio postale universale ».

Con particolare riferimento alle modalità di consegna, il nuovo modello di recapito a giorni alterni (previsto dal decreto legislativo n. 261 del 1999 di derivazione comunitaria) è stato autorizzato dall'AGCOM con Delibera 395/15/CONS e prevede la sua graduale implementazione, articolata in tre fasi successive, in quei Comuni in cui ricorrano particolari situazioni di natura infrastrutturale o geografica.

A partire dal mese di febbraio 2018, termine di attuazione di tale modello di consegna, l'AGCOM, in base alle criticità riscontrate e alla coerenza dei risultati raggiunti con il Piano industriale azien-

dale, ha la facoltà di valutare la sussistenza delle condizioni per prorogarne l'autorizzazione.

Il Ministero è in più occasioni intervenuto, pur avendo perso, come detto in premessa, le proprie funzioni di regolamentazione e di vigilanza, affinché ogni intervento di Poste Italiane fosse preceduto da una fase di effettivo confronto con le regioni e gli enti locali. Tale attività del Ministero ha dato luogo ad una effettiva modifica del piano di Poste italiane che si è basata su accordi realizzati nei diversi territori con i rappresentanti degli enti locali e delle regioni così come in più occasioni riconosciuto e apprezzato da questi ultimi.

Il Ministero si è inoltre attivato nella fase di definizione del nuovo contratto di programma, nell'ottica di evitare ove possibile l'attuazione del piano di rimodulazione e razionalizzazione degli sportelli, ed ha concluso una fase di negoziazione con Poste Italiane che ha dato luogo ad una rilevante modifica del contratto stesso, nel quale si è scelto, con reciproco scambio di consenso sul testo finale, di ribaltare la prospettiva sinora tenuta assumendo una vera e propria linea di « politica industriale ».

La nuova impostazione si basa, infatti, sull'assunto che la capillarità della presenza di Poste non debba essere considerata più un peso o un onere bensì un *asset* strategico, un valore: dunque ogni chiusura, per quanto giustificata e dentro le regole del servizio universale, impoverirebbe un *asset* della società. In particolare, all'articolo 5, comma 5, del Contratto di

Programma, Poste Italiane – anche tenuto conto del perseguimento di obiettivi di coesione sociale ed economica – si è impegnata a ricercare e valutare prioritariamente ogni possibilità di potenziamento complessivo dei servizi, anche attraverso accordi con le regioni e gli enti locali; dando seguito all'indicazione del Ministero secondo cui l'ipotesi di intervento in riduzione debba essere confinata come estrema ratio dopo aver considerato possibilità alternative.

In particolare, Poste dovrà valutare, prioritariamente alla decisione di rimodulazione e razionalizzazione, iniziative proposte da enti e istituzioni territoriali in grado di aumentare la redditività della rete degli uffici postali in un ambito territoriale. Tali proposte dovranno pervenire, a regime, entro il 30 settembre di ogni anno. La Società è tenuta a trasmettere il suddetto Piano all'Autorità entro l'inizio di ogni anno di riferimento.

Nella logica del potenziamento e di una maggiore efficienza dei servizi, Poste dovrà valutare il rapporto costi-ricavi non sulla base del singolo ufficio postale ma in un ambito territoriale più ampio fino anche, ad esempio, a coprire una scala regionale.

Al fine di seguire direttamente il nuovo processo di interazione tra gli enti locali e Poste Italiane, il Ministero ha inviato, nel corso del 2016, una lettera a tutti i Pre-

sidenti delle Regioni italiane, cui è demandato il compito di promuovere le suddette iniziative, invitando ad attivarsi, con sollecitudine, affinché siano tutelati i diritti dei cittadini soprattutto nelle zone maggiormente svantaggiate.

Il Ministero dello sviluppo economico continuerà a prestare la massima attenzione alla concertazione con i rappresentanti degli Enti locali, nell'ambito delle problematiche in discussione.

Per quanto attiene al territorio della provincia di Rovigo, Poste Italiane ha riferito che si sono avuti incontri di presentazione aventi ad oggetto il nuovo modello di recapito a giorni alterni con ventiquattro Amministrazioni venete, di cui quattro della provincia di Rovigo.

La società ha, inoltre, informato che nei comuni di Rovigo e Polesella è in corso la riorganizzazione dei processi di recapito, secondo il modello che prevede la distribuzione quotidiana di tutti i prodotti postali in un giorno lavorativo oltre quello di accettazione e la distribuzione dei restanti prodotti postali entro il quarto giorno dalla spedizione.

L'Azienda ha, infine, precisato che l'avvio di tale riorganizzazione ha avuto impatti sui centri direttamente interessati, facendo registrare nell'area del Comune di Occhiobello talune criticità comunque rientrate dopo poche settimane.

ALLEGATO 3

5-09963 Ribaudò: Procedure di reclutamento di personale da parte di Poste italiane e possibili discriminazioni legate alla residenza dei candidati.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Si espongono di seguito gli elementi di informazione richiesti dall'On. Interrogante secondo quanto indicato dal Ministero dell'economia e finanze.

Con l'interrogazione in esame si chiedono notizie sul piano «*recruiting* Poste Italiane», relativamente alle modalità di reclutamento del personale per lo svolgimento del lavoro nel corrente periodo autunno-inverno 2016-2017 e, nello specifico, sulla situazione nella Regione Sicilia.

Al riguardo, sentiti anche gli Uffici responsabili di Poste Italiane S.p.A., giova preliminarmente precisare che le attività di ricerca e selezione del personale vengono condotte da Poste Italiane sulla base di una apposita procedura operativa («*Reclutamento e Selezione del Personale per assunzioni a tempo indeterminato e determinato*»), definita ai sensi del decreto legislativo n. 231 del 2001, che assicura il massimo rispetto dei principi di trasparenza e imparzialità.

Il processo di ricerca si avvia, infatti, attraverso l'utilizzo di differenti canali di *recruiting* – individuati in coerenza con la tipologia di fabbisogno – tra i quali la pubblicazione di annunci di ricerca di personale attraverso lo spazio «*lavora con noi*» del sito *www.poste.it* o di altri portali *internet*.

Il ricorso ad annunci di ricerca rappresenta una modalità comune di *recruiting*, ordinariamente utilizzata da tutte le aziende, attraverso la quale ogni soggetto interessato, se in possesso dei requisiti espressamente indicati nell'annuncio, può candidarsi, a garanzia dell'equità e della trasparenza del processo.

L'Azienda, sulla base dei fabbisogni esistenti e delle adesioni pervenute, di volta in volta, contatta i candidati in possesso dei requisiti previsti e attiva il conseguente processo di selezione, secondo le modalità indicate nella citata procedura.

Purtroppo, non è possibile soddisfare l'elevatissimo numero di candidature che pervengono all'Azienda, proprio per via dell'imprescindibile coerenza con la dinamica del fabbisogno di personale. Pertanto solo una parte degli aspiranti può accedere periodicamente ai processi selettivi.

Di norma, infatti, la numerosità dei candidati potenzialmente interessati è di gran lunga superiore agli effettivi spazi di inserimento in Azienda, determinando l'impossibilità oggettiva di coinvolgere tutti gli aspiranti.

Stante quanto premesso, al fine di assicurare la massima trasparenza nei confronti dei potenziali candidati, gli annunci di ricerca relativi a portalettere e operatori dello smistamento, non solo descrivono il previsto iter selettivo, ma specificano che i candidati potranno essere coinvolti nel processo di selezione «*solo se in possesso dei requisiti richiesti ed in relazione alle specifiche esigenze aziendali*».

Per completezza di informazione, si rende infine noto che le «*notizie apprese per vie informali*», cui fanno riferimento gli Interroganti, relative all'esclusione dalle assunzioni dei candidati residenti nella

Regione Sicilia, non sono attendibili, dal momento che gli annunci pubblicati sul sito *www.poste.it*, con scadenza nel mese di settembre 2016, finalizzati a soddisfare il fabbisogno di promotori finanziari, portalettere e addetti allo smistamento, sono riferiti all'intero territorio nazionale, inclusa la Regione di interesse.

ALLEGATO 4

Programma di lavoro della Commissione per il 2017 – Realizzare un'Europa che protegge, dà forza e difende (COM(2016)710 final).**Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2017 (Doc. LXXXVII-bis, n. 5.).****PARERE APPROVATO**

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

esaminati, per le parti di competenza, il Programma di lavoro della Commissione per il 2017 (COM(2016)710 final), e la Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2017 (Doc. LXXXVII-bis, n. 5);

preso atto positivamente degli impegni assunti dalla Commissione europea in attuazione della Strategia per il mercato unico digitale, presentata nel maggio 2015 e richiamate le valutazioni già espresse dalla IX Commissione Trasporti su alcune delle proposte in tale ambito, e segnatamente quelle concernenti i contratti digitali, gli abbonamenti a contenuti audiovisivi online e la portabilità transfrontaliera dei servizi di contenuti online, nonché in tema di geoblocking;

evidenziato che il Governo italiano, nella relazione programmatica, si dichiara impegnato a portare avanti le suddette azioni per l'attuazione della Strategia continuando a seguire con particolare attenzione i negoziati in materia di fissazione degli standard tecnologici comuni di comunicazione tra dispositivi connessi (telefoni, computer e sensori), affinché le scelte in tale ambito non pregiudichino sviluppatori informatici italiani ed europei;

rilevata altresì l'attenzione con cui il Governo italiano dichiara di voler seguire l'azione di riforma nel settore delle tele-

comunicazioni rientrante nel programma 2 – « un mercato digitale connesso » –, finalizzata ad un nuovo codice delle comunicazioni elettroniche, e che tale impegno dell'Esecutivo viene esplicitamente orientato allo scopo di assicurare che la nuova regolazione europea consenta il rispetto delle specificità nazionali e sia improntata a favorire lo sviluppo dei servizi di comunicazione e gli investimenti pubblici e privati sulle infrastrutture digitali in linea con le politiche nazionali già in atto, quali quelle per lo sviluppo della banda ultra-larga;

ricordato inoltre che la Relazione in esame precisa la posizione del Governo italiano relativa alla revisione della direttiva sui servizi di media audiovisivi, nel senso che il negoziato dovrà essere condotto in funzione della tutela degli interessi nazionali, in linea con la posizione già espressa in risposta alla consultazione pubblica lanciata dalla Commissione europea nel luglio 2015;

manifestato apprezzamento per il confermato impegno della Commissione europea di dare pronta attuazione all'Accordo internazionale sulle emissioni degli aeromobili e ed alla Strategia europea per una mobilità a basse emissioni, presentata nel luglio 2016, finalizzata ad aumentare l'efficienza dei trasporti e a ridurre le emissioni fino a giungere gradualmente ai veicoli a emissioni zero;

considerato che sulla base del Regolamento UE 1025/2012, articolo 27, gli

organismi nazionali di normazione sono solo quelli segnalati dagli Stati membri alla Commissione europea, come risultanti nell'apposito elenco pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Unione europea, e che, pertanto, nella relazione programmatica del Governo dovrebbero essere indicati tra gli organismi di standardizzazione nazionale, oltre all'UNI anche il CEI (Comitato elettrotecnico italiano), in luogo di UNINFO, e che tra gli organismi di standardizzazione dovrebbe essere menzionato il CEN (Comitato europeo di normazione), in aggiunta al CENELEC;

segnalata infine l'esigenza che il Governo presti attenzione continua ai settori della politica dei trasporti che beneficiano di contributi europei, al fine di sostenere la competitività, l'occupazione e la crescita del Paese in piena coerenza con quanto definito su scala comunitaria attraverso il nuovo assetto delle Reti TEN-T e dei Corridoi multimodali,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) per i profili di competenza relativi al pacchetto normativo concernente il mercato unico digitale (i cui punti di connessione con quello relativo alla riforma del diritto di autore – entrambi elencati nell'allegato III – sono evidenziati nella stessa relazione programmatica oggetto di esame), la Commissione invita a valutare l'esigenza di una regolamentazione del mercato digitale non pregiudizievole della libertà contrattuale del diritto d'autore sia con riferimento alla disciplina della portabilità dei contenuti audiovisivi, sia con riguardo alla definizione di profili di responsabilità del prestatore del servizio di *hosting* che svolga un ruolo attivo nella gestione e nella distribuzione dei contenuti;

b) con specifico riguardo agli organismi di standardizzazione citati al paragrafo 1.1.2.2. sia verificata l'esigenza di menzionare il CEI (Comitato elettrotecnico italiano) tra quelli nazionali, in luogo di UNINFO, e di menzionare il CEN (Comitato europeo di normazione) tra quelli europei.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

D.L. 8/2017: Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017. C. 4286 Governo (Parere alla VIII Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	155
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	156

SEDE CONSULTIVA

Martedì 14 marzo 2017. — Presidenza del presidente Guglielmo EPIFANI.

La seduta comincia alle 14.45.

D.L. 8/2017: Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017.

C. 4286 Governo.

(Parere alla VIII Commissione).

(*Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 7 marzo 2017.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, ricorda che la relatrice nella seduta del 7 marzo ha presentato una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi Bollettino delle Giunte e delle Commissioni n. 779 del 7 marzo 2017*).

Adriana GALGANO (CI), *relatrice*, comunica di non avere ricevuto proposte di

modifica o integrazione alla sua proposta di parere.

Andrea VALLASCAS (M5S) ritiene ultroneo il contenuto della lettera *c*) della proposta di parere, relativa all'incentivazione del turismo congressuale, in quanto a suo avviso ricompreso nell'osservazione di carattere più generale recata dalla lettera *d*) della proposta di parere.

Adriana GALGANO (CI), *relatrice*, sottolinea che il turismo congressuale ha una sua peculiarità in grado di esercitare una funzione di traino rispetto ad altre tipologie di turismo e di ottenere migliori risultati nel breve periodo a favore dei territori.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, condivide le osservazioni della relatrice in merito alla peculiarità del turismo congressuale.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva all'unanimità la proposta di parere della relatrice (*vedi allegato*).

La seduta termina alle 15.

ALLEGATO

D.L. 8/2017: Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017. C. 4286 Governo.**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La X Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il testo del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 8/2017, recante: Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017 (C. 4286 Governo);

preso atto che nel biennio 2016-2017 le oltre 63 mila attività economiche delle zone interessate dagli eventi sismici stimano una minore attività del 52 per cento con un calo di fatturato, per il solo periodo compreso tra la fine di agosto e il 31 dicembre 2016, pari a 1,7 miliardi di euro equivalente al 10,4 per cento in meno rispetto ai livelli pre-sisma e che, nel 2017, si ipotizza che tale riduzione di fatturato possa arrivare a 7,6 miliardi al netto del settore primario;

evidenziato che se nel 2017 non si riuscirà a garantire che almeno un 60 per cento delle aziende coinvolte possa, attraverso interventi di ripristino o delocalizzazione, recuperare operatività e marginalità, si rischia inevitabilmente lo spopolamento imprenditoriale di molti dei luoghi interessati e, quindi, la « morte » di questi territori;

considerato che gli impatti negativi prodotti dagli eventi sismici si propagheranno, così come sottolineato dalle categorie audite in commissione, per un arco temporale compreso tra i tre e i cinque anni con il rischio di indebolire il già fragile sistema economico locale;

se a ciò si aggiunge che, soprattutto nell'attività turistica, asse portante del si-

stema economico del Centro Italia, i danni sono stati subiti dalle Regioni colpite dagli eventi sismici nella loro interezza e, dunque, ben oltre le porzioni inserite nel cratere sismico a seguito di un'errata comunicazione conseguente agli eventi sismici: nella sola Umbria, ad esempio, i cali di arrivi e presenze si attestano in media sul 45 per cento e riguardano comuni come Assisi (-50 per cento di arrivi e -45,43 per cento di presenze di turisti italiani nelle strutture alberghiere), Gubbio (-45,84 per cento di arrivi e -35,86 per cento di presenze di turisti), Perugia (-25,81 per cento di arrivi e -24 per cento di presenze) e Orvieto (-23,15 per cento di arrivi e -17,23 per cento di presenze di turisti) che non sono neanche stati sfiorati dalle scosse. Per la sola Umbria si stima una perdita per il settore turismo, per l'intero 2017, di circa il 40 per cento del fatturato che ammonterebbe a 90 milioni di euro;

sottolineato che l'articolo 2 del decreto-legge n. 189/2016 (Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016) ha previsto, entro il 18 gennaio 2018, la predisposizione di un programma per la promozione e il rilancio del turismo nei territori colpiti dal sisma da realizzarsi rendendo disponibili per il 2017 risorse nel limite massimo di 2 milioni di euro a valere sul bilancio dell'Enit e preso atto che il programma non è stato ancora definito;

ricordato che nel parere espresso dalla Commissione il 6 dicembre 2016 sul decreto-legge n. 189/2016 si sollecitava la promozione dell'attività turistica nelle regioni colpite attraverso una serie di azioni

urgenti sui principali canali televisivi pubblici, compreso il canale estero, soprattutto attraverso campagne di promozione in grado di sensibilizzare i turisti a recarsi in località non direttamente colpite dal sisma;

sottolineato che appare quanto mai necessaria l'immediata predisposizione del suddetto programma anche al fine di realizzare sui principali canali televisivi pubblici campagne promozionali dell'attività turistica nelle regioni colpite e nei territori circostanti, anche se non direttamente interessati, nei confronti dei quali un'informazione non sempre precisa sulle conseguenze dei recenti eventi sismici genera conseguenze negative all'insieme delle attività produttive;

rilevato che l'articolo 11 modifica la disciplina relativa alla sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti tributari, prorogando alcuni termini e attribuendo alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli agricoltori la possibilità di contrarre finanziamenti agevolati per il pagamento dei tributi fino all'anno 2018;

sottolineato che le agevolazioni previste dall'articolo 11 sono finanziate, in base al comma 11 del medesimo articolo, mediante versamento, sui conti correnti fruttiferi appositamente aperti presso la tesoreria centrale delle somme gestite presso il sistema bancario dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE) per un importo pari a 300 milioni per il 2017 e a 100 milioni per il 2018, nonché dalla Cassa per i servizi energetici ed ambientali (CSEA) per un importo pari a 80 milioni per il 2017 e ad 80 milioni per il 2018;

valutato che la copertura prevista dall'articolo 11, comma 11, così formulata possa dunque comportare aumenti sulla bolletta dei clienti finali,

delibera di esprimere

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) in riferimento all'articolo 1, valuti la Commissione di merito la possibilità di

prevedere processi di delocalizzazione temporanea delle attività produttive in un ambito territoriale più ampio del bacino comunale, nonché di prevedere, ancora, una più elevata tolleranza per gli incrementi dimensionali dei locali da affittarsi per la suddetta delocalizzazione temporanea rispetto alle attuali sedi dell'attività d'impresa;

b) valuti la Commissione di merito la possibilità di prevedere l'istituzione di zone franche urbane nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi sismici a far data dal 21 agosto 2016;

c) valuti la Commissione di merito la possibilità di individuare strumenti di incentivazione dei committenti di iniziative di turismo congressuale nei territori delle regioni interessate dagli eventi sismici a far data dal 21 agosto 2016;

d) valuti la Commissione di merito di inserire una disposizione volta a prevedere misure di indennizzo – tra le tipologie di danno (individuate dall'articolo 5 del decreto-legge n. 189/2016) subite dalle imprese turistiche localizzate nei comuni compresi negli allegati 1 e 2 del medesimo decreto n. 189/2016 – anche per i « danni indiretti » ovvero quelli derivanti dalla perdita di reddito dovuta alla sospensione totale o parziale dell'attività, estendendo questa misura anche alle aziende non danneggiate materialmente dal sisma e a quelle situate anche al di fuori del cratere sismico;

e) in riferimento all'articolo 11, valuti la Commissione di merito la possibilità di prorogare al 30 novembre 2017 anche i versamenti per contributi previdenziali ed assistenziali e per premi assicurativi obbligatori, verifichi la Commissione di merito l'eventuale impatto sulle bollette energetiche delle coperture di cui al comma 11 del medesimo articolo 11, valutando di conseguenza opportunità e possibilità di una diversa articolazione di dette coperture;

f) in riferimento all'articolo 12, valuti la Commissione di merito la possibilità di

prorogare per il 2017 l'indennità *una tantum* in favore dei lavoratori autonomi che abbiano sospeso l'attività a causa degli eventi sismici;

g) valuti la Commissione di merito la possibilità di specifiche ulteriori proroghe per il pagamento delle fatture per forniture di energia elettrica e gas riferite ad edifici colpiti dagli eventi sismici, anche allo scopo di favorire la definizione di piani di rateizzazione;

h) valuti la Commissione di merito l'inserimento di una disposizione volta a impegnare la linea editoriale dei principali canali televisivi pubblici in favore di campagne promozionali dell'attività turistica nelle regioni colpite e nei territori circostanti, anche se non direttamente interessati, nei confronti dei quali un'informazione non sempre precisa sulle conseguenze dei recenti eventi sismici genera conseguenze negative all'insieme delle attività produttive.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Misure per la prevenzione della radicalizzazione e dell'estremismo violento di matrice jihadista. Nuovo testo C. 3558 (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	159
DL 8/2017: Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017. C. 4286 Governo (Parere alla VIII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>) .	163

SEDE REFERENTE:

Modifica all'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, in materia di responsabilità solidale del committente per il pagamento delle retribuzioni e l'assolvimento degli obblighi contributivi da parte dell'appaltatore. C. 4211 Damiano e C. 4306 De Maria (<i>Esame e rinvio</i>)	167
Modifiche alla disciplina del lavoro accessorio. C. 584 Palmizio, C. 1681 Vitelli, C. 3601 Damiano, C. 3796 Ciprini, C. 4125 D'Agostino, C. 4185 Polverini, C. 4206 Simonetti, C. 4214 Airaud, C. 4297 Rizzetto, C. 4305 De Maria e C. 4312 Baldassarre (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base</i>)	171
ALLEGATO (<i>Testo unificato elaborato dal Comitato ristretto e adottato come testo base dalla Commissione</i>)	173
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	172

SEDE CONSULTIVA

Martedì 14 marzo 2017. – Presidenza del presidente Cesare DAMIANO.

La seduta comincia alle 13.50.

Misure per la prevenzione della radicalizzazione e dell'estremismo violento di matrice jihadista. Nuovo testo C. 3558.
(Parere alla I Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Cesare DAMIANO, *presidente*, avverte che, secondo quanto convenuto nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, svoltasi il 9 marzo scorso, l'espressione del parere di competenza alla I Commissione avrà luogo nella seduta di domani, 15 marzo 2017.

Dà quindi la parola alla relatrice, onorevole Gessica Rostellato, per la sua relazione introduttiva.

Gessica ROSTELLATO (PD), *relatrice*, rileva preliminarmente che il testo risultante dall'esame in sede referente consta di dodici articoli e – secondo quanto evidenziato nell'articolo 1, comma 1, della proposta di legge e nella relazione illustrativa del testo originario – è volto ad introdurre nell'ordinamento, accanto alle

misure di carattere repressivo già operanti, strumenti idonei a contrastare sul nascere la radicalizzazione e l'estremismo violento di matrice jihadista, nonché a predisporre misure di recupero e di reinserimento sociale di soggetti già coinvolti in fenomeni di radicalizzazione.

Passando al contenuto della proposta di legge, segnala che l'articolo 1, oltre ad esplicitare le finalità del provvedimento, definisce come « radicalizzazione » i fenomeni che vedono persone simpatizzare o aderire manifestamente ad ideologie di matrice jihadista, ispirate all'uso della violenza e del terrorismo, politicamente o religiosamente motivati.

Fa presente che l'articolo 1-*bis* dispone l'istituzione, presso il Dipartimento delle libertà civili e dell'immigrazione del Ministero dell'interno, del Centro nazionale sulla radicalizzazione (CRAD), per la cui composizione e per il cui funzionamento la norma rinvia ad un successivo decreto del Ministro dell'interno, che assicuri la presenza di rappresentanti dei Ministeri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'interno, della giustizia, del lavoro e delle politiche sociali, dell'istruzione, dell'università e della ricerca e della salute, nonché di qualificati esponenti di istituzioni, enti o associazioni operanti nel campo religioso, culturale, educativo e sociale e della Consulta per l'Islam italiano, istituita con decreto del Ministro dell'interno del 10 settembre 2005. Il CRAD elabora annualmente il Piano strategico nazionale di prevenzione dei processi di radicalizzazione e di adesione all'estremismo violento di matrice jihadista e di recupero dei soggetti coinvolti nei fenomeni di radicalizzazione, approvato dal Consiglio dei ministri, e si avvale, per lo svolgimento delle sue attività, dell'attività di monitoraggio svolta dal Dipartimento delle libertà civili e dell'immigrazione del Ministero dell'interno. Sullo schema di piano è prevista l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari.

Segnala che il compito di attuare il Piano strategico nazionale è attribuito, sulla base dell'articolo 1-*ter*, ai Centri di

coordinamento regionali sulla radicalizzazione (CCR), istituiti presso le Prefetture-Uffici territoriali del Governo dei capoluoghi di regione, presieduti dal Prefetto e composti da rappresentanti dei competenti uffici territoriali delle amministrazioni statali, degli enti locali e da qualificati esponenti di istituzioni, enti o associazioni operanti nel campo religioso, culturale, educativo e sociale in ambito regionale, nonché delle associazioni e organizzazioni che operano nel campo dell'assistenza socio-sanitaria e dell'integrazione, delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori. Al riguardo, al fine di meglio orientare le amministrazioni in sede di attuazione della disposizione, potrebbe essere opportuno precisare che – come di norma – occorre fare riferimento alle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Rileva che gli articoli 1-*quater*, 1-*quinqües* e 1-*sexies* dispongono l'istituzione di un Comitato parlamentare composto da cinque deputati e cinque senatori, con specifici compiti di monitoraggio sul territorio nazionale, con particolare attenzione alle problematiche inerenti alle donne e ai minori. Più nel dettaglio, il Comitato, attraverso l'audizione dei soggetti interessati o l'esame di rapporti specifici, svolge attività di monitoraggio sulle scuole e sulle università, sugli ospedali e gli ambulatori pubblici, sulle carceri nonché sui luoghi di accoglienza e detenzione amministrativa dei migranti. Gli esiti dell'attività svolta e le eventuali proposte del Comitato sono l'oggetto di una relazione annuale al Parlamento. È prevista anche la trasmissione annuale al Parlamento di una relazione del Governo sulle politiche attuate in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni di radicalizzazione e dell'estremismo violento di matrice jihadista, nonché sui risultati ottenuti.

L'articolo 2 dispone che le attività di formazione del personale delle forze di polizia, delle forze armate, dell'amministrazione penitenziaria, compresi il garante nazionale e i garanti locali dei diritti delle persone detenute o private della

libertà personale, dei docenti e dirigenti delle scuole di ogni ordine e grado, delle università, dei servizi sociali e socio-sanitari e delle polizie municipali, prevedono programmi e corsi specialistici, diretti a fornire elementi di conoscenza anche in materia di dialogo interculturale e interreligioso al fine di prevenire fenomeni di radicalizzazione ed estremismo violento di matrice jihadista.

Dopo avere segnalato che la Commissione ha soppresso l'articolo 3, che disciplinava il sistema informativo sui fenomeni di radicalismo jihadista, rileva che l'articolo 4 introduce misure di carattere preventivo in ambito scolastico. In particolare, si prevede, ai commi da 1 a 3, l'elaborazione, da parte dell'Osservatorio nazionale per l'integrazione degli alunni stranieri e per l'intercultura, di linee guida sul dialogo interculturale e interreligioso, adottate con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, comunicate agli uffici scolastici regionali e alle istituzioni scolastiche e periodicamente aggiornate. L'Osservatorio, inoltre, elabora, con cadenza annuale, un monitoraggio sulle iniziative avviate dalle istituzioni scolastiche.

Il successivo comma 4 prevede la possibilità per le reti tra istituzioni scolastiche di stipulare convenzioni con università, istituzioni, enti, associazioni o agenzie operanti sul territorio, per lo sviluppo di iniziative con la presenza di esperti secondo linee guida definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Il comma 5 dispone in favore delle istituzioni scolastiche lo stanziamento di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 al fine di consentire l'accesso dei docenti e degli studenti a iniziative di dialogo interculturale e interreligioso con docenti e studenti di altre nazioni, coordinate dall'Osservatorio, e per l'istituzione di specifici programmi di contrasto all'odio *on line* attraverso il potenziamento delle infrastrutture di rete, con particolare riferimento alla connettività. Il comma 6 dispone l'incremento di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 dello stanziamento previsto, per l'at-

tuazione del Piano nazionale di formazione e per la realizzazione delle attività formative, dall'articolo 1, comma 125, della legge 13 luglio 2015, n. 107, al fine di finanziare le attività di formazione e di aggiornamento del personale e dei dirigenti scolastici statali e paritari. Al riguardo, a suo avviso, dovrebbe valutarsi l'opportunità di prevedere che l'incremento degli stanziamenti, previsto dalla disposizione, abbia carattere permanente, anche in considerazione della circostanza che i tempi necessari all'approvazione definitiva del provvedimento verosimilmente non consentiranno di impegnare interamente le risorse stanziare per l'anno 2017. Il comma 6-bis, infine, rinvia ad un accordo tra Stato e regioni l'individuazione delle modalità per l'attuazione di misure per la prevenzione della radicalizzazione e dell'estremismo violento di matrice jihadista nell'istruzione e formazione professionale.

Si sofferma, quindi, sull'articolo 5, che reca interventi nell'ambito delle politiche attive del lavoro. In particolare, il comma 1, modificando l'articolo 4, comma 1, della legge n. 381 del 1991, che reca la disciplina delle cooperative sociali, introduce nella categoria delle persone svantaggiate i soggetti esposti ai rischi di radicalizzazione e di estremismo violento di matrice jihadista individuati dal Centro nazionale o dai Centri di coordinamento regionali sulla radicalizzazione. Ricorda che il comma 3 del medesimo articolo 4 della legge n. 381 del 1991 prevede l'azzeramento delle aliquote complessive della contribuzione per l'assicurazione obbligatoria previdenziale ed assistenziale dovute dalle cooperative sociali, relativamente alla retribuzione corrisposta alle persone svantaggiate. Al riguardo, ritiene che la Commissione di merito debba verificare il coordinamento tra le disposizioni che si intende introdurre e la delega recata dall'articolo 6 della legge n. 106 del 2016, che delega il Governo a riformare il Terzo settore, l'impresa sociale e a disciplinare il servizio civile universale. Il comma 1, lettera g), del richiamato articolo 6, infatti, reca uno specifico criterio di delega volto

alla ridefinizione delle categorie di lavoratori svantaggiati tenendo conto delle nuove forme di esclusione sociale, anche con riferimento ai principi di pari opportunità e non discriminazione di cui alla vigente normativa nazionale e dell'Unione europea, prevedendo una graduazione dei benefici finalizzata a favorire le categorie maggiormente svantaggiate. In proposito, occorre altresì considerare che la definizione di lavoratore svantaggiato deriva dalla normativa dell'Unione europea, allo stato contenuta nel Regolamento (UE) N. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato, che reca la definizione di lavoratore svantaggiato e di lavoratore molto svantaggiato.

Fa presente, poi, che il comma 2 dell'articolo 5 del nuovo testo in esame, modificando l'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo n. 150 del 2015, attribuisce all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL) il compito di promuovere percorsi mirati di inserimento lavorativo dei medesimi soggetti esposti ai rischi di radicalizzazione e di estremismo violento di matrice jihadista individuati dal Centro nazionale o dai Centri di coordinamento regionali sulla radicalizzazione. Al riguardo, a suo parere, dovrebbe valutarsi l'opportunità sul piano sistematico di inserire nell'ambito della disciplina legislativa dei compiti dell'ANPAL una disposizione relativa alla promozione di percorsi di inserimento lavorativo destinati a una sola categoria di lavoratori. Da un punto di vista formale segnala, in ogni caso, che dovrebbe essere inserita una lettera *q-ter*), anziché *q-bis*).

Osserva, inoltre, che l'articolo 5-*bis* autorizza la spesa di 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2017 per il finanziamento di progetti per la formazione universitaria e post universitaria di figure professionali specializzate nella prevenzione e nel contrasto al radicalismo e all'estremismo violento di matrice jihadista, nel dialogo in-

terreligioso, nelle relazioni interculturali ed economiche e nello sviluppo dei paesi di emigrazione.

Il successivo articolo 6 reca misure relative alla comunicazione e informazione, prevedendo la predisposizione, nell'ambito del Piano strategico nazionale di cui all'articolo 1-*bis* del testo in esame, di progetti per lo sviluppo di campagne informative e di misure di comunicazione in *partnership* con altri soggetti, pubblici o privati, nonché sinergie tra i media nazionali. Si prevede, inoltre, la realizzazione da parte della RAI di una specifica piattaforma multimediale per la messa in onda di prodotti informativi e formativi in lingua italiana e araba.

Infine, ricorda che l'articolo 7 stabilisce che il Ministro dell'interno, con un decreto di natura non regolamentare, adotti un Piano nazionale per garantire ai detenuti o internati un trattamento penitenziario che tenda alle loro rieducazione e deradicalizzazione nonché individui i criteri per l'ammissione negli istituti penitenziari di coloro che, sulla base dell'articolo 17, secondo comma, della legge n. 354 del 1975, nel promuovere lo sviluppo dei contatti tra la comunità carceraria e la società libera, sono in possesso di specifiche conoscenze delle culture e delle pratiche religiose nonché dei fenomeni di proselitismo, radicalizzazione e potenziale deriva terroristica.

Conclusivamente, rileva che sul provvedimento in esame può, a suo avviso, esprimersi una valutazione complessivamente positiva, considerando con favore la scelta di affiancare le misure di carattere repressivo a interventi di prevenzione e recupero rispetto ai fenomeni di radicalizzazione. Con specifico riferimento ai profili di competenza della XI Commissione, si riserva di inserire nella sua proposta di parere osservazioni che riprendano gli elementi che ha segnalato in sede di relazione. Si riserva, altresì, di valutare eventuali sollecitazioni che dovessero essere formulate nel corso dell'esame.

Cesare DAMIANO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito

dell'esame del provvedimento alla seduta convocata per la giornata di domani.

DL 8/2017: Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017.

C. 4286 Governo.

(Parere alla VIII Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Cesare DAMIANO, *presidente*, avverte che l'espressione del parere di competenza alla VIII Commissione avrà luogo nella seduta di domani, 15 marzo. Dà quindi la parola al relatore, onorevole Giuseppe Zappulla, per la sua relazione introduttiva.

Giuseppe ZAPPULLA (MDP), *relatore*, rileva che, come si legge nella relazione illustrativa, il decreto-legge, nel quadro normativo già tracciato e costituito essenzialmente dal decreto-legge n. 189 del 2016, convertito, con modificazioni dalla legge n. 229 del 2016, è volto a fronteggiare l'eccezionale reiterarsi di eventi sismici in concomitanza con il verificarsi di eccezionali condizioni climatiche avverse e calamità naturali che hanno interessato le aree terremotate delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria. Esso, pertanto, reca la previsione di misure derogatorie volte all'accelerazione delle procedure, al superamento della fase emergenziale, alla garanzia di condizioni socio-abitative adeguate, alla realizzazione degli interventi di ricostruzione e, infine, alla ripresa economica.

Segnala preliminarmente che il provvedimento consta di ventidue articoli, suddivisi in tre Capi. Al Capo I, l'articolo 1 reca disposizioni per l'accelerazione dei procedimenti, essenzialmente attraverso modifiche al citato decreto-legge n. 189 del 2016, con riferimento, tra l'altro, alle procedure di affidamento degli incarichi di progettazione. Il successivo articolo 2 reca disposizioni relative alla realizzazione

delle strutture di emergenza, cioè delle opere di urbanizzazione connesse alla realizzazione delle strutture abitative d'emergenza (SAE), delle strutture e dei moduli temporanei ad usi pubblici e delle strutture temporanee finalizzate a garantire la continuità delle attività economiche e produttive, nonché dei moduli abitativi provvisori rurali e dei ricoveri ed impianti temporanei. L'articolo 3, modificando il decreto-legge n. 189 del 2016, introduce disposizioni in materia di concessione dei finanziamenti agevolati per la ricostruzione privata, mentre l'articolo 4 modifica i termini per la richiesta di contributi previsti per interventi di immediata esecuzione relativi all'edilizia privata, al fine di tenere conto degli ulteriori eventi sismici dello scorso 18 gennaio.

Rileva che l'articolo 5 introduce misure per garantire la ripresa e la continuità dell'attività educativa e didattica in deroga alle disposizioni vigenti sul numero di giorni di lezione necessari e sulla frequenza minima richiesta agli studenti. L'articolo 6 modifica il decreto-legge n. 189 del 2016 con riferimento, in particolare, ai compiti della Conferenza permanente e delle Conferenze regionali, costituite in luogo delle Commissioni paritetiche, mentre l'articolo 7 introduce disposizioni riguardanti il trattamento e il trasporto dei materiali derivanti dagli interventi di ricostruzione. L'articolo 8 modifica il decreto-legge n. 189 del 2016 allo scopo di armonizzare la normativa da questo introdotta in tema di legalità, con la previsione dell'obbligo di iscrizione all'Anagrafe per la realizzazione degli interventi di ricostruzione, con i principi del diritto dell'Unione europea e del diritto interno in materia di libera concorrenza e non discriminazione nell'affidamento degli appalti pubblici. Segnala, poi, che l'articolo 9 reca disposizioni in tema di contributo per le attività tecniche per la ricostruzione pubblica e privata.

Per le materie di competenza della XI Commissione, assume rilievo, in particolare, l'articolo 10, che introduce misure per il sostegno alle fasce deboli della popolazione. La norma prevede la conces-

sione nel 2017, nel limite di 41 milioni di euro, di una misura di sostegno al reddito volta a garantire il trattamento economico connesso al sostegno di inclusione attiva (SIA) ai residenti nei comuni terremotati in condizioni di maggior disagio economico. Più in particolare, i beneficiari di tale misura sono individuati nei nuclei familiari residenti da almeno due anni nei comuni colpiti dal sisma che si trovano in una condizione di disagio economico identificata da un valore dell'ISEE, ovvero dell'ISEE corrente, pari o inferiore a 6.000 euro. La relazione tecnica ipotizza che i nuclei familiari potenzialmente interessati alla misura siano circa 12.500-13.000. Segnala che, ai fini del calcolo dell'ISEE, è escluso dal computo dell'indicatore della situazione patrimoniale il valore del patrimonio immobiliare riferito all'abitazione principale, agli immobili distrutti e dichiarati totalmente o parzialmente inagibili nonché a quelli oggetto di misure temporanee di esproprio. Inoltre, dal computo dell'indicatore della situazione reddituale sono esclusi i redditi derivanti dal possesso del patrimonio immobiliare riferito alle medesime fattispecie elencate. Viceversa, nel computo devono essere calcolate le prestazioni concesse a seguito degli eventi sismici, ovvero il contributo di autonoma sistemazione (CAS), le indennità di sostegno del reddito dei lavoratori, nonché i trattamenti di integrazione salariale ordinaria e straordinaria concessi in conseguenza degli eventi sismici. La norma, infine, rinvia ad un successivo decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, l'individuazione delle modalità di concessione della prestazione.

Il successivo articolo 11 interviene in materia di adempimenti e di versamenti tributari, introducendo ulteriori modifiche al decreto-legge n. 189 del 2016. Segnala, in particolare, che il comma 1 modifica in diversi punti l'articolo 48 del citato decreto-legge, il quale prevede la proroga e la sospensione di termini in materia di

adempimenti e versamenti tributari e contributivi, nonché la sospensione di termini amministrativi a favore dei soggetti, persone fisiche e imprese, localizzati nei comuni di cui agli allegati 1 e 2 colpiti dagli eventi sismici in centro Italia nel 2016. In particolare, la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari prevista dal decreto ministeriale 1° settembre 2016 è prorogata fino al 30 novembre 2017. Analogamente, il comma 2 proroga dal 1° gennaio 2017 al 30 novembre 2017 la sospensione dei termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme risultanti dagli atti di accertamento esecutivo e delle somme dovute all'INPS, nonché le attività esecutive da parte degli agenti della riscossione e i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli enti creditori, ivi compresi quelli degli enti locali, nei comuni interessati dai terremoti del 2016.

Passa all'articolo 12, che dispone la proroga al 2017, fino all'esaurimento delle risorse disponibili, dell'operatività della Convenzione tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dell'economia e delle finanze ed i Presidenti delle regioni Abruzzo, Marche, Lazio e Umbria del 23 gennaio 2017, relativamente alla misura di sostegno al reddito introdotta per il 2016 in favore di determinati lavoratori che hanno dovuto interrompere la propria attività lavorativa a seguito degli eventi sismici che hanno riguardato le suddette regioni a far data dal 24 agosto 2016. Ricorda che, sulla base di quanto disposto dall'articolo 45 del decreto-legge n. n. 189 del 2016, è riconosciuta, nel limite di 124,5 milioni di euro per l'anno 2016, un'indennità, pari al trattamento massimo di integrazione salariale e della relativa contribuzione figurativa, ai lavoratori del settore privato, compreso quello agricolo, impossibilitati a prestare l'attività lavorativa, in tutto o in parte, a seguito degli eventi sismici e dipendenti da aziende o da soggetti diversi dalle imprese operanti in uno dei Comuni colpiti, e per i quali non trovano applicazione le vigenti disposizioni in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro;

ovvero impossibilitati a recarsi al lavoro, anche perché impegnati nella cura dei familiari con loro conviventi, per infortunio o malattia conseguenti al terremoto.

L'articolo 13 interviene in materia di modalità di svolgimento delle verifiche di agibilità post-sismica degli edifici e delle strutture interessate dagli eventi sismici in questione attraverso la compilazione della scheda di primo livello di rilevamento danno, pronto intervento e agibilità per edifici ordinari nell'emergenza post-sismica (AeDES). Segnala che l'articolo 14 disciplina le modalità di acquisizione a titolo oneroso, da parte delle regioni interessate dagli eventi sismici, delle unità immobiliari ad uso abitativo da utilizzare come soluzione alternativa a quelle attualmente previste per la sistemazione temporanea della popolazione residente in edifici distrutti o danneggiati. L'articolo 15 introduce misure per il sostegno e lo sviluppo delle aziende agricole, agroalimentari e zootecniche. Rileva, in particolare, che il comma 4, con riferimento alle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, nonché alle Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, che hanno subito danni a causa delle avversità atmosferiche di eccezionale intensità avvenute nel periodo dal 5 al 25 gennaio 2017, prevede la possibilità per le aziende agricole che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi di accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui al decreto legislativo n. 102 del 2004, tra i quali ricorda l'esonero parziale del pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali propri e per i lavoratori dipendenti, in scadenza nei dodici mesi successivi alla data in cui si è verificato l'evento.

L'articolo 16 differisce di ulteriori due anni, dal 13 settembre 2018 al 13 settembre 2020, il termine di efficacia delle modifiche delle circoscrizioni giudiziarie di L'Aquila e Chieti, nonché delle relative sedi distaccate, previste dagli articoli 1 e 2 del decreto legislativo n. 155 del 2012, di

riforma della geografia giudiziaria, in base alla quale è previsto, nella corte d'appello di L'Aquila, il mantenimento dei soli tribunali di Chieti, L'Aquila, Pescara e Teramo. L'articolo 17 contiene disposizioni in tema di sospensione di termini processuali.

Si sofferma, quindi, sull'articolo 18, che reca disposizioni in materia di personale, che modificano o integrano il decreto-legge n. n. 189 del 2016. In particolare, il comma 1 interviene sulla disciplina dell'articolo 3, che ha disposto l'istituzione, in ognuna delle Regioni colpite dal sisma, di Uffici speciali per la ricostruzione dopo il sisma del 2016, disponendo, alla lettera *a*), l'estensione della possibilità di distacchi di personale, oltre che, come previsto, dalle Regioni, Comuni e Province interessate, anche da parte di altre pubbliche amministrazioni regionali o locali interessate, nonché la possibilità di utilizzare fino a un massimo di 16 milioni di euro complessivi per il 2017 e il 2018 per i comandi ed i distacchi disposti per assicurare la funzionalità degli Uffici speciali per la ricostruzione ovvero per l'assunzione da parte di Regioni, Province o Comuni interessati di nuovo personale, con contratti a tempo determinato della durata massima di due anni, con profilo professionale di tipo tecnico-ingegneristico a supporto dell'attività del Commissario straordinario, delle Regioni, delle Province e dei Comuni interessati. La successiva lettera *b*) del medesimo comma 1 dispone l'esclusione degli incarichi dirigenziali conferiti dalle Regioni per tali finalità dal computo ai fini della limitazione delle dotazioni organiche per i dirigenti di prima e seconda fascia prevista dall'articolo 19, commi 5-*bis* e 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001. Il comma 2 prevede l'incremento, fino a ulteriori 20 unità, della segreteria tecnica di progettazione costituita presso il Segretariato generale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per una durata di 5 anni dal 2017, nel limite di ulteriori 500.000 euro annui per ciascuno degli anni dal 2017 al 2021. Il comma 4 riguarda la struttura del Commissario straordinario e reca specifiche

misure per il personale impiegato in attività emergenziali. In particolare, dispone, alla lettera *a*), l'incremento di cinquanta unità del personale da individuare tra le amministrazioni pubbliche per essere destinato al funzionamento della struttura del Commissario straordinario; alla lettera *b*), prevede che gli specifici incrementi retributivi previsti per il personale trovino applicazione anche per i dipendenti pubblici impiegati presso gli uffici speciali per la ricostruzione; infine, alla lettera *c*), introduce la possibilità di finanziare le eventuali maggiori spese che superino il limite autorizzato (pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018) con le risorse disponibili sulla contabilità speciale relativa al Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate.

Il comma 5, con riferimento al personale dei Comuni interessati dal sisma e del Dipartimento della protezione civile, prevede, alla lettera *a*), la facoltà, per i comuni interessati dal sisma, di assumere per il 2018 con contratti di lavoro a tempo determinato, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale previsti dalla normativa vigente, fino a 700 unità ulteriori con professionalità di tipo tecnico o amministrativo-contabile, oltre a quelle già previste per il 2017, entro il limite massimo di 29 milioni di euro. La lettera *b*) autorizza i comuni interessati a incrementare, per gli anni 2017 e 2018, la durata della prestazione lavorativa dei rapporti di lavoro a tempo parziale già in essere con professionalità di tipo tecnico o amministrativo, in deroga ai vigenti vincoli di contenimento della spesa di personale e nei limiti delle risorse autorizzate. La successiva lettera *c*) del medesimo comma 5 autorizza i comuni interessati a stipulare, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale stabiliti dalla normativa vigente, fino a un massimo di 350 contratti di lavoro autonomo di collaborazione coordinata e continuativa (dei quali, fino a un massimo di cinque per ciascun comune), con durata non superiore al 31 dicembre 2017 e non rinnovabili. Tali contratti, per lo svolgimento di compiti di natura tecnico-amministrativa

strettamente connessi ai servizi sociali, all'attività di progettazione, all'attività di affidamento dei lavori, dei servizi e delle forniture, all'attività di direzione dei lavori e di controllo sull'esecuzione degli appalti, possono essere stipulati esclusivamente con esperti di particolare e comprovata specializzazione, anche universitaria, di tipo amministrativo-contabile e con esperti iscritti agli ordini e collegi professionali, ovvero abilitati all'esercizio della professione relativamente a competenze di tipo tecnico nell'ambito dell'edilizia o delle opere pubbliche. La norma dispone, inoltre, che il compenso non possa essere superiore alle voci di natura fissa e continuativa del trattamento economico previsto per il personale dipendente appartenente alla categoria D dal contratto collettivo di lavoro nazionale del comparto Regioni ed autonomie locali, applicando altresì le disposizioni dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 223 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, relativamente alla non obbligatorietà delle vigenti tariffe professionali fisse o minime. Infine, la norma prevede l'applicazione delle disposizioni in esame anche alle province mediante la previsione di una quota pari al 10 per cento delle risorse finanziarie e delle unità di personale complessivamente previste per i comuni per le assunzioni di nuovo personale a tempo determinato, per le rimodulazioni dei contratti di lavoro a tempo parziale già in essere, nonché per la sottoscrizione di collaborazioni coordinate e continuative.

Passa, quindi, al Capo II, che reca altre misure urgenti per il potenziamento della capacità operativa del Servizio nazionale della protezione civile. In particolare, l'articolo 19, con riferimento alla necessità di garantire la continuità operativa del Dipartimento della protezione civile, autorizza la Presidenza del Consiglio dei ministri a bandire un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di tredici dirigenti di seconda fascia del ruolo speciale della protezione civile da assumere con contratto a tempo indeterminato. La norma dispone altresì l'aumento

al 40 per cento della percentuale dei posti da riservare al personale dipendente dell'amministrazione che indice il concorso, in luogo del 30 per cento, previsto in via generale per l'accesso alla dirigenza pubblica di seconda fascia dalla normativa vigente. Gli oneri sono quantificati nel limite complessivo di 880.000 euro per l'anno 2017 e di 1,760 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il pubblico impiego di cui all'articolo 1, comma 365, della legge n. 232 del 2016. Sulla base dell'articolo 20, le somme depositate su conti correnti bancari attivati dal Dipartimento della protezione civile e destinate esclusivamente al perseguimento delle finalità connesse con la gestione e il superamento delle situazioni di emergenza non sono pignorabili.

Segnala, infine, che il Capo III reca le disposizioni di coordinamento e finali. In particolare, l'articolo 21, al comma 1, reca alcune correzioni meramente formali al decreto-legge n. 189 del 2016 e, al comma 2, stabilisce che l'importo di 47 milioni di euro affluito al bilancio dello Stato sul capitolo 2368 dello stato di previsione delle entrate rimanga destinato, in conto esercizio 2016, al Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate. L'articolo 22, infine, dispone l'entrata in vigore del decreto-legge.

Preannuncia, quindi, l'intenzione di formulare una proposta di parere favorevole sul testo del provvedimento, riservandosi, tuttavia, di esprimere rilievi, che sollecitino la Commissione di merito ad approfondire alcune questioni rimaste aperte in relazione ad eventi sismici avvenuti nel passato in altre regioni. Fa riferimento, in particolare, alle questioni relative alle conseguenze del terremoto nei territori delle province di Catania, Siracusa e Ragusa, colpiti dal sisma del 1990.

Cesare DAMIANO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento alla seduta convocata per la giornata di domani.

La seduta termina alle 14.15.

SEDE REFERENTE

Martedì 14 marzo 2017. – Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. – Interviene la sottosegretaria di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Franca Biondelli.

La seduta comincia alle 14.15.

Modifica all'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, in materia di responsabilità solidale del committente per il pagamento delle retribuzioni e l'assolvimento degli obblighi contributivi da parte dell'appaltatore.

C. 4211 Damiano e C. 4306 De Maria.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame delle proposte di legge.

Cesare DAMIANO, *presidente*, avverte che la Commissione avvia l'esame della proposta di legge Atto Camera n. 4211, che modifica l'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, in materia di responsabilità solidale del committente per il pagamento delle retribuzioni e l'assolvimento degli obblighi contributivi da parte dell'appaltatore. Segnala che, nella seduta dell'Assemblea del 13 marzo, è stata assegnata alla XI Commissione anche la proposta di legge Atto Camera n. 4306, di iniziativa del deputato De Maria, che verte su materia identica a quella dell'Atto Camera n. 4211 e, quindi, il loro esame è stato abbinato ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del Regolamento.

Come deciso dall'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, del 9 marzo scorso, nell'odierna seduta avrà luogo la relazione introduttiva ed eventuali interventi nell'ambito dell'esame preliminare delle proposte di legge.

Dà, quindi, la parola al relatore, on. Davide Baruffi, per lo svolgimento del suo intervento introduttivo.

Davide BARUFFI (PD), *relatore*, osserva preliminarmente che la proposta di legge Atto Camera n. 4211, di cui è primo firmatario il presidente Damiano, modifica la disciplina vigente in materia di responsabilità solidale tra committente e appaltatore in relazione ai trattamenti retributivi, ai contributi previdenziali e ai premi assicurativi dovuti ai lavoratori subordinati in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto.

Nell'indicare le ragioni dell'intervento legislativo, la relazione illustrativa evidenzia come questo sia volto a ripristinare integralmente la responsabilità solidale negli appalti e a stimolare la contrattazione affinché le associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative del settore possano individuare clausole di maggior favore per i lavoratori.

La proposta di legge si compone di un solo articolo, che sostituisce l'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo n. 276 del 2003, apportando diverse modifiche alla normativa vigente.

Come è noto, sulla medesima disposizione interviene il *referendum* abrogativo sostenuto dalla CGIL, dichiarato ammissibile dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 27 del 2017, la cui data di celebrazione è stata fissata proprio oggi dal Governo il prossimo 28 maggio.

Al fine di meglio inquadrare i contenuti di tale *referendum* e delle proposte di legge all'esame della Commissione, ritiene utile ricostruire brevemente l'evoluzione nel tempo dei contenuti di tale disposizione. Ricorda, in particolare, che il testo originario del richiamato articolo 29, comma 2, prevedeva l'obbligo solidale tra il committente, imprenditore o datore di lavoro, e l'appaltatore, entro il limite di un anno dalla cessazione dell'appalto, con riferimento alla corresponsione ai lavoratori dei trattamenti retributivi e dei contributi previdenziali dovuti. Tale disposizione è stata successivamente più volte modificata. In primo luogo, con l'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 251 del 2004, recante disposizioni correttive del decreto legislativo n. 276 del 2003, è stata introdotta la

possibilità di derogare alla responsabilità solidale da parte dei contratti collettivi stipulati da associazioni dei datori e prestatore di lavoro comparativamente più rappresentative. Successivamente l'articolo 1, comma 911, della legge n. 296 del 2006 ha disposto che la responsabilità solidale opera entro il limite di 2 anni dalla cessazione dell'appalto, e che la stessa vale anche per ciascuno degli eventuali ulteriori subappaltatori e, quindi, non solo nei confronti del committente imprenditore o datore di lavoro e dell'appaltatore. È stato, inoltre, soppresso il riferimento ad eventuali diverse previsioni contenute nei contratti collettivi. L'articolo 21, comma 1, del decreto-legge n. 5 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 35 del 2012, ha successivamente specificato che le retribuzioni da corrispondere ai lavoratori si intendono comprensive delle quote di trattamento di fine rapporto, che, oltre ai contributi previdenziali, devono essere corrisposti anche i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto e che resta escluso qualsiasi obbligo solidale per le sanzioni civili, di cui risponde pertanto solo il responsabile dell'inadempimento. In sede di conversione del decreto si è introdotta quindi una disciplina volta a prevedere la preventiva escussione del patrimonio dell'appaltatore. Successivamente, l'articolo 4, comma 31, della legge n. 92 del 2012, la cosiddetta « legge Fornero », ha nuovamente previsto che la responsabilità solidale valga, salva diversa previsione delle norme della contrattazione collettiva, che possono individuare metodi e procedure di controllo e di verifica della regolarità complessiva degli appalti. Quanto alla disciplina di tale solidarietà, si è previsto che il committente sia sempre convenuto in giudizio unitamente all'appaltatore. Si è altresì stabilito che l'eccezione di preventiva escussione esercitata da parte del committente debba riguardare non solo il patrimonio dell'appaltatore, come in precedenza previsto, ma anche quello di eventuali subappaltatori e che, in ogni caso, il committente non sia tenuto, come in precedenza previsto, ad indicare i beni del

patrimonio dell'appaltatore sui quali il lavoratore può agevolmente soddisfarsi. Infine, si è stabilito che l'azione esecutiva possa essere intentata nei confronti del committente non solo dopo l'infruttuosa escussione del patrimonio dell'appaltatore, come in precedenza previsto, ma anche dopo l'infruttuosa escussione di quello di eventuali subappaltatori. Da ultimo, con una novella introdotta dall'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo n. 175 del 2014, in materia di semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata, si è stabilito l'obbligo, per il committente che abbia eseguito il pagamento, di assolvere gli obblighi del sostituto d'imposta.

Per effetto di tale stratificazione normativa, quindi, il testo vigente del comma 2 dell'articolo 29 del decreto legislativo n. 276 del 2003 prevede l'obbligazione solidale tra il committente e l'appaltatore, nonché ciascuno degli eventuali ulteriori subappaltatori, entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, in relazione ai trattamenti retributivi, comprensivi delle quote di trattamento di fine rapporto, ai contributi previdenziali e ai premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto. Per le eventuali sanzioni civili risponde, invece, solo il responsabile dell'inadempimento. Resta salva la possibilità per la contrattazione collettiva di derogare a tali disposizioni, individuando metodi e procedure di controllo e di verifica della regolarità complessiva degli appalti. Si applicano, quindi, le disposizioni sulla preventiva escussione di appaltatori e subappaltatori risultanti a seguito delle novelle introdotte dalla legge n. 92 del 2012.

Con la proposta di legge in esame si prevede, in primo luogo, che ai contratti collettivi nazionali sottoscritti dalle associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative del settore sia attribuita solo la facoltà di individuare clausole di maggior favore per i lavoratori, escludendo la possibilità, ora concessa dalla normativa, di derogare al principio della responsabilità solidale tra committente e appaltatore, individuando metodi e procedure di controllo e di

verifica della regolarità complessiva degli appalti. Si riduce, inoltre, da due a un anno dalla cessazione dell'appalto il limite temporale entro il quale il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore e i subappaltatori. È, altresì, soppresso il beneficio della preventiva escussione del patrimonio dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori. Da ultimo, si introduce una ulteriore sanzione, consistente nell'esclusione dalle gare di appalto indette dalle amministrazioni pubbliche, in caso di condanna definitiva per la violazione delle disposizioni recate dal comma 2 dell'articolo 29 del decreto legislativo n. 276 del 2003.

Quanto al *referendum* sostenuto dalla CGIL, riprendendo la sintesi elaborata dalla Corte costituzionale nella sua sentenza in ordine all'ammissibilità del quesito, segnala che si propone l'abrogazione di due corpi di disposizioni autonome, presenti nel richiamato articolo 29, relative, rispettivamente, alla deroga al regime di responsabilità solidale, consentita alla contrattazione collettiva nazionale, e alla articolata disciplina processuale dell'azione esperibile dal lavoratore. Secondo il quesito, rimarrebbe, invece, in vigore la disciplina sostanziale della responsabilità solidale negli appalti, comprensiva degli obblighi tributari e dell'azione di regresso del committente.

Per completezza, segnala che sulla materia interviene anche la proposta di legge di iniziativa popolare Atto Camera n. 4064 «Carta dei diritti universali del lavoro. Nuovo statuto di tutte le lavoratrici e di tutti i lavoratori», sostenuta dalla CGIL. In particolare, l'articolo 90 della proposta reca una nuova disciplina di carattere generale in materia di responsabilità solidale negli appalti. Gli elementi di maggiore novità rispetto alla normativa vigente, riguardano, in primo luogo, l'estensione dell'area della responsabilità solidale, che si applica anche ai contributi agli enti bilaterali, ivi compresa la Cassa edile, ai fondi sanitari e ai fondi di previdenza complementare dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto. La responsabilità solidale non è, inoltre, limi-

tata ai soli casi di appalto o subappalto, ma si applica in tutti i casi nei quali i lavoratori sono impiegati nello svolgimento di un'opera o di un servizio, con organizzazione dei mezzi e con gestione a rischio dell'impresa obbligata al loro compimento, indipendentemente dalla qualificazione data dalle parti alla relazione contrattuale tra di esse instaurata, e comunque in ogni caso nel quale i lavoratori sono utilizzati indirettamente e non occasionalmente per la realizzazione di una fase o porzione del ciclo produttivo di un'impresa terza, anche di carattere accessorio o riguardante funzioni logistiche e di trasporto. La responsabilità è altresì estesa ai rapporti di affiliazione commerciale, a favore dei lavoratori impiegati dall'affiliato. Quanto ai beneficiari della solidarietà, le norme si applicano in favore dei lavoratori utilizzati non occasionalmente per la realizzazione dell'opera o del servizio indipendentemente dalla qualificazione del rapporto di lavoro come subordinato, di collaborazione autonoma coordinata e continuativa ovvero autonomo o professionale direttamente connessa all'oggetto dell'opera o del servizio. Si prevede, altresì, che i contratti collettivi di lavoro ad efficacia generale di livello nazionale, del settore delle imprese appaltatrici, possono individuare metodi e procedure di controllo e di verifica della regolarità complessiva degli appalti. Essi possono, altresì, disporre che non si applichi la disposizione sulla responsabilità solidale a condizione che istituiscano apposite forme di garanzia e, in particolare, forme alternative assicurative o mutualistiche in grado di garantire effettivamente ai lavoratori impiegati negli appalti la soddisfazione dei diritti ad essi spettanti, con diritto di rivalsa nei confronti del datore di lavoro inadempiente. In tal caso la raccolta dei premi e contributi è affidata all'INPS, sulla base di apposite convenzioni. Nel caso in cui tali forme di garanzia non ristorino pienamente i diritti dei lavoratori, questi possono comunque far valere la responsabilità solidale secondo la disciplina generale.

Passa, quindi, a illustrare brevemente il contenuto della proposta di legge Atto

Camera n. 4306, che consta di un unico articolo. In particolare, il comma 1, lettera a), introduce modifiche al comma 2 dell'articolo 29 del decreto legislativo n. 276 del 2003, sopprimendo, al numero 1), la possibilità per i contratti collettivi nazionali di lavoro di derogare al regime di responsabilità solidale individuando metodi e procedure di controllo e di verifica della regolarità complessiva degli appalti. Al numero 2), la norma prevede l'estensione della responsabilità solidale anche in relazione ai compensi e agli obblighi di natura previdenziale e assicurativa nei confronti dei lavoratori con contratto di lavoro autonomo. Sottolinea che tale estensione è peraltro già prevista dall'articolo 9, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2013, ai sensi del quale « le disposizioni di cui all'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modificazioni, trovano applicazione anche in relazione ai compensi e agli obblighi di natura previdenziale e assicurativa nei confronti dei lavoratori con contratto di lavoro autonomo ».

Sulla base del numero 3), infine, la disciplina in esame è estesa ai contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni e l'eventuale debito dell'appaltatore nei confronti degli enti previdenziali costituisce condizione ostativa al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC). Quanto alle pubbliche amministrazioni ricorda che il medesimo comma 2 dell'articolo 9 del decreto-legge n. 76 del 2013 prevede che la disciplina sulla responsabilità solidale non trovi applicazione in relazione ai contratti di appalto stipulati dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Il comma 1, lettera b), introduce i commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, recanti disposizioni in ordine, rispettivamente, alla segnalazione al committente delle irregolarità dell'appaltatore, nonché alla possibilità per il committente di liberarsi delle responsabilità, o pagando direttamente i lavoratori e gli enti previdenziali, rivalendosi su quanto dovuto all'appalta-

tore, o sospendendo il pagamento del corrispettivo all'appaltatore fino a quando questi non produca la documentazione attestante la completa soddisfazione degli obblighi. Il comma 2, infine, prevede l'obbligo del committente di notificare all'appaltatore e al responsabile in solido la motivata sospensione del pagamento.

Cesare DAMIANO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame delle proposte di legge ad altra seduta.

Modifiche alla disciplina del lavoro accessorio.

C. 584 Palmizio, C. 1681 Vitelli, C. 3601 Damiano, C. 3796 Ciprini, C. 4125 D'Agostino, C. 4185 Polverini, C. 4206 Simonetti, C. 4214 Airaudo, C. 4297 Rizzetto, C. 4305 De Maria e C. 4312 Baldassarre.

(Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base).

La Commissione prosegue l'esame delle proposte di legge, rinviato, da ultimo, nella seduta del 9 marzo 2017.

Cesare DAMIANO, *presidente*, ricorda che la Commissione ha costituito il 14 febbraio scorso un Comitato ristretto per il seguito dell'istruttoria legislativa sulle proposte di legge in esame, evidenziando che tale Comitato ha concluso i propri lavori lo scorso 9 marzo, con l'elaborazione di un testo unificato che la relatrice propone di adottare come testo base per il seguito dell'esame in sede referente.

Dà, quindi, la parola alla relatrice perché illustri il contenuto della proposta di testo unificato.

Patrizia MAESTRI (PD), *relatrice*, nell'illustrare sinteticamente il contenuto del testo unificato elaborato in sede di Comitato ristretto e che propone di adottare come testo base, si sofferma, in particolare, sui punti salienti della disciplina introdotta, volta a ricondurre l'istituto del lavoro accessorio all'ispirazione originaria del decreto legislativo n. 276 del 2003.

Richiama, in particolare, i nuovi limiti oggettivi e soggettivi per l'utilizzo dei buoni lavoro, ricordando altresì i nuovi tetti previsti per il ricorso al lavoro accessorio, segnalando che la proposta fissa a 3.000 euro il valore massimo delle prestazioni di lavoro occasionale di cui ciascun committente può avvalersi nel corso di un anno. Rileva, poi, che la proposta individua specifiche categorie di lavoratori di cui i committenti imprenditori possono avvalersi, laddove, in relazione alle famiglie, non è posta alcuna limitazione in tal senso. Infine, segnala la previsione di sanzioni differenziate a seconda che la violazione della normativa sia da imputare alle famiglie o agli imprenditori.

Fa presente, conclusivamente, che il testo elaborato dal Comitato ristretto intende costituire una base per la discussione della Commissione, suscettibile di modifiche e perfezionamenti, anche alla luce dei contenuti delle proposte emendative che saranno presentate.

Giuseppe ZAPPULLA (MDP) ribadisce la già manifestata contrarietà del suo gruppo alla parte del testo riferita alle imprese e ai professionisti, in relazione alla quale preannuncia la presentazione di appositi emendamenti, che si augura siano accolti dalla Commissione. Nel caso in cui, tuttavia, il testo non dovesse essere modificato, il suo gruppo non potrebbe dichiararsi favorevole alla sua approvazione.

Cesare DAMIANO, *presidente*, associandosi a quanto testé dichiarato dalla relatrice, sottolinea che in sede di esame delle proposte emendative si potranno valutare i contenuti delle modifiche proposte, allo scopo di pervenire all'approvazione di un testo il più possibile condiviso.

Irene TINAGLI (PD) si augura che, pur in considerazione della necessità di pervenire al più presto all'approvazione del provvedimento, i deputati abbiano a disposizione il tempo sufficiente per elaborare le proposte emendative ritenute necessarie.

Gessica ROSTELLATO (PD) preannuncia la sua intenzione di chiedere chiarimenti alla relatrice su alcuni punti del testo che presentano profili, a suo avviso, non convincenti.

Fa riferimento, in primo luogo, alle limitazioni previste per lo svolgimento di prestazioni occasionali nell'ambito delle attività agricole di carattere stagionale, che appaiono escludere la possibilità di svolgere prestazioni di lavoro accessorio in favore di imprenditori agricoli con un fatturato annuo inferiore a 7.000 euro, come, invece, prevede, attualmente, l'articolo 48, comma 3, lettera b), del decreto legislativo n. 81 del 2015.

In secondo luogo, a suo avviso, il testo dovrebbe prevedere il computo dei compensi percepiti dai lavoratori stranieri ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.

Chiede, quindi, chiarimenti sull'utilizzo della tessera magnetica prevista dal comma 2 del nuovo testo dell'articolo 49, segnalando, infine, che, anche alla luce degli elementi emersi nel corso delle audizioni informali, sarebbe preferibile che la comunicazione preventiva relativa all'utilizzo dei buoni lavoro sia inviata all'INPS piuttosto che all'Ispettorato nazionale del lavoro.

Cesare DAMIANO, *presidente*, dopo avere ribadito che la Commissione avrà modo di discutere su tutti i rilievi sollevati dai colleghi, nessun altro chiedendo di intervenire, secondo quanto prospettato dalla relatrice, propone di adottare il testo unificato delle proposte di legge in esame, elaborato dal Comitato ristretto, come te-

sto base per il seguito dell'esame in sede referente.

La Commissione delibera, quindi, di adottare il testo unificato delle proposte di legge n. 584, 1681, 3601, 3796, 4125, 4185, 4206, 4214, 4297, 4305 e C. 4312, elaborato dal Comitato ristretto, come testo base per il seguito dell'esame in sede referente (*vedi allegato*).

Cesare DAMIANO, *presidente*, avverte che, al termine della seduta odierna, è convocata una riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione al fine di stabilire le modalità del proseguimento dell'esame delle proposte di legge.

Come già prospettato nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, dello scorso 9 marzo, preannuncia che, in ragione dell'esigenza di procedere rapidamente all'esame delle proposte emendative, in quella sede proporrà di fissare il termine per la presentazione delle proposte emendative già nella giornata di domani, mercoledì 15 marzo.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia, quindi, il seguito dell'esame delle proposte di legge ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.35.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Martedì 14 marzo 2017.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.35 alle 14.45.

ALLEGATO

Modifiche alla disciplina del lavoro accessorio. (C. 584 Palmizio, C. 1681 Vitelli, C. 3601 Damiano, C. 3796 Ciprini, C. 4125 D'Agostino, C. 4185 Polverini, C. 4206 Simonetti, C. 4214 Airaudo, C. 4297 Rizzetto, C. 4305 De Maria e C. 4312 Baldassarre).

**TESTO UNIFICATO ELABORATO DAL COMITATO RISTRETTO E
ADOTTATO COME TESTO BASE DALLA COMMISSIONE**

ART. 1.

1. Gli articoli 48, 49 e 50 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono sostituiti dai seguenti:

«ART. 48. – (*Definizione e campo di applicazione*). – 1. Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono:

a) attività lavorative di natura meramente occasionale rese a favore di committenti non imprenditori o professionisti, nell'ambito:

1) dei piccoli lavori domestici a carattere straordinario, compresa l'assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità;

2) dell'insegnamento privato supplementare;

3) dei piccoli lavori di giardinaggio, nonché di pulizia e manutenzione;

4) della realizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli, organizzate da soggetti non aventi finalità di lucro;

5) della collaborazione con enti pubblici e associazioni di volontariato per lo svolgimento di lavori di emergenza, come quelli dovuti a calamità o eventi naturali improvvisi, o di solidarietà;

6) dell'esecuzione di piccoli lavori in agricoltura;

b) attività lavorative di natura meramente occasionale rese a favore di imprenditori o professionisti che non abbiano lavoratori alle proprie dipendenze, con qualunque forma contrattuale inquadrati;

c) attività lavorative di natura meramente occasionale rese nell'ambito delle attività agricole di carattere stagionale effettuate da pensionati o giovani con meno di 25 anni di età, se regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso un Istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso un'Università.

2. Ad eccezione delle prestazioni di cui al comma 1, lettera a), numero 5), le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 non possono ricorrere all'utilizzo di prestazioni di lavoro accessorio.

3. Le attività lavorative di cui al comma 1, lettera b) non sono ammesse nei settori di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

4. Le attività lavorative di cui al comma 1, anche se svolte a favore di più beneficiari, configurano rapporti di natura meramente occasionale e accessoria, intendendosi per tali quelli nei quali le attività danno luogo a compensi non superiori a

5.000 euro nel corso di un anno civile. Fermo restando il limite complessivo di 5.000 euro, le attività lavorative possono essere svolte a favore di ciascun singolo committente per compensi non superiori a 2.000 euro annui.

5. Ciascun committente può avvalersi delle prestazioni occasionali di cui al comma 1 per un valore non superiore a 3.000 euro annui.

ART. 49. — (*Prestatori di lavoro accessorio*). — 1. Possono svolgere le prestazioni di lavoro accessorio di cui all'articolo 48, comma 1, lettera b):

a) i disoccupati;

b) i pensionati e i giovani con meno di 25 anni di età, se regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso un Istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso un'Università;

c) le persone con disabilità e i soggetti in comunità di recupero;

d) i lavoratori stranieri provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione europea, regolarmente soggiornanti in Italia, nei sei mesi successivi alla perdita del lavoro.

2. I soggetti di cui al comma 1, interessati a svolgere prestazioni di lavoro accessorio, comunicano la loro disponibilità ai centri per l'impiego, nell'ambito territoriale di riferimento, o ai soggetti accreditati di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 1° settembre 2003, n. 276. A seguito della loro comunicazione i soggetti interessati allo svolgimento di prestazioni di lavoro accessorio ricevono, a proprie spese, una tessera magnetica dalla quale risulti la loro condizione.

ART. 50. — (*Disciplina del lavoro accessorio*). — 1. Per ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio, i committenti non imprenditori o professionisti possono acquistare i buoni presso le rivendite autorizzate o con modalità telematiche. Gli im-

prenditori o professionisti acquistano esclusivamente attraverso modalità telematiche uno o più *carnet* di buoni orari, numerati progressivamente e datati, per prestazioni di lavoro accessorio il cui valore nominale è fissato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, tenendo conto della media delle retribuzioni rilevate per le diverse attività lavorative e delle risultanze istruttorie del confronto con le parti sociali.

2. In attesa dell'emanazione del decreto di cui al comma 1, e fatte salve le prestazioni rese nel settore agricolo, il valore nominale del buono orario è fissato in 10 euro per i committenti non imprenditori o professionisti, in 15 euro per gli imprenditori e i professionisti e nel settore agricolo è pari all'importo della retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata dal contratto collettivo stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In caso di mancata emanazione del decreto di cui al comma 1, gli importi di cui al primo periodo sono comunque annualmente rivalutati sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall'Istituto nazionale di statistica.

3. I committenti imprenditori o professionisti che ricorrono a prestazioni occasionali di tipo accessorio sono tenuti, almeno 60 minuti prima dell'inizio della prestazione, a comunicare alla sede territoriale competente dell'Ispettorato nazionale del lavoro, attraverso modalità telematiche, ivi compresi sistemi di messaggistica istantanea o messaggi di posta elettronica, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, indicando, altresì, il luogo, il giorno e l'ora di inizio e di fine della prestazione, con riferimento ad un arco temporale non superiore ai trenta giorni successivi. I committenti imprenditori agricoli sono tenuti a comunicare, nello stesso termine e con le stesse modalità di cui al primo periodo, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, il luogo e la durata della prestazione con riferimento ad un arco temporale non superiore a tre

giorni. In caso di violazione degli obblighi di cui al presente comma si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 400 euro a 2.400 euro in relazione a ciascun lavoratore per il quale è stata omessa la comunicazione. Non si applica la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

4. Il prestatore di lavoro accessorio percepisce il proprio compenso dal concessionario di cui al comma 7, successivamente all'accreditamento dei buoni da parte del beneficiario della prestazione di lavoro accessorio. Il compenso è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro accessorio.

5. Fermo restando quanto disposto dal comma 6, il concessionario provvede al pagamento delle spettanze alla persona che presenta i buoni, effettuando altresì il versamento per suo conto dei contributi previdenziali all'INPS, alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in misura pari al 13 per cento del valore nominale del buono, e per fini assicurativi contro gli infortuni all'INAIL, in misura pari al 7 per cento del valore nominale del buono, e trattiene l'importo autorizzato dal decreto di cui al comma 1, a titolo di rimborso spese. La percentuale relativa al versamento dei contributi previdenziali può essere rideterminata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in funzione degli incrementi delle aliquote contributive per gli iscritti alla gestione separata dell'INPS.

6. In considerazione delle particolari e oggettive condizioni sociali di specifiche categorie di soggetti correlate allo stato di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o di fruizione di ammortizzatori sociali per i quali è prevista una contribuzione figurativa, utilizzati nell'ambito di progetti promossi da pubbliche ammini-

strazioni, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con decreto, può stabilire condizioni, modalità e importi dei buoni orari specifici.

7. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali individua con decreto il concessionario del servizio e regola i criteri e le modalità per il versamento dei contributi di cui al comma 5 e delle relative coperture assicurative e previdenziali. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al primo periodo del presente comma, i concessionari del servizio sono individuati nell'INPS e nelle agenzie per il lavoro di cui agli articoli 4, comma 1, lettere a) e c), e 6, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

ART. 50-bis. — (Sanzioni). — 1. Al fine di rafforzare l'attività di contrasto dell'utilizzo improprio delle forme di lavoro accessorio di cui all'articolo 48, comma 1, lettera a), e di tutelarne la relativa funzione sociale, nei casi in cui venga accertato l'improprio utilizzo del buono lavoro, ferme restando le conseguenze penalmente rilevanti in caso di false dichiarazioni, il superamento dei limiti quantitativi e qualitativi di utilizzo di tali forme di lavoro, determina l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 600 ad euro 3.600.

2. Al fine di rafforzare l'attività di contrasto dell'utilizzo improprio delle forme di lavoro accessorio di cui all'articolo 48, comma 1, lettera b), e di tutelarne la relativa funzione sociale, nei casi in cui venga accertato l'improprio utilizzo del buono lavoro, ferme restando le conseguenze penalmente rilevanti in caso di false dichiarazioni, il superamento dei limiti quantitativi e qualitativi di utilizzo di tali forme di lavoro determina la trasformazione del rapporto in un rapporto di lavoro di natura subordinata a tempo indeterminato, qualora le prestazioni rese risultino funzionali all'attività di impresa o professionale. ».

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Sull'ordine dei lavori	176
Misure per la prevenzione della radicalizzazione e dell'estremismo violento di matrice jihadista. Nuovo testo C. 3558 Dambruoso (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	176
DL 8/2017: Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017. C. 4286 Governo (Parere alla VIII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	179

INTERROGAZIONI:

5-02492 Binetti: Misure di prevenzione nei confronti degli adolescenti rispetto al consumo di droghe leggere	182
ALLEGATO 1 (<i>Testo della risposta</i>)	183
5-10560 Fanucci: Iniziative per assicurare le prestazioni sanitarie di emergenza nell'area di Campo di Giove	182
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	185
5-05971 Valiante: Iniziative da assumere a seguito della chiusura del centro trasfusionale Luigi Curto di Polla	182
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	186
AVVERTENZA	182

SEDE CONSULTIVA

Martedì 14 marzo 2017. — Presidenza del presidente Mario MARAZZITI.

La seduta comincia alle 14.05.

Sull'ordine dei lavori.

Mario MARAZZITI, *presidente*, in attesa dell'arrivo del rappresentante del Governo, propone di procedere a un'inversione nell'ordine dei lavori della seduta odierna, nel senso di avviare l'esame in sede consultiva prima di passare allo svolgimento delle interrogazioni.

La Commissione concorda.

Misure per la prevenzione della radicalizzazione e dell'estremismo violento di matrice jihadista.

Nuovo testo C. 3558 Dambruoso.

(Parere alla I Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Edoardo PATRIARCA (PD), *relatore*, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere di competenza alla I Commissione (Affari costituzionali) sul nuovo testo della proposta di legge recante misure per la prevenzione della radicalizzazione e dell'estremismo violento di matrice jihadista (C. 3558), quale risultante dagli emendamenti approvati presso la Commissione di merito.

Il provvedimento in esame – ai sensi dell'articolo 1, che ne stabilisce le finalità – disciplina l'adozione di misure, interventi e programmi diretti a prevenire fenomeni di radicalizzazione e di diffusione dell'estremismo violento di matrice jihadista nonché a favorire la deradicalizzazione e il recupero in termini di integrazione sociale, culturale e lavorativa dei soggetti coinvolti, cittadini italiani o stranieri residenti in Italia. Il nuovo testo della proposta di legge contiene una definizione di radicalizzazione, che viene espressamente riferita ai fenomeni che vedono persone simpatizzare o aderire manifestamente a ideologie di matrice jihadista, ispirate all'uso della violenza e del terrorismo, politicamente o religiosamente motivati.

A tali fini è istituito, presso il Dipartimento delle libertà civili e dell'immigrazione del Ministero dell'interno, il Centro nazionale sulla radicalizzazione (CRAD) (articolo 1-*bis*). Si rimette a un decreto del Ministro dell'interno la determinazione della composizione del CRAD, assicurando comunque la presenza, in tale organismo, di rappresentanti dei Ministeri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'interno, della giustizia, del lavoro e delle politiche sociali, dell'istruzione, dell'università e della ricerca e della salute, nonché di qualificati esponenti di istituzioni, enti o associazioni operanti nel campo religioso, culturale, educativo e sociale e della Consulta per l'Islam italiano.

Per quanto riguarda le funzioni del CRAD, si prevede, in particolare, che esso elabori il Piano strategico nazionale di prevenzione dei processi di radicalizzazione e di adesione all'estremismo violento di matrice jihadista e di recupero dei soggetti coinvolti nei fenomeni di radicalizzazione.

L'articolo 1-*ter* prevede l'istituzione, presso le Prefetture-Uffici territoriali del Governo dei capoluoghi di regione, dei Centri di coordinamento regionali sulla radicalizzazione (CCR), con il compito di dare attuazione al predetto Piano strate-

gico nazionale. I Centri di coordinamento regionale presentano annualmente al CRAD una relazione sull'attuazione del Piano.

Osserva che il CCR è presieduto dal Prefetto o da un suo delegato ed è composto da rappresentanti dei competenti uffici territoriali delle amministrazioni statali, degli enti locali e da qualificati esponenti di istituzioni, enti o associazioni operanti nel campo religioso, culturale, educativo e sociale in ambito regionale, nonché delle associazioni e organizzazioni che operano nel campo dell'assistenza socio-sanitaria e dell'integrazione, delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori.

È prevista, inoltre, l'istituzione di un Comitato parlamentare per il monitoraggio dei fenomeni di radicalizzazione e dell'estremismo violento di matrice jihadista, composto da cinque deputati e cinque senatori. Il Comitato svolge un'attività di monitoraggio dei fenomeni di radicalizzazione con particolare attenzione, altresì, alle problematiche inerenti alle donne e ai minori.

Fa presente che il Comitato svolge la sua attività anche attraverso l'audizione di figure istituzionali, di rappresentanti della magistratura e delle forze di polizia, di ministri di culto e di operatori sociali ed effettua un'attività di monitoraggio specifica sulle scuole e sulle università, sulle carceri nonché sugli ospedali e gli ambulatori pubblici, in quest'ultimo caso attraverso l'audizione o i rapporti redatti dai direttori sanitari su singoli episodi avvenuti nei rispettivi istituti. Il Comitato svolge, inoltre, un'attività di monitoraggio nei luoghi di accoglienza o di detenzione amministrativa dei migranti. Tale organismo presenta una Relazione annuale al Parlamento per riferire sull'attività svolta e per formulare proposte o segnalazioni su questioni di propria competenza (articoli da 1-*quater* a 1-*sexies*).

L'articolo 2 concerne le attività di formazione del personale delle forze di polizia, dei docenti e dirigenti delle scuole, delle università, dei servizi sociali e socio-sanitari e delle polizie municipali,

sia sul piano linguistico che in materia di dialogo interculturale e interreligioso (articolo 2).

Sono previsti, inoltre, interventi preventivi in ambito scolastico, prevedendo specifiche risorse – 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 – per assicurare il potenziamento delle infrastrutture di rete, al fine di consentire l'accesso dei docenti e degli studenti a iniziative di dialogo interculturale e interreligioso con docenti e studenti di altre nazioni, e per le attività di formazione e di aggiornamento del personale e dei dirigenti scolastici (articolo 4).

Il provvedimento dispone, inoltre, sempre per prevenire rischi di radicalizzazione e di estremismo violento di matrice jihadista, interventi nell'ambito delle politiche attive del lavoro (articolo 5) e progetti per la formazione universitaria e post universitaria di figure professionali specializzate (articolo 5-bis), destinando a tale ultimo fine un finanziamento annuo di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017. Per quanto riguarda le politiche del lavoro, nel segnalare che il provvedimento interviene sulla legge n. 381 del 1991 relativa alle cooperative sociali, prevedendo di includere tra le persone svantaggiate i soggetti esposti ai rischi di radicalizzazione e di estremismo violento di matrice jihadista, ricorda che la legge n. 106 del 2016, che reca la delega al Governo per la riforma del Terzo settore e dell'impresa sociale, include tra i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 6 la ridefinizione delle categorie di lavoratori svantaggiati. Si interroga, pertanto, sull'opportunità di inserire nel parere un rilievo al fine di coordinare quanto previsto dall'articolo 5 del provvedimento in esame con la legge delega sopra citata.

Rileva, quindi, che il predetto Piano strategico nazionale deve prevedere progetti per lo sviluppo di campagne informative, attraverso piattaforme multimediali che utilizzino anche lingue straniere, al fine di favorire l'integrazione e il dialogo interculturale e interreligioso. Per le medesime finalità la RAI, in qualità di

concessionaria del servizio pubblico, deve realizzare una specifica piattaforma multimediale per la messa in onda di prodotti informativi e formativi in lingua italiana e araba (articolo 6).

Si dispone, inoltre, l'adozione, attraverso un decreto di natura regolamentare del Ministro della giustizia, sentito il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, di un Piano nazionale per garantire ai soggetti detenuti o internati un trattamento penitenziario che tenda alle loro rieducazione e deradicalizzazione, in coerenza con il Piano strategico nazionale. Al fine del reinserimento sociale di tali soggetti, sono individuati i criteri per l'ammissione negli istituti penitenziari di soggetti esterni, in possesso di specifiche conoscenze delle culture e delle pratiche religiose nonché dei fenomeni di proselitismo, radicalizzazione e potenziale deriva terroristica (articolo 7).

Mario MARAZZITI, *presidente*, nel rilevare che il provvedimento pone giustamente in evidenza le politiche di prevenzione, sottolinea l'esigenza di garantire dinamiche proattive all'interno delle carceri, attraverso un maggiore presenza di soggetti esterni in tali realtà, nonché nei luoghi comunitari di aggregazione sociale.

Anna Margherita MIOTTO (PD) segnala l'assenza all'interno del testo in esame di un riferimento alla libertà religiosa, ricordando che occorre rendere più agevole l'apertura di nuove moschee, attualmente assai difficoltosa e spesso possibile solo in zone assai degradate.

Mario MARAZZITI, *presidente*, facendo presente che nella prossima seduta il relatore potrà formulare una proposta di parere, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta, già convocata per il giorno successivo.

La seduta, sospesa alle 14.20, è ripresa alle 14.35.

DL 8/2017: Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017.

C. 4286 Governo.

(Parere alla VIII Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Ileana Cathia PIAZZONI (PD), *relatrice*, ricorda che la Commissione è chiamata a esprimere alla Commissione Ambiente il prescritto parere sulle parti di competenza relative al disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 8 del 2017, che reca nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017, in buona parte modificando o integrando il precedente decreto-legge n. 189 del 2016.

Il provvedimento consta di 22 articoli; precisa che, in questa sede, si soffermerà sulle disposizioni volte ad incidere sulle materie afferenti alle competenze della Commissione Affari sociali, illustrando brevemente il contenuto degli altri articoli. L'articolo 1, quindi, contiene misure per l'accelerazione dei procedimenti, prevedendo, tra l'altro, un piano finalizzato a dotare i comuni interessati dagli eventi sismici di studi di microzonazione sismica di livello III mentre l'articolo 2 interviene in materia di affidamento delle opere di urbanizzazione connesse alle strutture di emergenza.

L'articolo 3 reca misure in materia di concessione di finanziamenti agevolati per la ricostruzione privata. L'articolo 4 sostituisce il comma 4 dell'articolo 8 del decreto-legge n. 189 del 2016, il quale disciplina una procedura specifica, anche in deroga alla normativa vigente, per l'avvio di interventi di immediata riparazione a favore degli edifici che hanno riportato danni lievi, ampliando i termini concessi ai privati per la realizzazione degli interventi di immediata esecuzione ammissibili a contribuzione.

L'articolo 5 reca disposizioni finalizzate ad assicurare la validità dell'anno scola-

stico 2017/2018 in deroga alle disposizioni vigenti sul numero di giorni di lezione necessari e sulla frequenza minima richiesta agli studenti. L'articolo 6 interviene sulle funzioni della Conferenza permanente, anche al fine di prevedere che l'approvazione dei progetti esecutivi delle opere pubbliche e dei lavori relativi ai beni culturali riguardi solo gli interventi di competenza del Commissario straordinario per la ricostruzione e dei Ministri dei beni e delle attività culturali e delle infrastrutture e dei trasporti.

L'articolo 7, che modifica in più punti l'articolo 28 del predetto decreto-legge n. 189 del 2016, affida ai Presidenti delle Regioni i compiti di gestione dei rifiuti e delle macerie che il testo previgente attribuiva al Commissario straordinario. L'articolo 8 reca una serie di modifiche all'articolo 30 del suddetto decreto-legge n. 189 del 2016 volte a rafforzare il presidio di legalità che era stato introdotto con l'obbligo di iscrizione ad una specifica Anagrafe delle imprese che intendono realizzare gli interventi di ricostruzione.

L'articolo 9 reca disposizioni in materia di contributo per le attività tecniche per la ricostruzione pubblica e privata, apportando novelle all'articolo 34 del più volte richiamato decreto-legge n. 189 del 2016, in materia di qualificazione dei professionisti.

Evidenzia che l'articolo 10 investe le competenze della Commissione Affari sociali. Infatti, al fine di migliorare le condizioni di vita, economiche e sociali, della popolazione dei Comuni interessati dagli eventi sismici si autorizza, per il 2017, l'accesso alla misura nazionale di contrasto alla povertà denominata SIA, con requisiti e limite massimo del valore dell'indicatore ISEE che tengono conto dell'impoverimento subito dalle popolazioni delle zone terremotate.

In particolare, il SIA è concesso, nel limite di 41 milioni di euro per il 2017, ai soggetti in condizioni di maggior disagio economico residenti nei Comuni indicati dagli allegati 1 e 2 del decreto-legge n. 189 del 2016. Alla misura possono accedere i soggetti in possesso, congiuntamente, dei

seguenti requisiti: a) alla data del 24 agosto 2016 devono essere residenti e stabilmente dimoranti da almeno due anni in uno dei Comuni di cui all'allegato 1 ovvero alla data del 26 ottobre 2016 devono essere residenti e stabilmente dimoranti da almeno due anni in uno dei Comuni di cui all'allegato 2; b) trovarsi in condizione di maggior disagio economico identificato da un valore dell'ISEE ovvero dell'ISEE corrente pari o inferiore a 6.000 euro. Le modalità di concessione del SIA per i nuclei familiari delle zone terremotate sono definite con apposito decreto interministeriale entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione.

Fa presente, poi, che il comma 3 dell'articolo in esame stabilisce i criteri per il calcolo dell'ISEE corrente, che deve essere effettuato escludendo: 1) dal computo dell'indicatore della situazione patrimoniale: il valore del patrimonio immobiliare riferito all'abitazione principale e agli immobili distrutti e dichiarati totalmente o parzialmente inagibili ed a quelli oggetto di misure temporanee di esproprio; 2) dal computo dell'indicatore della situazione reddituale: i redditi derivanti dal possesso del patrimonio immobiliare riferito alle medesime fattispecie sopra elencate.

Per il calcolo della situazione reddituale corrente inoltre, l'articolo in esame specifica che costituiscono trattamenti anche le seguenti prestazioni godute a seguito degli eventi sismici: a) il contributo di autonoma sistemazione (CAS), di cui all'articolo 3 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 388 del 26 agosto 2016 e all'articolo 5 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 408 del 15 novembre 2016; b) le indennità di sostegno del reddito dei lavoratori, di cui all'articolo 45 del decreto-legge n. 189 del 2016; c) i trattamenti di integrazione salariale ordinaria e straordinaria concessi in conseguenza degli eventi sismici.

Ricorda che il CAS, assegnato dai Comuni alle famiglie colpite dal sisma, la cui abitazione principale abituale e continuativa è stata distrutta o sgomberata, pre-

vede un beneficio nel limite di 200 euro per ogni componente del nucleo familiare fino ad un massimo di 600 euro mensili. Se il nucleo familiare è composto da una sola persona il contributo medesimo è pari a 300 euro. Inoltre, se nel nucleo familiare sono presenti persone di età superiore a 65 anni, portatrici di handicap, ovvero disabili con una percentuale di invalidità non inferiore al 67 per cento, è concesso un contributo aggiuntivo di 200 euro mensili, per ognuno dei soggetti sopra indicati, anche oltre il limite massimo di 600 euro.

Le modalità di concessione del SIA in favore dei nuclei familiari dei Comuni interessati dagli eventi sismici del 2016, sono definite con decreto interministeriale del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del provvedimento in esame, nei limiti delle risorse a tal fine programmate.

Le risorse per l'intervento di cui all'articolo in esame, nel limite di 41 milioni di euro per il 2017, sono a valere sul Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale.

Per quanto riguarda le restanti disposizioni, osserva che l'articolo 11 modifica la disciplina relativa alla sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti tributari, prorogando alcuni termini e attribuendo alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli agricoltori la possibilità di contrarre finanziamenti agevolati per il pagamento dei tributi fino all'anno 2018.

L'articolo 12 estende, per il 2017, l'operatività della Convenzione tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dell'economia e delle finanze ed i Presidenti delle regioni Abruzzo, Marche, Lazio e Umbria del 23 gennaio 2017, relativamente alla misura di sostegno al reddito introdotta per il 2016 in favore di determinati lavoratori che hanno dovuto interrompere la propria attività lavorativa a seguito degli eventi sismici che hanno riguardato le suddette regioni a far data dal 24 agosto 2016.

Fa presente, poi, che l'articolo 13 interviene in materia di tecnici professionisti incaricati dello svolgimento delle verifiche di agibilità post-sismica degli edifici e delle strutture interessate dagli eventi sismici in questione attraverso la compilazione della scheda AeDES (Agibilità e Danno nell'Emergenza Sismica).

L'articolo 14, quindi, consente alle regioni interessate dagli eventi sismici di acquisire a titolo oneroso, al patrimonio dell'edilizia residenziale pubblica (ERP), unità immobiliari ad uso abitativo (agibili e conformi alle norme edilizie e per le costruzioni in zona sismica) da utilizzare come soluzione alternativa a quelle attualmente previste per la sistemazione temporanea della popolazione residente in edifici distrutti o danneggiati dagli eventi sismici.

L'articolo 15 reca misure a favore del comparto dell'allevamento nelle zone sismiche, utilizzando in pare risorse provenienti dall'Unione europea.

Gli articoli 16 e 17 recano disposizioni in materia di giustizia, differendo di ulteriori due anni il termine di efficacia delle modifiche delle circoscrizioni giudiziarie de L'Aquila e Chieti e prevedendo la sospensione di termini processuali.

L'articolo 18 (modificando alcune parti del decreto-legge n. 189 del 2016) prevede il potenziamento del personale (già dipendente di regioni, province, comuni ed altre amministrazioni regionali o locali) utilizzato per le attività di ricostruzione nei territori interessati dal sisma, mentre l'articolo 19 autorizza un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di 13 dirigenti di seconda fascia del ruolo speciale della Protezione civile.

L'articolo 20 qualifica come impignorabili le somme depositate su conti correnti bancari attivati dal Dipartimento della protezione civile e destinate esclusivamente al perseguimento delle finalità connesse con la gestione e il superamento delle situazioni di emergenza in conseguenza di eventi calamitosi per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza.

Fa presente, infine, che gli articoli 21 e 22 recano, rispettivamente, disposizioni di coordinamento e la disposizione sull'entrata in vigore del decreto-legge.

Giulia DI VITA (M5S) chiede chiarimenti in ordine alla natura del Sostegno all'inclusione attiva (SIA) previsto per i residenti nelle zone terremotate, in particolare se tale strumento includa solo l'erogazione di un contributo o anche politiche di inserimento sociale e lavorativo, come previsto su scala nazionale. Nel ritenere giusta l'esclusione ai fini del calcolo dell'ISEE corrente, sia dal punto di vista patrimoniale che reddituale, del patrimonio immobiliare distrutto, inagibile od oggetto di misure temporanee di esproprio, ravvisa elementi di contraddittorietà in relazione all'inclusione di prestazioni quali il contributo di autonoma sistemazione per quanto concerne il medesimo calcolo.

Ileana Cathia PIAZZONI (PD), *relatrice*, precisa che l'unica differenza rispetto al resto del territorio nazionale è costituita dall'innalzamento della soglia di reddito, restando ferme tutte le forme di assistenza incluse nel SIA. Ribadisce l'opportunità di includere nel calcolo dell'ISEE tutte le prestazioni assistenziali ricevute, ferma restando la possibilità di innalzare la soglia reddituale per la concessione di eventuali benefici, come peraltro previsto dal provvedimento in esame.

Giulia DI VITA (M5S) ribadisce la sua perplessità circa le scelte adottate, osservando che i trattamenti assistenziali ricevuti dalle popolazioni che vivono nelle aree colpite dal sisma rappresentano un contributo per alleviare un disagio connesso ad una situazione straordinaria di urgenza.

Mario MARAZZITI, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.50.

INTERROGAZIONI

Martedì 14 marzo 2017. — Presidenza del presidente Mario MARAZZITI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute, Davide Faraone.

La seduta comincia alle 14.20.

5-02492 Binetti: Misure di prevenzione nei confronti degli adolescenti rispetto al consumo di droghe leggere.

Il sottosegretario Davide FARAONE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Paola BINETTI (Misto-UDC), replicando, manifesta l'esigenza di distinguere tra una risposta soddisfacente e una fattualità che pone invece forti elementi di preoccupazione. Sottolinea, in proposito, la capillare diffusione delle droghe negli istituti scolastici, anche a causa della figura dei consumatori-spacciatori, che creano un clima di complicità e di omertà. Rileva come le campagne informative di prevenzione rivolte ai giovani non pongano sufficiente attenzione ad aspetti come il miglioramento dell'autostima, la resilienza, la capacità di resistere alle pressioni del « branco ».

Nel ribadire la condizione di fragilità di molti adolescenti, segnala i pericoli connessi all'introduzione, nelle droghe in circolazione, di nuove sostanze additive, dagli effetti ancora poco conosciuti.

5-10560 Fanucci: Iniziative per assicurare le prestazioni sanitarie di emergenza nell'area di Campo di Giove.

Il sottosegretario Davide FARAONE risponde all'interrogazione in titolo nei

termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Edoardo FANUCCI (PD) reputa confortante la risposta ricevuta dal rappresentante del Governo, augurandosi che ad essa possano seguire atti sostanziali, al fine di garantire almeno l'attuale livello di presidio sanitario sul territorio.

5-05971 Valiante: Iniziative da assumere a seguito della chiusura del centro trasfusionale Luigi Curto di Polla.

Il sottosegretario Davide FARAONE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Simone VALIANTE (PD) ringrazia per la risposta ampia ed esaustiva, che riporta le iniziative in atto per affrontare la questione oggetto dell'interrogazione, rilevando come quest'ultima sia stata presentata molto tempo addietro.

Mario MARAZZITI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.35.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

COMITATO DEI NOVE

Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento. C. 1142-1298-1432-2229-2264-2996-3391-3561-3584-3586-3596-3599-3630-3723-3730-3970-A.

ALLEGATO 1

5-02492 Binetti: Misure di prevenzione nei confronti degli adolescenti rispetto al consumo di droghe leggere.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Il Ministero della salute segue costantemente, e con la necessaria attenzione, le problematiche connesse alla diffusione ed all'uso delle sostanze indicate nell'interrogazione parlamentare in esame.

Invero, questo Ministero pone la medesima attenzione, sotto il profilo delle strategie di prevenzione, alle droghe leggere e a quelle pesanti, poiché tutte le droghe, dal punto di vista chimico-farmacologico, hanno natura psicotropa: tale, cioè, da agire, per quanto con diversa intensità, sul sistema nervoso centrale, e da indurre in chi le assume stati di alterazione della percezione sensoriale e delle capacità cognitive.

La intensità degli effetti, e di conseguenza, il danno e la pericolosità connessa alle droghe, dipende prima di tutto dal tipo di sostanza, nonché da una serie di altri fattori, come la concentrazione del principio attivo, le modalità di assunzione, la presenza concomitante di altre sostanze psico-attive, o di sostanze aggiunte nel confezionamento, che possono avere effetti negativi sulla salute. Inoltre, anche tenuto conto degli elementi sopra citati, non è facilmente quantificabile il potenziale di induzione alla dipendenza dei diversi preparati.

Tutti questi elementi non sono controllabili nell'ambito delle attività illecite di diffusione delle droghe, indipendentemente dal tipo di sostanza.

Si consideri, inoltre, la recente diffusione di nuovi derivati sintetici della Cannabis (tetraidrocannabinoidi), che hanno un effetto potenziato sul sistema nervoso e su altri organi e apparati, difficilmente

quantificabile, con rischi molto gravi per la salute e l'equilibrio psico-fisico dei consumatori.

Sul fronte della prevenzione dell'uso delle droghe, soprattutto nelle fasce giovanili, il Ministero della salute rivolge particolare attenzione allo sviluppo di adeguati interventi, anche attraverso gli atti di programmazione generale, come i Piani Nazionali di Prevenzione.

Infatti, la prevenzione riveste un ruolo essenziale nell'arginare il fenomeno della dipendenza da sostanze d'abuso.

In sintesi, viene raccomandato lo sviluppo di programmi di prevenzione delle sostanze d'abuso nelle scuole medie di primo e secondo grado e nei luoghi di aggregazione giovanile, in collaborazione con le Istituzioni scolastiche e le Agenzie educative.

Si punta, inoltre, a definire strategie integrate focalizzate sia sulla potenzialità delle capacità personali (ad esempio competenze socio-emotive e relazionali) sia su azioni di conferma e di rinforzo dell'ambiente di vita, attraverso i metodi cosiddetti « *life skills education* » e « *peer education* », poste in essere dagli operatori dei Dipartimenti di prevenzione delle AASSLL e dai Sert.

Si tratta cioè di diffondere un approccio educativo centrato sul potenziamento dei fattori positivi e sul protagonismo dei giovani, teso a sviluppare le capacità personali in termini di autostima, auto efficacia e resilienza.

Per gli interventi sui fattori determinanti ambientali, le strategie indicate sono

quelle che mirano alla « de-normalizzazione » dell'uso di sostanze nel quadro di un approccio complessivo di promozione della salute.

Riguardo agli interventi di prevenzione selettiva l'obiettivo è di migliorare le capacità di identificazione precoce dei soggetti ad elevato rischio (cosiddetti vulnerabili), così da consentire la loro presa in carico per un percorso formativo specifico.

Gli interventi di prevenzione indicata mirano ad interrompere il percorso di

consumo individuale già intrapreso, nell'« area grigia » tra l'uso e l'abuso.

In questo ambito può risultare di aiuto l'intervento e il « *counselling* breve », nei contesti della medicina di famiglia e nel settore lavorativo, a cura del medico del lavoro, a vantaggio dei lavoratori vulnerabili in quanto consumatori di sostanze stupefacenti o di alcolici, previa una specifica formazione degli operatori, nonché interventi appropriati nei luoghi di maggior consumo.

ALLEGATO 2

5-10560 Fanucci: Iniziative per assicurare le prestazioni sanitarie di emergenza nell'area di Campo di Giove.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In merito alla convenzione in atto per la gestione della postazione di soccorso 118 di Campo di Giove (L'Aquila), affidata dalla locale Croce Rossa Italiana (CRI) che dipende dal Comitato Locale di Sulmona, per quanto di competenza del Ministero della salute, si precisa che l'organizzazione del Servizio 118 nella Provincia de L'Aquila (e nel restante territorio della Regione) è dettato dal Decreto del Commissario ad acta (DCA) n. 95/2015, concernente « Approvazione del programma di qualificazione della rete di Emergenza Urgenza Territoriale ».

Il numero delle postazioni, medicalizzate e non medicalizzate, viene determinato sulla base delle indicazioni fornite a livello nazionale dal decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 70/2015 e dall'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali-AGENAS (numero di abitanti, con correzioni che riguardano la viabilità, le condizioni orogeografiche, la densità della popolazione, l'estensione del territorio in Km^q).

Sulla base di tali criteri, la Provincia de L'Aquila conta n. 13 postazioni medicalizzate (oltre a quelle con solo infermiere o con solo personale volontario esperto).

Le relative modalità organizzative prevedono che il personale sanitario medico sia dipendente o convenzionato della ASL, mentre il personale infermieristico, l'autista ed il mezzo stesso possono appartenere ad Associazioni di volontariato, che operano sulla base di specifiche convenzioni,

privilegiando l'affido ad organizzazioni locali e sulla base di un'equa distribuzione tra le molteplici associazioni.

La postazione di Campo di Giove (con operatività H 12 notturna) è una delle ultime attivate: essa agisce con medico fornito dalla ASL e con la restante attività affidata in convenzione alla locale CRI che dipende dal Comitato Locale di Sulmona.

Il bacino di utenza di questa postazione comprende i territori dei due Comuni di Cansano e Campo Di Giove, paesi di montagna con una popolazione di circa 1.500 abitanti; tale numero viene incrementato dalla presenza di turisti, nella stagione invernale ed estiva, in quanto località a vocazione turistica.

Il numero di interventi effettuati nel 2016 è stato in totale di 105 nella fascia notturna (codici di gravità: 21 Verde, 68 Giallo, 16 Rossi).

Nella fascia diurna, nel comprensorio di competenza di questa postazione sono stati effettuati n. 35 interventi ad opera di altre ambulanze afferenti a diverse postazioni limitrofe, fisse o stagionali, disciplinate nell'ambito del DCA n. 95/2015.

Ad oggi, sentita anche la Regione Abruzzo, non sono stati emanati atti formali che attestino la decisione di interrompere il rapporto convenzionale da parte dell'Azienda Sanitaria Locale n. 1 Avezzano-Sulmona-L'Aquila, né si è a conoscenza di alcun riscontro ufficiale circa la possibilità di una rinuncia a proseguire con il rapporto convenzionale da parte della CRI.

ALLEGATO 3

5-05971 Valiante: Iniziative da assumere a seguito della chiusura del centro trasfusionale Luigi Curto di Polla.**TESTO DELLA RISPOSTA**

La questione segnalata nell'interrogazione parlamentare in esame, ovvero la chiusura del centro trasfusionale attivo presso l'Ospedale « Luigi Curto » nel Comune di Polla (Salerno), deve essere inquadrata nel percorso di qualificazione del sistema trasfusionale, intrapreso con il regime di autorizzazione e accreditamento dei Servizi Trasfusionali e delle Unità di raccolta previsto dagli Accordi Stato Regioni del 16 dicembre 2010 (sui requisiti minimi) e del 25 luglio 2012 (Linee guida di accreditamento dei Servizi trasfusionali e delle Unità di raccolta), conclusosi il 30 giugno 2015.

Secondo il percorso sopra delineato, le Regioni – previa visita di verifica della conformità ai requisiti previsti da parte di un « team » di ispettori, di cui uno appartenente all'elenco nazionale dei Valutatori del Sistema trasfusionale, istituito con Decreto del Ministro della salute 26 maggio 2011 e gestito dal Centro Nazionale Sangue (CNS) dell'Istituto Superiore di Sanità – hanno autorizzato e accreditato i Servizi trasfusionali, le Unità di raccolta e le rispettive articolazioni organizzative, rispondenti a detti requisiti.

Con Decreto n. 50 del 16 luglio 2014 il Commissario « *ad acta* » per il piano di rientro dal debito sanitario della Regione Campania ha approvato il percorso di accreditamento delle strutture del sistema trasfusionale campano, comprendente i Servizi Immuno-Trasfusionali (SIT), le Unità Raccolta Sangue associative (U.D.R.) ed i relativi punti di raccolta fissi e mobili loro afferenti; in base a tale percorso, l'apposita Commissione Regionale ha pro-

ceduto alla verifica presso tutti i presidi ospedalieri delle Aziende Sanitarie e delle Aziende Ospedaliere.

In tale ambito, nel dicembre 2014 è stata effettuata, presso il Presidio Ospedaliero di Polla, la verifica, da parte dell'apposita Commissione Regionale, dei requisiti previsti per le Unità di Raccolta dal DCA (Decreto del Commissario *ad acta*) n. 50/2014, tesa ad accertare l'idoneità dei locali, delle attrezzature, delle tecnologie applicate, delle procedure e delle erogazioni di prestazioni proprie di un Servizio Immuno Trasfusionale.

A seguito di tali accertamenti, dopo i rilievi mossi dalla Commissione, la Giunta Regionale Campania ha disposto la conversione del suddetto Servizio Trasfusionale in Centro di raccolta sangue collegato al Centro trasfusionale di Battipaglia.

Nel caso del Centro trasfusionale di Polla, quindi, come segnalato anche dal CNS (Centro Nazionale Sangue), risulta che la Regione Campania, con Decreto Dirigenziale n. 88 del 8 giugno 2015, ad integrazione del precedente Decreto Dirigenziale n. 72 del 30 aprile 2015, ha stabilito « l'accredito con condizione » dell'Unità di Raccolta del P.O. (Presidio Ospedaliero) di Polla, quale articolazione organizzativa del P.O. (Presidio Ospedaliero) « S. Maria della Speranza » di Battipaglia.

L'accredito « con condizione » è stato, pertanto, determinato dal rilievo delle non conformità emerse nel corso della verifica istituzionale espletata dal nucleo di verifica regionale nel dicembre 2014.

In particolare, è stato assegnato alla ASL di Salerno il compito di integrare il piano di miglioramento per la risoluzione delle non conformità, con specifiche azioni volte al superamento delle criticità rilevate.

Dunque, con i citati decreti del 2015, la Regione ha stabilito che, in base ai requisiti di autorizzazione/accreditamento di cui agli Accordi Stato Regioni del 2010 e del 2012 citati, l'attività accreditabile al Centro trasfusionale di Polla era soltanto quella di raccolta, nella qualità di articolazione organizzativa del P.O. « S. Maria della Speranza » di Battipaglia, il quale risulta svolgere, invece, tutte le attività trasfusionali, ossia non solo le attività di raccolta, conservazione e distribuzione del sangue e degli emocomponenti, ma anche di assegnazione degli emocomponenti ai pazienti e di medicina trasfusionale.

Peraltro, in base a quanto fornito dal CNS (Centro Nazionale Sangue), i dati relativi alla attività 2014 del Centro trasfusionale di Polla risultano essere: 3173 donazioni di sangue intero, raccolte e lavorate per la produzione di emocomponenti; 714 unità di concentrati eritrocitari, cedute ad altri servizi trasfusionali all'interno della Regione; 443 unità di concentrati eritrocitari, trasfuse in regime ambulatoriale, 2186 unità di concentrati eritrocitari, trasfuse in regime di ricovero, per un numero complessivo di 652 pazienti trasfusi nell'anno.

Poiché i dati relativi alla quantità degli emocomponenti prodotti dalla lavorazione del sangue intero raccolto risultavano lontani dai numeri individuati dall'Accordo Stato Regioni 25 luglio 2012 (Linee guida

per l'accreditamento) – almeno 40.000 unità/anno – quali masse critiche minime a garanzia della qualità e sicurezza dei processi produttivi e della sostenibilità in termini di risorse dedicate, la Regione Campania, in coerenza con le Linee guida di accreditamento dello stesso Accordo 2012, ha provveduto a razionalizzare le attività in parola.

Per tali motivi la Regione Campania, come previsto dai decreti dirigenziali del 2015, ha individuato il Centro di Polla come articolazione organizzativa del P.O. « S. Maria della Speranza » di Battipaglia, accreditandolo soltanto per le attività di raccolta del sangue e degli emocomponenti, in linea con il conseguimento di obiettivi di miglioramento complessivo della qualità, non solo per la trasfusione clinica, ma anche per la fornitura del plasma come materia prima per la produzione di farmaci plasmaderivati, in una Regione ancora lontana dall'autosufficienza per questi prodotti.

Da ultimo si segnala che, come indicato di recente dalla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Salerno, la Direzione Generale dell'Azienda Sanitaria Locale di Salerno ha comunicato che lo scorso mese di gennaio, il Commissario « *ad acta* » per il Piano di Rientro dal debito sanitario campano ha proceduto all'approvazione dell'Atto della ASL di Salerno che ha previsto per il presidio ospedaliero di Polla una Unità Operativa Semplice di raccolta e conservazione del sangue, in collegamento con la Unità Operativa Complessa di « Immunoematologia e Medicina Trasfusionale » del presidio ospedaliero di Battipaglia.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare con metodo biologico. C. 302 Fiorio e C. 3674 Castiello (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	188
ALLEGATO 1 (<i>Proposte emendative della relatrice e relativi subemendamenti</i>)	193
ALLEGATO 2 (<i>Proposte emendative approvate</i>)	203

ATTI DEL GOVERNO:

Proposta di nomina del dottor Salvatore Parlato a presidente del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA). Nomina n. 99 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>) ...	192
AVVERTENZA	192

SEDE REFERENTE

Martedì 14 marzo 2017. — Presidenza del presidente Luca SANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali, Giuseppe Castiglione.

La seduta comincia alle 13.50.

Disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare con metodo biologico.

C. 302 Fiorio e C. 3674 Castiello.

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame della proposta di legge, rinviato, da ultimo, nella seduta del 9 marzo scorso.

Luca SANI, *presidente*, comunica che il gruppo M5S e il gruppo del PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della

seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Ricorda di aver dato conto, nella seduta del 9 marzo scorso, dell'ammissibilità, ai sensi delle vigenti norme regolamentari, dei circa cento emendamenti presentati e pubblicati in allegato al resoconto di tale seduta.

Ricorda inoltre che la relatrice ha presentato le proposte emendative 1.5, 2.1 (*nuova formulazione*), 4.20, 5.5, 6.01, 7.15, 8.2, 9.15, 10.5, 11.10 e 12.10, in relazione alle quali sono stati presentati 15 subemendamenti (*vedi allegato 1*).

Avverte, infine, che l'onorevole Catalano ha ritirato tutti gli emendamenti a sua prima firma.

Ivan CATALANO (CI) precisa di aver ritirato tutte le proposte emendative a sua prima firma in quanto gli emendamenti della relatrice 10.5, 11.10 e 12.10, da ultimo presentati, di cui condivide i contenuti, ne colgono pienamente lo spirito.

Alessandra TERROSI (PD), *relatrice*, con riferimento alle proposte emendative riferite all'articolo 1, invita al ritiro, formulando altrimenti parere contrario, sull'emendamento 1. 3 Ciracì e sul subemendamento 0.1.5.1 Castiello, raccomandando l'approvazione del suo emendamento 1.5. Invita poi al ritiro, formulando altrimenti parere contrario, sugli emendamenti 1. 2 e 1.1 Ciracì e sugli articoli aggiuntivi 1. 02 Castiello e 1. 01 Parentela. Con riferimento a tali articoli aggiuntivi, precisa che, in materia, vige una disciplina adottata in sede europea: onde evitare il rischio di introdurre a livello nazionale disposizioni anche solo in parte divergenti, reputa preferibile che ci si astenga da qualsiasi intervento in tema di divieto dell'uso di organismi geneticamente modificati nella produzione agricola con il metodo biologico.

Passando all'articolo 2, formula parere di invito al ritiro, dovendosi intendere altrimenti contrario sul subemendamento 0.2.1.1 Castiello e raccomanda l'approvazione del suo emendamento 2. 1 (*nuova formulazione*). Quanto all'articolo 3, invita al ritiro, formulando altrimenti parere contrario, sugli emendamenti 3. 1 Schullian e 3. 2 Zaccagnini.

Il sottosegretario Giuseppe CASTIGLIONE esprime parere conforme a quello della relatrice.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento 1. 3 Ciracì e il subemendamento 0.1.5.1 Castiello, ed approva l'emendamento 1. 5 della relatrice.

Respinge poi, con distinte votazioni, gli emendamenti 1. 2 e 1.1 Ciracì e gli articoli aggiuntivi 1. 02 Castiello e 1. 01 Parentela.

La Commissione respinge inoltre il subemendamento 0.2.1.1 Castiello ed approva l'emendamento 2. 1 (*nuova formulazione*) della relatrice.

Luca SANI, *presidente*, avverte che gli emendamenti 3. 1 Schullian e 3. 2 Zac-

cagnini risultano preclusi dall'approvazione dell'emendamento 1. 5 della Relatrice.

Alessandra TERROSI (PD), *relatrice*, con riferimento alle proposte emendative relative all'articolo 4, formula parere favorevole sul subemendamento 0. 4. 20.1. Castiello ove riformulato (*vedi allegato 2*); invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario sul subemendamento 0. 4. 20.3 Parentela. Esprime poi parere favorevole sui subemendamenti 0. 4. 20. 4 Parentela e 0. 4. 20. 2 Fiorio, ove riformulati (*vedi allegato 2*). Raccomanda quindi l'approvazione del suo emendamento 4. 20, interamente sostitutivo dell'articolo e che recepisce il contenuto di molti degli emendamenti ad esso riferiti.

Dopo aver ritirato i propri emendamenti 4. 16 e 4.17, invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, sugli emendamenti 4.11 Zaccagnini, 4. 1 Pastorelli, 4. 14 Fiorio, 4.3 Fregolent, 4. 15 Parentela, 4. 12 Zaccagnini, 4. 13 Fiorio, 4. 6 Benedetti, 4. 9 Lupo, 4. 5 Benedetti, 4. 8 Lupo, 4. 10 Parentela, 4. 7 Lupo, 4. 4 Benedetti e sull'articolo aggiuntivo 4. 01 Benedetti.

Il sottosegretario Giuseppe CASTIGLIONE esprime parere conforme a quello della relatrice.

Paolo PARENTELA (M5S) invita la relatrice a rivedere il parere sul suo subemendamento 0. 0. 4. 20.3, reputando fondamentale la partecipazione al Tavolo tecnico di rappresentanti delle associazioni dei consumatori.

Alessandra TERROSI (PD), *relatrice*, precisa che il suo emendamento 4. 20 è volto a legificare la composizione e le funzioni del Tavolo tecnico sull'agricoltura biologica, attualmente previsto in fonti secondarie del diritto e che, ad oggi, ha dato ottima prova di funzionamento. Non ritiene pertanto opportuno incidere sulla sua attuale composizione che, ripete, è riprodotta fedelmente nella sua proposta emendativa.

Giuseppina CASTIELLO (LNA), Paolo PARENTELA (M5S) e Massimo FIORIO (PD) accettano la riformulazione proposta dalla relatrice dei rispettivi subemendamenti 0. 4. 20.1, 0. 4. 20. 4 e 0. 4. 20. 2.

La Commissione, con distinte votazioni, approva il subemendamento 0. 4. 20.1 Castiello (*nuova formulazione*), respinge il subemendamento 0. 4. 20.3 Parentela; approva i subemendamenti 0. 4. 20. 4 Parentela (*nuova formulazione*) e 0. 4. 20. 2 Fiorio (*nuova formulazione*) nonché l'emendamento 4. 20 della relatrice (*vedi allegato 2*).

Luca SANI, *presidente*, avverte che dall'approvazione dell'emendamento 4. 20 della relatrice, nel testo subemendato, deriva l'assorbimento degli emendamenti 4. 14 Fiorio, 4. 13 Fiorio, 4. 6 Benedetti, 4. 9 Lupo e 4. 5 Benedetti, e la preclusione degli emendamenti 4.11 Zaccagnini, 4. 1 Pastorelli, 4.3 Fregolent, 4. 15 Parentela, 4. 12 Zaccagnini, 4. 8 Lupo, 4. 10 Parentela, 4. 7 Lupo e 4. 4 Benedetti.

Avverte altresì che dall'approvazione dell'emendamento 1. 5 della relatrice deriva la preclusione dell'articolo aggiuntivo 4. 01 Benedetti.

Alessandra TERROSI (PD), *relatrice*, raccomanda l'approvazione del suo emendamento 5. 3, invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario sull'emendamento 5. 1 Pastorelli. Esprime poi parere favorevole sul subemendamento 0.5.5.1 Castiello ove riformulato (*vedi allegato 2*) e invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, sui subemendamenti 0.5.5.2, 0.5.5.3 e 0.5.5.4 Ciraci.

Raccomanda poi l'approvazione del suo emendamento 5. 5, che riformula al fine di recepire i contenuti dell'emendamento 6. 11 Zaccagnini sul quale è favorevole e che risulterebbe assorbito dall'eventuale approvazione del suo emendamento (*vedi allegato 2*).

Formula infine parere favorevole sull'emendamento 5. 2 Lupo purché riformulato (*vedi allegato 2*).

Il sottosegretario Giuseppe CASTIGLIONE esprime parere conforme a quello della relatrice.

Giuseppina CASTIELLO (LNA) e Loredana LUPO (M5S) accettano la riformulazione proposta dalla relatrice, rispettivamente, del subemendamento 0.5.5.1, e dell'emendamento 5. 2.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento 5. 3 della Relatrice, il subemendamento 0.5.5.1 Castiello (*nuova formulazione*), respinge i subemendamenti 0.5.5.2, 0.5.5.3 e 0.5.5.4 Ciraci ed approva gli emendamenti 5. 5 della relatrice (*nuova formulazione*) e 5. 2 Lupo (*nuova formulazione*).

Luca SANI, *presidente*, avverte che dall'approvazione dell'emendamento 5. 5 della relatrice, discende la preclusione delle seguenti proposte emendative, riferite all'articolo 6, comma 2: 6. 13 Zaccagnini, 6. 18 Benedetti, 6. 16 Carra, 6. 12 Zaccagnini, 6. 5 Parentela, degli identici * 6. 15 Oliverio, e * 6. 8 Placido, degli identici ** 6. 14 Romanini e ** 6. 9 Placido, 6. 3 Benedetti, 6. 2 Benedetti, 6. 19 Ciraci, 6. 1 Fregolent, 6. 7 e 6. 6 Lupo, 6. 20 e 6. 21 Ciraci e l'assorbimento dell'emendamento 6. 11 Zaccagnini. Avverte altresì che dall'approvazione dell'emendamento 1. 5 della relatrice discende la preclusione dell'emendamento 6. 4 Schullian.

Alessandra TERROSI (PD), *relatrice*, invita al ritiro esprimendo altrimenti parere contrario sull'articolo premissivo 06.01 Castiello, invita quindi il deputato Fiorio a ritirare il suo emendamento 6. 17. Invita poi il presentatore al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, dell'emendamento 6. 10 Zaccagnini. Raccomanda l'approvazione del suo emendamento 6. 22, esprime parere favorevole sul subemendamento 0.6.01.1 Castiello e raccomanda l'approvazione del suo articolo aggiuntivo 6.01.

Invita quindi al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario sull'emendamento 7. 3 Parentela; raccomanda l'ap-

provazione del suo emendamento 7. 15; esprime poi parere favorevole sull'emendamento 7. 5 Taricco, invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario sull'emendamento 7. 6 Ciraci; formula parere favorevole sull'emendamento 7. 1 Lupo purché riformulato (*vedi allegato 2*); invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario sugli emendamenti 7. 7 Ciraci e 7. 4 Zaccagnini; raccomanda l'approvazione del suo emendamento *7.10, identico all'emendamento *7. 8 Ciraci. Infine, invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario sugli emendamenti 7. 9 Ciraci e 7. 2 Lupo.

Con riferimento alle proposte emendative relative all'articolo 8, esprime parere favorevole sul subemendamento 0. 8. 2. 1 Schullian. Raccomanda l'approvazione del suo emendamento 8. 2, che riformula al fine di coordinarlo con i contenuti del subemendamento 0. 8. 2. 1, e del suo emendamento 8. 1.

Il sottosegretario Giuseppe CASTIGLIONE esprime parere conforme a quello della relatrice.

Massimo FIORIO (PD) ricorda come, attualmente, il Fondo destinato allo sviluppo dell'agricoltura biologica, denominato Fondo per lo sviluppo dell'agricoltura biologica e di qualità, prevede finanziamenti anche in favore di quest'ultima. Nel ritirare il suo emendamento 6. 17, sottolinea quindi l'esigenza che anche per il futuro siano comunque destinate risorse anche all'agricoltura di qualità.

Paolo PARENTELA (M5S) invita la relatrice a rivedere il parere sul suo emendamento 7. 3, volto a precisare che lo Stato sostiene la ricerca applicata nel settore della produzione biologica, promuovendo anche programmi di ricerca sulla lotta biologica integrata. A tale proposito, rilevata l'importanza della tematica, ricorda che la Commissione ha di recente approvato una risoluzione unitaria che, tra l'altro, impegna il Governo in questo senso.

Alessandra TERROSI (PD), *relatrice*, pur consapevole dell'importanza della tematica posta dal deputato Parentela, precisa che all'articolo 7 non sono stati indicati specifici campi di ricerca, essendo la relativa individuazione, rimessa all'autonomia degli enti.

La Commissione, con distinte votazioni respinge l'articolo premissivo 06.01 Castiello e l'emendamento 6. 10 Zaccagnini. Con distinte votazioni, approva l'emendamento 6. 22 della Relatrice, il subemendamento 0.6.01.1 Castiello e l'articolo aggiuntivo 6.01 della relatrice (*vedi allegato 2*).

Respinge quindi l'emendamento 7. 3 Parentela; con distinte votazioni approva l'emendamento 7. 15 della Relatrice e l'emendamento 7. 5 Taricco. Con distinte votazioni, respinge l'emendamento 7. 6 Ciraci, approva l'emendamento 7. 1 Lupo (*nuova formulazione*) (*vedi allegato 2*), respinge gli emendamenti 7. 7 Ciraci e 7. 4 Zaccagnini, approva gli identici emendamenti *7.10 della Relatrice e *7. 8 Ciraci e respinge gli emendamenti 7. 9 Ciraci e 7. 2 Lupo.

Con distinte votazioni, approva, infine, il subemendamento 0. 8. 2. 1 Schullian e gli emendamenti 8. 2 (*nuova formulazione*) e 8. 1 della Relatrice (*vedi allegato 2*).

Luca SANI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.35.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 14 marzo 2017. — Presidenza del presidente Luca SANI. — Interviene il sottosegretario per le politiche agricole alimentari e forestali, Giuseppe Castiglione.

La seduta comincia alle 14.35.

Proposta di nomina del dottor Salvatore Parlato a presidente del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA).

Nomina n. 99.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame della proposta di nomina in oggetto, rinviato nella seduta del 7 marzo scorso.

Luca SANI, *presidente*, comunica che il gruppo M5S e il gruppo del PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD), *relatore*, propone che la Commissione esprima parere favorevole sulla nomina in oggetto.

Luca SANI, *presidente*, avverte, quindi, che si passerà alla votazione della proposta di parere favorevole formulata dal relatore sulla proposta di nomina del dottor Salvatore Parlato a presidente del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA).

Comunica che sono in missione i deputati Massimiliano Fedriga e Maurizio Lupi.

Indice quindi la votazione a scrutinio segreto sulla proposta di parere favorevole formulata.

La Commissione procede alla votazione.

Luca SANI, *presidente*, comunica il risultato della votazione:

Presenti: 33

Votanti: 33

Astenuti: 7

Maggioranza: 14

Voti favorevoli: 24

Voti contrari: 2

La Commissione approva.

Hanno preso parte alla votazione i deputati: Luciano Agostini, Antezza, Plangger (in sostituzione del deputato Caon), Carra, Catania, Latronico (in sostituzione del deputato Ciraci), Cova, Cuomo, Dal Moro, Magorno (in sostituzione del deputato Di Gioia), Faenzi, Falcone, Fiorio, Marrocu, Mongiello, Oliverio, Pinna (in sostituzione della deputata Palma), Prina, Romanini, Sani, Schullian, Taricco, Terrosi, Venittelli, Zaccagnini e Zanin.

Si sono astenuti i deputati: Benedetti, Bernini, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Lupo e Parentela.

Luca SANI, *presidente*, avverte che comunicherà il parere espresso alla Presidenza della Camera, ai fini della trasmissione al Governo.

La seduta termina alle ore 14.55.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE REFERENTE

Interventi per il settore ittico.
Testo unificato C. 338 e C. 339 Catanoso,
C. 521 Oliverio e C. 1124 Caon.

ALLEGATO 1

Disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare con metodo biologico (Testo Unificato C. 302 Fiorio e C. 3674 Castiello).

**PROPOSTE EMENDATIVE DELLA RELATRICE
E RELATIVI SUBEMENDAMENTI**

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO
1.5 DELLA RELATRICE

All'emendamento 1.5, sostituire le parole: normativa in materia di, con le seguenti: disciplina riguardante i relativi.

0. 1. 5. 1. Castiello.

ART. 1.

All'articolo 1, alinea, dopo la parola: biologico aggiungere le seguenti: , con l'esclusione della normativa in materia di controlli.

1. 5. La relatrice.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO
2.1 DELLA RELATRICE (NUOVA FORMULAZIONE)

All'emendamento 2.1, dopo la parola: biologico aggiungere, in fine, le seguenti: con eccezione delle materie in agricoltura di competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

0. 2. 1. 1. Castiello.

ART. 2.

Al comma 1, sostituire le parole da: delle attività amministrative fino alla fine

del comma, con le seguenti: per l'attuazione della normativa europea in materia di produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura effettuata con il metodo biologico.

2. 1. (Nuova formulazione) La relatrice.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO
4.20 DELLA RELATRICE

All'emendamento 4.20, comma 3, primo periodo, sostituire le parole: tre rappresentanti ministeriali con le seguenti: tre rappresentanti nominati dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.

Conseguentemente:

al medesimo comma, medesimo periodo dopo le parole: organizzazioni professionali, aggiungere la seguente: agricole;

al medesimo comma, medesimo periodo sostituire le parole: da almeno tre rappresentanti con le seguenti: da non più di tre rappresentanti;

al medesimo comma, medesimo periodo, sostituire le parole: l'altro da istituti di ricerca pubblici con le seguenti: l'altro dagli istituti di livello nazionale della ricerca pubblica in agricoltura;

al comma 4, lettera b) premettere le seguenti parole: fatte salve le competenze riservate al Parlamento.

0. 4. 20. 1. Castiello.

All'emendamento 4.20, comma 3, primo periodo, dopo le parole: ricerca pubblici aggiungere le seguenti: da due rappresentanti delle associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello nazionale.

0. 4. 20. 3. Parentela, Benedetti, Lupo.

All'emendamento 4.20, comma 3, sostituire il secondo periodo con il seguente: I componenti del Tavolo tecnico restano in carica tre anni e non possono essere riconfermati per un secondo mandato eccetto i rappresentati della ricerca scientifica.

0. 4. 20. 4. Benedetti, Lupo, Parentela.

All'emendamento 4.20, comma 4, capoverso lettera a), sostituire le parole da: per la ricerca fino alla fine della lettera con le seguenti: da proporre al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di seguito « Ministro », definendone le priorità, per il Piano di azione di cui al successivo articolo 5, con particolare attenzione alla ricerca nell'ambito della produzione agricola, agroalimentare e di acquacoltura mediante metodo biologico;

0. 4. 20. 2. Fiorio.

ART. 4.

Sostituire l'articolo 4 con il seguente:

« ART. 4.

(Tavolo tecnico per l'agricoltura biologica).

1. È istituito presso il Ministero il Tavolo tecnico per l'agricoltura biologica.

2. Ad esso sono trasferite le risorse umane, finanziarie e strumentali già assegnate al Comitato consultivo per l'agricoltura biologica di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 10 dicembre 2008, n. 10.568, e al Tavolo tecnico permanente partecipato in materia di agricoltura biologica ed ecocompatibile di cui al decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 9 aprile 2013, n. 631, che sono contestualmente soppressi.

3. Il Tavolo tecnico è costituito da tre rappresentanti ministeriali, di cui uno con funzioni di Presidente, da tre rappresentanti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, individuati dalle stesse regioni in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da un rappresentante della cooperazione agricola, da tre rappresentanti delle organizzazioni professionali a vocazione generale, da almeno tre rappresentanti delle associazioni maggiormente rappresentative nell'ambito della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura effettuate con metodo biologico, da due rappresentanti delle associazioni dei produttori dei mezzi tecnici utilizzati in agricoltura biologica, da due rappresentanti della ricerca scientifica applicata nel settore dell'agricoltura biologica e dell'acquacoltura biologica di cui uno nominato dall'ISPRA e l'altro da istituti di ricerca pubblici, e, infine, da un rappresentante dei distretti biologici. Il Tavolo tecnico è rinnovato ogni cinque anni.

4. Il Tavolo tecnico ha, in particolare, i seguenti compiti:

a) delineare gli indirizzi per la ricerca nell'ambito della produzione agricola, agroalimentare e di acquacoltura mediante metodo biologico, al fine di proporre al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di seguito "Ministro", definendone le priorità, il Piano di azione di cui al successivo articolo 5;

b) esprimere pareri in merito ai provvedimenti concernenti la produzione bio-

logica a livello nazionale e europeo, con particolare riguardo alle questioni sulle quali lo Stato italiano è chiamato a fornire il proprio contributo in sede europea;

c) proporre gli interventi per l'indirizzo e l'organizzazione delle attività di promozione dei prodotti effettuati con il metodo biologico, nonché favorire il coordinamento tra le autorità di cui agli articoli 2 e 3 e gli operatori, per assicurare la diffusione sui mercati di tali prodotti;

d) organizzare annualmente almeno un incontro in cui mettere a confronto le esperienze dei distretti biologici italiani e internazionali.

5. Le modalità di funzionamento del Tavolo tecnico sono definite con decreto del Ministro. La partecipazione al Tavolo tecnico non comporta attribuzione di compensi e non deve determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. ».

4. 20. La relatrice.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO
5.5 DELLA RELATRICE

All'emendamento 5.5, comma 1-bis, lettera a), sostituire le parole: l'utilizzo con le seguenti: l'individuazione.

Conseguentemente, sopprimere la lettera e).

0. 5. 5. 1. Castiello.

All'emendamento 5.5, comma 1-bis, lettera b), sopprimere le parole da: tramite le attività fino alla fine della lettera.

0. 5. 5. 2. Ciraci.

All'emendamento 5.5, comma 1-bis, sostituire la lettera e) con la seguente:

e) migliorare il sistema di controllo e di certificazione a garanzia della qualità dei prodotti biologici, sia attraverso il

rispetto del protocollo HCCP per la tutela della qualità e tracciabilità dell'intera filiera produttiva, sino al prodotto finito in regime « biologico », sia attraverso la semplificazione della normativa, l'utilizzo di strumenti informatici e interventi di formazione.

0. 5. 5. 3. Ciraci.

All'emendamento 5.5, comma 1-bis, sopprimere la lettera f).

0. 5. 5. 4. Ciraci.

ART. 5.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Il Piano prevede interventi per lo sviluppo dell'agricoltura biologica con l'obiettivo di:

a) favorire la conversione al biologico delle imprese agricole ed agroalimentari, anche attraverso l'utilizzo di strumenti delle politiche di sviluppo rurale, con particolare riguardo alle piccole aziende agricole;

b) sostenere la costituzione di forme associative per rafforzare l'organizzazione della filiera dei prodotti biologici, ponendo particolare attenzione al ruolo delle piccole aziende agricole all'interno della filiera;

c) incentivare il consumo dei prodotti biologici attraverso iniziative di informazione, formazione e educazione al consumo, anche utilizzando specifici strumenti a tal fine dedicati;

d) monitorare l'andamento del settore al fine di elaborare e diffondere le informazioni rilevanti per l'agricoltura biologica in Italia, tramite le attività del SINAB – Sistema di Informazione Nazionale sull'Agricoltura Biologica;

e) migliorare il sistema di controllo e di certificazione a garanzia della qualità dei prodotti biologici, attraverso la semplificazione della normativa, l'utilizzo di strumenti informatici e interventi di formazione;

f) stimolare enti e istituzioni pubbliche affinché utilizzino i metodi dell'agricoltura biologica nella gestione del verde;

g) incentivare la ricerca e l'innovazione in materia di produzione agricola, agroalimentare e di acquacoltura con metodo biologico, sulla base di quanto stabilito dall'articolo 7, comma 2, lettera d).

Conseguentemente, all'articolo 6:

sostituire il comma 2, con il seguente:

2. Il Fondo è destinato al finanziamento di iniziative per lo sviluppo dell'agricoltura biologica, sulla base di quanto definito nel Piano d'azione nazionale per l'agricoltura biologica e i prodotti biologici di cui all'articolo 5.

al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole da: e la tipologia dei soggetti, *fino alla fine del comma, con le seguenti:* nonché i requisiti e i criteri per la definizione dei soggetti e dei progetti ammissibili ad essere sostenuti con le risorse del Fondo.

5. 5. La relatrice.

SUBEMENDAMENTO ALL'ARTICOLO AGGIUNTIVO
6.01 DELLA RELATRICE

All'articolo aggiuntivo 6.01, comma 1, dopo le parole: decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, *aggiungere le seguenti:* convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33.

0. 6. 01. 1. Castiello.

ART. 6.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

ART. 6-bis.

(Contratti di rete tra gli operatori della filiera biologica).

1. Al fine di favorire l'aggregazione imprenditoriale e l'integrazione tra le diverse fasi della filiera dei prodotti biologici, lo Stato sostiene la stipula, ai sensi dell'articolo 3, commi 4-ter, 4-ter.1, 4-ter.2, 4-quater e 4-quinquies del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, di contratti di rete tra le imprese della filiera biologica.

6. 01. La relatrice.

ART. 7.

Al comma 2, lettera a) sostituire le parole: e di master *con le seguenti:* e master.

Conseguentemente, al medesimo comma:

alla medesima lettera, sostituire le parole: e prevede *con le seguenti:* e sono previsti;

alla lettera b), dopo la sigla CNR aggiungere le seguenti parole: nell'ambito della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura effettuata con metodo biologico.

7. 15. La relatrice.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO
8.2 DELLA RELATRICE

All'emendamento 8.2, primo periodo, dopo le parole: le regioni *aggiungere le seguenti:* e le province autonome di Trento e Bolzano.

0. 8. 2. 1. Schullian, Alfreider, Plangger, Gebhard, Ottobre, Marguerettaz.

ART. 8.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: promuove e incoraggia con le seguenti: e le regioni promuovono.

Conseguentemente, al medesimo comma, medesimo periodo, dopo la parola: soggetti aggiungere la seguente: pubblici.

8. 2. La relatrice.

ART. 9.

Al comma 3, lettera c) sopprimere le parole: agevolare e.

Conseguentemente:

sostituire il comma 6 con il seguente:

6. Il Ministero promuove, anche attraverso il proprio sito internet, la divulgazione delle « migliori pratiche » messe in atto nei distretti biologici, valorizzando i risultati ottenuti, anche attraverso la predisposizione di schede dedicate ai distretti biologici che contengono informazioni, di tipo amministrativo e tecnico, inerenti le attività, i progetti di sviluppo e di ricerca relativi al distretto biologico.;

al comma 7, sostituire le parole: associate e con le seguenti: associate o.

9. 15. La relatrice.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO
10.5 DELLA RELATRICE

All'emendamento 10.5, comma 1, aggiungere infine le seguenti parole: e successive modificazioni.

Conseguentemente:

al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: e proposte;

al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: che abbia come conseguenza diretta con le seguenti: anche in grado di poter avere come conseguenza incidentale;

al comma 4, dopo le parole: sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato aggiungere le seguenti: ed acquisendone gli eventuali pareri.

0. 10. 5. 1. Castiello.

ART. 10.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 10.

(Intese di filiera per i prodotti biologici).

1. Il Ministero istituisce il Tavolo di filiera dei prodotti biologici ai sensi e con le finalità di cui al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, al fine di promuovere l'organizzazione del mercato dei prodotti biologici e la stipula delle intese di filiere di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102.

2. Il Tavolo di filiera propone al Ministero le intese di filiera sottoscritte dagli organismi maggiormente rappresentativi a livello nazionale nei settori della produzione, della trasformazione, del commercio e della distribuzione dei prodotti agricoli e agroalimentari, presenti nel tavolo oppure stipulate e proposte nell'ambito delle organizzazioni interprofessionali. Le intese di filiera per i prodotti biologici sono finalizzate ai seguenti scopi:

a) perseguire uno sviluppo volto a valorizzare le produzioni agricole primarie nonché i prodotti e i sottoprodotti derivanti dalle diverse fasi della filiera biologica;

b) favorire lo sviluppo dei processi di preparazione e di trasformazione con metodo biologico consentendo a tutti gli operatori della filiera di ottimizzare i costi di produzione;

c) conservare il territorio e salvaguardare l'ambiente, la salute pubblica, le risorse naturali e la tutela della biodiversità;

d) garantire la tracciabilità delle produzioni, la tutela degli operatori e dei consumatori finali;

e) promuovere e sostenere le attività connesse delle aziende agricole che adottano il metodo della agricoltura biologica;

f) promuovere la creazione e lo sviluppo dei distretti biologici.

3. Le intese non possono comportare restrizioni della concorrenza. Esse tuttavia possono prevedere specifici accordi volti ad effettuare una programmazione previsionale e coordinata della produzione in funzione degli sbocchi di mercato o ad attuare un programma di miglioramento della qualità che abbia come conseguenza diretta una limitazione del volume di offerta, nel rispetto delle vigenti norme comunitarie e nazionali.

4. L'intesa è comunicata al Ministero il quale, dopo la verifica della compatibilità con la normativa comunitaria e nazionale, sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, cura la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

5. Il Tavolo di filiera, in assenza di intese di filiera, agevola la definizione di contratti quadro elaborati e proposti ai sensi degli articoli di cui al capo III del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102.

6. Le amministrazioni pubbliche possono sviluppare azioni volte a valorizzare le intese di filiera e i conseguenti accordi o contratti quadro, in particolare se rivolte al miglioramento della qualità, all'aumento del consumo e alla sua valorizzazione nelle gare bandite per la fornitura diretta di alimenti.

10. 5. La Relatrice.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO
11.10 DELLA RELATRICE

All'emendamento 11.10, comma 1, dopo le parole: decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, aggiungere la seguente: sancita.

0. 11. 10. 1. Castiello.

ART. 11.

Sostituirlo con il seguente:

1. Con decreto del Ministro, previa intesa, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni, sono definiti, nel rispetto delle vigenti disposizioni nazionali e degli indirizzi dell'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli dell'Unione europea, i criteri e i requisiti in base ai quali le regioni riconoscono le organizzazioni dei produttori biologici e le loro associazioni. Con il medesimo decreto sono altresì definite le modalità con le quali le regioni esercitano le attività di verifica in merito alla sussistenza di tali requisiti e sulla loro permanenza.

2. Il Ministero è competente al riconoscimento delle associazioni delle organizzazioni dei produttori biologici quando queste associano organizzazioni di produttori riconosciute da Regioni diverse. Con il decreto di cui al comma 1, possono essere definite le modalità di riconoscimento per il caso di mancata adozione da parte della regione competente, entro i termini indicati nel medesimo decreto, di una specifica comunicazione di diniego.

3. Le organizzazioni dei produttori biologici e le loro associazioni sono riconosciute, quando promosse su iniziativa dei produttori, previa verifica delle seguenti finalità statutarie:

a) la commercializzazione associata della produzione dei produttori aderenti per i quali sono riconosciute;

b) l'attivazione di un programma operativo con una o più delle seguenti finalità:

i. programmare la produzione e l'adeguamento della stessa alla domanda, sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo;

ii. gestire le crisi di mercato;

iii. ridurre i costi di produzione e stabilizzare i prezzi alla produzione, realizzando iniziative relative alla logistica, adottando tecnologie innovative e favorendo l'accesso a nuovi mercati, anche attraverso l'apertura di sedi o uffici commerciali;

iv. promuovere pratiche colturali e tecniche di produzione rispettose dell'ambiente per migliorare la qualità delle produzioni e l'igiene degli alimenti, per tutelare la qualità delle acque, dei suoli e del paesaggio;

v. assicurare la trasparenza e la regolarità dei rapporti economici con gli associati nella determinazione dei prezzi di vendita dei prodotti.

4. Le organizzazioni dei produttori per essere riconosciute devono prevedere nel loro statuto:

a) l'obbligo per i soci di applicare in materia di produzione, commercializzazione e tutela ambientale le regole dettate dall'organizzazione;

b) l'obbligo per i soci di versare i contributi finanziari necessari al finanziamento dell'organizzazione dei produttori o di partecipare ai programmi operativi;

c) la possibilità di aderire, per quanto riguarda la produzione oggetto dell'attività della organizzazione, ad una sola di esse;

d) la quota minima della propria produzione da conferire o cedere direttamente all'organizzazione;

e) la durata minima del vincolo associativo, che non può essere inferiore ad

un anno e, ai fini del recesso, il preavviso di almeno sei mesi dall'inizio della campagna di commercializzazione;

f) le regole volte a garantire ai soci il controllo democratico dell'organizzazione, per evitare qualsiasi abuso di potere o di influenza di uno o più produttori in relazione alla gestione e al funzionamento;

g) le regole relative all'ammissione di nuovi aderenti;

h) le sanzioni in caso di inosservanza degli obblighi statutari e, in particolare, di mancato pagamento dei contributi finanziari o delle regole fissate dalle organizzazioni;

i) le regole contabili e di bilancio necessarie per il funzionamento dell'organizzazione;

j) l'obbligo di fornire le informazioni richieste dall'organizzazione dei produttori a fini statistici e di programmazione o di autorizzare l'accesso a specifiche banche dati per l'acquisizione delle predette informazioni.

5. Per la realizzazione di programmi operativi finalizzati all'attuazione degli scopi di cui al comma 3, le organizzazioni di produttori costituiscono fondi di esercizio alimentati dai contributi degli aderenti, calcolati in base ai quantitativi o al valore dei prodotti effettivamente commercializzati, con possibili integrazioni di finanziamenti pubblici, in conformità a quanto disposto in materia di aiuti di Stato, nell'ambito delle risorse allo scopo finalizzate a legislazione vigente.

11. 10. La relatrice.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO
12.10 DELLA RELATRICE

All'emendamento 12.10, comma 1, lettera c), paragrafo iii, sostituire le parole: regolamento n. 1308 del 2013, con le seguenti: Regolamento (UE) n. 1308/2013.

Conseguentemente:

al medesimo comma, medesima lettera, medesimo paragrafo, dopo le parole: decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, *aggiungere le seguenti:* convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successive modificazioni;

al comma 5, dopo le parole: decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, *aggiungere la seguente:* sancita;

sopprimere il comma 11.

0. 12. 10. 1. Castiello.

ART. 12.

Sostituirlo con il seguente:

1. Al fine di favorire il riordino delle relazioni contrattuali nel settore dei prodotti biologici, il Ministero riconosce le organizzazioni interprofessionali della filiera dei prodotti biologici, di seguito « prodotti », che:

a) sono costituite da rappresentanti delle attività economiche connesse alla produzione e ad almeno una delle fasi della trasformazione o del commercio, compresa la distribuzione, dei prodotti;

b) sono costituite per iniziativa di tutte o di alcune delle organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale nei settori della produzione, della trasformazione, del commercio e della distribuzione dei prodotti agricoli e agro-alimentari ottenuti con il metodo dell'agricoltura biologica;

c) perseguono una finalità specifica, tenendo conto degli interessi dei loro aderenti e dei consumatori, coerente con le finalità della presente legge e compresa tra quelle di seguito indicate:

i. migliorare la conoscenza e la trasparenza della produzione e del mercato, anche mediante la pubblicazione di dati statistici aggregati sui costi di produzione, sui prezzi, corredati, se del caso, di

relativi indici, sui volumi e sulla durata dei contratti precedentemente conclusi e mediante la realizzazione di analisi sui possibili sviluppi futuri del mercato a livello regionale, nazionale o internazionale;

ii. contribuire ad un migliore coordinamento delle modalità di immissione dei prodotti sul mercato, in particolare attraverso ricerche e studi di mercato, esplorando potenziali mercati d'esportazione, prevedendo il potenziale di produzione e diffondendo i prezzi pubblici di mercato;

iii. nel rispetto delle relazioni contrattuali di cui all'articolo 168 del regolamento n. 1308 del 2013 e dell'articolo 62 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, in materia di cessione dei prodotti agricoli ed alimentari, redigere contratti tipo compatibili con la vigente normativa dell'Unione per la vendita di prodotti agricoli ad acquirenti o la fornitura di prodotti trasformati a distributori e rivenditori al minuto, tenendo conto della necessità di ottenere condizioni concorrenziali eque e di evitare distorsioni del mercato;

iv. valorizzare in modo ottimale il potenziale dei prodotti, anche a livello di sbocchi di mercato, e sviluppare iniziative volte a rafforzare la competitività economica e l'innovazione;

v. fornire le informazioni e svolgere le ricerche necessarie per innovare, razionalizzare, migliorare e orientare la produzione e, se del caso, la trasformazione e/o la commercializzazione verso prodotti più adatti al fabbisogno del mercato e alle aspettative dei consumatori, con particolare riguardo alla protezione dell'ambiente attraverso metodi atti a limitare l'impiego di prodotti fitosanitari, a garantire la salvaguardia del suolo e delle acque, a rafforzare la sicurezza sanitaria degli alimenti;

vi. realizzare ogni azione atta a difendere, proteggere e promuovere l'agricoltura biologica promuovendo ed eseguendo attività di ricerca su metodi di produzione sostenibili maggiormente rispettosi dell'ambiente;

vii. promuovere il consumo dei prodotti biologici, anche attraverso programmi di educazione alimentare.

2. Le organizzazioni interprofessionali di cui al comma 1 possono associare, con funzione consultiva, le organizzazioni rappresentative dei consumatori e dei lavoratori del settore agricolo e agroalimentare per un più efficace esercizio delle proprie attività istituzionali, anche al fine di acquisirne l'avviso sui progetti di regole di estensione cui ai commi 8 e seguenti.

3. Le organizzazioni interprofessionali, nella redazione dei contratti-tipo per la vendita di prodotti agricoli ad acquirenti o per la fornitura di prodotti trasformati a distributori e rivenditori al minuto garantiscono il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 62, commi 1 e 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successive modificazioni, e delle relative norme attuative.

4. Il Ministero svolge i compiti di riconoscimento, controllo e vigilanza delle Organizzazioni interprofessionali, nonché di approvazione e definizione delle condizioni di estensione delle regole approvate ai sensi dei commi 8 e seguenti.

5. Con decreto del Ministro, previa intesa, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni, può essere riconosciuta, su richiesta, una sola organizzazione interprofessionale a livello nazionale o a livello della medesima circoscrizione economica, o più organizzazioni per prodotto o per gruppo di prodotto. Nel caso di concorso tra più domande di riconoscimento da parte di organizzazioni interprofessionali relative alla medesima circoscrizione, sia essa nazionale o territorialmente delimitata, al medesimo prodotto o gruppo di prodotti, il riconoscimento è concesso all'organizzazione maggiormente rappresentativa. L'organizzazione interprofessionale riconosciuta a livello nazionale può essere arti-

colata in sezioni territoriali o in circoscrizioni economiche o in sezioni o comitati di prodotto.

6. È riconosciuta come organizzazione interprofessionale della filiera dei prodotti biologici un'associazione in possesso dei seguenti requisiti:

a) essere un'associazione costituita ai sensi degli articoli 14 e seguenti del codice civile e riconosciuta ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361;

b) avere uno statuto che abbia una o più delle finalità specifiche indicate al comma 1, lettera c) e che preveda regole per la rappresentanza democratica della propria base associativa;

c) rappresentare una quota delle attività economiche pari ad almeno il 30 per cento del valore dei prodotti della filiera biologica nazionale, ovvero per ciascun prodotto o gruppo di prodotti. Nel caso di organizzazioni interprofessionali operanti in una singola circoscrizione economica, definita come una zona geografica costituita da regioni di produzione limitrofe o vicine nelle quali le condizioni di produzione e di commercializzazione sono omogenee, la medesima condizione si intende verificata se il richiedente dimostra di rappresentare il 40 per cento del valore dei prodotti della filiera biologica nella circoscrizione economica, e comunque almeno il 25 per cento dei medesimi a livello nazionale.

7. Le organizzazioni interprofessionali possono costituire fondi per il conseguimento dei fini istituzionali, imporre contributi e regole obbligatorie per tutte le imprese aderenti, a condizione che dette regole, nel rispetto delle vigenti norme dell'unione europea, non comportino restrizioni della concorrenza ad eccezione degli accordi volti ad effettuare una programmazione previsionale e coordinata della produzione in funzione degli sbocchi di mercato o ad attuare un programma di miglioramento della qualità che abbia come conseguenza diretta una

limitazione del volume di offerta. Gli accordi di cui al periodo precedente sono adottati all'unanimità degli associati interessati al prodotto.

8. Le organizzazioni interprofessionali possono richiedere, per lo svolgimento dei propri fini istituzionali e in particolare per la promozione dei prodotti della rispettiva filiera, che alcuni degli accordi, decisioni o pratiche concordate convenuti nel proprio ambito siano resi obbligatori, per un periodo limitato, nei confronti degli altri operatori attivi, individualmente o in gruppo, nella o nelle medesime circoscrizioni economiche e non aderenti all'organizzazione o associazione (estensione delle regole). Parimenti può richiedere contributi obbligatori sull'applicazione delle regole estese ai sensi dei successivi commi agli operatori economici cui la medesima regola è suscettibile di applicazione, ancorché non siano membri dell'organizzazione interprofessionale. I contributi di cui al presente comma, ancorché obbligatori, sono disciplinati secondo il diritto privato e non costituiscono prelievo fiscale.

9. La richiesta di estensione delle regole di cui al comma precedente è disposta, per un periodo limitato, dal Ministero, su richiesta dell'organizzazione interprofessionale riconosciuta interessata, per le regole adottate con il voto favorevole di almeno l'85 per cento degli associati per ciascuna delle attività economiche cui le medesime sono suscettibili di applicazione, salvo che lo statuto dell'organizzazione disponga maggioranze più elevate.

10. Il Ministero decide sulla richiesta di estensione delle regole e sulla richiesta di contributi obbligatori nei termini e con la verifica dei requisiti e termini di cui ai paragrafi 4,5 e 6 dell'articolo 164 e dell'articolo 165 del Regolamento (UE) 1308/2013. In mancanza di una decisione espressa la domanda si intende rigettata. Ai fini della richiesta di estensione di cui al comma 4, i requisiti di rappresentatività economica richiesti devono essere dimostrati dall'organizzazione interprofessionale richiedente e sono valutati dal Ministero con riferimento alla struttura eco-

nomica di ciascuna filiera e tenendo conto dei volumi di beni prodotti, trasformati o commercializzati dagli operatori professionali a cui la regola oggetto di richiesta di estensione è suscettibile di applicazione. Il possesso dei requisiti di rappresentatività si presume se la regola oggetto di richiesta di estensione, pubblicata, previa domanda dell'organizzazione interprofessionale sul sito istituzionale del Ministero, non incontra l'opposizione di organizzazioni che dimostrano di rappresentare più di un terzo degli operatori economici secondo i criteri di cui al primo comma, comunicata al medesimo Ministero.

11. Qualora sia disposta l'estensione delle regole di cui al comma 4, esse si applicano a tutti gli operatori del settore dei prodotti biologici o del prodotto ovvero del gruppo di prodotti, ancorché non aderenti all'organizzazione interprofessionale. In caso di violazione delle disposizioni di cui al presente comma, l'operatore economico è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 50.000, in ragione dell'entità della violazione, ovvero, in caso di violazione di regole relative all'applicazione di contratti-tipo, fino al 10 per cento del valore dei contratti stipulati in violazione delle medesime.

12. L'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione delle frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero è incaricato della vigilanza sull'applicazione delle disposizioni di cui al presente comma e dell'irrogazione delle sanzioni ivi previste, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. All'accertamento delle medesime violazioni l'Ispettorato provvede d'ufficio o su segnalazione di qualunque soggetto interessato. Gli introiti derivanti dall'irrogazione delle sanzioni di cui al presente comma sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero per il finanziamento di iniziative in materia agroalimentare in favore delle organizzazioni interprofessionali.

12. 10. La relatrice.

ALLEGATO 2

Disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare con metodo biologico (Testo Unificato C. 302 Fiorio e C. 3674 Castiello).

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 1.

All'articolo 1, alinea, dopo la parola: biologico aggiungere le seguenti: , con l'esclusione della normativa in materia di controlli.

1. 5. La Relatrice.

ART. 2.

Al comma 1, sostituire le parole da: delle attività amministrative fino alla fine del comma, con le seguenti: per l'attuazione della normativa europea in materia di produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura effettuata con il metodo biologico.

2. 1. (nuova formulazione) La Relatrice.

ART. 4.

All'emendamento 4. 20, comma 3, primo periodo, sostituire le parole: tre rappresentanti ministeriali con le seguenti: tre rappresentanti nominati dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.

Conseguentemente, al medesimo comma, medesimo periodo dopo le parole: organizzazioni professionali, aggiungere la seguente: agricole.

0. 4. 20. 1. (nuova formulazione) Castiello.

All'emendamento 4.20, comma 3, sostituire il secondo periodo con il seguente: I componenti del Tavolo tecnico restano in carica cinque anni e non possono essere riconfermati per un secondo mandato eccetto i rappresentanti della ricerca scientifica.

0. 4. 20. 4. (nuova formulazione) Benedetti, Lupo, Parentela.

All'emendamento 4.20, comma 4, capoverso lettera a), sostituire le parole da: per la ricerca fino alla fine della lettera con le seguenti: da proporre al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di seguito « Ministro », nonché gli indirizzi e le priorità, per il Piano di azione di cui all'articolo 5, con particolare attenzione alla ricerca nell'ambito della produzione agricola, agroalimentare e di acquacoltura mediante metodo biologico;.

0. 4. 20. 2. (nuova formulazione) Fiorio.

Sostituire l'articolo 4 con il seguente:

« ART. 4.

(Tavolo tecnico per l'agricoltura biologica).

1. È istituito presso il Ministero il Tavolo tecnico per l'agricoltura biologica.

2. Ad esso sono trasferite le risorse umane, finanziarie e strumentali già assegnate al Comitato consultivo per l'agricoltura biologica di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e

forestali 10 dicembre 2008, n. 10.568, e al Tavolo tecnico permanente partecipato in materia di agricoltura biologica ed ecocompatibile di cui al decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 9 aprile 2013, n. 631, che sono contestualmente soppressi.

3. Il Tavolo tecnico è costituito da tre rappresentanti ministeriali, di cui uno con funzioni di Presidente, da tre rappresentanti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, individuati dalle stesse regioni in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da un rappresentante della cooperazione agricola, da tre rappresentanti delle organizzazioni professionali a vocazione generale, da almeno tre rappresentanti delle associazioni maggiormente rappresentative nell'ambito della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura effettuate con metodo biologico, da due rappresentanti delle associazioni dei produttori dei mezzi tecnici utilizzati in agricoltura biologica, da due rappresentanti della ricerca scientifica applicata nel settore dell'agricoltura biologica e dell'acquacoltura biologica di cui uno nominato dall'ISPRA e l'altro da istituti di ricerca pubblici, e, infine, da un rappresentante dei distretti biologici. Il Tavolo tecnico è rinnovato ogni cinque anni.

4. Il Tavolo tecnico ha, in particolare, i seguenti compiti:

a) delineare gli indirizzi per la ricerca nell'ambito della produzione agricola, agroalimentare e di acquacoltura mediante metodo biologico, al fine di proporre al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di seguito «Ministro», definendone le priorità, il Piano di azione di cui al successivo articolo 5;

b) esprimere pareri in merito ai provvedimenti concernenti la produzione biologica a livello nazionale e europeo, con particolare riguardo alle questioni sulle quali lo Stato italiano è chiamato a fornire il proprio contributo in sede europea;

c) proporre gli interventi per l'indirizzo e l'organizzazione delle attività di promozione dei prodotti effettuati con il metodo biologico, nonché favorire il coordinamento tra le autorità di cui agli articoli 2 e 3 e gli operatori, per assicurare la diffusione sui mercati di tali prodotti;

d) organizzare annualmente almeno un incontro in cui mettere a confronto le esperienze dei distretti biologici italiani e internazionali.

5. Le modalità di funzionamento del Tavolo tecnico sono definite con decreto del Ministro. La partecipazione al Tavolo tecnico non comporta attribuzione di compensi e non deve determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

4. 20. La Relatrice.

ART. 5.

Al comma 1, sopprimere le parole: delle politiche agricole alimentari e forestali.

5. 3. La Relatrice.

All'emendamento 5.5, comma 1-bis, lettera a), sostituire le parole: l'utilizzo con le seguenti: l'individuazione e l'utilizzo.

0. 5. 5. 1. (nuova formulazione) Castiello.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Il Piano prevede interventi per lo sviluppo dell'agricoltura biologica con l'obiettivo di:

a) favorire la conversione al biologico delle imprese agricole ed agroalimentari, anche attraverso l'utilizzo di strumenti delle politiche di sviluppo rurale, con particolare riguardo alle piccole aziende agricole;

b) sostenere la costituzione di forme associative per rafforzare l'organizzazione della filiera dei prodotti biologici, ponendo

particolare attenzione al ruolo delle piccole aziende agricole all'interno della filiera;

c) incentivare il consumo dei prodotti biologici attraverso iniziative di informazione, formazione e educazione al consumo, anche utilizzando specifici strumenti a tal fine dedicati;

d) monitorare l'andamento del settore al fine di elaborare e diffondere le informazioni rilevanti per l'agricoltura biologica in Italia, tramite le attività del SINAB – Sistema di Informazione Nazionale sull'Agricoltura Biologica, in sinergia con le risorse della rete rurale nazionale;

e) migliorare il sistema di controllo e di certificazione a garanzia della qualità dei prodotti biologici, attraverso la semplificazione della normativa, l'utilizzo di strumenti informatici e interventi di formazione;

f) stimolare enti e istituzioni pubbliche affinché utilizzino i metodi dell'agricoltura biologica nella gestione del verde;

g) incentivare la ricerca e l'innovazione in materia di produzione agricola, agroalimentare e di acquacoltura con metodo biologico, sulla base di quanto stabilito dall'articolo 7, comma 2, lettera d).

Conseguentemente, all'articolo 6:

sostituire il comma 2, con il seguente:

2. Il Fondo è destinato al finanziamento di iniziative per lo sviluppo dell'agricoltura biologica, sulla base di quanto definito nel Piano d'azione nazionale per l'agricoltura biologica e i prodotti biologici di cui all'articolo 5.

al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole da: e la tipologia dei soggetti, *fino alla fine del comma, con le seguenti:* nonché i requisiti e i criteri per la definizione dei soggetti e dei progetti ammissibili ad essere sostenuti con le risorse del Fondo.

5. 5. (nuova formulazione) La Relatrice.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Il Ministero invia annualmente alle competenti Commissioni parlamentari una relazione illustrativa relativa allo stato di attuazione del Piano e all'utilizzo del Fondo di cui all'articolo 6.

5. 2. (nuova formulazione) Lupo, Benedetti, Parentela, Gagnarli, L'Abbate.

ART. 6.

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: mese successivo *aggiungere le seguenti:* alla scadenza della rata.

6. 22. La Relatrice.

All'articolo aggiuntivo 6. 01, comma 1, dopo le parole: decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, *aggiungere le seguenti:* convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33.

0. 6. 01. 1. Castiello.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

ART. 6-bis.

(Contratti di rete tra gli operatori della filiera biologica).

1. Al fine di favorire l'aggregazione imprenditoriale e l'integrazione tra le diverse fasi della filiera dei prodotti biologici, lo Stato sostiene la stipula, ai sensi dell'articolo 3, commi 4-ter, 4-ter.1, 4-ter.2, 4-quater e 4-quinquies del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, di contratti di rete tra le imprese della filiera biologica.

6. 01. La Relatrice.

ART. 7.

Al comma 2, lettera a) sostituire le parole: e di master *con le seguenti:* e master.

Conseguentemente, al medesimo comma:

alla medesima lettera, sostituire le parole: e prevede con le seguenti: e sono previsti;

alla lettera b), dopo la sigla CNR aggiungere le seguenti parole: nell'ambito della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura effettuata con metodo biologico.

7. 15. La Relatrice.

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: di ricerca e di master aggiungere le seguenti: nonché corsi di alta formazione;

Conseguentemente, al medesimo comma:

alla medesima lettera, dopo le parole: produzioni vegetali e zootecnia aggiungere le seguenti: nonché in quelli di economia e giurisprudenza;

alla lettera d), dopo le parole: di ricerca e innovazione aggiungere le seguenti: nonché dei percorsi formativi di cui alla lettera a).

7. 5. Taricco.

Al comma 2, lettera a), aggiungere infine le seguenti parole: ed è incentivato l'affiancamento con le aziende biologiche del territorio.

7. 1. (nuova formulazione) Lupo, Benedetti, Parentela, L'Abbate.

Al comma 2, lettera d), secondo periodo, sostituire la cifra: 5 con la seguente: 6.

*** 7. 10.** La Relatrice.

Al comma 2, lettera d), secondo periodo, sostituire la cifra: 5 con la seguente: 6.

*** 7. 8.** Ciraci.

ART. 8.

All'emendamento 8.2, primo periodo, dopo le parole: le regioni aggiungere le seguenti: e le province autonome di Trento e Bolzano.

0. 8. 2. 1. Schullian, Alfreider, Plangger, Gebhard, Ottobre, Marguerettaz.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: promuove e incoraggia con le seguenti: e le regioni promuovono.

Conseguentemente, al medesimo comma:

al primo periodo, dopo la parola: soggetti aggiungere la seguente: pubblici.

al secondo periodo, dopo le parole: definisce i principi in base ai quali le regioni aggiungere le seguenti: e le province autonome di Trento e di Bolzano.

8. 2. (nuova formulazione) La Relatrice.

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: delle politiche agricole alimentari e forestali.

8. 1. La Relatrice.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

S O M M A R I O

Audizione del Presidente dell'Assemblea Regionale Siciliana, Giovanni Ardizzone (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	207
Sui lavori della Commissione	207

Martedì 14 marzo 2017. – Presidenza della presidente Rosy BINDI.

La seduta comincia alle 14.15.

Audizione del Presidente dell'Assemblea Regionale Siciliana, Giovanni Ardizzone.

(Svolgimento e conclusione).

Rosy BINDI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

(La Commissione concorda).

Rosy BINDI, *presidente*, introduce quindi l'audizione del Presidente dell'Assemblea Regionale Siciliana, Giovanni Ardizzone, dedicata al tema della situazione della società Riscossione Sicilia S.p.A.

Giovanni ARDIZZONE, *presidente dell'Assemblea Regionale Siciliana*, svolge una relazione sul tema oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare osservazioni e quesiti la *presidente* Rosy BINDI, i

deputati Angelo ATTAGUILE (LNA), Stefania PRESTIGIACOMO (FI-PDL), e il senatore Giuseppe LUMIA (PD).

Rosy BINDI, *presidente*, ringrazia il Presidente Giovanni Ardizzone per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

Sui lavori della Commissione.

Rosy BINDI, *presidente*, comunica che, alla luce di quanto convenuto nella riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi del 7 marzo 2017, il prossimo 21 marzo, nell'ambito delle celebrazioni della «Giornata per le vittime di mafia», la Commissione si recherà in visita presso il Museo Maxxi di Roma, per partecipare alla mostra fotografica dell'artista Letizia Battaglia. Informa infine che, il prossimo 19 marzo, si recherà in missione a Locri per le celebrazioni della giornata delle vittime di mafia.

La seduta termina alle 15.20.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

S O M M A R I O

Comunicazioni del Presidente	208
------------------------------------	-----

Martedì 14 marzo 2017. – Presidenza del presidente STUCCHI.

La seduta comincia alle 15.50.

Comunicazioni del Presidente.

Il presidente STUCCHI (LN-Aut) rende alcune comunicazioni concernenti l'orga-

nizzazione dei lavori e la documentazione pervenuta. Intervengono i senatori CASSON (Art.1-MDP), CRIMI (M5S) e MARTON (M5S) e i deputati GUERINI (PD), ROSATO (PD), TOFALO (M5S) e VILLECCO CALIPARI (PD).

La seduta termina alle 16.30.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati

S O M M A R I O

Audizione di rappresentanti dell'Unione nazionale imprese recupero e riciclo maceri (Unirima) e di Enzo Scalia, Managing director della società Benfante spa (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	209
AVVERTENZA	210
ERRATA CORRIGE	210

Martedì 14 marzo 2017. — Presidenza del presidente Alessandro BRATTI.

La seduta comincia alle 14.

Audizione di rappresentanti dell'Unione nazionale imprese recupero e riciclo maceri (Unirima) e di Enzo Scalia, Managing director della società Benfante spa.

(Svolgimento e conclusione).

Alessandro BRATTI, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione di rappresentanti dell'Unione nazionale imprese recupero e riciclo maceri (Unirima) e di Enzo Scalia, managing director della società Benfante spa, che ringrazia della presenza.

Giuliano TARALLO, *presidente dell'Unione nazionale imprese recupero e riciclo maceri (Unirima)*, ed Enzo SCALIA, *managing director della società Benfante spa*, svolgono relazioni.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, la senatrice Laura PUPPATO (PD), i deputati Stefano VIGNAROLI (M5S), Alberto ZOLEZZI (M5S), nonché Alessandro BRATTI, *presidente*.

Giuliano TARALLO, *presidente dell'Unione nazionale imprese recupero e riciclo maceri (Unirima)*, ed Enzo SCALIA, *managing director della società Benfante spa*, rispondono ai quesiti posti.

Alessandro BRATTI, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.05.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

AUDIZIONI

Audizione di rappresentanti di Assorimap.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 754 del 25 gennaio 2017, a pagina 177 e 178, sostituire, ovunque ricorra, la parola « Mauro » con la parola « Manuel ».

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'infanzia e l'adolescenza

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulla tutela della salute psicofisica dei minori.

Audizione della prof.ssa Letizia Leocani, associato di neurologia dell'Università Vita-Salute San Raffaele, e responsabile del Centro di Stimolazione Magnetica Intracerebrale (MagICS) dell'Ospedale San Raffaele di Milano (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	211
Sulla pubblicità dei lavori	211

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 14 marzo 2017. – Presidenza della presidente Michela Vittoria BRAMBILLA.

La seduta comincia alle 14.

Indagine conoscitiva sulla tutela della salute psicofisica dei minori.

Audizione della prof.ssa Letizia Leocani, associato di neurologia dell'Università Vita-Salute San Raffaele, e responsabile del Centro di Stimolazione Magnetica Intracerebrale (MagICS) dell'Ospedale San Raffaele di Milano.

(Svolgimento e conclusione).

Sulla pubblicità dei lavori.

Michela Vittoria BRAMBILLA, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Comunica che, la vicepresidente, Sandra Zampa, parteciperà in rappresentanza della Commissione ad un convegno a Bologna il 21 marzo prossimo in occasione della Giornata Mondiale del Servizio sociale, sul tema « *Promuovere la comunità e la sostenibilità ambientale* », mentre il prossimo 6 aprile si recherà in missione a Urbino per un convegno sui minori stranieri non accompagnati.

La Commissione prende atto.

Michela Vittoria BRAMBILLA, *presidente*, introduce quindi i temi all'ordine del giorno.

Letizia LEOCANI, *associato di neurologia dell'Università Vita-Salute San Raffaele, e responsabile del Centro di Stimolazione Magnetica Intracerebrale (MagICS) dell'Ospedale San Raffaele di Milano*, svolge una relazione sulla materia oggetto dell'indagine.

Maria Grazia NATALI SORA, *neurologa e neuropsiatra presso l'Ospedale San Raffaele di Milano*, svolge un intervento sui temi oggetto di audizione.

Intervengono per porre domande e formulare osservazioni Michela Vittoria BRAMBILLA, *presidente*, a più riprese e la deputata Vittoria D'INCECCO (PD).

Letizia LEOCANI, *associato di neurologia dell'Università Vita-Salute San Raffaele, e responsabile del Centro di Stimolazione Magnetica Intracerebrale (MagICS) dell'Ospedale San Raffaele di Milano*, e Maria Grazia NATALI SORA, *neurologa e neuropediatra presso l'Ospedale San Raffaele di Milano*, replicano ai quesiti posti, fornendo ulteriori elementi di valutazione.

Michela Vittoria BRAMBILLA, *presidente*, nel ringraziare le partecipanti all'odierna seduta, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14.55.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di inchiesta sulla morte del militare Emanuele Scieri

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	213
AUDIZIONI:	
Audizione di un militare in servizio nella caserma « Gamerra » di Pisa, all'epoca di Emanuele Scieri (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	213

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 14 marzo 2017.

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 20.30 alle 20.40.

AUDIZIONI

Martedì 14 marzo 2017. — Presidenza della presidente Sofia AMODDIO.

La seduta comincia alle 20.40.

Audizione di un militare in servizio nella caserma « Gamerra » di Pisa, all'epoca di Emanuele Scieri.
(Svolgimento e conclusione).

Sofia AMODDIO, *presidente*, apprezze le circostanze, propone di procedere all'audizione odierna in seduta segreta.

La Commissione delibera quindi all'unanimità di procedere in seduta segreta (*i lavori procedono in seduta segreta, indi riprendono in seduta pubblica*).

Sofia AMODDIO, *presidente*, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 21.25.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di inchiesta sul livello di digitalizzazione e innovazione delle pubbliche amministrazioni e sugli investimenti complessivi riguardanti il settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione

S O M M A R I O

COMMISSIONE PLENARIA

AUDIZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori	214
Audizione del Direttore centrale per i servizi demografici del Ministero dell'interno, Paolo D'Attilio (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	214
Comunicazioni del Presidente	215

COMMISSIONE PLENARIA

AUDIZIONI

Martedì 14 marzo 2017. – Presidenza del presidente Paolo COPPOLA.

La seduta comincia alle 10.50.

Sulla pubblicità dei lavori.

Paolo COPPOLA, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Audizione del Direttore centrale per i servizi demografici del Ministero dell'interno, Paolo D'Attilio.

(Svolgimento e conclusione).

Paolo COPPOLA, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'au-

dizione del Direttore centrale per i servizi demografici del Ministero dell'interno, Paolo D'Attilio, accompagnato da Raffaele Sarnataro, *Dirigente Servizio VI della Direzione Centrale per i Servizi Demografici*, Roberto Andracchio, *Capo Ufficio Staff Ufficio IV della Direzione Centrale dei Servizi Elettorali*, e Antonio Natali, *Dirigente in posizione di staff dell'Ufficio Studi e legislazione del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali*, che ringrazia della presenza.

Paolo D'ATTILIO, *Direttore centrale per i servizi demografici del Ministero dell'interno*, svolge una relazione.

Intervengono a più riprese per porre quesiti e formulare osservazioni i deputati Vincenza BRUNO BOSSIO (PD), Sebastiano BARBANTI (PD) e Federico D'INCÀ (M5S) e Paolo COPPOLA, *presidente*.

Paolo D'ATTILIO, *Direttore centrale per i servizi demografici del Ministero dell'interno*, Raffaele SARNATARO, *Dirigente Servizio VI della Direzione Centrale per i*

Servizi Demografici, e Antonio NATALI, *Dirigente in posizione di staff dell'Ufficio Studi e legislazione del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali*, rispondono ai quesiti posti e forniscono ulteriori precisazioni.

Paolo COPPOLA, *presidente*, ringrazia l'intervenuto per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 11.35.

Martedì 14 marzo 2017.

Comunicazioni del Presidente.

La seduta comincia alle 11.40.

Paolo COPPOLA, *presidente*, comunico che in data odierna la Presidente della

Camera ha chiamato a far parte della Commissione la deputata Fucsia Fitzgerald Nissoli, in sostituzione del deputato Federico Fauttilli, dimissionario.

Comunica inoltre che, durante l'audizione odierna, la Commissione ha ricevuto dal prefetto D'Attilio documentazione relativa ad ANPR, che, d'accordo con l'autore, ritiene di includere nella categoria degli atti liberi e di pubblicare quindi come di consueto, a norma dell'articolo 1 della Deliberazione sul regime di divulgazione degli atti e dei documenti, sul sito web della Commissione.

La seduta termina alle 11.45.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori	216
Audizione di rappresentanti dell'Associazione Controllo del Vicinato e del consigliere delegato alla sicurezza partecipata del Comune di Venezia, Enrico Gavagnin (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	216
Audizione dell'architetto Matteo D'Ambros, ricercatore presso l'Università Iuav di Venezia (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	217
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	217

Martedì 14 marzo 2017. – Presidenza del presidente Andrea CAUSIN. – Intervengono il vicepresidente dell'Associazione Controllo del Vicinato, Francesco Caccetta, e il consigliere delegato alla sicurezza partecipata del Comune di Venezia, Enrico Gavagnin.

La seduta comincia alle 10.20.

Sulla pubblicità dei lavori.

Andrea CAUSIN, *presidente*, comunica che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione del sistema audiovisivo a circuito chiuso, la trasmissione diretta sulla web-tv e, in seguito, sul canale satellitare della Camera dei deputati.

Audizione di rappresentanti dell'Associazione Controllo del Vicinato e del consigliere delegato alla sicurezza partecipata del Comune di Venezia, Enrico Gavagnin.

(Svolgimento e conclusione).

Andrea CAUSIN, *presidente*, dichiara aperta l'audizione in titolo.

Francesco CACCETTA, *vicepresidente dell'Associazione Controllo del Vicinato*, ed Enrico GAVAGNIN, *consigliere delegato alla sicurezza partecipata del Comune di Venezia*, svolgono distinte relazioni.

Intervengono, per formulare quesiti e richieste di chiarimento, i deputati Vincenzo PISO (Misto-USEI-IDEA) e Roberto MORASSUT (PD).

Francesco CACCETTA, *vicepresidente dell'Associazione Controllo del Vicinato*, ed Enrico GAVAGNIN, *consigliere delegato alla sicurezza partecipata del Comune di Venezia*, rispondono ai quesiti posti.

Andrea CAUSIN, *presidente*, nel ringraziare gli auditi, dichiara conclusa l'audizione.

Martedì 14 marzo 2017. – Presidenza del presidente Andrea CAUSIN. – Intervengono l'architetto Matteo D'Ambros, ricerca-

tore presso l'Università Iuav di Venezia, e l'architetto Nicola Picco, dell'ordine degli architetti di Venezia.

Audizione dell'architetto Matteo D'Ambros, ricercatore presso l'Università Iuav di Venezia.

(Svolgimento e conclusione).

Andrea CAUSIN, *presidente*, dichiara aperta l'audizione in titolo.

Matteo D'AMBROS, *ricercatore presso l'Università Iuav di Venezia*, svolge una relazione.

Intervengono, per formulare quesiti e richieste di chiarimento, la deputata Claudia MANNINO (M5S), il deputato Roberto MORASSUT (PD) e Andrea CAUSIN, *presidente*.

Matteo D'AMBROS, *ricercatore presso l'Università Iuav di Venezia*, risponde ai quesiti posti.

Andrea CAUSIN, *presidente*, nel ringraziare l'audito, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 12.20.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Martedì 14 marzo 2017. – Presidenza del presidente Andrea CAUSIN.

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 12.20 alle 12.30.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Atto n. 397 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	218
---	-----

SEDE REFERENTE:

D.L. 8/2017: Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017. C. 4286 Governo (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	236
ALLEGATO (<i>Emendamenti e articoli aggiuntivi</i>)	240
ERRATA CORRIGE	239

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 14 marzo 2017. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI. — Interviene il Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, Graziano Delrio.

La seduta comincia alle 10.20.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Atto n. 397.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

Raffaella MARIANI (PD), *relatrice*, ricorda ai colleghi che la Commissione avvia oggi l'esame dello schema di decreto legislativo, che apporta numerose modifiche al Codice dei contratti pubblici di cui al

decreto legislativo n. 50 del 2016. Il Governo, avvalendosi della facoltà concessa ai sensi dell'articolo 1, comma 8, della legge delega n. 11 del 2016, che consente – entro un anno dalla data di entrata in vigore di tale decreto legislativo – l'adozione di disposizioni integrative e correttive, ha infatti deciso di adottare un unico provvedimento in cui raggruppare un consistente numero di modifiche aventi carattere sostanziale e formale. Lo schema di decreto reca disposizioni di carattere sostanziale, che intervengono su vari ambiti, taluni di rilevanza strategica, della normativa sui contratti pubblici. Alcune modifiche recepiscono le osservazioni emerse nel corso delle due consultazioni, che sono state svolte nei mesi scorsi, una che ha riguardato in generale le stazioni appaltanti per la ricognizione sullo stato di attuazione del Codice, l'altra lo stesso schema di provvedimento al nostro esame. Altre sono state adottate in esito alle valutazioni riguardanti i primi mesi dell'applicazione, anche se, come è stato rilevato più volte in Commissione Ambiente,

una più compiuta valutazione sul codice sarà possibile solo una volta definito tutto l'impianto attuativo a seguito della definitiva adozione dei vari provvedimenti. Ricorda che la Commissione ha seguito e segue con costante attenzione la riforma degli appalti pubblici e delle concessioni in un lavoro, che è iniziato con l'esame in fase ascendente delle direttive n. 23, n. 24, e n. 25 del 2014, è proseguito con l'esame della legge delega e del relativo decreto delegato, e sta continuando nell'ambito dell'indagine conoscitiva sullo stato di attuazione del Codice, congiuntamente con il Senato, e nell'esame delle linee guida trasmesse dall'ANAC. Rileva che, in questi mesi, la Commissione ha avuto modo di raccogliere una serie di considerazioni importanti emerse nell'ambito delle audizioni svolte, di cui anche il Governo ha tenuto conto nella redazione dello schema di decreto correttivo.

Reputa opportuno e necessario che anche l'esame di questo provvedimento avvenga in sinergia con l'altro ramo del Parlamento, tenuto conto del lavoro comune svolto in questi mesi e in occasione dell'esame dello schema di decreto legislativo recante il codice, quando – lo ricorda – le due Commissioni hanno espresso un articolato parere di contenuto identico.

Il provvedimento all'esame reca un gran numero di modifiche alla disciplina vigente, che andranno valutate attentamente, anche tenendo conto di quanto previsto dalla legge delega e di quanto emerso in questi mesi nel corso delle audizioni svolte. Si augura che l'esame si svolga in modo costruttivo e che le Commissioni di Camera e Senato possano approvare un parere condiviso.

Prima di descrivere seppur in maniera sintetica il contenuto dei numerosissimi articoli che compongono lo schema di decreto legislativo, illustra alcune considerazioni di carattere generale, preannunciando la necessità di un'attenta valutazione del provvedimento, che tenga conto anche delle osservazioni dei colleghi. In primo luogo, rileva che molte delle disposizioni correttive che si intende introdurre al nuovo codice degli appalti sono state

rese necessarie da una fase di transizione non ordinata, anche in considerazione del fatto che non tutti i decreti attuativi previsti dal decreto legislativo n. 50 del 2016 sono stati emanati nei termini prescritti. Ricorda a tale proposito che, come molte delle stazioni appaltanti hanno evidenziato, anche in sede di audizione, alcune misure di semplificazione introdotte nel codice si siano rivelate e siano state vissute al contrario come elementi di complicazione. In secondo luogo, ritiene che il termine di un anno fissato per l'introduzione delle disposizioni correttive si sia rivelato prematuro, considerato che l'intervento sarebbe stato più utile quando fossero stati emanati tutti i decreti attuativi previsti. Sul tema della qualificazione delle stazioni appaltanti, su cui si fonda a suo parere molto del successo del nuovo codice degli appalti, ritiene opportuna un'attenta valutazione, in particolare per quanto riguarda l'articolo 24 dello schema, che amplia la platea dei soggetti qualificati di diritto a tutti i soggetti aggregatori, non soltanto regionali, ossia anche alle città metropolitane, alle aree vaste ed alle province, esimendoli in tal modo dall'onere di un processo di qualificazione. Esprimendo apprezzamento per la previsione relativa alla digitalizzazione delle procedure di tutti i contratti pubblici, inserita all'articolo 26 dello schema in esame, ritiene tuttavia opportuna una riflessione sui tempi della sua realizzazione. Ritiene altresì positivo che si sia reso obbligatorio all'articolo 30 l'inserimento della clausola sociale nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti per lavori non aventi natura intellettuale. Analogamente, considera favorevolmente il richiamo esplicito nel testo al costo della manodopera ed ai costi della sicurezza affinché siano scorporati dal costo dell'importo assoggettato al ribasso d'asta. Ritiene al contrario che la questione della qualificazione delle imprese meriti un approfondimento, in particolare allo scopo di armonizzare i riferimenti nei differenti articoli inerenti *rating* di legalità, *rating* di impresa, come anche sottolineato dalle comunicazioni di ANAC. Ricorda inoltre che, come segnalato dallo stesso

Presidente dell'ANAC, Raffaele Cantone, è assolutamente opportuno esaminare in maniera approfondita la questione dell'obbligo per le SOA di avere la sede in Italia, e non in uno degli Stati membri dell'UE, considerato che ad essa è legata la necessità di garantire e potenziare i dovuti controlli.

Con riferimento al subappalto, ritiene che le norme adottate attribuiscono una eccessiva responsabilità di scelta alle stazioni appaltanti in ordine alle decisioni da assumere; nel contempo, rileva come la modifica riguardante la quota dei lavori da subappaltare, nella misura del 30 per cento, riferita alla categoria prevalente, anziché all'intero importo contrattuale, non sia linea con quanto rilevato dalle Commissioni di Camera e Senato nel parere sul Codice. Ritiene che la Commissione debba valutare attentamente alcune modifiche dello schema di decreto e la loro coerenza con i criteri di delega; tale valutazione riguarda, tra gli altri, l'articolo 97, che esclude dall'obbligo di affidare i contratti di lavori, servizi e forniture, da parte dei concessionari, i lavori di manutenzione e quelli eseguiti direttamente. Riguardo alla definizione di manutenzione ordinaria, richiama il giusto riferimento ad una progettazione esecutiva semplificata cui occorre dare chiari riferimenti e limiti. Reputa rilevanti le modifiche di cui all'articolo 116, che attribuiscono all'ANAC le competenze in materia di costi standard ricordando quanto rilevato nel parere sul Codice, relativamente alla necessità di coinvolgere tra gli altri soggetti titolari di banche dati, quali l'ISTAT, al fine di incrociare le competenze anche specificamente statistiche. Quanto alla scelta di suddividere in due livelli il progetto di fattibilità, segnala che tale innovazione sembrerebbe contrastare con la necessità di concentrare le fasi della progettazione. Per quanto concerne l'appalto integrato, ritiene che le modifiche introdotte dall'articolo allentino la limitazione richiesta nella legge delega e che, pertanto, l'ampliamento delle ipotesi in cui tale appalto è consentito, fatti salvi i casi riferiti alla risoluzione di fattispecie desti-

nate al superamento di situazioni emergenza provocate da grandi calamità, dovrà essere valutato attentamente al fine di non consentire eccessivi margini di discrezionalità. Considerato inoltre il cospicuo numero di provvedimenti attuativi da adottare, sarà, a suo avviso, necessario verificare gli effetti di alcune disposizioni su tali provvedimenti, relativamente ai contenuti e ai tempi per la loro adozione. Esprime infine apprezzamento per l'abrogazione del Collegio consultivo tecnico ad opera dell'articolo 112, per la abrogazione del contributo a pagamento del soccorso istruttorio.

Passa quindi a dare conto in sintesi dei contenuti del provvedimento con l'avvertenza che si concentrerà solo sulle modifiche di carattere sostanziale, tralasciando le modifiche di carattere formale e le correzioni, nonché le modifiche di minore importanza. Per un esame analitico dei contenuti dello schema, rinvia alla documentazione predisposta dagli uffici.

Un primo gruppo di modifiche riguarda la prima parte del Codice in cui sono contenute le disposizioni comuni e le esclusioni. L'articolo 3 opera una serie di modifiche e integrazioni alle definizioni del Codice, anche introducendo nuove definizioni. In particolare, sono introdotte due nuove definizioni sui lavori di categoria prevalente e di categoria scorporabile (lettera *a*), si amplia l'affidamento operato con il contratto di concessione di lavori (lettera *b*), si sostituisce la definizione delle categorie di opere specializzate (lettera *e*). Si introducono, inoltre, le seguenti nuove definizioni: principio di univocità dell'invio, unità progettuale, documento di fattibilità delle alternative progettuali, programma biennale degli acquisti di beni e servizi, programma triennale dei lavori pubblici, elenco annuale dei lavori ed elenco annuale delle acquisizioni di forniture e servizi (lettera *f*).

Gli articoli da 4 a 7 intervengono sulle esclusioni dall'ambito di applicazione del Codice. L'articolo 4, relativamente a una delle condizioni che devono essere rispettate per gli affidamenti *in house*, riguardante la partecipazione di capitali privati,

precisa che tale eccezione è ammessa a patto che le forme di partecipazione di capitali privati non comportino un controllo o potere di veto.

L'articolo 5 esclude dall'applicazione del Codice anche le concessioni aggiudicate dagli enti aggiudicatori per scopi diversi dal perseguimento delle attività nei cosiddetti settori speciali di cui agli articoli da 115 a 121 del Codice (acqua, energia, trasporti e servizi postali), o per l'esercizio di tali attività in un Paese terzo.

L'articolo 6, relativamente alle esclusioni specifiche per lo svolgimento di determinati servizi legali, è volto a precisare che le disposizioni del Codice non si applicano agli appalti e alle concessioni di servizi concernenti la consulenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti di rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato.

L'articolo 7, nell'ambito delle esclusioni specifiche dalla applicazione delle norme del Codice previste per i contratti di concessioni, precisa che nel concetto di diritto esclusivo relativo all'affidamento dei servizi di lotterie, aggiudicati in « esclusiva », non sono ricompresi i diritti speciali o esclusivi sulla base dei quali operano gli enti aggiudicatori.

L'articolo 8, che modifica la disciplina sul Programma delle acquisizioni delle stazioni appaltanti, prevede l'approvazione dei programmi secondo la tempistica per l'adozione del bilancio da parte delle amministrazioni aggiudicatrici, introducendo l'approvazione preventiva da parte delle amministrazioni aggiudicatrici del documento di fattibilità delle alternative progettuali nel programma triennale per i lavori pubblici, stabilendo, infine, la non applicazione della disciplina sulla programmazione dei lavori e dei servizi e delle forniture, contenuta nell'articolo 21 del Codice, alla pianificazione delle attività dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza.

L'articolo 9, che modifica l'articolo 22 del Codice, prevede la pubblicazione dei documenti di fattibilità delle alternative progettuali per determinate opere da parte delle amministrazioni aggiudicatrici (let-

tera *a*), l'applicazione della disciplina del dibattito pubblico ai nuovi interventi avviati dopo la data di entrata in vigore del D.P.C.M. (che fissa i criteri per l'individuazione delle opere a cui applicare il dibattito pubblico), nonché prevede l'istituzione di una Commissione ministeriale di valutazione del dibattito pubblico medesimo.

L'articolo 10 modifica l'articolo 23 del Codice, al fine di determinare il contenuto minimo del quadro esigenziale predisposto dalle stazioni appaltanti, di prevedere la disciplina di una progettazione semplificata degli interventi di manutenzione, di introdurre la possibilità di redazione in due fasi del progetto di fattibilità tecnica ed economica, di prevedere nel conteggio degli oneri per la redazione di un progetto esecutivo anche i costi relativi al dibattito pubblico e della direzione dei lavori, in caso di affidamento allo stesso progettista esterno, nonché di intervenire sui costi dei contratti relativi a lavori prevedendo che il costo della manodopera e i costi della sicurezza sono scorporati dal costo dell'importo assoggettato al ribasso d'asta.

L'articolo 11 modifica l'articolo 24 del Codice, al fine di: includere nelle prestazioni svolte dai soggetti ivi elencati anche il collaudo e il coordinamento della sicurezza della progettazione; prevedere l'iscrizione all'albo professionale per i dipendenti delle amministrazioni interessate che firmano i progetti (lettere *a*)-*b*); obbligare le stazioni appaltanti ad utilizzare le tabelle dei corrispettivi; non subordinare il pagamento dei compensi relativi alla progettazione al finanziamento dell'opera e non prevedere come corrispettivo forme di sponsorizzazioni o di rimborso (lettera *d*). Ulteriori modifiche sono volte a coordinare il divieto di affidamento congiunto degli incarichi di progettazione e di esecuzione dei lavori con le ipotesi di ricorso all'appalto integrato consentite dalla normativa (lettera *c*).

L'articolo 12, comma 1, modifica l'articolo 25 del Codice, al fine di intervenire sull'articolazione delle fasi della procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico, di prevedere l'emanazione di linee

guida finalizzate ad assicurare speditezza, efficienza ed efficacia alla medesima procedura e di specificare gli interventi previsti per l'adozione di procedure di semplificazione e accelerazione ampliando le ipotesi per l'applicazione di dette procedure.

L'articolo 13, comma 1, modifica l'articolo 26 del Codice, specificando che la stazione appaltante, nei contratti relativi ai lavori, verifica la rispondenza degli elaborati progettuali con i documenti riguardanti il progetto di fattibilità tecnica ed economica, il progetto definitivo e il progetto esecutivo. In caso di affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione di lavori, si specifica inoltre che la verifica dei progetti deve avvenire prima dell'esecuzione dei lavori e che il progetto esecutivo ed eventualmente il progetto definitivo presentati dall'affidatario sono soggetti, prima dell'approvazione di ciascun livello di progettazione, all'attività di verifica.

L'articolo 14, comma 1, che modifica l'articolo 27 del Codice, proroga per un periodo non superiore a cinque anni gli atti amministrativi già resi dalle amministrazioni interessate, in caso di un nuovo appalto basato su progetti, per i quali risultano scaduti i medesimi atti, senza che siano intervenute variazioni (lettera *b*). Si prevede altresì l'obbligo a carico degli enti gestori dei servizi a rete di presentare un cronoprogramma di risoluzione delle interferenze in sede di conferenza dei servizi, nel cui ambito le conclusioni su tale progetto non possono essere modificate (lettera *c*). Si introduce inoltre l'obbligo per gli enti gestori delle interferenze, già note o prevedibili, di elaborare, a spese del soggetto aggiudicatore, il progetto di risoluzione delle interferenze di propria competenza, i cui costi sono sottoposti a verifica di congruità da parte del medesimo soggetto aggiudicatore (lettera *d*). Si stabilisce infine che il progetto definitivo è corredato anche dalle interferenze non rilevate (lettera *e*) e che il mancato rispetto del programma di risoluzione delle inter-

ferenze prevede a carico dei medesimi enti gestori una responsabilità di tipo patrimoniale (lettera *f*).

L'articolo 15, comma 1, modifica l'articolo 28 del Codice, che disciplina le modalità di affidamento dei contratti misti, cioè di quei contratti aventi ad oggetto due o più tipi di appalto, al fine, tra l'altro, di sopprimere il comma 13, che consente alle stazioni appaltanti di ricorrere alle procedure previste dal medesimo articolo solo nei casi in cui l'elemento tecnologico ed innovativo delle opere oggetto dell'appalto sia nettamente prevalente rispetto all'importo complessivo dei lavori, prevedendo la messa a gara del progetto esecutivo.

L'articolo 16, comma 1, lettere *a*) e *b*), modifica l'articolo 29 del Codice dei contratti pubblici, in materia di trasparenza, al fine, tra l'altro, di prevedere la pubblicazione, sul profilo del committente, della composizione della commissione giudicatrice e dei *curricula* dei suoi componenti e di definire la procedura per l'impugnazione dei provvedimenti di esclusione dagli affidamenti e di ammissioni ad essi.

L'articolo 17, comma 1, modifica l'articolo 30 del Codice, al fine di introdurre, in materia di aggiudicazione ed esecuzione di appalti e concessioni, norme riguardanti l'applicazione dei contratti collettivi al personale impiegato e delle ritenute sull'importo delle prestazioni, nonché a introdurre i criteri per la stipula dei contratti per l'esecuzione dei lavori pubblici. Viene estesa anche al personale impiegato nei servizi e forniture, oltre che nei lavori, oggetto di appalti pubblici e concessioni, l'applicazione del contratto nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e di quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente.

L'articolo 18 modifica l'articolo 31 del Codice, al fine di specificare il momento di

individuazione del responsabile unico del procedimento (RUP) da parte della stazione appaltante (lettera *a*) e i casi in cui il RUP coincide con il progettista, il direttore dell'esecuzione del contratto, il direttore dei lavori (lettera *b*). Si estende inoltre anche al direttore dell'esecuzione, oltre che al RUP o al direttore dei lavori, la possibilità di procedere agli accessi diretti a garantire il controllo effettivo da parte della stazione appaltante sull'esecuzione delle prestazioni (lettera *d*).

L'articolo 19, comma 1, modifica l'articolo 32 del Codice, concernente le fasi della procedura di affidamento, al fine di introdurre una procedura semplificata per affidamenti diretti di contratti di importo inferiore a 40.000 euro (lettera *a*), nonché di specificare gli acquisti elettronici a cui non applicare il termine dilatorio per la stipula dei contratti (lettera *b*) e le penali previste nei contratti di appalto in caso di ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali (lettera *c*).

L'articolo 20, che novella l'articolo 34 del Codice, modifica la disciplina riguardante l'applicazione dei criteri ambientali minimi (CAM) agli appalti pubblici, per un verso, prevedendo che l'inserimento delle specifiche tecniche e degli obblighi contrattuali ivi contenuti siano applicati agli affidamenti di qualunque importo e che i criteri premianti siano, in particolare, considerati nella stesura dei documenti di gara per l'applicazione del criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Un secondo gruppo di modifiche interviene sulla parte seconda del codice, relativamente alle norme applicabili nei settori ordinari.

L'articolo 21, che modifica l'articolo 35 del Codice, stabilisce, tra l'altro, che l'anticipazione del prezzo che la stazione appaltante corrisponde all'appaltatore sia commisurata al valore del contratto di appalto e non al valore stimato dell'appalto, come attualmente previsto (lettera *c*).

L'articolo 22, comma 1, modifica in più punti la disciplina contenuta nell'articolo 36, del Codice per l'aggiudicazione dei

contratti di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea (elencate nell'articolo 35). Tra i principi per l'affidamento e l'esecuzione di tali contratti è inserito il riferimento all'applicazione dei criteri ambientali minimi ed è specificato che il principio di rotazione sia riferito agli inviti (lettera *a*). La norma inoltre allarga a dieci operatori economici la consultazione prevista per l'avvio della procedura negoziata, per i lavori pari o superiori a 40.000 euro e inferiori a 150.000 euro, e a quindici operatori economici, per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro (lettera *b*). Si prevede, inoltre, per le opere di urbanizzazione a scomputo per importi sotto soglia (lettera *c*), l'applicazione anche della procedura di affidamento diretto e della procedura negoziata, a seconda degli importi, in luogo della sola procedura ordinaria.

L'articolo 23, comma 1, modifica l'articolo 37 del Codice, volto a disciplinare modalità di acquisizione differenziate per classi di importo e per possesso o meno della qualificazione della stazione appaltante. In particolare, le modifiche sono finalizzate a: consentire alle stazioni appaltanti di acquisire forniture e servizi e lavori di importo meno rilevante, attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione anche dai soggetti aggregatori (lettera *a*); consentire alle stazioni appaltanti qualificate, in caso di indisponibilità di strumenti telematici di negoziazione, di utilizzare tutte le procedure previste nel Codice, anziché la sola procedura ordinaria (lettera *b*); escludere i soggetti privati tenuti all'osservanza delle disposizioni del Codice dalla applicazione delle norme contenute nell'articolo 37.

L'articolo 24, comma 1, che modifica l'articolo 38 del Codice, precisa che i soggetti qualificati iscritti di diritto nell'elenco istituito presso l'ANAC sono tutti i soggetti aggregatori e di prevedere per la qualificazione di amministrazioni con articolazioni anche territoriali la verifica dei requisiti necessari, comunicandoli all'ANAC (lettera *a*). La norma interviene inol-

tre sui parametri di individuazione dei requisiti di base e premianti per la qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza, permettendo alle stazioni appaltanti di far riferimento al numero di gare svolte nel quinquennio, anziché nel triennio, e inserendo ulteriori obblighi, tra i quali, in particolare, l'introduzione di sistemi di gestione per la prevenzione della corruzione (lettera *b*). Da ultimo, vengono esclusi dall'applicazione delle norme dell'articolo 38 i soggetti aggiudicatori privati (lettera *c*).

L'articolo 25 modifica l'articolo 41, comma 1, del Codice al fine di estendere l'applicabilità delle misure di revisione ed efficientamento delle procedure di gara (che dovranno essere emanate con D.P.C.M. entro il 19 aprile 2017), attualmente prevista per soggetti aggregatori e centrali di committenza, a tutte le stazioni appaltanti qualificate.

L'articolo 27 prevede che i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria ed architettura, ai fini della partecipazione alle gare per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria, si qualificano, per la dimostrazione dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi, attraverso i requisiti delle società consorziate.

L'articolo 28 interviene (mediante la modifica del comma 2 dell'articolo 47 del Codice) sulla disciplina relativa alle modalità di determinazione, ai fini della partecipazione alle gare, dei requisiti dei consorzi stabili. Rispetto al testo vigente, il nuovo testo previsto dall'articolo in esame prevede che la somma dei requisiti riguardi tutte le imprese consorziate e non solo quelle esecutrici e prevede che, dopo cinque anni dalla costituzione, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi previsti dalla normativa vigente siano attribuiti al consorzio in aggiunta a quelli da esso maturati direttamente e possano essere oggetto di avvalimento.

L'articolo 29 modifica in più punti l'articolo 48 del Codice. Le finalità perse-

gute sono diverse: prevedere la specificazione in sede di offerta, anche per i lavori, delle parti che saranno eseguite dai singoli operatori economici (lettera *a*), nonché limitare i vigenti divieti di modificazioni soggettive nei consorzi stabili e nei consorzi di cooperative di produzione e lavoro (lettera *b*) e di associazione in partecipazione (lettera *c*). Viene altresì precisato che è consentito il recesso di imprese raggruppate che riduce il raggruppamento ad un unico soggetto (lettera *f*) e che le modifiche soggettive previste dal testo vigente nei casi di fallimento o di recesso sono ammesse anche con riferimento ai consorzi nonché nel caso in cui tali modifiche avvengano in fase di gara (lettera *g*).

L'articolo 30 modifica l'articolo 50 del Codice al fine di rendere obbligatorio l'inserimento (per gli affidamenti dei contratti di concessione e di appalto di lavori e servizi diversi da quelli aventi natura intellettuale, con particolare riguardo a quelli relativi a contratti ad alta intensità di manodopera), nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti, di specifiche clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato.

L'articolo 31 modifica l'articolo 52 del Codice, che disciplina le regole applicabili alle comunicazioni, prevedendo l'applicazione anche alle concessioni della disposizione dettata dal comma 7, che consente alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori di imporre agli operatori economici condizioni intese a proteggere il carattere di riservatezza delle informazioni fornite.

L'articolo 32 integra il disposto dell'articolo 53 del Codice al fine di aggiungere anche le relazioni riservate del direttore dell'esecuzione tra gli atti per i quali sono esclusi il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione.

L'articolo 34 apporta alcune modifiche all'articolo 58 del Codice, in materia di procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione, abrogando il sorteggio automatico per il controllo dei requisiti (lettera *a*) e la procedura per la verifica dei requisiti e delle offerte (lettera

b). Viene altresì inserita una disposizione (nuovo comma 7-bis) che stabilisce il divieto di porre a carico, di concorrenti ed aggiudicatario, i costi connessi alla gestione delle procedure elettroniche (lettera c).

L'articolo 35 amplia, attraverso una serie di modifiche all'articolo 59 del Codice, le ipotesi in cui è possibile ricorrere all'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione dei lavori, sulla base del progetto definitivo, tra le quali hanno carattere innovativo l'affidamento dei lavori mediante procedura di partenariato per l'innovazione o di dialogo competitivo e i presupposti di urgenza di cui all'articolo 63, comma 2, lettera c), del Codice per il ricorso alla procedura negoziata senza bando di gara. In tali casi viene altresì previsto che i contratti riportino l'obbligo di inizio dei lavori entro trenta giorni dall'affidamento. Si vieta il coinvolgimento nella procedura competitiva con negoziazione o nel dialogo competitivo dei soggetti che non hanno la qualificazione necessaria, nonché dei soggetti per le cui offerte la commissione giudicatrice ritenga sussistenti gli estremi per procedere all'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi.

Con l'articolo 36 si integra l'articolo 60 del Codice, relativo alla procedura aperta, consentendo alle amministrazioni aggiudicatrici di ridurre di ulteriori cinque giorni il termine per la ricezione delle offerte, nel caso di presentazione per via elettronica.

L'articolo 37 interviene sul comma 1 dell'articolo 62 del Codice, in materia di procedura competitiva con negoziazione, chiarendo alcune delle informazioni da fornire nella domanda di partecipazione e individuando i casi di riduzione del termine per la presentazione delle domande di partecipazione, ora previsti solo per le offerte.

L'articolo 38 modifica l'articolo 64, comma 3, del Codice in tema di dialogo competitivo introducendo il termine di 30 giorni dall'invito a confermare interesse qualora il mezzo di indizione sia costituito dall'avviso di esistenza di un sistema di

qualificazione, con riferimento ai soli settori speciali (dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali).

L'articolo 40 modifica l'articolo 70, comma 3, del Codice, in materia di avvisi di preinformazione, chiarendo che, nel caso di appalti pubblici per servizi sociali e altri servizi specifici, l'avviso di preinformazione può coprire un periodo più lungo di 12 mesi ma non superiore a 24.

L'articolo 42 modifica l'articolo 76 del Codice, in materia di informazioni ai candidati o agli offerenti da parte delle stazioni appaltanti, anche al fine di prevedere che ogni candidato escluso sia informato dei motivi del rigetto della sua domanda di partecipazione.

L'articolo 43 apporta una serie di modifiche alla disciplina delle commissioni giudicatrici (dettata dall'articolo 77 del Codice), che riguardano l'estensione dell'obbligo di ricorrere a tali commissioni in tutti i casi di utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (lettera b), l'introduzione di limiti alla nomina di commissari interni alla stazione appaltante (lettera c), numero 2). La disposizione in esame, per i lavori, consente la nomina di commissari interni solo se l'importo degli stessi lavori è inferiore a 1 milione di euro e introduce un limite al numero e al ruolo dei commissari interni, nelle fattispecie ivi disciplinate, prevedendo che sia possibile nominare solo «alcuni» componenti interni e che sia vietato assegnare ad un commissario interno la presidenza della commissione giudicatrice. Si prevede, inoltre che la nomina del RUP a membro delle commissioni di gara sia valutata con riferimento alla singola procedura. Viene altresì affidato alla stazione appaltante il controllo dell'insussistenza di cause ostative alla nomina dei commissari (lettera f).

L'articolo 44 modifica l'articolo 78 del Codice relativo all'Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici. Si introduce l'articolazione dell'Albo su base regionale e si prevede che le sedute delle commissioni giudicatrici sono di norma

pubbliche, salvo quelle per la valutazione delle offerte tecniche o altre specificatamente individuate.

L'articolo 45 integra l'articolo 79 del Codice, in materia di fissazione dei termini per la ricezione delle domande di partecipazione e delle offerte, disciplinando le procedure da seguire nei casi di mancato funzionamento o mal funzionamento delle piattaforme di *e-procurement*, in relazione al termine di ricezione delle offerte.

Con l'articolo 46 si interviene sull'articolo 80 del Codice, che disciplina i motivi di esclusione dei concorrenti da un appalto o concessione. Oltre a correzioni formali, si individuano meglio i soggetti nei cui confronti devono essere condotte le verifiche sulle cause di esclusione antimafia, precisando che anche la sussistenza di tali cause è motivo di esclusione. Ove vi siano le condizioni per l'esclusione, questa è poi estesa anche agli istitori e ai procuratori generali delle società. Si prevedono ulteriori cause di esclusione per violazioni in materia contributiva e per false dichiarazioni o documentazioni rese nelle procedure di gara o nei subappalti o ai fini della qualificazione SOA, stabilendo la durata massima e la decorrenza dell'esclusione. Infine, si precisa che, per alcune specifiche violazioni, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione dura tre anni, decorrenti dalla data del fatto, ove non sia intervenuta sentenza di condanna.

L'articolo 47 novella l'articolo 81, comma 1 del Codice sulla documentazione di gara, estendendo l'uso della Banca dati nazionale degli operatori economici gestita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, oltre che per la verifica del possesso dei requisiti per la partecipazione alle procedure di affidamento, anche per le verifiche, in fase di esecuzione del contratto, sulla permanenza dei requisiti stessi.

L'articolo 48 novella il testo dell'articolo 82 del Codice, prevedendo che l'attestazione delle conformità possa essere rilasciata anche da un organismo autorizzato dagli Stati membri per l'applicazione della normativa europea di armonizza-

zione; ove quest'ultima non sia presente, si prevede poi l'utilizzo di rapporti e certificati rilasciati dagli organismi eventualmente indicati nelle disposizioni nazionali di settore.

L'articolo 49 apporta una serie di modifiche all'articolo 83 del Codice in merito alle condizioni di partecipazione (lettere *a*) e *b*)), al soccorso istruttorio (lettera *c*)) e alla disciplina del *rating* di impresa (lettera *d*)). In particolare, si prevede – nel caso in cui le stazioni appaltanti richiedano, come requisito, un fatturato minimo annuo – che tale fatturato sia calcolato in relazione al periodo di riferimento dell'appalto. Al fine di disciplinare le condizioni di partecipazione che la stazione appaltante deve indicare nel bando per raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete e soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE), viene previsto che nel bando sono indicate le eventuali misure in cui gli stessi requisiti devono essere posseduti dai singoli concorrenti partecipanti e che la mandataria, in ogni caso, deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria. Si prevede, inoltre, una semplificazione del meccanismo del soccorso istruttorio, attuata soprattutto attraverso l'eliminazione del soccorso istruttorio a pagamento, precisando che le carenze (di elementi formali della domanda) afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica non sono sanabili mediante il soccorso istruttorio. Le più rilevanti modifiche riguardanti il *rating* di impresa attengono all'eliminazione dell'esclusivo collegamento tra *rating* di impresa e qualificazione, del legame con il *rating* di legalità, degli aspetti sanzionatori e punitivi, del riferimento alla « capacità strutturale » quale indicatore da utilizzare per il *rating* di impresa.

L'articolo 50 apporta una serie di modifiche all'articolo 84 del Codice, che disciplina la qualificazione degli esecutori di lavori pubblici. In estrema sintesi, le modifiche più rilevanti sono volte a stabilire che l'assenza di cause di esclusione costi-

tuisce un presupposto per la qualificazione (lettera *a*), numero 1), nonché a disciplinare il periodo di attività documentabile ai fini della qualificazione, che è quello relativo al decennio antecedente la data di sottoscrizione del contratto con la SOA per il conseguimento della qualificazione (lettera *a*), numero 2). Vengono altresì introdotte precisazioni in merito alla certificazione ISO (lettera *a*), numero 3) e al requisito della cifra d'affari (lettera *c*) e sono disciplinati i casi di presentazione alla SOA, da parte dell'operatore economico, di dichiarazioni o documenti falsi (lettera *b*). Relativamente alla cifra d'affari, a differenza del testo vigente, in base al quale la stazione appaltante può richiedere una cifra d'affari in lavori pari a due volte l'importo a base di gara, che l'impresa deve aver realizzato, nel triennio antecedente, per gli appalti di lavori di dimensioni considerevoli (importo non inferiore a 20 milioni di euro), il nuovo testo prevede che si faccia riferimento ai « migliori cinque dei dieci anni antecedenti ». Viene altresì introdotta una disposizione (lettera *e*)), che consente ai direttori tecnici in possesso di un'esperienza almeno quinquennale, di continuare a svolgere le loro funzioni.

L'articolo 51, che modifica l'articolo 85 del Codice, in materia di Documento di Gara Unico Europeo (DGUE), sopprime, nel comma 5, il riferimento al secondo concorrente in graduatoria al quale la norma vigente prevede che sia richiesta da parte della stazione appaltante, prima dell'aggiudicazione dell'appalto, la presentazione di documenti complementari aggiornati (lettera *b*)).

L'articolo 52 modifica la disciplina relativa ai mezzi di prova, contenuta nell'articolo 86 del Codice, da un lato prevedendo che, ai fini della dimostrazione dell'assenza di motivi di esclusione connessi al mancato assolvimento degli obblighi previdenziali, il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) sia acquisito d'ufficio dalle stazioni appaltanti, e dall'altro introducendo disposizioni relative al certificato di esecuzione dei lavori quale mezzo per documentare l'esecuzione

dei lavori stessi ed evitare l'utilizzo, nel medesimo certificato, di categorie di qualificazione diverse da quelle richieste nel bando di gara.

L'articolo 53 modifica in più punti la disciplina dell'avvalimento dettata dall'articolo 89 del Codice. Le modifiche più rilevanti riguardano l'introduzione della penalità della risoluzione del contratto di appalto, nel caso in cui il RUP (responsabile unico del procedimento) accerti, in corso d'opera, che le prestazioni oggetto di contratto non sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria prevista dal contratto di avvalimento. Si chiarisce, inoltre, che il divieto di avvalimento per le opere c.d. superspecialistiche si applica indipendentemente dal fatto che esse rientrano o meno nella categoria prevalente.

L'articolo 55 apporta una serie di modifiche all'articolo 93 del Codice, riguardante le garanzie per la partecipazione alla procedura di affidamento (cosiddette garanzie provvisorie, per distinguerle da quelle definitive disciplinate dall'articolo 103 del Codice). Le principali modifiche riguardano: gli affidamenti sotto i 40.000 euro (per i quali la garanzia diviene una scelta facoltativa della stazione appaltante); la possibilità di prestare la cauzione anche con bonifico o in assegni; l'introduzione di agevolazioni per gli operatori economici di piccole dimensioni (riduzione del 50 per cento dell'importo della garanzia ed esonero dall'obbligo di corredare l'offerta dall'impegno di un fideiussore)

L'articolo 56 integra il disposto dell'articolo 94 del Codice, al fine di consentire alle stazioni appaltanti, nelle procedure aperte, di esaminare le offerte prima della verifica dell'assenza dei motivi di esclusione e del rispetto dei criteri di selezione.

L'articolo 57 modifica l'articolo 95 del Codice, relativo ai criteri di aggiudicazione dell'appalto. Le modifiche più rilevanti riguardano le disposizioni che individuano i contratti aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'OEPV selezionata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo (lettera *a*) ed i contratti per i quali

è possibile utilizzare il criterio del minor prezzo (lettera *b*). L'utilizzo del criterio del minor prezzo è consentito quando l'affidamento dei lavori avviene sulla base del progetto esecutivo (e quindi non anche in caso di affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione) e quando ricorrano i presupposti dell'urgenza. Ulteriori modifiche sono volte a fornire nuovi criteri-guida alle stazioni appaltanti, che devono valorizzare gli elementi qualitativi dell'offerta ed individuare criteri tali da garantire un effettivo confronto concorrenziale sui profili tecnici. Si prevede, inoltre, che la stazione appaltante stabilisca il tetto massimo per il punteggio economico in modo da evitare che tale elemento sia talmente prevalente sugli altri da determinare, in concreto, l'applicazione del criterio del minor prezzo.

L'articolo 59 modifica l'articolo 97 del Codice, in materia di offerte anormalmente basse, intervenendo sulle modalità di calcolo della soglia di anomalia nei casi di aggiudicazione al minor prezzo (lettera *a*) ed operando una restrizione della soglia di anomalia nei casi di aggiudicazione con il criterio dell'OEPV, elevando a nove decimi la soglia, al fine di ridurre il numero di offerte di cui valutare la congruità (lettera *b*). Vengono altresì introdotti ulteriori criteri per la valutazione della congruità delle offerte, ossia quando il numero delle offerte ammesse è almeno pari a 5 oppure quando, nei casi di contratti relativi a lavori, servizi e forniture, « sottosoglia » il numero delle offerte ammesse è almeno pari a 10 (lettera *c*), e modificate le ipotesi di esclusione automatica delle offerte anomale negli appalti di lavori (lettera *e*). Ulteriori modifiche sono volte ad apportare correzioni alle norme relative ai criteri per la valutazione della congruità delle offerte connessi agli oneri per la sicurezza e al costo del personale (lettera *d*).

L'articolo 60, modificando l'articolo 98 del Codice in merito agli avvisi relativi agli appalti aggiudicati, prevede che l'avviso relativo ai risultati della procedura di

aggiudicazione sia inviato entro trenta giorni dalla conclusione del contratto anziché dall'aggiudicazione dell'appalto.

Con l'articolo 61 si interviene sull'articolo 99 del Codice, al fine di chiarire che le relazioni uniche sulle procedure di aggiudicazione degli appalti vengano comunicate, a cura della cabina di regia, alla Commissione europea, alle autorità, agli organismi o alle strutture competenti, quando tale relazione è richiesta.

L'articolo 62 riformula l'articolo 101 del Codice, riguardante i soggetti delle stazioni appaltanti, precisando che il direttore dei lavori, ove in possesso dei requisiti previsti dalle norme sulla sicurezza, svolge le funzioni di coordinatore per l'esecuzione dei lavori e che per i servizi e le forniture di particolare rilevanza può essere nominato un assistente del direttore dell'esecuzione.

L'articolo 63 modifica l'articolo 102 del Codice in materia di collaudo. Oltre a variare la rubrica dell'articolo, si introduce la distinzione, ai fini del rilascio del collaudo, tra il direttore dei lavori per i lavori e il direttore dell'esecuzione del contratto per i servizi e forniture. Si prevede poi che per i lavori da 500.000 a 1.000.000 di euro la stazione appaltante abbia la facoltà di sostituire il certificato di collaudo con quello di regolare esecuzione e si assimila la disciplina della verifica di conformità a quella del collaudo finale. Si modifica altresì il termine per il rilascio del certificato di pagamento portandolo da 90 a 30 giorni dalla verifica della prestazione, salvo diverso accordo delle parti e comunque non oltre 60 giorni. Si disciplinano inoltre i compensi per i collaudatori della stazione appaltante (nell'ambito degli incentivi di cui all'articolo 113) e per i dipendenti di altre amministrazioni pubbliche e si esclude l'affidamento di incarichi di collaudo per coloro che hanno partecipato alla procedura di gara. Infine si precisa che la disciplina transitoria prevista per il certificato di collaudo si applica anche al certificato di regolare esecuzione.

Con l'articolo 64 si interviene sull'articolo 103 del Codice in materia di garanzie

definitive. Oltre a correggere un refuso, si prevede che, per i lavori di importo superiore al doppio della soglia comunitaria, la polizza obbligatoria per la liquidazione della rata di saldo debba contenere la previsione del pagamento dell'indennizzo contrattualmente dovuto al committente, non appena questi lo richieda. Si estende poi anche alle polizze assicurative l'obbligo di conformità ad appositi schemi tipo, ora previsto solo per le garanzie fidejussorie. Infine si inseriscono anche gli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro tra quelli per i quali la stazione appaltante può non richiedere la garanzia.

L'articolo 65 apporta modifiche all'articolo 104, comma 10, del Codice in materia di garanzie per l'esecuzione di lavori di particolare valore, introducendo il vincolo di solidarietà tra garanti in coerenza con il principio della garanzia a prima richiesta.

L'articolo 66 apporta una serie di modifiche all'articolo 105 del Codice in materia di subappalto. Le modifiche più rilevanti riguardano l'affermazione del principio di tassatività di esecuzione in proprio del contratto, derogabile nei soli casi espressamente previsti (lettera *a*) e l'ampliamento delle possibilità di subappaltare i lavori, considerato che il tetto massimo subappaltabile del 30 per cento viene riferito alla categoria prevalente anziché all'intero importo contrattuale (lettera *b*). Altrettanto rilevanti sono le modifiche recate dalle lettere *d*) ed *e*), relative, rispettivamente, all'indicazione della terna dei subappaltatori e alla facoltà, per la stazione appaltante, di negare l'autorizzazione al subappalto. Si prevede l'obbligo di indicazione della terna nei casi in cui la stazione appaltante ritenga necessario conoscere anticipatamente i nominativi dei subappaltatori ed escludendo l'obbligo di indicazione della terna di subappaltatori nel caso di strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da centrali di committenza e che nel bando o nell'avviso la stazione appaltante può prevedere ulteriori casi in cui è obbligatoria l'indicazione della terna anche nei contratti sotto-soglia (cioè di importo infe-

riore alle soglie di rilevanza europea indicate nell'articolo 35 del Codice). Tale disposizione viene integrata al fine di precisare che l'indicazione deve avvenire all'atto della stipula del contratto.

Con l'articolo 67 si riformula l'articolo 106 del Codice, in materia di modifica di contratti durante il periodo di efficacia. Anzitutto, si sopprime il riferimento al contratto, quale causa di successione all'aggiudicatario iniziale. Si precisa poi che le varianti per errore progettuale sono soggette ai limiti quantitativi ivi previsti per le altre modifiche ammissibili e si introduce infine un termine di 30 giorni entro il quale l'ANAC comunica alle stazioni appaltanti l'esito delle verifiche sulle varianti.

L'articolo 68 integra l'articolo 108 del Codice sulla risoluzione del contratto, consentendo anche per gli appalti, come stabilito per le concessioni dall'articolo 176, comma 2, del Codice di derogare ai termini previsti dall'articolo 21-novies della legge n. 241 del 1990 per l'annullamento d'ufficio dei provvedimenti illegittimi.

L'articolo 70 modifica l'articolo 110 del codice, recante disposizioni in materia di procedure di affidamento in caso di fallimento dell'esecutore o di risoluzione del contratto e di misure straordinarie di gestione. Si inserisce il riferimento anche ai servizi e alle forniture, si elimina la previsione per cui è necessario sentire l'ANAC nei casi in cui il giudice delegato autorizzi il curatore del fallimento a partecipare alle procedure di affidamento e ad eseguire i contratti già stipulati. Ulteriori modifiche sono volte a prevedere che sia il giudice e non più l'ANAC a subordinare la partecipazione, l'affidamento di subappalti e la stipulazione dei relativi contratti alla necessità che il curatore o l'impresa in concordato si avvalgano di un altro operatore in possesso dei requisiti. Inoltre, nel caso in cui l'impresa non sia in regola con i pagamenti contributivi e retributivi dei dipendenti, il giudice delegato può richiedere informazioni all'ANAC in ordine ad eventuali iscrizioni nel casellario a carico dell'impresa interessata.

L'articolo 71 dello schema di decreto modifica l'articolo 111 del Codice, concernente il controllo tecnico, contabile amministrativo, prevedendo il coinvolgimento anche della Conferenza unificata nel procedimento per l'adozione del decreto ministeriale di approvazione delle linee guida e che con tale decreto siano disciplinate altresì le modalità di svolgimento della verifica di conformità in corso di esecuzione e finale, la relativa tempistica, nonché i casi in cui il direttore dell'esecuzione può essere incaricato della verifica di conformità, precisando altresì che le amministrazioni aggiudicatrici debbano affidare l'attività di direzione dei lavori nell'ordine ad altre amministrazioni pubbliche, al progettista incaricato, ad altri soggetti scelti con le procedure per l'affidamento degli incarichi di progettazione. Si prevede che gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie inerenti alle attività di verifica tecnico contabile, ovvero specificamente previsti dal capitolato speciale d'appalto di lavori, sono disposti dalla direzione dei lavori o dall'organo di collaudo, imputando la spesa a carico delle somme a disposizione accantonate a tale titolo nel quadro economico. Si prevede, infine, che il direttore dell'esecuzione possa valersi dell'ausilio di uno più direttori operativi individuati dalla stazione appaltante, tenendo conto della complessità dell'appalto.

Con l'articolo 72 si modifica l'articolo 113 del Codice, sugli incentivi per funzioni tecniche. Si chiarisce che l'incentivo è previsto anche nel caso di forniture e servizi, oltre che per i lavori. Si stabilisce poi che il fondo incentivi non si applica a quelle amministrazioni che hanno modalità diverse per la retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti e che gli enti che costituiscono o si avvalgono di una centrale di committenza possono destinare le risorse del fondo ai dipendenti di tale centrale.

L'articolo 73 introduce nel Codice l'articolo 113-bis. La nuova disposizione stabilisce che i termini per l'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto non pos-

sono superare i quarantacinque giorni decorrenti dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori.

Un gruppo di disposizioni riguarda i settori speciali.

L'articolo 74 novella l'articolo 114 del Codice in materia di norme applicabili e ambito soggettivo degli appalti nei settori speciali, al fine di allineare la definizione di diritti speciali o esclusivi a quella recata all'articolo 3, comma 1, lettere III) e mmm), circa la necessità che le disposizioni siano « pubblicate » e « compatibili » con i Trattati e si opera un'altra modifica di carattere formale.

L'articolo 75 interviene sull'uso della procedura negoziata senza previa indizione di gara, apportando una correzione con la quale si chiarisce che costituiscono autonome fattispecie, rientranti nella fattispecie di procedura negoziata senza previa indizione di gara, sia gli acquisti di opportunità sia gli acquisti a condizioni vantaggiose e l'appalto che segue un concorso di progettazione.

L'articolo 76 integra l'articolo 133, comma 8, del Codice sui principi generali per la selezione dei partecipanti, prevedendo che la facoltà di esaminare le offerte prima della verifica dell'idoneità degli offerenti possa essere esercitata solo ove sia stata specificamente prevista nel bando di gara o nell'avviso con cui si indice la gara.

L'articolo 77 modifica il comma 1 dell'articolo 136 del Codice, in materia di applicabilità dei motivi di esclusione e dei criteri di selezione dei settori ordinari ai sistemi di qualificazione, rendendo obbligatoria la verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del decreto legislativo n. 50 del 2016 anche da parte di quegli enti aggiudicatori che non sono amministrazioni aggiudicatrici.

L'articolo 79 modifica l'articolo 140 del Codice recante norme applicabili ai servizi sociali dei settori speciali, variando la rubrica dell'articolo e disponendo un coordinamento, in merito alla disciplina sull'aggiudicazione degli appalti di servizi

sociali e di altri servizi specifici, con le modifiche apportate all'articolo 142 del Codice.

L'articolo 81 modifica l'articolo 142 del Codice, relativo alla pubblicazione degli avvisi e dei bandi nei servizi sociali, al fine di disciplinare le procedure di aggiudicazione per gli appalti nei servizi sociali e per gli appalti riguardanti altri servizi nei settori ordinari. In particolare con l'introduzione dei nuovi commi da 5-bis a 5-nonies si richiamano le procedure, previste in diversi articoli del Codice, da applicare per le aggiudicazioni di appalti riguardanti i servizi sanitari, servizi sociali e servizi connessi, servizi di prestazioni sociali, altri servizi pubblici, sociali e personali, inclusi servizi forniti da associazioni sindacali, da organizzazioni politiche, da associazioni giovanili ed altri servizi di organizzazioni associative.

L'articolo 83 modifica il comma 4 dell'articolo 147 del Codice, dedicato ai livelli e contenuti della progettazione nel settore dei beni culturali, al fine di prevedere che i lavori di scavo archeologico, relativi al verde storico siano « di regola » appaltati sulla base di tale progetto esecutivo.

L'articolo 84 – aggiungendo un periodo al comma 6 dell'articolo 148 del nuovo codice dei contratti pubblici – dispone che, per gli appalti di lavori nel settore dei beni culturali (Parte II, Titolo VI, Capo III) di importo pari o inferiore a 500.000 euro possa essere utilizzato il criterio del minor prezzo.

Con l'articolo 85 si interviene sull'articolo 152 del Codice, che specifica l'ambito di applicazione nei concorsi di progettazione e di idee. Innanzitutto si dispone nei concorsi di progettazione, nei casi in cui viene previsto il raggiungimento del livello del progetto di fattibilità tecnica ed economica in fasi successive, la redazione del solo documento di fattibilità delle alternative progettuali, sulla cui base il vincitore del concorso perfeziona la proposta fino alla seconda fase del progetto di fattibilità tecnica ed economica. Si prevede poi che, ove l'amministrazione aggiudicatrice non affidi al proprio interno i successivi livelli di progettazione, questi de-

vono essere affidati con procedura negoziata al vincitore o ai vincitori del concorso, se in possesso dei requisiti previsti dal bando e qualora tale possibilità sia prevista nel bando stesso. Si specificano poi le modalità di calcolo dei premi e pagamenti, ai fini del computo della soglia di rilevanza comunitaria, e si corregge un rinvio erroneo a un'altra norma del Codice.

L'articolo 86 modifica l'articolo 153, comma 3, del Codice riguardo ai bandi e avvisi dei concorsi di progettazione e di idee, prevedendo che i bandi e gli avvisi siano pubblicati anche in base all'articolo 73, che regola la pubblicazione a livello nazionale.

L'articolo 87 riformula l'articolo 154 del Codice su organizzazione dei concorsi di progettazione e selezione dei partecipanti, correggendo un refuso e chiarendo che il secondo grado del concorso di progettazione ha per oggetto l'acquisizione, e non la presentazione, del progetto di fattibilità.

L'articolo 89 modifica l'articolo 157 del Codice, relativo agli altri incarichi di progettazione e connessi, al fine di consentire poi l'uso di tutte le procedure per gli affidamenti di incarichi di progettazione di importo pari o superiore a 100.000 euro.

L'articolo 91, che modifica in più punti l'articolo 163 del Codice, estende l'ambito di applicazione delle norme da attivare in circostanze di somma urgenza, nel contempo precisando che costituiscono circostanze di somma urgenza tutte le tipologie di eventi fronteggiabili con interventi di protezione civile. Ulteriori innovazioni sono volte a introdurre specifiche prescrizioni nelle situazioni di attuale ed estrema urgenza relativamente all'attestazione dei requisiti e al loro controllo, nonché ai pagamenti e alla possibilità di recedere dal contratto. In particolare, si amplia l'applicabilità delle norme da attivare in circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, al fine di consentire anche la immediata esecuzione di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla privata incolumità, oltre che alla pubblica incolumità

come già previsto nella normativa vigente. Si precisa che costituisce circostanza di somma urgenza, ai fini del medesimo articolo, il verificarsi degli eventi di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile), ossia di tutte e tre le tipologie di eventi fronteggiabili con interventi di protezione civile. Si prevede che, nelle situazioni di attuale ed estrema urgenza, che consentano il ricorso alla procedura negoziata senza bando, connesse ad emergenze di protezione civile e qualora vi sia l'esigenza impellente di assicurare la tempestiva esecuzione del contratto, gli affidatari dichiarano, mediante autocertificazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il possesso dei requisiti di partecipazione previsti per l'affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura aperta, ristretta o mediante procedura competitiva con negoziazione. La norma dispone che: i controlli sulle autocertificazioni presentate, ove non effettuati in fase di affidamento, sono comunque effettuati dalle amministrazioni aggiudicatrici entro sessanta giorni dalla stipula del contratto, dando conto, con adeguata motivazione, nel primo atto successivo alle verifiche effettuate, della sussistenza dei relativi presupposti; in ogni caso non è possibile procedere al pagamento, anche parziale, in assenza delle relative verifiche positive; qualora, a seguito del controllo, venga accertato l'affidamento ad un operatore privo dei predetti requisiti, le amministrazioni aggiudicatrici recedono dal contratto, fatto salvo il pagamento delle opere già eseguite e il rimborso delle spese eventualmente già sostenute per l'esecuzione della parte rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, e procedono alle segnalazioni alle competenti autorità.

Un gruppo di disposizioni modifica la disciplina delle concessioni e dei contratti di partenariato pubblico-privato (PPP).

L'articolo 92 chiarisce che alle procedure di aggiudicazione dei contratti di concessione del servizio di distribuzione del gas naturale indette dalle amministra-

zioni aggiudicatrici continuano ad applicarsi le relative disposizioni già contenute nel D.lgs. n. 164/2000, in quanto compatibili con la Parte III del Codice, nonché nell'articolo 46-bis, commi da 1 a 3 del decreto-legge n. 159/2007 sulle gare d'ambito (ATM) per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas, attualmente in corso. Si specifica che in tali ipotesi, ferma restando la durata massima di dodici anni del contratto concessorio, il periodo di affidamento viene comunque determinato sulla base dei criteri generali dei commi 1 e 2 dell'articolo 168 del Codice.

L'articolo 93 incrementa, dal 30 al 49 per cento del costo dell'investimento complessivo, la quota del cosiddetto «contributo pubblico», che può essere riconosciuto nei contratti di concessione, e fa salva la facoltà del concessionario di reperire la liquidità necessaria alla realizzazione dell'investimento attraverso altre forme di finanziamento previste dalla normativa vigente.

L'articolo 95, che modifica il terzo periodo del comma 2 dell'articolo 174 del Codice, interviene sulla disciplina del subappalto nell'esecuzione delle concessioni, allo scopo di prevedere che l'indicazione della terna di nominativi dei subappaltatori avvenga prima della stipula del contratto, anziché in sede di offerta come prevede la normativa vigente.

L'articolo 97 interviene sull'obbligo di affidamento dell'80 per cento dei contratti, per le concessioni non affidate con gara o con la formula della finanza di progetto, prevedendo che i soggetti indicati nella norma debbano affidare una quota pari all'80 per cento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo superiore a 150.000 euro, relativi alle concessioni, a meno che non siano eseguiti direttamente o non riguardino la manutenzione ordinaria. Si prevede, inoltre, che la verifica della predetta percentuale tenga conto degli affidamenti dell'ultimo quinquennio.

L'articolo 98 modifica in più punti l'articolo 178 del Codice, che detta specifiche norme per le concessioni autostradali, al fine di: precisare che, qualora si proceda all'affidamento *in house*, le pro-

cedure di affidamento debbano concludersi entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del Codice (lett. a); prevedere che il concedente possa avviare le procedure di gara per l'affidamento della concessione sulla base del solo quadro esigenziale, per le concessioni autostradali per le quali l'attività di gestione risulta economicamente prevalente rispetto alla realizzazione di nuove opere o di interventi di manutenzione straordinaria, in particolare se gli interventi oggetto della concessione riguardano opere di messa in sicurezza dell'infrastruttura esistente (lett. b); vietare il ricorso alle procedure di finanza di progetto per gli affidamenti delle concessioni scadute o in scadenza.

L'articolo 99 interviene sulla disciplina riguardante il partenariato pubblico privato, di cui all'articolo 180 del Codice, relativamente alle variazioni del canone versato dalle amministrazioni aggiudicatrici all'operatore economico, nonché alla quota del contributo a carico della pubblica amministrazione, la cui misura massima viene incrementata dal trenta al quarantanove per cento.

L'articolo 101 modifica la disciplina riguardante l'affidamento in finanza di progetto, di cui all'articolo 183 del Codice, per un verso, precisando che la valutazione delle offerte avvenga sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo e, per l'altro, che la proposta relativa alla realizzazione in concessione di lavori, non presenti negli strumenti di programmazione approvati dall'amministrazione aggiudicatrice, possa riguardare, in alternativa alla concessione, tutti i contratti di partenariato pubblico privato e sia corredata dalla garanzia fideiussoria, sotto forma di cauzione, nella misura prevista per la partecipazione alla procedura.

L'articolo 102 modifica la disciplina del contratto di disponibilità, di cui all'articolo 188 del Codice, allo scopo di prevedere che sia posto a base di gara un capitolato prestazionale predisposto dall'amministrazione aggiudicatrice, anziché il progetto di fattibilità tecnica ed economica, e di pre-

cisare che le eventuali varianti, approvate dall'affidatario, devono rispettare il progetto di fattibilità tecnico-economica approvato dall'amministrazione aggiudicatrice. Si precisa, inoltre, che la valutazione delle offerte avvenga sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

L'articolo 103 interviene sulla disciplina della cessione di immobili in cambio di opere, di cui all'articolo 191 del Codice, da un lato, al fine di consentire il trasferimento della proprietà degli immobili anche a un soggetto terzo indicato dall'affidatario e, dall'altro, di prevedere la presentazione di un'idonea garanzia fideiussoria per permettere il trasferimento prima dell'ultimazione dei lavori.

L'articolo 104, che integra il comma 1 dell'articolo 192 del Codice, dispone che l'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) per la raccolta delle informazioni e la verifica dei requisiti, ai fini della predisposizione dell'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori operanti mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società *in house*, attivi procedure informatiche, anche attraverso il collegamento con i relativi sistemi in uso presso altre Amministrazioni pubbliche ed altri soggetti operanti nel settore dei contratti pubblici.

L'articolo 105 modifica la disciplina delle modalità di affidamento a contraente generale, di cui all'articolo 194 del Codice, al fine di consentire la nomina di direttore dei lavori e di collaudatori anche fra i soggetti esterni alle stazioni appaltanti. Ulteriori modifiche sono volte a coordinare l'attuale disciplina con il regime delle garanzie per l'esecuzione di lavori affidati a contraente generale, anche relativamente alle ipotesi di risoluzione del rapporto per motivi attribuibili al contraente medesimo.

L'articolo 106, che modifica l'articolo 195 del Codice, prevede che le stazioni appaltanti non possono, comunque, procedere ad affidamenti a contraente generale qualora l'importo dell'affidamento sia pari o inferiore a 100 milioni di euro (lett.a). In conseguenza della predetta mo-

difica, la scelta di aggiudicare mediante affidamento a contraente generale viene, pertanto, limitata ad affidamenti di importo elevato.

L'articolo 107, che modifica il comma 4 dell'articolo 196 del Codice, è volto a precisare che il decreto con cui sono regolate le modalità di iscrizione all'albo nazionale obbligatorio dei soggetti che possono ricoprire rispettivamente i ruoli di direttore dei lavori e di collaudatore, per gli appalti pubblici di lavori aggiudicati con la formula del contraente generale, deve essere adottato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, anziché dal Ministero, e deve disciplinare anche i criteri e i requisiti per l'iscrizione al predetto albo.

L'articolo 108, che modifica l'articolo 199 del Codice, interviene sulla disciplina della gestione del sistema di qualificazione del contraente generale, al fine di precisare che le attestazioni del possesso dei requisiti rilasciate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono valide sino alla scadenza triennale e di prevedere che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede a rilasciare l'attestazione del possesso dei requisiti sulle richieste che perverranno fino all'entrata in vigore delle linee guida dell'ANAC, che devono disciplinare il sistema di qualificazione.

L'articolo 110 apporta una serie di modifiche all'articolo 201 del Codice, che disciplina gli strumenti di pianificazione e programmazione attraverso i quali vengono individuati le infrastrutture e gli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese. In particolare le modifiche riguardano i contenuti e le modalità di approvazione del Documento Pluriennale di Pianificazione (lettere *a*) e *b*)), nonché l'introduzione di disposizioni specifiche per il primo DPP (lettera *d*)) e per l'applicazione, ai soli DPP successivi al primo, delle norme relative alla revisione del DPP (lettera *e*)). Si prevede che il primo DPP debba essere elaborato in deroga alla procedura disciplinata dal comma 5, che prevede la trasmissione da parte di regioni, province autonome, città metropo-

litane e altri enti competenti delle proposte di interventi prioritari e che deve contenere le linee strategiche e gli indirizzi per il settore dei trasporti e delle infrastrutture nonché un elenco degli interventi inclusi nel DPP ad essi coerente. In conseguenza dell'abrogazione del comma 8, non saranno inserite nuove opere nel primo DPP.

Specifiche disposizioni riguardano i rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale.

L'articolo 111 modifica l'articolo 205 del Codice, in materia di accordo bonario, al fine di stabilire il termine decadenziale di sessanta giorni per l'impresa che, in caso di rifiuto della proposta di accordo bonario ovvero di inutile decorso del termine per l'accettazione, intenda instaurare un contenzioso giudiziario.

L'articolo 112 abroga l'articolo 207 del Codice, in materia di Collegio consultivo tecnico.

L'articolo 113 modifica l'articolo 208 del Codice, chiarendo che alla transazione possa ricorrersi solo ed esclusivamente nell'ipotesi in cui non risulti possibile esperire altri rimedi alternativi diversi dall'azione giurisdizionale.

Con l'articolo 114 si modifica l'articolo 211 del Codice, in materia di pareri di precontenzioso dell'ANAC, prevedendo che il parere dell'ANAC su questioni insorte durante lo svolgimento della gara, sia espresso previo contraddittorio.

Ulteriori disposizioni intervengono sulla governance. L'articolo 116 modifica l'articolo 213 del Codice riguardante l'Autorità Nazionale Anticorruzione. Si attribuisce, in primo luogo, all'ANAC il compito di elaborare i costi *standard* dei lavori e dei prezzi di riferimento di beni e servizi, alle condizioni di maggiore efficienza, tra quelli di maggiore impatto in termini di costo a carico della pubblica amministrazione. Si ribadisce poi che l'ANAC gestisce la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, nella quale confluiscono, oltre alle informazioni direttamente acquisite per competenza, tutte quelle contenute nelle banche dati esistenti, anche a livello territoriale, per consentire il monitoraggio dell'*iter* delle opere, la trac-

ciabilità dei flussi finanziari e la trasparenza. Per le stesse finalità, si prevede che l'ANAC, il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti concordino le modalità di rilevazione e interscambio delle informazioni nell'ambito delle relative banche dati. Si prevede poi che le sanzioni amministrative, irrogabili dall'ANAC, sono applicabili anche nei confronti del RUP. Infine, si introduce l'indicazione negli strumenti di regolazione flessibile e negli altri atti adottati dall'ANAC della data di decorrenza dell'efficacia, che non può mai essere anteriore alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

L'articolo 117 modifica l'articolo 215, comma 3, del Codice dedicato al Consiglio superiore dei lavori pubblici, chiarendo che il parere del Consiglio deve intervenire prima delle procedure di VIA, della conferenza di servizi e prima della comunicazione dell'avvio del procedimento agli interessati in caso di esproprio.

Da ultimo, l'articolo 118 integra l'elenco delle disposizioni transitorie di cui all'articolo 216 introducendo nuove disposizioni, talune anche in coordinamento con le innovazioni introdotte dallo schema in esame, mentre gli articoli da 119 a 121 riguardano rispettivamente l'integrazione dell'elenco delle disposizioni oggetto di abrogazione, la clausola di invarianza e l'entrata in vigore.

Ermete REALACCI *presidente*, sottolineando la delicatezza del tema, sul quale – come anticipato dalla relatrice – sarà opportuno coordinarsi con i colleghi della Commissione Lavori pubblici del Senato, congiuntamente alla quale si svolge l'indagine conoscitiva sullo stato di attuazione e sulle ipotesi di modifica della nuova disciplina sui contratti pubblici, ringrazia il ministro per la sua presenza.

Il ministro Graziano DELRIO, nel sottolineare che l'intervento correttivo non intende in alcun modo intaccare i pilastri del nuovo codice degli appalti, tra i quali la qualificazione delle stazioni appaltanti, la centralità del progetto, la lotta alla

corruzione, considera benvenuti i suggerimenti che dovessero essere avanzati nel corso dell'esame. Tiene a precisare che lo schema di decreto all'esame della Commissione è il risultato di un lungo e attento lavoro di ascolto degli operatori e di altri soggetti interessati, nonché della Cabina di regia, che ha consentito di recepire una buona percentuale dei rilievi avanzati. Nel ricordare che gli interventi rilevanti sono concentrati in una decina dei 121 articoli totali che compongono lo schema di decreto, precisa in primo luogo che il Governo non ha alcuna intenzione di reintrodurre l'appalto integrato, pur ricordando che tale soluzione non è vietata dalla normativa europea. Chiarisce che l'appalto integrato è previsto esclusivamente nelle procedure di urgenza – come nei casi dei più recenti eventi sismici – e per i progetti definitivi che siano stati già approvati alla data di entrata in vigore del codice degli appalti. A quest'ultimo proposito, segnala che in tal modo sono state tenute in considerazione le richieste avanzate da regioni ed enti locali, soprattutto del Mezzogiorno, per evitare di non poter accedere ai finanziamenti europei. Sottolinea inoltre che si è opportunamente provveduto ad elevare la soglia del contraente generale, per evitare l'utilizzo di tale strumento per aggirare il divieto di appalto integrato. Nel ricordare che, come stabilito da una sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, non sono consentite limitazioni al subappalto, precisa che sul tema si è adottata una definizione tale da poter essere ragionevolmente accolta in sede europea in caso di contestazioni. Quanto alla questione della manutenzione ordinaria *in house*, nel precisare che la misura è stata introdotta su sollecitazione dei sindacati, a tutela dei lavoratori, segnala che si tratta di una questione transitoria, dal momento che in futuro tutte le concessioni verranno attribuite tramite procedura di gara. Nel precisare da ultimo che la volontarietà del *rating* di impresa è stata prevista sulla base di una richiesta in tal senso da parte dell'ANAC, ribadisce che con lo schema di decreto all'esame della Commissione non

sono stati stravolti i principi del nuovo codice, che rappresenta un importante passo in avanti per il nostro Paese. Ricordando che dalla sua entrata in vigore si è registrato un incremento del 60 per cento degli incarichi di progettazione e pur non negando l'esistenza di profili problematici, sottolinea che il nuovo codice costituisce uno strumento efficace ed indispensabile per dotare il nostro Paese delle necessarie opere pubbliche.

Ermete REALACCI *presidente*, nel pre-annunciare sul tema un'audizione del ministro Del Rio, congiuntamente ai colleghi della Commissione Lavori pubblici del Senato, lo ringrazia per la partecipazione. Ringrazia altresì la relatrice Mariani per gli elementi critici sottoposti alla riflessione dei colleghi. Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 10.50.

SEDE REFERENTE

Martedì 14 marzo 2017. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI. — Interviene la sottosegretaria per i rapporti con il Parlamento, Maria Teresa Amici.

La seduta comincia alle 10.20

D.L. 8/2017: Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017.

C. 4286 Governo.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 3 marzo scorso.

Ermete REALACCI, *presidente*, avverte che sono state presentate circa novecento proposte emendative (*vedi allegato*). Fa presente che alcune delle proposte emendative pervenute presentano profili di cri-

ticità relativamente alla loro ammissibilità. In proposito, ricorda che, ai sensi del comma 7 dell'articolo 96-*bis* del Regolamento, non possono ritenersi ammissibili le proposte emendative che non siano strettamente attinenti alle materie oggetto dei decreti-legge all'esame della Camera. Tale criterio risulta più restrittivo di quello dettato, con riferimento agli ordinari progetti di legge, dall'articolo 89 del medesimo Regolamento, il quale attribuisce al Presidente la facoltà di dichiarare inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che siano estranei all'oggetto del provvedimento. Ricorda, inoltre, che la lettera circolare del Presidente della Camera del 10 gennaio 1997 sull'istruttoria legislativa precisa che, ai fini del vaglio di ammissibilità delle proposte emendative al decreto legge, la materia deve essere valutata con riferimento « ai singoli oggetti e alla specifica problematica affrontata dall'intervento normativo ».

Ricorda che il decreto-legge in esame reca ulteriori e urgenti disposizioni per completare il quadro delle misure delineato dal decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, al fine di fronteggiare l'eccezionale reiterarsi di eventi sismici nonché il verificarsi di eccezionali condizioni climatiche avverse e calamità naturali, che hanno interessato le regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria. Fa presente che la presidenza ha quindi ritenuto di dichiarare inammissibili, oltre alle proposte emendative afferenti a materia affatto estranea al contenuto del provvedimento d'urgenza, anche le proposte emendative recanti disposizioni di carattere generale, applicabili su tutto il territorio nazionale, nonché quelle riferite a calamità naturali diverse dai terremoti. Sulla base di tali criteri, la presidenza reputa pertanto inammissibili le seguenti proposte emendative: gli identici Castiello 1.59 e Polidori 1.69 e gli analoghi identici Giovanna Sanna 1.2 e Matarrese 1.13, in quanto recano deroghe al vigente codice degli appalti pubblici per tutti gli eventi calamitosi per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza; Mariani 1.66, che

autorizza la spesa di 3.500.000 euro a decorrere dall'anno 2018 per la gestione, il funzionamento e le nuove funzionalità del sistema informativo del Ministero delle infrastrutture; Polidori 1.57, gli identici Giovanna Sanna 1.4, Matarrese 1.15 e Zaratti 1.49, gli identici Matarrese 1.16 e Giovanna Sanna 1.71, nonché Melilli 7.28 che recano disposizioni sulle notificazioni e comunicazioni dei provvedimenti comunali emessi nell'esercizio dell'attività di protezione civile volta alla prevenzione dei rischi e al soccorso delle popolazioni sinistrate e ad ogni altra attività necessaria e indifferibile; Borghi 1.67 e l'analogo Boccadutri 1.1, in quanto recanti un rifinanziamento per le attività di monitoraggio del rischio sismico; Melilla 1.07, limitatamente al comma 1, che reca interventi connessi agli eventi sismici del 18 gennaio 2017 e alle eccezionali avversità atmosferiche con precipitazioni nevose che hanno colpito il Paese nel mese di gennaio 2017; Tancredi 2.1, in quanto recante disposizioni circa la qualificazione di « attività edilizia libera » dell'installazione di strutture abitative o aziendali amovibili in caso di calamità pubblica che renda indisponibile l'immobile destinato ad abitazione o funzionale all'attività aziendale; Carrescia 2.5, in quanto reca disposizioni volte ad estendere ai membri dei Centri operativi comunali di protezione civile la fattispecie dell'assenza giustificata dal servizio per partecipare alle riunioni del suddetto organo; Tancredi 3.68, in quanto prevede contributi, a titolo di sconto sul prezzo di acquisto, per i soggetti che acquistano serbatoi nuovi per il GPL nel periodo tra il 1 gennaio 2018 e il 31 dicembre 2018; Cristian Iannuzzi 3.38, in quanto reca disposizioni sull'imposta di registro ipotecaria e catastale per atti aventi ad oggetto immobili nei territori colpiti da eventi calamitosi; Tancredi 3.67, in quanto reca una detrazione di imposta per i soggetti titolari di un contratto di somministrazione di GPL e al contempo proprietari di un deposito GPL; Tancredi 3.69, in quanto reca la proroga del termine per l'esenzione dalle imposte di registro, ipotecarie e catastali, degli atti relativi al riordino delle

istituzioni in aziende di servizi o in persone giuridiche di diritto privato ; Tancredi 3.01, relativo alle cause di esclusione, ai criteri di selezione e di qualificazione delle imprese esecutrici in caso di affidamento dei lavori di riparazione e ricostruzione degli immobili danneggiati o distrutti da un evento sismico; Vacca 5.35, relativo all'esposizione presso tutte le istituzioni scolastiche di un'insegna relativa alla classe dell'indice di sicurezza; Tancredi 5.64, in quanto estende in via generale all'anno scolastico 2017/2018 la possibilità per i docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2016/2017, anche in deroga al vincolo triennale, di richiedere l'assegnazione provvisoria interprovinciale; Ricciatti 6.01, in quanto recante l'istituzione del fondo per investimenti per ricerca e sviluppo nel settore ambientale per la cooperazione strategica fra imprese, università e centri di ricerca; Ricciatti 6.02, in quanto recante l'istituzione del fondo per il turismo sostenibile nelle aree naturali protette nazionali; Borghi 7.27, in quanto reca una modifica al decreto legislativo n. 49 del 2014 in materia di avanzi di gestione nei consorzi RAEE; Tancredi 9.1, in quanto volto a prevedere che le disposizioni di cui all'articolo 35 del codice degli appalti sui metodi di calcolo del valore degli appalti si applichino anche ai contratti per i quali i bandi siano stati pubblicati in data precedente a quella di entrata in vigore del codice medesimo; gli analoghi Tancredi 9.20 e 9.22, relativi alla sospensione per il concessionario delle autostrade A24 e A25 dell'obbligo del versamento delle rate del corrispettivo, al fine di destinare il relativo importo all'immediato avvio dei lavori di messa in sicurezza delle medesime autostrade; Sottanelli 9.08, in quanto reca disposizioni generali a sostegno dello sviluppo delle attività produttive; Sottanelli 10.07, in quanto prevede in via generale un contributo per la sistemazione delle case lesionate, ma agibili; Sottanelli 10.06, recante l'istituzione di un fondo speciale per la copertura del minor gettito da entrate tributarie per i comuni colpiti in via generale da eventi sismici; Di Vita

10.02, relativo alla revisione delle modalità di determinazione e dei campi di applicazione dell'ISEE; gli analoghi Ginato 11.87 e Sibilia 11.44, in quanto recano modifiche alla disciplina della definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione; Ginato 11.86, che dispone l'abrogazione del Comitato di indirizzo e verifica dell'attività di riscossione mediante ruolo; Melilla 11.52, in quanto incidente sul termine entro il quale deve essere approvato il bilancio di previsione 2017-2019. al fine di conservare nel fondo pluriennale vincolato di spesa dell'esercizio 2016 le risorse accantonate nel fondo pluriennale di spesa nell'esercizio 2015; Mongello 11.9, in quanto prevede che le disposizioni delle ordinanze di protezione civile relative al beneficio della sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali si applichino esclusivamente ai datori di lavoro privati, fatta eccezione per le disposizioni già adottate all'entrata in vigore del decreto-legge n. 263 del 2006; Ribaudò 11.8 e 11.7, in quanto recanti la novella al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 196 in materia di interessi passivi deducibili; Di Stefano 11.042, che esclude dal concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per gli anni 2016, 2017 e 2018, i comuni colpiti dagli eccezionali fenomeni meteorologici; Lavagno 11.03, in quanto estende le agevolazioni previste per i soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990 ai soggetti destinatari dei provvedimenti agevolativi in materia di versamento delle somme dovute a titolo di tributi, contributi e premi nelle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994; Fiorio 11.02 e gli identici Bargerò 11.04 e Tancredi 11.06, in quanto recanti disposizioni relative alle imprese danneggiate dagli eventi alluvionali del novembre 1994; Tancredi 11.011, in quanto individua la dotazione del Fondo rotativo per far fronte alle esigenze che derivano dal differimento di riscossione a seguito di eventi calamitosi; Tancredi 11.014, in quanto relativo alla esclusione dal calcolo del pareggio di bilancio

degli impegni del perimetro sanitario finanziati con avanzi di amministrazione formati negli esercizi precedenti al 2015; Vacca 12.14, che estende le misure di sostegno al reddito previste al comma 1 dell'articolo 12 del decreto-legge anche ai lavoratori che hanno dovuto interrompere la propria attività lavorativa a seguito degli eventi meteorologici immediatamente antecedenti ai terremoti verificatisi a partire dal 18 gennaio 2017; Tancredi 15.19, in quanto estende le misure di sostegno alle aziende agricole previste all'articolo 21 del decreto-legge n. 189 del 2016 alle attività zootecniche che operano nei comuni che hanno subito danni in conseguenza delle avversità atmosferiche avvenute dal periodo dal 5 al 25 gennaio 2017; Bratti 15.24, in quanto volto ad estendere gli interventi per le imprese agricole ubicate nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche Umbria, che hanno subito danni a causa degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, nonché nelle regioni Basilicata Calabria Campania Molise Puglia Sardegna e Sicilia, che hanno subito danni a causa delle avversità atmosferiche del gennaio 2017, alle imprese agricole ubicate nella regione Emilia Romagna interessate dalle avversità atmosferiche del settembre 2015; Minardo 15.04, recante interventi urgenti per le eccezionali avversità atmosferiche che hanno interessato la Regione Sicilia nel gennaio 2017; Tagliatalata 15.032, che destina in via generale le risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate ad interventi di messa in sicurezza dei territori e delle infrastrutture delle aree classificate a medio e alto rischio sismico; Tancredi 15.14, in quanto estende l'ambito di applicazione del decreto del Ministero delle politiche agricole 30 dicembre 2015 in materia di determinazione dei consumi medi dei prodotti petroliferi impiegati in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nelle coltivazioni sotto serra ai fini dell'applicazione delle aliquote ridotte o dell'esenzione dell'accisa; Minardo 16.1, in quanto reca disposizioni di carattere generale circa la mancata conformità degli uffici giudiziari alla normativa in materia

di prevenzione antisismica; Pastorelli 18.3, in quanto estende la deroga prevista per gli incarichi dirigenziali conferiti dalla Regione al fine di assicurare la piena funzionalità degli Uffici speciali per la ricostruzione anche alle finalità di cui all'articolo 14 del decreto-legge n. 14 del 2017, relativo al Numero unico europeo 112; Ginoble 18.61 (limitatamente al capoverso 3-septies) e gli analoghi Verini 18.22 e Castricone 18.016 in quanto recanti disposizioni sulla fruizione di permessi retribuiti per dipendenti della pubblica amministrazione impossibilitati a svolgere la prestazione lavorativa per provvedimenti autoritativi di chiusura degli uffici; gli analoghi Tancredi 18.15 e 18.16, in quanto recano disposizioni circa l'indizione da parte della Commissione per l'attuazione del progetto RIPAM di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni, di cui al decreto interministeriale 25 luglio 1994, di una apposita procedura concorsuale per assunzione a tempo indeterminato e determinato a cui possano attingere gli enti territoriali per esperti di protezione civile; Fusilli 18.010, recante proroga per tutti i comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti ubicati nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria del termine entro il quale deve essere approvato il bilancio di previsione 2017-2019 ai fini dell'utilizzo delle risorse accantonate del fondo pluriennale di spesa dell'esercizio 2015; Baldelli 18.026, in quanto reca una disposizione di carattere generale sulla facoltà del sindaco di conferire incarichi individuali con contratto di lavoro autonomo, di natura occasionale, ad esperti o tecnici di particolare e comprovata specializzazione nel caso in cui non possa farvi fronte con proprio personale di servizio per l'attività di redazione, verifica e aggiornamento del piano di emergenza comunale di cui all'articolo 15 della legge n. 225 del 1992; Vazio 20.01, in quanto reca disposizioni a favore delle imprese agricole danneggiate a seguito degli eventi calamitosi verificatisi tra il 2013 e il 2015; gli analoghi Boccadutri 20.02 e 20.03, in quanto recanti disposizioni circa il possi-

bile superamento dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per i campi elettromagnetici in tutte le aree soggette a calamità ed emergenza e in caso di grandi eventi su richiesta del Dipartimento della Protezione civile; Mariani 20.016 in quanto recante disposizioni di carattere generale circa la compensazione mediante cessione dei materiali litoidi rimossi dal demanio idrico, in favore dei soggetti realizzatori degli interventi in casi di eventi alluvionali; Laffranco 20.011, 20.09 e 20.010 nonché Mariani 20.017 in quanto recanti disposizioni incidenti sulla disciplina generale del servizio nazionale della protezione civile di cui alla legge n. 225 del 1992; gli analoghi Vaccaro 21.4 e 21.18 in quanto incidenti in via generale sul procedimento della definizione delle domande di concessione in sanatoria entro il 30 giugno 1987; Marchetti 21.08 in quanto reca, per gli ambiti confinanti con i comuni interessati dai sismi del 2016 e del 2017, i termini per l'esercizio sostitutivo a seguito della mancata pubblicazione del bando di gara per l'esercizio del servizio di distribuzione del gas naturale.

Avverte che il termine per la presentazione delle richieste di riesame delle proposte emendative dichiarate inammissibili è fissato alle ore 15.00 di oggi.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 11.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 780 dell'8 marzo, a pagina 288, seconda colonna, quindicesima riga, le parole: « 5.73 » sono sostituite dalle seguenti « 5.126 ».

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 781 del 9 marzo 2017, a pagina 132, prima colonna, quindicesima riga, le parole: « 5.73 » sono sostituite dalle seguenti « 5.126 ».

ALLEGATO

DL 8/2017: Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017. C. 4286 Governo.

EMENDAMENTI E ARTICOLI AGGIUNTIVI

ART. 1.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

(Ambito di applicazione).

1. Al comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, alla fine del primo periodo, sono aggiunte le seguenti parole: « nonché interessati dagli ulteriori eventi sismici verificatisi nel mese di gennaio 2017 e dagli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno colpito le medesime regioni, di cui allo stato di emergenza dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri del 20 gennaio 2017. ».

2. Gli articoli 2, 10, 12, 13, 14 e 15 si applicano anche ai territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli ulteriori eventi sismici verificatisi nel mese di gennaio 2017, nonché dagli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno colpito le medesime regioni, di cui allo stato di emergenza dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri del 20 gennaio 2017.

0. 1. 01. Castiello, Grimoldi.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

(Allargamento dei Comuni del cratere sismico).

1. All'articolo 1, comma 1, allegato 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189,

convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo le parole: « 6. Teramo. » sono aggiunte le seguenti: « 6-bis. Pizzoli (AQ); 6-ter. Scoppito (AQ); 6-quater. Farindola (PE); 6-quinquies. Penne (PE); 6-sexies. Catignano (PE) 6-septies. Isola del Gran Sasso (TE); 6-octies. Colledara (TE); 6-novies. Castel Castagna (TE); 6-decies. Basciano (TE); 6-undecies. Penna Sant'Andrea (TE); 6-duodecim. Pietracamela (TE); 6-terdecim. Ancarano (TE) ».

2. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1 si provvede a valere sulle risorse del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 5, comma 5-quinquies, della legge 24 febbraio 1992, n. 225. ».

0. 1. 02. Tancredi.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

(Allargamento dei Comuni del cratere sismico).

1. All'articolo 1, comma 1, allegato 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo le parole: « 6. Teramo. » sono aggiunte le seguenti: « 6-bis. Pizzoli (AQ); 6-ter. Scoppito (AQ); 6-quater. Farindola (PE); 6-quinquies. Penne (PE); 6-sexies. Catignano (PE); 6-septies. Isola del Gran Sasso (TE); 6-octies. Colledara (TE); 6-novies. Castel Castagna (TE); 6-decies. Basciano (TE); 6-undecies. Penna Sant'Andrea (TE); 6-duodecim. Pietracamela (TE) ».

2. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1 si provvede a valere sulle risorse del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 5, comma 5-*quiquies*, della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

0. 1. 03. Tancredi.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. All'articolo 1, comma 1, allegato 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il numero 6 sono aggiunti i seguenti:

« 6-*bis*. Isola del Gran Sasso;

6-*ter*. Colledara;

6-*quater*. Castel Castagna;

6-*quiquies*. Basciano;

6-*sexies*. Penna Sant'Andrea;

6-*septies*. Fano Adriano;

6-*octies*. Pietracamela ».

2. Ai maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione, si provvede nei limiti di una spesa complessiva di 100 milioni di euro per il 2017 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti annui iscritti nel bilancio triennale 2017-2019, in corrispondenza al fondo speciale di parte capitale, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

0. 1. 012. Gelmini, Fabrizio Di Stefano, Laffranco.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. All'articolo 1, comma 1, allegato 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189,

convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, aggiungere i seguenti Comuni:

« 6-*bis*. Brittoli;

6-*ter*. Catignano;

6-*quater*. Civitella Casanova;

6-*quiquies*. Penne; ».

2. A maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione, si provvede nei limiti di una spesa complessiva di 80 milioni di euro per il 2017 e di 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti annui iscritti nel bilancio triennale 2017-2019, in corrispondenza al fondo speciale di parte capitale, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

0. 1. 04. Vezzali, D'Agostino.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. All'articolo 1, comma 1, allegato 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 aggiungere i seguenti Comuni:

Regione LAZIO:

Pescorocchiano (RI);

Borgorose (RI);

Fiamignano (RI);

Petrella Salto (RI);

Marcetelli (RI);

Varco Sabino (RI);

Concerviano (RI).

0. 1. 07. Melilli.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. All'articolo 1, comma 1, allegato 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo le parole: « 6. Teramo » sono aggiunte le seguenti: « Basciano, Castel Castagna, Pietracamela, Penna Sant'Andrea, Colledara, Fano Adriano, Isola del Gran Sasso (nella provincia di Teramo) Cagnano Amiterno, Barete, Pizzoli, frazione di Arischia del comune di L'Aquila (nella provincia di L'Aquila) e nella regione Marche Spinetoli (AP).

0. 1. 13. Castiello, Grimoldi.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. All'articolo 1, comma 1, allegato 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, aggiungere i seguenti Comuni:

6-ter. Catignano;

6-quater. Civitella Casanova;

6-quinquies. Penne;

6-sexies. Penna Sant'Andrea;

6-septies. Fano Adriano;

6-octies. Pietracamela;

6-novies. Isola del Gran Sasso;

6-decies. Colledara;

6-undecies. Castel Castagna;

6-duodecies. Basciano.

2. Ai maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione, si provvede nei limiti di una spesa complessiva di 130 milioni di euro per il 2017 e di 130 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, mediante corrispondente riduzione

degli stanziamenti annui iscritti nel bilancio triennale 2017-2019, in corrispondenza al fondo speciale di parte capitale, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

0. 1. 09. Fabrizio Di Stefano, Gelmini, Laffranco.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

(Misure in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici).

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016, dopo le parole « Fabriano e Spoleto » sono aggiunte le seguenti: « con esclusione dei rispettivi centri storici, ».

0. 1. 08. Melilli, Ginoble.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. Al decreto-legge n. 189 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo l'articolo 1 è inserito il seguente articolo:

« ART. 1-bis.

1. Le misure di cui al presente decreto si applicano, altresì, ai territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria colpiti dagli eccezionali fenomeni meteorologici verificatisi a partire dalla seconda decade del mese di gennaio 2017.

2. A tal fine i Presidenti delle Regioni interessate, di concerto con le autorità competenti di Protezione civile, assicurano l'avvio dei necessari interventi di ricognizione dei danni che presentano nesso di causalità con gli eccezionali eventi atmosferici di cui al comma 1.

3. Nei territori di cui agli allegati 1 e 2 dell'articolo 1 e nell'ambito delle procedure di gestione dell'emergenza, tutti gli interventi relativi ai danni derivanti dagli eccezionali eventi meteorologici di gennaio 2017 vengono trattati separatamente. A tal fine, al fondo di cui all'articolo 4 sono assegnati ulteriori 200 milioni di euro per l'anno 2017.

4. Ai maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti annui iscritti nel bilancio triennale 2017-2019, in corrispondenza al fondo speciale di parte capitale, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. ».

* **0. 1. 06.** Vezzali, D'Agostino.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. Al decreto-legge n. 189 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo l'articolo 1 è inserito il seguente articolo:

« ART. 1-bis.

1. Le misure di cui al presente decreto si applicano, altresì, ai territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria colpiti dagli eccezionali fenomeni meteorologici verificatisi a partire dalla seconda decade del mese di gennaio 2017.

2. A tal fine i Presidenti delle Regioni interessate, di concerto con le autorità competenti di Protezione civile, assicurano l'avvio dei necessari interventi di ricognizione dei danni che presentano nesso di causalità con gli eccezionali eventi atmosferici di cui al comma 1.

3. Nei territori di cui agli allegati 1 e 2 dell'articolo 1 e nell'ambito delle procedure di gestione dell'emergenza, tutti gli interventi relativi ai danni derivanti dagli

eccezionali eventi meteorologici di gennaio 2017 vengono trattati separatamente. A tal fine, al fondo di cui all'articolo 4 sono assegnati ulteriori 200 milioni di euro per l'anno 2017.

4. Ai maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti annui iscritti nel bilancio triennale 2017-2019, in corrispondenza al fondo speciale di parte capitale, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. ».

* **0. 1. 011.** Fabrizio Di Stefano, Gelmini, Laffranco.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, al primo periodo, la parola: « Teramo » è soppressa.

** **0. 1. 05.** Vezzali, D'Agostino.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 229 del 2016, al primo periodo, la parola « Teramo » è soppressa.

** **0. 1. 010.** Fabrizio Di Stefano, Gelmini, Laffranco.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'elenco dei comuni previsto dagli Allegati di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, nella legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono aggiunti i se-

guenti comuni: Pizzoli, Barete, Cagnano Amiterno (AQ), Isola Gran Sasso d'Italia, Colledara, Castel Castagna (TE), Farindola, Penne (PE).

- 1. 34.** Melilla, Zaratti, Ricciatti, Pellegrino, Fratoianni, Fassina, Kronbichler.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'elenco dei comuni previsto dagli allegati di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, nella legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono aggiunti i seguenti Comuni: Basciano, Castel Castagna, Pietracamela, Penna Sant'Andrea, Colledara, Fano Adriano, Isola del Gran Sasso, Cagnano Amiterno, Barete, Pizzoli, Farindola, Penne, Arischia (AQ), Spinetoli.

- 1. 35.** Melilla, Zaratti, Ricciatti, Pellegrino, Fratoianni, Fassina, Kronbichler.

Al comma 1, premettere la seguente lettera:

Oa. Al comma 1, dopo la lettera *f)* è inserita la seguente:

« *f-bis*) verifica la congruità delle misure e degli interventi strutturali finalizzati alla salvaguardia della tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori effettuati negli immobili destinati ad uso produttivo; ».

- 1. 37.** Zaratti, Pellegrino, Ricciatti, Melilla, Fratoianni, Fassina, Kronbichler.

Al comma 1, lettera a), alinea, sostituire le parole: è aggiunta la seguente con le seguenti: sono aggiunte le seguenti.

Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera a), aggiungere in fine il seguente capoverso: *l-ter*) promuove l'immediata effettuazione di un piano finalizzato a dotare entro il 2017 gli Enti Pubblici locali, con sede nei comuni individuati ai sensi dell'articolo 1, delle schede di vulnerabilità sismica come da disposizione OPCM 3274/

2003 e di avviare una programmazione rapida e urgente di adeguamento sismico per gli immobili che presentano criticità.

- 1. 23.** Massimiliano Bernini, Terzoni, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Zolezzi, Crippa, Castelli.

Al comma 1, lettera a), capoverso « l-bis), dopo le parole: immediata effettuazione *inserire le seguenti:* entro e non oltre 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

- 1. 24.** Terzoni, Massimiliano Bernini, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Zolezzi, Crippa, Castelli.

Al comma 1, lettera a), capoverso « l-bis), dopo le parole: ai sensi dell'articolo 1 *inserire le seguenti:* del decreto-legge n. 189 del 2016.

- 1. 31.** Cristian Iannuzzi.

Al comma 1, lettera a), capoverso l-bis dopo le parole: dell'articolo 1 *aggiungere le seguenti:* nonché tutti comuni ricadenti in zona sismica 1 e 2.

Conseguentemente:

al medesimo capoverso, sostituire le parole: 5 milioni con le seguenti: 50 milioni;

al medesimo capoverso dopo il numero 3) aggiungere il seguente: *3-bis*) all'onere derivante dalla presente lettera, pari a 45 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante conseguente riduzione del fondo di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

- 1. 27.** Vacca, Colletti, Del Grosso, Massimiliano Bernini, Terzoni, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Zolezzi, Crippa, Castelli.

Al comma 1, lettera a), capoverso « l-bis, dopo le parole: III livello *inserire le seguenti:* previo completamento di quella di I livello.

Conseguentemente al medesimo capoverso, numero 2, dopo le parole: nell'elaborazione inserire le seguenti: di verifiche di vulnerabilità sismica ai sensi delle vigenti norme tecniche sulle costruzioni.

- 1. 26.** Crippa, Massimiliano Bernini, Terzoni, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Zolezzi, Crippa, Castelli.

Al comma 1, lettera a) capoverso «1-bis sostituire le parole: entro il limite di con le seguenti: garantendo una disponibilità finanziaria di almeno.

- 1. 63.** Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Turco.

Al comma 1, lettera a), capoverso «1-bis), numero 2), sostituire le parole: lettera a) con le seguenti: lettere a) e b).

- 1. 18.** Castiello, Grimoldi.

Al comma 1, lettera a), capoverso 1-bis), numero 2), sopprimere le parole: entro i limiti ivi previsti.

- 1. 19.** Castiello, Grimoldi.

Al comma 1, lettera a), capoverso «1-bis, numero 2), sostituire le parole: ad esperti di particolare e comprovata specializzazione, con le seguenti: a professionisti iscritti all'Albo professionale, di particolare e comprovata esperienza.

- 1. 38.** Pellegrino, Melilla, Zaratti, Ricciatti, Fratoianni, Fassina, Kronbichler.

Al comma 1, lettera a), capoverso «1-bis, dopo il numero 3) aggiungere il seguente:

3-bis) tale microzonazione sismica di III livello è considerata come base di

progettazione per la ricostruzione pubblica e privata.

- 1. 25.** Terzoni, Massimiliano Bernini, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Zolezzi, Crippa, Castelli.

Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

a-bis) al comma 1, dopo la lettera l) è aggiunta la seguente: l-ter) Fermo restando quanto stabilito dalla lettera l-bis, oltre agli oneri a carico delle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, al fine di consentire l'eventuale cofinanziamento da parte di più enti locali si predispone di escludere dal vincolo del patto di stabilità interno per le Regioni e i Comuni individuati ai sensi dell'articolo 1 della microzonazione sismica di III livello, come definita negli «Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica» approvati il 13 novembre 2008 dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, tutti i fondi e le spese destinate alla prevenzione del rischio sismico e all'aggiornamento della relativa cartografia, per consentire una maggiore ed immediata disponibilità finanziaria anche.

- 1. 62.** Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Turco.

Al comma 1, lettera b), sostituire il capoverso «2-bis con il seguente:

2-bis. L'affidamento degli incarichi di appalti di lavori, servizi e forniture connessi all'emergenza e alla ricostruzione da parte di tutte le amministrazioni pubbliche, avviene mediante procedure negoziate, con almeno cinque operatori economici, qualora esistenti, senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell'articolo 63, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, motivandone la sussistenza dei relativi presupposti in virtù del dichiarato stato di emergenza. Le amministrazioni pubbliche individuano gli operatori economici da consultare sulla base di informazioni ri-

guardanti le caratteristiche di qualificazione economica e finanziaria e tecniche e professionali desunte dal mercato, tenendo conto del rapporto costi/urgenza e utilizzando gli elenchi speciali dei professionisti di cui all'articolo 34 ovvero l'Anagrafe antimafia di cui all'articolo 30, o degli elenchi tenuti dalle prefetture-uffici territoriali del Governo ai sensi dell'articolo 1, comma 52 della legge 6 novembre 2012, n. 190, rispettando il principio di rotazione.

1. 20. Castiello, Grimoldi.

Al comma 1, lettera b) sostituire il capoverso « 2-bis con il seguente:

2-bis. L'affidamento degli incarichi di progettazione e di verifica della vulnerabilità sismica per importi inferiori a quelli di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, avviene, mediante procedure negoziate con almeno cinque professionisti iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 34. Le verifiche sulla vulnerabilità sismica degli edifici pubblici sono obbligatorie a seguito di ogni evento sismico rilevante, con priorità sugli edifici di rilevanza strategica e sulle scuole. Entro il 31 luglio 2017 ogni edificio scolastico deve essere in possesso di adeguato documento tecnico che attesta l'indice vulnerabilità sismica che sarà reso pubblico tramite affissione permanente presso gli ingressi principali di ogni edificio scolastico e sulla *Homepage* del sito internet della istituzione scolastica. A partire dal 1° settembre 2017 ogni scuola dovrà esporre presso ogni ingresso dell'immobile e, ove già disponibile, presso ogni vano, la classe dell'indice di sicurezza IS-V come indicato nel decreto Sisma Bonus.

1. 28. Vacca, Colletti, Del Grosso, Massimiliano Bernini, Terzoni, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Zolezzi, Crippa, Castelli.

Al comma 1, lettera b), capoverso « 2-bis, dopo le parole: mediante procedure

negoziate inserire le seguenti: senza previa pubblicazione di un bando di gara.

1. 21. Castiello, Grimoldi.

Al comma 1, lettera b), capoverso « 2-bis, sostituire le parole: almeno cinque con le seguenti: almeno dieci.

1. 40. Pellegrino, Melilla, Zaratti, Ricciatti, Fratoianni, Fassina, Kronbichler.

Al comma 1, lettera b) capoverso « 2-bis, dopo le parole: articolo 34 inserire le seguenti: nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti di cui all'articolo 36, comma 2, lettere b) e c).

1. 32. Cristian Iannuzzi.

Al comma 1, lettera b), capoverso « 2-bis, aggiungere, in fine, le parole: nel rispetto del principio di rotazione.

1. 22. Castiello, Grimoldi.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. All'articolo 12 del decreto-legge n. 189 del 2016, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Fuori dei casi disciplinati dall'articolo 8, comma 4, l'istanza di concessione dei contributi è presentata dai soggetti legittimati di cui all'articolo 6, comma 2, all'ufficio speciale per la ricostruzione territorialmente competente attraverso la presentazione di una domanda di preistruttoria, alla quale sono obbligatoriamente allegati i documenti di cui al successivo elenco. L'ufficio Speciale della Ricostruzione, previa verifica della completezza della domanda di preistruttoria ricevuta e della documentazione alla stessa allegata, determina il contributo concedibile con apposito provvedimento. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, sono definiti modalità e termini per la presentazione delle do-

mande di preistruttoria e per l'istruttoria delle stesse. I documenti di cui al primo periodo sono:

1) scheda AeDES di cui all'articolo 8, comma 1, redatta a norma del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 113 del 17 maggio 2011, anche da parte del personale tecnico del Comune o da personale tecnico specializzato di supporto al Comune appositamente formato, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica;

2) relazione tecnica asseverata a firma di professionista abilitato e iscritto all'elenco speciale di cui all'articolo 34, attestante la riconducibilità causale diretta dei danni esistenti agli eventi sismici di cui all'articolo 1;

3) la documentazione che attesti la legittimità del beneficiario alla concessione del contributo, ai sensi del presente provvedimento;

4) relazione tecnica che individui il livello operativo dell'immobile sulla base dello stato di danno e del grado di vulnerabilità;

5) relazione che individui il costo parametrico riferito al livello operativo individuato per l'immobile in questione sulla base di quanto previsto nelle apposite Ordinanze emanate dal Commissario »;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente comma:

« 1-bis. A seguito dell'ottenimento del provvedimento di cui al comma 1, i soggetti legittimati di cui all'articolo 6, comma 2 provvederanno ad inviare all'ufficio speciale per la ricostruzione territorialmente competente, unitamente alla richiesta del titolo abilitativo necessario in relazione alla tipologia dell'intervento progettato, apposita domanda di contributo a cui sono obbligatoriamente allegati, oltre alla documentazione necessaria per il rilascio del titolo edilizio i documenti di seguito elencati, ferme restando le prescrizioni di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 12:

1) progetto degli interventi proposti, con l'indicazione delle attività di rico-

struzione e riparazione necessarie nonché degli interventi di miglioramento sismico previsti riferiti all'immobile nel suo complesso, corredati da computo metrico estimativo da cui risulti l'entità del contributo richiesto;

2) indicazione dell'impresa affidataria dei lavori, con allegata documentazione relativa alla sua selezione e attestazione dell'iscrizione nella Anagrafe di cui all'articolo 30, comma 6 ».

* **1. 56.** Polidori, Fabrizio Di Stefano, Polverini.

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

1-bis. All'articolo 12 del decreto-legge n. 189 del 2016, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Fuori dei casi disciplinati dall'articolo 8, comma 4, l'istanza di concessione dei contributi è presentata dai soggetti legittimati di cui all'articolo 6, comma 2, all'ufficio speciale per la ricostruzione territorialmente competente attraverso la presentazione di una domanda di preistruttoria, alla quale sono obbligatoriamente allegati i documenti di cui al successivo elenco. L'ufficio Speciale della Ricostruzione, previa verifica della completezza della domanda di preistruttoria ricevuta e della documentazione alla stessa allegata, determina il contributo concedibile con apposito provvedimento. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, sono definiti modalità e termini per la presentazione delle domande di preistruttoria e per l'istruttoria delle stesse. I documenti di cui al primo periodo sono:

1) scheda AeDES di cui all'articolo 8, comma 1, redatta a norma del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 113 del 17 maggio 2011, anche da parte del personale tecnico del Comune o da personale tecnico specializzato di supporto al Comune apposi-

tamente formato, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica;

2) relazione tecnica asseverata a firma di professionista abilitato e iscritto all'elenco speciale di cui all'articolo 34, attestante la riconducibilità causale diretta dei danni esistenti agli eventi sismici di cui all'articolo 1;

3) la documentazione che attesti la legittimità del beneficiario alla concessione del contributo, ai sensi del presente provvedimento;

4) relazione tecnica che individui il livello operativo dell'immobile sulla base dello stato di danno e del grado di vulnerabilità;

5) relazione che individui il costo parametrico riferito al livello operativo individuato per l'immobile in questione sulla base di quanto previsto nelle apposite Ordinanze emanate dal Commissario »;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente comma:

« 1-bis. A seguito dell'ottenimento del provvedimento di cui al comma 1, i soggetti legittimati di cui all'articolo 6, comma 2 provvederanno ad inviare all'ufficio speciale per la ricostruzione territorialmente competente, unitamente alla richiesta del titolo abilitativo necessario in relazione alla tipologia dell'intervento progettato, apposita domanda di contributo a cui sono obbligatoriamente allegati, oltre alla documentazione necessaria per il rilascio del titolo edilizio i documenti di seguito elencati, ferme restando le prescrizioni di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 12:

1) progetto degli interventi proposti, con l'indicazione delle attività di ricostruzione e riparazione necessarie nonché degli interventi di miglioramento sismico previsti riferiti all'immobile nel suo complesso, corredati da computo metrico estimativo da cui risulti l'entità del contributo richiesto;

2) indicazione dell'impresa affidataria dei lavori, con allegata documenta-

zione relativa alla sua selezione e attestazione dell'iscrizione nella Anagrafe di cui all'articolo 30, comma 6 ».

* **1. 58.** Castiello, Grimoldi.

Dopo il comma 1 inserire i seguenti:

1-bis). All'articolo 12 del decreto-legge n. 189 del 17 ottobre 2016, dopo il comma 1 aggiungere i seguenti commi:

« 1-ter. Fuori dei casi disciplinati dall'articolo 8, comma 4 e in alternativa alla procedura di cui al comma 1 del presente articolo, i soggetti legittimati di cui all'articolo 6, comma 2, possono presentare all'ufficio speciale per la ricostruzione territorialmente competente una domanda, alla quale sono obbligatoriamente allegati i seguenti documenti:

a) scheda AeDES di cui all'articolo 8, comma 1, redatta a norma del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 113 del 17 maggio 2011, anche da parte del personale tecnico del Comune o da personale tecnico e specializzato di supporto al Comune appositamente formato, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica;

b) relazione tecnica asseverata a firma di professionista abilitato e iscritto all'elenco speciale di cui all'articolo 34, attestante la riconducibilità causale diretta dei danni esistenti agli eventi sismici di cui all'articolo 1;

c) la documentazione che attesti la legittimità del Beneficiario alla concessione del contributo, ai sensi dell'articolo 6, comma 2;

d) relazione tecnica che individui il livello operativo dell'immobile sulla base dello stato di danno e del grado di vulnerabilità;

e) relazione che individui il costo parametrico riferito al livello operativo individuato per l'immobile in questione sulla base di quanto previsto con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2.

1-*quater*. L'ufficio Speciale della Ricostruzione, previa verifica della completezza della domanda ricevuta ai sensi del comma precedente, e della documentazione alla stessa allegata, determina il contributo concedibile con apposito provvedimento.

1-*quinquies*. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, sono definiti modalità e termini per la presentazione delle domande di cui al comma 1-*bis* del presente articolo e per l'istruttoria delle stesse.

1-*sexies*. A seguito dell'ottenimento del provvedimento di cui al comma 1-*ter*, i soggetti legittimati di cui all'articolo 6, comma 2, provvederanno ad inviare all'ufficio speciale per la ricostruzione territorialmente competente, unitamente alla richiesta del titolo abilitativo necessario in relazione alla tipologia dell'intervento progettato, apposita domanda di contributo a cui sono obbligatoriamente allegati, oltre alla documentazione necessaria per il rilascio del titolo edilizio:

a) progetto degli interventi proposti, con l'indicazione delle attività di ricostruzione e riparazione necessarie nonché degli interventi di miglioramento sismico previsti riferiti all'immobile nel suo complesso, corredati da computo metrico estimativo da cui risulti l'entità del contributo richiesto;

b) indicazione dell'impresa affidataria dei lavori, con allegata documentazione relativa alla sua selezione e attestazione dell'iscrizione nella Anagrafe di cui all'articolo 30, comma 6 ».

**** 1. 65.** Tancredi.

Dopo il comma 1 inserire i seguenti:

1-*bis*. All'articolo 12 del decreto-legge n. 189 del 17 ottobre 2016, dopo il comma 1 aggiungere i seguenti commi:

« 1-*ter*). Fuori dei casi disciplinati dall'articolo 8, comma 4 e in alternativa alla procedura di cui al comma 1 del presente

articolo, i soggetti legittimati di cui all'articolo 6, comma 2, possono presentare all'ufficio speciale per la ricostruzione territorialmente competente una domanda, alla quale sono obbligatoriamente allegati i seguenti documenti:

a) scheda AeDES di cui all'articolo 8, comma 1, redatta a norma del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 113 del 17 maggio 2011, anche da parte del personale tecnico del Comune o da personale tecnico e specializzato di supporto al Comune appositamente formato, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica;

b) relazione tecnica asseverata a firma di professionista abilitato e iscritto all'elenco speciale di cui all'articolo 34, attestante la riconducibilità causale diretta dei danni esistenti agli eventi sismici di cui all'articolo 1;

c) la documentazione che attesti la legittimità del Beneficiario alla concessione del contributo, ai sensi dell'articolo 6, comma 2;

d) relazione tecnica che individui il livello operativo dell'immobile sulla base dello stato di danno e del grado di vulnerabilità;

e) relazione che individui il costo parametrico riferito al livello operativo individuato per l'immobile in questione sulla base di quanto previsto con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2.

1-*quater*. L'ufficio Speciale della Ricostruzione, previa verifica della completezza della domanda ricevuta ai sensi del comma precedente, e della documentazione alla stessa allegata, determina il contributo concedibile con apposito provvedimento.

1-*quinquies*. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, sono definiti modalità e termini per la presentazione delle domande di cui al comma 1-*bis* del presente articolo e per l'istruttoria delle stesse.

1-*sexies*. A seguito dell'ottenimento del provvedimento di cui al comma 1-*ter*, i soggetti legittimati di cui all'articolo 6, comma 2, provvederanno ad inviare all'ufficio speciale per la ricostruzione territorialmente competente, unitamente alla richiesta del titolo abilitativo necessario in relazione alla tipologia dell'intervento progettato, apposita domanda di contributo a cui sono obbligatoriamente allegati, oltre alla documentazione necessaria per il rilascio del titolo edilizio:

a) progetto degli interventi proposti, con l'indicazione delle attività di ricostruzione e riparazione necessarie nonché degli interventi di miglioramento sismico previsti riferiti all'immobile nel suo complesso, corredati da computo metrico estimativo da cui risulti l'entità del contributo richiesto;

b) indicazione dell'impresa affidataria dei lavori, con allegata documentazione relativa alla sua selezione e attestazione dell'iscrizione nella Anagrafe di cui all'articolo 30, comma 6 ».

**** 1. 70.** Fabrizio Di Stefano, Polverini.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-*bis*. All'articolo 5 del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 229 del 2016, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-*bis*. Al fine di ottimizzare i tempi di autorizzazione dei progetti presentati per la ricostruzione privata presso l'ufficio speciale per la ricostruzione potrà essere insediata la conferenza di servizi prevista ai sensi della legge n. 241 del 1990 e sue modifiche ed integrazioni, per accelerare l'istruttoria, e acquisendo in tale conferenza tutti i pareri necessari ».

1. 55. Polidori, Fabrizio Di Stefano, Polverini.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-*bis*. All'articolo 4 del decreto-legge n. 189 del 2016, apportare le seguenti modificazioni:

a) il comma 7 è sostituito dal seguente: « 7. Alle donazioni di cui al comma 5, effettuate mediante il numero solidale 45500, si applica quanto previsto dall'articolo 138, comma 14, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e dall'articolo 27 della legge 13 maggio 1999, n. 133 »;

b) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente: « 7-*bis*. All'articolo 27 della legge 13 maggio 1999, n. 133, il comma 4 è sostituito dal seguente: “4. Le fondazioni, le associazioni, i comitati e gli enti di cui al comma 1 sono identificati ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 giugno 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 155 del 5 luglio 2000.” ».

1. 41. Ricciatti, Zaratti, Pellegrino, Melilla, Fratoianni, Fassina, Kronbichler.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-*bis*. All'articolo 3 del decreto-legge n. 189 del 2016, al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: « singoli Comuni », sono inserite le seguenti: « che recepiscono gli studi di microzonazione sismica nei rispettivi regolamenti edilizi e negli strumenti urbanistici ».

1. 29. Massimiliano Bernini, Terzoni, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Zolezzi, Crippa, Castelli.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-*bis*. All'articolo 4-*bis*, del decreto-legge n. 189 del 2016, il comma 6 è soppresso.

1. 39. Pellegrino, Melilla, Zaratti, Ricciatti, Fratoianni, Fassina, Kronbichler.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 35, comma 18, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si applicano anche agli interventi relativi al decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e successive modificazioni e integrazioni e ai relativi contratti stipulati ai sensi e per gli effetti dell'articolo 11 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125.

1. 5. Tancredi.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. All'articolo 8 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. Entro sessanta giorni dalla data di comunicazione dell'avvio dei lavori ai sensi dei commi 1 e 3 del presente articolo e comunque entro il termine massimo di sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, stabilito dal Commissario Straordinario della ricostruzione, i soggetti presentano agli Uffici speciali per la ricostruzione la documentazione richiesta secondo le modalità ed i termini ivi indicati. Il mancato rispetto del termine e le modalità di cui al presente comma determina l'innammissibilità della domanda di contributo »;

b) al comma 5, lettera c), le parole « 150.000 euro » sono sostituite con le seguenti: « 258.000 euro ».

1. 6. Carrescia, Luciano Agostini, Lodolini, Manzi, Morani, Petrini.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. All'articolo 5 del decreto-legge n. 189 del 2016, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. Al fine di ottimizzare i tempi di autorizzazione dei progetti presentati per

la ricostruzione privata presso l'ufficio speciale per la ricostruzione potrà essere insediata la conferenza di servizi prevista ai sensi della legge n. 241 del 1990 e sue modifiche ed integrazioni, per accelerare l'istruttoria, e acquisendo in tale conferenza tutti i pareri necessari ».

1. 12. Matarrese, Vargiu, Dambrosio, Piepoli, D'Agostino.

Al comma 2, premettere la seguente lettera:

0a) al comma 2, lettera f), dopo le parole « di collettamento fognario » aggiungere le seguenti: « ripristino sentieristica nelle aree protette e recupero e implementazione degli itinerari ciclabili e pedonali di turismo lento nelle aree. ».

* **1. 42.** Pellegrino, Fratoianni, Fassina, Kronbichler.

Al comma 2, premettere la seguente lettera:

0a) al comma 2, lettera f), dopo le parole « di collettamento fognario » aggiungere le seguenti: « ripristino sentieristica nelle aree protette e recupero e implementazione degli itinerari ciclabili e pedonali di turismo lento nelle aree ».

* **1. 43.** Melilla, Ricciatti, Zaratti, Kronbichler.

Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) al comma 4 dopo le parole: « i soggetti attuatori » sono inserite le seguenti: « oppure i Comuni, le Province e gli Enti locali e regionali interessati ».

1. 33. Cristian Iannuzzi.

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: oppure i Comuni aggiungere le seguenti: , le Unioni dei Comuni e le Unioni Montane.

1. 7. Carrescia, Lodolini, Manzi, Morani, Petrini, Luciano Agostini, Marchetti.

Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

c) al comma 3, è aggiunto in fine il seguente periodo: « Con apposita ordinanza del Commissario straordinario, di concerto con i Presidenti delle Regioni interessate, saranno definiti luoghi e modalità di coinvolgimento e partecipazione dei cittadini alle scelte di pianificazione e sviluppo territoriale, ricostruzione e salvaguardia dei beni comuni ».

* **1. 44.** Zaratti, Melilla, Ricciatti, Kronbichler.

Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

c) al comma 3, è aggiunto in fine il seguente periodo: « Con apposita ordinanza del Commissario straordinario, di concerto con i Presidenti delle Regioni interessate, saranno definiti luoghi e modalità di coinvolgimento e partecipazione dei cittadini alle scelte di pianificazione e sviluppo territoriale, ricostruzione e salvaguardia dei beni comuni ».

* **1. 45.** Pellegrino, Fratoianni, Fassina, Kronbichler.

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

3. In caso di eventi calamitosi per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza, al fine di facilitare le procedure che consentono ai comuni colpiti dal sisma di realizzare opere provvisorie finalizzate alla pubblica incolumità o al recupero della funzionalità dei servizi, all'articolo 163 alla fine del comma 6 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 è aggiunto il seguente periodo: « Nei casi di cui al presente comma per le finalità di allestimento e gestione delle aree di accoglienza e ricovero della popolazione interessata all'evento, nonché per le attività di assistenza e soccorso alle persone e per le attività di realizzazione di opere provvisorie quali puntellamenti o demolizioni, finalizzate alla salvaguardia della pubblica incolumità, i Comuni colpiti dall'evento possono derogare agli articoli 21, 24, 25,

26, 27, 31 comma 1 e 11, 32, 33, 36, 37, 38, 40, 52, 60, 61, 63, 70, 72, 73, 76, 85, 95, 98, 105 comma 6 e 18, 157, del presente Codice. ».

4. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016 nel caso di lavori di importo sino a euro 500.000,00 il certificato di collaudo è sostituito da quello di regolare esecuzione; per i lavori di importo superiore, ma non eccedente il milione di euro, è in facoltà del soggetto appaltante di sostituire il certificato di collaudo con quello di regolare esecuzione. Il certificato di regolare esecuzione è comunque emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

5. L'esecuzione dei lavori di cui all'articolo 163 del decreto legislativo n. 50 del 2016 può prescindere dall'avvenuta redazione del progetto esecutivo, che, ove sia stata ritenuta necessaria in relazione alle caratteristiche dell'intervento e non venga effettuata dalla stazione appaltante, è effettuata dall'appaltatore ed è approvata entro i termini stabiliti nell'atto di affidamento (ordine di servizio), successivamente all'approvazione della perizia giustificativa, inoltre è in facoltà del soggetto appaltante di sostituire il certificato di collaudo con quello di regolare esecuzione.

6. L'esecuzione dei lavori necessari alla realizzazione di strutture temporanee o presupposti per l'installazione di strutture temporanee, messa in sicurezza, e a tutela della pubblica incolumità può prescindere dall'avvenuta redazione del progetto definitivo e esecutivo, che, ove sia stata ritenuta necessaria in relazione alle caratteristiche dell'intervento e non venga effettuata dalla stazione appaltante, è effettuata dall'appaltatore ed è approvata entro i termini stabiliti nel bando o nella lettera d'invito.

** **1. 59.** Castiello, Grimoldi.

(Inammissibile)

Dopo il comma 2 inserire i seguenti:

3. In caso di eventi calamitosi per i quali sia stato dichiarato lo stato di emer-

genza, al fine di facilitare le procedure che consentono ai comuni colpiti dal sisma di realizzare opere provvisorie finalizzate alla pubblica incolumità od al recupero della funzionalità dei servizi, all'articolo 163 alla fine del comma 6 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 è aggiunto il seguente periodo: « Nei casi di cui al presente comma per le finalità di allestimento e gestione delle aree di accoglienza e ricovero della popolazione interessata all'evento, nonché per le attività di assistenza e soccorso alle persone e per le attività di realizzazione di opere provvisorie quali puntellamenti o demolizioni, finalizzate alla salvaguardia della pubblica incolumità, i Comuni colpiti dall'evento possono derogare agli articoli 21, 24, 25, 26, 27, 31 comma 1 e 11, 32, 33, 36, 37, 38, 40, 52, 60, 61, 63, 70, 72, 73, 76, 85, 95, 98, 105 comma 6 e 18, 157, del presente Codice. ».

4. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016 nel caso di lavori di importo sino a euro 500.000,00 il certificato di collaudo è sostituito da quello di regolare esecuzione; per i lavori di importo superiore, ma non eccedente il milione di euro, è in facoltà del soggetto appaltante di sostituire il certificato di collaudo con quello di regolare esecuzione. Il certificato di regolare esecuzione è comunque emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

5. L'esecuzione dei lavori di cui all'articolo 163 del decreto legislativo n. 50 del 2016 può prescindere dall'avvenuta redazione del progetto esecutivo, che, ove sia stata ritenuta necessaria in relazione alle caratteristiche dell'intervento e non venga effettuata dalla stazione appaltante, è effettuata dall'appaltatore ed è approvata entro i termini stabiliti nell'atto di affidamento (ordine di servizio), successivamente all'approvazione della perizia giustificativa, inoltre è in facoltà del soggetto appaltante di sostituire il certificato di collaudo con quello di regolare esecuzione.

6. L'esecuzione dei lavori necessari alla realizzazione di strutture temporanee o presupposti per l'installazione di strutture

temporanee, messa in sicurezza, e a tutela della pubblica incolumità può prescindere dall'avvenuta redazione del progetto definitivo e esecutivo, che, ove sia stata ritenuta necessaria in relazione alle caratteristiche dell'intervento e non venga effettuata dalla stazione appaltante, è effettuata dall'appaltatore ed è approvata entro i termini stabiliti nel bando o nella lettera d'invito.

** 1. 69. Polidori, Fabrizio Di Stefano, Polverini.

(Inammissibile)

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

3. In caso di eventi calamitosi per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza, al fine di facilitare le procedure che consentono ai comuni colpiti dal sisma di realizzare opere provvisorie finalizzate alla pubblica incolumità o al recupero della funzionalità dei servizi, all'articolo 163 comma 6 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 dopo le parole: « del presente articolo », è aggiunto il seguente periodo: « Nei casi di cui al presente comma per le finalità di allestimento e gestione delle aree di accoglienza e ricovero della popolazione interessata all'evento, nonché per le attività di assistenza e soccorso alle persone e per le attività di realizzazione di opere provvisorie quali puntellamenti o demolizioni, finalizzate alla salvaguardia della pubblica incolumità, i Comuni colpiti dall'evento possono derogare agli articoli 21, 24, 25, 26, 27, 31 comma 1 e 11, 32, 33, 36, 37, 38, 40, 52, 60, 61, 63, 70, 72, 73, 76, 85, 95, 98, 105 comma 6 e 18, 157, del presente Codice ».

* 1. 2. Giovanna Sanna.

(Inammissibile)

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

3. In caso di eventi calamitosi per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza, al fine di facilitare le procedure che consentono ai comuni colpiti dal sisma di realizzare opere provvisorie finalizzate alla pubblica incolumità od al recupero della funzionalità dei servizi, all'articolo

163 comma 6 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 dopo le parole: «del presente articolo», è aggiunto il seguente periodo: «Nei casi di cui al presente comma per le finalità di allestimento e gestione delle aree di accoglienza e ricovero della popolazione interessata all'evento, nonché per le attività di assistenza e soccorso alle persone e per le attività di realizzazione di opere provvisorie quali puntellamenti o demolizioni, finalizzate alla salvaguardia della pubblica incolumità, i Comuni colpiti dall'evento possono derogare agli articoli 21, 24, 25, 26, 27, 31 comma 1 e 11, 32, 33, 36, 37, 38, 40, 52, 60, 61, 63, 70, 72, 73, 76, 85, 95, 98, 105 comma 6 e 18, 157, del presente Codice».

* **1. 13.** Matarrese, Vargiu, Dambruoso, Piepoli, D'Agostino.

(Inammissibile)

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

3. Al fine di assicurare la gestione, il funzionamento e le nuove funzionalità del sistema informativo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nonché per il miglioramento dei servizi resi all'utenza, con particolare riferimento ai territori colpiti dagli eventi sismici del 2016 e del 2017 e favorirne la ripresa delle attività sociali ed economiche, è autorizzata la spesa di euro 3.000.000 per l'anno 2017 e di 3.500.000 a decorrere dall'anno 2018.

4. All'onere di cui al comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017 e successivi, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

1. 66. Mariani.

(Inammissibile)

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

3. Ai fini della notificazione e delle comunicazioni dei provvedimenti comunali, emessi nell'esercizio delle attività di protezione civile volte alla prevenzione dei rischi e al soccorso delle popolazioni sinistrate e ad ogni altra attività necessaria e indifferibile, diretta al contrasto e al superamento dell'emergenza e alla mitigazione del rischio, connessa agli eventi di cui all'articolo 2 della legge n. 225 del 24 febbraio 1992 si applicano le disposizioni di cui al comma successivo.

4. Quando la notificazione o la comunicazione nei modi ordinari è sommarmente difficile per il rilevante numero dei destinatari o per la difficoltà di identificarli tutti, ovvero qualora i tempi richiesti dalle modalità ordinarie risultino incompatibili con l'urgenza di procedere, il Sindaco può con ordinanza autorizzare, la notificazione per pubblico avviso. Il Sindaco con la suddetta ordinanza designa, quando occorre, i destinatari ai quali la notificazione o la comunicazione deve farsi nelle forme ordinarie ed indica i modi che appaiono più opportuni per portare l'atto a conoscenza degli altri interessati. In ogni caso, copia dell'atto è depositata nella casa comunale e pubblicata sul sito informatico del Comune.

1. 57. Polidori, Fabrizio Di Stefano, Polverini.

(Inammissibile)

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

3. All'articolo 15-ter del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni della legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Per le finalità di cui al comma 1 ANAS S.p.a. può stipulare degli accordi con le concessionarie delle infrastrutture stradali di interesse nazionale ricadenti nei territori colpiti dagli eventi sismici verificatesi a far data dal 24 agosto 2016, al fine di procedere all'immediata realizzazione dei primi interventi di messa in sicurezza urgenti».

1. 64. Tancredi.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

3. In relazione all'articolo 2, comma 329, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è autorizzata la spesa aggiuntiva di 2,5 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018 e di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 per il rifinanziamento dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, della legge 26 febbraio 2010, n. 26.

Al relativo onere si provvede, per gli anni 2017, 2018 e 2019, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo Speciale di parte corrente, iscritto ai fini del Bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali», della missione «fondi da ripartire», dello stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze; a decorrere dal 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del «Fondo» di cui alla legge n. 190 del 23 dicembre 2014, articolo 1, comma 200 e successive modificazioni e integrazioni.

1. 67. Borghi.

(Inammissibile)

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

3. All'articolo 16 del decreto-legge n. 189 del 2016 al comma 2 le parole: «mediante pubbliche consultazioni, nelle modalità del pubblico dibattito o dell'inchiesta pubblica» sono soppresse.

1. 68. Massa.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

3. All'articolo 6 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 10 è aggiunto il seguente comma:

«10-bis. Le spese relative alle prestazioni tecniche dei professionisti abilitati

relativa alla redazione di perizie e alle indagini tecnico-scientifiche non sono soggetta al criterio del ribasso d'asta».

1. 61. Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Turco.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

3. Per le finalità di cui al comma 329 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007 n. 244, in conformità a quanto già disposto dall'articolo 8, comma 5-bis della legge 24 giugno 2013, n. 71, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018, 2019. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione della stanziamento del Fondo Speciale di parte corrente, iscritto ai fini del Bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del Programma «fondi di riserva e speciali», della missione fondi da ripartire, dello stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.

1. 1. Boccadutri.

(Inammissibile)

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

3. All'articolo 15 del decreto-legge n. 189 del 2016, il comma 3 è sostituito dal seguente: «Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e le Diocesi territorialmente competenti definiscono un Accordo per individuare i soggetti attuatori degli interventi dei beni diocesani, totalmente o parzialmente finanziati con fondi pubblici, inseriti nel Piano dei beni culturali di cui all'articolo 14, comma 2, lettera b).».

1. 8. Carrescia, Manzi, Morani, Petrini, Luciano Agostini, Lodolini, Marchetti.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

3. All'articolo 15, comma 1, lettera a), del decreto-legge 189 del 2016, dopo le parole: «le Regioni» sono inserite le seguenti: «e i Comuni».

1. 48. Melilla, Zaratti, Pellegrino, Ricciatti, Fratoianni, Fassina, Kronbichler.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

3. I comuni di cui agli allegati 1 e 2 possono procedere in deroga agli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016 (codice dei contratti pubblici) per le seguenti attività:

a) allestimento e gestione delle aree di accoglienza e ricovero della popolazione interessata dall'evento, nonché attività di assistenza e soccorso alle persone;

b) attuazione dell'accordo quadro di fornitura delle Strutture Abitative d'Emergenza (S.A.E.) e degli ulteriori accordi quadro stipulati per la gestione dell'emergenza;

c) affidamento ed esecuzione dei servizi tecnici e dei lavori connessi alle opere di urbanizzazione delle S.A.E. e delle altre strutture temporanee prefabbricate ad usi pubblici e sociali;

d) affidamento ed esecuzione dei servizi e dei lavori connessi alle opere provvisorie ai fini della salvaguardia pubblica e privata.

e) affidamento ed esecuzione servizi lavori e forniture finalizzate al ripristino della funzionalità di edifici pubblici e ad uso pubblico e dei servizi di competenza comunale.

* **1. 3.** Giovanna Sanna.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

3. I comuni di cui agli allegati 1 e 2 possono procedere in deroga agli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016 (codice dei contratti pubblici) per le seguenti attività:

a) allestimento e gestione delle aree di accoglienza e ricovero della popolazione interessata dall'evento, nonché attività di assistenza e soccorso alle persone;

b) attuazione dell'accordo quadro di fornitura delle Strutture Abitative d'Emergenza (S.A.E.) e degli ulteriori accordi quadro stipulati per la gestione dell'emergenza;

c) affidamento ed esecuzione dei servizi tecnici e dei lavori connessi alle opere di urbanizzazione delle S.A.E. e delle altre strutture temporanee prefabbricate ad usi pubblici e sociali;

d) affidamento ed esecuzione dei servizi e dei lavori connessi alle opere provvisorie ai fini della salvaguardia pubblica e privata.

e) affidamento ed esecuzione servizi lavori e forniture finalizzate al ripristino della funzionalità di edifici pubblici e ad uso pubblico e dei servizi di competenza comunale.

* **1. 14.** Matarrese, Vargiu, Dambruoso, Piepoli, D'Agostino.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

3. I comuni di cui agli allegati 1 e 2 possono procedere in deroga agli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016 (codice dei contratti pubblici) per le seguenti attività:

a) allestimento e gestione delle aree di accoglienza e ricovero della popolazione interessata dall'evento, nonché attività di assistenza e soccorso alle persone;

b) attuazione dell'accordo quadro di fornitura delle Strutture Abitative d'Emergenza (S.A.E.) e degli ulteriori accordi quadro stipulati per la gestione dell'emergenza;

c) affidamento ed esecuzione dei servizi tecnici e dei lavori connessi alle opere di urbanizzazione delle S.A.E. e delle altre strutture temporanee prefabbricate ad usi pubblici e sociali;

d) affidamento ed esecuzione dei servizi e dei lavori connessi alle opere provvisorie ai fini della salvaguardia pubblica e privata.

e) affidamento ed esecuzione servizi lavori e forniture finalizzate al ripristino della funzionalità di edifici pubblici e ad uso pubblico e dei servizi di competenza comunale.

* **1. 54.** Polidori, Fabrizio Di Stefano, Polverini.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

3. I comuni di cui agli Allegati 1 e 2 possono procedere in deroga agli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016 (codice dei contratti pubblici) per le seguenti attività:

a) allestimento e gestione delle aree di accoglienza e ricovero della popolazione interessata dall'evento, nonché attività di assistenza e soccorso alle persone;

b) attuazione dell'accordo quadro di fornitura delle Strutture Abitative d'Emergenza (S.A.E.) e degli ulteriori accordi quadro stipulati per la gestione dell'emergenza;

c) affidamento ed esecuzione dei servizi tecnici e dei lavori connessi alle opere di urbanizzazione delle S.A.E. e delle altre strutture temporanee prefabbricate ad usi pubblici e sociali;

d) affidamento ed esecuzione dei servizi e dei lavori connessi alle opere provvisoriale ai fini della salvaguardia pubblica e privata.

e) affidamento ed esecuzione servizi lavori e forniture finalizzate al ripristino della funzionalità di edifici pubblici e ad uso pubblico e dei servizi di competenza comunale.

* **1. 47.** Zaratti, Pellegrino, Fratoianni, Melilla, Ricciatti, Fassina, Kronbichler.

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

3. Ai fini della notificazione e delle comunicazioni dei provvedimenti comunali, emessi nell'esercizio delle attività di protezione civile volte alla prevenzione dei rischi e al soccorso delle popolazioni sinistrate e ad ogni altra attività necessaria e indifferibile, diretta al contrasto e al superamento dell'emergenza e alla mitigazione del rischio, connessa agli eventi di cui all'articolo 2 della legge n. 225 del 24 febbraio 1992 si applicano le disposizioni di cui ai commi successivi.

4. Quando la notificazione o la comunicazione nei modi ordinari è somma-

mente difficile per il rilevante numero dei destinatari o per la difficoltà di identificarli tutti, ovvero qualora i tempi richiesti dalle modalità ordinarie risultino incompatibili con l'urgenza di procedere, il Sindaco può con ordinanza autorizzare, la notificazione per pubblico avviso. Il Sindaco con la suddetta ordinanza designa, quando occorre, i destinatari ai quali la notificazione o la comunicazione deve farsi nelle forme ordinarie ed indica i modi che appaiono più opportuni per portare l'atto a conoscenza degli altri interessati. In ogni caso, copia dell'atto è depositata nella casa comunale e pubblicata sul sito informatico del Comune.

1. 53. Polidori, Fabrizio Di Stefano, Polverini.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

3. Ai fini della notificazione e delle comunicazioni dei provvedimenti comunali, emessi nell'esercizio delle attività di protezione civile volte alla prevenzione dei rischi e al soccorso delle popolazioni sinistrate e ad ogni altra attività necessaria e indifferibile, diretta al contrasto e al superamento dell'emergenza e alla mitigazione del rischio, connessa agli eventi di cui all'articolo 2 della legge n. 225 del 24 febbraio 1992 si applicano le disposizioni di cui ai commi successivi. Quando la notificazione o la comunicazione nei modi ordinari è sommarmente difficile per il rilevante numero dei destinatari o per la difficoltà di identificarli tutti, ovvero qualora i tempi richiesti dalle modalità ordinarie risultino incompatibili con l'urgenza di procedere, il Sindaco può con ordinanza autorizzare, la notificazione per pubblico avviso. Il Sindaco con la suddetta ordinanza designa, quando occorre, i destinatari ai quali la notificazione o la comunicazione deve farsi nelle forme ordinarie ed indica i modi che appaiono più opportuni per portare l'atto a conoscenza degli altri interessati. In ogni caso, copia dell'atto è depositata nella casa comunale e pubblicata sul sito informatico del Comune.

* **1. 4.** Giovanna Sanna.

(Inammissibile)

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

3. Ai fini della notificazione e delle comunicazioni dei provvedimenti comunali, emessi nell'esercizio delle attività di protezione civile volte alla prevenzione dei rischi e al soccorso delle popolazioni sinistrate e ad ogni altra attività necessaria e indifferibile, diretta al contrasto e al superamento dell'emergenza e alla mitigazione del rischio, connessa agli eventi di cui all'articolo 2 della legge n. 225 del 24 febbraio 1992 si applicano le disposizioni di cui ai commi successivi. Quando la notificazione o la comunicazione nei modi ordinari è sommamente difficile per il rilevante numero dei destinatari o per la difficoltà di identificarli tutti, ovvero qualora i tempi richiesti dalle modalità ordinarie risultino incompatibili con l'urgenza di procedere, il Sindaco può con ordinanza autorizzare, la notificazione per pubblico avviso. Il Sindaco con la suddetta ordinanza designa, quando occorre, i destinatari ai quali la notificazione o la comunicazione deve farsi nelle forme ordinarie ed indica i modi che appaiono più opportuni per portare l'atto a conoscenza degli altri interessati. In ogni caso, copia dell'atto è depositata nella casa comunale e pubblicata sul sito informatico del Comune.

* **1. 15.** Matarrese, Vargiu, Dambruoso, Piepoli, D'Agostino.

(Inammissibile)

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

3. Ai fini della notificazione e delle comunicazioni dei provvedimenti comunali, emessi nell'esercizio delle attività di protezione civile volte alla prevenzione dei rischi e al soccorso delle popolazioni sinistrate e ad ogni altra attività necessaria e indifferibile, diretta al contrasto e al superamento dell'emergenza e alla mitigazione del rischio, connessa agli eventi di cui all'articolo 2 della legge n. 225 del 24 febbraio 1992 si applicano le disposizioni di cui ai commi successivi. Quando la notificazione o la comunicazione nei modi ordinari è sommamente difficile per il

rilevante numero dei destinatari o per la difficoltà di identificarli tutti, ovvero qualora i tempi richiesti dalle modalità ordinarie risultino incompatibili con l'urgenza di procedere, il Sindaco può con ordinanza autorizzare, la notificazione per pubblico avviso. Il Sindaco con la suddetta ordinanza designa, quando occorre, i destinatari ai quali la notificazione o la comunicazione deve farsi nelle forme ordinarie ed indica i modi che appaiono più opportuni per portare l'atto a conoscenza degli altri interessati. In ogni caso, copia dell'atto è depositata nella casa comunale e pubblicata sul sito informatico del Comune.

* **1. 49.** Zaratti, Ricciatti, Melilla, Pellegrino, Fratoianni, Fassina, Kronbichler.

(Inammissibile)

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

3. Ai fini della notificazione e delle comunicazioni dei provvedimenti comunali, emessi nell'esercizio delle attività di protezione civile volte alla prevenzione dei rischi e al soccorso delle popolazioni sinistrate e ad ogni altra attività necessaria e indifferibile, diretta al contrasto e al superamento dell'emergenza e alla mitigazione del rischio, connessa agli eventi di cui all'articolo 2 della legge n. 225 del 24 febbraio 1992 si applicano le disposizioni di cui al comma successivo. La comunicazione o la notificazione è effettuata mediante pubblico avviso, da affiggere al sito informatico del Comune e sul sito informatico della Regione o Provincia interessati. L'avviso deve precisare dove e con quali modalità può essere consultato il provvedimento.

** **1. 16.** Matarrese, Vargiu, Dambruoso, Piepoli, D'Agostino.

(Inammissibile)

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

3. Ai fini della notificazione e delle comunicazioni dei provvedimenti comunali, emessi nell'esercizio delle attività di protezione civile volte alla prevenzione dei rischi e al soccorso delle popolazioni si-

nistrate e ad ogni altra attività necessaria e indifferibile, diretta al contrasto e al superamento dell'emergenza e alla mitigazione del rischio, connessa agli eventi di cui all'articolo 2 della legge n. 225 del 24 febbraio 1992 si applicano le disposizioni di cui al comma successivo. La comunicazione o la notificazione è effettuata mediante pubblico avviso, da affiggere al sito informatico del Comune e sul sito informatico della Regione o Provincia interessati. L'avviso deve precisare dove e con quali modalità può essere consultato il provvedimento.

**** 1. 71.** Giovanna Sanna.

(Inammissibile)

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

3. Gli interventi per la delocalizzazione temporanea delle attività economiche o produttive, previsti dalla lettera g) del comma 2 dell'articolo 5 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito, con modificazioni, in legge 15 dicembre 2016, n. 229, possono essere effettuati in tutta la provincia ove è ubicata la sede dell'attività economica o produttiva danneggiata dagli eventi sismici. Nei casi in cui siano presenti termini perentori per la presentazione della domanda di delocalizzazione temporanea, l'impresa qualora non sia stato ancora effettuato il sopralluogo da parte dei tecnici AeDES, può presentare domanda integrando successivamente la documentazione con la scheda AEDES di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 243 del 18 ottobre 2014. La delocalizzazione temporanea può essere attuata tramite l'affitto di altro edificio esistente agibile, non abusivo, con un margine di tolleranza del 50 per cento, per pianta e per altezza, rispetto alla attuale dimensione dell'edificio in cui l'impresa ha la sede operativa.

*** 1. 11.** Galgano, Matarrese, Monchiero, Menorello, D'Agostino, Molea.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

3. Gli interventi per la delocalizzazione temporanea delle attività economiche o produttive, previsti dalla lettera g) del comma 2

dell'articolo 5 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito, con modificazioni, in legge 15 dicembre 2016, n. 229, possono essere effettuati in tutta la provincia ove è ubicata la sede dell'attività economica o produttiva danneggiata dagli eventi sismici. Nei casi in cui siano presenti termini perentori per la presentazione della domanda di delocalizzazione temporanea, l'impresa qualora non sia stato ancora effettuato il sopralluogo da parte dei tecnici AeDES, può presentare domanda integrando successivamente la documentazione con la scheda AEDES di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 243 del 18 ottobre 2014. La delocalizzazione temporanea può essere attuata tramite l'affitto di altro edificio esistente agibile, non abusivo, con un margine di tolleranza del 50 per cento, per pianta e per altezza, rispetto alla attuale dimensione dell'edificio in cui l'impresa ha la sede operativa.

*** 1. 46.** Ricciatti, Melilla, Zaratti, Pellegrino, Fratoianni, Fassina, Kronbichler.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

3. Gli interventi per la delocalizzazione temporanea delle attività economiche o produttive, previsti dalla lettera g) del comma 2 dell'articolo 5 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito, con modificazioni, in legge 15 dicembre 2016, n. 229, possono essere effettuati in tutta la provincia ove è ubicata la sede dell'attività economica o produttiva danneggiata dagli eventi sismici. Nei casi in cui siano presenti termini perentori per la presentazione della domanda di delocalizzazione temporanea, l'impresa qualora non sia stato ancora effettuato il sopralluogo da parte dei tecnici AeDES, può presentare domanda integrando successivamente la documentazione con la scheda AEDES di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 243 del 18 ottobre 2014. La delocalizzazione temporanea può essere attuata tramite l'affitto di altro edificio esistente agibile, non abusivo, con un margine di tolleranza del 50 per

cento, per pianta e per altezza, rispetto alla attuale dimensione dell'edificio in cui l'impresa ha la sede operativa.

* **1. 50.** Squeri, Romele, Fabrizio Di Stefano.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

3. Gli interventi per la delocalizzazione temporanea delle attività economiche o produttive, previsti dalla lettera g) del comma 2 dell'articolo 5 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito, con modificazioni, in legge 15 dicembre 2016, n. 229, possono essere effettuati in tutta la provincia ove è ubicata la sede dell'attività economica o produttiva danneggiata dagli eventi sismici, ovvero, nel caso di circoscrizioni territoriali contigue, nell'ambito della provincia limitrofa, anche se collocata in una diversa Regione. Nei casi in cui siano presenti termini perentori per la presentazione della domanda di delocalizzazione temporanea, l'impresa qualora non sia stato ancora effettuato il sopralluogo da parte dei tecnici AeDES, può presentare domanda integrando successivamente la documentazione con la scheda AEDES di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 243 del 18 ottobre 2014. La delocalizzazione temporanea può essere attuata tramite l'affitto di altro edificio esistente agibile, non abusivo, con un margine di tolleranza del 50 per cento, per pianta e per altezza, rispetto alla attuale dimensione dell'edificio in cui l'impresa ha la sede operativa. Il previsto termine di cui all'articolo 5, comma 2, dell'Ordinanza del Commissario del Governo per la ricostruzione è prorogato a tutto il 30 novembre 2017.

* **1. 30.** Ciprini, Gallinella, Chimienti, Cominardi, Dall'Osso, Tripiedi, Lombardi, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Massimiliano Bernini, Crippa, Castelli.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

3. Gli interventi per la delocalizzazione temporanea delle attività economiche o pro-

ductive, previsti dalla lettera g) del comma 2 dell'articolo 5 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito, con modificazioni, in legge 15 dicembre 2016, n. 229, possono essere effettuati in tutta la provincia ove è ubicata la sede dell'attività economica o produttiva danneggiata dagli eventi sismici, ovvero, nel caso di circoscrizioni territoriali contigue, nell'ambito della provincia limitrofa, anche se collocata in una diversa Regione. Nei casi in cui siano presenti termini perentori per la presentazione della domanda di delocalizzazione temporanea, l'impresa qualora non sia stato ancora effettuato il sopralluogo da parte dei tecnici AeDES, può presentare domanda integrando successivamente la documentazione con la scheda AEDES di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 243 del 18 ottobre 2014. La delocalizzazione temporanea può essere attuata tramite l'affitto di altro edificio esistente agibile, non abusivo, con un margine di tolleranza del 50 per cento, per pianta e per altezza, rispetto alla attuale dimensione dell'edificio in cui l'impresa ha la sede operativa. Il previsto termine di cui all'articolo 5, comma 2, dell'Ordinanza del Commissario del Governo per la ricostruzione è prorogato a tutto il 30 novembre 2017.

* **1. 51.** Laffranco, Gelmini, Fabrizio Di Stefano.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

3. Gli interventi per la delocalizzazione temporanea delle attività economiche o produttive, previsti dalla lettera g) del comma 2 dell'articolo 5 del decreto-legge n. 189 del 2016, possono essere effettuati in qualsiasi altro Comune della provincia ove è ubicata la sede dell'attività economica o produttiva danneggiata dagli eventi sismici ovvero in altra provincia limitrofa. Nei casi in cui siano presenti termini perentori per la presentazione della domanda di delocalizzazione temporanea, l'impresa qualora non sia stato ancora effettuato il sopralluogo da parte dei tecnici AeDES, può presentare domanda in-

tegrando successivamente, entro trenta giorni dal ricevimento dell'esito della verifica, la documentazione con la scheda AEDES di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2014.

- 1. 9.** Carrescia, Morani, Petrini, Luciano Agostini, Lodolini, Manzi, Marchetti.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

3. All'articolo 14, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, sono aggiunte infine le parole: « 9-bis. Nelle more dell'approvazione del piano di cui al comma 1 lettera b), al fine di accelerare la ricostruzione dei beni culturali, i Comuni dell'elenco di cui agli allegati 1 e 2 al decreto-legge 189 del 2016, possono individuare entro trenta giorni un proprio bene di interesse storico-artistico ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n.42, danneggiato dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016, da inserire in un piano straordinario degli interventi, coordinato ed approvato entro i sessanta giorni successivi dal Commissario per la ricostruzione su proposta dei Vice Commissari con le modalità di cui al comma 5; i soggetti attuatori sono gli stessi comuni proprietari sotto l'alta sorveglianza del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. ».

- 1. 10.** Carrescia, Marchetti, Petrini, Luciano Agostini, Lodolini, Manzi, Morani.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

3-bis. All'articolo 34 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente comma:

« 8. Le spese sostenute si da soggetti privati che da enti pubblici per prestazioni e incarichi tecnici a professionisti abilitati

relativa alla redazione di perizie e indagini tecnico-scientifiche non sono soggetta al criterio del ribasso d'asta ».

- 1. 60.** Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Turco.

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

ART. 1-bis.

(Estensione ambito applicazione articolo 1 decreto-legge n. 189 del 2016).

1. L'elenco dei comuni di cui agli allegati 1 e 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189 convertito con modificazioni con la legge 15 dicembre 2016 n. 229 è integrato con i comuni di cui alla Delibera della Giunta regionale della Regione Abruzzo n. 862 del 2016, oltre che con i seguenti comuni: Farindola, Penne, Cagnano Amiterno, Barete, Pizzoli, Scoppito. Ai maggiori oneri, valutati in 20 milioni di euro per l'anno 2017 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per euro 15 milioni e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per euro 5 milioni.

- 1. 01.** Tancredi.

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

ART. 1-bis.

(Estensione ambito applicazione articolo 1 decreto-legge n. 189 del 2016).

1. L'elenco dei comuni di cui agli allegati 1 e 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189 convertito con modificazioni con la legge 15 dicembre 2016 n. 229 è

integrato con i comuni di cui alla Delibera della Giunta regionale della Regione Abruzzo n. 862 del 2016, oltre che con i seguenti comuni: Farindola, Penne, Cagnano Amiterno, Barete, Pizzoli. Ai maggiori oneri, valutati in 10 milioni di euro per l'anno 2017 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.

1. 02. Tancredi.

Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:

ART. 1-bis.

(Estensione ambito applicazione articolo 1 decreto-legge n. 189 del 2016).

1. L'elenco dei comuni di cui agli allegati 1 e 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189 convertito con modificazioni con la legge 15 dicembre 2016 n. 229 è integrato con i comuni di cui alla Delibera della Giunta regionale della Regione Abruzzo n. 862 del 2016. Ai maggiori oneri valutati in 5 milioni di euro per l'anno 2017 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.

1. 03. Tancredi.

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

ART. 1-bis.

1. Con il fine di garantire la massima sicurezza negli edifici di proprietà delle Amministrazioni pubbliche contenute nell'elenco pubblicato dall'ISTAT in applicazione di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, entro il 1° settembre 2017 ogni immobile ricadente in zona sismica 1 e 2 che non è stato realizzato in conformità alle vigenti disposizioni in materia edilizia e alle norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche, sarà dichiarato inagibile se non rispetta una delle seguenti condizioni:

a) in possesso di documenti tecnici che attestano l'indice di vulnerabilità sismica al di sotto della soglia di 0,65;

b) adeguato alla normativa tecnica antisismica;

c) in possesso di idoneo documento che attesta la classe dell'indice di sicurezza IS-V, come indicato nel decreto Sisma Bonus, al di sopra del valore C.

2. Il Sindaco ovvero il Prefetto competente ordina l'immediato trasferimento di tutte le attività delle scuole inagibili presso immobili in disuso, da dismettere o parzialmente inutilizzate di proprietà delle amministrazioni pubbliche che siano agibili ovvero, in caso di indisponibilità di immobili, predisponendo la realizzazione di Moduli ad uso Scolastico Provvisorio (M.U.S.P.) e delle relative opere di urbanizzazione destinate a sostituire temporaneamente le scuole.

1. 05. Vacca, Colletti, Del Grosso, Massimiliano Bernini, Terzoni, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Zolezzi, Crippa, Castelli.

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

ART. 1-bis.

1. Con il fine di garantire la massima sicurezza negli edifici di proprietà delle Amministrazioni pubbliche contenute nel-

l'elenco pubblicato dall'ISTAT in applicazione di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, entro il 1° settembre 2017 ogni immobile ricadente in zona sismica 1 o 2 che non è stato realizzato in conformità alle vigenti disposizioni in materia edilizia e alle norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche, ovvero non adeguato alla normativa tecnica antisismica, ovvero non in possesso di adeguati documenti tecnici che attestano l'indice vulnerabilità sismica al di sotto della soglia di 0,65 sarà dichiarato inagibile.

- 1. 04.** Vacca, Colletti, Del Grosso, Massimiliano Bernini, Terzoni, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Zolezzi, Crippa, Castelli.

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

ART. 1-bis.

1. All'articolo 3 del decreto-legge n. 189 del 2016 dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

« 5-bis. Presso ciascun ufficio speciale per la ricostruzione è costituito uno Sportello unico per l'assistenza alla redazione e alla presentazione di progetti, sia su bandi rivolti agli enti pubblici locali sia su bandi riguardanti le attività produttive e le nuove imprese di natura privata, utili al reperimento di finanziamenti europei ».

- 1. 06.** Massimiliano Bernini, Terzoni, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Zolezzi, Crippa, Castelli.

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

ART. 1-bis.

(Ulteriori provvidenze in favore delle popolazioni colpite dai movimenti franosi di Civitella del Tronto e Castelnuovo).

1. In considerazione del rilevante dissesto idrogeologico, riconducibile agli eventi sismici oggetto del presente decreto,

presso le località Ponzano di Civitella del Tronto e Campli del comune di Castelnuovo i danni prodotti dagli eventi franosi ai fabbricati, alle infrastrutture ed alle attività economiche, sono assimilati ai danni cagionati dagli eventi sismici. A tal fine, con specifiche disposizioni del Commissario competente, valutata l'entità dei danni, dovrà prevedersi:

1) il riconoscimento del diritto alla percezione dell'integrale risarcimento di tutti i danni subiti alle abitazioni;

2) previsione della possibilità di delocalizzazione delle abitazioni, ove l'evoluzione del fenomeno franoso abbia già irreversibilmente compromesso la possibilità di riedificare i terreni interessati;

3) in caso di delocalizzazione, il risarcimento del danno dovrà ricomprendere il costo di acquisto della nuove aree sulle quali edificare, nonché i costi di progettazione e gli oneri di urbanizzazione e i costi di infrastrutturazione;

4) previsione della possibilità di delocalizzare le attività commerciali e le attività produttive;

5) il diritto all'assistenza abitativa della popolazione colpita, ivi compresa la possibilità di realizzare Soluzioni abitative in emergenza.

2. Per le attività di prima emergenza sono stanziati 10 milioni di euro per l'anno 2017, gestiti dal Commissario competente, in accordo con le amministrazioni comunali.

3. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017 allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.

- 1. 08.** Tancredi.

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

ART. 1-bis.

(Ulteriori provvidenze in favore delle popolazioni colpite dai movimenti franosi di Civitella del Tronto e Castelnuovo).

1. In considerazione del rilevante dissesto idrogeologico, riconducibile agli eventi sismici oggetto del presente decreto, presso le località Ponzano di Civitella del Tronto e Castelnuovo del comune di Campi i danni prodotti dagli eventi franosi ai fabbricati, alle infrastrutture ed alle attività economiche, sono assimilati ai danni cagionati dagli eventi sismici. A tal fine, con specifiche disposizioni del Commissario competente, valutata l'entità dei danni, dovrà prevedersi:

1) il riconoscimento del diritto alla percezione dell'integrale risarcimento di tutti i danni subiti alle abitazioni;

2) previsione della possibilità di delocalizzazione delle abitazioni, ove l'evoluzione del fenomeno franoso abbia già irreversibilmente compromesso la possibilità di riedificare i terreni interessati;

3) in caso di delocalizzazione, il risarcimento del danno dovrà ricomprendere il costo di acquisto della nuove aree sulle quali edificare, nonché i costi di progettazione e gli oneri di urbanizzazione e i costi di infrastrutturazione;

4) previsione della possibilità di delocalizzare le attività commerciali e le attività produttive;

5) il diritto all'assistenza abitativa della popolazione colpita, ivi compresa la possibilità di realizzare Soluzioni abitative in emergenza.

2. Per le attività di prima emergenza sono stanziati 10 milioni di euro per l'anno 2017, gestiti dal Commissario competente, in accordo con le amministrazioni comunali.

3. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte

corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017 allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.

1. 010. Tancredi.

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

ART. 1-bis.

1. All'articolo 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito con modificazioni dalla legge n. 229 del 2016, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. Gli enti locali di cui all'allegato 1 e 2 possono impegnare nel corso dell'esercizio provvisorio del bilancio, in aggiunta a quanto previsto dal secondo periodo dell'articolo 163, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le spese derivanti dall'attuazione delle disposizioni contenute nelle ordinanze di Protezione civile e di quelle del Commissariato alla ricostruzione di cui all'articolo 2, comma 2, finalizzate alla gestione della situazione emergenziale, nonché al ripristino della funzionalità degli uffici e dei servizi pubblici di propria competenza».

1. 09. Castiello, Grimoldi.

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

ART. 1-bis.

(Interventi a favore dei Comuni colpiti dagli eventi sismici del 18 gennaio 2017 e dalle avversità atmosferiche della seconda decade di gennaio 2017).

1. È autorizzata la somma di 50 milioni di euro, per l'anno 2017, per gli interventi connessi agli eventi sismici del 18 gennaio 2017 e alle eccezionali avversità atmosferiche con precipitazioni nevose, che hanno colpito il Paese nel mese di gennaio 2017. Agli oneri derivanti dal precedente periodo si provvede mediante l'autorizzazione della riduzione di spesa di cui all'articolo

47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222 relativamente alla quota destinata allo Stato dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente decreto, le risorse di cui al precedente periodo sono ripartite tra gli interventi indicati nel primo periodo, segnalati dalle Strutture regionali di protezione civile al Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge per i Comuni colpiti dagli eventi sismici dello scorso 18 gennaio nonché dagli eccezionali fenomeni meteorologici che nella seconda decade di gennaio hanno colpito i territori di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, purché non ricompresi negli Allegati 1 e 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono prorogati di 60 giorni tutti i termini, anche scaduti, a carico dei medesimi Comuni, relativi ad adempimenti finanziari, contabili e certificativi previsti dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e da altre specifiche disposizioni. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze può essere disposta l'ulteriore proroga del periodo di sospensione.

1. 07. Melilla, Zaratti, Ricciatti, Pellegrino, Fratoianni, Fassina, Kronbichler.

(Inammissibile)

ART. 2.

Al comma 1, dopo le parole: opere di urbanizzazione aggiungere le seguenti: primaria e secondaria.

2. 12. Cristian Iannuzzi.

Al comma 1, dopo le parole: decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, aggiungere le seguenti: assicurando l'effettiva

possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese che abbiano svolto attività prevalente nei comuni indicati negli allegati 1 e 2 di cui al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189,

2. 10. Terzoni, Massimiliano Bernini, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Zolezzi, Crippa, Castelli.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per opere di urbanizzazione, di cui al presente comma si intende l'insieme delle opere e degli impianti necessari a rendere una porzione di territorio idonea ad essere effettivamente utilizzata con le destinazioni stabilite dagli strumenti urbanistici vigenti.

2. 11. Zaratti, Pellegrino, Fratoianni, Melilla, Ricciatti, Fassina, Kronbichler.

Al comma 2, dopo le parole: 6 novembre 2012, n. 190, aggiungere le seguenti: o degli elenchi predisposti in base a leggi regionali almeno cinque operatori economici, comunque in possesso della documentazione antimafia di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

2. 6. Sereni, Ascani, Giulietti, Verini.

Al comma 2, sopprimere le parole: con il criterio del prezzo più basso.

*** 2. 14.** Massimiliano Bernini, Terzoni, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Zolezzi, Crippa, Castelli.

Al comma 2, sopprimere le parole: con il criterio del prezzo più basso.

*** 2. 17.** Castricone, Amato, Ginoble, Tancredi.

Al comma 2, sopprimere le parole: con il criterio del prezzo più basso.

*** 2. 15.** Zaratti, Melilla, Pellegrino, Ricciatti, Fratoianni, Fassina, Kronbichler.

Al comma 2, aggiungere, infine, le parole: , ai sensi dell'articolo 95 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

2. 13. Cristian Iannuzzi.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: , rispettando il principio di rotazione.

2. 7. Castiello, Grimoldi.

Al comma 3, dopo le parole: la rapida esecuzione delle opere di urbanizzazione di cui all'articolo 1, comma 3, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 415 del 21 novembre 2016, *aggiungere le seguenti:* e le opere pubbliche ove siano già in essere finanziamenti e stato avanzato delle progettazioni.

Conseguentemente, al medesimo comma, dopo le parole: dei privati *aggiungere le seguenti:* e degli Enti.

2. 2. Tancredi.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

4. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 370 dopo le parole: « dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, » sono aggiunte le seguenti: « le risorse del Fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012 »;

b) al comma 371, le parole: « al comma 369 » sono sostituite dalle seguenti: « all'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 »;

c) dopo il comma 371, è aggiunto il seguente:

« 371-bis. Le risorse del Fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2 del de-

creto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2012, possono concorrere al finanziamento di interventi di ripristino e realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria, ivi compresa la rete di connessione dati, nei centri storici ed urbani interessati dai piani organici già approvati alla data di entrata in vigore della precedente disposizione »;

d) al comma 372, le parole: « comma 369 » sono sostituite dalle seguenti: « comma 370 »;

e) al comma 372, dopo le parole: « dei danni riconosciuti » sono aggiunte le seguenti: « e favoriscono la riqualificazione e rivitalizzazione dei centri storici ed urbani ».

2. 3. Ghizzoni, Baruffi.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

4. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 6 del Testo unico in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in caso di calamità pubblica che renda indisponibile l'immobile destinato ad abitazione o funzionale alla attività aziendale, è da considerare attività edilizia libera, non subordinata ad alcun titolo abilitativo e non suscettibile di essere classificata come modifica degli strumenti edilizi, l'installazione di strutture abitative o aziendali amovibili su ruote o anche fissate a terra per ragioni di miglior sicurezza, se eseguita su aree di proprietà dal soggetto installatore o su aree concesse, con atto scritto, da altro privato o, se funzionali alla prosecuzione dell'attività aziendale, realizzate su aree demaniali temporaneamente concesse dall'Autorità competente, a condizione le suddette strutture siano rimosse, a cura del soggetto installatore, entro tre mesi dal termine della condizione di indisponibilità dell'immobile di riferimento. La disposizione si applica anche ai soggetti colpiti da calamità naturali precedentemente alla

data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

2. 1. Tancredi.

(Inammissibile)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

4. Fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2 del decreto-legge n. 189 del 2016, sono eseguiti senza alcun titolo abilitativo le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze abitative contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a 180 giorni, previa comunicazione di avvio lavori all'amministrazione comunale.

2. 4. Carrescia, Luciano Agostini, Lodolini, Manzi, Morani, Petrini, Marchetti.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

4. Al comma 5-*bis* dell'articolo 14 del decreto-legge 28 Aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: « I piani di ricostruzione approvati dai sindaci dei comuni del cratere sismico diversi da L'Aquila possono altresì includere interventi per la riqualificazione degli spazi pubblici e della rete viaria, la messa in sicurezza del territorio e delle cavità, danneggiate o rese instabili dal sisma, nei centri storici dei medesimi comuni e il miglioramento della dotazione di reti e servizi pubblici, connessi e complementari agli interventi di ricostruzione dei comuni del cratere ove i

suddetti interventi di ricostruzione non siano stati già eseguiti. ».

2. 18. Castricone, Amato, D'Incecco, Tancredi, Ginoble.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

4. In temporanea deroga alla normativa vigente, e comunque rigorosamente nelle more della completa realizzazione e assegnazione delle strutture abitative d'emergenza o di altre soluzioni alloggiative, i soggetti residenti nei comuni del cratere, sono autorizzati all'installazione o al posizionamento nelle aree di proprietà, di strutture temporanee removibili a fini abitativi acquistate autonomamente.

2. 16. Ricciatti, Zaratti, Melilla, Pellegrino, Fratoianni, Fassina, Kronbichler.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

4. All'articolo 4-*bis* del decreto-legge n. 189 del 2016, dopo le parole: « Tenuto conto dell'approssimarsi della stagione invernale » sono inserite le seguenti: « nonché tenendo conto della prossimità del modulo abitativo al luogo di lavoro, ».

2. 9. Terzoni, Massimiliano Bernini, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Zolezzi, Crippa, Castelli.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

4. All'articolo 79, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, dopo le parole « organismi di pari opportunità, previsti dagli statuti e dai regolamenti consiliari » sono inserite le seguenti: « i Centri Operativi Comunali di Protezione Civile ».

2. 5. Carrescia, Lodolini, Manzi, Morani, Petrini, Luciano Agostini, Marchetti.

(Inammissibile)

Dopo, l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

(Accresciute esigenze del sisma 2009 a seguito dell'attuale crisi sismica).

1. Le disposizioni, contenute nell'articolo 63, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, recante uso della « Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara », sono applicati agli interventi di edilizia scolastica ed universitaria che sono dotati del progetto esecutivo validato dagli Uffici Speciali e del finanziamento approvato.

2. In riferimento al principio di trasparenza, concorrenza e rotazione l'invito contenente l'indicazione dei criteri di aggiudicazione dell'appalto è rivolto, sulla base del progetto esecutivo approvato, ad almeno 5 operatori economici iscritti nell'elenco degli operatori economici interessati all'esecuzione degli interventi di ricostruzione degli edifici danneggiati dagli eventi sismici del 6 aprile 2009.

3. Al fine di portare a rapida conclusione i processi di ricostruzione privata del sisma del 6 aprile 2009 ed in considerazione delle nuove ed accresciute esigenze connesse agli eventi sismici del centro Italia di agosto e ottobre 2016 e di gennaio 2017 e all'attuale crisi sismica in corso, i titolari degli uffici speciali istituiti ai sensi del decreto-legge n. 83 del 2012, in accordo con quanto previsto dall'articolo 4, comma 10, del DPCM 4 febbraio 2013, possono attivare procedure di riconoscimento del contributo, anche su base parametrica, per la riparazione di immobili privati di cui alle domande presentate ai sensi delle OPCM 3779/2009 e OPCM 3790/2009 e per i Comuni del Cratere sismico così come individuato dal decreto-legge n. 39 del 2009. I predetti titolari, di concerto con i Sindaci dei Comuni del Cratere attivano procedure per comminare sanzioni progressive, anche pecuniarie, ai soggetti coinvolti nei processi di ricostruzione che non rispettano i tempi per una rapida conclusione del processo istruttorio delle domande di contributo relative alla

ricostruzione privata. In caso di gravi ritardi od inadempienze del richiedente o dei progettisti coinvolti nel processo istruttorio, le procedure di cui sopra possono prevedere l'intervento sostitutivo dei Comuni del Cratere di cui all'OPCM 3820/2009, così come modificato dalla OPCM 3832/2009. In quest'ultimo caso non sono dovuti compensi per le prestazioni effettuate da parte del progettista o dal richiedente.

4. Al personale assunto ai sensi dell'articolo 67-ter, commi 3 e 6, del decreto-legge n. 83 del 2012, e assegnato temporaneamente agli Uffici speciali per la ricostruzione della città dell'Aquila e dei comuni del cratere, costituiti ai sensi del medesimo decreto-legge n. 83 del 2012, fino al 31 dicembre 2018 è riconosciuto il trattamento economico di cui al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 50 del decreto-legge n. 189 del 2016. Al suddetto personale si applicano inoltre le previsioni del comma 7, lettere a), b) e c) dell'articolo 50 del decreto-legge n. 189 del 2016, nell'ambito della contrattazione integrativa decentrata dei singoli Uffici. La dotazione organica di ciascuno dei predetti uffici è altresì potenziata con un'unità di personale dirigenziale di livello non generale, scelta ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001. Per l'attuazione del presente comma si provvede, nel limite massimo complessivo di due milioni di euro annui, nell'ambito della quota destinata dal CIPE al finanziamento di servizi di natura tecnica e assistenza qualificata.

5. Le disposizioni contenute nell'articolo 35, comma 18, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e nell'articolo 7 dell'ordinanza n. 8 del 14 dicembre 2016 a firma del Commissario per il sisma dell'Italia centrale, si applicano anche agli interventi relativi al decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, ed ai relativi contratti stipulati ai sensi e per gli effetti del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78. I contratti già stipulati, ivi compresi quelli preliminari, sono adeguati prima dell'effettivo inizio dei lavori.

6. All'articolo 7 del decreto-legge n. 43 del 2013 il comma 6-*septies* è sostituito dal seguente:

« 6-*septies*. I pagamenti degli stati di avanzamento dei lavori (SAL) degli edifici della costruzione privata, a favore dell'impresa esecutrice, emessi dal direttore dei lavori, vengono effettuati, dal presidente del consorzio, dall'amministratore del condominio, o dal proprietario beneficiario nel caso in cui l'unità immobiliare non sia ricompresa in un consorzio o in un condominio, a fronte della presentazione, da parte dell'impresa affidataria dei lavori, della certificazione di avvenuto pagamento delle fatture scadute, a favore dei subappaltatori e dei fornitori, entro 30 giorni dal ricevimento del pagamento del SAL ».

7. L'acquisto delle abitazioni equivalenti in sostituzione dell'abitazione principale distrutta, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 39/2009, è concesso solo all'interno dello stesso comune.

8. Le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 2, lettera *b*), del decreto-legge 189/2016 si applicano anche ai comuni del cratere sismico individuato dal decreto-legge 39/2009.

9. All'articolo 3, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge n. 397 del 2009, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: « Nel caso in cui la proprietà dell'immobile sia suddivisa tra più comproprietari, il contributo è riconosciuto per l'abitazione principale nella sua interezza e non cambia in ragione della ripartizione della proprietà. ».

10. All'articolo 67-*quater* del decreto-legge n. 83 del 2012 dopo il comma 7 è inserito il seguente:

« 7-*bis*. Hanno inoltre diritto alla concessione dei contributi per la riparazione, la ricostruzione o l'acquisto di un alloggio equivalente, con contestuale trasferimento al patrimonio comunale dell'abitazione distrutta ovvero dei diritti di cui al quarto comma dell'articolo 1128 del codice civile, previsti dal decreto-legge n. 39 del 2009, anche i soci di cooperative edilizie a proprietà divisa o indivisa. ».

11. Nell'affidamento dei lavori di riparazione e ricostruzione degli immobili danneggiati o distrutti dall'evento sismico, le cause di esclusione possono essere solo quelle indicate dall'articolo 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e i criteri di selezione riguardano esclusivamente i requisiti di idoneità professionale, la capacità economica e finanziaria e le capacità tecniche e professionali.

12. I requisiti e le capacità di cui al comma 10 devono essere attinenti e proporzionati all'oggetto dell'appalto, tenendo presente l'interesse pubblico ad avere il più ampio numero di potenziali partecipanti e a favorire la partecipazione alle piccole e medie imprese, nel rispetto dei principi di concorrenzialità, trasparenza e rotazione.

13. Ai fini di cui ai commi 10 e 11 trovano applicazione le disposizioni in tema di criteri di selezione e qualificazione delle imprese esecutrici dei lavori di cui alla parte seconda del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e non possono essere richiesti requisiti ulteriori o più onerosi.

14. Sono ritenute nulle tutte le richieste di attestazioni SOA di classifiche superiori agli importi di progetto e di categorie non contemplate nel progetto stesso; sono ritenute nulle tutte le cause di esclusione indicate dai committenti differenti da quelle previste nel comma 10.

In tali casi, gli amministratori di condominio, i rappresentanti legali dei consorzi, i commissari dei consorzi obbligatori, ai fini dello svolgimento delle prestazioni professionali rese ai sensi delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri adottate per consentire la riparazione o la ricostruzione delle parti comuni degli immobili danneggiati o distrutti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, che ai sensi del comma quarto dell'articolo 11 del decreto-legge n. 78 del 2015 assumono la qualifica di incaricato di pubblico servizio ai sensi dell'articolo 358 del codice penale, non possono procedere alla successiva fase di assegnazione dei lavori.

2. 08. Tagliatela, Rampelli.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

(Indennizzo dei danni economici).

1. All'articolo 5 del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 8 sono aggiunti i seguenti:

« 8-bis. Ai titolari di reddito di impresa o esercenti arti e professioni, individuati, rispettivamente, dagli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni con sede operativa ovvero domicilio fiscale nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2 di cui all'articolo 1, è riconosciuto un indennizzo del danno economico subito a seguito degli eventi sismici pari alla perdita di reddito calcolata sulla base dell'utile al lordo di interessi, imposte e tasse, costi di ammortamento e costi del lavoro, relativa ai sei mesi successivi al mese in cui si è verificato l'evento, e rispetto alla media, relativa allo stesso semestre riferito agli anni precedenti, dei tre anni scelti tra i cinque anni precedenti il verificarsi della calamità, escludendo il migliore e il peggiore risultato finanziario.

8-ter. Per i titolari di reddito di impresa o esercenti arti e professioni, come individuati dal precedente comma, con sede operativa ovvero domicilio fiscale fuori dei comuni di cui agli allegati 1 e 2 e comunque nelle Province di Pescara, Chieti, Teramo, L'Aquila, Rieti, Perugia, Terni, Macerata, Ancona, Ascoli Piceno e Fermo, è riconosciuto un indennizzo pari al cinquanta per cento della perdita di reddito calcolata negli stessi termini di cui al precedente comma e non superiore all'importo massimo ed entro i termini di fruizione stabiliti dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".

8-quater. Il danno economico di cui ai precedenti commi 8-bis e 8-ter è calcolato individualmente per ciascun titolare di

reddito di impresa o esercente arti e professioni, sulla base di una perizia asseverata da un professionista indipendente, che attesta l'entità della riduzione del reddito e l'indennizzo può essere fruito solo se l'attività economica è in esercizio al momento della domanda di indennizzo o, nel caso di attività interrotte a seguito di danni materiali prodotti dagli eventi sismici, sia stata presentata la domanda di ricostruzione, ripristino o riparazione dell'edificio o dell'impianto in cui è svolta l'attività medesima. La domanda di indennizzo deve essere presentata, a pena di decadenza del relativo diritto, entro i sei mesi successivi alla scadenza del semestre seguente al verificarsi dell'evento, agli Uffici speciali per la ricostruzione, di cui al precedente articolo 3, territorialmente competenti ».

2. Il Commissario straordinario, con provvedimento ai sensi dell'articolo 2, comma 2, da adottare entro e non oltre trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, stabilisce i criteri e le modalità attuative del presente comma, nonché le procedure e le modalità di erogazione dell'indennizzo con le risorse disponibili sul fondo di cui all'articolo 4.

2. 07. Fabrizio Di Stefano, Polverini.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

(Indennizzo dei danni economici).

1. All'articolo 5 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 8 sono inseriti i seguenti:

« 8-bis. Ai titolari di reddito di impresa o esercenti arti e professioni, individuati, rispettivamente, dagli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni con sede operativa ovvero domi-

cilio fiscale nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2 di cui all'articolo 1, è riconosciuto un indennizzo del danno economico subito a seguito degli eventi sismici pari alla perdita di reddito calcolata sulla base dell'utile al lordo di interessi, imposte e tasse, costi di ammortamento e costi del lavoro, relativa ai sei mesi successivi al mese in cui si è verificato l'evento, e rispetto alla media, relativa allo stesso semestre riferito agli anni precedenti, dei tre anni scelti tra i cinque anni precedenti il verificarsi della calamità, escludendo il migliore e il peggiore risultato finanziario.

8-ter. Per i titolari di reddito di impresa o esercenti arti e professioni, come individuati dal precedente comma, con sede operativa ovvero domicilio fiscale fuori dei Comuni di cui agli allegati 1 e 2 e comunque nelle Province di Teramo, L'Aquila, Rieti, Perugia, Terni, Macerata, Ancona, Ascoli Piceno e Fermo, è riconosciuto un indennizzo pari al cinquanta per cento della perdita di reddito calcolata negli stessi termini di cui al precedente comma e non superiore all'importo massimo ed entro i termini di fruizione stabiliti dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".

8-quater. Il danno economico di cui ai precedenti commi 8-bis e 8-ter è calcolato individualmente per ciascun titolare di reddito di impresa o esercente arti e professioni, sulla base di una perizia asseverata da un professionista indipendente, che attesta l'entità della riduzione del reddito e l'indennizzo può essere fruito solo se l'attività economica è in esercizio al momento della domanda di indennizzo o, nel caso di attività interrotte a seguito di danni materiali prodotti dagli eventi sismici, sia stata presentata la domanda di ricostruzione, ripristino o riparazione dell'edificio o dell'impianto in cui è svolta l'attività medesima. La domanda di indennizzo deve essere presentata, a pena di decadenza del relativo diritto, entro i sei mesi successivi alla scadenza del semestre

seguito al verificarsi dell'evento, agli Uffici speciali per la ricostruzione, di cui al precedente articolo 3, territorialmente competenti ».

2. Il Commissario straordinario, con provvedimento ai sensi dell'articolo 2, comma 2, da adottare entro e non oltre trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, stabilisce i criteri e le modalità attuative del presente comma, nonché le procedure e le modalità di erogazione dell'indennizzo con le risorse disponibili sul fondo di cui all'articolo 4.

* 2. 01. Vezzali, Sottanelli.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

(Indennizzo dei danni economici).

1. All'articolo 5 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito dalla legge 15 dicembre 2016, 229, dopo il comma 8 sono inseriti i seguenti:

« 8-bis. Al titolari di reddito di impresa o esercenti arti e professioni, individuati, rispettivamente, dagli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni con sede operativa ovvero domicilio fiscale nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2 di cui all'articolo 1, è riconosciuto un indennizzo del danno economico subito a seguito degli eventi sismici pari alla perdita di reddito calcolata sulla base dell'utile al lordo di interessi, imposte e tasse, costi di ammortamento e costi del lavoro, relativa ai sei mesi successivi al mese in cui si è verificato l'evento, e rispetto alla media, relativa allo stesso semestre riferito agli anni precedenti, dei tre anni scelti tra i cinque anni precedenti il verificarsi della calamità, escludendo il migliore e il peggiore risultato finanziario.

8-ter. Per i titolari di reddito di impresa o esercenti arti e professioni, come individuati dal precedente comma, con sede operativa ovvero domicilio fiscale fuori dei Comuni di cui agli allegati 1 e 2 e comunque nelle province di Teramo, L'Aquila, Rieti, Perugia, Terni, Macerata, Ancona, Ascoli Piceno e Fermo, è riconosciuto un indennizzo pari al cinquanta per cento della perdita di reddito calcolata negli stessi termini di cui al precedente comma e non superiore all'importo massimo ed entro i termini di fruizione stabiliti dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".

8-quater. Il danno economico di cui ai precedenti commi 8-bis e 8-ter è calcolato individualmente per ciascun titolare di reddito di impresa o esercente arti e professioni, sulla base di una perizia asseverata da un professionista indipendente, che attesta l'entità della riduzione del reddito e l'indennizzo può essere fruito solo se l'attività economica è in esercizio al momento della domanda di indennizzo o, nel caso di attività interrotte a seguito di danni materiali prodotti dagli eventi sismici, sia stata presentata la domanda di ricostruzione, ripristino o riparazione dell'edificio o dell'impianto in cui è svolta l'attività medesima. La domanda di indennizzo deve essere presentata, a pena di decadenza del relativo diritto, entro i sei mesi successivi alla scadenza del semestre seguente al verificarsi dell'evento, agli Uffici speciali per la ricostruzione, di cui al precedente articolo 3, territorialmente competenti ».

2. Il Commissario straordinario, con provvedimento ai sensi dell'articolo 2, comma 2, da adottare entro e non oltre trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, stabilisce i criteri e le modalità attuative del presente comma, nonché le procedure e le modalità di erogazione dell'indennizzo con le risorse disponibili sul fondo di cui all'articolo 4.

zazione dell'indennizzo con le risorse disponibili sul fondo di cui all'articolo 4.

* 2. 02. Matarrese, Vargiu, Dambruoso, Piepoli, D'Agostino.

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

(Indennizzo dei danni economici).

1. All'articolo 5 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 8 sono inseriti i seguenti:

« 8-bis. Ai titolari di reddito di impresa o esercenti arti e professioni, individuati, rispettivamente, dagli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni con sede operativa ovvero domicilio fiscale nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2 di cui all'articolo 1, è riconosciuto un indennizzo del danno economico subito a seguito degli eventi sismici pari alla perdita di reddito calcolata sulla base dell'utile al lordo di interessi, imposte e tasse, costi di ammortamento e costi del lavoro, relativa ai sei mesi successivi al mese in cui si è verificato l'evento, e rispetto alla media, relativa allo stesso semestre riferito agli anni precedenti, dei tre anni scelti tra i cinque anni precedenti il verificarsi della calamità, escludendo il migliore e il peggiore risultato finanziario.

8-ter. Per i titolari di reddito di impresa o esercenti arti e professioni, come individuati dal precedente comma, con sede operativa ovvero domicilio fiscale fuori dei comuni di cui agli allegati 1 e 2 e comunque nelle Province di Teramo, L'Aquila, Rieti, Perugia, Terni, Macerata, Ancona, Ascoli Piceno e Fermo, è riconosciuto un indennizzo pari al cinquanta per cento della perdita di reddito calcolata negli stessi termini di cui al precedente comma e non superiore all'importo massimo ed entro i termini di fruizione stabiliti dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre

2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".

8-quater. Il danno economico di cui ai precedenti commi *8-bis*, e *8-ter* è calcolato individualmente per ciascun titolare di reddito di impresa o esercente arti e professioni, sulla base di una perizia asseverata da un professionista indipendente, che attesta l'entità della riduzione del reddito e l'indennizzo può essere fruito solo se l'attività economica è in esercizio al momento della domanda di indennizzo o, nel caso di attività interrotte a seguito di danni materiali prodotti dagli eventi sismici, sia stata presentata la domanda di ricostruzione, ripristino o riparazione dell'edificio o dell'impianto in cui è svolta l'attività medesima. La domanda di indennizzo deve essere presentata, a pena di decadenza del relativo diritto, entro i sei mesi successivi alla scadenza del semestre seguente al verificarsi dell'evento, agli Uffici speciali per la ricostruzione, di cui al precedente articolo 3, territorialmente competenti ».

2. Il Commissario straordinario, con provvedimento ai sensi dell'articolo 2, comma 2, da adottare entro e non oltre trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, stabilisce i criteri e le modalità attuative del presente comma, nonché le procedure e le modalità di erogazione dell'indennizzo con le risorse disponibili sul fondo di cui all'articolo 4 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189.

* **2. 03.** Ricciatti, Zaratti, Melilla, Pellegrino, Fratoianni, Fassina, Kronbichler.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

1. All'articolo 5 del decreto-legge n. 189 del 2016 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera b), dopo le parole: « di ripristino con » sono aggiunte

le seguenti: « interventi prioritariamente rivolti all'adeguamento sismico ed in subordine di »;

b) al comma 1, lettera d), dopo le parole: « di ripristino con » sono aggiunte le seguenti: « interventi prioritariamente rivolti all'adeguamento sismico ed in subordine di ».

2. 04. Terzoni, Massimiliano Bernini, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Zolezzi, Crippa, Castelli.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

1. All'articolo 4-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, al comma 6, dopo le parole: « popolazione interessata » sono aggiunte le seguenti: « previa adeguata motivazione ».

2. 05. Crippa, Massimiliano Bernini, Terzoni, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Zolezzi, Crippa, Castelli.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

1. All'articolo 4-bis del decreto-legge n. 189 del 2016, al comma 1, dopo le parole: « assenza di indicazioni » sono aggiunte le seguenti: « entro il 30 aprile ».

2. 06. Terzoni, Massimiliano Bernini, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Zolezzi, Crippa, Castelli.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

1. All'articolo 5 del decreto-legge n. 189 del 2016, al comma 5, le parole: « esclusivamente in compensazione » sono sostituite

tuite dalle seguenti: « in compensazione o cedibile a terzi ».

2. 09. Castiello, Grimoldi.

ART. 3.

Al comma 1, premettere le seguenti lettere:

0a) al comma 2, lettera *a)*, e ovunque ricorrano nel medesimo comma le parole: « con riferimento ai commi di cui all'allegato 1 » sono soppresse;

0b) al comma 2, lettera *a)*, e ovunque ricorrano nel medesimo comma le parole: « con riferimento ai commi di cui all'allegato 2 » sono soppresse;

0c) al comma 4, le parole: « Salvo quanto stabilito al comma 5 » sono soppresse;

0d) il comma 5 è abrogato.

3. 39. Ricciatti, Melilla, Zaratti, Pellegrino, Fratoianni, Fassina, Kronbichler.

Al comma 1, premettere le seguenti lettere:

0a) al comma 1, lettera *a)*, dopo le parole: « finiture interne ed esterne » sono aggiunte le seguenti: « degli impianti »;

0b) al comma 1, lettera *c)*, dopo le parole: « rifiniture interne ed esterne » sono aggiunte le seguenti: « degli impianti ».

3. 29. Matarrese, Dambruso, Vargiu, Piepoli, D'Agostino.

Al comma 1, premettere la seguente lettera:

0a) al comma 1, dopo le parole: « finiture interne ed esterne » sono aggiunte le seguenti: « e degli impianti ».

* **3. 37.** Melilla, Zaratti, Ricciatti, Pellegrino, Fratoianni, Fassina, Kronbichler.

Al comma 1, premettere la seguente lettera:

0a) al comma 1, dopo le parole: « finiture interne ed esterne » sono aggiunte le seguenti: « e degli impianti ».

* **3. 58.** Polidori, Fabrizio Di Stefano, Polverini.

Al comma 1, premettere la seguente lettera:

0a) al comma 1, dopo le parole: « finiture interne ed esterne » sono aggiunte le seguenti: « e degli impianti ».

* **3. 28.** Matarrese, Dambruso, Vargiu, Piepoli, D'Agostino.

Al comma 1, premettere la seguente lettera:

0a) al comma 1, dopo le parole: « finiture interne ed esterne » sono aggiunte le seguenti: « e degli impianti ».

* **3. 15.** Giovanna Sanna.

Al comma 1, premettere la seguente lettera:

0a) al comma 1, dopo le parole: « finiture interne ed esterne » sono aggiunte le seguenti: « e degli impianti ».

* **3. 14.** Tancredi.

Al comma 1, premettere la seguente lettera:

0a) al comma 1, lettera *b)*, dopo le parole: del ripristino con sono aggiunte le seguenti: interventi prioritariamente rivolti all'adeguamento sismico ed in subordine di.

3. 40. Terzoni, Massimiliano Bernini, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Zolezzi, Crippa, Castelli.

Al comma 1, premettere la seguente lettera:

0a) al comma 1, lettera c), dopo le parole: sulle strutture, con sono aggiunte le seguenti: interventi prioritariamente rivolti all'adeguamento sismico ed in subordine di.

3. 41. Terzoni, Massimiliano Bernini, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Zolezzi, Crippa, Castelli.

Al comma 1, premettere la seguente lettera:

0a) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

« 1-bis) Al fine di riparare i danni di lieve entità, provocati dagli eventi sismici alle abitazioni principali e tali da non pregiudicarne l'abitabilità, è concesso un contributo massimo di euro 10.000 previa presentazione di una comunicazione di inizio attività al Sindaco del Comune dove è allocato l'immobile con allegato il preventivo di spesa, a condizione che si dimostri il nesso di causalità diretto tra i danni ivi verificatesi, comprovato da apposita perizia asseverata. Per le modalità di richiesta si applica l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3778 del 6 giugno 2009 pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 132 del 10 giugno 2009. La misura si applica nel limite di spesa complessivo di 15 milioni di euro. Ove le richieste di indennizzo ammesse superino tale limite, le somme erogate sono proporzionalmente ridotte sino a concorrenza della stessa. All'onere di cui al presente comma, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2017 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come integrate dal comma 625 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 ».

3. 8. Tancredi.

Al comma 1, premettere la seguente lettera:

0a) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

« 1-bis) Nel limite di spesa di 15 milioni di euro, per gli immobili danneggiati dagli eventi meteorologici eccezionali avvenuti nel mese di gennaio 2017 è concesso un contributo forfettario pari a euro 10.000 per il costo della riparazione dell'edificio, o del ripristino e degli elementi architettonici esterni, comprese le rifiniture interne ed esterne, e delle parti comuni dell'intero edificio, purché si dimostri il nesso di causalità diretto tra i danni ivi verificatesi, comprovato da apposita perizia asseverata. All'onere di cui al presente comma, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2017 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come integrate dal comma 625 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 ».

3. 10. Tancredi.

Al comma 1, premettere la seguente lettera:

0a) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

« 1-bis) Nel limite di un indennizzo non superiore a euro 15.000 è riconosciuto ai privati il "danno integrato" intendendosi per tale il concorso di eccezionali fenomeni meteorologici in concomitanza con gli eventi sismici ed a conseguenti interruzione di servizio pubblico essenziale, eventualmente connessi anche a fenomeni di dissesto idrogeologico, a condizione che si dimostri il nesso di causalità diretto tra i danni ivi verificatesi, comprovato da apposita perizia asseverata. La misura si applica nel limite di spesa complessivo di 15 milioni di euro. Ove le richieste di indennizzo ammesse superino tale limite, le somme erogate sono proporzionalmente ridotte sino a concorrenza della stessa. All'onere di cui al presente comma, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2017 si

provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come integrate dal comma 625 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 ».

3. 9. Tancredi.

Al comma 1, premettere la seguente lettera:

0a) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

« 1-bis. Nel contributo di cui al comma 1, lettere a), b) e c), sono compresi i costi degli interventi sugli impianti interni ed esterni sia per le parti comuni dell'edificio sia per le singole unità immobiliari in esso comprese ».

3. 31. Castiello, Grimoldi.

Al comma 1, premettere la seguente lettera:

0a) al comma 2, è aggiunta la seguente lettera:

« f) un contributo fino ad un massimo di euro 10.000,00 per case lesionate per effetto del sisma e degli eventi calamitosi ma classificate comunque agibili ».

* 3. 65. Sottanelli, Ginoble, Tancredi.

Al comma 1, premettere la seguente lettera:

0a) al comma 2, è aggiunta la seguente lettera:

« f) un contributo fino ad un massimo di euro 10.000,00 per case lesionate per effetto del sisma e degli eventi calamitosi ma classificate comunque agibili ».

* 3. 56. Fabrizio Di Stefano.

Al comma 1, premettere la seguente lettera:

0a) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

« 2-bis. Ai proprietari degli immobili oggetto del presente articolo danneggiati dal sisma e classificati agibili ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2011 a seguito delle attività di verifica, spetta un contributo le cui modalità di riconoscimento ed entità sono stabilite con provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 2, nei limiti delle risorse disponibili ».

3. 11. Tancredi.

Al comma 1, premettere la seguente lettera:

0a) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

« 4-bis. Le perizie necessarie a giustificare il nesso di causalità tra il danno rilevato ed il sisma devono essere asseverate, in ogni caso non viene richiesta perizia giurata ».

3. 60. Polidori, Fabrizio Di Stefano, Polverini.

Al comma 1, premettere la seguente lettera:

0a) il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. Per gli interventi di cui alla lettera c) del comma 2, su immobili ricadenti nei Comuni di cui all'articolo 1, comma 2, siti all'interno di centri storici e borghi caratteristici e, fuori da questi, su case adibite ad abitazione principale, studi professionali o aziende, nel rispetto delle condizioni e modalità di cui al comma 13-bis, la percentuale del contributo dovuto è pari al 100 per cento del valore del danno cagionato dall'evento sismico, come documentato a norma dell'articolo 12. In tutti gli altri casi, la percentuale del contributo riconoscibile non supera il 50 per cento ».

del predetto importo, secondo le modalità stabilite con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2 ».

3. 20. Carrescia, Marchetti, Manzi, Morani, Petrini, Luciano Agostini, Lodolini.

Al comma 1, premettere la seguente lettera:

0a) il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. Per gli interventi di cui alla lettera c) del comma 2 su immobili di cui all'articolo 1, comma 2, la percentuale del contributo dovuto è pari al 100 per cento del valore del danno puntuale cagionato dall'evento sismico, come documentato a norma dell'articolo 12 ».

3. 32. Castiello, Grimoldi.

Al comma 1, premettere la seguente lettera:

0a) al comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: Il contributo del 50 per cento riservato alle sole seconde case sparse è compatibile sul restante 50 per cento del costo di ristrutturazione o manutenzione straordinaria con le misure di detrazione fiscale previste dalla legge n. 208 del 28 dicembre 2015, in materia di detrazione fiscale del 65 per cento per gli interventi di efficientamento energetico e di adeguamento antisismico degli edifici, sia la detrazione del 50 per cento per le comuni ristrutturazioni edilizie.

* **3. 59.** Polidori, Fabrizio Di Stefano, Polverini.

Al comma 1, premettere la seguente lettera:

0a) al comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: Il contributo del 50 per cento riservato alle sole seconde case sparse è compatibile sul restante 50 per cento del costo di ristrutturazione o ma-

nutenzione straordinaria con le misure di detrazione fiscale previste dalla legge n. 208 del 28 dicembre 2015, in materia di detrazione fiscale del 65 per cento per gli interventi di efficientamento energetico e di adeguamento antisismico degli edifici, sia la detrazione del 50 per cento per le comuni ristrutturazioni edilizie.

* **3. 36.** Zaratti, Melilla, Pellegrino, Ricciatti, Fratoianni, Fassina, Kronbichler.

Al comma 1, premettere la seguente lettera:

0a) al comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: Il contributo del 50 per cento riservato alle sole seconde case sparse è compatibile sul restante 50 per cento del costo di ristrutturazione o manutenzione straordinaria con le misure di detrazione fiscale previste dalla legge n. 208 del 28 dicembre 2015, in materia di detrazione fiscale del 65 per cento per gli interventi di efficientamento energetico e di adeguamento antisismico degli edifici, sia la detrazione del 50 per cento per le comuni ristrutturazioni edilizie.

* **3. 30.** Matarrese, Dambruoso, Vargiu, Piepoli, D'Agostino.

Al comma 1, premettere la seguente lettera:

0a) al comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: Il contributo del 50 per cento riservato alle sole seconde case sparse è compatibile sul restante 50 per cento del costo di ristrutturazione o manutenzione straordinaria con le misure di detrazione fiscale previste dalla legge n. 208 del 28 dicembre 2015, in materia di detrazione fiscale del 65 per cento per gli interventi di efficientamento energetico e di adeguamento antisismico degli edifici, sia la detrazione del 50 per cento per le comuni ristrutturazioni edilizie.

* **3. 16.** Giovanna Sanna.

Al comma 1, premettere la seguente lettera:

0a) al comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: Il contributo del 50 per cento riservato alle sole seconde case sparse è compatibile sul restante 50 per cento del costo di ristrutturazione o manutenzione straordinaria con le misure di detrazione fiscale previste dalla legge n. 208 del 28 dicembre 2015, in materia di detrazione fiscale del 65 per cento per gli interventi di efficientamento energetico e di adeguamento antisismico degli edifici, sia la detrazione del 50 per cento per le comuni ristrutturazioni edilizie.

* **3. 13.** Tancredi.

Al comma 1, premettere la seguente lettera:

0a) al comma 7, dopo le parole: « tra, il costo convenzionale al metro quadrato per le superfici » è aggiunta la seguente: « lorde ».

3. 33. Castiello, Grimoldi.

Al comma 1, premettere la seguente lettera:

0a) al comma 7, è aggiunto, in fine il seguente periodo: « Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, sono individuate maggiorazioni al costo convenzionale qualora siano previsti: interventi di miglioramento delle prestazioni energetiche rispetto ai livelli standard regionali e nazionali; per interventi su edifici vincolati; per un aumento delle prestazioni acustiche di cui al decreto ministeriale 5 dicembre 1997; per il miglioramento delle prestazioni di connettività alle reti ».

3. 34. Castiello, Grimoldi.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente: a) il comma 10 è sostituito con il seguente: « Il proprietario che aliena il suo diritto sull'immobile a privati diversi dal coniuge, dai parenti o affini fino al

quarto grado e dalle persone legate da rapporti giuridicamente rilevanti ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76, prima del completamento degli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione che hanno beneficiato di contributi, ne dà tempestiva comunicazione agli uffici speciali ai fini del subentro del nuovo proprietario nei diritti e doveri connessi con la concessione del contributo. Sulla base di modalità e termini stabiliti con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, alla comunicazione di cui al precedente periodo è allegata la dichiarazione del soggetto subentrante con la quale si assumono gli impegni in capo al beneficiario originario.

* **3. 53.** Squeri, Romele, Fabrizio Di Stefano.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente: a) il comma 10 è sostituito con il seguente: « Il proprietario che aliena il suo diritto sull'immobile a privati diversi dal coniuge, dai parenti o affini fino al quarto grado e dalle persone legate da rapporti giuridicamente rilevanti ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76, prima del completamento degli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione che hanno beneficiato di contributi, ne dà tempestiva comunicazione agli uffici speciali ai fini del subentro del nuovo proprietario nei diritti e doveri connessi con la concessione del contributo. Sulla base di modalità e termini stabiliti con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, alla comunicazione di cui al precedente periodo è allegata la dichiarazione del soggetto subentrante con la quale si assumono gli impegni in capo al beneficiario originario.

* **3. 26.** Galgano, Matarrese, Menorello, D'Agostino, Molea.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente: a) il comma 10 è sostituito con il seguente: « Il proprietario che aliena il suo diritto sull'immobile a privati diversi

dal coniuge, dai parenti o affini fino al quarto grado e dalle persone legate da rapporti giuridicamente rilevanti ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76, prima del completamento degli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione che hanno beneficiato di contributi, ne dà tempestiva comunicazione agli uffici speciali ai fini del subentro del nuovo proprietario nei diritti e doveri connessi con la concessione del contributo. Sulla base di modalità e termini stabiliti con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, alla comunicazione di cui al precedente periodo è allegata la dichiarazione del soggetto subentrante con la quale si assumono gli impegni in capo al beneficiario originario.

* **3. 46.** Pellegrino, Ricciatti, Melilla, Zaratti, Fratoianni, Fassina, Kronbichler.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente: a) il comma 10 è sostituito con il seguente: « Il proprietario che aliena il suo diritto sull'immobile a privati diversi dal coniuge, dai parenti o affini fino al quarto grado e dalle persone legate da rapporti giuridicamente rilevanti ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76, prima del completamento degli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione che hanno beneficiato di contributi, ne dà tempestiva comunicazione agli uffici speciali ai fini del subentro del nuovo proprietario nei diritti e doveri connessi con la concessione del contributo. Sulla base di modalità e termini stabiliti con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, alla comunicazione di cui al precedente periodo è allegata la dichiarazione del soggetto subentrante con la quale si assumono gli impegni in capo al beneficiario originario.

* **3. 21.** Carrescia, Morani, Petrini, Luciano Agostini, Lodolini, Manzi, Marchetti.

Al comma 1, lettera b), capoverso « 13-bis, sostituire le parole: distrutti o danneg-

giati con le seguenti: distrutti, danneggiati o in corso di realizzazione.

Conseguentemente:

all'articolo 5, comma 1 lettera a) capoverso « a-bis) sostituire le parole: distrutti o danneggiati, con le seguenti: distrutti, danneggiati o in corso di realizzazione;

all'articolo 14, comma 1, sostituire le parole: distrutti o danneggiati con le seguenti: distrutti o danneggiati o in corso di realizzazione.

3. 74. Polidori.

Al comma 1, leggera b), capoverso « 13-bis, dopo le parole: 24 agosto 2016 aggiungere le seguenti: nonché gli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a partire dalla seconda decade di gennaio 2017.

* **3. 47.** Melilla, Zaratti, Pellegrino, Ricciatti, Fratoianni, Fassina, Kronbichler.

Al comma 1, leggera b), capoverso « 13-bis, dopo le parole: 24 agosto 2016 aggiungere le seguenti: nonché gli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a partire dalla seconda decade di gennaio 2017.

* **3. 51.** Fabrizio Di Stefano, Polverini.

Al comma 1, leggera b), capoverso 13-bis, dopo le parole: 24 agosto 2016 aggiungere le seguenti: nonché gli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a partire dalla seconda decade di gennaio 2017.

* **3. 1.** Pastorelli.

Al comma 1, leggera b), capoverso « 13-bis, dopo le parole: 24 agosto 2016 aggiungere le seguenti: nonché gli eccezionali

fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a partire dalla seconda decade di gennaio 2017.

* **3. 2.** D’Incecco, Fusilli, Ginoble.

Al comma 1, leggera b), capoverso « 13-bis, dopo le parole: 24 agosto 2016 aggiungere le seguenti: nonché gli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a partire dalla seconda decade di gennaio 2017.

* **3. 63.** Sottanelli, Ginoble, Tancredi.

Al comma 1, leggera b), capoverso « 13-bis, dopo le parole: 24 agosto 2016 aggiungere le seguenti: nonché gli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a partire dalla seconda decade di gennaio 2017.

* **3. 3.** De Menech.

Al comma 1, leggera b), capoverso « 13-bis, dopo le parole: 24 agosto 2016 aggiungere le seguenti: ovvero tra i danni ivi verificatasi e gli eventi meteorologici eccezionali verificatasi a partire dal 16 gennaio 2017 e immediatamente antecedenti ai sismi verificatisi, a partire dal 18 gennaio 2017.

3. 43. Vacca, Colletti, Del Grosso, Massimiliano Bernini, Terzoni, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Zolezzi, Crippa, Castelli.

Al comma 1, lettera b), capoverso « 13-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì anche agli immobili distrutti o danneggiati ubicati nei comuni delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli ulteriori eventi sismici verificatisi nel mese di gennaio 2017 e dagli eccezionali fenomeni meteo-

rologici che hanno colpito le medesime regioni, di cui allo stato di emergenza dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri del 20 gennaio 2017, previa richiesta degli interessati che dimostrino il nesso di causalità diretto tra i danni e gli eventi meteorologici comprovato da apposita perizia asseverata ».

3. 35. Castiello, Grimoldi.

Al comma 1, lettera b), dopo il capoverso « 13-bis, aggiungere i seguenti:

« 13-ter. Sono soggetti alle imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa e sono esenti da ogni altro diritto e tributo, ad eccezione dell’imposta sul valore aggiunto: a) gli atti di acquisto di immobili in sostituzione di quelli distrutti, demoliti o danneggiati dagli eventi calamitosi e il cui ripristino, la cui ricostruzione e riparazione dia diritto alla assegnazione di contributi, aventi la medesima destinazione d’uso nell’ambito dei territori dei Comuni colpiti, con utilizzo dei contributi ammissibili per l’acquisto; b) gli atti di acquisto di aree nei territori dei Comuni colpiti da destinare alla delocalizzazione di edifici gravemente danneggiati o demoliti, il cui ripristino, la cui ricostruzione e riparazione dia diritto alla assegnazione di contributi; c) gli atti di cessione allo Stato e agli Enti pubblici territoriali degli immobili danneggiati e delle aree occupate dagli edifici da delocalizzare.

13-quater. Sono soggetti alle Imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa e sono esenti da ogni altro diritto e tributo, compresa l’imposta sulle donazioni, ad eccezione dell’imposta sul valore aggiunto, gli atti di trasferimento a titolo oneroso o gratuito della proprietà di beni immobili, gli atti a titolo oneroso o gratuito traslativi e costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento, compresa la rinuncia agli stessi, e gli atti di divisione, funzionali alla ricostituzione della titolarità degli immobili distrutti, demoliti o danneggiati dagli eventi calamitosi e il cui ripristino, la cui ricostruzione e ripara-

zione dia diritto alla assegnazione di contributi, nei territori dei Comuni colpiti.

13-quinquies. Il beneficiario decade dalle agevolazioni di cui ai commi *13-ter* e *13-quater* in caso di mancata assegnazione o di decadenza dai contributi per la ricostruzione o il ripristino degli immobili distrutti o danneggiati.

13-sexies. Sono esenti dalle imposte di successione, ipotecarie e catastali, di bollo, nonché da ogni altra tassa o diritto, le successioni dei soggetti deceduti a causa degli eventi calamitosi ».

3. 23. Carrescia, Luciano Agostini, Lodolini, Manzi, Morani, Petrini, Marchetti.

Al comma 1, lettera b), dopo il capoverso « 13-bis aggiungere il seguente:

« *13-ter.* Le disposizioni di cui al precedente articolo 5 e del presente articolo si applicano altresì anche agli immobili distrutti, danneggiati o definitivamente non più utilizzabili a seguito gli eccezionali fenomeni meteorologici e dei conseguenti movimenti franosi che hanno interessato i territori dei comuni anche se non ricompresi negli allegati 1 e 2 delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a partire dalla seconda decade di gennaio 2017 ».

* **3. 71.** Tancredi.

Al comma 1, lettera b), dopo il capoverso « 13-bis aggiungere il seguente:

« *13-ter.* Le disposizioni di cui al precedente articolo 5 e del presente articolo si applicano altresì anche agli immobili distrutti, danneggiati o definitivamente non più utilizzabili a seguito gli eccezionali fenomeni meteorologici e dei conseguenti movimenti franosi che hanno interessato i territori dei comuni anche se non ricompresi negli allegati 1 e 2 delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a partire dalla seconda decade di gennaio 2017 ».

* **3. 57.** Fabrizio Di Stefano.

Al comma 1, lettera b), dopo il capoverso « 13-bis aggiungere il seguente:

« *13-ter.* Le disposizioni di cui al precedente articolo 5 e del presente articolo si applicano altresì anche agli immobili distrutti, danneggiati o definitivamente non più utilizzabili a seguito gli eccezionali fenomeni meteorologici e dei conseguenti movimenti franosi che hanno interessato i territori dei comuni anche se non ricompresi negli allegati 1 e 2 delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a partire dalla seconda decade di gennaio 2017 ».

* **3. 64.** Sottanelli, Ginoble, Tancredi.

Al comma 1, lettera b), dopo il capoverso « 13-bis aggiungere il seguente:

« *13-ter.* Qualora gli interventi di ripristino posti in essere da proprietari di immobili privati abbiano un costo superiore ai massimali di spesa finanziabili con i fondi di cui al presente articolo, viene data possibilità a tali soggetti di attivare per le somme eccedenti il meccanismo di recupero fiscale del cosiddetto « sisma bonus » di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 58 del 28 febbraio 2017 con le modalità previste dal suddetto decreto ».

** **3. 62.** Castiello, Grimoldi.

Al comma 1, lettera b), dopo il capoverso « 13-bis aggiungere il seguente:

« *13-ter.* Qualora gli interventi di ripristino posti in essere da proprietari di immobili privati abbiano un costo superiore ai massimali di spesa finanziabili con i fondi di cui al presente articolo, viene data possibilità a tali soggetti di attivare per le somme eccedenti il meccanismo di recupero fiscale del cosiddetto « sisma bonus » di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 58 del 28 febbraio 2017 con le modalità previste dal suddetto decreto ».

** **3. 61.** Polidori, Fabrizio Di Stefano, Polverini.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

2. I soggetti che acquistano, nel periodo che intercorre tra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2018, anche per finalità sostitutive di impianti già installati, serbatoi nuovi per G.P.L. aventi capacità geometrica complessiva non superiore a 13 mc., beneficiano, a titolo di sconto sul prezzo di acquisto, di un contributo pari a:

a) euro 100,00 se l'acquisto concerne serbatoi fissi fuori terra;

b) euro 150,00 se l'acquisto concerne serbatoi da interro ricoperti di resina epossidica e dotati di protezione catodica;

c) euro 350,00 se l'acquisto concerne serbatoi da interro ricoperti con guscio in polietilene autoportante;

d) euro 500,00 se l'acquisto concerne serbatoi da interro confinati in cassa di contenimento in cemento armato.

3. Per beneficiare del contributo di cui al comma 1-*bis* i serbatoi devono essere installati entro e non oltre il 30 giugno 2019 nei depositi di cui all'articolo 1 del decreto del Ministero dell'interno 14 maggio 2004 recante « Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l'installazione e l'esercizio dei depositi di gas di petrolio liquefatto con capacità complessiva non superiore a 13 m³ », e successive modificazioni.

4. Il contributo di cui al comma 1-*bis* è riconosciuto direttamente al momento dell'acquisto da parte del soggetto venditore. A quest'ultimo è riconosciuto un credito di imposta di pari importo al contributo di cui al comma 1-*bis*, nel momento in cui dichiara, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000:

a) la vendita del serbatoio dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018, fornendo l'indicazione della fattura di vendita e copia del documento di consegna e trasporto all'acquirente;

b) la consegna all'acquirente di una copia del libretto matricolare e del libretto d'uso e manutenzione.

5. Il credito di imposta è riconosciuto nel limite di spesa di 6 milioni di euro annui. Fermo restando la ripartizione in tre quote annuali di pari importo, il credito di imposta è utilizzabile tramite compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le ulteriori modalità di fruizione del credito di imposta di cui al presente articolo.

6. Il contributo di cui al comma 1-*bis* non si applica all'acquisto di serbatoi interrati ricondizionati, di cui all'Allegato del decreto del Ministero dell'interno 14 maggio 2004.

7. I serbatoi sostituiti a seguito dell'acquisto di cui al comma 1-*bis*, se di costruzione antecedente al 1° gennaio 1996, devono essere ritirati e rottamati a cura del soggetto venditore di cui al comma 1-*quater*, secondo le modalità stabilite da un decreto del Ministero dell'interno adottato di concerto col Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

8. Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 1-*bis* e a 1-*octies*, stimati in 6 milioni di euro a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

3. 68. Tancredi.

(Inammissibile)

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

2. Sono soggetti alle imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura

fissa e sono esenti da ogni altro diritto e tributo, ad eccezione dell'imposta sul valore aggiunto:

a) gli atti di acquisto di immobili in sostituzione di quelli distrutti, demoliti o danneggiati dagli eventi calamitosi e il cui ripristino, la cui ricostruzione e riparazione dia diritto alla assegnazione di contributi, aventi la medesima destinazione d'uso nell'ambito dei territori dei comuni colpiti, con utilizzo dei contributi ammissibili per l'acquisto;

b) gli atti di acquisto di aree nei territori dei comuni colpiti da destinare alla delocalizzazione di edifici gravemente danneggiati o demoliti, il cui ripristino, la cui ricostruzione e riparazione dia diritto alla assegnazione di contributi;

c) gli atti di cessione allo Stato e agli enti pubblici territoriali degli immobili danneggiati e delle aree occupate dagli edifici da delocalizzare.

3. Sono soggetti alle imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa e sono esenti da ogni altro diritto e tributo, compresa l'imposta sulle donazioni, ad eccezione dell'imposta sul valore aggiunto, gli atti di trasferimento a titolo oneroso o gratuito della proprietà di beni immobili, gli atti a titolo oneroso o gratuito traslativi e costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento, compresa la rinuncia agli stessi, e gli atti di divisione, funzionali alla ricostituzione della titolarità degli immobili distrutti, demoliti o danneggiati dagli eventi calamitosi e il cui ripristino, la cui ricostruzione e riparazione dia diritto alla assegnazione di contributi, nei territori dei comuni colpiti.

4. Il beneficiario decade dalle agevolazioni di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo in caso di mancata assegnazione o di decadenza dai contributi per la ricostruzione o il ripristino degli immobili distrutti o danneggiati.

5. Sono esenti dalle imposte di successione, ipotecarie e catastali, di bollo, nonché da ogni altra tassa o diritto,

le successioni dei soggetti deceduti a causa degli eventi calamitosi.

3. 38. Cristian Iannuzzi.

(Inammissibile)

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

2. Le risorse provenienti dal Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 74 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2012, destinate alla esecuzione di interventi per la ricostruzione e funzionalità degli edifici e dei servizi pubblici nonché interventi sui beni del patrimonio artistico e culturale di cui all'articolo 4 dello stesso decreto-legge n. 74 del 2012, appaltati ad imprese che hanno chiesto l'ammissione al concordato con continuità aziendale, sono erogate dalla stazione appaltante, su richiesta dell'impresa stessa e previa comunicazione al liquidatore, direttamente alle imprese subappaltatrici o ai fornitori con posa in opera formalmente incaricati dall'impresa appaltatrice. In assenza della richiesta dell'impresa appaltatrice la stessa può essere avanzata anche dal subappaltatore o dal fornitore con posa in opera informandone l'impresa appaltatrice.

3. I contributi di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge n. 95 del 2012 convertito dalla legge n. 135 del 2012, destinati al finanziamento degli interventi di ripristino o di ricostruzione delle abitazioni private e di immobili ad uso non abitativo di cui all'articolo 3 del decreto-legge n. 74 del 2012 convertito dalla legge n. 122 del 2012, dovuti per lavori eseguiti dopo la richiesta di ammissione al concordato con continuità aziendale delle imprese affidatarie dei lavori, sono erogati dall'istituto di credito prescelto, su richiesta dell'impresa e previa disposizione del comune inviata anche al commissario liquidatore, direttamente alle imprese subappaltatrici o ai fornitori con posa in opera. In assenza della richiesta dell'impresa affidataria la stessa può essere avanzata anche dal subappaltatore o dal fornitore con posa in opera informandone l'impresa appaltatrice.

4. In ogni caso i pagamenti al subappaltatore o al fornitore con posa in opera di cui ai commi 1-*bis* e 1-*ter* possono avere per oggetto solo prestazioni non contestate.

5. L'importo dei fondi di cui al comma 1-*bis* e dei contributi di cui al comma 1-*ter* da erogare a ciascuna delle imprese subappaltatrici od ai fornitori con posa in opera è indicato nello stato di avanzamento lavori redatto dal direttore dei lavori. L'erogazione è condizionata al rispetto della normativa in merito alla iscrizione alla *white list* ai sensi dell'articolo 5-*bis* del decreto-legge n. 74 del 2012 convertito dalla legge 122 del 2012.

3. 17. Ghizzoni, Baruffi.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

2. Per le spese documentate, sostenute per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018 e per quello successivo, da parte di tutti i soggetti che siano titolari di un contratto di somministrazione di G.P.L. e che siano allo stesso tempo proprietari o utilizzatori di un deposito di G.P.L. realizzato con serbatoi nuovi, di cui al decreto ministeriale 14 maggio 2004, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari a:

a) euro 100,00 se il contratto di somministrazione di GPL è relativo al rifornimento di un deposito realizzato con un nuovo serbatoio fisso fuori terra;

b) euro 150,00 se il contratto di somministrazione di GPL è relativo al rifornimento di un deposito realizzato con un nuovo serbatoio da interro ricoperto di resina epossidica e dotato di protezione catodica;

c) euro 350,00 se il contratto di somministrazione di GPL è relativo al rifornimento di un deposito realizzato con un nuovo serbatoio da interro ricoperto con guscio in polietilene autoportante;

d) euro 500,00 se il contratto di somministrazione di GPL è relativo al

rifornimento di un deposito realizzato con un nuovo serbatoio da interro confinato in cassa di cemento armato.

3. La detrazione è ripartita in tre quote annuali costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.

4. Il titolare del contratto di somministrazione, per beneficiare della detrazione di cui al comma 1-*bis*, attesta, secondo le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000:

a) d'essere titolare di un contratto di somministrazione, formalizzato anche in data precedente all'entrata in vigore della presente norma;

b) di aver, acquistato ovvero di utilizzare un serbatoio nuovo rientrante nelle fattispecie di cui al comma 1-*bis*, nel periodo che intercorre dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018;

c) di essere in possesso di copia del libretto matricolare del serbatoio nuovo acquistato o concesso in utilizzo e del libretto di uso e manutenzione del serbatoio sul quale viene eseguito il rifornimento di GPL.

5. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1-*bis*, pari a 20 milioni di euro a decorrere dal 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

3. 67. Tancredi.

(Inammissibile)

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

2. Per favorire la ripresa economica delle imprese dei territori colpiti dal sisma, è concesso al committente un credito di imposta pari al 50 per cento delle spese sostenute per l'organizzazione di *meeting*, incentive, congressi ed eventi nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Um-

bria, interessati dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016. Il credito di imposta è concesso in regime *de minimis*, come previsto dal Reg. UE 1407/2013, in favore di committenti quali imprese, enti, associazioni e fondazioni, ubicati su tutto il territorio italiano. Le modalità di concessione e le spese ammissibili saranno stabilite con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da emanare entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto-legge.

3. Al fine di rilanciare il sistema produttivo favorendo l'aggregazione tra imprese e la cooperazione interaziendale volta alla valorizzazione del territorio, è concesso un contributo in conto capitale per consorzi, reti di imprese ed altre forme aggregative, nella misura di 100.000 euro per le aggregazioni infra-regionali e 150.000 euro per le aggregazioni interregionali.

4. Alla copertura degli oneri di cui ai commi 1-*bis* e 1-*ter* si procede a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014/2020.

5. All'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla 15 dicembre 2016, n. 229, dopo le parole: « alle lettere a), b), c), d), e) » sono aggiunte le seguenti: « , f) ».

* **3. 55.** Laffranco, Gelmini, Fabrizio Di Stefano.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

2. Per favorire la ripresa economica delle imprese dei territori colpiti dal sisma, è concesso al committente un credito di imposta pari al 50 per cento delle spese sostenute per l'organizzazione di *meeting*, incentive, congressi ed eventi nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016. Il credito di imposta è concesso in regime *de minimis*, come previsto dal Reg. UE 1407/2013, in favore di committenti quali imprese, enti, associazioni e fondazioni, ubicati su tutto il territorio italiano. Le modalità di con-

cessione e le spese ammissibili saranno stabilite con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da emanare entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto-legge.

3. Al fine di rilanciare il sistema produttivo favorendo l'aggregazione tra imprese e la cooperazione interaziendale volta alla valorizzazione del territorio, è concesso un contributo in conto capitale per consorzi, reti di imprese ed altre forme aggregative, nella misura di 100.000 euro per le aggregazioni infra-regionali e 150.000 euro per le aggregazioni interregionali.

4. Alla copertura degli oneri di cui ai commi 1-*bis* e 1-*ter* si procede a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014/2020.

5. All'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla 15 dicembre 2016, n. 229, dopo le parole: « alle lettere a), b), c), d), e) » sono aggiunte le seguenti: « , f) ».

* **3. 73.** Lodolini, Luciano Agostini, Carrescia, Manzi, Morani, Petrini, Marchetti.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

2. Per favorire la ripresa economica delle imprese dei territori colpiti dal sisma, è concesso al committente un credito di imposta pari al 50 per cento delle spese sostenute per l'organizzazione di *meeting*, incentive, congressi ed eventi nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016. Il credito di imposta è concesso in regime *de minimis*, come previsto dal Reg. UE 1407/2013, in favore di committenti quali imprese, enti, associazioni e fondazioni, ubicati su tutto il territorio italiano. Le modalità di concessione e le spese ammissibili saranno stabilite con apposito decreto del Mini-

stero dell'economia e delle finanze da emanare entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto-legge.

3. Al fine di rilanciare il sistema produttivo favorendo l'aggregazione tra imprese e la cooperazione interaziendale volta alla valorizzazione del territorio, è concesso un contributo in conto capitale per consorzi, reti di imprese ed altre forme aggregative, nella misura di 100.000 euro per le aggregazioni infra-regionali e 150.000 euro per le aggregazioni interregionali.

4. Alla copertura degli oneri di cui ai commi 1-*bis* e 1-*ter* si procede a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014/2020.

5. All'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla 15 dicembre 2016, n. 229, dopo le parole: « alle lettere a), b), c), d), e) » sono aggiunte le seguenti: « , f) ».

* **3. 44.** Ciprini, Gallinella, Chimienti, Cominardi, Dall'Osso, Tripiedi, Lombardi, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Massimiliano Bernini, Crippa, Castelli.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

2. Per favorire la ripresa economica delle imprese dei territori colpiti dal sisma, è concesso al committente un credito di imposta pari al 50 per cento delle spese sostenute per l'organizzazione di meeting, congressi, attività formative ed eventi nei territori delle province dell'Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessate dagli eventi sismici del 2016 e 2017.

3. Il credito di imposta è concesso in regime « *de minimis* », come previsto dal Reg. UE 1407/2013, in favore di committenti quali imprese, enti, associazioni e fondazioni, ubicati su tutto il territorio italiano.

4. Le modalità di concessione e le spese ammissibili sono stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da

emanare entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della presente legge.

5. Per il credito di imposta di cui al presente articolo sono stanziati 5 milioni di euro a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014/2020.

* **3. 24.** Carrescia, Lodolini, Manzi, Morani, Petrini, Luciano Agostini, Marchetti.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

2. Per favorire la ripresa economica delle imprese dei territori colpiti dal sisma, è concesso al committente un credito di imposta pari al 50 per cento delle spese sostenute per l'organizzazione di meeting, congressi, attività formative ed eventi nei territori delle province dell'Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessate dagli eventi sismici del 2016 e 2017.

3. Il credito di imposta è concesso in regime « *de minimis* », come previsto dal Reg. UE 1407/2013, in favore di committenti quali imprese, enti, associazioni e fondazioni, ubicati su tutto il territorio italiano.

4. Le modalità di concessione e le spese ammissibili sono stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da emanare entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della presente legge.

5. Per il credito di imposta di cui al presente articolo sono stanziati 5 milioni di euro a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014/2020.

* **3. 54.** Squeri, Romele, Fabrizio Di Stefano.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

2. Per favorire la ripresa economica delle imprese dei territori colpiti dal sisma, è concesso al committente un credito di imposta pari al 50 per cento delle spese sostenute per l'organizzazione di meeting, congressi, attività formative ed eventi nei

territori delle province dell'Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessate dagli eventi sismici del 2016 e 2017.

3. Il credito di imposta è concesso in regime « *de minimis* », come previsto dal Reg. UE 1407/2013, in favore di committeenti quali imprese, enti, associazioni e fondazioni, ubicati su tutto il territorio italiano.

4. Le modalità di concessione e le spese ammissibili sono stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da emanare entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della presente legge.

5. Per il credito di imposta di cui al presente articolo sono stanziati 5 milioni di euro a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014/2020.

* **3. 27.** Galgano, Matarrese, Menorello, D'Agostino, Molea.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

2. L'accertamento di contributi corrisposti e non dovuti, per effetto di provvedimenti di decadenza o in quanto eccedenti gli importi spettanti, relativi all'assistenza alla popolazione e connesse agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, costituisce titolo per l'iscrizione a ruolo degli importi corrisposti e dei relativi interessi legali. Sono fatti salvi gli effetti già prodotti da provvedimenti di recupero di somme indebite adottati in base a disposizioni diverse dalla presente disposizione di legge.

3. L'iscrizione a ruolo è eseguita dai presidenti delle regioni – commissari delegati di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 129, ovvero, quali soggetti incaricati dai commissari delegati all'espletamento dell'istruttoria delle domande di contributo e alla relativa erogazione, dai comuni che hanno adottato i provvedimenti di cui al comma 1-*bis*.

4. Le somme relative a contributi corrisposti e non dovuti, riscosse a mezzo ruolo, ai sensi dei precedenti commi, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato

per la successiva riassegnazione al fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 74 del 2012 ai fini del trasferimento sulle contabilità speciali intestate ai presidenti delle regioni.

3. 19. Ghizzoni, Baruffi.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

2. Le deposizioni contenute nell'articolo 35, comma 18, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e nell'articolo 7 dell'ordinanza n. 8 del 14 dicembre 2016 a firma del Commissario per il sisma dell'Italia Centrale, si applicano anche agli interventi relativi al decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e successive modificazioni e integrazioni ed ai relativi contratti stipulati ai sensi e per gli effetti del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125. I contratti già stipulati, ivi compresi quelli preliminari, sono adeguati prima dell'effettivo inizio dei lavori.

3. Il comma 6-*septies* del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 42, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, è sostituito dal seguente: « 6-*septies*. I pagamenti degli stati di avanzamento dei lavori (SAL) degli edifici della ricostruzione privata, a favore dell'impresa esecutrice, emessi dal direttore dei lavori, vengono effettuati, dal presidente del consorzio, dall'amministratore del condominio, o dal proprietario beneficiario nel caso in cui l'unità immobiliare non sia ricompresa in un consorzio o in un condominio, a fronte della presentazione, da parte dell'impresa affidatario dei lavori, della certificazione di avvenuto pagamento delle fatture scadute, a favore dei subappaltatori e dei fornitori, entro 30 giorni dal ricevimento del pagamento del SAL ».

3. 6. Tancredi.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

2. All'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39,

convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, dopo le parole: «alloggio equivalente» è aggiunto il seguente periodo: «Nel caso in cui la proprietà dell'immobile sia suddivisa tra più comproprietari, il contributo è riconosciuto per l'abitazione principale nella sua interezza e non cambia in ragione della ripartizione della proprietà.».

3. All'articolo 67-*quater* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente: «7-*bis*. Hanno inoltre diritto alla concessione dei contributi per la riparazione, la ricostruzione o l'acquisto di un alloggio equivalente, con contestuale trasferimento al patrimonio comunale dell'abitazione distrutta ovvero dei diritti di cui al quarto comma dell'articolo 1128 del codice civile, previsti dal decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, anche i soci di cooperative edilizie a proprietà divisa o indivisa.».

3. 4. Tancredi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. Per favorire la ripresa economica delle imprese dei territori colpiti dal sisma, è concesso al committente un credito di imposta pari al 50 per cento delle spese sostenute per l'organizzazione di *meeting*, incentive, congressi ed eventi nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016. Il credito di imposta è concesso in regime *de minimis*, come previsto dal Reg. UE 1407/2013, in favore di committenti quali imprese, enti, associazioni e fondazioni, ubicati su tutto il territorio italiano. Le modalità di concessione e le spese ammissibili saranno stabilite con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da emanare entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della legge di conversione del presente decreto. Per il credito di imposta di cui al presente

comma sono stanziati 5 milioni di euro a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014/2020.

3. 49. Ricciatti, Melilla, Zaratti, Pellegrino, Fratoianni, Fassina, Kronbichler.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. Al fine di favorire la rapida ripresa delle attività produttive e delle normali condizioni di vita e di lavoro in condizioni di sicurezza adeguate per le imprese con sede o unità locali ubicate nei comuni di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, per gli immobili che pur non avendo problemi strutturali, e classificati con esito A ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 113 del 17 maggio 2011, hanno comunque gravi problemi di tamponamenti perimetrali esterni ed interni con rischi seri di esplosioni di murature in caso di ulteriore evento sismico, è riconosciuto un contributo *una tantum* fino ad un massimo di 20.000 euro. Conseguentemente, ai maggiori oneri di cui alla presente disposizione, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

3. 48. Melilla, Ricciatti, Zaratti, Pellegrino, Fratoianni, Fassina, Kronbichler.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. Al fine di portare a rapida conclusione i processi di ricostruzione privata del sisma del 6 aprile 2009 ed in considerazione delle nuove ed accresciute esigenze connesse agli eventi sismici del centro Italia dell'agosto-ottobre 2016 e del gennaio 2017 e all'attuale crisi sismica in corso, i titolari degli uffici speciali di cui all'articolo 67-*ter* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modifica-

zioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, in accordo con quanto previsto dall'articolo 4, comma 10, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 febbraio 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 5 marzo 2013, n. 54, possono attivare procedure di riconoscimento del contributo, nonché su base parametrica, per la riparazione di immobili privati di cui alle domande presentate ai sensi delle OPCM 3779/2009 e OPCM 3790/2009 e per i comuni del cratere sismico così come individuato dal decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e successive modificazioni. I predetti titolari, di concerto con i sindaci dei comuni del cratere attivano procedure per comminare sanzioni progressive, anche pecuniarie, ai soggetti coinvolti nei processi di ricostruzione che non rispettano i tempi per una rapida conclusione del processo istruttorio dette domande di contributo relative alta ricostruzione privata. In caso di gravi ritardi od inadempienze dei richiedente o dei progettisti coinvolti nel processo istruttorio, le procedure di cui sopra possono prevedere l'intervento sostitutivo dei comuni del cratere di cui all'OPCM 3820/2009, così come modificato dalla OPCM 3832/2009. In quest'ultimo caso non sono dovuti compensi per le prestazioni effettuate da parte del progettista o dal richiedente.

3. 7. Tancredi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. Il termine del 30 giugno 2008 di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, è differito al 31 dicembre 2018. Le agevolazioni di cui all'articolo 4, comma 4, del predetto decreto legislativo sono riconosciute nel limite massimo di 5 milioni di euro per il 2018. All'onere finanziario derivante dal primo periodo, pari a 3,5 milioni di euro per il 2017 e 5 milioni di euro per il 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre

2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

3. 69. Tancredi.

(Inammissibile)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. I contributi già concessi, ai sensi del comma 1, lettera c), dell'articolo 3 del Protocollo d'intesa sottoscritto il 4 ottobre 2012, tra il Ministro dell'economia e delle finanze e i presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, non sono recuperati nel caso in cui, per le mutate esigenze abitative rilevate dagli uffici regionali competenti per la ricostruzione, il beneficiario non abbia potuto adempiere all'obbligo di locare ovvero dare in comodato l'unità immobiliare oggetto del contributo a soggetti temporaneamente privi di abitazione per effetto degli eventi sismici del 2012. Resta comunque fermo, in capo agli stessi beneficiari dei citati contributi l'obbligo di locazione a canone concordato, così come previsto al comma 2, dell'articolo 3, del citato Protocollo d'intesa.

3. 18. Ghizzoni, Baruffi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. Ferme restando le disposizioni vigenti in materia previste da leggi regionali e da regolamenti edilizi comunali, fino al 31 dicembre 2017 e comunque fino al ripristino della piena agibilità dell'abitazione principale, sono sospese le sanzioni amministrative comminate per l'assenza del titolo abilitativo previsto per legge, nei confronti dei soggetti titolari di manufatti in legno o altro materiale, adibiti ad abitazione e privi di fondazione stabile, collocati nelle pertinenze delle abitazioni dichiarate inagibili site in uno dei comuni indicati negli allegati 1 e 2 di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.

3. 42. Gallinella.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. All'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 189 del 2016, è aggiunto in fine il seguente periodo: « , con esclusione degli edifici pubblici che insistono nei centri storici e negli aggregati edilizi al fine di consentire una ricostruzione veloce e corretta dal punto di vista architettonico ed edilizio. L'esclusione si applica altresì agli edifici privati da acquisire al patrimonio pubblico per progetti funzionali alla riqualificazione anche urbanistica delle aree interessate. ».

3. 50. Zaratti, Ricciatti, Melilla, Pellegrino, Fratoianni, Fassina, Kronbichler.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. All'articolo 13 del decreto-legge n. 189 del 2016, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

« 1. Per gli immobili ricadenti all'interno del cratere relativo al sisma del 2009, facenti parte di aggregati già costituiti e/o già danneggiati che hanno subito un aggravamento dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, anche per quegli immobili per i quali siano stati concessi contributi e per i quali lavori non siano conclusi, sono definiti le seguenti modalità:

a) le schede Aedes sono redatte dai tecnici incaricati con apposita perizia asseverata;

b) le istanze finalizzate a ottenere i contributi per gli interventi di ricostruzione o recupero, riparazione e rafforzamento degli immobili privati distrutti o danneggiati sono presentate, istruite, e definite secondo le modalità e le condizioni previste applicando le norme, le ordinanze, ecc. relative al sisma del 2009.

2. Per gli edifici danneggiati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 non facenti parte di aggregati edilizi già costituiti nel 2009 e autonomi, le istanze finalizzate a ottenere i contributi per gli interventi di ricostruzione o recu-

pero, riparazione e rafforzamento degli immobili privati distrutti o danneggiati saranno effettuati applicando le presenti norme relative al sisma 2016. ».

3. 72. Ginoble.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. All'articolo 13 del decreto-legge n. 189 del 2016, i commi 1 e 2 sono sostituiti dal seguente:

« 1. Per gli immobili ricadenti all'interno del cratere relativo al sisma del 2009, facenti parte di aggregati già costituiti e/o già danneggiati che hanno subito un aggravamento dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, anche per quegli immobili per i quali siano stati concessi contributi e per i quali lavori non siano conclusi, sono definiti le seguenti modalità:

a) le schede Aedes sono redatte dai tecnici incaricati con apposita perizia asseverata;

b) le istanze finalizzate ad ottenere i contributi per gli interventi di ricostruzione o recupero, riparazione e rafforzamento degli immobili privati distrutti o danneggiati sono presentate, istruite, e definite secondo le modalità e le condizioni previste applicando le norme, le ordinanze, ecc. relative al sisma del 2009. ».

3. 66. Sottanelli, Ginoble, Tancredi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. L'acquisto delle abitazioni equivalenti in sostituzione dell'abitazione principale distrutta, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge nella Legge del 24 giugno 2009, n. 77, è concesso solo all'interno dello stesso comune.

3. 12. Tancredi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. Le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 2, lettera b), del decreto-legge n. 189 del 2016 si applicano anche ai comuni del cratere sismico così come individuato dal decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge nella legge del 24 giugno 2009, n. 77.

3. 5. Tancredi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. All'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, comma 1-bis, dopo le parole: «dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,» sono aggiunte le seguenti: «ivi comprese le spese per l'installazione di sistemi salvavita passivi antisismici, nel limite di spesa di 10 milioni di euro annui. Ai maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 8 milioni di euro per l'anno 2017 e 12 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, si fa fronte mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

3. 70. Tancredi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. All'articolo 24, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «per l'anno 2016» sono sostituite con le seguenti: «per gli anni 2016 e 2017»;

b) dopo le parole: «10 milioni di euro,» sono aggiunte le seguenti: «di cui almeno il 70 per cento è riservato agli interventi di cui al comma 1,».

* **3. 45.** Pellegrino, Ricciatti, Melilla, Zarratti, Fratoianni, Fassina, Kronbichler.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. All'articolo 24, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «per l'anno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2016 e 2017»;

b) dopo le parole: «10 milioni di euro,» sono aggiunte le seguenti: «di cui almeno il 70 per cento è riservato agli interventi di cui al comma 1,».

* **3. 22.** Carrescia, Petrini, Luciano Agostini, Lodolini, Manzi, Morani, Marchetti.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. All'articolo 24, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «per l'anno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2016 e 2017»;

b) dopo le parole: «10 milioni di euro,» sono aggiunte le seguenti: «di cui almeno il 70 per cento è riservato agli interventi di cui al comma 1,».

* **3. 52.** Squeri, Romele, Fabrizio Di Stefano.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. All'articolo 24, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «per l'anno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2016 e 2017»;

b) dopo le parole: « 10 milioni di euro, » sono aggiunte le seguenti: « di cui almeno il 70 per cento è riservato agli interventi di cui al comma 1, ».

* **3. 25.** Galgano, Matarrese, Monchiero, Menorello, D'Agostino, Molea.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

(Cause di esclusione, criteri di selezione e qualifica delle imprese esecutrici dei lavori).

1. Nell'affidamento dei lavori di riparazione e ricostruzione degli immobili danneggiati o distrutti dall'evento sismico, le cause di esclusione possono essere solo quelle indicate dall'articolo 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e i criteri di selezione riguardano esclusivamente i requisiti di idoneità professionale, la capacità economica e finanziaria e le capacità tecniche e professionali.

2. I requisiti e le capacità di cui al primo comma devono essere attinenti e proporzionati all'oggetto dell'appalto, tenendo presente l'interesse pubblico ad avere il più ampio numero di potenziati partecipanti e a favorire la partecipazione alle piccole e medie imprese, nel rispetto dei principi di concorrenzialità, trasparenza e rotazione.

3. Ai fini di cui ai precedenti commi, trovano applicazione le disposizioni in tema di criteri di selezione e qualificazione delle imprese esecutrici dei lavori di cui alla Parte Seconda del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con particolare riguardo agli articoli 83 e 84 e non possono essere richiesti requisiti ulteriori o più onerosi.

4. Sono ritenute nulle tutte le richieste di attestazioni SOA di classifiche superiori agli importi di progetto e di categorie non contemplate nel progetto stesso; sono ritenute nulle tutte le cause di esclusione indicate dai committenti differenti da quelle previste nel comma 1. In tali casi, gli amministratori di condominio, i rap-

presentanti legali dei consorzi, i commissari dei consorzi obbligatori, ai fini dello svolgimento delle prestazioni professionali rese ai sensi delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri adottate per consentire la riparazione o la ricostruzione delle parti comuni degli immobili danneggiati o distrutti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, che ai sensi del comma 4 dell'articolo 11 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, assumono la qualifica di incaricato di pubblico servizio, ai sensi dell'articolo 358 del codice penale, non possono procedere alla successiva fase di assegnazione dei lavori.

3. 01. Tancredi.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

1. Al fine di consentire l'immediato rilancio del turismo sostenibile nelle aree colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017 l'autorizzazione di spesa di cui al comma 640 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è destinata al ripristino ed alla messa in sicurezza della rete sentieristica dei territori dei comuni compresi negli allegati 1 e 2 del decreto-legge n. 189 del 2016.

2. Il Commissario per la ricostruzione, sentiti i presidenti delle regioni interessate e dei parchi dei Monti Sibillini e del Gran Sasso Monti della Laga, predispone, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il quadro della fruibilità della rete sentieristica e il cronoprogramma degli interventi di ripristino dei percorsi, che dovrà essere ultimato nei successivi 90 giorni.

3. 02. Terzoni, Massimiliano Bernini, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Zolezzi, Crippa, Castelli.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

(Interventi urgenti per i territori colpiti dagli eventi sismici e meteorologici del gennaio 2017).

1. È autorizzata la somma di 30 milioni di euro, per l'anno 2017, per gli interventi connessi alle eccezionali avversità atmosferiche con precipitazioni nevose e piovose, che hanno colpito alcune zone del territorio nazionale nel mese di gennaio 2017, come individuate dalla dichiarazione dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 20 gennaio 2017. Agli oneri derivanti dal precedente periodo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le risorse di cui al precedente periodo sono ripartite tra gli interventi indicati nel primo periodo, secondo le segnalazioni delle regioni interessate al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri.

3. 04. Castiello, Grimoldi.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

1. All'articolo 7 del decreto-legge n. 189 del 2016, al comma 1, lettera c), dopo le parole: « miglioramento sismico » sono aggiunte le seguenti: « e, se possibile, di adeguamento sismico, ».

3. 03. Terzoni, Massimiliano Bernini, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Zolezzi, Crippa, Castelli.

ART. 4.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 4.

1. All'articolo 8 del decreto-legge n. 189 del 2016, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la parola: « previa » è sostituita dalle seguenti: « ferma restando la »;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente: « 4. Entro sessanta giorni dalla data di comunicazione dell'avvio dei lavori ai sensi dei commi 1 e 3, gli interessati devono presentare agli Uffici speciali per la ricostruzione la documentazione richiesta secondo le modalità stabilite negli appositi provvedimenti commissariali di disciplina dei contributi di cui all'articolo 5, comma 2. L'immediato inizio dei lavori non pregiudica la successiva presentazione della domanda di contributo, fermo restando l'obbligo di corredare la domanda secondo quanto previsto dal comma 1 ».

* **4. 8.** Ciprini, Gallinella, Chimienti, Cominardi, Dall'Osso, Tripiedi, Lombardi, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Massimiliano Bernini, Crippa, Castelli.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 4.

1. All'articolo 8 del decreto-legge n. 189 del 2016, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la parola: « previa » è sostituita dalle seguenti: « ferma restando la »;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente: « 4. Entro sessanta giorni dalla data di comunicazione dell'avvio dei lavori ai sensi dei commi 1 e 3, gli interessati devono presentare agli Uffici speciali per

la ricostruzione la documentazione richiesta secondo le modalità stabilite negli appositi provvedimenti commissariali di disciplina dei contributi di cui all'articolo 5, comma 2. L'immediato inizio dei lavori non pregiudica la successiva presentazione della domanda di contributo, fermo restando l'obbligo di corredare la domanda secondo quanto previsto dal comma 1 ».

* **4. 10.** Laffranco, Gelmini, Fabrizio Di Stefano.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 8 del decreto-legge n. 189 del 2016, il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. In deroga agli articoli 10, 22, 23, 93 e 94 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, all'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, ed alle leggi regionali che regolano il rilascio dei titoli abilitativi, i soggetti interessati comunicano agli uffici speciali per la ricostruzione di cui all'articolo 3, che ne danno notizia agli uffici comunali competenti, l'avvio dei lavori edilizi di riparazione o ripristino, da eseguirsi comunque nel rispetto delle disposizioni stabilite con i provvedimenti di cui al comma 2, nonché dei contenuti generali della pianificazione territoriale e urbanistica, ivi inclusa quella paesaggistica, con l'indicazione del progettista abilitato responsabile della progettazione, del direttore dei lavori e della impresa esecutrice, purché le costruzioni non siano state interessate da interventi edilizi abusivi; qualora gli edifici fossero oggetto di opere abusive, allegare alla richiesta di contributo i rispettivi provvedimenti in sanatoria, allegando inoltre la relativa documentazione o autocertificando quanto necessario ».

4. 7. Massimiliano Bernini, Terzoni, De Rosa, Daga, Mannino, Micillo, Zolezzi, Crippa, Castelli.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

2. All'articolo 45, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo parole: « i titolari di attività d'impresa e professionisti », sono inserite le seguenti: « nonché i soci e i collaboratori familiari ed i soci di società a responsabilità limitata ».

3. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a dieci milioni di euro per il 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

4. 1. Carrescia, Manzi, Morani, Petrini, Luciano Agostini, Lodolini, Marchetti.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

2. All'articolo 8 del decreto-legge n. 189 del 2016, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

« 5-bis. Nei comuni di cui agli allegati 1 e 2, è autorizzata, in deroga ai vincoli urbanistici, ambientali e paesaggistici, e fino alla ricostruzione definitiva dei nuclei urbani, l'installazione da parte dei privati, anche non residenti, di manufatti leggeri di superficie massima di 40 mq e di pertinenza della propria unità immobiliare dichiarata inagibile, nonché di mezzi mobili di pernottamento, quali presidi personali, in sostituzione delle strutture di protezione civile. Per favorire la ripresa economica dei territori e la fruizione dei luoghi anche dai non residenti, i comuni possono mettere a disposizione aree private o ad uso collettivo per l'installazione di tali manufatti leggeri, anche in aggregazione, provvedendo alle opere di urbanizzazione primaria. Tali manufatti devono essere rimossi al termine del periodo di ricostruzione, con oneri a carico dei privati fruitori.

4. 3. Castiello, Grimoldi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. All'articolo 8 del decreto-legge n. 189 del 2016, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

« 5-bis. Nei comuni di cui agli allegati 1 e 2, in caso di emanazione di provvedimento esecutivo di sgombero o demolizione di manufatti leggeri, di superficie massima di 40 mq, installati nelle adiacenze delle unità abitative o produttive, utilizzati quali presidi personali in sostituzione delle strutture di protezione civile, è autorizzato il rimborso diretto, delle spese sostenute per il relativo acquisto, realizzazione e installazione. Ai fini dell'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro per l'anno 2017. Al relativo onere si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare per un importo pari a 200 milioni di euro per l'anno 2017. Entro la data del 15 luglio 2017, mediante interventi di razionalizzazione, e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 200 milioni di euro per l'anno 2017. ».

4. 4. Castiello, Grimoldi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. All'articolo 45, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo le parole: « i titolari di attività d'impresa e professionisti » sono inserite le seguenti: « nonché i soci di società a responsabilità limitata ».

* **4. 2.** Galgano, Matarrese, Monchiero, Menorello, D'Agostino, Molea.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. All'articolo 45, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 di-

cembre 2016, n. 229, dopo le parole: « i titolari di attività d'impresa e professionisti » sono inserite le seguenti: « nonché i soci di società a responsabilità limitata ».

* **4. 9.** Squeri, Romele, Fabrizio Di Stefano.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. All'articolo 45, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo le parole: « i titolari di attività d'impresa e professionisti » sono inserite le seguenti: « nonché i soci di società a responsabilità limitata ».

* **4. 5.** Melilla, Zaratti, Ricciatti, Pellegrino, Fratoianni, Fassina, Kronbichler.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. All'articolo 8, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016, dopo le parole: « eventi sismici » sono aggiunte le seguenti: « nonché gli eventi meteorologici eccezionali verificatisi a partire dal 16 gennaio 2017 e immediatamente antecedenti ai sismi verificatisi a partire dal 18 gennaio 2017 ».

4. 6. Vacca, Colletti, Del Grosso, Massimiliano Bernini, Terzoni, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Zolezzi, Crippa, Castelli.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

1. Al fine di favorire il rapido rientro nelle unità immobiliari ubicate nei territori dei comuni individuati ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e danneggiate per effetto degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ai proprietari ovvero titolari di altro diritto reale di godimento

delle medesime unità immobiliari, già adibite ad abitazione principale del richiedente e del proprio nucleo familiare è riconosciuto un contributo per le spese relative alla riparazione dei danni di lieve entità, fino all'importo massimo di euro 10.000,00, cui può essere aggiunto l'ulteriore importo massimo di euro 2.500,00, per la copertura di spese relative alla riparazione di parti comuni degli edifici. Rientrano tra le spese ammissibili, comunque comprensive di IVA, anche gli eventuali oneri per la progettazione e l'assistenza tecnica di professionisti abilitati.

2. Il contributo di cui al comma 1 è riconosciuto per gli interventi di riparazione di elementi non strutturali e degli impianti di unità immobiliari danneggiate in modo molto contenuto dagli eventi sismici e comunque valutate agibili di tipo A e che possono essere realizzati entro un mese dall'inizio dei lavori.

3. I lavori di riparazione non devono comportare alcun mutamento di destinazione d'uso. Il contributo non può essere concesso per interventi di riparazione su immobili o porzioni d'immobile costruiti in violazione delle norme urbanistiche e edilizie, o di tutela paesistico-ambientale, senza che sia intervenuta sanatoria ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47.

4. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, il Commissario straordinario individua modalità e termini per la presentazione delle domande di concessione dei contributi e per l'istruttoria delle relative pratiche, nonché le modalità per la documentazione, la verifica e la liquidazione da parte dei comuni delle spese sostenute.

5. Nel caso in cui i lavori siano già stati effettuati o sono in corso di realizzazione alla data di entrata in vigore della presente legge, all'atto della presentazione della domanda di cui al comma 4, dovranno essere allegati i documenti di spesa ed un verbale di ultimazione dei lavori o il preventivo di spesa per i lavori in corso di

completamento, sottoscritto dalla ditta appaltatrice a cui sono affidati i lavori.

6. I comuni interessati rendicontano al Commissario straordinario l'utilizzo dei fondi di cui alle presenti disposizioni con cadenza trimestrale. Qualora in sede di controllo sia accertata la mancata o parziale effettuazione dei lavori, il comune procede alla revoca del contributo o alla sua riduzione, con contestuale informativa al Commissario straordinario. Le risultanze emerse dalle istruttorie svolte dai comuni interessati sono comunicate al Commissario straordinario, unitamente alla richiesta di erogazione dei relativi fondi. Al fine di accelerare il procedimento contributivo, il Commissario straordinario può anticipare ai comuni interessati quote di finanziamento, a valere sulle risorse rese disponibili ai sensi del comma 10.

7. Il contributo non concorre alla formazione del reddito del proprietario, né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive.

8. Agli oneri derivanti dai primi interventi di cui al presente articolo si provvede nei limiti di una spesa complessiva di 200 milioni di euro per il 2017 e di 100 milioni di euro per il 2018, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti annui iscritti nel bilancio triennale 2017-2019, in corrispondenza al fondo speciale di parte capitale, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Le predette risorse sono assegnate al Commissario straordinario che provvede a ripartirle tra i comuni interessati.

4. 013. Gelmini, Fabrizio Di Stefano.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

(Disposizioni incentivanti dei premi di produttività).

1. Al fine di concorrere al rilancio produttivo delle imprese ubicate nelle Re-

gioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, che hanno subito danni a causa degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 ovvero delle avversità atmosferiche di eccezionale intensità avvenute nel periodo dal 5 al 25 gennaio 2017, ai datori di lavoro privati e ai committenti, con riferimento alla manodopera impiegata a qualsiasi titolo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ovvero alla nuova manodopera assunta successivamente, è riconosciuto, per l'anno 2017, l'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro e dei committenti, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 3.250 euro su base annua. L'esonero di cui al presente comma spetta, a domanda e nel limite massimo di spesa pari a 20 milioni di euro per l'anno 2017. Al relativo onere si provvede mediante l'utilizzo delle risorse del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 5, comma 5-*quinquies*, della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

4. 012. Tancredi.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

(Disposizioni incentivanti dei premi di produttività).

1. Al fine di concorrere al rilancio produttivo delle imprese ubicate nelle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, che hanno subito danni a causa degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 ovvero delle avversità atmosferiche di eccezionale intensità avvenute nel periodo dal 5 al 25 gennaio 2017, i limiti reddituali e fiscali relativi ai premi di risultato di cui al comma 182, articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 possono essere derogati, per l'anno 2017, in caso di accordo tra lavoratore e datore di lavoro.

2. La facoltà di cui al comma 1 è riconosciuta, a domanda, nel limite mas-

simo di spesa pari a 20 milioni di euro. A tali maggiori oneri per l'anno 2017 si provvede mediante l'utilizzo delle risorse del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 5, comma 5-*quinquies*, della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

4. 011. Tancredi.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

(Ampliamento dell'elenco dei comuni colpiti dal sisma del 26 e 30 ottobre 2016).

1. All'articolo 1, comma 1, allegato 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il numero 6, sono inseriti i seguenti:

- « 7. Isola del Gran Sasso (TE);
- 8. Colledara (TE);
- 9. Castel Castagna (TE);
- 10. Fano Adriano (TE);
- 11. Pietracamela (TE);
- 12. Basciano (TE);
- 13. Penna Sant'Andrea (TE) ».

4. 010. Sottanelli, Ginoble, Tancredi.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

(Ampliamento dell'elenco dei comuni colpiti dal sisma del 26 e 30 ottobre 2016).

1. All'articolo 1, comma 1, allegato 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il numero 6, sono inseriti i seguenti:

- « 7. Isola del Gran Sasso (TE);
- 8. Colledara (TE);
- 9. Castel Castagna (TE);
- 10. Farindola (PE);

- 11. Cagnano Amiterno (AQ);
- 12. Barete (AQ);
- 13. Pizzoli (AQ)».

4. 09. Sottanelli, Ginoble, Tancredi.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

(Modifiche all'articolo 13 del decreto-legge n. 189 del 2016).

1. All'articolo 13 del decreto-legge n. 189 del 2016, dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

« 4-bis. Per la concessione di contributi integrativi fino al 100 per cento delle spese sostenute e documentate per gli interventi finalizzati alla riparazione, al ripristino o alla ricostruzione degli immobili di edilizia abitativa diversi dall'abitazione principale, nei territori delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo colpiti dal sisma del 20 e il 29 maggio 2012, il Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122, è incrementato di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, da suddividere tra i Commissari delegati delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sulla base dei danni effettivamente verificatisi.

4-ter. Per far fronte agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 4-bis, pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare per un importo pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019. Entro la data del 15 marzo 2017, mediante interventi di razionalizzazione, e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti

regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 200 milioni di euro per l'anno 2017. Entro la data del 15 gennaio 2018, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019. ».

4. 08. Gianluca Pini, Castiello, Grimoldi.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

(Adeguamento sismico).

1. All'articolo 12, comma 1, lettera e), del decreto-legge n. 189 del 2016, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « il miglioramento sismico deve garantire un livello di sicurezza dell'edificio pari ad almeno l'80 per cento dell'adeguamento sismico, con riferimento al sisma massimo prevedibile nella zona sismica di riferimento e pari al 100 per cento per gli edifici strategici. ».

4. 07. Castiello, Grimoldi.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

(Adeguamento sismico).

1. All'articolo 12, comma 1, lettera e), del decreto-legge n. 189 del 2016, la parola: « miglioramento » è sostituita dalla seguente: « adeguamento ».

4. 06. Castiello, Grimoldi.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

(Concertazione).

1. All'articolo 11, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016, dopo le parole: « assicurando un ampio coinvolgimento

delle popolazioni interessate» sono inserite le seguenti: « con procedure di partecipazione per la ricostruzione di uno storico ed approfondito quadro conoscitivo della struttura fisica e sociale degli abitati e procedure di concertazione nella predisposizione di piani attuativi ».

4. 05. Castiello, Grimoldi.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

(Edifici collabenti).

1. All'articolo 10 del decreto-legge n. 189 del 2016, il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Non sono ammissibili a contributo gli edifici costituiti da unità immobiliari destinate ad abitazioni o ad attività produttive, ricadenti all'esterno della perimetrazione del nucleo urbano o rurale, che, alla data del 24 agosto 2016 con riferimento ai comuni di cui all'allegato 1, ovvero alla data del 26 ottobre 2016 con riferimento ai comuni di cui all'allegato 2, non avevano i requisiti per essere utilizzabili a fini residenziali o produttivi, in quanto erano collabenti, a seguito di certificazione o accertamento comunale, per motivi statici o igienico-sanitari. ».

4. 04. Castiello, Grimoldi.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

1. All'articolo 10 del decreto-legge n. 189 del 2016, il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Non sono ammissibili a contributo gli edifici costituiti da unità immobiliari destinate ad abitazioni o ad attività produttive che, alla data del 24 agosto 2016 con riferimento ai comuni di cui all'allegato 1, ovvero alla data del 26 ottobre 2016 con riferimento ai comuni di cui

all'allegato 2, non avevano i requisiti per essere utilizzabili a fini residenziali o produttivi, in quanto collabenti in catasto ovvero fatiscenti o inagibili a seguito di certificazione o accertamento comunale. ».

4. 03. Massimiliano Bernini, Terzoni, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Zolezzi, Crippa, Castelli.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

(Istituzione di una zona franca nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria colpiti dagli eventi sismici a partire da agosto 2016).

1. Nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici iniziati ad agosto 2016, ricompresi nei comuni interessati dagli eventi sismici, è istituita una zona franca ai sensi della legge 27 dicembre 2006, n. 296. I lavoratori autonomi e le micro imprese localizzate, o in via di localizzazione, nei suddetti comuni, possono beneficiare, nei limiti complessivi di 150 milioni per ciascun anno del triennio 2017-2019, delle seguenti agevolazioni:

a) esenzione dalle imposte sui redditi del reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca di cui all'alinea fino a concorrenza, per ciascun periodo di imposta, dell'importo di 100.000 euro del reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca;

b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive del valore della produzione netta derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca di cui all'alinea nel limite di 300.000 euro per ciascun periodo d'imposta, riferito al valore della produzione netta;

c) esenzione dalle imposte municipali proprie per gli immobili siti nella zona franca di cui all'alinea, posseduti e utiliz-

zati dai soggetti di cui alla medesima alinea per l'esercizio dell'attività economica.

2. Le esenzioni di cui al comma 1 sono concesse per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e per i due periodi d'imposta successivi.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri, le priorità e le modalità di attuazione delle disposizioni del presente articolo.

4. A copertura degli oneri di cui al presente articolo, si provvede nel limite delle maggiori risorse conseguenti alle disposizioni di cui ai successivi commi.

5. All'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-*bis*, primo periodo, le parole « nei limiti del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti « nei limiti del 95 per cento ».

6. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 6, comma 9, le parole “nella misura del 96 per cento” sono sostituite dalle seguenti “nella misura del 95 per cento”;

b) all'articolo 7, comma 2, le parole « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti « nella misura del 95 per cento ».

4. 02. Ricciatti, Melilla, Zaratti, Pellegrino, Fratoianni, Fassina, Zaccagnini, Kronbichler.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-*bis*.

(Zone franche).

1. Al fine di contrastare i fenomeni di spopolamento dei centri storici e di favorire la ricostituzione del tessuto econo-

mico, sociale e culturale delle aree colpite dagli eventi sismici, nell'ambito dei territori dei Comuni colpiti dagli eventi sismici, sono istituite per gli anni 2017 e 2018, nel limite dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 8, le zone franche di cui all'articolo 1, commi 340 e seguenti ai sensi della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come individuate ai sensi del comma 2.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le Regioni interessate e il Commissario straordinario per la ricostruzione, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate, all'interno di ciascuna Regione, sulla base delle peculiari esigenze e caratteristiche delle aree interessate, le zone franche di cui al presente articolo, con la rispettiva perimetrazione.

3. Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese localizzate all'interno delle zone franche di cui al comma 2, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125.

4. Gli aiuti di Stato corrispondenti all'ammontare delle agevolazioni di cui al presente articolo sono concessi ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « *de minimis* », e del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « *de minimis* » nel settore agricolo.

5. Per accedere alle agevolazioni, i soggetti individuati ai sensi del comma 2 devono avere la sede principale o l'unità locale all'interno della zona franca e rispettare i limiti e le procedure previsti dai regolamenti dell'Unione europea di cui al comma 4.

6. I soggetti di cui al comma 3 possono beneficiare, nei limiti della spesa autorizzata ai sensi del comma 8, delle seguenti agevolazioni: *a)* esenzione dalle imposte sui redditi del reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca fino a concorrenza, per ciascun periodo di imposta, dell'importo di 100.000 euro del reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca; *b)* esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive del valore della produzione netta derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca nel limite di euro 300.000 per ciascun periodo di imposta, riferito al valore della produzione netta; *c)* esenzione dalle imposte comunali proprie per gli immobili siti nella zona franca, posseduti e utilizzati dai soggetti di cui al presente articolo per l'esercizio dell'attività economica.

7. Le esenzioni di cui al comma 6 sono concesse esclusivamente per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e per quello successivo.

8. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018. L'autorizzazione di spesa di cui al presente comma costituisce limite annuale per la fruizione delle agevolazioni da parte delle imprese beneficiarie.

4. A copertura degli oneri di cui al presente articolo, si provvede nel limite delle maggiori risorse conseguenti alle disposizioni di cui ai successivi commi.

5. All'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-*bis*, primo periodo, le parole « nei limiti del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti « nei limiti del 95 per cento ».

6. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 6, comma 9, le parole « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti « nella misura del 95 per cento »;

b) all'articolo 7, comma 2, le parole « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti « nella misura del 95 per cento ».

9. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, e al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 aprile 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 161 dell'11 luglio 2013, e successive modificazioni.

4. 01. Ricciatti, Zaratti, Melilla, Pellegrino, Fratoianni, Fassina, Zaccagnini, Kronbichler.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-*bis*.

1. All'articolo 10 comma 1 del decreto-legge n. 189 del 2016, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , con esclusione degli edifici pubblici che insistono nei centri storici e negli aggregati edilizi al fine di consentire una ricostruzione veloce e corretta dal punto di vista architettonico ed edilizio. L'esclusione si applica altresì agli edifici privati da acquisire al patrimonio pubblico per progetti funzionali alla riqualificazione anche urbanistica delle aree interessate.

4. 015. Giovanna Sanna.

Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

ART. 4-*bis*.

1. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo il comma 436-*ter* è inserito il seguente:

« 436-*quater*. Per gli anni 2016 e 2017, fermo restando l'obiettivo complessivo di contenimento della spesa di cui al comma 435, la riduzione ivi prevista non si applica ai comuni ubicati nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria,

interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ricompresi negli allegati 1 e 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. ».

4. 017. Ginoble, Castricone.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

1. All'articolo 4-bis, comma 9, del decreto-legge n. 189 del 2016, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Qualora l'attuazione delle misure di cui al comma 8 e al presente comma non consenta di conseguire gli obiettivi di tempistica e dimensionamento degli interventi necessari o non soddisfi le esigenze del nucleo familiare o dell'azienda, i moduli di cui al comma 8 possono essere acquisiti e installati direttamente dai cittadini o operatori economici danneggiati, con successivo rimborso della spesa effettuata, con modalità disciplinate con apposite ordinanze di protezione civile e comunque in deroga ai vincoli urbanistici, ambientali e paesaggistici. ».

4. 016. Castiello, Grimoldi.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

(Esclusione dal saldo di donazioni liberali ed indennizzi assicurativi a favore degli enti locali).

1. Per il triennio 2017-2019, nel saldo individuato ai sensi del comma 466 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2012, n. 232 non sono considerate le spese sostenute dagli enti locali colpiti dal sisma di cui all'allegato 1 e 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, con risorse proprie provenienti da erogazioni liberali e donazioni da parte di

cittadini privati e imprese, nonché da indennizzi derivanti da polizze assicurative, puntualmente finalizzate a fronteggiare gli eccezionali eventi sismici e la ricostruzione, per un importo massimo complessivo di xx milioni di euro. L'ammontare delle spese da escludere dal saldo di cui al comma 466 ai sensi del periodo precedente è determinato dalla regione Abruzzo nel limite di xx milioni di euro, dalle regione Lazio nel limite di xx milioni di euro, dalle regione Marche nel limite di xx milioni di euro e dalle regione Umbria nel limite di xx milioni di euro. Le regioni comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze e ai comuni interessati, entro il 30 giugno 2017, gli importi di cui al periodo precedente.

4. 014. Castiello, Grimoldi.

ART. 5.

Al comma 1, premettere la seguente lettera:

0a) al comma 1, lettera a), capoverso a-bis) dopo le parole: « attività scolastica, educativa o didattica, » sono inserite le seguenti: « confermando il numero delle autonomie scolastiche esistenti e il mantenimento degli organici, ivi compreso il personale ATA e gli appalti di servizi, anche in caso di decremento degli alunni, ».

5. 24. Castiello, Grimoldi.

Al comma 1, premettere la seguente lettera:

0a) al comma 1, lettera a), dopo le parole: « degli immobili » sono inserite le seguenti: « con esito di agibilità sismica di classi da B ad E ».

5. 23. Castiello, Grimoldi.

Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso « a-bis) con il seguente: « a-bis) predisporre ed approvare un piano di

rilevazioni di agibilità sismica di tutti gli edifici scolastici dei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, finalizzato ad assicurare riparazioni, con adeguamento sismico degli edifici scolastici che hanno avuto un esito di agibilità compreso tra “B” ed “E” che consentano la piena fruibilità per l’anno scolastico in corso e dell’anno scolastico 2017-2018; ».

* **5. 2.** Pastorelli.

Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso « a-bis) con il seguente: « a-bis) predisporre ed approvare un piano di rilevazioni di agibilità sismica di tutti gli edifici scolastici dei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, finalizzato ad assicurare riparazioni, con adeguamento sismico degli edifici scolastici che hanno avuto un esito di agibilità compreso tra “B” ed “E” che consentano la piena fruibilità per l’anno scolastico in corso e dell’anno scolastico 2017-2018; ».

* **5. 4.** D’Incecco, Fusilli.

Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso « a-bis) con il seguente: « a-bis) predisporre ed approvare un piano di rilevazioni di agibilità sismica di tutti gli edifici scolastici dei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, finalizzato ad assicurare riparazioni, con adeguamento sismico degli edifici scolastici che hanno avuto un esito di agibilità compreso tra “B” ed “E” che consentano la piena fruibilità per l’anno scolastico in corso e dell’anno scolastico 2017-2018; ».

* **5. 7.** De Menech.

Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso « a-bis) con il seguente: « a-bis) predisporre ed approvare un piano di rilevazioni di agibilità sismica di tutti gli edifici scolastici dei territori interessati

dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, finalizzato ad assicurare riparazioni, con adeguamento sismico degli edifici scolastici che hanno avuto un esito di agibilità compreso tra “B” ed “E” che consentano la piena fruibilità per l’anno scolastico in corso e dell’anno scolastico 2017-2018; ».

* **5. 45.** Fabrizio Di Stefano, Polverini.

Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso « a-bis) con il seguente: « a-bis) predisporre ed approvare un piano di rilevazioni di agibilità sismica di tutti gli edifici scolastici dei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, finalizzato ad assicurare riparazioni, con adeguamento sismico degli edifici scolastici che hanno avuto un esito di agibilità compreso tra “B” ed “E” che consentano la piena fruibilità per l’anno scolastico in corso e dell’anno scolastico 2017-2018; ».

* **5. 36.** Vacca, Colletti, Del Grosso, Massimiliano Bernini, Terzoni, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Zolezzi, Crippa, Castelli.

Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso « a-bis) con il seguente: « a-bis) predisporre ed approvare un piano di rilevazioni di agibilità sismica di tutti gli edifici scolastici dei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, finalizzato ad assicurare riparazioni, con adeguamento sismico degli edifici scolastici che hanno avuto un esito di agibilità compreso tra “B” ed “E” che consentano la piena fruibilità per l’anno scolastico in corso e dell’anno scolastico 2017-2018; ».

* **5. 25.** Melilla, Zaratti, Pellegrino, Ricciatti, Fratoianni, Fassina, Kronbichler.

Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso « a-bis) con il seguente: « a-bis) predisporre ed approvare un piano di

rilevazioni di agibilità sismica di tutti gli edifici scolastici dei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, finalizzato ad assicurare riparazioni, con adeguamento sismico degli edifici scolastici che hanno avuto un esito di agibilità compreso tra “B” ed “E” che consentano la piena fruibilità per l’anno scolastico in corso e dell’anno scolastico 2017-2018; ».

* **5. 56.** Sottanelli, Ginoble, Tancredi.

Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso « a-bis) con il seguente: « a-bis) predisporre ed approvare un piano di rilevazioni di agibilità sismica di tutti gli edifici scolastici dei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, finalizzato ad assicurare riparazioni, con adeguamento sismico degli edifici scolastici che hanno avuto un esito di agibilità compreso tra “B” ed “E” che consentano la piena fruibilità per l’anno scolastico in corso e dell’anno scolastico 2017-2018; ».

* **5. 50.** Fabrizio Di Stefano.

Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso « a-bis) con il seguente: « a-bis) predisporre ed approvare un piano di rilevazioni di agibilità sismica di tutti gli edifici scolastici dei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, finalizzato ad assicurare riparazioni, con adeguamento sismico degli edifici scolastici che hanno avuto un esito di agibilità compreso tra “B” ed “E” che consentano la piena fruibilità per l’anno scolastico in corso e dell’anno scolastico 2017-2018; ».

* **5. 20.** Matarrese, Vargiu, Dambroso, Piepoli, D’Agostino.

Al comma 1, lettera a) sostituire il capoverso « a-bis), con il seguente: « a-bis) predisporre ed approvare piani finalizzati ad assicurare il ripristino, per il regolare

svolgimento dell’anno scolastico 2017-2018, delle condizioni necessarie per la ripresa ovvero per lo svolgimento della normale attività scolastica, educativa o didattica, garantendo, in ogni caso senza incremento della spesa di personale, il numero di autonomie scolastiche attualmente esistenti, anche in deroga ai requisiti minimi posti dall’articolo 19, comma 4 e seguenti, del decreto-legge n. 98 del 2011 ed il mantenimento degli organici, compreso il personale ATA, anche in caso di decremento degli alunni, nei comuni di cui all’articolo 1, comma 1, nonché comma 2 limitatamente a quelli nei quali risultano edifici scolastici distrutti o danneggiati a causa degli eventi sismici. I piani sono comunicati al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca; ».

5. 8. Manzi, Carrescia, Lodolini.

ART. 5.

Al comma 1, lettera a), capoverso « a-bis), primo periodo, sostituire le parole: in ogni caso senza incremento della spesa del personale con le seguenti: prevedendo tra l’altro, la riconferma per l’anno scolastico 2017-2018 dell’organico in situazione di fatto dell’anno scolastico 2016-2017 e il numero di classi per plesso con un numero minimo di sei alunni;

Conseguentemente, al medesimo capoverso, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: All’onere di cui al periodo precedente, si provvede nei limiti di 1 milione di euro, mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come rifinanziato dall’articolo 15, comma 1, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193.

5. 26. Ricciatti, Zaratti, Melilla, Pellegrino, Fratoianni, Fassina, Kronbichler.

Al comma 1, lettera a), capoverso « a-bis), primo periodo, dopo le parole: edifici scolastici distrutti o danneggiati a causa degli eventi sismici *inserire le seguenti:* nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a partire dalla seconda decade di gennaio 2017.

* **5. 44.** Fabrizio Di Stefano, Polverini.

Al comma 1, lettera a), capoverso « a-bis), primo periodo, dopo le parole: edifici scolastici distrutti o danneggiati a causa degli eventi sismici *inserire le seguenti:* nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a partire dalla seconda decade di gennaio 2017.

* **5. 53.** Sottanelli, Ginoble, Tancredi.

Al comma 1, lettera a), capoverso « a-bis), primo periodo, dopo le parole: edifici scolastici distrutti o danneggiati a causa degli eventi sismici *inserire le seguenti:* nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a partire dalla seconda decade di gennaio 2017.

* **5. 27.** Melilla, Zaratti, Ricciatti, Pellegrino, Fratoianni, Fassina, Kronbichler.

Al comma 1, lettera a), capoverso « a-bis), primo periodo, dopo le parole: edifici scolastici distrutti o danneggiati a causa degli eventi sismici *inserire le seguenti:* nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a partire dalla seconda decade di gennaio 2017.

* **5. 19.** Matarrese, Vargiu, Dambruoso, Piepoli, D'Agostino.

Al comma 1, lettera a), capoverso « a-bis), primo periodo, dopo le parole: edifici scolastici distrutti o danneggiati a causa degli eventi sismici *inserire le seguenti:* nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a partire dalla seconda decade di gennaio 2017.

* **5. 6.** De Menech.

Al comma 1, lettera a), capoverso « a-bis), primo periodo, dopo le parole: edifici scolastici distrutti o danneggiati a causa degli eventi sismici *inserire le seguenti:* nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a partire dalla seconda decade di gennaio 2017.

* **5. 5.** D'Incecco, Fusilli.

Al comma 1, lettera a), capoverso « a-bis), primo periodo, dopo le parole: edifici scolastici distrutti o danneggiati a causa degli eventi sismici *inserire le seguenti:* nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a partire dalla seconda decade di gennaio 2017.

* **5. 1.** Pastorelli.

Al comma 1, lettera a), capoverso « a-bis, primo periodo, dopo le parole: edifici scolastici distrutti o danneggiati a causa degli eventi sismici *inserire le seguenti:* nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici e dei conseguenti movimenti franosi che hanno interessato i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a partire dalla seconda decade di gennaio 2017.

** **5. 55.** Sottanelli, Ginoble, Tancredi.

Al comma 1 lettera a), capoverso « a-bis, primo periodo, dopo le parole: edifici sco-

lastici distrutti o danneggiati a causa degli eventi sismici *inserire le seguenti*: nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici e dei conseguenti movimenti franosi che hanno interessato i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a partire dalla seconda decade di gennaio 2017.

**** 5. 52.** Fabrizio Di Stefano.

Al comma 1, lettera a), capoverso « a-bis, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché in tutti i comuni ricadenti in zona sismica 1 o 2 limitatamente agli edifici scolastici non realizzati in conformità alle vigenti disposizioni in materia di edilizia e alle norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche, ovvero non adeguati alla normativa tecnica antisismica, ovvero non in possesso di adeguati documenti tecnici che attestano l'indice vulnerabilità sismica al di sotto della soglia di 0,65.

5. 40. Vacca, Colletti, Del Grosso, Massimiliano Bernini, Terzoni, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Zolezzi, Crippa, Castelli.

Al comma 1, lettera a), capoverso « a-bis, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: con il fine di garantire la massima sicurezza negli edifici di proprietà delle Amministrazioni pubbliche contenute nell'elenco pubblicato dall'ISTAT in applicazione di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, entro il 1 settembre 2017 ogni immobile ricadente in zona sismica 1 e 2 che non è stato realizzato in conformità alle vigenti disposizioni in materia edilizia e alle norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche, sarà dichiarato inagibile se non rispetta una delle seguenti condizioni:

a) in possesso di adeguati documenti tecnici che attestano l'indice di vulnerabilità sismica al di sotto della soglia di 0,65;

b) adeguato alla normativa tecnica antisismica;

c) in possesso di idoneo documento che attesta la classe dell'indice di sicurezza IS-V, come indicato nel decreto Sisma Bonus, al di sopra del valore C.

Il Sindaco ovvero il Prefetto competente ordina l'immediato trasferimento di tutte le attività delle scuole inagibili presso immobili in disuso, da dismettere o parzialmente inutilizzate di proprietà delle amministrazioni pubbliche che siano agibili ovvero, in caso di indisponibilità di immobili, predisponendo la realizzazione di Moduli ad uso Scolastico Provvisorio (M.U.S.P.) e delle relative opere di urbanizzazione destinate a sostituire temporaneamente le scuole.

5. 41. Vacca, Colletti, Del Grosso, Massimiliano Bernini, Terzoni, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Zolezzi, Crippa, Castelli.

Al comma 1, lettera a), capoverso « a-bis, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: con il fine di garantire la massima sicurezza negli edifici di proprietà delle Amministrazioni pubbliche contenute nell'elenco pubblicato dall'ISTAT in applicazione di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, entro il 1° settembre 2017 ogni immobile ricadente in zona sismica 1 o 2 che non è stato realizzato in conformità alle vigenti disposizioni in materia edilizia e alle norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche, ovvero non adeguato alla normativa tecnica antisismica, ovvero non in possesso di adeguati documenti tecnici che attestano l'indice vulnerabilità sismica al di sotto della soglia di 0,65 sarà dichiarato inagibile.

5. 42. Vacca, Colletti, Del Grosso, Massimiliano Bernini, Terzoni, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Zolezzi, Crippa, Castelli.

Al comma 1, lettera b), capoverso « 3-bis), dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Nelle valutazioni delle offerte per la ricostruzione degli edifici scolastici, sono privilegiate le migliori soluzioni progettuali per sicurezza strutturale, per spazi educativi innovativi, nonché per efficienza dal punto di vista energetico.

* **5. 28.** Zaratti, Ricciatti, Melilla, Kronbichler.

Al comma 1, lettera b), capoverso « 3-bis), dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Nelle valutazioni delle offerte per la ricostruzione degli edifici scolastici, sono privilegiate le migliori soluzioni progettuali per sicurezza strutturale, per spazi educativi innovativi, nonché per efficienza dal punto di vista energetico.

* **5. 29.** Pellegrino, Fratoianni, Fassina, Kronbichler.

Al comma 1, lettera b), capoverso 3-bis), terzo periodo, dopo le parole: aggiudicazione dell'appalto *inserire le seguenti:* per la fase di progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori.

5. 37. Crippa, Massimiliano Bernini, Terzoni, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Zolezzi, Castelli.

Al comma 1, lettera b), capoverso « 3-bis), terzo periodo, sostituire le parole: iscritti nell'Anagrafe *con le seguenti* che abbiano presentato domanda all'Anagrafe.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, sopprimere il quarto periodo.

* **5. 21.** Matarrese, Dambroso, Vargiu, Piepoli, D'Agostino.

Al comma 1, lettera b), capoverso « 3-bis), terzo periodo, sostituire le parole: iscritti nell'Anagrafe *con le seguenti* che abbiano presentato domanda all'Anagrafe.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, sopprimere il quarto periodo.

* **5. 51.** Fabrizio Di Stefano, Polverini.

Al comma 1, lettera b), capoverso « 3-bis), terzo periodo, sostituire le parole: iscritti nell'Anagrafe *con le seguenti* che abbiano presentato domanda all'Anagrafe.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, sopprimere il quarto periodo.

* **5. 66.** Tancredi.

Al comma 1, lettera b), dopo il capoverso « 3-bis aggiungere il seguente:

3-ter. Al fine di far fronte alla grave emergenza successiva agli eventi sismici in atto dal 24 agosto 2016, per le attività di cui al comma 3 dell'articolo 2 dell'OPCM 20 marzo 2003, n. 3274 recante « Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica » finalizzate alla realizzazione di valutazioni della vulnerabilità e del rischio sismico degli edifici destinati a scuole di ogni ordine e grado e degli altri edifici pubblici, alle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo possono essere autorizzate dal Ministero dell'economia e delle finanze, è assegnato un contributo finalizzato pari a euro 5 milioni per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019. Le modalità di attuazione della presente disposizione, nonché la ripartizione dei suddetti contributi tra le Regioni beneficiarie sono stabilite, su proposta del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016 con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 2 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*. Gli interventi di cui al presente comma costituiscono spese di investimento ai sensi dell'articolo 3, comma 18, lettera a), della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Le spese di cui al presente comma sono escluse dal calcolo dell'equilibrio previsto dal comma

466 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232. Agli oneri di cui al presente comma, valutati in 5 milioni per l'anno per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017 e delle relative proiezioni triennali, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze ».

5. 11. Tancredi.

Al comma 1, lettera b), dopo il capoverso « 3-bis aggiungere il seguente:

3-ter. Al fine di far fronte alla grave emergenza successiva agli eventi sismici in atto dal 24 agosto 2016, per le attività di cui al comma 3 dell'articolo 2 dell'OPCM 20 marzo 2003, n. 3274 recante « Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica » finalizzate alla realizzazione di valutazioni della vulnerabilità e del rischio sismico degli edifici destinati a scuole di ogni ordine e grado e degli altri edifici pubblici, nonché per le attività più urgenti di messa in sicurezza degli stessi, per gli anni 2017-2019, le Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo possono essere autorizzate dal Ministero dell'economia e delle finanze, a stipulare appositi mutui venticinquennali, sulla base di criteri di economicità e di contenimento degli oneri per interessi, con oneri di ammortamento a totale carico dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti, con la Banca di Sviluppo del Consiglio d'Europa, con la società Cassa depositi e prestiti Spa, e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria, ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Ai sensi dell'articolo 1, comma 75, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le

rate di ammortamento dei mutui attivati sono pagate agli istituti finanziatori direttamente dallo Stato. A tal fine sono autorizzati limiti di impegno di euro 5 milioni per l'anno 2017, 10 milioni per l'anno 2018 e 15 milioni a decorrere dall'anno al 2019. Le modalità di attuazione della presente disposizione, nonché la ripartizione dei suddetti contributi tra le Regioni beneficiarie sono stabilite, su proposta del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016 con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 2 mesi dalla data di entrata, in vigore della legge di conversione del presente decreto e da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*. Gli interventi di cui al presente comma costituiscono spese di investimento ai sensi dell'articolo 3, comma 18, lettera a), della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Le spese di cui al presente comma sono escluse dal calcolo dell'equilibrio previsto dal comma 466 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232. Agli oneri di cui al presente comma, valutati in 5 milioni per l'anno 2017, 10 milioni per l'anno 2018 e 15 milioni a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017 e delle relative proiezioni triennali, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze ».

5. 10. Tancredi.

Al comma 1, lettera b), dopo il capoverso « 3-bis aggiungere il seguente:

3-ter. La disciplina di cui al comma 3-bis, si applica anche agli interventi per la realizzazione di edifici scolastici già finanziati dalle risorse stanziati per il sisma 2009 o da altre forme di finanziamento,

finalizzati a sostituire edifici esistenti con indici di vulnerabilità sismica inferiore almeno allo 0,8».

5. 69. Ginoble, Castricone.

Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere le seguenti:

c) al comma 4, dopo le parole: « i soggetti attuatori » sono inserite le seguenti: « oppure gli enti territoriali competenti »;

d) al comma 5, dopo le parole: « ai soggetti attuatori » sono inserite le seguenti: « di cui al comma 4 ».

5. 38. Crippa, Massimiliano Bernini, Terzoni, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Zolezzi, Castelli.

Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

c) dopo il comma 10 è aggiunto il seguente: « 10-bis. La valutazione della vulnerabilità e del rischio sismico degli immobili costituisce investimento ai sensi dell'articolo 3, comma 18, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 ».

5. 12. Tancredi.

Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

c) dopo il comma 10 è aggiunto il seguente: « 10-bis. Le spese di cui al comma 1 sono escluse dal calcolo dell'equilibrio previsto dal comma 466 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, nel limite 15 milioni di euro per l'anno 2017. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo

scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze ».

5. 13. Tancredi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Al fine di accelerare la messa in sicurezza e l'adeguamento sismico degli edifici scolastici ed universitari nella Regione Abruzzo, agli interventi con finanziamento approvato e progetto esecutivo validato dagli Uffici Speciali per la Ricostruzione, di cui all'articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

5. 70. Castricone, Amato, Ginoble, Tancredi.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: decreto-legge n. 189 del 2016 inserire le seguenti: , nonché degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 16 gennaio 2017 e immediatamente antecedenti ai sismi verificatisi a partire dal 18 gennaio 2017,

5. 31. Vacca, Colletti, Del Grosso, Massimiliano Bernini, Terzoni, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Zolezzi, Crippa, Castelli.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: decreto-legge n. 189 del 2016 aggiungere le seguenti: , nonché nei territori anche non ricompresi negli allegati di cui all'articolo 1, degli eccezionali fenomeni meteorologici e dei conseguenti movimenti franosi che hanno interessato i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a partire dalla seconda decade di gennaio 2017,

* **5. 57.** Sottanelli, Ginoble, Tancredi.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: decreto-legge n. 189 del 2016 aggiungere le seguenti: , nonché nei territori anche non ricompresi negli allegati di cui all'articolo 1, degli eccezionali fenomeni meteorologici e dei conseguenti movimenti franosi che hanno interessato i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a partire dalla seconda decade di gennaio 2017,

*** 5. 49.** Fabrizio Di Stefano.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: decreto-legge n. 189 del 2016 aggiungere le seguenti: nonché per tutti gli Istituti scolastici oggetto di ordinanza sindacale di chiusura, anche se non ricompresi nei Comuni degli allegati 1 e 2,

5. 46. Fabrizio Di Stefano.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: inferiore a 200 giorni aggiungere il seguente periodo: Nei Comuni di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 189 del 2016 non ricompresi negli allegati 1 e 2 del medesimo, in deroga all'articolo 74, comma 3, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, l'anno scolastico 2016/2017 è comunque valido per gli Istituti scolastici che non raggiungono duecento giorni di attività didattiche effettivamente svolte a seguito di interruzioni dovute ad Ordinanze di chiusura delle scuole a causa degli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016 o delle avversità atmosferiche di eccezionale intensità avvenute nel periodo dal 5 al 25 gennaio 2017.

5. 16. Carrescia, Marchetti, Morani, Petrini, Luciano Agostini, Lodolini, Manzi.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. Al fine di assicurare, con carattere di continuità, il regolare svolgimento delle attività afferenti l'allertamento, il soccorso ed assistenza alle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle regioni Lazio,

Marche, Umbria ed Abruzzo il 24 agosto 2016, 30 ottobre 2016 e 18 gennaio 2017, nonché delle strutture regionali di protezione civile, dei Centri funzionali decentrati e delle Sale operative del Servizio nazionale di protezione civile, le Regioni possono disporre il trasferimento nei ruoli regionali del personale attualmente in posizione di comando, distacco o avvalimento presso le suddette strutture o anche mediante l'accesso nelle predette strutture di personale già qualificato mediante trasferimento e comando da altra Amministrazione.

2-ter. Nell'ambito della propria autonomia organizzativa le Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo stabiliranno le modalità valutative anche speciali per il reclutamento di personale a tempo indeterminato per coloro che risultano in servizio a tempo determinato o contratto di collaborazione coordinata e continuativa, all'entrata in vigore della presente legge, nell'ambito del settore di protezione civile, in deroga all'applicabilità del limite delle assunzioni previsto dalla normativa vigente, valorizzando la professionalità specifica ed il servizio prestato nel settore e Ente di competenza, attraverso la definizione delle relative procedure ed i requisiti di partecipazione. Gli oneri derivanti dall'applicazione di cui ai commi precedenti sono a carico dei bilanci regionali delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo.

5. 62. Tancredi.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Nei territori interessati dagli eventi sismici a far data da agosto 2016, sono confermate le autonomie scolastiche esistenti e il mantenimento degli organici, compreso il personale ATA e gli appalti di servizi, anche in caso di decremento degli alunni.

5. 43. Zaratti, Ricciatti, Pellegrino, Mellilla, Fratoianni, Fassina, Kronbichler.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-bis. Le disposizioni di cui al comma 2, si applicano anche ai Comuni delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria non ricompresi negli allegati 1 e 2, nei quali risultino edifici scolastici distrutti o danneggiati o siano state emanate ordinanze di chiusura a causa degli eventi sismici verificatisi a far data dall'agosto 2016 o degli eccezionali ed avversi eventi meteorologici del gennaio 2017.

5. 9. Manzi, Carrescia, Lodolini.

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , prevedendo in ogni caso l'esonero dall'effettuazione delle rilevazioni annuali degli apprendimenti per le classi in cui l'attività didattica effettivamente svolta risulta di durata inferiore ai 200 giorni.

5. 32. Vacca, Colletti, Del Grosso, Massimiliano Bernini, Terzoni, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Zolezzi, Crippa, Castelli.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

4. In ragione del disagio socio-economico derivante dagli eventi sismici di agosto e settembre 2016 e gennaio 2017, nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici del mese di gennaio 2017, sono assegnati all'Azienda per il Diritto allo Studio Universitario di Teramo 9 milioni di euro per la realizzazione della nuova residenza studentesca.

5. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo, si applicano in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 14 novembre 2000 n. 338 e successive modificazioni.

6. Agli oneri derivanti dal comma 4 si provvede, nel limite di 9 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione delle risorse residue disponibili destinate al piano triennale degli interventi ammissibilità al finanziamento statale nell'ambito

del III bando legge n. 338 del 2000, approvato con decreto ministeriale 7 agosto 2012 n. 246.

5. 72. Ginoble.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

4. Con il fine di garantire la massima sicurezza degli alunni, degli studenti, del personale scolastico, dei docenti e di ogni altro operatore o utente all'interno degli edifici scolastici situati in zona sismica 1 o 2, i comuni, le province e le Regioni possono acquisire beni immobili in disuso, da dismettere o parzialmente inutilizzate di proprietà delle amministrazioni pubbliche contenute nell'elenco pubblicato dall'ISTAT, in applicazione di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, da destinare ad insediamenti temporanei o definitivi delle istituzioni scolastiche aventi immobili dichiarati inagibili con esito di rilevazione dei danni di tipo « E » o « F » secondo la procedura AeDES di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011 ovvero con indice di vulnerabilità inferiore a 0,65. Gli immobili non possono essere acquisiti se non sono stati realizzati in conformità alle vigenti disposizioni in materia edilizia e alle norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche ovvero non sono adeguate alla normativa tecnica antisismica.

5. Ai fini di cui al comma 4:

a) le Regioni, in raccordo con i Comuni e le province interessate, effettuano la ricognizione del fabbisogno tenendo conto delle rilevazioni già effettuate dagli stessi Comuni;

b) il Dipartimento della Protezione civile attraverso appositi piani predisposti con le singole regioni, predispongono una anagrafe degli immobili di proprietà delle amministrazioni statali.

6. Le proposte di acquisizione temporanea o definitiva, sono sottoposte alla

preventiva approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile.

5. 33. Vacca, Colletti, Del Grosso, Massimiliano Bernini, Terzoni, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Zolezzi, Crippa, Castelli.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

4. Con il fine di garantire la massima sicurezza degli alunni, degli studenti, del personale scolastico, dei docenti e di ogni altro operatore o utente all'interno edifici scolastici, sono stanziati 100 milioni di euro per l'affidamento di incarichi di progettazione e di verifica della vulnerabilità sismica per importi inferiori a quelli di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, mediante procedure negoziate con almeno cinque professionisti iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 34. Le verifiche sulla vulnerabilità sismica delle scuole sono eseguite in via prioritaria nelle zone sismiche 1 e 2. Contestualmente all'indice di vulnerabilità sarà calcolata la classe dell'indice di sicurezza IS-V.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante conseguente riduzione del fondo di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

5. 34. Vacca, Colletti, Del Grosso, Massimiliano Bernini, Terzoni, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Zolezzi, Crippa, Castelli.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

4. Per gli anni accademici 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020, all'Università di Teramo è assicurata l'invarianza ai valori dell'anno accademico 2016-2017, del finanziamento complessivo derivante dalla somma del Fondo di Finanziamento Ordinario (FFO) e delle tasse di iscrizione.

5. Ai maggiori oneri derivanti dall'articolo 48 del decreto-legge n. 189 del 2016, come modificato dal comma 1 del presente

articolo, valutati in 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come integrate dal comma 625 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

5. 68. Tancredi.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

4. Con il fine di garantire una corretta e adeguata informazione al cittadino, a partire dal 1° settembre 2017 ogni scuola dovrà esporre presso tutti gli ingressi dell'immobile e, ove già disponibile, presso ogni vano all'interno delle strutture scolastiche, una insegna che raffigura la classe dell'indice di sicurezza IS-V come indicato nel decreto Sisma Bonus; le medesime informazioni sono riportate sui portali delle scuole e sul portale scuole in chiaro e in qualsiasi portale che riporti l'anagrafe dell'edilizia scolastica.

5. 35. Vacca, Colletti, Del Grosso, Massimiliano Bernini, Terzoni, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Zolezzi, Crippa, Castelli.

(Inammissibile)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

4. Per gli anni accademici 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020, all'Università di Teramo è assicurata l'invarianza ai valori dell'anno accademico 2016-2017, del finanziamento complessivo derivante dalla somma del Fondo di Finanziamento Ordinario (FFO) e delle tasse di iscrizione.

* **5. 48.** Fabrizio Di Stefano.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

4. Per gli anni accademici 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020, all'Università di Teramo è assicurata l'invarianza ai valori dell'anno accademico 2016-2017, del finanziamento complessivo derivante dalla

somma del Fondo di Finanziamento Ordinario (FFO) e delle tasse di iscrizione.

* **5. 58.** Sottanelli, Ginoble, Tancredi.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

4. Per l'anno scolastico 2017-2018, i requisiti minimi per acquisire o mantenere l'autonomia scolastica previsti dall'articolo 19, comma 4 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, non si applicano agli Istituti comprensivi dei Comuni di cui agli allegati 1 e 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.

5. 18. Carrescia, Luciano Agostini, Lodolini, Manzi, Morani, Petrini, Marchetti.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

4. Limitatamente all'anno scolastico 2017/2018, i docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2016/2017 e residenti nelle province delle regioni Lazio, Marche, Abruzzo e Umbria, in deroga al vincolo triennale di cui all'articolo 339, comma 3 del decreto legislativo n. 297 del 1994, possono richiedere l'assegnazione provvisoria interprovinciale al fine di garantire la continuità didattica agli alunni delle regioni colpite. Tale assegnazione può essere disposta dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nel limite dei posti di organico, dell'autonomia, nonché sul contingente di posti di cui all'articolo 1, comma 69, della legge n. 107 del 2015.

5. 63. Tancredi.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

4. All'articolo 1, comma 108, quarto periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, le parole: «Limitatamente all'anno scolastico 2015/2016 e 2016/2017» sono sostituite dalle seguenti: «Limitatamente agli anni scolastici 2015/2016, 2016/2017 e

2017/2018» e le parole: «entro l'anno scolastico 2015/2016» sono sostituite dalle seguenti: «entro l'anno scolastico 2016/2017».

5. 64. Tancredi.

(Inammissibile)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

4. Limitatamente all'anno scolastico 2017/2018, i docenti in servizio nei Comuni indicati negli allegati 1 e 2 del decreto-legge n. 189 del 2016, compresi nelle aree delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessate dalla crisi sismica iniziata il 24 agosto 2016, godono della precedenza nei trasferimenti interprovinciali, soddisfatte tutte le altre previste nel contratto collettivo nazionale relativo alla mobilità, e sono collocati in condizione di soprannumerari nella provincia di destinazione solo dopo avere utilizzato tutti i posti riservati alle immisioni in ruolo per lo stesso anno scolastico. Tale precedenza non si applica alla mobilità professionale. Ai fini del totale assorbimento nella titolarità in uno degli ambiti territoriali della provincia di destinazione, la condizione di soprannumerario di detto personale diventa oggetto di disciplina in sede di contratto collettivo nazionale sulla mobilità con riferimento agli anni scolastici 2018/19 e, ove necessario, seguenti, con salvezza della relativa disciplina contrattuale collettiva sulle utilizzazioni già a partire dall'anno scolastico 2017/2018.

5. 39. Pastorelli.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

4. Limitatamente all'anno scolastico 2017/2018, i docenti in servizio nei Comuni dell'Italia centrale interessati dagli eventi sismici a far data da agosto 2016, godono della precedenza assoluta nella mobilità interprovinciale e sono collocati in condizione di soprannumerari nella provincia di destinazione in mancanza di posti utili in organico.

5. 30. Ricciatti, Melilla, Zaratti, Pellegrino, Fratoianni, Fassina, Kronbichler.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

4. Per favorire il rilancio dell'attività didattica e la creazione di un Polo scientifico-tecnologico a supporto delle attività di formazione e ricerca finalizzate all'innovazione delle imprese e delle Pubbliche Amministrazioni, comprensivo anche delle strutture residenziali per gli operatori, è ceduto a titolo definitivo e non oneroso all'Università di Camerino il presidio militare denominato « Casermette », sito in Torre del Parco di Camerino, di proprietà del Ministero della difesa.

5. 17. Carrescia, Petrini, Luciano Agostini, Lodolini, Manzi, Morani, Marchetti.

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

4. Le disposizioni contenute nell'articolo 63 comma 1 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 concernenti la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, sono applicati agli interventi di edilizia scolastica ed universitaria che sono dotati del progetto esecutivo validato dagli Uffici Speciali e del finanziamento approvato. In riferimento al principio di trasparenza, concorrenza e rotazione l'invito contenente l'indicazione dei criteri di aggiudicazione dell'appalto è rivolto, sulla base del progetto esecutivo approvato, ad almeno 5 operatori economici iscritti nell'elenco degli operatori economici interessati all'esecuzione degli interventi di ricostruzione degli edifici danneggiati dagli eventi sismici del 6 aprile 2009.

5. 15. Tancredi.

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

4. Nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dalla crisi sismica iniziata il 24 agosto 2016, ricompresi nei Comuni indicate negli allegati 1 e 2 del decreto-legge n. 189 del 2016, in deroga alle disposizioni di cui alla legge del 13 luglio 2015, n. 207, per l'anno

scolastico 2017/2018 i posti vacanti e disponibili, ai fini dell'immissione in ruolo, sono assegnati in via prioritaria ai docenti di ogni ordine e grado che hanno la residenza nei territori di cui sopra.

5. 3. Pastorelli.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

4. Al fine di garantire il regolare svolgimento dell'anno scolastico 2017/2018, l'efficacia della disposizione di cui al quarto periodo del comma 108 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, è prorogata anche per l'anno scolastico 2017/2018 esclusivamente per i docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2016/2017 che richiedono l'assegnazione provvisoria nelle province dei Comuni indicati negli allegati 1 e 2 del decreto-legge n. 189 del 2016.

5. 65. Tancredi.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

4. È autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2017 da destinare a micro interventi per la messa in sicurezza degli edifici scolastici dei territori interessati dagli eventi sismici di cui all'articolo 1 nelle province di Perugia, Teramo, Ascoli Piceno, Macerata, Terni e Rieti. Il contributo, ripartito in misura proporzionale al numero di abitanti dei comuni interessati, è pari a 1 milione di euro per la provincia di Perugia, 500 mila euro per la provincia di Teramo, 400 mila euro per la provincia di Ascoli Piceno, 500 mila euro per la provincia di Macerata, 350 per la provincia di Terni e 250 mila euro per la provincia di Rieti. All'onere derivante dal presente comma, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle

finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

5. 22. Galgano, Matarrese, Menorello, D'Agostino, Molea.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

4. All'Università degli studi di Teramo è garantita per gli anni accademici 2017-2018, 2018-2019 e 2019-2020 sia l'invarianza del Fondo di finanziamento ordinario assegnato nell'anno accademico 2016-2017, pari a 26.470.000 euro, sia l'eventuale intervento finalizzato all'invarianza del gettito delle tasse di iscrizione dell'anno accademico 2016-2017 pari a 7.408.450 euro. Il finanziamento è a valere sulle risorse destinate al Fondo di finanziamento ordinario del sistema universitario nazionale.

5. 71. Ginoble.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

4. All'articolo 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-bis. La Regione Abruzzo, nell'ambito dei programmi di cui al comma 1, è autorizzata a destinare fino all'80 per cento delle assegnazioni finanziarie finalizzate alla realizzazione di interventi antisismici riferite alle annualità 2014 e 2015, agli interventi di adeguamento sismico degli edifici scolastici pubblici e, ove necessario o più conveniente, alla demolizione e ricostruzione di nuovi edifici anche fuori sito».

5. 61. Tancredi.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

4. In ragione del disagio socio-economico derivante dagli eventi sismici di agosto e settembre 2016 e gennaio 2017, sono stati assegnati per l'anno 2017 all'Azienda per il Diritto allo Studio Universitario di Teramo 9 milioni di euro per la realizza-

zione della nuova residenza studentesca. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente comma, si applicano le disposizioni di cui alla legge 14 novembre 2000 n. 338 e successive modificazioni. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse residue disponibili del Piano approvato con decreto Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 agosto 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 28 dicembre 2012, n. 301 concernente «approvazione piano triennale degli interventi ammissibilità a finanziamento statale nell'ambito del III bando legge n. 338 del 2000».

Conseguentemente, al medesimo articolo, sostituire la rubrica con la seguente: Misure urgenti per il regolare svolgimento dell'attività educativa e didattica. Diritto allo studio.

* **5. 67.** Tancredi, Castricone, Ginoble, Sottanelli.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

4. In ragione del disagio socio-economico derivante dagli eventi sismici di agosto e settembre 2016 e gennaio 2017, sono stati assegnati per l'anno 2017 all'Azienda per il Diritto allo Studio Universitario di Teramo 9 milioni di euro per la realizzazione della nuova residenza studentesca. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente comma, si applicano le disposizioni di cui alla legge 14 novembre 2000 n. 338 e successive modificazioni. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse residue disponibili del Piano approvato con decreto Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 agosto 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 28 dicembre 2012, n. 301 concernente «approvazione piano triennale degli interventi ammissibilità a finanziamento statale nell'ambito del III bando legge n. 338 del 2000».

Conseguentemente, al medesimo articolo, sostituire la rubrica con la seguente:

Misure urgenti per il regolare svolgimento dell'attività educativa e didattica. Diritto allo studio.

* **5. 14.** Tancredi.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

4. È assegnato all'ADSU (Azienda per il Diritto allo Studio Universitario) di Teramo, l'importo di nove milioni di euro *ex lege* n. 338 del 2000 per la realizzazione della nuova residenza studentesca da reperirsi sulle risorse residue di cui al decreto ministeriale n. 246 del 2012.

** **5. 47.** Fabrizio Di Stefano.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

4. È assegnato all'ADSU (Azienda per il Diritto allo Studio Universitario) di Teramo, l'importo di nove milioni di euro *ex lege* n. 338 del 2000 per la realizzazione della nuova residenza studentesca da reperirsi sulle risorse residue di cui al decreto ministeriale n. 246 del 2012.

** **5. 59.** Sottanelli, Ginoble, Tancredi.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

4. È assegnato all'ADSU (Azienda per il Diritto allo Studio Universitario) di Teramo, l'importo di nove milioni di euro *ex lege* n. 338 del 2000 per la realizzazione della nuova residenza studentesca da reperirsi sulle risorse residue di cui al decreto ministeriale n. 246 del 2012.

** **5. 60.** Sottanelli, Ginoble, Tancredi.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

(ContraZIONE dei mutui a carico dello Stato per le verifiche di vulnerabilità sismica).

1. Al fine di far fronte alla grave emergenza successiva agli eventi sismici in atto dal 24 agosto 2016, per le attività di cui al comma 3 dell'articolo 2 dell'ordi-

nanza del Presidente del Consiglio dei ministri 20 marzo 2003, n. 3274 recante « Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica » finalizzate alla realizzazione di valutazioni della vulnerabilità e del rischio sismico degli edifici destinati a scuole di ogni ordine e grado e degli altri edifici pubblici, le Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo possono essere autorizzate dal Ministero dell'economia e delle finanze, a stipulare appositi mutui trentennali, sulla base di criteri di economicità e di contenimento della spesa, con oneri di ammortamento a totale carico dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti, con la Banca di Sviluppo del Consiglio d'Europa, con la società Cassa depositi e prestiti Spa, e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria, ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Ai sensi dell'articolo 1, comma 75, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le rate di ammortamento dei mutui attivati sono pagate agli istituti finanziatori direttamente dallo Stato. A tal fine sono stanziati contributi pluriennali per euro 30 milioni a decorrere dall'anno 2017. Le modalità di attuazione della presente disposizione, nonché la ripartizione dei suddetti contributi tra le Regioni beneficiarie sono stabilite, su proposta del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016 con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*.

2. La valutazione della vulnerabilità e del rischio sismico degli immobili costituisce investimento ai sensi dell'articolo 3, comma 18, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

3. Le spese di cui al comma 1 sono escluse dal calcolo dell'equilibrio previsto dal comma 466 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

5. 06. Castricone, Amato, Ginoble.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

(Contrazione mutui per le verifiche di vulnerabilità sismica).

1. Per far fronte alla grave emergenza successiva agli eventi sismici in atto dal 24 agosto 2016 e per sopperire alle difficoltà finanziarie degli enti pubblici proprietari per le attività di cui al comma 3 dell'articolo 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 20 marzo 2003, n. 3274 recante « Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica » le regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo sono autorizzate, anche in deroga alle disposizioni dei commi 2 e 6 dell'articolo 62 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e successive modifiche e integrazioni, a contrarre mutui fino ad un limite massimo di euro 30 milioni ciascuna, per la realizzazione di studi di vulnerabilità sismica degli edifici destinati a scuole di ogni ordine e grado e degli altri edifici pubblici, propedeutici alla realizzazione di interventi necessari al miglioramento o all'adeguamento sismico, anche mediante la costruzione di nuovi edifici.

2. Gli interventi di cui al comma 1 costituiscono spese di investimento ai sensi dell'articolo 3, comma 18, lettera a), della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

3. Le spese di cui al comma 1 sono escluse dal calcolo dell'equilibrio previsto dal comma 466 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

5. 05. Castricone, Amato, Ginoble.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

(Contrazione mutui per le verifiche di vulnerabilità sismica).

1. Per far fronte alla grave emergenza successiva agli eventi sismici in atto dal 24

agosto 2016 e per sopperire alle difficoltà finanziarie degli enti pubblici proprietari per le attività di cui al comma 3 dell'articolo 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 20 marzo 2003, n. 3274 recante « Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica » le regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo sono autorizzate, anche in deroga alle disposizioni dei commi 2 e 6 dell'articolo 62 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e successive modifiche e integrazioni, a contrarre mutui fino ad un limite massimo di euro 30 milioni ciascuna, per la realizzazione di studi di vulnerabilità sismica degli edifici destinati a scuole di ogni ordine e grado e degli altri edifici pubblici, propedeutici alla realizzazione di interventi necessari al miglioramento o all'adeguamento sismico, anche mediante la costruzione di nuovi edifici.

2. Gli interventi di cui al comma 1 costituiscono spese di investimento ai sensi dell'articolo 3, comma 18, lettera a), della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

5. 04. Castricone, Amato, Ginoble.

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

ART. 5-bis.

1. Dopo l'articolo 14 del decreto-legge n. 189 del 2016 è inserito il seguente:

« ART. 14-bis.

(Autocostruzione e Autorecupero con materiali naturali).

1. Considerato l'alto valore ambientale, storico, tradizionale e paesaggistico delle aree interessate il commissario straordinario con propria ordinanza, promuove l'avvio di interventi di ricostruzione attraverso una progettazione partecipata, con tecniche costruttive legate all'autocostruzione e all'autorecupero da attuarsi attraverso l'utilizzo di materiali naturali leggeri

che rispondono alle caratteristiche antisismiche e di sostenibilità ambientale ».

5. 03. Massimiliano Bernini, Terzoni, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Zolezzi, Crippa, Castelli.

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

ART. 5-bis.

(Allargamento dei comuni nel cratere sismico).

1. Al decreto-legge n. 189 del 2016 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « allegati 1 e 2 », ovunque presenti, sono sostituite dalle seguenti: « allegati 1, 2 e 3 »;

b) all'articolo 1, comma 1, la parola: « Teramo » è soppressa;

c) dopo l'allegato 2 è inserito il seguente:

« Allegato 3 – Elenco dei comuni colpiti dal sisma del 18 gennaio 2017:

Regione Abruzzo: Barete (AQ), Basciano (TE), Cagnano Amiterno (AQ), Castel Castagna (TE), Colledara (TE), Fano Adriano (TE), Farindola (PE), Isola del Gran Sasso (TE), Penne (PE), Pietracamela (TE), Penna Sant'Andrea (TE), Pizzoli (AQ) ».

5. 02. Colletti, Vacca, Del Grosso.

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

ART. 5-bis.

(Allargamento dei comuni nel cratere sismico).

1. Al decreto-legge n. 189 del 2016 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « allegati 1 e 2 », ovunque presenti, sono sostituite dalle seguenti: « allegati 1, 2 e 3 »;

b) dopo l'allegato 2 è inserito il seguente:

« Allegato 3 – Elenco dei comuni colpiti dal sisma del 18 gennaio 2017:

Regione Abruzzo: Barete (AQ), Basciano (TE), Cagnano Amiterno (AQ), Castel Castagna (TE), Colledara (TE), Fano Adriano (TE), Farindola (PE), Isola del Gran Sasso (TE), Penne (PE), Pietracamela (TE), Penna Sant'Andrea (TE), Pizzoli (AQ) ».

5. 01. Colletti, Vacca, Del Grosso, Massimiliano Bernini, Terzoni, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Zolezzi, Crippa, Castelli.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

(Modifica all'articolo 15 del decreto-legge n. 189 del 2016 – Soggetti attuatori degli interventi relativi alle opere pubbliche e ai beni culturali).

1. All'articolo 15 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, lettera a), dopo le parole: « uffici speciali per la ricostruzione » sono aggiunte le seguenti: « e i Comuni per i territori di rispettiva competenza, nonché dalle Province e dagli altri Enti Pubblici titolari di beni danneggiati o distrutti dal sisma »;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente: « 2. Le Diocesi, fermo restando la facoltà di avvalersi del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, sono soggetti attuatori degli interventi inseriti nel piano dei beni culturali indicati, alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 14 »;

c) dopo il comma 2 è inserito il seguente: « 2-bis. Con apposita ordinanza, il Commissario straordinario per la rico-

struzione, provvederà a ripartire le competenze specifiche dei soggetti attuatori di cui al precedente comma 1 ».

5. 011. Giovanna Sanna.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

(Modifica all'articolo 15 del decreto-legge n. 189 del 2016 – Soggetti attuatori degli interventi relativi alle opere pubbliche e ai beni culturali).

1. All'articolo 15, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 189 del 2016, dopo le parole « le Regioni » sono inserite le seguenti: « e i Comuni ».

5. 010. Giovanna Sanna.

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

ART. 5-bis.

(Interventi in materia di sicurezza degli edifici scolastici nelle zone ad elevata pericolosità sismica).

1. Al fine di garantire interventi per la messa in sicurezza e l'adeguamento sismico degli edifici scolastici ubicati nelle aree classificate ad elevata pericolosità sismica (Zona 1) delle regioni interessate dagli eventi sismici del 2016 e 2017, i finanziamenti concessi a qualsiasi titolo alle stesse per l'attuazione dei piani e programmi in materia di edilizia scolastica, di cui all'articolo 80 comma 21 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, non ancora utilizzati, nonché le eventuali economie, restano, in deroga a quanto stabilito dai commi 160 e 165 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n.107 nella disponibilità delle medesime Regioni, le quali sono autorizzate a spenderle per la messa in sicurezza dal rischio sismico degli edifici scolastici.

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, restano nella disponibilità delle stesse Regioni i finanziamenti, nonché le

eventuali economie, a valere sui piani e programmi in materia di edilizia scolastica di cui all'articolo 10 del decreto-legge 12 settembre 2013 n. 104 convertito con modificazioni dall'articolo 1, comma 1 della legge 8 novembre 2013 n. 128, nonché all'articolo 48 del decreto-legge 24 aprile 2014 n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014 n. 89, ciò in deroga anche a quanto previsto dalle norme di attuazione delle predette leggi.

3. Le somme di cui ai commi 1) e 2) possono essere utilizzate anche per gli interventi che si rendono necessari all'esito delle indagini diagnostiche sugli edifici scolastici di cui all'articolo 1, comma 167, della legge 13 luglio 2015, n. 107 e del decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca del 7 agosto 2015, n. 594.

5. 07. Ginoble, Castricone.

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

ART. 5-bis.

(Nuova residenza studentesca a Teramo).

1. In ragione del grave disagio socio-economici derivante dagli eventi sismici di agosto e settembre 2016, gennaio 2017, nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici del mese di gennaio 2017 è assegnato all'Azienda per il Diritto allo Studio Universitario di Teramo 9 milioni di euro per la realizzazione della nuova residenza studentesca.

2. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo, si applicano in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 23 dicembre 2000 n. 388 e successive modificazioni ed i relativi decreti attuativi.

3. Agli oneri derivanti per la realizzazione della iniziativa del presente articolo si provvede, nel limite di 9 milioni di euro mediante corrispondente riduzione della risorse residue disponibili destinate al Piano approvato con decreto ministeriale 7 agosto 2012 n. 246 « approvazione piano

triennale degli interventi ammissibilità a finanziamento statale nell'ambito del III bando legge n. 388 del 2000 ».

* **5. 08.** Vezzali, D'Agostino.

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

ART. 5-bis.

(Nuova residenza studentesca a Teramo).

1. In ragione del grave disagio socio-economico derivante dagli eventi sismici di agosto e settembre 2016, gennaio 2017, nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici del mese di gennaio 2017 è assegnato all'Azienda per il Diritto allo Studio Universitario di Teramo 9 milioni di euro per la realizzazione della nuova residenza studentesca.

2. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo, si applicano in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 23 dicembre 2000 n. 388 e successive modificazioni ed i relativi decreti attuativi.

3. Agli oneri derivanti per la realizzazione della iniziativa del presente articolo si provvede, nel limite di 9 milioni di euro mediante corrispondente riduzione delle risorse residue disponibili destinate al Piano approvato con decreto ministeriale 7 agosto 2012 n. 246 « approvazione piano triennale degli interventi ammissibilità a finanziamento statale nell'ambito del III bando legge n. 388 del 2000 ».

* **5. 09.** Fabrizio Di Stefano, Laffranco, Gelmini.

ART. 6.

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

a-bis) al comma 1 dopo le parole: « e dei trasporti » sono inserite le seguenti: « ,

del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali ».

6. 4. Massimiliano Bernini, Terzoni, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Zolezzi, Crippa, Castelli.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

6. 2. Terzoni, Massimiliano Bernini, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Zolezzi, Castelli, Crippa.

Al comma 1, lettera d), capoverso « 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La determinazione conclusiva della conferenza costituisce a tutti gli effetti titolo per la realizzazione dell'intervento.

6. 1. Castiello, Grimoldi.

Al comma 1, lettera e), capoverso « 5, dopo le parole: parere obbligatorio inserire le seguenti: entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione.

6. 3. Terzoni, Massimiliano Bernini, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Zolezzi, Crippa, Castelli.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

ART. 6-bis.

(Istituzione del Fondo per investimenti in ricerca e sviluppo nel settore ambientale per la cooperazione strategica tra imprese, università e centri di ricerca).

1. Le maggiori entrate realizzate negli anni 2016, 2017, 2018 e 2019 per utili e dividendi, anche derivanti da distribuzione di riserve per una quota pari al 50 per cento del valore complessivo, versati all'entrata del bilancio dello Stato da società partecipate e da istituti di diritto pubblico non compresi nel settore istituzionale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, eccedenti l'ammontare iscritto nel bilancio di previsione dei corrispondenti anni e considerate nei saldi di

finanza pubblica, sono riassegnate, fino all'importo massimo di 1 miliardo di euro all'anno, al Fondo per investimenti in ricerca e sviluppo nel settore ambientale e per la cooperazione strategica tra imprese, università e centri di ricerca, istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, di seguito denominato « Fondo », finalizzato:

a) all'erogazione di finanziamenti a tasso agevolato a soggetti privati che investono in ricerca e sviluppo nei settori:

1) delle energie rinnovabili, del risparmio energetico e dei servizi collettivi ad alto contenuto tecnologico, nell'ideazione di nuovi prodotti che realizzano un significativo miglioramento della protezione dell'ambiente per la salvaguardia dell'assetto idrogeologico e per le bonifiche ambientali, nonché nella prevenzione del rischio sismico;

2) dell'incremento dell'efficienza negli usi finali dell'energia nei settori civile, industriale e terziario, compresi gli interventi di *social housing*;

3) dei processi di produzione o di valorizzazione di prodotti, processi produttivi od organizzativi ovvero di servizi che, rispetto alle alternative disponibili, comportino una riduzione dell'inquinamento e dell'uso delle risorse nell'arco dell'intero ciclo di vita;

4) della pianificazione di interventi nell'ambito della gestione energetica, attraverso lo sviluppo di soluzioni *hardware* e *software* che consentano di ottimizzare i consumi, e della domotica;

5) dello sviluppo di soluzioni per la gestione del ciclo dei rifiuti, con particolare riferimento ai modelli di raccolta, trattamento e recupero, e per la gestione idrica, attraverso la progettazione di strumenti che garantiscano un monitoraggio più attento della rete idrica;

6) della progettazione di nuovi sistemi di mobilità ecologici e sostenibili, anche attraverso la definizione di processi che possano ottimizzare la logistica del-

l'ultimo miglio e le attività di trasporto proprie delle compagnie private in aree urbane, tenendo in considerazione il traffico generato la congestione, l'inquinamento e il dispendio energetico;

b) a sostenere la nascita di imprese operanti nei settori delle tecnologie innovative e lo sviluppo delle imprese operanti in settori a tecnologia avanzata, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese, nonché a favorire la valorizzazione e il trasferimento del patrimonio di conoscenza scientifica e tecnologica presente nel sistema della ricerca pubblica e privata per incrementare lo sviluppo economico, compresi gli *spin off* accademici, al fine di sviluppare processi di ricerca comuni tra imprese, università e centri di ricerca.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di funzionamento del Fondo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. L'attuazione del presente articolo non deve comportare un peggioramento dei saldi programmatici di finanza pubblica concordati in sede di Unione europea.

6. 01. Ricciatti, Pellegrino, Zaratti, Kronbichler.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

ART. 6-bis.

(Istituzione del Fondo per il turismo sostenibile nelle aree naturali protette nazionali).

1. Al fine di sostenere le misure di incentivazione per lo sviluppo delle aree naturali protette, nonché di agevolare lo svolgimento delle attività e del movimento turistico nelle aree naturali protette secondo i principi e le finalità della Carta

europea per il turismo sostenibile nelle aree protette, adottata a Lanzarote il 28 aprile 1995, la società Cassa depositi e prestiti Spa è autorizzata a istituire, a valere sulle disponibilità del Fondo strategico italiano, un apposito fondo speciale, denominato « Fondo per il turismo sostenibile nelle aree naturali protette nazionali », con una dotazione iniziale di 500 milioni di euro annui, volto a finanziare iniziative progettuali di sviluppo all'interno dei confini amministrativi delle relative aree naturali protette.

2. Ai fini di cui al comma 1, per aree naturali protette nazionali si intendono le aree naturali protette nazionali, costituite dai parchi nazionali e dalle riserve naturali statali, nonché le aree naturali protette marine, di cui al titolo II della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni.

3. Nell'ambito dei finanziamenti erogabili a valere sul Fondo di cui al comma 1 possono essere concessi contributi in favore di imprenditori titolari di attività turistico-alberghiere nelle aree naturali protette nazionali, attraverso la collaborazione di enti e associazioni di protezione ambientale riconosciuti ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni, e di enti e associazioni di promozione sociale e turistica, nonché dei soggetti organizzatori di viaggi di istruzione e di esperienze ascrivibili al turismo sostenibile per la realizzazione di:

a) interventi di allestimento, ampliamento, miglioramento, arredamento e abbattimento delle barriere architettoniche in favore di esercizi dediti alla ristorazione, alla ricettività, alla cultura, alla ricreazione e allo sport;

b) interventi di recupero, manutenzione, salvaguardia e allestimento di percorsi naturalistici ed escursionistici in aree pubbliche o ad uso pubblico;

c) interventi di sensibilizzazione, educazione e divulgazione in ordine alle caratteristiche e alle finalità delle aree naturali protette nazionali, con particolare riferimento, oltre che agli aspetti natura-

listici, alle tradizioni etnografiche ed enogastronomiche e alla cultura locale;

d) attività di ideazione, organizzazione e promozione di itinerari didattici, di viaggi di istruzione e di altre iniziative afferenti al turismo sostenibile che prevedono il pernottamento in strutture ricettive dell'area naturale protetta ovvero promuovono la conoscenza e la pratica del turismo sostenibile nelle aree naturali protette nazionali.

4. La durata del finanziamento degli interventi di cui al comma 3 da parte della società Cassa depositi e prestiti Spa non può essere superiore a dieci anni. La remunerazione riconosciuta alla società Cassa depositi e prestiti Spa per il finanziamento non può essere superiore a quella corrispondente al tasso Euribor rilevato alla data della concessione del finanziamento più 1 punto percentuale per ciascun anno di durata del finanziamento.

5. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico da emanare, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti le modalità di attuazione del presente articolo, i criteri di assegnazione dei contributi e le modalità di presentazione delle domande relative al Fondo di cui al comma 1.

6. 02. Ricciatti, Pellegrino, Zaratti, Kronbichler.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

ART. 6-bis.

(Disposizioni finanziarie relative agli enti locali).

1. Al fine di concorrere ad assicurare la stabilità dell'equilibrio finanziario e sostenere i processi di ricostruzione e sviluppo delle Province di L'Aquila, Chieti, Pescara e Teramo che hanno subito danni a causa degli eventi sismici verificatisi a far data

dal 24 agosto 2016 ovvero delle avversità atmosferiche di eccezionale intensità avvenute nel periodo dal 5 al 25 gennaio 2017, per l'anno 2017 nei confronti di detti enti non si applicano le riduzioni recate dall'articolo 16, commi 6 e 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, fermo restando il complessivo importo delle riduzioni previste.

2. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1, pari a 21 milioni di euro a decorrere dal 2017, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 5, comma 5-*quiquies*, della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

6. 03. Tancredi.

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

ART. 6-bis.

(Disposizioni finanziarie relative agli enti locali).

1. Al fine di concorrere ad assicurare la stabilità dell'equilibrio finanziario e sostenere i processi di ricostruzione e sviluppo delle Province di L'Aquila, Chieti, Pescara e Teramo che hanno subito danni a causa degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 ovvero delle avversità atmosferiche di eccezionale intensità avvenute nel periodo dal 5 al 25 gennaio 2017, per l'anno 2017 nei confronti di detti enti non si applicano i contributi a titolo di concorso alla finanza pubblica previsti dagli articoli 19 e 47 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e dal comma 418, articolo 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, fermo restando il complessivo importo dei contributi previsti.

2. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1, pari a 69 milioni di euro a decorrere dal 2017, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse del Fondo per le

emergenze nazionali di cui all'articolo 5, comma 5-*quiquies*, della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

6. 04. Tancredi.

ART. 7.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:

«f) predisporre ed approvare, unitamente alle singole regioni competenti, un piano di adeguamento e potenziamento del trasporto pubblico locale al fine di favorire la ripresa e supportare la sostenibilità ambientale e sociale della ricostruzione e del rilancio delle attività economiche».

7. 15. Pastorelli.

Al comma 2 sopprimere la lettera a).

* **7. 6.** Matarrese, Dambruoso, Vargiu, Piepoli, D'Agostino.

Al comma 2 sopprimere la lettera a).

* **7. 13.** Castiello, Grimoldi.

Al comma 2 sopprimere la lettera a).

* **7. 22.** Fabrizio Di Stefano, Polverini.

Al comma 2 sopprimere la lettera a).

* **7. 24.** Tancredi.

Al comma 2, lettera a), capoverso « 2, sostituire le parole: trenta giorni con le seguenti: sessanta giorni.

Conseguentemente, al medesimo comma, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

f) dopo il comma 13 sono aggiunti i seguenti:

«13-bis. In deroga all'articolo 266 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e

successive modifiche e integrazioni, al decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 161 del 10 agosto 2012 e al decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, i materiali da scavo provenienti dai cantieri allestiti per la realizzazione delle strutture abitative di emergenza (S.A.E.) di cui all'articolo 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 394 del 2016 o di altre opere provvisorie connesse all'emergenza sono gestiti secondo le indicazioni di cui ai commi da 13-ter a 13-octies del presente articolo.

13-ter. In deroga alla lettera b) dell'articolo 41-bis del decreto-legge n. 69 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 98 del 2013 e all'articolo 5 del decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 161 del 10 agosto 2012, i materiali di cui al comma 13-bis, qualora le concentrazioni di elementi e composti di cui alla Tabella 4.1 dell'Allegato 4 del suddetto decreto ministeriale non superino i valori delle concentrazioni soglia decontaminazione ("CSC") di cui all'Allegato 5 al Titolo V della parte Quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, Tabella 1, colonne A e B, con riferimento alla specifica destinazione d'uso urbanistica del sito di produzione, potranno essere trasportati e depositati, per un periodo non superiore a 18 mesi, in siti di deposito intermedio, preliminarmente individuati, che garantiscano in ogni caso un livello di sicurezza ambientale, assumendo fin dall'origine la qualifica di sottoprodotto, ai sensi dell'articolo 183, lettera qq) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

13-quater. Ai fini dei conseguenti adempimenti amministrativi, il produttore dei materiali di cui al comma 13-bis è il Comune del territorio di provenienza dei materiali medesimi, e il detentore è il soggetto al quale il produttore può affidare detti materiali.

13-quinquies. In deroga alle lettere a) e d) dell'articolo 41-bis del decreto-legge, n. 69 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 98 del 2013, il pro-

dotto dei materiali di cui al comma 13-bis non ha obbligo di individuazione preventiva dell'utilizzo finale del sottoprodotto.

13-sexies. È competenza del produttore dei materiali di cui al comma 13-bis effettuare gli accertamenti di cui al comma 13-ter, tali che i suddetti materiali ricadano entro i limiti di cui alla tabella del medesimo comma.

13-septies. In deroga al comma 2 dell'articolo 41-bis del decreto-legge n. 69 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 98 del 2013, il produttore attesta il rispetto delle condizioni di cui al comma 13-ter tramite dichiarazione resa all'Agenzia regionale per la protezione ambientale ai sensi e per gli effetti del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

13-octies. Prima dell'utilizzo, sarà competenza del produttore o del detentore dei materiali di cui al comma 13-bis accertarsi che siano rispettate le condizioni di cui al comma 1 dell'articolo 41-bis del decreto-legge, n. 69 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 98 del 2013 ».

**** 7. 5. Carrescia.**

Al comma 2, lettera a), capoverso « 2, sostituire le parole: trenta giorni con le seguenti: sessanta giorni.

Conseguentemente, al medesimo comma, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

f) dopo il comma 13 sono aggiunti i seguenti:

« 13-bis. In deroga all'articolo 266 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche e integrazioni, al decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 161 del 10 agosto 2012 e al decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, i materiali da scavo provenienti dai cantieri allestiti per la realizzazione delle strutture abitative di emergenza (S.A.E.) di cui all'articolo 1 dell'ordinanza del Capo del Dipar-

timento della Protezione Civile n. 394 del 2016 o di altre opere provvisorie connesse all'emergenza sono gestiti secondo le indicazioni di cui ai commi da 13-ter a 13-octies del presente articolo.

13-ter. In deroga alla lettera b) dell'articolo 41-bis del decreto-legge n. 69 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 98 del 2013 e all'articolo 5 del decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 161 del 10 agosto 2012, i materiali di cui al comma 13-bis, qualora le concentrazioni di elementi e composti di cui alla Tabella 4.1 dell'Allegato 4 del suddetto decreto ministeriale non superino i valori delle concentrazioni soglia decontaminazione ("CSC") di cui all'Allegato 5 al Titolo V della parte Quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, Tabella 1, colonne A e B, con riferimento alla specifica destinazione d'uso urbanistica del sito di produzione, potranno essere trasportati e depositati, per un periodo non superiore a 18 mesi, in siti di deposito intermedio, preliminarmente individuati, che garantiscano in ogni caso un livello di sicurezza ambientale, assumendo fin dall'origine la qualifica di sottoprodotto, ai sensi dell'articolo 183, lettera qq) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

13-quater. Ai fini dei conseguenti adempimenti amministrativi, il produttore dei materiali di cui al comma 13-bis è il Comune del territorio di provenienza dei materiali medesimi, e il detentore è il soggetto al quale il produttore può affidare detti materiali.

13-quinquies. In deroga alle lettere a) e d) dell'articolo 41-bis del decreto-legge, n. 69 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 98 del 2013, il produttore dei materiali di cui al comma 13-bis non ha obbligo di individuazione preventiva dell'utilizzo finale del sottoprodotto.

13-sexies. È competenza del produttore dei materiali di cui al comma 13-bis effettuare gli accertamenti di cui al comma 13-ter, tali che i suddetti materiali ricadano entro i limiti di cui alla tabella del medesimo comma.

13-septies. In deroga al comma 2 dell'articolo 41-bis del decreto-legge n. 69 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 98 del 2013, il produttore attesta il rispetto delle condizioni di cui al comma 13-ter tramite dichiarazione resa all'Agenzia regionale per la protezione ambientale ai sensi e per gli effetti del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

13-octies. Prima dell'utilizzo, sarà competenza del produttore o del detentore dei materiali di cui al comma 13-bis accertarsi che siano rispettate le condizioni di cui al comma 1 dell'articolo 41-bis del decreto-legge, n. 69 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 98 del 2013 ».

**** 7. 26.** Carrescia.

Al comma 2 lettera a), capoverso « 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Se i Presidenti di Regione entro 30 giorni non approvano il piano, tale adempimento sarà svolto entro i successivi 30 giorni dal Dipartimento della Protezione Civile Nazionale e le regioni dovranno attenersi a tale piano.

7. 8. Terzoni, Massimiliano Bernini, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Zolezzi, Crippa, Castelli.

Al comma 2, lettera a), capoverso « 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I Presidenti delle regioni di cui al presente comma trasmettono ogni 30 giorni al Ministero dell'ambiente una relazione ai fini della rendicontazione dell'attività di gestione delle macerie e dei rifiuti.

7. 7. Vignaroli, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Crippa, Castelli.

Al comma 2, lettera a), capoverso « 2, aggiungere in fine i seguenti periodi: I Piani regionali per la gestione delle macerie, in ottemperanza a quanto disposto dalla direttiva 2008/98/CE e dall'articolo 34 del

decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 in tema di riciclo dei materiali, devono prevedere l'introduzione di tecniche innovative concernenti prodotti e processi utili a recare vantaggi in termini di riutilizzo delle macerie, tempi realizzazione, economicità, ed ecosostenibilità complessiva degli interventi. Le imprese aggiudicatarie degli appalti per la ricostruzione degli edifici distrutti dal sisma dovranno utilizzare in via prioritaria l'impiego di materiali riciclati derivanti dalle macerie opportunamente trattate e certificate dai gestori delle discariche temporanee autorizzate dalle autorità preposte. Il Commissario straordinario e le Regioni delegate, adottando le procedure ritenute le più idonee e ricorrendo anche alla supervisione dell'ANAC per il controllo dei prezzi e le norme sulla trasparenza vigenti, potranno realizzare progetti pilota di recupero ed efficienza delle risorse naturali.

*** 7. 18.** Pellegrino, Fratoianni, Fassina, Kronbichler.

Al comma 2, lettera a), capoverso « 2 aggiungere, in fine, i seguenti periodi: I Piani regionali per la gestione delle macerie, in ottemperanza a quanto disposto dalla direttiva 2008/98/CE e dall'articolo 34 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 in tema di riciclo dei materiali, devono prevedere l'introduzione di tecniche innovative concernenti prodotti e processi utili a recare vantaggi in termini di riutilizzo delle macerie, tempi realizzazione, economicità, ed ecosostenibilità complessiva degli interventi. Le imprese aggiudicatarie degli appalti per la ricostruzione degli edifici distrutti dal sisma dovranno utilizzare in via prioritaria l'impiego di materiali riciclati derivanti dalle macerie opportunamente trattate e certificate dai gestori delle discariche temporanee autorizzate dalle autorità preposte. Il Commissario straordinario e le Regioni delegate, adottando le procedure ritenute le più idonee e ricorrendo anche alla supervisione dell'ANAC per il controllo dei prezzi e le norme sulla trasparenza vi-

genti, potranno realizzare progetti pilota di recupero ed efficienza delle risorse naturali.

*** 7. 20.** Zaratti, Melilla, Ricciatti, Kronbichler.

Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« 3-bis. Al fine di coordinare il Piano di cui al comma 2, con le attività di bonifica, recupero e dismissione per fine vita delle discariche insistenti nell'area del cratere, non inserite nell'elenco dei Siti di bonifica di Interesse Nazionale (SIN), sono stanziati 10 milioni di euro per l'anno 2017 da ripartire tra le regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria. I Presidenti delle regioni, entro il 30 giugno 2017, elaborano una specifica integrazione al Piano, individuando le esigenze dei propri territori. Le somme sono ripartite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sulla base delle esigenze prospettate. All'onere di cui al presente comma, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2017 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

7. 1. Tancredi.

Al comma 2, lettera b), numero 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: dopo le parole: « ed ai siti di deposito temporanei » sono aggiunte le seguenti: « o direttamente agli impianti di recupero (R13 e R5) se le caratteristiche delle macerie lo consentono ».

7. 3. Carrescia, Lodolini, Manzi, Morani, Petrini, Marchetti, Luciano Agostini.

Al comma 2, lettera b), dopo il numero 1, inserire il seguente:

1-bis) al secondo periodo, le parole: « senza lo svolgimento di analisi preventive » sono sostituite dalle seguenti: « pre-

via selezione e separazione dei materiali di pregio o di interesse architettonico, artistico o storico ai sensi del comma 5, ai fini del recupero di tali materiali ».

7. 19. Cristian Iannuzzi.

Al comma 2, lettera b), dopo il numero 1) inserire il seguente:

1-bis) al secondo periodo, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: « previa selezione e separazione dei materiali di interesse architettonico, artistico, storico o caratteristico della cultura locale, ai sensi del comma 5, ai fini del recupero di tali materiali ».

7. 14. Castiello, Grimoldi.

Al comma 2, lettera b), dopo il numero 1), aggiungere il seguente:

1-bis) al secondo periodo sono aggiunte, infine le seguenti parole: « previa selezione e separazione dei materiali di interesse architettonico, artistico e simbolico ai sensi del comma 5, ai fini del recupero di tali materiali ».

7. 12. Vignaroli, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Crippa, Castelli.

Al comma 2, lettera b), numero 2, primo periodo, sostituire le parole: con il consenso del soggetto avente titolo alla concessione dei finanziamenti agevolati per la ricostruzione privata come disciplinato dall'articolo 6 *con le seguenti:* ove ne ricorrono i presupposti mediante pubblico avviso;

Conseguentemente, al medesimo numero, sostituire le parole: , apposita comunicazione, contenente l'indicazione del giorno e della data nella quale si provvedere alla rimozione dei materiali *con le seguenti parole:* in caso di diniego al fine di garantire l'igiene e la sanità, il decoro urbano e la incolumità pubblica e privata

il Sindaco può disporre la rimozione dei materiali e, ove occorra, dettare le opportune prescrizioni.

7. 2. Tancredi.

Al comma 2, lettera b), numero 2), primo periodo, dopo le parole: con il consenso *inserire le seguenti:* e, qualora richiesto, nella presenza.

7. 16. Castiello, Grimoldi.

Al comma 2, lettera b), numero 2, primo periodo, dopo le parole: con il consenso del soggetto avente titolo alla concessione dei finanziamenti agevolati per la ricostruzione privata come disciplinato dall'articolo 6 *inserire le seguenti:* , salvo quanto disposto all'ultimo periodo del presente comma.

Conseguentemente, al medesimo numero, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In caso di diniego al fine di garantire l'igiene e la sanità, il decoro urbano e la incolumità pubblica e privata il Sindaco può comunque disporre con provvedimento motivato la rimozione delle macerie, ovvero ove occorra dettare opportune prescrizioni a carico dell'interessati.

7. 23. Polidori, Fabrizio Di Stefano, Polverini.

Al comma 2, lettera b), numero 2) aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Ai fini della ricostruzione e quale primo momento di attuazione del piano di recupero, la demolizione e la contestuale rimozione delle macerie deve essere effettuata in maniera selettiva, con custodia delle componenti identitarie, esterne ed interne, di ciascun edificio, da prevedere in siti adiacenti ai futuri cantieri di ricostruzione. La selezione dei materiali deve essere basata su un quadro conoscitivo e documentale esaustivo e condiviso con i soggetti aventi titolo alla concessione dei finanziamenti agevolati, con particolare attenzione ai resti dei beni di interesse architettonico, artistico, storico o caratte-

ristico della cultura locale, di cui al comma 5, ai fini del recupero di tali materiali.

7. 17. Castiello, Grimoldi.

Al comma 2, lettera c) apportare le seguenti modifiche:

1) prima del numero 1) aggiungere il seguente: « 01) al primo periodo le parole: dai soggetti pubblici all'uopo autorizzati sono sostituite dalle seguenti: dai Comuni indicati negli allegati 1 e 2 anche in associazione tra loro, entro il 31 maggio 2017 ».

2) sostituire il numero 1) con il seguente: « 1) il quinto periodo è sostituito dal seguente: L'utilizzo di impianti mobili per le operazioni di selezione, separazione e recupero (R5) di flussi omogenei di rifiuti per l'eventuale successivo trasporto agli impianti di destinazione finale della frazione non recuperabile, avviene previa comunicazione al Presidente della Regione ai sensi dell'articolo 1, comma 5, nel cui territorio l'impianto viene utilizzato ».

*** 7. 25.** Tancredi.

Al comma 2, lettera c) apportare le seguenti modifiche:

1) prima del numero 1) aggiungere il seguente: « 01) al primo periodo le parole: dai soggetti pubblici all'uopo autorizzati sono sostituite dalle seguenti: dai Comuni indicati negli allegati 1 e 2 anche in associazione tra loro, entro il 31 maggio 2017 ».

2) sostituire il numero 1) con il seguente: « 1) il quinto periodo è sostituito dal seguente: L'utilizzo di impianti mobili per le operazioni di selezione, separazione e recupero (R5) di flussi omogenei di rifiuti per l'eventuale successivo trasporto agli impianti di destinazione finale della frazione non recuperabile, avviene previa comunicazione al Presidente della Regione

ai sensi dell'articolo 1, comma 5, nel cui territorio l'impianto viene utilizzato ».

*** 7. 21.** Fabrizio Di Stefano, Polverini.

Al comma 2, lettera c), numero 1) dopo le parole: , separazione aggiungere le seguenti: messa in riserva (R13).

7. 4. Carrescia, Manzi, Morani, Petrini, Lodolini, Marchetti, Luciano Agostini.

Al comma 2, lettera c), numero 1, dopo le parole: agli impianti di destinazione finale della frazione non recuperabile aggiungere il seguente periodo: I rifiuti devono essere gestiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti e metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente secondo l'articolo 177, comma 4 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,.

7. 9. Vignaroli, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Crippa, Castelli.

Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

d-bis) al comma 9, sono aggiunte, in fine, le parole: « che entro 24 ore comunicano il loro nulla osta »:

7. 10. Vignaroli, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Crippa, Castelli.

Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

d-bis) dopo il comma 9 è inserito il seguente:

« 9-bis. L'Arpa delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria e le rispettive

AUSL territorialmente competenti nell'ambito delle proprie competenze assicurano la vigilanza per il rispetto del presente articolo ».

7. 11. Vignaroli, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Crippa, Castelli.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. La notificazione e la comunicazione delle ordinanze di demolizione e di messa in sicurezza di beni di proprietà privata, emesse nell'esercizio delle attività di protezione civile volte alla prevenzione dei rischi e al soccorso delle popolazioni sinistrate e ad ogni altra attività necessaria e indifferibile, diretta al contrasto e al superamento dell'emergenza e alla mitigazione del rischio, connessa agli eventi di cui all'articolo 2 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 si effettuano mediante pubblico avviso, in caso di rilevante numero dei destinatari, di difficoltà nell'identificazione dei medesimi, ovvero qualora i tempi richiesti dalle modalità ordinarie risultino incompatibili con l'urgenza di procedere. In ogni caso, copia dell'atto è depositata nella casa comunale a disposizione degli aventi diritto e pubblicata sul sito informatico del Comune e sul sito informatico della Regione o Provincia interessate.

7. 28. Melilli.

(Inammissibile)

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 10 comma 10 del decreto legislativo 14 maggio 2014, n. 49, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Nei Consorzi senza fini di lucro, costituiti sin dall'inizio nel rispetto della previsione, a norma di Statuto, che non possono essere divisi tra i consorziati gli eventuali avanzi di gestione conseguiti, tali avanzi di gestione, ancora presenti a bilancio alla data di entrata in vigore del presente decreto, non concorrono alla formazione del reddito qualora siano impe-

gnati per il trattamento e trasporto dei materiali relativi a RAEE derivanti anche dagli interventi di ricostruzione ».

7. 27. Borghi.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

ART. 7-bis.

1. All'articolo 15 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, lettera *a)*, dopo le parole: « uffici speciali per la ricostruzione » sono aggiunte le seguenti: « e i Comuni per i territori di rispettiva competenza, nonché dalle Province e dagli altri Enti Pubblici titolari di beni danneggiati o distrutti dal sisma »;

b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: « *2-bis.* Con apposita ordinanza, il Commissario straordinario per la ricostruzione, provvederà a ripartire le competenze specifiche dei soggetti attuatori di cui al precedente comma 1 ».

7. 06. Polidori, Fabrizio Di Stefano, Polverini.

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

ART. 7-bis.

1. Dopo l'articolo 20 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è inserito il seguente:

« ART. 20-bis.

(Interventi a favore delle imprese turistico ricettive, dei pubblici esercizi, del commercio e dell'artigianato).

1. Al fine di favorire la ripresa produttiva delle imprese dei settori del turi-

smo e dei servizi connessi, dei pubblici esercizi, del commercio e dell'artigianato nelle aree delle regioni interessate dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e seguenti, sono concessi contributi commisurati alla riduzione del volume di attività registrato nei sei mesi successivi agli eventi sismici.

2. Gli aiuti ai cui al comma 1 sono concessi, ai sensi dell'articolo 50 del Regolamento (CE) 17 giugno 2014 n. 651 del 2014, ovvero ai sensi del disposto del Reg. CE 1407/2013, alle imprese con sede operativa ubicata nelle province delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria che ricomprendono territori dei comuni di cui agli allegati 1 e 2. Le modalità per il riparto delle risorse e la concessione dei contributi sono stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, su proposta delle regioni interessate. Alla concessione delle agevolazioni di cui al presente comma provvedono i vice commissari, ai sensi dell'articolo 1, comma 5.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo pari per l'anno 2017 ad euro 120 milioni, si provvede:

a) quanto a 80 milioni di euro mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato da effettuare nell'anno 2017, di quota di corrispondente importo delle disponibilità in conto residui dello stanziamento per gli interventi di cui al comma 4 dell'articolo 45;

b) quanto a 40 milioni di euro mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato da effettuare nell'anno 2017, di quota di corrispondente importo delle disponibilità in conto residui dello stanziamento per gli interventi di cui al comma 3 dell'articolo 45 ».

7. 05. Sereni, Carrescia, Melilli, Ginoble, Borghi, Mariani, Bergonzi, Stella Bianchi, Bratti, Cominelli, De Menech, Gadda, Tino Iannuzzi, Manfredi, Marconi, Massa, Mazzoli, Morassut, Realacci, Giovanna Sanna, Valiante, Zar-

dini, Luciano Agostini, Amato, Ascani, Carella, Castricone, D'Incecco, Fusilli, Giulietti, Lodolini, Manzi, Marchetti, Morani, Petrini, Piazzoni, Pillozzi, Terrosi, Verini.

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

ART. 7-bis.

(Modifica articolo 22 decreto-legge n. 189 del 2016 – Promozione turistica).

1. All'articolo 22, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 dopo le parole: « regioni interessate » sono aggiunte le seguenti: « e i Comuni interessati. »

7. 08. Giovanna Sanna.

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

ART. 7-bis.

1. All'articolo 24, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016, dopo le parole: « sono concessi a micro, piccole e medie imprese danneggiate dagli eventi sismici di cui all'articolo 1 » sono aggiunte le seguenti: « ovvero a micro e piccole imprese con sede o unità locali ubicate nei medesimi territori che dimostrino di aver subito una diminuzione del volume d'affari nel periodo 1 gennaio-30 giugno del 2017, rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2016, che sia superiore di almeno il 20 per cento rispetto alla variazione rilevata dall'ISTAT dell'indice sul fatturato del settore produttivo di appartenenza ovvero delle vendite ovvero della produzione lorda vendibile registrato nel periodo 1 gennaio-30 giugno del 2017, rispetto all'anno 2016 ».

7. 04. Melilli.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

ART. 7-bis.

(Ulteriori interventi a favore delle attività economiche).

1. Dopo l'articolo 25 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con

modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è aggiunto il seguente:

ART. 25-bis.

(Istituzione di Zone franche urbane).

1. Nell'ambito dei territori dei comuni di cui agli Allegati 1 e 2, sono istituite per gli anni 2017 e 2018, le zone franche urbane di cui all'articolo 1, comma 340 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le Regioni interessate e il Commissario straordinario per la ricostruzione, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono individuate, sulla base delle peculiari esigenze e caratteristiche delle aree interessate, nonché nel rispetto delle risorse finanziarie di cui al comma 6, le zone franche urbane di cui al comma 1.

3. Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese con sede operativa ovvero domicilio fiscale nelle zone individuate con il decreto di cui al comma 2 e in possesso dei seguenti requisiti:

a) rispettare la definizione di micro, piccole e medie imprese, ai sensi di quanto stabilito dalla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, e del decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 238 del 12 ottobre 2005;

b) essere titolari di reddito di impresa o esercenti arti e professioni, individuati, rispettivamente, dagli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni;

c) svolgere la propria attività all'interno della zona franca urbana.

4. Gli aiuti di Stato corrispondenti all'ammontare delle agevolazioni di cui al presente articolo sono concessi ai sensi e

nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», e del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo.

5. I soggetti di cui al comma 3 possono beneficiare, per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2017 e per il periodo di imposta successivo, nei limiti della spesa autorizzata ai sensi del comma 6, e nel rispetto della disciplina in materia di aiuti di Stato di cui al comma 4, delle seguenti agevolazioni:

a) esenzione dalle imposte sui redditi del reddito derivante dallo svolgimento dell'attività economica svolta nella zona franca urbana;

b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive del valore della produzione netta derivante dell'attività economica svolta nella zona franca urbana;

c) esenzione dall'imposta municipale propria (IMU), di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, e dal Tributo sui servizi indivisibili (TASI) di cui all'articolo 1, commi da 639 a 736 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, sugli immobili siti nella zona franca urbana, posseduti e utilizzati per l'esercizio dell'attività economica.

6. Per far fronte agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare per un importo

pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018.

7. Al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati che concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti trasmettono le relative informazioni al Registro nazionale degli aiuti di Stato, istituito ai sensi dell'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

* 7. 01. Vezzali, Sottanelli.

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

ART. 7-bis.

(Ulteriori interventi a favore delle attività economiche).

1. Dopo l'articolo 25 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è aggiunto il seguente:

ART. 25-bis.

(Istituzione di Zone franche urbane).

1. Nell'ambito dei territori dei comuni di cui agli Allegati 1 e 2, sono istituite per gli anni 2017 e 2018, le zone franche urbane di cui all'articolo 1, comma 340 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le Regioni interessate e il Commissario straordinario per la ricostruzione, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono individuate, sulla base delle peculiari esigenze e caratteristiche delle aree interessate, nonché nel rispetto delle risorse finanziarie di cui al comma 6, le zone franche urbane di cui al comma 1.

3. Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese con sede operativa ovvero domicilio fiscale nelle zone individuate con il decreto di cui al comma 2 e in possesso dei seguenti requisiti:

a) rispettare la definizione di micro, piccole e medie imprese, ai sensi di quanto stabilito dalla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, e del decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 238 del 12 ottobre 2005;

b) essere titolari di reddito di impresa o esercenti arti e professioni, individuati, rispettivamente, dagli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni;

c) svolgere la propria attività all'interno della zona franca urbana.

4. Gli aiuti di Stato corrispondenti all'ammontare delle agevolazioni di cui al presente articolo sono concessi ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», e del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo.

5. I soggetti di cui al comma 3 possono beneficiare, per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2017 e per il periodo di imposta successivo, nei limiti della spesa autorizzata ai sensi del comma 6, e nel rispetto della disciplina in materia di aiuti di Stato di cui al comma 4, delle seguenti agevolazioni:

a) esenzione dalle imposte sui redditi del reddito derivante dallo svolgimento dell'attività economica svolta nella zona franca urbana;

b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive del valore della produzione netta derivante dell'attività economica svolta nella zona franca urbana;

c) esenzione dall'imposta municipale propria (IMU), di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, e dal Tributo sui servizi indivisibili (TASI) di cui all'articolo 1, commi da 639 a 736 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, sugli immobili siti nella zona franca urbana, posseduti e utilizzati per l'esercizio dell'attività economica.

6. Per far fronte agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare per un importo pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018.

7. Al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati che concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti trasmettono le relative informazioni al Registro nazionale degli aiuti di Stato, istituito ai sensi dell'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

* **7. 02.** Matarrese, Vargiu, Dambruoso, Piepoli, D'Agostino.

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

ART. 7-bis.

(Ulteriori interventi a favore delle attività economiche).

1. Dopo l'articolo 25 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con

modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è aggiunto il seguente:

« ART. 25-bis.

(Istituzione di Zone franche urbane).

1. Nell'ambito dei territori dei comuni di cui agli Allegati 1 e 2, sono istituite per gli anni 2017 e 2018, le zone franche urbane di cui all'articolo 1, comma 340 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le Regioni interessate e il Commissario straordinario per la ricostruzione, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono individuate, sulla base delle peculiari esigenze e caratteristiche delle aree interessate, nonché nel rispetto delle risorse finanziarie di cui al comma 6, le zone franche urbane di cui al comma 1.

3. Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese con sede operativa ovvero domicilio fiscale nelle zone individuate con il decreto di cui al comma 2 e in possesso dei seguenti requisiti:

a) rispettare la definizione di micro, piccole e medie imprese, ai sensi di quanto stabilito dalla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, e del decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 238 del 12 ottobre 2005;

b) essere titolari di reddito di impresa o esercenti arti e professioni, individuati, rispettivamente, dagli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni;

c) svolgere la propria attività all'interno della zona franca urbana.

4. Gli aiuti di Stato corrispondenti all'ammontare delle agevolazioni di cui al presente articolo sono concessi ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « de minimis », e del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « de minimis » nel settore agricolo.

5. I soggetti di cui al comma 3 possono beneficiare, per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2017 e per il periodo di imposta successivo, nei limiti della spesa autorizzata ai sensi del comma 6, e nel rispetto della disciplina in materia di aiuti di Stato di cui al comma 4, delle seguenti agevolazioni:

a) esenzione dalle imposte sui redditi del reddito derivante dallo svolgimento dell'attività economica svolta nella zona franca urbana;

b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive del valore della produzione netta derivante dall'attività economica svolta nella zona franca urbana;

c) esenzione dall'imposta municipale propria (IMU), di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, e dal Tributo sui servizi indivisibili (TASI) di cui all'articolo 1, commi da 639 a 736 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, sugli immobili siti nella zona franca urbana, posseduti e utilizzati per l'esercizio dell'attività economica.

6. Per far fronte agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e

revisione della spesa pubblica che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare per un importo pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018.

7. Al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati che concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti trasmettono le relative informazioni al Registro nazionale degli aiuti di Stato, istituito ai sensi dell'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 ».

* **7. 07.** Fabrizio Di Stefano, Polverini.

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

ART. 7-bis.

1. All'articolo 26, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016, le parole: « l'esercizio finanziario 2016 » sono sostituite dalle seguenti: « gli esercizi finanziari 2016 e 2017 ».

7. 03. Terzoni, Massimiliano Bernini, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Zolezzi, Crippa, Castelli.

ART. 8.

Al comma 1, sopprimere le lettere b) e c).

8. 3. Massimiliano Bernini, Terzoni, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Zolezzi, Crippa, Castelli.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

8. 7. Castricone, Amato.

Al comma 1, lettera b), apportare le seguenti modifiche:

a) al primo periodo dopo le parole: interventi di ricostruzione pubblica aggiungere le seguenti: e privata;

b) aggiungere, in fine, il seguente periodo: Al momento dell'espletamento della procedura concorrenziale di cui all'articolo 6, comma 13, del decreto-legge, 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 15 dicembre 2016, n. 229, qualora l'operatore economico non risulti ancora iscritto all'Anagrafe, decorrono i termini di cui all'articolo 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

*** 8. 1.** Matarrese, Dambruoso, Vargiu, Piepoli, D'Agostino.

Al comma 1, lettera b), apportare le seguenti modifiche:

a) al primo periodo dopo le parole: interventi di ricostruzione pubblica aggiungere le seguenti: e privata;

b) aggiungere, in fine, il seguente periodo: Al momento dell'espletamento della procedura concorrenziale di cui all'articolo 6, comma 13, del decreto-legge, ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 15 dicembre 2016, n. 229, qualora l'operatore economico non risulti ancora iscritto all'Anagrafe, decorrono i termini di cui all'articolo 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

*** 8. 5.** Fabrizio Di Stefano, Polverini.

Al comma 1, lettera b), apportare le seguenti modifiche:

a) al primo periodo dopo le parole: interventi di ricostruzione pubblica aggiungere le seguenti: e privata;

b) aggiungere, in fine, il seguente periodo: Al momento dell'espletamento della

procedura concorrenziale di cui all'articolo 6, comma 13, del decreto-legge, ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 15 dicembre 2016, n. 229, qualora l'operatore economico non risulti ancora iscritto all'Anagrafe, decorrono i termini di cui all'articolo 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

*** 8. 6.** Tancredi.

Al comma 1, lettera b), dopo il terzo periodo, inserire il seguente: L'inizio dei lavori per gli interventi di ricostruzione pubblica sono comunque subordinati alla conclusione con esito liberatorio delle verifiche finalizzate al rilascio dell'informazione antimafia.

8. 2. Cristian Iannuzzi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Al fine di garantire l'efficace funzionamento della Struttura di Missione, di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono stanziati 400.000 euro per ciascun anno del triennio 2017-2019 a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

8. 4. Zaratti, Ricciatti, Pellegrino, Melilla, Fratoianni, Fassina, Kronbichler.

ART. 9.

Al comma 1, premettere la seguente lettera:

0a) alla fine del comma 2, è inserito il seguente periodo: « I tempi per lo svolgimento delle prestazioni professionali saranno definiti in finzione dell'esito di agibilità e dell'entità dei lavori di ricostru-

zione o riparazione con opportuni provvedimenti ai sensi dell'articolo 2, comma 2 ».

*** 9. 9.** Zaratti, Melilla, Ricciatti, Pellegrino, Fratoianni, Fassina, Kronbichler.

Al comma 1, premettere la seguente lettera:

Oa) alla fine del comma 2, è inserito il seguente periodo: « I tempi per lo svolgimento delle prestazioni professionali saranno definiti in funzione dell'esito di agibilità e dell'entità dei lavori di ricostruzione o riparazione con opportuni provvedimenti ai sensi dell'articolo 2, comma 2 ».

*** 9. 16.** Polidori, Fabrizio Di Stefano, Polverini.

Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente:

a) al comma 4, il primo periodo è sostituito dal seguente: « In ogni caso, il direttore dei lavori, scelto successivamente all'espletamento della procedura concorrenziale, di cui all'articolo 6, comma 13, per l'individuazione dell'impresa affidataria dei lavori, non deve avere in corso né avere avuto negli ultimi tre anni rapporti diretti di natura professionale, commerciale o di collaborazione, comunque denominati, con la stessa impresa affidataria dei lavori di riparazione o ricostruzione, anche in subappalto, né rapporti di coniugio, di parentela entro il secondo grado, di affinità entro il secondo grado, ovvero rapporti giuridicamente rilevanti ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76, con il titolare o con chi riveste cariche societarie nella stessa ».

**** 9. 19.** Tancredi.

Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente:

a) al comma 4, il primo periodo è sostituito dal seguente: « In ogni caso, il

direttore dei lavori, scelto successivamente all'espletamento della procedura concorrenziale, di cui all'articolo 6, comma 13, per l'individuazione dell'impresa affidataria dei lavori, non deve avere in corso né avere avuto negli ultimi tre anni rapporti diretti di natura professionale, commerciale o di collaborazione, comunque denominati, con la stessa impresa affidataria dei lavori di riparazione o ricostruzione, anche in subappalto, né rapporti di coniugio, di parentela entro il secondo grado, di affinità entro il secondo grado, ovvero rapporti giuridicamente rilevanti ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76, con il titolare o con chi riveste cariche societarie nella stessa ».

**** 9. 8.** Castiello, Grimoldi.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) al comma 4, il primo periodo è sostituito dal seguente: « In ogni caso, il direttore dei lavori non deve avere in corso né avere avuto negli ultimi tre anni rapporti stabiliti tipo legale rappresentante, titolare, socio, direttore tecnico ecc. e non riferito ad episodici incarichi professionali, con le tre imprese inviate a partecipare alla selezione per l'affidamento dei lavori di riparazione o ricostruzione, anche in subappalto, né rapporti di coniugio, di parentela, di affinità ovvero rapporti giuridicamente rilevanti ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76, con il titolare o con chi riveste cariche societarie nella stessa ».

9. 10. Pellegrino, Zaratti, Ricciatti, Melilla, Fratoianni, Fassina, Kronbichler.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) al comma 4, il primo periodo è sostituito dal seguente: « In ogni caso, il direttore dei lavori non deve avere in corso né avere avuto negli ultimi tre anni rapporti non episodici quali legale rappresentante, titolare, socio, direttore tecnico

con le imprese invitate a partecipare alla selezione per l'affidamento dei lavori di riparazione o ricostruzione, anche in subappalto, né rapporti di coniugio, di parentela, di affinità ovvero rapporti giuridicamente rilevanti ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76, con il titolare o con chi riveste cariche societarie nella stessa ».

9. 7. Crippa, Massimiliano Bernini, Terzoni, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Zolezzi, Castelli.

Al comma 1, lettera b), capoverso « 5, primo periodo, sostituire le parole: incrementabile fino al con le seguenti: ovvero del.

* **9. 6.** Crippa, Massimiliano Bernini, Terzoni, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Zolezzi, Castelli.

Al comma 1, lettera b), capoverso « 5, primo periodo, sostituire le parole: incrementabile fino al con le seguenti: ovvero del.

* **9. 11.** Pellegrino, Zaratti, Ricciatti, Melilla, Fratoianni, Fassina, Kronbichler.

Al comma 1, lettera b), capoverso « 5, primo periodo, sostituire le parole: 12,5 con le seguenti: 15.

9. 18. Sottanelli, Ginoble, Tancredi.

Al comma 1, lettera b), capoverso « 5, terzo periodo, sopprimere le parole: indagini o.

* **9. 12.** Pellegrino, Melilla, Zaratti, Ricciatti, Fratoianni, Fassina, Kronbichler.

Al comma 1, lettera b), capoverso « 5, terzo periodo, sopprimere le parole: indagini o.

* **9. 4.** Crippa, Massimiliano Bernini, Terzoni, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Zolezzi, Castelli.

Al comma 1, lettera b), capoverso « 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Al fine precipuo di evitare la possibile concentrazione degli incarichi di progettazione ed esecuzione degli interventi per la ricostruzione, ciascun professionista non potrà superare uno dei seguenti due parametri, tra loro alternativi: a) incarichi professionali per un importo massimo di lavori pari a 25 milioni di euro; b) numero massimo di incarichi professionali pari a 30 indipendentemente dall'importo dei lavori ad essi correlati. Per le prestazioni specialistiche il numero massimo di incarichi non potrà essere superiore a 60 ».

9. 13. Pellegrino, Melilla, Zaratti, Ricciatti, Fratoianni, Fassina, Kronbichler.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

9. 14. Gelmini, Fabrizio Di Stefano.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

d) Al fine di far fronte alla grave emergenza successiva agli eventi sismici in atto dal 24 agosto 2016, per le attività di cui al comma 3 dell'articolo 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 20 marzo 2003, n. 3274, recante « Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica », finalizzate alla realizzazione di valutazioni della vulnerabilità e del rischio sismico degli edifici destinati a scuole di ogni ordine e grado e degli altri edifici pubblici, le regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo possono essere autorizzate dal Ministero dell'economia e delle finanze a stipulare appositi mutui pluriennali, sulla base di criteri di economicità e di contenimento della spesa, con oneri di ammortamento a totale carico dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti, con la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, con la società Cassa depositi e prestiti Spa e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Ai

sensi dell'articolo 1, comma 75, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le rate di ammortamento dei mutui attivati sono pagate agli istituti finanziatori direttamente dallo Stato. Le modalità di attuazione della presente disposizione, nonché la ripara-zione dei suddetti contributi tra le regioni beneficiarie, sono stabilite, su proposta del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge e da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*.

* **9. 17.** Sottanelli, Ginoble, Tancredi.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiun-gere la seguente:

d) Al fine di far fronte alla grave emergenza successiva agli eventi sismici in atto dal 24 agosto 2016, per le attività di cui al comma 3 dell'articolo 2 dell'ordi-nanza del Presidente del Consiglio dei ministri 20 marzo 2003, n. 3274, recante « Primi elementi in materia di criteri ge-nerali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecni-che per le costruzioni in zona sismica », finalizzate alla realizzazione di valutazioni della vulnerabilità e del rischio sismico degli edifici destinati a scuole di ogni ordine e grado e degli altri edifici pubblici, le regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo possono essere autorizzate dal Ministero dell'economia e delle finanze a stipulare appositi mutui pluriennali, sulla base di criteri di economicità e di conte-nimento della spesa, con oneri di ammor-tamento a totale carico dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti, con la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, con la società Cassa depositi e prestiti Spa e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Ai sensi dell'articolo 1, comma 75, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le rate di am-

mortamento dei mutui attivati sono pia-gate agli istituti finanziatori direttamente dallo Stato. Le modalità di attuazione della presente disposizione, nonché la ri-parazione dei suddetti contributi tra le regioni beneficiarie, sono stabilite, su pro-posta del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dall'evento sismico del 24 ago-sto 2016, con decreto del Ministro dell'e-conomia e delle finanze, da adottare entro a mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge e da pubblicare nella *Gazzetta Uffi-ciale*.

* **9. 15.** Fabrizio Di Stefano.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiun-gere la seguente:

d) al comma 7, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « Ciascun professionista non può superare incarichi professionali per un importo massimo ai lavori pari a euro 25 milioni o un numero massimo di incarichi pari a trenta indipendentemente dall'importo dei lavori ad essi correlati. Per le prestazioni specialistiche il numero massimo di incarichi non può essere su-periore a sessanta escluse quelle per il collaudo, l'acustica e la sicurezza di can-tiere che, a loro volta, non possono supe-rare il numero di trenta. Ove necessario a giustificare il nesso di causalità tra il danno rilevato ed il sisma, non è neces-sario il giuramento per la perizia asseve-rata dal professionista ».

9. 2. Carrescia, Lodolini, Manzi, Morani, Petrini, Luciano Agostini.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiun-gere la seguente:

d) dopo il comma 7, sono aggiunti i seguenti:

« 7-bis. Gli incarichi di consulenza profes-sionale parziale all'interno della singola pratica di ottenimento del contributo per la ricostruzione sono computati al 50 per

cento nel calcolo della soglia massima di assunzione degli incarichi ai professionisti.

7-ter. Gli incarichi per i collaudi, ove necessari, non rientrano nel calcolo della soglia massima di assunzione degli incarichi ai professionisti.

7-quater. Agli amministratori di condominio o eventuali presidenti del consorzio che svolgono la funzione di committente per le parti comuni è riconosciuto un compenso aggiuntivo alle spese tecniche per la ricostruzione degli immobili danneggiati di cui al presente articolo ».

9. 3. Massimiliano Bernini, Terzoni, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Zolezzi, Crippa, Castelli.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

d) dopo il comma 7, è aggiunto il seguente:

« *7-bis.* Al fine di evitare la possibile concentrazione degli incarichi di progettazione ed esecuzione degli interventi per la ricostruzione, ciascun professionista non potrà superare uno dei seguenti due parametri, tra loro alternativi: *a)* incarichi professionali per un importo massimo di lavori pari a euro 25 milioni; *b)* numero massimo di incarichi professionali pari a 30, indipendentemente dall'importo dei lavori ad essi correlati. Per le prestazioni specialistiche il numero massimo di incarichi non potrà essere superiore a 60 ».

9. 5. Crippa, Massimiliano Bernini, Terzoni, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Zolezzi, Castelli.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. All'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo il comma 18 è aggiunto il seguente:

« *18-bis.* Le previsioni di cui al comma precedente si applicano anche ai contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente sono pubblicati in data precedente a quella di

entrata in vigore del presente codice, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, ai contratti in relazione ai quali gli inviti a presentare le offerte sono stati inviati in data precedente a quella di entrata in vigore del presente codice, a condizione che alla data del 31 dicembre 2016 l'importo delle prestazioni eseguite e contabilizzate non sia superiore al 50 per cento dell'importo contrattuale. L'importo dell'anticipazione viene calcolato sul valore delle prestazioni che restano da eseguirsi alla data del 31 dicembre 2016 ed il recupero dell'anticipazione avviene mediante trattenuta del 20 per cento su ciascun pagamento per corrispettivi contrattuali effettuato in favore dell'appaltatore a fronte delle prestazioni eseguite successivamente a tale data, fino all'integrale recupero della stessa ».

9. 1. Tancredi.

(Inammissibile)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. Nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 1, comma 183, della legge 24 dicembre 2012 p. 228 (Legge di stabilità 2013) e tenuto conto dell'imprescindibile urgenza di mettere in sicurezza antisismica le autostrade A24 e A25, nelle more della definizione degli strumenti di pianificazione tecnica ed economica dell'intero impianto infrastrutturale, viene sospeso l'obbligo del concessionario del versamento delle rate del corrispettivo della concessione di cui all'articolo 3.0, lettera c), della vigente Convenzione a partire dall'annualità 2015. Tale importo sarà destinato all'immediato avvio dei lavori di messa in sicurezza antisismica delle autostrade A24 e A25 secondo quanto previsto dalla citata legge 24 dicembre 2012, n. 228.

9. 20. Tancredi.

(Inammissibile)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. Nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 1, comma 183, della legge 24

dicembre 2012 n. 228 (Legge di stabilità 2013) e tenuto conto dell'imprescindibile urgenza di mettere in sicurezza antisismica le autostrade A24 e A25, nelle more della definizione degli strumenti di pianificazione tecnica ed economica dell'intero impianto infrastrutturale, viene sospeso l'obbligo del Concessionario del versamento delle rate del corrispettivo della concessione di cui all'Articolo 3, lettera c) della vigente Convenzione relative agli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, ciascuna dell'importo di euro 55.860.000,00 comprensivo di interessi di dilazione. Tale importo sarà destinato all'immediato avvio dei lavori di messa in sicurezza antisismica delle autostrade A24 e A25 secondo quanto previsto dalla citata legge n. 228 del 2012. Il Concessionario dovrà effettuare il versamento delle rate sospese del corrispettivo di concessione, per complessivi euro 223.440.000, in tre rate a scadenza 31 marzo degli anni 2029, 2030 e 2031, ciascuna dell'importo di euro 74.480.000, con maggiorazione degli interessi maturati calcolati al tasso legale.

9. 22. Tancredi.

(Inammissibile)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. La valutazione della vulnerabilità e del rischio sismico degli immobili costituisce investimento ai sensi dell'articolo 3, comma 18, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

9. 23. Mariani, Borghi, Bergonzi, Stella Bianchi, Bratti, Carrescia, Cominelli, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Marroni, Massa, Mazzoli, Morassut, Realacci, Giovanna Sanna, Valiante, Zardini, Luciano Agostini, Amato, Ascani, Carella, Castricone, D'Incecco, Fusilli, Giulietti, Lodolini, Manzi, Marchetti, Melilli, Morani, Petrini, Piazzoni, Pillozzi, Sereni, Terrosi, Verini.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

ART. 9-bis.

(Social lending garantito ai fini della ricostruzione e adeguamento sismico degli immobili colpiti dal sisma).

1. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il Fondo per il social lending garantito preposto alla concessione di finanziamenti a fondo perduto per la realizzazione degli interventi di adeguamento sismico e di ricostruzione degli immobili di proprietà delle persone fisiche, di seguito denominati « cittadini utilizzatori », residenti nei comuni di cui agli allegati 1 e 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189.

2. Il fondo è gestito per conto del Ministero dell'economia e delle finanze da un intermediario finanziario individuato mediante una selezione pubblica da concludersi entro il 30 giugno 2017. La selezione pubblica è disposta con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. Per le erogazioni liberali in denaro effettuate al Fondo per il social lending garantito nel periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto dalle persone fisiche, di seguito denominate « cittadini finanziatori », spetta una detrazione dall'imposta lorda nella misura del 105 per cento delle erogazioni effettuate. La detrazione è ripartita in cinque quote annuali di pari importo nell'anno dell'erogazione ed in quelli successivi. Nei casi di incapienza fiscale il cittadino finanziatore potrà fruire della detrazione nei successivi anni senza perdere alcun diritto alle detrazioni riconosciute.

4. Il credito d'imposta riconosciuto ai cittadini finanziatori non concorre alla formazione della base imponibile ai fini dell'imposta sul reddito.

5. I cittadini utilizzatori, proprietari o comproprietari di immobili, potranno accedere al finanziamento a fondo perduto

concessi dal Fondo per il social lending garantito al fine di effettuare gli interventi di adeguamento sismico e ricostruzione relativamente agli edifici ubicati nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189. L'accesso al finanziamento a fondo perduto concesso dal Fondo è limitato ai soli interventi di ricostruzione e adeguamento sismico da cui derivi il passaggio ad una classe di rischio inferiore. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro il 30 maggio 2017, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, sono stabilite le linee guida per la classificazione di rischio sismico delle costruzioni nonché le modalità per l'attestazione, da parte dei professionisti abilitati, dell'efficacia degli interventi effettuati. I cittadini utilizzatori per accedere al finanziamento a fondo perduto devono presentare un progetto di ricostruzione e adeguamento sismico relativo al proprio immobile predisposto e firmato da un professionista abilitato ed un preventivo dei relativi lavori predisposto da un'impresa abilitata. A pena dell'inammissibilità della richiesta di finanziamento il preventivo dei lavori deve essere necessariamente certificato da un professionista abilitato diverso dal progettista non collegato, direttamente o indirettamente, alla suddetta impresa.

6. Il Fondo per il social lending garantito concede finanziamenti a fondo perduto non superiori a cento mila euro per ogni cittadino utilizzatore richiedente. Il finanziamento a fondo perduto è erogato progressivamente in base allo stato di avanzamento dei lavori. I pagamenti per le spese di adeguamento sismico devono essere tracciati mediante bonifici bancari così come definito dall'Agenzia delle entrate per le detrazioni relative agli interventi di ristrutturazione edilizia.

7. I cittadini utilizzatori possono presentare all'intermediario finanziario di cui al comma 2 la richiesta di erogazione del finanziamento a fondo perduto entro il 30 settembre 2017 indicando la propria situazione economica equivalente (ISEE). Entro il 31 dicembre 2017 l'intermediario finanziario, di concerto all'Agenzia delle

entrate, provvede a redigere un elenco dei « cittadini utilizzatori richiedenti » disposto in ordine crescente partendo dal valore ISEE più basso. La concessione del finanziamento a fondo perduto è disposta ai sensi del predetto elenco e nei limiti di capienza del Fondo per il social lending garantito. L'elenco dei beneficiari del finanziamento a fondo perduto verrà pubblicato sul sito dell'intermediario finanziario e dell'Agenzia delle entrate insieme ai documenti progettuali e contabili relativi all'intervento. L'Agenzia delle entrate rende noto il livello di ISEE a cui si è giunto nell'erogazione dei finanziamenti a fondo perduto.

8. Per l'anno 2017 l'importo complessivo delle erogazioni liberali in denaro effettuate al Fondo per il social lending garantito non può superare complessivamente un miliardo di euro.

9. L'intermediario finanziario di cui al comma 2, per le attività di cui al presente articolo, a valere sulle risorse del Fondo, riceve un compenso non superiore allo 0,05 per cento del volume complessivo dei finanziamenti concretamente erogati.

10. I cittadini utilizzatori che ricevono il finanziamento a fondo perduto ai sensi del presente articolo non possono usufruire per lo stesso immobile delle detrazioni fiscali relative agli interventi preposti alla riduzione del rischio sismico.

11. Con decreto del Ministero dell'economie e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono determinate le modalità di attuazione del presente articolo.

12. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 2,5 miliardi di euro, si provvede:

1) all'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: « Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono

deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti dell'82 per cento del loro ammontare »;

2) al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare »;

b) all'articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare »;

c) all'articolo 7, comma 2, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura dell'82 per cento ».

13. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i commi 67 e 68 sono abrogati.

14. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui al precedente comma 12 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

15. Le modifiche introdotte dal precedente comma 12 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

9. 02. Pesco.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

ART. 9-bis.

1. È consentito, fino al 16 dicembre 2017, agli enti locali ricompresi negli al-

legati 1 e 2 di cui al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, ad eccezione dei comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto, il ricorso all'anticipazione di tesoreria, di cui all'articolo 222 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nel limite massimo, maggiorato rispetto alle disposizione di legge vigenti, di un importo per ciascun comune pari al cinquanta per cento del gettito di tutte le entrate di competenza dei comuni oggetto di sospensione. L'effettivo ricorso all'anticipazione in questione è certificato dal comune entro il 31 maggio 2017 nelle forme che saranno definite dal provvedimento di cui al comma 2.

2. Gli oneri per interessi a carico dei comuni per l'attivazione delle anticipazioni di tesoreria di cui al comma precedente sono rimborsati a ciascun comune dal Ministero dell'interno, con modalità e termini fissati dallo stesso Ministero, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della conversione in legge del presente decreto.

9. 01. Tancredi.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

ART. 9-bis.

(Sostegno al turismo).

1. È istituito, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il marchio di certificazione della sicurezza sismica degli edifici adibiti a strutture ricettive presenti nei comuni di cui agli allegati 1 e 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.

2. Con il decreto di cui al comma 1 sono individuati i criteri e le modalità di valutazione dello stato di sicurezza sismica degli edifici di cui al comma 1 al termine degli interventi di adeguamento sismico realizzati ai sensi del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.

3. La valutazione dello stato di sicurezza sismico è effettuata a seguito di

un'indagine accurata, che tenga conto del rilievo strutturale, dell'analisi statica e dinamica dei manufatti e delle verifiche dei materiali. L'esito positivo della valutazione comporta l'attribuzione, per ogni singola unità immobiliare, del marchio di certificazione della sicurezza sismica.

4. All'attuazione del presente articolo si provvede entro i limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

9. 03. Crippa, Massimiliano Bernini, Terzoni, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Zolezzi, Castelli.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

ART. 9-bis.

1. All'articolo 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: 2-bis. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 82 del decreto legislativo 8 agosto del 2000, n. 267 e alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 136 della legge 7 aprile 2014, n. 56, al sindaco e agli assessori dei comuni di cui all'articolo 1, comma 1, con popolazione inferiore a 5000 abitanti, in cui sia stata individuata da una ordinanza sindacale una « zona rossa », è attribuita l'indennità di funzione prevista dal decreto del Ministro dell'interno 4 aprile 2000, n. 119 per la classe di comuni con popolazione compresa tra i 10.001 e 30.000 abitanti come rideterminata in base alle disposizioni di cui all'articolo 61, comma 10, decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

9. 04. Melilli.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

ART. 9-bis.

1. All'articolo 44 del decreto-legge n. 189 del 2016 dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

« 5-bis. Gli enti locali ubicati nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche

e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 che hanno aderito alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-bis del decreto legislativo 8 agosto del 2000, n. 267, in considerazione delle spese straordinarie che debbono sostenere per l'assistenza alla popolazione e per gli interventi infrastrutturali per la messa in sicurezza del territorio, possono sospendere l'attuazione del piano finanziario pluriennale negli esercizi 2016 e 2017. »

9. 05. Melilli.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

ART. 9-bis.

(Definizione agevolata per i cittadini residenti nei comuni colpiti da eventi sismici).

1. Le persone fisiche e giuridiche che risiedono o hanno sede legale nei comuni ricompresi negli allegati 1 e 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, che abbiano già manifestato la volontà di avvalersi della definizione agevolata di cui all'articolo 6 del decreto-legge 22 ottobre 2016 o che manifestino la volontà di farlo entro il 31 marzo 2017, possono versare le somme complessivamente dovute in un massimo di 36 rate mensili. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto-legge 22 ottobre 2016.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di applicazione della disposizione di cui al precedente comma.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, stimati in 15 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23

dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

9. 06. Sottanelli.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

ART. 9-bis.

(Disposizioni in materia di contabilità e bilancio).

1. All'articolo 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: « alle province » sono inserite le seguenti: « e agli altri enti locali »;

b) al comma 3, primo periodo, le parole: « per i comuni di cui all'allegato 2 » sono sostituite dalle seguenti: « per gli enti locali ricadenti nei comuni di cui all'allegato 2 » e le parole: « medesimi comuni » sono sostituite dalle seguenti: « medesimi enti »;

c) dopo il comma 6, sono aggiunti i seguenti:

« 6-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 418 e 435, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, non si applicano alla provincia di Teramo ed ai comuni in essa ricompresi.

6-ter. Le disposizioni di cui all'articolo 31, comma 26, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, non si applicano ai comuni ricompresi negli allegati 1 e 2 ».

9. 07. Sottanelli, Ginoble, Tancredi.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

ART. 9-bis.

(Disposizioni per lo sviluppo delle attività produttive).

A valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 362, lettera a) della legge 11 dicembre 2016, n. 232, una

quota fissa, fino a un valore massimo del 5 per cento degli stanziamenti annuali, è destinata, per gli importi così determinati in ciascun anno, nel quadro di un programma di sviluppo volto ad assicurare effetti positivi di lungo periodo in termini di valorizzazione delle risorse territoriali, produttive e professionali endogene, di ricadute occupazionali dirette e indirette, di incremento dell'offerta di beni e servizi connessi al benessere dei cittadini e delle imprese, a:

a) interventi di adeguamento, riqualificazione e sviluppo delle aree di localizzazione produttiva;

b) attività e programmi di promozione turistica e culturale;

c) attività di ricerca, innovazione tecnologica e alta formazione;

d) azioni di sostegno alle attività imprenditoriali;

e) azioni di sostegno per l'accesso al credito delle imprese, comprese le micro e piccole imprese;

f) interventi e servizi di connettività, anche attraverso la banda larga, per cittadini e imprese.

Tali interventi sono realizzati all'interno di un programma di sviluppo predisposto dalle regioni interessate, sentiti gli enti locali.

Il programma di sviluppo è sottoposto al CIPE per l'approvazione e l'assegnazione delle risorse.

Il programma individua tipologie di intervento, amministrazioni attuatrici, disciplina del monitoraggio, della valutazione degli interventi *in itinere* ed *ex-post*, della eventuale revoca o rimodulazione delle risorse per la più efficace allocazione delle medesime.

9. 08. Sottanelli.

(Inammissibile)

ART. 10.

Al comma 1, dopo le parole: ai soggetti residenti in uno dei Comuni di cui agli allegati 1 e 2 del decreto-legge n. 189 del 2016 *inserire le seguenti parole:* nonché di

tutti coloro oggetto di ordinanza sindacale di sgombero a seguito degli eventi sismici e degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a partire dalla seconda decade di gennaio 2017.

10. 21. Fabrizio Di Stefano.

Al comma 1, sostituire la parola: 41 con la seguente: 100.

Conseguentemente, al medesimo articolo:

al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Qualora nel nucleo familiare sono presenti uno o più figli minori o persone disabili, come definite ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, il valore dell'ISEE è identificato pari o inferiore a 12.000 euro;

sostituire il comma 8 con il seguente:

8. Per le finalità di cui al presente articolo il Fondo di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è incrementato di 100 milioni di euro. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante conseguente riduzione del fondo di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190,

10. 14. Silvia Giordano, Di Vita, Loreface, Grillo, Nesci, Mantero, Colonnese, Massimiliano Bernini, Terzoni, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Zolezzi, Crippa, Castelli.

Al comma 1, sostituire la parola: 41 con la seguente: 100.

Conseguentemente, sostituire il comma 8 con il seguente:

8. Per le finalità di cui al presente articolo il Fondo di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è incrementato di 100 milioni di

euro. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante conseguente riduzione del fondo di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

10. 12. Loreface, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Nesci, Mantero, Colonnese, Massimiliano Bernini, Terzoni, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Zolezzi, Crippa, Castelli.

Al comma 2, lettera a), sopprimere le parole: da almeno due anni.

10. 19. Gelmini, Fabrizio Di Stefano.

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: almeno due anni con le seguenti: almeno un anno.

Conseguentemente, al medesimo articolo:

al comma 2, lettera b), sostituire le parole: 6.000 euro con le seguenti: 12.000 euro;

al comma 8, aggiungere in fine, il seguente periodo: Agli oneri di cui al comma 2, stimati in 4 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

10. 15. Melilla, Zaratti, Ricciatti, Pellegrino, Fratoianni, Fassina, Kronbichler.

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: almeno due anni con le seguenti: almeno un anno.

Conseguentemente, al comma 2, lettera b), sostituire le parole: 6.000 euro con le seguenti: 12.000 euro.

* **10. 23.** Fabrizio Di Stefano.

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: almeno due anni con le seguenti: almeno un anno.

Conseguentemente, al comma 2, lettera b), sostituire le parole: 6.000 euro con le seguenti: 12.000 euro.

* **10. 25.** Sottanelli, Ginoble, Tancredi.

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: almeno due anni con le seguenti: almeno un anno.

Conseguentemente, al comma 2, lettera b), sostituire le parole: 6.000 euro con le seguenti: 12.000 euro.

* **10. 20.** Fabrizio Di Stefano.

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: del 26 ottobre 2016 aggiungere le seguenti: ovvero in uno dei comuni in cui si sono ricaduti gli eventi meteorologici eccezionali verificatisi a partire dal 16 gennaio.

10. 4. Vacca, Colletti, Del Grosso, Massimiliano Bernini, Terzoni, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Zolezzi, Crippa, Castelli.

Al comma 4, alinea, dopo le parole: le seguenti prestazioni godute a seguito degli eventi sismici *inserire le seguenti:* , nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a partire dalla seconda decade di gennaio 2017.

* **10. 16.** Melilla, Zaratti, Ricciatti, Pellegrino, Fratoianni, Fassina, Kronbichler.

Al comma 4, alinea, dopo le parole: le seguenti prestazioni godute a seguito degli eventi sismici *inserire le seguenti:* , nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a partire dalla seconda decade di gennaio 2017.

* **10. 5.** Vacca, Colletti, Del Grosso, Massimiliano Bernini, Terzoni, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Zolezzi, Crippa, Castelli.

Al comma 4, alinea, dopo le parole: le seguenti prestazioni godute a seguito degli eventi sismici *inserire le seguenti:* , nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a partire dalla seconda decade di gennaio 2017.

* **10. 24.** Sottanelli, Ginoble, Tancredi.

Al comma 4, alinea, dopo le parole: le seguenti prestazioni godute a seguito degli eventi sismici *inserire le seguenti:* , nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a partire dalla seconda decade di gennaio 2017.

* **10. 3.** De Menech.

Al comma 4, alinea, dopo le parole: le seguenti prestazioni godute a seguito degli eventi sismici *inserire le seguenti:* , nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a partire dalla seconda decade di gennaio 2017.

* **10. 2.** D'Incecco, Fusilli, Ginoble.

Al comma 4, alinea, dopo le parole: le seguenti prestazioni godute a seguito degli eventi sismici *inserire le seguenti:* , nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a partire dalla seconda decade di gennaio 2017.

* **10. 1.** Pastorelli.

Al comma 4, alinea, dopo le parole: le seguenti prestazioni godute a seguito degli eventi sismici *inserire le seguenti:* , nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria

a partire dalla seconda decade di gennaio 2017.

* **10. 18.** Fabrizio Di Stefano, Polverini.

Al comma 4, alinea, dopo le parole: le seguenti prestazioni godute a seguito degli eventi sismici *inserire le seguenti:* , nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori anche non ricompresi negli Allegati 1 e 2 delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a partire dalla seconda decade di gennaio 2017.

* **10. 22.** Fabrizio Di Stefano.

Al comma 4, alinea, dopo le parole: le seguenti prestazioni godute a seguito degli eventi sismici *inserire le seguenti:* , nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori anche non ricompresi negli Allegati 1 e 2 delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a partire dalla seconda decade di gennaio 2017.

* **10. 26.** Sottanelli, Ginoble, Tancredi.

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Qualora nel nucleo familiare sono presenti uno o più figli minori o persone disabili, come definite ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, il beneficio è gradualmente incrementato per ciascun figlio o persona disabile fino ad un massimo del 50 per cento. Per la finalità di cui al precedente periodo è autorizzata la spesa di 40 milioni di euro.

Conseguentemente, al medesimo articolo, sostituire il comma 8 con il seguente:

8. Per le finalità di cui al presente articolo il Fondo di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è incrementato di 81 milioni di euro. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 81 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante conseguente

riduzione del fondo di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

10. 7. Grillo, Di Vita, Loreface, Silvia Giordano, Nesci, Mantero, Colonnese, Massimiliano Bernini, Terzoni, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Zolezzi, Crippa, Castelli.

Al comma 5, aggiungere in fine il seguente periodo: L'accesso al sostegno di cui al presente articolo, non è subordinato al possesso dei requisiti previsti per l'accesso al sostegno di inclusione attiva di cui al citato articolo 1, comma 387, lettera a), della legge 208 del 2015.

10. 17. Zaratti, Pellegrino, Ricciatti, Mellilla, Fratoianni, Fassina, Kronbichler.

Al comma 6 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Con il medesimo decreto sono definiti gli strumenti atti a garantire la pubblicità, la tracciabilità e la trasparenza dell'impiego delle risorse al Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386 della legge 28 dicembre 2015 n. 208 nonché la previsione di verifiche periodiche da pubblicare sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che riportino l'effettivo impatto economico e sociale dalla misura prevista dal presente articolo.

10. 11. Di Vita, Mantero, Grillo, Loreface, Colonnese, Silvia Giordano, Nesci, Massimiliano Bernini, Terzoni, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Zolezzi, Crippa, Castelli.

Sopprimere il comma 7.

10. 9. Colonnese, Mantero, Di Vita, Grillo, Loreface, Silvia Giordano, Nesci, Massimiliano Bernini, Terzoni, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Zolezzi, Crippa, Castelli.

Al comma 8 aggiungere il seguente periodo: Qualora l'utilizzo delle risorse del predetto Fondo per le finalità previste dal presente articolo pregiudichi la realizzazione di interventi già previsti dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le necessarie variazioni di bilancio.

10. 10. Lorefice, Colonnese, Mantero, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Nesci, Massimiliano Bernini, Terzoni, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Zolezzi, Crippa, Castelli.

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

9. All'articolo 179 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo la lettera *d*) è aggiunta la seguente:

« *d-bis*) sono residenti in uno dei Comuni di cui agli allegati 1 e 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 22 o sono dipendenti di imprese ricadenti nei territori dei predetti comuni che abbiano subito danni a causa degli eventi sismici di cui al decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8.

10. 27. Lodolini, Carrescia, Manzi.

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

9. Al fine di garantire un ulteriore sostegno alle fasce deboli della popolazione e per far fronte alla grave emergenza determinatasi a seguito degli eventi sismici del 2016 e del 2017, alle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 712-ter della legge 28 dicembre 2015 n. 208, si applicano oltre che nell'esercizio 2015 anche negli esercizi antecedenti.

10. 28. Castricone, Amato, Tancredi, Ginoble.

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

ART. 10-bis.

(Contributo per la sistemazione delle case lesionate ma agibili)

1. Ai fini di agevolare l'esecuzione dei lavori di messa in sicurezza delle abitazioni principali, abituali e continuative, risultate lesionate ma agibili dopo le verifiche effettuate dalle competenti autorità, è assegnato ai proprietari di tali abitazioni un contributo massimo di 10.000 euro. Il contributo è condizionato all'effettiva realizzazione di interventi necessari al miglioramento sismico delle strutture.

2. Ai fini di cui al presente articolo è costituito, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo di 50 milioni di euro. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede a disciplinare il funzionamento del contributo e a stabilire le modalità per l'erogazione ».

10. 07. Sottanelli, Ginoble, Tancredi.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 10 inserire il seguente:

ART. 10-bis.

1. Dopo l'articolo 44 del decreto-legge n. 189 del 2016 è inserito il seguente:

« ART. 44-bis.

1. È consentito, fino al 16 dicembre 2017, agli enti locali ricompresi negli allegati 1 e 2, ad eccezione dei comuni di Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e

Spoletto, il ricorso all'anticipazione di tesoreria, di cui all'articolo 222 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nel limite massimo maggiorato rispetto alle disposizioni di legge vigenti di un importo per ciascun comune pari al cinquanta per cento del gettito di tutte le entrate di competenza dei comuni oggetto di sospensione. L'effettivo ricorso all'anticipazione in questione è certificato dal comune entro il 31 maggio 2017 nelle forme che saranno definite dal provvedimento di cui al comma 2.

2. Gli oneri per interessi a carico dei comuni per l'attivazione delle anticipazioni di tesoreria di cui al comma precedente sono rimborsati a ciascun comune dal Ministero dell'Interno, con modalità e termini fissati dallo stesso Ministero, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore dalla conversione in legge del presente decreto ».

10. 08. Polidori, Fabrizio Di Stefano, Polverini.

Dopo l'articolo inserire il seguente:

ART. 10-bis.

(Istituzione di un Fondo speciale a copertura del minor gettito da entrate tributarie per i Comuni colpiti dagli eventi sismici)

1. È istituito, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno 2017, il Fondo speciale a copertura del minor gettito da entrate tributarie per i Comuni colpiti dagli eventi sismici.

2. Il Fondo ha una dotazione di 18 milioni di euro.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede a disciplinare il funzionamento del Fondo e a stabilire le modalità per l'accesso.

4. L'indennizzo è corrisposto ai comuni richiedenti in misura proporzionale all'ammontare del minor gettito fino a concorrenza dell'ammontare del fondo.

5. Hanno diritto di accesso al Fondo i comuni ricompresi negli allegati 1 e 2 di cui al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016.

6. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, fissati in 18 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

10. 06. Sottanelli, Ginoble, Tancredi.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

ART. 10-bis.

(Disposizioni in materia di assistenza farmaceutica)

1. Allo scopo di migliorare l'efficienza e la qualità del servizio essenziale di assistenza farmaceutica, le regioni forniscono alle ASL apposite direttive vincolanti affinché nei comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016 e 2017, di cui agli allegati nn. 1 e 2 del decreto-legge 7 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, a decorrere dal 30 aprile 2017, i medicinali normalmente oggetto di distribuzione diretta da parte delle ASL vengano distribuiti dalle farmacie convenzionate, con le modalità e alle condizioni stabilite dagli accordi regionali stipulati ai sensi di quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, lettera a) del decreto-legge n. 347 del 2001, convertito nella legge n. 405 del 2001 e successive modificazioni.

2. La disposizione di cui al precedente comma si applica anche alle farmacie che operano nelle province in cui insistono comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016 e 2017 e che hanno diritto all'indennità di residenza.

3. Alle attività previste nel presente articolo si provvede nell'ambito delle ordinarie risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

10. 01. Tancredi.

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

ART. 10-bis.

(Disposizioni in materia di assistenza farmaceutica).

1. In considerazione della necessità e urgenza di assicurare una maggiore continuità ed efficienza del servizio di assistenza farmaceutica ed una più capillare distribuzione nell'erogazione di medicinali, le regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessate dalla crisi sismica iniziata il 24 agosto 2016 e dagli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime Regioni, forniscono alle ASL specifiche direttive affinché nei comuni indicati negli allegati 1 e 2 del decreto-legge 7 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, a decorrere dal 30 aprile 2017, i medicinali normalmente oggetto di distribuzione diretta da parte delle ASL vengano distribuiti dalle farmacie convenzionate, pubbliche e private, con le modalità e alle condizioni stabilite dagli accordi regionali stipulati ai sensi di quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, lettera a) del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, e successive modificazioni.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle farmacie che operano nelle province in cui insistono comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016 e 2017 e che hanno diritto all'indennità di residenza.

10. 05. Tancredi.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

ART. 10-bis.

1. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Governo adotta un nuovo Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente che recepisca le sentenze del Consiglio di Stato, sezione IV, n. 00841,00842 e 00838 del 2016 e preveda altresì la totale esclusione dal reddito disponibile di cui all'articolo 5 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 dei trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, incluse carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche in ragione della condizione di disabilità, da emanare secondo le modalità di cui al medesimo articolo 5 del decreto-legge n. 201 del 2011.

10. 02. Di Vita, Grillo, Lorefice, Colonnese, Silvia Giordano, Mantero, Nesci, Massimiliano Bernini, Terzoni, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Zolezzi, Crippa, Castelli.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

ART. 10-bis.

1. All'articolo 44 del decreto-legge del 17 ottobre 2016, n. 189, il comma 1 è sostituito dal seguente:

1. Il pagamento delle rate in scadenza negli esercizi 2016, 2017 e 2018 dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a. ai Comuni di cui agli allegati 1 e 2, nonché alle Province in cui questi ricadono e di quelli trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dall'istituto del Cre-

dito Sportivo e dagli altri istituti di Credito privati, previo accordo con l'ABI, non ancora effettuato, rispettivamente, alla data di entrata in vigore del presente decreto per i Comuni di cui all'allegato 1 e alla data di entrata in vigore del decreto-legge 11 novembre 2016, n. 205, per i Comuni di cui all'allegato 2, è differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, all'anno immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi. Ai relativi oneri, si provvede ai sensi dell'articolo 52.

10. 09. Giovanna Sanna.

ART. 11.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 12 del decreto-legge n. 244 del 2016, dopo il comma 2 sono infine aggiunti i seguenti:

3. Le imprese aventi sede nei Comuni, individuati negli allegati 1 e 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 non sono tenute, negli anni 2017 e 2018, alla presentazione della comunicazione di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 2011 n. 157.

4. I Comuni e le imprese aventi sede nei Comuni, individuati negli allegati 1 e 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 non sono tenute, negli anni 2017 e 2018, alla presentazione della comunicazione annuale prevista dagli articoli 189, commi 3 e 4, dall'articolo 220, comma 2, del decreto legislativo 152/2006 e dall'articolo 4, comma 6, del decreto legislativo 182/2003.

Conseguentemente, alla rubrica, dopo la parola: tributari aggiungere le seguenti: e ambientali.

11. 19. Carrescia, Marchetti, Lodolini, manzi, Morani, Petrini, Luciano Agostini.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Il pagamento delle rate in scadenza negli esercizi 2016, 2017 e 2018 dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a. ai Comuni di cui agli allegati 1 e 2, nonché alle Province in cui questi ricadono e di quelli trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dall'istituto del Credito Sportivo e dagli altri istituti di Credito privati, previo accordo con l'ABI, non ancora effettuato, rispettivamente, alla data di entrata in vigore del presente decreto per i Comuni di cui all'allegato 1 e alla data di entrata in vigore del decreto-legge 11 novembre 2016, n. 205, per i Comuni di cui all'allegato 2, è differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, all'anno immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi. Ai relativi oneri, si provvede ai sensi dell'articolo 52 ».

11. 27. Zaratti, Ricciatti, Melilla, Pellegrino, Fratoianni, Fassina, Kronbichler.

Al comma 1, premettere la seguente lettera:

0a) al comma 1 premettere il seguente:
« 01. Le persone fisiche che, alla data del 24 agosto 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 1, ovvero alla data del 26 ottobre 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 2, ovvero alla data del 18 gennaio 2017, con riferimento ai comuni delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli ulteriori eventi sismici verificatisi nel mese di gennaio

2017 e dagli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno colpito le medesime regioni, di cui allo stato di emergenza dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri del 20 gennaio 2017, avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio di tali comuni, nonché i soggetti, diversi dalle persone fisiche, aventi la sede legale o la sede operativa nel territorio dei medesimi comuni, sono esentati dai versamenti e dagli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli atti previsti dall'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, scadenti nel periodo compreso tra il 24 agosto 2016 e il 31 dicembre 2016 e per i periodi d'imposta degli anni 2017, 2018 e 2019. All'attuazione del presente comma è destinata una somma pari a 700 milioni di euro annui, che costituisce limite annuale per la fruizione delle agevolazioni da parte dei soggetti beneficiari».

Conseguentemente, al medesimo comma lettera a), numero 1), con il seguente le parole da: in aggiunta a quanto disposto, *fino alle parole:* senza applicazione di sanzioni e interessi, *sono soppresse.*

All'articolo 52 del decreto-legge 189 del 2016, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

ART. 1-bis.

9. Per far fronte agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 01 dell'articolo 48 pari a 750 milioni di euro per l'anno 2017 e a 700 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2020, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare per un importo pari a 750 milioni di euro per l'anno 2017 e pari a 700 milioni di euro per gli anni 2018, 2019 e 2020. Entro la data del 15 luglio 2017, mediante interventi di razionalizzazione, e di revisione della spesa

pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 750 milioni di euro per l'anno 2017. Entro la data del 15 gennaio 2018, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 700 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018, al 2023.

11. 32. Castiello, Grimoldi.

Al comma 1, premettere la seguente lettera:

0a) al comma 1, dopo le parole: « 1 e 2 » sono inserite le seguenti: « nonché nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria diversi da quelli individuati dai commi 1 e 2 dell'articolo 1, interessati dagli eccezionali fenomeni meteorologici verificatisi nella seconda decade del mese di gennaio 2017 ».

Conseguentemente: al comma 1, lettera a), sostituire il numero 1) con il seguente:

« 1) le parole « delle ritenute effettuate da parte dei soggetti di cui al predetto decreto, a partire dal 24 agosto 2016 e fino alla data di entrata in vigore del presente decreto » sono sostituite dalle seguenti: « delle stesse, relative ai soggetti residenti nei predetti comuni, rispettivamente a partire dal 24 agosto 2016 fino al 19 ottobre 2016, e a partire dal 26 ottobre 2016 fino al 31 gennaio 2017, sono regolarizzati entro il 30 settembre 2017 senza applicazione di sanzioni e interessi, sono sospesi fino al 31 dicembre 2017 ».

Dopo la lettera g) aggiungere le seguenti:

h) al comma 3, le parole: « fino al 31 dicembre 2016 » sono sostituite con le seguenti: « fino al 31 dicembre 2017 »;

i) al comma 4 le parole « in scadenza nel periodo tra il 24 agosto e il 31 dicembre 2016 » sono sostituite con le seguenti: « in scadenza nel periodo tra il 24 agosto e il 31 dicembre 2017 »;

l) al comma 6 le parole: « sono differiti al 1° marzo 2017 » sono sostituite con le seguenti: « sono differiti al 31 dicembre 2017 »;

m) al comma 7 le parole: « fino al 31 dicembre 2016 » sono sostituite con le seguenti: « fino al 31 dicembre 2017 »;

n) al comma 7 sono aggiunte infine le seguenti parole: « I medesimi soggetti sono esentati dal pagamento delle spese relative alla registrazione dei contratti di progettazione previsti tra privato e professionista nonché dell'asseveramento e/o giuramento delle perizie tecniche e redazione schede AeDES »;

o) al comma 8, le parole: « per l'anno di domanda 2016 » sono sostituite con le seguenti: « per gli anni di domanda 2016 e 2017 »;

p) al comma 10 le parole: « è prorogato al 30 novembre 2017 » sono sostituite con le seguenti: « è prorogato al 31 dicembre 2017 ».

q) al comma 12 le parole: « effettuati entro il mese di ottobre 2017 » sono sostituite con le seguenti: « effettuati entro il mese di dicembre 2017 »;

r) il comma 13 è sostituito con il seguente: « Nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2, sono sospesi i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria in scadenza rispettivamente nel periodo dal 24 agosto 2016 al 31 dicembre 2017 ovvero nel periodo dal 26 ottobre 2016 al 31 dicembre 2017. Non si fa luogo al rimborso dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria già versati. Gli adempimenti e i pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, sospesi ai sensi del presente articolo, sono effettuati entro il 31 dicembre 2017, senza applicazione di sanzioni ed interessi, anche mediante rateizzazione fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2018. Agli

oneri derivanti dalla sospensione di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti annui iscritti nel bilancio triennale 2017-2019, in corrispondenza al fondo speciale di parte capitale, nell'ambito del programma *Fondi di riserva e speciali* della missione *Fondi da ripartire* dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze »;

s) al comma 16, primo periodo, le parole: « purché distrutto od oggetti di ordinanze sindacali di sgombero, comunque adottate entro il 28 febbraio 2017 » sono sostituite con le seguenti: « purché distrutto od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, comunque adottate entro il 30 giugno 2017 »;

t) al comma 16, terzo periodo, le parole: « ai fini del presente comma, il contribuente può dichiarare entro il 28 febbraio 2017 » sono sostituite con le seguenti: « ai fini del presente comma, il contribuente può dichiarare entro il 30 giugno 2017 ».

* **11. 61.** Fabrizio Di Stefano, Laffranco, Gelmini.

Al comma 1, premettere la seguente lettera:

0a) al comma 1, dopo le parole: « 1 e 2 » sono inserite le seguenti: « nonché nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria diversi da quelli individuati dai commi 1 e 2 dell'articolo 1, interessati dagli eccezionali fenomeni meteorologici verificatisi nella seconda decade del mese di gennaio 2017 ».

Conseguentemente: al comma 1, lettera a), sostituire il numero 1) con il seguente:

« 1) le parole « delle ritenute effettuate da parte dei soggetti di cui al predetto decreto, a partire dal 24 agosto 2016 e fino alla data di entrata in vigore del presente decreto » sono sostituite dalle seguenti: « delle stesse, relative ai soggetti residenti nei predetti comuni, rispettiva-

mente a partire dal 24 agosto 2016 fino al 19 ottobre 2016, e a partire dal 26 ottobre 2016 fino al 31 gennaio 2017, sono regolarizzati entro il 30 settembre 2017 senza applicazione di sanzioni e interessi, sono sospesi fino al 31 dicembre 2017 ».

Dopo la lettera g) aggiungere le seguenti:

h) al comma 3, le parole: « fino al 31 dicembre 2016 » sono sostituite con le seguenti: « fino al 31 dicembre 2017 »;

i) al comma 4 le parole « in scadenza nel periodo tra il 24 agosto e il 31 dicembre 2016 » sono sostituite con le seguenti: « in scadenza nel periodo tra il 24 agosto e il 31 dicembre 2017 »;

l) al comma 6 le parole: « sono differiti al 1° marzo 2017 » sono sostituite con le seguenti: « sono differiti al 31 dicembre 2017 »;

m) al comma 7 le parole: « fino al 31 dicembre 2016 » sono sostituite con le seguenti: « fino al 31 dicembre 2017 »;

n) al comma 7 sono aggiunte infine le seguenti parole: « I medesimi soggetti sono esentati dal pagamento delle spese relative alla registrazione dei contratti di progettazione previsti tra privato e professionista nonché dell'asseveramento e/o giuramento delle perizie tecniche e redazione schede AeDES »;

o) al comma 8, le parole: « per l'anno di domanda 2016 » sono sostituite con le seguenti: « per gli anni di domanda 2016 e 2017 »;

p) al comma 10 le parole: « è prorogato al 30 novembre 2017 » sono sostituite con le seguenti: « è prorogato al 31 dicembre 2017 ».

q) al comma 12 le parole: « effettuati entro il mese di ottobre 2017 » sono sostituite con le seguenti: « effettuati entro il mese di dicembre 2017 »;

r) il comma 13 è sostituito con il seguente: « Nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2, sono sospesi i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria in scadenza rispettivamente nel periodo dal 24 agosto 2016 al 31 dicembre 2017 ovvero nel periodo dal 26 ottobre 2016 al 31 dicembre 2017. Non si fa luogo al rimborso dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria già versati. Gli adempimenti e i pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, sospesi ai sensi del presente articolo, sono effettuati entro il 31 dicembre 2017, senza applicazione di sanzioni ed interessi, anche mediante rateizzazione fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2018. Agli oneri derivanti dalla sospensione di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti annui iscritti nel bilancio triennale 2017-2019, in corrispondenza al fondo speciale di parte capitale, nell'ambito del programma *Fondi di riserva e speciali* della missione *Fondi da ripartire* dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze »;

s) al comma 16, primo periodo, le parole: « purché distrutto od oggetti di ordinanze sindacali di sgombero, comunque adottate entro il 28 febbraio 2017 » sono sostituite con le seguenti: « purché distrutto od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, comunque adottate entro il 30 giugno 2017 »;

t) al comma 16, terzo periodo, le parole: « ai fini del presente comma, il contribuente può dichiarare entro il 28 febbraio 2017 » sono sostituite con le seguenti: « ai fini del presente comma, il contribuente può dichiarare entro il 30 giugno 2017 ».

* 11. 75. Vezzali, D'Agostino.

Al comma 1, premettere la seguente lettera:

0a) al comma 1, dopo le parole: « 1 e 2 » sono inserite le seguenti: « nonché nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria diversi da quelli individuati dai commi 1 e 2 dell'articolo 1, interessati dagli eccezionali fenomeni meteorologici verificatisi nella seconda decade del mese di gennaio 2017 ».

Conseguentemente: al comma 1, lettera a), sostituire il numero 1) con il seguente:

« 1) le parole « delle ritenute effettuate da parte dei soggetti di cui al predetto decreto, a partire dal 24 agosto 2016 e fino alla data di entrata in vigore del presente decreto » sono sostituite dalle seguenti: « delle stesse, relative ai soggetti residenti nei predetti comuni, rispettivamente a partire dal 24 agosto 2016 fino al 19 ottobre 2016, e a partire dal 26 ottobre 2016 fino al 31 gennaio 2017, sono regolarizzati entro il 30 settembre 2017 senza applicazione di sanzioni e interessi, sono sospesi fino al 31 dicembre 2017 ».

Dopo la lettera g) aggiungere le seguenti:

h) al comma 3, le parole: « fino al 31 dicembre 2016 » sono sostituite con le seguenti: « fino al 31 dicembre 2017 »;

i) al comma 4 le parole « in scadenza nel periodo tra il 24 agosto e il 31 dicembre 2016 » sono sostituite con le seguenti: « in scadenza nel periodo tra il 24 agosto e il 31 dicembre 2017 »;

l) al comma 6 le parole: « sono differiti al 1° marzo 2017 » sono sostituite con le seguenti: « sono differiti al 31 dicembre 2017 »;

m) al comma 7 le parole: « fino al 31 dicembre 2016 » sono sostituite con le seguenti: « fino al 31 dicembre 2017 »;

n) al comma 7 sono aggiunte infine le seguenti parole: « I medesimi soggetti sono esentati dal pagamento delle spese relative alla registrazione dei contratti di progettazione previsti tra privato e professionista

nonché dell'asseveramento e/o giuramento delle perizie tecniche e redazione schede AeDES »;

o) al comma 8, le parole: « per l'anno di domanda 2016 » sono sostituite con le seguenti: « per gli anni di domanda 2016 e 2017 »;

p) al comma 10 le parole: « è prorogato al 30 novembre 2017 » sono sostituite con le seguenti: « è prorogato al 31 dicembre 2017 ».

q) al comma 12 le parole: « effettuati entro il mese di ottobre 2017 » sono sostituite con le seguenti: « effettuati entro il mese di dicembre 2017 »;

r) il comma 13 è sostituito con il seguente: « Nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2, sono sospesi i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria in scadenza rispettivamente nel periodo dal 24 agosto 2016 al 31 dicembre 2017 ovvero nel periodo dal 26 ottobre 2016 al 31 dicembre 2017. Non si fa luogo al rimborso dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria già versati. Gli adempimenti e i pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, sospesi ai sensi del presente articolo, sono effettuati entro il 31 dicembre 2017, senza applicazione di sanzioni ed interessi, anche mediante rateizzazione fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2018. Agli oneri derivanti dalla sospensione di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti annui iscritti nel bilancio triennale 2017-2019, in corrispondenza al fondo speciale di parte capitale, nell'ambito del programma *Fondi di riserva e speciali* della missione *Fondi da ripartire* dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze »;

s) al comma 16, primo periodo, le parole: « purché distrutto od oggetti di

ordinanze sindacali di sgombero, comunque adottate entro il 28 febbraio 2017 » sono sostituite con le seguenti: « purché distrutto od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, comunque adottate entro il 30 giugno 2017;

t) al comma 16, terzo periodo, le parole: « ai fini del presente comma, il contribuente può dichiarare entro il 28 febbraio 2017 » sono sostituite con le seguenti: « ai fini del presente comma, il contribuente può dichiarare entro il 30 giugno 2017 ».

* **11. 12.** Tancredi.

Al comma 1 lettera a), dopo il numero 2 inserire il seguente:

2-bis) alla lettera g) è aggiunto infine il seguente periodo: « Per tutte le imprese non elencate negli allegati 1 e 2 del presente decreto che hanno subito una riduzione dell'attività svolta, a seguito degli eventi sismici del 2016 e del 2017, la sospensione si applica fino al 31 dicembre 2019.

Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata una spesa pari ad euro 20 milioni per l'anno 2017, 20 milioni per l'anno 2018 e 20 milioni per l'anno 2019. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione, nella misura corrispondente per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

11. 59. Laffranco, Gelmini, Fabrizio Di Stefano.

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

2-bis) alla lettera g) è aggiunto infine il seguente periodo: La sospensione si

applica fino al 31 dicembre 2019 anche agli enti locali delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria che possono rendicontare le spese sostenute ed attestare la sussistenza del nesso di causalità tra l'evento calamitoso e il danno subito.

Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata una spesa pari ad euro 20 milioni per l'anno 2017, 20 milioni per l'anno 2018 e 20 milioni per l'anno 2019. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione, nella misura corrispondente per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

11. 54. Fabrizio Di Stefano.

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

a-bis) il comma 1-bis è sostituito dal seguente: « I lavoratori dipendenti ed i percettori di trattamento pensionistico, residenti nei Comuni dell'allegato 1 e 2 nonché tutti coloro oggetto di ordinanza sindacale di sgombero, possono richiedere la sospensione delle ritenute alla fonte operate dal sostituto d'imposta, ovunque, fiscalmente domiciliato, a decorrere dal 1° gennaio 2017 e fino al 31 dicembre 2017. La sospensione dei pagamenti delle imposte sui redditi mediante ritenuta alla fonte si applica per le ritenute operate ai sensi degli articoli 23, 24 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. ».

Conseguentemente, al medesimo comma, dopo la lettera g) aggiungere la seguente:

h) al comma 16, secondo periodo, le parole: « ai fini del presente comma, il

contribuente può dichiarare entro il 28 febbraio 2017 » sono sostituite dalle seguenti: « ai fini del presente comma, il contribuente può dichiarare entro il 30 giugno 2017 ».

11. 58. Fabrizio Di Stefano.

Al comma 1, lettera b) aggiungere le seguenti: ivi inclusi gli enti previdenziali.

Conseguentemente, al medesimo comma lettera e), numero 2), dopo le parole senza applicazione di sanzioni e interessi aggiungere le seguenti: in deroga all'articolo 9 della legge 27 luglio 2000, n. 212, per un minimo di 18 rate mensili.

11. 29. Zaratti, Melilla, Ricciatti, Pellegrino, Fratoianni, Fassina, Kronbichler.

Al comma 1, lettera b), capoverso 1-bis, dopo le parole: domicilio fiscale, *aggiungere le seguenti:* senza oneri aggiuntivi a carico dei richiedenti.

11. 4. Pastorelli.

Al comma 1, lettera b) dopo le parole: non devono operare *aggiungere le seguenti:* ai titolari di redditi da lavoro dipendente e assimilato o da pensione.

11. 13. Carrescia, Manzi, Morani, Petrini, Luciano Agostini, Lodolini, Marchetti.

Al comma 1, lettera b), capoverso 1-bis, sostituire le parole: 30 novembre 2017 *con le seguenti:* 31 dicembre 2017.

Conseguentemente, alla lettera d), sostituire le parole: 30 novembre 2017 *con le seguenti:* 31 dicembre 2017;

alla lettera e), numero 2), sostituire le parole: entro il 16 dicembre 2017 *con le seguenti:* entro il 16 dicembre 2018;

alla lettera g), sostituire le parole: entro il mese di dicembre 2017 *con le seguenti:* entro il mese di dicembre 2018;

al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: nonché per i tributi dovuti nel periodo dal 1° dicembre 2017 al 31 dicembre 2017, *e sostituire le parole:* da erogare il 30 novembre 2017 *con le seguenti:* da erogare entro il 30 novembre 2018; *al secondo periodo, sostituire le parole:* da erogare alla medesima data del 30 novembre 2017 e, per i finanziamenti di cui al comma 4 alla data del 30 novembre, *con le seguenti:* da erogare entro la medesima data del 30 novembre 2018;

al comma 4, sopprimere le parole: , da erogare entro il 30 novembre 2018.

dopo il comma 10, inserire il seguente:

10-bis. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 501 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede:

a) quanto a 39 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 15,5 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia per 1,7 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente per 5,3 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e trasporti per 7,5 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura per 1 milione di euro, l'accantonamento relativo al Ministero della salute per 8 milioni di euro;

b) quanto a 61 milioni di euro mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novem-

bre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

c) quanto a 200 milioni di euro mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

d) quanto a 75 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 433, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;

e) quanto a 126 milioni di euro mediante corrispondente riduzione, per il medesimo anno 2017, dei regimi di esenzione, esclusione, riduzione dell'imponibile o dell'imposta di cui all'articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi di pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione della presente lettera con riferimento ai singoli regimi interessati.

11. 26. Sibilìa.

Al comma 1, lettera b), capoverso 1-bis, sostituire le parole: 30 novembre 2017 con le seguenti: 31 dicembre 2017.

Conseguentemente, alla lettera d), sostituire le parole: 30 novembre 2017 con le seguenti: 31 dicembre 2017;

alla lettera e), numero 2), sostituire le parole: entro il 16 dicembre 2017 con le seguenti: entro il 16 dicembre 2018;

alla lettera g), sostituire le parole: entro il mese di dicembre 2017 con le seguenti: entro il mese di dicembre 2018;

al comma 3, al primo periodo, sopprimere le parole: nonché per i tributi dovuti nel periodo dal 1° dicembre 2017 al 31 dicembre 2017, e sostituire le parole: da erogare il 30 novembre 2017 con le seguenti: da erogare entro il 30 novembre 2018; al secondo periodo, sostituire le parole: da erogare alla medesima data del 30 novembre 2017 e, per i finanziamenti di cui al comma 4 alla data del 30 novembre, con le seguenti: da erogare entro la medesima data del 30 novembre 2018;

al comma 4, sopprimere le parole: , da erogare entro il 30 novembre 2018;

dopo il comma 10, inserire i seguenti commi:

10-bis. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 600 milioni per l'anno 2017, si provvede:

1) all'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: « Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti dell'92 per cento del loro ammontare. »;

2) al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'92 per cento del loro ammontare. »;

b) all'articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'92 per cento del loro ammontare. »;

c) all'articolo 7, comma 2, le parole nella misura del 96 per cento sono sostituite dalle seguenti: nella misura dell'92 per cento.

10-ter. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui al precedente comma si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

10-quater. Le modifiche introdotte dal precedente comma 10-bis rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

11. 25. Sibia.

Al comma 1, lettera b), capoverso 1-bis sostituire le parole: 30 novembre 2017 con le seguenti: 31 dicembre 2018.

Conseguentemente: al comma 1, lettera d), sostituire le parole: 30 novembre 2017 con le seguenti: 31 dicembre 2018;

al comma 1, lettera e), numero 2), sostituire le parole 16 dicembre 2017 senza applicazione di sanzioni e interessi con le seguenti: 15 gennaio 2019 senza applicazione di sanzioni e interessi. La ripresa della riscossione avviene tramite pagamento dilazionato in 10 anni, secondo i criteri e le modalità fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

dopo il comma 1 inserire il seguente:

1-bis. È sospeso fino al 31 dicembre 2018 il pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti di qualsiasi genere, ivi incluse le operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento e di credito ordinario, erogati dalle banche, nonché dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, e dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a., comprensivi dei relativi interessi, con la previsione che gli interessi attivi relativi alle rate sospese concorrano alla formazione

del reddito d'impresa, nonché alla base imponibile dell'IRAP, nell'esercizio in cui sono incassati. Analoga sospensione si applica anche ai pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto edifici distrutti o divenuti inagibili, anche parzialmente, ovvero beni immobili strumentali all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale svolta nei medesimi edifici. La sospensione si applica anche ai pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria aventi per oggetto beni mobili strumentali all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale.

11. 74. Sottanelli, Ginoble, Tancredi.

Al comma 1, lettera b), capoverso 1-bis, sostituire le parole: 30 novembre 2017 con le seguenti: 31 dicembre 2017.

Conseguentemente, alla lettera d), sostituire le parole: 30 novembre 2017 con le seguenti: 31 dicembre 2017;

alla lettera e), numero 2), sostituire le parole: entro il 16 dicembre 2017 con le seguenti: entro il 16 dicembre 2018;

alla lettera g), sostituire le parole: entro il mese di dicembre 2017 con le seguenti: entro il mese di dicembre 2018;

al comma 3, al primo periodo, sopprimere le parole: nonché per i tributi dovuti nel periodo dal 1° dicembre 2017 al 31 dicembre 2017, e sostituire le parole: da erogare il 30 novembre 2017 con le seguenti: da erogare entro il 30 novembre 2018; al secondo periodo, sostituire le parole: da erogare alla medesima data del 30 novembre 2017 e, per i finanziamenti di cui al comma 4 alla data del 30 novembre, con le seguenti: da erogare entro la medesima data del 30 novembre 2018;

al comma 4, sopprimere le parole: , da erogare entro il 30 novembre 2018.

11. 45. Sibia.

Al comma 1, lettera b) capoverso 1-bis, sostituire le parole: 30 novembre 2017, ovunque presenti, con le seguenti: 30 giugno 2018.

Conseguentemente:

alla lettera e), numero 2, sostituire le parole: 16 dicembre 2017, ovunque presenti, con le seguenti: 16 luglio 2018;

al comma 3 sostituire le parole: 1° dicembre 2017 al 31 dicembre 2017 con le seguenti: 1° luglio 2018 al 31 luglio 2018;

al comma 3 sostituire le parole: 380 milioni con le seguenti: 530 milioni;

al comma 4 sostituire le parole: gennaio 2018 con le seguenti: agosto 2018;

al comma 4 sostituire le parole: 180 milioni con le seguenti: 330 milioni;

al comma 11 sostituire le parole: 380 milioni con le seguenti: 530 milioni; le parole: 180 milioni con le seguenti: 330 milioni; le parole: 300 milioni con le seguenti: 400 milioni; le parole: 100 milioni con le seguenti: 150 milioni; le parole: 80 milioni con le seguenti: 155 milioni;

dopo il comma 11 aggiungere il seguente:

11-bis. Per eventuali ulteriori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, la cui quantificazione è demandata dal Ministero dell'economia e delle finanze, si provvede mediante conseguente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

11. 40. Colletti, Vacca, Del Grosso, Massimiliano Bernini, Terzoni, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Zolezzi, Crippa, Castelli.

Al comma 1, lettera b), capoverso 1-bis, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: 30 novembre 2017 con le seguenti: 30 giugno 2018.

Conseguentemente:

alla lettera e), numero 2, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: 16 dicembre 2017 con le seguenti: 16 luglio 2018;

al comma 3, sostituire le parole: 1° dicembre 2017 al 31 dicembre 2017 con le seguenti: 1° luglio 2018 al 31 luglio 2018;

al comma 3, sostituire le parole: 380 milioni con le seguenti: 530 milioni;

al comma 4, sostituire le parole: gennaio 2018 con le seguenti: agosto 2018;

al comma 11, sostituire le parole: 380 milioni con le seguenti: 530 milioni;

al comma 11, dopo le parole: si provvede aggiungere le seguenti: per la quota parte di 150 milioni per il 2017 mediante conseguente riduzione del fondo di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e per la quota parte di 380 milioni di euro per l'anno 2017 e 180 milioni di euro per l'anno 2018 e seguenti si provvede.

11. 84. Colletti, Vacca, Del Grosso, Massimiliano Bernini, Terzoni, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Zolezzi, Crippa, Castelli.

Al comma 1, lettera b), capoverso « 1-bis », dopo le parole: e successive modificazioni aggiungere le seguenti: nonché delle relative addizionali ed imposte sostitutive.

* **11. 20.** Carrescia, Lodolini, Manzi, Morani, Petrini, Luciano Agostini, Marchetti.

Al comma 1, lettera b), capoverso « 1-bis », dopo le parole: e successive modificazioni aggiungere le seguenti: nonché delle relative addizionali ed imposte sostitutive.

* **11. 21.** Galgano, Matarrese, Monchiero, Menorello, D'Agostino, Molea.

Al comma 1, lettera b), capoverso « 1-bis », dopo le parole: e successive modificazioni aggiungere le seguenti: nonché delle relative addizionali ed imposte sostitutive.

* **11. 37.** Zaratti, Melilla, Ricciatti, Pellegrino, Fratoianni, Fassina, Kronbichler.

Al comma 1, lettera b), capoverso « 1-bis », dopo le parole: e successive modificazioni aggiungere le seguenti: nonché delle relative addizionali ed imposte sostitutive.

* **11. 56.** Squeri, Romele, Fabrizio Di Stefano.

Al comma 1, lettera b), capoverso 1-bis, aggiungere in fine il seguente periodo: La sospensione dei termini relativi al versamento dei contributi previdenziali riguarda, salvo specifica richiesta del lavoratore, solo la quota a carico del datore di lavoro.

11. 18. Carrescia, Luciano Agostini, Lodolini, Manzi, Morani, Petrini, Marchetti.

Al comma 1, lettera b), capoverso 1-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il versamento delle imposte sospese dovrà essere effettuato in non meno di 24 rate con le modalità ed i tempi che saranno stabiliti con successive provvedimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

11. 2. Pastorelli.

Al comma 1, lettera b), dopo il capoverso 1-bis, aggiungere il seguente:

1-ter. I soggetti di cui al comma 1-bis, per il periodo ed alle condizioni ivi indicati, potranno usufruire, su domanda, delle seguenti agevolazioni:

a) esenzione dalle imposte sui redditi (IRES o IRPEF);

b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP);

c) esenzione dalle imposte municipali proprie per gli immobili utilizzati dalle imprese per svolgere la loro attività; l'esenzione è vincolata ad una relazione di un tecnico qualificato che attesti le caratteristiche di costruzione o di restauro secondo criteri antisismici degli edifici in questione;

d) esenzione dalle imposte sui trasferimenti di terreni e di fabbricati acquistati per lo svolgimento di attività economiche;

e) riduzione dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente a carico delle imprese nella misura del 50% limitatamente ai contratti a tempo indeterminato.

11. 1. Pastorelli.

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

b-bis) dopo il comma 1-ter è inserito il seguente:

1-quater. Per i pagamenti di cui al comma 1, lettera g), limitatamente alle attività economiche e produttive nonché per i soggetti privati per i mutui relativi alla prima casa di abitazione, inagibile o distrutta, il termine di sospensione è prorogato fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati medesimi e comunque non oltre il 31 dicembre 2020.

11. 82. Borghi, Mariani, Bergonzi, Stella Bianchi, Bratti, Carrescia, Cominelli, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Marroni, Massa, Mazzoli, Morassut, Realacci, Giovanna Sanna, Valiante, Zardini, Luciano Agostini, Amato, Ascani, Carella, Castricone, D'Incecco, Fusilli, Giuliotti, Lodolini, Manzi, Melilli, Morani, Petrini, Piazzoni, Pillozzi, Sereni, Terrosi, Verini, Marchetti.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis al medesimo comma 2, al secondo periodo, dopo le parole: « fatture » sono aggiunte le seguenti: « non inferiori a 18 rate e senza pagamento di alcun interesse, ».

11. 33. Castiello, Grimoldi.

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: 30 novembre 2017 con le seguenti: 30 novembre 2018.

Conseguentemente:

dopo la lettera d) inserire la seguente:

d-bis) al comma 10-bis, dopo le parole: « dal 26 ottobre 2016 » sono inserite le seguenti: « nonché, nei comuni delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli ulteriori eventi sismici verificatisi nel mese di gennaio 2017 e dagli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno colpito le medesime regioni, di cui allo stato di emergenza dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri del 20 gennaio 2017, a decorrere dal 18 gennaio 2017, nei limiti di spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018. »;

alla lettera e), numero 2), sostituire le parole: « 16 dicembre 2017 senza applicazione di sanzioni e interessi » con le seguenti: « a decorrere dal 16 dicembre 2018 e per un minimo di 18 rate bimestrali, da stabilire con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, in deroga all'articolo 9, comma 2-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, senza applicazione di sanzioni e interessi, nei limiti di 560 milioni di euro annui fino al 2021 »;

sopprimere i commi da 3 a 8.

dopo il comma 13 inserire il seguente:

13-bis. Agli oneri di cui al comma 1, lettere d), d-bis) ed e), numero 2), pari a 560 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2021, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare per un importo pari a 560 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2021. Entro la data del 15 luglio 2017, mediante interventi di razionalizzazione, e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e ammini-

strativi che assicurano minori spese pari a 560 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017, al 2021.

11. 30. Castiello, Grimoldi.

Al comma 1, lettera d) sostituire le parole: 30 novembre 2017 con le seguenti: 30 giugno 2018.

Conseguentemente:

al comma 1, lettera e), numero 2) sostituire le parole: entro il 16 dicembre 2017 con le seguenti: a partire dai 31 luglio 2018 e la restituzione delle somme dovute è attuata con cadenza trimestrale nel corso di 10 anni;

al comma 1, lettera g) sostituire le parole: entro il mese di dicembre 2017 con le seguenti: entro il 31 luglio 2018.

*** 11. 62.** Fabrizio Di Stefano, Laffranco, Gelmini.

Al comma 1, lettera d) sostituire le parole: 30 novembre 2017 con le seguenti: 30 giugno 2018.

Conseguentemente:

al comma 1, lettera e), numero 2) sostituire le parole: entro il 16 dicembre 2017 con le seguenti: a partire dai 31 luglio 2018 e la restituzione delle somme dovute è attuata con cadenza trimestrale nel corso di 10 anni;

al comma 1, lettera g) sostituire le parole: entro il mese di dicembre 2017 con le seguenti: entro il 31 luglio 2018.

*** 11. 69.** Vezzali, D'Agostino.

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: 30 novembre 2017 con le seguenti: sino al termine dei lavori di ricostruzione dei comuni interessati dagli eventi sismici.

Conseguentemente:

al comma 1, lettera e), punto 2, le parole: entro il 16 dicembre 2017 con le

seguenti: a decorrere dal termine dei lavori di costruzione dei comuni interessati dagli eventi sismici;

al comma 2 sostituire le parole: al 30 novembre 2017 *con le seguenti:* sino al termine dei lavori di ricostruzione dei comuni interessati dagli eventi sismici.

11. 71. Taglialatela, Rampelli.

Al comma 1, dopo la lettera d) inserire la seguente:

d-bis) al comma 10-*bis*, dopo le parole: « dal 26 ottobre 2016 » sono inserite le seguenti: « nonché, nei comuni delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli ulteriori eventi sismici verificatisi nel mese di gennaio 2017 e dagli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno colpito le medesime regioni, di cui allo stato di emergenza dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri del 20 gennaio 2017, a decorrere dal 18 gennaio 2017, nei limiti di spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2017. ».

Conseguentemente, dopo il comma 13 inserire il seguente:

13-*bis*. Ai fini della copertura degli oneri di cui al comma 1, lettere *d-bis)* pari a 50 milioni di euro per l'anno 2017, con deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle elaborazioni e delle ricognizioni effettuate dalla società soluzioni per il sistema economico – SOSE spa, si provvede alla approvazione di una metodologia per la determinazione di costi/fabbisogni standard nel settore dell'istruzione, della difesa, della sicurezza, della giustizia con particolare riferimento alla spesa di personale e a quella per i consumi intermedi al fine di realizzare un concorso alla finanza pubblica pari a 50 milioni di euro per l'anno 2017.

11. 31. Castiello, Grimoldi.

Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:

e) il comma 11 è sostituito con il seguente:

11. La ripresa della riscossione dei tributi non versati per effetto delle sospensioni, disposte dal citato decreto ministeriale 1° settembre 2016 e dai commi 1-*bis*, 10 e 10-*bis*, avviene entro il 16 dicembre 2017 secondo le modalità definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 9, comma 2-*bis*, della legge 27 luglio 2000, n. 212.

11. 81. Carrescia, Borghi, Mariani, Bergonzi, Stella Bianchi, Bratti, Cominelli, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Marroni, Massa, Mazzoli, Morassut, Realacci, Giovanna Sanna, Valiante, Zardini, Luciano Agostini, Amato, Ascani, Carella, Castricone, D'Incecco, Fusilli, Giulietti, Lodolini, Manzi, Marchetti, Melilli, Morani, Petrini, Piazzoni, Pillozzi, Sereni, Terrosi, Verini.

Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:

e) il comma 2 è sostituito dal seguente: « Per le utenze cui è stato interrotto il servizio per cause di forza maggiore non è in ogni caso dovuto il pagamento del riallaccio e dei canoni ».

11. 11. Tancredi.

Al comma 1, lettera e), numero 2), sostituire le parole: entro il *con le seguenti:* , in diciotto rate trimestrali e comunque per un importo massimo corrispondente al 40 per cento del totale, a partire dal;

Conseguentemente, al medesimo numero, dopo le parole: e interessi. *aggiungere le seguenti:* Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

11. 3. Pastorelli.

Al comma 1, lettera e), numero 2), dopo le parole: senza applicazione di sanzioni e interessi con le seguenti: e, in deroga all'articolo 9, comma 2-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, mediante rateizzazione in trentasei rate mensili di pari importo a partire dal 16 dicembre 2017.

- * **11. 14.** Carrescia, Morani, Petrini, Luciano Agostini, Lodolini, Manzi, Marchetti.

Al comma 1, lettera e), numero 2), dopo le parole: senza applicazione di sanzioni e interessi aggiungere le seguenti: in deroga all'articolo 9 della legge 27 luglio 2000, n. 212, per un minimo 18 rate mensili.

- * **11. 28.** Ricciatti, Pellegrino, Melilla, Zaratti, Fratoianni, Fassina, Kronbichler.

Al comma 1, lettera f), capoverso « 11-bis », sostituire le parole da: Nei casi in cui per effetto dell'evento sismico fino a: alcun apparecchio televisivo con le seguenti: Per effetto dell'evento sismico.

- 11. 63.** Brunetta, Baldelli, Fabrizio Di Stefano, Laffranco, Polidori, Polverini.

Al comma 1, lettera f), capoverso « 11-bis », sostituire le parole: l'anno 2017 con le seguenti: gli anni 2017 e 2018. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a 5 milioni di Euro si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

- 11. 5.** Pastorelli.

Al comma 1, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:

f-bis) dopo il comma 18 è aggiunto il seguente:

18-bis. Al mancato gettito delle imposte comunali sospese a seguito delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede mediante ricorso al Fondo per la solidarietà comunale.

- 11. 24.** Massimiliano Bernini, Terzoni, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Zolezzi, Crippa, Castelli.

Al comma 1, dopo la lettera g) inserire la seguente:

h) al comma 16 sono aggiunte infine le seguenti parole: « Al fine di assicurare ai comuni del cratere sismico continuità nello smaltimento dei rifiuti solidi urbani, il Commissario delegato alla ricostruzione è autorizzato a concedere un'apposita compensazione fino ad un massimo di 16 milioni di euro per l'anno 2016 e di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, in aggiunta a quelle già previste dall'articolo 52, per sopperire ai maggiori costi inerenti al sisma o alle minori entrate registrate a titolo di TARI di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147; la compensazione è ripartita annualmente tra i comuni interessati con provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Agli oneri di cui al precedente periodo, pari a 16 milioni di euro per l'anno 2016 e a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. ».

- 11. 80.** Ginoble, Castricone.

Al comma 1, dopo la lettera g) inserire la seguente:

h) dopo il comma 11 è inserito il seguente:

11-ter. Entro 30 giorni dal termine previsto dall'articolo 48, comma 11 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.189, convertito nella legge 15 dicembre 2016, n. 229, per la ripresa della riscossione dei versamenti dei tributi non versati per effetto della sospensione di cui al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 1° settembre 2016 e dall'articolo 48, commi 1-bis, 10 e 10-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito nella legge 15 dicembre 2016, n. 229 e s.m.i., i comuni possono prevedere la rateizzazione dei versamenti da parte dei contribuenti, senza applicazione di sanzioni, interessi e oneri accessori. Al fine di garantire l'ordinata ripresa dei pagamenti dei tributi e degli emolumenti sospesi, il pagamento dei versamenti rateizzati potrà avvenire in un termine non inferiore a: 6 mesi per importi inferiori ad 1.000 euro, 12 mesi per importi compresi tra 1.000 e 5.000 euro e 24 mesi per importi superiori ad 5.000 euro.

11. 65. Polidori, Fabrizio Di Stefano, Polverini.

Al comma 1, dopo la lettera g) inserire la seguente:

h) dopo il comma 18 sono aggiunti i seguenti:

19. I comuni di cui agli allegati 1 e 2, in considerazione della sospensione dei versamenti dei tributi disposta dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° settembre 2016 e dall'articolo 48, commi 1-bis, 10 e 10-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito nella legge 15 dicembre 2016, n. 229, e s.m.i., possono comunque inviare la richiesta di pagamento per il 2017, indicando la facoltà per il contribuente di sospendere i relativi versamenti fino alle scadenze di legge, ovvero possono, per gli anni 2017 e

2018, posticipare all'anno successivo i termini per il pagamento, unitamente all'emissione delle relative richieste, al fine di procedere alla verifica dei fabbricati non soggetti al tributo a causa di inagibilità sopravvenuta.

20. In considerazione delle oggettive difficoltà di natura tecnica, ambientale ed economica, nel triennio 2017-2019, ai comuni di cui agli allegati 1 e 2 non si applica, in deroga al comma 1-bis dell'articolo 205 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni ed integrazioni, la disposizione di cui all'articolo 205, comma 1, dello stesso decreto legislativo, relativa al raggiungimento delle percentuali di raccolta differenziata, nonché ogni altra disposizione riguardate la misurazione delle performance del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani.

* **11. 64.** Polidori, Fabrizio Di Stefano, Polverini.

Al comma 1, dopo la lettera g) inserire la seguente:

h) dopo il comma 18 sono aggiunti i seguenti:

19. I comuni di cui agli allegati 1 e 2, in considerazione della sospensione dei versamenti dei tributi disposta dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° settembre 2016 e dall'articolo 48, commi 1-bis, 10 e 10-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito nella legge 15 dicembre 2016, n. 229, e s.m.i., possono comunque inviare la richiesta di pagamento per il 2017, indicando la facoltà per il contribuente di sospendere i relativi versamenti fino alle scadenze di legge, ovvero possono, per gli anni 2017 e 2018, posticipare all'anno successivo i termini per il pagamento, unitamente all'emissione delle relative richieste, al fine di procedere alla verifica dei fabbricati non soggetti al tributo a causa di inagibilità sopravvenuta.

20. In considerazione delle oggettive difficoltà di natura tecnica, ambientale ed economica, nel triennio 2017-2019, ai co-

muni di cui agli allegati 1 e 2 non si applica, in deroga al comma 1-bis dell'articolo 205 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni ed integrazioni, la disposizione di cui all'articolo 205, comma 1, dello stesso decreto legislativo, relativa al raggiungimento delle percentuali di raccolta differenziata, nonché ogni altra disposizione riguardate la misurazione delle performance del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani.

* **11. 67.** Castiello, Grimoldi.

Al comma 1, dopo la lettera g) inserire la seguente:

h) dopo il comma 11 è inserito il seguente:

11-ter. Entro 30 giorni dal termine previsto dall'articolo 48, comma 11 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.189, convertito nella legge 15 dicembre 2016, n. 229, per la ripresa della riscossione dei versamenti dei tributi non versati per effetto della sospensione di cui al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 1° settembre 2016 e dall'articolo 48, commi 1-bis, 10 e 10-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito nella legge 15 dicembre 2016, n. 229 e s.m.i., i comuni possono prevedere la rateizzazione dei versamenti da parte dei contribuenti, senza applicazione di sanzioni, interessi e oneri accessori. Al fine di garantire l'ordinata ripresa dei pagamenti dei tributi e degli emolumenti sospesi, il pagamento dei versamenti rateizzati potrà avvenire in un termine non inferiore a: 6 mesi per importi inferiori ad 1.000 euro, 12 mesi per importi compresi tra 1.000 e 5.000 euro e 24 mesi per importi superiori ad 5.000 euro.

11. 68. Castiello, Grimoldi.

Al comma 1, dopo la lettera g) inserire la seguente:

h) il comma 13-bis è sostituito dal seguente:

13-bis. Per ragioni attinenti agli eventi sismici che hanno interessato le Regioni

colpite dagli eventi sismici di cui all'articolo 1, gli aderenti alle forme pensionistiche complementari disciplinate dal decreto legislativo 47/2000 e dal decreto legislativo 252/2005, possono richiedere, in via transitoria e in deroga all'attuale disciplina, un'anticipazione della posizione individuale maturata, con autocertificazione della destinazione d'uso, senza dover produrre documentazione giustificativa. Sull'importo erogato, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta, è applicata una ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 15 per cento ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali. L'anticipazione può essere richiesta a prescindere dal requisito degli otto anni di iscrizione ad una forma pensionistica complementare. Il periodo transitorio ha durata triennale a decorrere dal 24 agosto 2016.

11. 73. Sottanelli, Ginoble, Tancredi.

Al comma 1, dopo la lettera g) inserire la seguente:

h) al comma 13, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: « La sospensione dei termini relativi al versamento dei contributi previdenziali di cui al periodo precedente, riguarda, salvo specifica richiesta del lavoratore, solo la quota a carico del datore di lavoro. ».

11. 38. Zaratti, Ricciatti, Pellegrino, Mellilla, Fratoianni, Fassina, Kronbichler.

Al comma 1, dopo la lettera g) aggiungere la seguente:

h) al comma 16 sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: « 28 febbraio 2017 », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti « 30 giugno 2017 »;

b) le parole: « fino all'anno d'imposta 2017 » sono sostituite dalle seguenti: « fino all'anno d'imposta 2020 ».

* **11. 22.** Galgano, Matarrese, Monchiero, Menorello.

Al comma 1, dopo la lettera g) aggiungere la seguente:

« h) al comma 16 sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: « 28 febbraio 2017 », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti « 30 giugno 2017 »;

b) le parole: « fino all'anno d'imposta 2017 » sono sostituite dalle seguenti: « fino all'anno d'imposta 2020 ».

* **11. 15.** Carrescia, Luciano Agostini, Loldolini, Manzi, Morani, Petrini, Marchetti.

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

« h) al comma 16 sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: « 28 febbraio 2017 », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti « 30 giugno 2017 »;

b) le parole: « fino all'anno d'imposta 2017 » sono sostituite dalle seguenti: « fino all'anno d'imposta 2020 ».

* **11. 46.** Melilla, Ricciatti, Zaratti, Pellegrino, Fratoianni, Fassina, Kronbichler.

Al comma 1, dopo la lettera g) aggiungere la seguente:

« h) al comma 16 sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: « 28 febbraio 2017 », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti « 30 giugno 2017 »;

b) le parole: « fino all'anno d'imposta 2017 » sono sostituite dalle seguenti: « fino all'anno d'imposta 2020 ».

* **11. 55.** Squeri, Romele, Fabrizio Di Stefano.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. I Comuni del cratere e le relative province, non concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per l'anno 2016, di cui ai commi da 709 a 713 e da 716 a 734, articolo 1, legge 28 dicembre 2015, n. 208. A copertura degli oneri di cui al presente comma, si provvede nell'ambito delle maggiori risorse conseguenti alle disposizioni di cui ai commi 1-ter e 1-quater.

1-ter. All'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole « nei limiti del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti « nei limiti del 95 per cento ».

1-quater. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 6, comma 9, le parole « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti « nella misura del 95 per cento »;

b) all'articolo 7, comma 2, le parole « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti « nella misura del 95 per cento ».

11. 50. Ricciatti, Zaratti, Melilla, Pellegrino, Fratoianni, Fassina, Kronbichler.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Al fine di evitare disavanzi in sede di rendiconto 2016 e 2017, i comuni di cui agli allegati 1 e 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, sono autorizzati, in deroga ai principi contabili di cui all'allegato 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni e integrazioni, ad accertare contributi pari alla differenza

tra le entrate tributarie ordinariamente acquisite e i gettiti effettivamente riscontrati nel 2016, nonché prevedere contributi compensativi per l'esercizio 2017 in base all'ammontare prevedibile del gettito tributario, anche con riferimento all'operare della sospensione disposta dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° settembre 2016, e successivamente con la citata legge n.229 del 2016. L'autorizzazione all'accertamento convenzionale si applica altresì all'eventuale revisione dei contratti di servizio riguardanti la gestione di rifiuti e alle perdite di gettito TARI di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Conseguentemente, al fine di evitare aumenti incontrollati delle tariffe del tributo, nella redazione del Piano finanziario è consentito l'inserimento di una quota convenzionale di entrata per sopperire ai maggiori costi affrontati o alle minori entrate registrate a titolo di TARI. Gli stessi comuni sono altresì autorizzati ad accertare in maniera convenzionale le entrate da trasferimenti in misura pari alle spese sostenute per assistenza alla popolazione, per interventi di messa in sicurezza degli edifici danneggiati dal sisma, e per il ripristino della viabilità in conseguenza degli eventi sismici e degli eventi atmosferici del gennaio 2017.

11. 66. Polidori, Fabrizio Di Stefano, Polverini.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Fino al 31 dicembre 2023 sono esenti dall'IVA i contratti di acquisto di beni o servizi da parte di soggetti o imprese insediate nei territori dei Comuni di cui agli allegati 1 e 2 del decreto-legge n. 189 del 2016 ovvero che vi si insedieranno entro il 31 dicembre 2018 che svolgono attività di natura industriale, artigianale, commerciale, agricola, nonché di servizi in genere compresi quelli offerti da professionisti. I soggetti che possono godere dei benefici di cui al presente comma devono mantenere la propria attività all'interno dei predetti territori sino al 31

dicembre 2023, pena la revoca dei benefici goduti con obbligo di restituzione, e almeno il 60 per cento del personale alle dipendenze dei soggetti beneficiari deve essere residente nei territori dei Comuni di cui agli allegati 1 e 2 del decreto-legge n. 189 del 2016. A tal fine si considera residente chi trasferisce la residenza nella ZES entro 12 mesi dal momento dell'assunzione.

11. 6. Pastorelli.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Il termine del 30 settembre 2017, di cui al comma 13, dell'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, ovunque ricorra, è prorogato al 31 dicembre 2017 e il termine del 30 ottobre 2017 è prorogato al 31 gennaio 2018. La sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, come prorogati dal precedente periodo si applica anche nei confronti degli agricoltori residenti e delle aziende agricole e zootecniche aventi sede legale o operativa nei comuni colpiti dagli eventi sismici del 18 gennaio 2017 e dagli eccezionali fenomeni meteorologici che nella seconda decade del mese di gennaio hanno colpito i territori di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, come dalla dichiarazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri del 20 gennaio 2017. Per far fronte agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma pari a 300 milioni di euro per l'anno 2017 e 50 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare per un importo pari a 300 milioni di euro per l'anno 2017 e 50 milioni di euro per l'anno 2018. Entro la data del 15 luglio 2017, mediante interventi di razionalizzazione, e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi

che assicurano minori spese pari a 300 milioni di euro per l'anno 2017 e 50 milioni di euro per l'anno 2018.

11. 35. Castiello, Grimoldi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. La sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti tributari previsti dal comma 10, dell'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, come prorogata dal comma 1, lettera d), si applica, a decorrere dal 18 gennaio 2018, anche nei confronti degli agricoltori residenti e delle aziende agricole e zootecniche aventi sede legale o operativa nei comuni colpiti dagli eventi sismici del 18 gennaio 2017 e dagli eccezionali fenomeni meteorologici che nella seconda decade del mese di gennaio hanno colpito i territori di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, come dalla dichiarazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri del 20 gennaio 2017. Per far fronte agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma pari a 50 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare per un importo pari a 50 milioni di euro per l'anno 2017. Entro la data del 15 luglio 2017, mediante interventi di razionalizzazione, e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 50 milioni di euro per l'anno 2017.

11. 34. Castiello, Grimoldi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

« 1-bis. Sono prorogati al 31 dicembre 2019, i termini relativi alla sospensione del pagamento dei mutui contratti con la Cassa Depositi e Prestiti, dai comuni e dalle province interessate dagli eventi si-

smici iniziati il 24 agosto 2016. A copertura degli oneri di cui al presente comma, si provvede nei limiti di 2 milioni di euro annui, mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero ».

11. 49. Ricciatti, Zaratti, Melilla, Pellegrino, Fratoianni, Fassina, Kronbichler.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Alle strutture che svolgono attività agrituristica, come definita dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96 e dalla pertinente normativa regionale, ubicate nel territorio delle province ricadenti nelle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, non ricompresi negli Allegati 1 e 2 del decreto-legge n. 17 ottobre 2016, n. 189, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 48 del medesimo decreto-legge.

* **11. 85.** Oliverio, Sani.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis: Alle strutture che svolgono attività agrituristica, come definita dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96 e dalla pertinente normativa regionale, ubicate nel territorio delle province ricadenti nelle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, non ricompresi negli Allegati 1 e 2 del decreto-legge n. 17 ottobre 2016, n. 189, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 48 del medesimo decreto-legge.

* **11. 39.** Massimiliano Bernini.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. I termini di applicazione delle riduzioni del fondo di solidarietà comunale, di cui alle lettere a), b), c), d), comma

1, articolo 2, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 13, sono prorogati di quattro anni per i comuni interessati anche dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016. Agli oneri di cui al periodo precedente, si provvede, nei limiti di 2 milioni di euro l'anno, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

11. 48. Melilla, Zaratti, Ricciatti, Pellegrino, Fratoianni, Fassina, Kronbichler.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Le persone fisiche residenti o domiciliate nei Comuni del cratere, sono esentate dal pagamento delle tasse scolastiche e universitarie relative all'anno 2016-2017. Al relativo onere si provvede nei limiti di 1 milione di euro, mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come rifinanziato dall'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193.

11. 47. Ricciatti, Zaratti, Melilla, Pellegrino, Fratoianni, Fassina, Kronbichler.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Nei Comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto, le disposizioni di cui al comma 2 si applicano limitatamente ai singoli soggetti danneggiati che dichiarino l'inagibilità del fabbricato, casa di abitazione, studio professionale o azienda, ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con trasmissione agli uffici dell'Agenzia delle

entrate e dell'istituto nazionale per la previdenza sociale territorialmente competenti.

11. 17. Carrescia, Manzi, Morani, Petrini, Luciano Agostini, Lodolini, Marchetti.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole: « ai Comuni di cui agli allegati 1 e 2, nonché alle Province in cui questi ricadono » sono sostituite con le seguenti: « ai Comuni di cui agli allegati 1 e 2, alle Province in cui questi ricadono e agli Enti Locali aventi la sede principale nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2 »;

b) al comma 3 il primo periodo è sostituito con il seguente: « 3. A decorrere, rispettivamente, dalla data di entrata in vigore del presente decreto per gli enti locali ricadenti nei Comuni di cui all'allegato 1 e dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 11 novembre 2016, n. 205, per gli enti locali ricadenti nei Comuni di cui all'allegato 2, sono sospesi per il periodo di dodici mesi tutti i termini, anche scaduti, a carico dei medesimi enti locali, relativi ad adempimenti finanziari, contabili e certificativi previsti dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e da altre specifiche disposizioni. ».

11. 79. Ginoble, Castricone.

Al comma 3, dopo le parole: 26 ottobre 1972, n. 633 aggiungere le seguenti: e i titolari di redditi da lavoro dipendente e assimilato o da pensione per il pagamento delle ritenute oggetto di sospensione.

11. 16. Carrescia, Lodolini, Manzi, Morani, Petrini, Luciano Agostini, Marchetti.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3-bis. I titolari di reddito di lavoro dipendente ed assimilato che si avvalgono della disposizione di cui al comma 1-*bis* dell'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, come sostituito dal precedente comma 1, lettera *b*), capoverso « 1-*bis* », possono richiedere, nei medesimi termini e condizioni, il finanziamento di cui al comma 3 per il pagamento delle ritenute oggetto di sospensione. A copertura degli oneri di cui al presente articolo, si provvede nell'ambito delle maggiori risorse conseguenti alle disposizioni di cui ai successivi commi.

3-ter. All'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-*bis*, primo periodo, le parole: « nei limiti del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nei limiti del 95 per cento ».

3-quater. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 6, comma 9, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 95 per cento »;

b) all'articolo 7, comma 2, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 95 per cento ».

11. 51. Pellegrino, Ricciatti, Melilla, Zarratti, Fratoianni, Fassina, Kronbichler.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis I titolari di reddito di lavoro dipendente ed assimilato che si avvalgono della disposizione di cui al comma 1-*bis* dell'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, come sostituito dal precedente comma 1, lettera *b*), capoverso « 1-*bis* », possono richiedere, nei medesimi termini

e condizioni, il finanziamento di cui al comma 3 per il pagamento delle ritenute oggetto di sospensione.

* **11. 23.** Galgano, Matarrese, Monchiero, Menorello, D'Agostino, Molea.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis I titolari di reddito di lavoro dipendente ed assimilato che si avvalgono della disposizione di cui al comma 1-*bis* dell'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, come sostituito dal precedente comma 1, lettera *b*), capoverso « 1-*bis* », possono richiedere, nei medesimi termini e condizioni, il finanziamento di cui al comma 3 per il pagamento delle ritenute oggetto di sospensione.

* **11. 57.** Squeri, Romele, Fabrizio Di Stefano.

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

4-bis. Per il pagamento dei tributi di cui ai commi 2 e 3 il contribuente potrà richiedere una rateizzazione di durata quinquennale con decorrenza per il versamento da febbraio 2018.

** **11. 41.** Colletti, Vacca, Del Grosso, Massimiliano Bernini, Terzoni, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Zolezzi, Crippa, Castelli.

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

4-bis. Per il pagamento dei tributi di cui ai commi 2 e 3 il contribuente potrà richiedere una rateizzazione di durata quinquennale con decorrenza per il versamento da febbraio 2018.

** **11. 42.** Colletti, Vacca, Del Grosso, Massimiliano Bernini, Terzoni, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Zolezzi, Crippa, Castelli.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. In considerazione delle avverse condizioni meteorologiche che hanno colpito la regione Abruzzo, per le imprese operanti nel settore del commercio e del turismo con sede legale nella regione medesima o se aventi sede legale al di fuori della regione, limitatamente alle sedi secondarie operanti in Abruzzo sono sospesi sino al 30 giugno 2017, senza l'applicazione di more, interessi e sanzioni, i seguenti adempimenti relativi al periodo compreso fra il 1° al 31 gennaio 2017. La sospensione degli adempimenti è estesa a tutte le altre tipologie di impresa, ai lavoratori autonomi ed ai professionisti a condizione che dimostrino il nesso causale tra la mancata o ridotta operatività e gli eventi sismici o meteorologici:

a) adempimenti fiscali, contributivi e previdenziali, nonché gli adempimenti inerenti procedure concorsuali e ricorsi di natura tributaria;

b) i termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme risultanti dagli atti di cui all'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché le attività esecutive da parte degli agenti della riscossione e i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici finanziari, ivi compresi quelli degli enti locali e della Regione;

c) il pagamento dei canoni di concessione e locazione relativi a immobili, di proprietà dello Stato e degli enti pubblici;

d) i termini relativi agli adempimenti e versamenti verso le amministrazioni pubbliche a carico delle imprese medesime.

11. 10. Tancredi.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. Il pagamento delle rate in scadenza negli esercizi 2017 e 2018 dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti

S.p.a. ai Comuni delle province di Pescara, Chieti e Teramo che sono state interessate dalle avversità atmosferiche, è differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, all'anno immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base di periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.

11. 53. Tancredi.

Al comma 10, capoverso 13-ter, sostituire le parole: relativamente ai soggetti cui si applicano le disposizioni recate dall'articolo 48, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, *con le seguenti:* relativamente ai soggetti residenti nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 e dagli eccezionali fenomeni meteorologici del gennaio 2017. Ai maggiori oneri derivanti dal periodo precedente, stimati in 20 milioni di euro per il 2017 e 10 milioni per il 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 5, comma 5-*quinq*ues, della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

11. 77. Tancredi.

Al comma 10, capoverso 13-ter, aggiungere infine il seguente periodo: In ogni caso, i soggetti di cui al comma precedente, che abbiamo già aderito o che aderiscano alla predetta procedura di definizione agevolata, possono richiedere all'agente della riscossione la rateizzazione delle somme dovute in 48 rate mensili di pari importo.

Conseguentemente, dopo il comma 10 inserire il seguente:

10-bis. Agli oneri di cui al comma 10, capoverso 13-ter, secondo periodo, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi

strutturali di politica economica (FISPE), di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282.

11. 72. Sottanelli.

Dopo il comma 10, inserire i seguenti:

10-bis. All'articolo 6 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: « 31 marzo 2017 », ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: « 21 aprile 2017 »;

b) al comma 3, alinea, le parole: « 31 maggio 2017 » sono sostituite dalle seguenti: « 15 giugno 2017 ».

10-ter. L'articolo 6, comma 10, lettera e-bis), del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, si interpreta nel senso che ai fini della definizione agevolata dei carichi, di cui al comma 1 del citato articolo 6, non sono dovute le sanzioni irrogate per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi anche nel caso in cui il debitore sia lo stesso ente previdenziale.

11. 87. Ginato.

(Inammissibile)

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. All'articolo 6 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225, sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 2, le parole: « 31 marzo 2017 » sono sostituite dalle seguenti: « 15 aprile 2017 »;

2) al comma 3, le parole: « Entro il 31 maggio 2017 » sono sostituite dalle seguenti: « Entro il 15 giugno 2017 ».

11. 44. Sibilia.

(Inammissibile)

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, i commi da 531 a 535 sono abrogati e il Comitato di indirizzo e verifica delle attività di riscossione mediante ruolo di cui al citato comma 531 cessa di svolgere le proprie funzioni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

11. 86. Ginato.

(Inammissibile)

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

14-bis. Al fine di garantire un sostegno ai distretti produttivi delle Regioni interessate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 e dalle avversità atmosferiche di eccezionale intensità avvenute nel periodo dal 5 al 25 gennaio 2017, il termine di cui al comma 9 dell'articolo 3 del decreto ministeriale n. 70 del 2010 è prorogato al 31.12.2017.

11. 76. Tancredi.

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

14-bis. All'articolo 1, comma 467, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, al primo periodo, le parole: « entro il 31 gennaio 2017 » sono sostituite con le seguenti: « entro il 28 febbraio 2017 ».

11. 52. Melilla, Zaratti, Ricciatti, Pellegrino, Fratoianni, Fassina, Kronbichler.

(Inammissibile)

Dopo il comma 15, inserire il seguente:

15-bis. In considerazione della sospensione dei versamenti tributari di cui al presente articolo, per i tributi locali è introdotto l'accertamento convenzionale ».

11. 70. Tagliatela, Rampelli.

Dopo il comma 15, inserire il seguente:

« 15-bis. All'articolo 6, del decreto-legge 9 ottobre 2006, n. 263, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 dicembre 2006, n. 290, al comma 1-bis è aggiunto, in fine, il presente periodo: « Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti, sulla base della legge 24 febbraio 1992, n. 225, alla data di entrata in vigore dell'interpretazione di cui al presente comma ».

11. 9. Mongiello.

(Inammissibile)

Dopo il comma 16, aggiungere i seguenti:

16-bis. In relazione alle esigenze di spesa derivanti dagli eventi sismici, anche in relazione alle misure in materia di adempimenti e versamenti tributari disposte dal presente articolo, è consentito, fino al 16 dicembre 2017, agli enti locali ricompresi negli allegati 1 e 2, ad eccezione dei comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto, il ricorso all'anticipazione di tesoreria, di cui all'articolo 222 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nel limite massimo maggiorato rispetto alle disposizione di legge vigenti di un importo per ciascun comune pari al cinquanta per cento del gettito di tutte le entrate di competenza dei comuni oggetto di sospensione. L'effettivo ricorso all'anticipazione in questione è certificato dal comune entro il 31 maggio 2017 nelle forme che saranno definite dal provvedimento di cui al comma 2.

16-ter. Gli oneri per interessi a carico dei comuni per l'attivazione delle anticipazioni di tesoreria di cui al comma precedente sono rimborsati a ciascun comune dal Ministero dell'Interno, con modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro 30

giorni dalla data di entrata in vigore dalla conversione in legge del presente decreto.

11. 83. Lodolini, Luciano Agostini, Carrescia, Manzi, Morani, Petrini, Marchetti.

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

16-bis. Al comma 1 dell'articolo 63 decreto del Presidente della Repubblica, 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunta la seguente lettera: « Nei casi di cessione infraquinquennale di terreni agricoli per la realizzazione di impianti di produzione di energia rinnovabile, si realizza plusvalenza qualora il terreno ceduto contenga almeno il 50 per cento dell'impianto stesso ».

11. 8. Ribaldo, Culotta.

(Inammissibile)

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

16-bis. Al comma 1 lettera b) dell'articolo 63 decreto del Presidente della Repubblica, 22 dicembre 1986 n. 917, dopo le parole: « acquisto da parte del donante; » sono inserite le seguenti: « non si realizzano plusvalenze qualora la cessione di terreni agricoli sia finalizzata alla creazione di impianti di produzione di energia rinnovabile ».

11. 7. Ribaldo, Culotta.

(Inammissibile)

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

« 16-bis. Il comma 1 dell'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, è abrogato. Agli adempimenti di cui all'articolo 49, comma 2 del decreto-legge 22 giugno 2012 n.83, convertito, con modificazioni, in legge 7 agosto 2012, n. 134, il commissario « ad acta » provvede entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge di conver-

sione. L'onere per il compenso a saldo e per il funzionamento della struttura di supporto del Commissario *ad acta*, quantificato entro il limite di euro 100.000 per l'anno 2017, è ridotto in misura corrispondente ai mesi di esercizio delle funzioni del commissario *ad acta*, ed in ogni caso non oltre il limite di euro 30.000. Le maggiori risorse derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma sono utilizzate ad incremento delle risorse stanziare per gli interventi di sostegno alle fasce deboli della popolazione di cui al precedente articolo 10 ».

11. 43. Sibilìa.

Dopo il comma 16, inserire il seguente:

« 16-bis. Il pagamento delle rate relative ai finanziamenti di cui all'articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016, n. 160 è sospeso fino alla completa erogazione dei contributi per la ricostruzione di cui al decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito in legge con modificazioni della legge 1° agosto 2012, n. 122, e in ogni caso per gli anni 2017 e 2018. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità attuative del presente comma. Ai relativi oneri, si provvede, nel limite massimo di 50.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, a valere sulle risorse disponibili delle contabilità speciali di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e successive modificazioni, ricorrendo eventualmente alla ridefinizione degli interventi programmati ».

11. 36. Gianluca Pini, Castiello, Grimoldi.

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

16-bis. Nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, inte-

ressati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 e dagli eccezionali fenomeni meteorologici del gennaio 2017, gli adempimenti a carico delle imprese di cui al decreto ministeriale 1° dicembre 2015, n. 203 previsti per l'anno 2017 sono sospesi per un anno a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, qualora gli impianti siano rimasti inattivi a causa delle avverse condizioni meteorologiche ».

11. 78. Tancredi.

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

ART. 11-bis.

All'articolo 1, comma 665, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole: « articolo 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni » sono aggiunte le seguenti: « compresi i titolari di redditi di lavoro dipendente nonché i titolari di redditi equiparati e assimilati a quelli di lavoro dipendente in relazione alle ritenute subite, »;

b) dopo il secondo periodo sono aggiunti i seguenti: « Il contribuente che abbia tempestivamente presentato un'istanza di rimborso generica ovvero priva di documentazione e per gli anni d'imposta 1990, 1991 e 1992 non abbia presentato le dichiarazioni dei redditi, entro il 30 settembre 2017 può integrare l'istanza già presentata con i dati necessari per il calcolo del rimborso. Successivamente al 30 settembre 2017, gli uffici dell'Agenzia delle entrate richiedono dati necessari per il calcolo del rimborso, che devono essere forniti entro 60 giorni, ai contribuenti che abbiano tempestivamente presentato un'istanza di rimborso generica ovvero priva di documentazione e per gli anni d'imposta 1990, 1991 e 1992 non abbiano presentato le dichiarazioni dei redditi e non abbiano provveduto all'integrazione. I rimborsi di cui ai periodi precedenti sono

eseguiti per singolo periodo di imposta e secondo l'ordine cronologico di presentazione delle istanze ».

11. 01. Marchi.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis.

1. Il termine di presentazione delle domande di rimborso dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi indebitamente versati dalle imprese colpite dagli eventi alluvionali del novembre 1994, destinatarie dei provvedimenti agevolativi in materia di versamento delle somme dovute a titolo di tributi, contributi e premi, di cui all'articolo 4, comma 90, della Legge 350/2003, e dell'articolo 3 comma *quater* del decreto-legge n. 300 del 2006 convertito con la legge 28 dicembre 2006, n. 17, che hanno versato somme per il triennio 1995-1997 per un importo superiore a quanto previsto dall'articolo 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, hanno diritto al rimborso delle somme versate in eccesso, a condizione che abbiano presentato l'istanza di rimborso ai sensi del citato articolo 4, comma 90, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Il termine dei dieci anni, calcolati a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'articolo 4, comma 90, della legge 350/2003, risulta invece fissato in due anni per quanto attiene ai tributi indebitamente versati, con decorrenza dalla data di entrata in vigore dell'articolo 3-*quater*, comma 1, del decreto-legge 28 dicembre 2006 n. 300, convertito con la Legge 28 dicembre 2006, n. 17.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

11. 02. Fiorio, Lavagno, Bargero.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis.

1. L'articolo 1, comma 665, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, si interpreta nel senso che la sua applicazione è estesa ai destinatari dei provvedimenti agevolativi in materia di versamento delle somme dovute a titolo di tributi, contributi e premi di cui ai commi 2, 3 e 7-*bis* dell'articolo 6 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22.

11. 03. Lavagno, Fiorio.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

ART. 11-bis.

(Rimborso alle imprese danneggiate dall'alluvione del Piemonte del novembre 1994 delle somme dovute a titolo di tributi, contributi e premi versati in eccesso).

1. Le imprese colpite dagli eventi alluvionali del novembre 1994, destinatarie dei provvedimenti agevolativi in materia di versamento delle somme dovute a titolo di tributi, contributi e premi, di cui all'articolo 4, comma 90, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e dell'articolo 3-*quater*, comma 1, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito con legge 26 febbraio 2007, n. 17, che hanno versato somme per il triennio 1995-1997 per un importo superiore a quanto previsto dall'articolo 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, hanno diritto al rimborso delle somme versate in eccesso, a condizione che abbiano presentato l'istanza di rimborso ai sensi del citato articolo 4, comma 90, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Il termine di presentazione delle domande di rimborso dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi indebitamente versati è di dieci anni, calcolati a decorrere

dalla data di entrata in vigore dell'articolo 4, comma 90, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Il termine di presentazione delle domande di rimborso dei tributi indebitamente versati è di due anni, calcolati a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge 26 febbraio 2007, n. 17 di conversione dell'articolo 3-*quater* del decreto-legge 28 dicembre 2006 n. 300.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa massima di 5 milioni di euro per l'anno 2017, 10 milioni per l'anno 2018 e 20 milioni per l'anno 2019. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti, nell'ambito della disponibilità finanziaria, i criteri di assegnazione dei fondi di cui al comma al presente comma. L'applicazione dell'agevolazione è subordinata alla verifica della sussistenza dei requisiti previsti dalla decisione C(2015) 5549 final della Commissione europea del 14 agosto 2015.

3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, pari a 5 milioni per l'anno 2017, 10 milioni per l'anno 2018 e 20 milioni per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017 e delle relative proiezioni triennali, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

* **11. 04.** Bargerò, Fiorio.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

ART. 11-bis.

(Rimborso alle imprese danneggiate dall'alluvione del Piemonte del novembre 1994

delle somme dovute a titolo di tributi, contributi e premi versati in eccesso).

1. Le imprese colpite dagli eventi alluvionali del novembre 1994, destinatarie dei provvedimenti agevolativi in materia di versamento delle somme dovute a titolo di tributi, contributi e premi, di cui all'articolo 4, comma 90, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e dell'articolo 3-*quater*, comma 1, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito con legge 26 febbraio 2007, n. 17, che hanno versato somme per il triennio 1995-1997 per un importo superiore a quanto previsto dall'articolo 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, hanno diritto al rimborso delle somme versate in eccesso, a condizione che abbiano presentato l'istanza di rimborso ai sensi del citato articolo 4, comma 90, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Il termine di presentazione delle domande di rimborso dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi indebitamente versati è di dieci anni, calcolati a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'articolo 4, comma 90, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Il termine di presentazione delle domande di rimborso dei tributi indebitamente versati è di due anni, calcolati a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge 26 febbraio 2007, n. 17 di conversione dell'articolo 3-*quater* del decreto-legge 28 dicembre 2006 n. 300.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa massima di 5 milioni di euro per l'anno 2017, 10 milioni per l'anno 2018 e 20 milioni per l'anno 2019. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti, nell'ambito della disponibilità finanziaria, i criteri di assegnazione dei fondi di cui al comma al presente comma. L'applicazione dell'agevolazione è subordinata alla verifica della sussistenza dei requisiti previsti dalla decisione C(2015) 5549 final della Commissione europea del 14 agosto 2015.

3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, pari a 5 milioni per l'anno 2017, 10 milioni per l'anno 2018 e 20 milioni per l'anno 2019, si provvede

mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017 e delle relative proiezioni triennali, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

* **11. 06.** Tancredi.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis.

(Misure urgenti in favore dei comuni del cratere Molise – Puglia interessati dalla crisi sismica del 31 ottobre 2002).

1. Ai comuni di Bonefro, Castellino del Biferno, Colletorto, San Giuliano di Puglia, Santa Croce di Magliano, Casalnuovo Monterotaro e Pietramontecorvino, interessati dagli eventi sismici che hanno colpito il 31 ottobre 2002 le regioni Molise e Puglia, è concesso per l'anno 2017 un contributo complessivamente pari a 2,15 milioni di euro, a compensazione delle minori entrate determinate dalla sospensione e dal conseguente abbattimento, nella misura del 60 per cento, dei tributi locali relativi all'imposta comunale sugli immobili, alla tassa sui rifiuti e all'addizionale comunale, in attuazione dell'articolo 6, comma 4-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

2. Il contributo di cui al comma 1 è assegnato sulla base delle minori entrate rispetto al 2001, al netto dei trasferimenti assegnati dal Ministero dell'economia e delle finanze per la medesima causale, negli anni 2003 e 2007 previa certificazione dei comuni interessati.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2,15 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

** **11. 05.** Palese.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis.

(Misure urgenti in favore dei comuni del cratere Molise – Puglia interessati dalla crisi sismica del 31 ottobre 2002).

1. Ai comuni di Bonefro, Castellino del Biferno, Colletorto, San Giuliano di Puglia, Santa Croce di Magliano, Casalnuovo Monterotaro e Pietramontecorvino, interessati dagli eventi sismici che hanno colpito il 31 ottobre 2002 le regioni Molise e Puglia, è concesso per l'anno 2017 un contributo complessivamente pari a 2,15 milioni di euro, a compensazione delle minori entrate determinate dalla sospensione e dal conseguente abbattimento, nella misura del 60 per cento, dei tributi locali relativi all'imposta comunale sugli immobili, alla tassa sui rifiuti e all'addizionale comunale, in attuazione dell'articolo 6, comma 4-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

2. Il contributo di cui al comma 1 è assegnato sulla base delle minori entrate rispetto al 2001, al netto dei trasferimenti assegnati dal Ministero dell'economia e delle finanze per la medesima causale, negli anni 2003 e 2007 previa certificazione dei comuni interessati.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2,15 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento

del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

**** 11. 037.** Polidori, Fabrizio Di Stefano, Polverini.

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

ART. 11-bis.

(Istituzione di un'area a fiscalità agevolata).

All'articolo 1 comma 362 della legge 11 dicembre 2016 n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:

1. Le parole: «del 24 agosto 2016» sono sostituite dalle seguenti: «che si sono susseguiti a far data dal 24 agosto 2016»;

2. Dopo la lettera *b)* è aggiunta la seguente:

«*b-bis*) Al fine di accelerare la ripresa economica delle aree colpite dal sisma ed arginare il rischio della desertificazione imprenditoriale, attraendo nuovi investimenti, è istituita una zona speciale a fiscalità agevolata dei territori ricompresi nell'allegato 1 e 2 della legge n. 229 del 2016 e nei territori colpiti dal sisma del 18 gennaio 2017, introducendo un vantaggio fiscale di riduzione dell'IRAP, dell'IRPEF e dell'IRPEG pari a 25 punti percentuali rispetto alla tariffe vigenti per un periodo di 5 anni».

11. 07. Tancredi.

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

ART. 11-bis.

(Compensazione perdita gettito Tari aree terremoto).

1. Al comma 16 dell'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, con-

vertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono aggiunte infine le seguenti parole: «Al fine di assicurare ai comuni del cratere sismico continuità nello smaltimento dei rifiuti solidi urbani, il Commissario delegato alla ricostruzione è autorizzato a concedere un'apposita compensazione fino ad un massimo di 16 milioni di euro per l'anno 2016 e di 30 milioni di euro annui per il triennio 2017-2019, che si aggiunge a quelle già previste dall'articolo 52, per sopperire ai maggiori costi affrontati o alle minori entrate registrate a titolo di TARI di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147; la compensazione verrà ripartita annualmente tra i comuni interessati con provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri.».

2. All'articolo 52, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera *e)* le parole: «quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2016» sono sostituite con le seguenti: «quanto a 66 milioni di euro per l'anno 2016»;

alla lettera *l)* le parole: «quanto a 201,35 milioni di euro per l'anno 2017, a 348,7 milioni di euro per l'anno 2018 e a 81,45 milioni di euro per l'anno 2019» sono sostituite con le seguenti: «quanto a 231,35 milioni di euro per l'anno 2017, a 378,7 milioni di euro per l'anno 2018 e a 111,45 milioni di euro per l'anno 2019».

*** 11. 08.** Tancredi.

Dopo l'articolo 11 inserire il seguente:

ART. 11-bis.

(Compensazione perdita gettito Tari aree terremoto).

1. Al comma 16 dell'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, con-

vertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono aggiunte infine le seguenti parole: « Al fine di assicurare ai comuni del cratere sismico continuità nello smaltimento dei rifiuti solidi urbani, il Commissario delegato alla ricostruzione è autorizzato a concedere un'apposita compensazione fino ad un massimo di 16 milioni di euro per l'anno 2016 e di 30 milioni di euro annui per il triennio 2017-2019, che si aggiunge a quelle già previste dall'articolo 52, per sopperire ai maggiori costi affrontati o alle minori entrate registrate a titolo di TARI di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147; la compensazione verrà ripartita annualmente tra i comuni interessati con provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri. ».

2. All'articolo 52, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera e) le parole: « quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2016 » sono sostituite con le seguenti: « quanto a 66 milioni di euro per l'anno 2016 »;

alla lettera l) le parole: « quanto a 201,35 milioni di euro per l'anno 2017, a 348,7 milioni di euro per l'anno 2018 e a 81,45 milioni di euro per l'anno 2019 » sono sostituite con le seguenti: « quanto a 231,35 milioni di euro per l'anno 2017, a 378,7 milioni di euro per l'anno 2018 e a 111,45 milioni di euro per l'anno 2019 ».

* **11. 044.** Polidori.

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

ART. 11-bis.

(Sospensione rate mutui).

1. All'articolo 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Il pagamento delle rate in scadenza negli esercizi 2016, 2017 e 2018 dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a. ai Comuni di cui agli allegati 1 e 2,

nonché alle Province in cui questi ricadono e di quelli trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dall'Istituto del Credito Sportivo e dagli altri istituti di Credito privati, previo accordo con l'ABI, non ancora effettuato, rispettivamente, alla data di entrata in vigore del presente decreto per i Comuni di cui all'allegato 1 e alla data di entrata in vigore del decreto-legge 11 novembre 2016, n. 205, per i Comuni di cui all'allegato 2, è differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, all'anno immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi. Ai relativi oneri, si provvede ai sensi dell'articolo 52. »

11. 09. Tancredi.

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

ART. 11-bis.

(Modifica all'articolo 44 decreto-legge n. 189 del 2016 – Disposizioni in materia di contabilità e bilancio).

1. Al comma 2 dell'articolo 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, le parole: « non concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per l'anno 2016 » sono sostituite dalle seguenti « non concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per gli anni 2016, 2017 e 2018 ».

2. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 del presente articolo, valutati in 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione pari a 15 milioni di euro per l'anno 2017 e 15 milioni per l'anno 2018, del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come integrate dal

comma 625 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

11. 010. Tancredi.

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

ART. 11-bis.

(Esclusione dai vincoli di finanza pubblica degli enti colpiti dal sisma 2016 e 2017).

1. All'articolo 44, comma 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito con legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo le parole: « legge 28 dicembre 2015, n. 288 » sono aggiunte le seguenti: « e per l'anno 2017 ai commi da 463 a 494 e 580 della legge 11 dicembre 2016, n. 232. Sono esclusi altresì, per l'anno 2017, dal rispetto dei vincoli di finanza pubblica previsti ai medesimi commi della legge 11 dicembre 2016, n. 232, i comuni interessati dagli ulteriori eventi sismici del 18 gennaio 2017 di cui alla dichiarazione dello stato di emergenza con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 20 gennaio 2017. »

2. Per far fronte ai maggiori oneri provenienti dal comma 1, stimati in 500 milioni per l'anno 2017, con deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle elaborazioni e delle riconoscizioni effettuate dalla società soluzioni per il sistema economico – SOSE spa, si provvede alla approvazione di una metodologia per la determinazione di costi/fabbisogni *standard* nel settore dell'istruzione, della difesa, della sicurezza, della giustizia con particolare riferimento alla spesa di personale e a quella per i consumi intermedi al fine di realizzare un concorso alla finanza pubblica pari a 500 milioni di euro per l'anno 2017.

11. 025. Castiello, Grimoldi.

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

ART. 11-bis.

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 inserire il seguente:

2-bis. I Comuni colpiti dagli eccezionali fenomeni meteorologici non concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per gli anni 2016, 2017 e 2018 di cui ai commi da 709 a 713 e da 716 a 734 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

11. 042. Fabrizio Di Stefano.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 11 inserire il seguente:

ART. 11-bis.

1. Al comma 2 dell'articolo 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, le parole: « non concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per l'anno 2016 » sono sostituite dalle seguenti « non concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per gli anni 2016, 2017 e 2018. »

11. 043. Fabrizio Di Stefano.

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

ART. 11-bis.

(Ulteriori disposizioni finanziarie).

1. La dotazione per l'anno 2017 del fondo rotativo per far fronte alle esigenze che derivano dal differimento di riscossione a seguito di eventi calamitosi, di cui al comma 430 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2015, n. 208 è fissata in 5 milioni di euro, con modalità applicative analoghe a quelle previste per il 2016. Al relativo onere per l'anno 2017 si provvede mediante riduzione di pari importo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2017, le variazioni compensative di bilancio, anche tra i diversi titoli della spesa, occorrenti per il pagamento degli oneri di ammortamento dei mutui e dei prestiti obbligazionari, attivati sulla base di specifiche disposizioni normative a seguito di calamità naturali, effettuati direttamente dal Ministero dell'economia e delle finanze a seguito del trasferimento degli stessi da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento della protezione civile ai sensi del comma 5-septies dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni.

11. 011. Tancredi.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

ART. 11-bis.

(Sospensione per l'anno 2017 del concorso agli obiettivi di finanza pubblica per le province di Chieti, l'Aquila, Pescara, Teramo).

1. Per le province di Chieti, l'Aquila, Pescara, Teramo, le disposizioni di cui all'articolo 19 e all'articolo 47 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e dell'articolo 1, comma 418 della legge 23 dicembre 2014 n. 190, non si applicano fino al 31 dicembre 2017. Al relativo onere valutato in 69 milioni di euro per l'anno 2017 si provvede mediante corrispondente riduzione:

a) per 30 milioni di euro per l'anno 2017 del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n.190, come integrate dal comma 625 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232;

b) per 30 milioni di euro per l'anno 2017 del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

c) per 9 milioni di euro per l'anno 2017 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.

11. 012. Tancredi.

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

ART. 11-bis.

(Rimodulazione dei piani di rientro da disavanzo).

1. Nel limite di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 far fronte alla grave emergenza successiva agli eventi sismici in atto dal 24 agosto 2016, le regioni interessate possono destinare al finanziamento della spesa per interventi conseguenti agli eventi sismici in atto dal 24 agosto 2016 e conseguenti alle avversità meteorologiche del gennaio 2017, le risorse iscritte nei bilanci 2017 e 2018 per il piano di rientro dal disavanzo al 31 dicembre 2014 approvato ai sensi dell'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 19 giugno 2015 n. 78. Le regioni rimodulano i piani di rientro dal disavanzo contestualmente all'esercizio della facoltà prevista di cui al comma 1, prevedendo il ripiano del disavanzo al 31 dicembre 2014 nel termine massimo di trenta anni. Le spese di cui al comma 1 sono escluse dal calcolo dell'equilibrio previsto dal comma 466 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232. Al relativo onere, valutato in 30

milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, si provvede si provvede mediante:

a) riduzione di 20 milioni di euro per l'anno 2017 del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come integrate dal comma 625 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n.232;

b) riduzione di 10 milioni di euro per l'anno 2017 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.

11. 013. Tancredi.

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

ART. 11-bis.

(Esclusione dal calcolo del pareggio di bilancio degli impegni del perimetro sanitario finanziati con avanzi di amministrazione formati negli esercizi precedenti al 2015).

1. All'articolo 1, comma 712-ter della legge 28 dicembre 2015 n. 208, dopo le parole «nell'esercizio 2015» sono aggiunte le seguenti: «e in quelli antecedenti».

11. 014. Tancredi.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

ART. 11-bis.

(Calcolo valore della raccolta differenziata dei rifiuti per i Comuni colpiti da eventi sismici del 2016 e 2017).

1. All'articolo 205, comma 3-ter, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,

sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Ai comuni, individuati negli allegati 1 e 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, per i versamenti del quarto trimestre 2016 fino a quelli relativi al quarto trimestre 2017 dovuti quale tributo per il conferimento dei rifiuti in discarica previsto dall'articolo 3, comma 24 e seguenti della legge 28 dicembre 1995, n. 549, in deroga all'articolo 205, comma 3-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si assume come riferimento il valore della raccolta differenziata raggiunto nell'anno 2015».

11. 015. Carrescia, Morani, Petrini, Luciano Agostini, Lodolini, Manzi, Marchetti.

Dopo l'articolo 11 inserire il seguente:

ART. 11-bis.

(Applicazione addizionale al tributo di conferimento dei rifiuti in discarica prevista dall'articolo 205, comma 3 del decreto legislativo decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ai Comuni colpiti da eventi sismici del 2016 e 2017).

1. Ai Comuni, individuati negli allegati 1 e 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 dal 1° gennaio 2017 fino al 31 dicembre 2018 non si applica l'addizionale del 20 per cento al tributo di conferimento dei rifiuti in discarica prevista dall'articolo 205, comma 3 del decreto legislativo decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

11. 016. Carrescia, Petrini, Luciano Agostini, Lodolini, Manzi, Morani, Marchetti.

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

ART. 11-bis.

1. Al primo periodo del comma 13 dell'articolo 48 del decreto-legge 17 otto-

bre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: « 30 settembre 2017 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 novembre 2017 ».

2. Il finanziamento assistito dalla garanzia dello Stato previsto dall'articolo 11 comma 3 del presente decreto trova applicazione anche per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria sospesi ai sensi del primo periodo del comma 13, articolo 48, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.

11. 017. Galgano, Matarrese, Monchiero, Menorello, D'Agostino, Molea.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis.

1. È consentito, fino al 16 dicembre 2017, agli enti Locali ricompresi negli allegati 1 e 2, ad eccezione dei comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto, il ricorso all'anticipazione di tesoreria, di cui all'articolo 222 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, nel limite massimo maggiorato rispetto alle disposizione di legge vigenti di un importo per ciascun comune pari al cinquanta per cento del gettito di tutte le entrate di competenza dei comuni oggetto di sospensione. L'effettivo ricorso all'anticipazione in questione è certificato dal comune entro il 31 maggio 2017 nelle forme che saranno definite dal provvedimento di cui al comma 2.

2. Gli oneri per interessi a carico dei comuni per l'attivazione delle anticipazioni di tesoreria di cui al comma precedente sono rimborsati a ciascun comune dal Ministero dell'Interno, con modalità e termini fissati dallo stesso Ministero, da adottare entro 30 giorni dalla data di

entrata in vigore dalla conversione in legge del presente decreto.

11. 019. Matarrese, Dambruoso, Vargiu, Piepoli, D'Agostino.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis.

1. All'articolo 48, comma 13, primo periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: « 30 settembre 2017 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 novembre 2017 ».

2. Il finanziamento assistito dalla garanzia dello Stato previsto dall'articolo 11 comma 3 del presente decreto trova applicazione anche per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria sospesi ai sensi del primo periodo del comma 13, articolo 48, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.

11. 020. Zaratti, Ricciatti, Melilla, Pellegrino, Fratoianni, Fassina, Kronbichler.

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

ART. 11-bis.

1. Al fine di consentire di allungare il piano di ammortamento dei mutui e dei finanziamenti per le micro, piccole e medie imprese individuate dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, ubicate nelle Province di Rieti, L'Aquila, Pescara, Teramo, Ancona, Ascoli Piceno, Fermo, Macerata, Perugia, Terni, il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero dello sviluppo economico, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e previo accordo con l'Associazione bancaria italiana e con le associazioni dei rappre-

sentanti delle imprese, concordano tutte le misure necessarie per la sospensione per 12 mesi del pagamento della quota capitale delle rate dei mutui e dei finanziamenti in essere alla data del 24 agosto 2016.

* **11. 018.** Galgano, Matarrese, Menorello, D'Agostino, Molea.

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

ART. 11-bis.

1. Al fine di consentire di allungare il piano di ammortamento dei mutui e dei finanziamenti per le micro, piccole e medie imprese individuate dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, ubicate nelle Province di Rieti, L'Aquila, Pescara, Teramo, Ancona, Ascoli Piceno, Fermo, Macerata, Perugia, Terni, il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero dello sviluppo economico, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e previo accordo con l'Associazione bancaria italiana e con le associazioni dei rappresentanti delle imprese, concordano tutte le misure necessarie per la sospensione per 12 mesi del pagamento della quota capitale delle rate dei mutui e dei finanziamenti in essere alla data del 24 agosto 2016.

* **11. 021.** Zaratti, Melilla, Ricciatti, Pellegrino, Fratoianni, Fassina, Kronbichler.

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

ART. 11-bis.

1. Al fine di consentire di allungare il piano di ammortamento dei mutui e dei finanziamenti per le micro, piccole e medie imprese individuate dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, ubicate nelle Province di Rieti, L'Aquila, Pescara, Teramo, Ancona, Ascoli Piceno, Fermo, Macerata, Pe-

rugia, Terni, il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero dello sviluppo economico, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e previo accordo con l'Associazione bancaria italiana e con le associazioni dei rappresentanti delle imprese, concordano tutte le misure necessarie per la sospensione per 12 mesi del pagamento della quota capitale delle rate dei mutui e dei finanziamenti in essere alla data del 24 agosto 2016.

* **11. 054.** Squeri, Romele, Fabrizio Di Stefano.

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

ART. 11-bis.

Al fine di consentire di allungare il piano di ammortamento dei mutui e dei finanziamenti per le micro, piccole e medie imprese individuate dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, ubicate nelle Province di Rieti, L'Aquila, Pescara, Teramo, Ancona, Ascoli Piceno, Fermo, Macerata, Perugia, Terni, il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero dello sviluppo economico, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e previo accordo con l'Associazione bancaria italiana e con le associazioni dei rappresentanti delle imprese, concordano tutte le misure necessarie per la sospensione per 12 mesi del pagamento della quota capitale delle rate dei mutui e dei finanziamenti in essere alla data del 24 agosto 2016. Le eventuali spese necessarie alla gestione della richiesta di sospensione sono corrisposte ai soggetti finanziatori mediante un credito di imposta di importo pari all'importo relativo alle spese dovute ed è utilizzabile ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo del 9 luglio 1997, n. 241, senza applicazione dei limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Gli oneri derivanti dall'attuazione della pre-

sente disposizione sono a valere sulle disponibilità complessive del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate, di cui articolo 4, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito, con modificazioni, nella legge 15 dicembre 2016, n. 229.

**** 11. 022.** Ciprini, Gallinella, Chimienti, Cominardi, Dall'Osso, Tripiedi, Lombardi, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Massimiliano Bernini, Crippa, Castelli.

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

ART. 11-bis.

Al fine di consentire di allungare il piano di ammortamento dei mutui e dei finanziamenti per le micro, piccole e medie imprese individuate dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, ubicate nelle Province di Rieti, L'Aquila, Pescara, Teramo, Ancona, Ascoli Piceno, Fermo, Macerata, Perugia, Terni, il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero dello sviluppo economico, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e previo accordo con l'Associazione bancaria italiana e con le associazioni dei rappresentanti delle imprese, concordano tutte le misure necessarie per la sospensione per 12 mesi del pagamento della quota capitale delle rate dei mutui e dei finanziamenti in essere alla data del 24 agosto 2016. Le eventuali spese necessarie alla gestione della richiesta di sospensione sono corrisposte ai soggetti finanziatori mediante un credito di imposta di importo pari all'importo relativo alle spese dovute ed è utilizzabile ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo del 9 luglio 1997, n. 241, senza applicazione dei limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione sono a valere sulle disponibilità complessive del Fondo per la

ricostruzione delle aree terremotate, di cui articolo 4, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito, con modificazioni, nella legge 15 dicembre 2016, n. 229.

**** 11. 052.** Laffranco, Gelmini.

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

ART. 11-bis.

Al fine di consentire di allungare il piano di ammortamento dei mutui e dei finanziamenti per le micro, piccole e medie imprese individuate dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, ubicate nelle Province di Rieti, L'Aquila, Pescara, Teramo, Ancona, Ascoli Piceno, Fermo, Macerata, Perugia, Terni, il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero dello sviluppo economico, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e previo accordo con l'Associazione bancaria italiana e con le associazioni dei rappresentanti delle imprese, concordano tutte le misure necessarie per la sospensione per 12 mesi del pagamento della quota capitale delle rate dei mutui e dei finanziamenti in essere alla data del 24 agosto 2016. Le eventuali spese necessarie alla gestione della richiesta di sospensione sono corrisposte ai soggetti finanziatori mediante un credito di imposta di importo pari all'importo relativo alle spese dovute ed è utilizzabile ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo del 9 luglio 1997, n. 241, senza applicazione dei limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione sono a valere sulle disponibilità complessive del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate, di cui articolo 4, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito, con modificazioni, nella legge 15 dicembre 2016, n. 229.

**** 11. 055.** Fabrizio Di Stefano.

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

ART. 11-bis.

Al fine di consentire di allungare il piano di ammortamento dei mutui e dei finanziamenti per le micro, piccole e medie imprese individuate dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, ubicate nelle Province di Rieti, L'Aquila, Pescara, Teramo, Ancona, Ascoli Piceno, Fermo, Macerata, Perugia, Terni, il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero dello sviluppo economico, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e previo accordo con l'Associazione bancaria italiana e con le associazioni dei rappresentanti delle imprese, concordano tutte le misure necessarie per la sospensione per 12 mesi del pagamento della quota capitale delle rate dei mutui e dei finanziamenti in essere alla data del 24 agosto 2016. Le eventuali spese necessarie alla gestione della richiesta di sospensione sono corrisposte ai soggetti finanziatori mediante un credito di imposta di importo pari all'importo relativo alle spese dovute ed è utilizzabile ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo del 9 luglio 1997, n. 241, senza applicazione dei limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione sono a valere sulle disponibilità complessive del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate, di cui articolo 4, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito, con modificazioni, nella legge 15 dicembre 2016, n. 229.

**** 11. 029.** Lodolini, Luciano Agostini, Carrescia, Manzi, Morani, Petrini, Marchetti.

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

ART. 11-bis.

(Sospensioni pagamenti utenze).

1. All'articolo 14 del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con

modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, al comma 2, le parole: « sei mesi » sono sostituite dalle seguenti: « 12 mesi », e sono aggiunte in fine, le seguenti: « Sono sospese altresì, fino al 31 dicembre 2017, i termini di pagamento delle fatture emesse o da emettere per gli stessi settori e con le medesime modalità, relativamente ai soggetti residenti o aventi sede operativa nel territorio dei comuni di cui alla dichiarazione dello stato di emergenza con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 20 gennaio 2017, limitatamente per i soggetti danneggiati che dichiarino l'inagibilità del fabbricato, casa di abitazione, studio professionale o azienda. ».

11. 023. Castiello, Grimoldi.

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

ART. 11-bis.

(Sospensione mutui).

1. All'articolo 14 del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, al comma 6, le parole: « 31 dicembre 2017 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2018 », e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « Sono sospesi altresì, fino al 31 dicembre 2018, i pagamenti delle rate dei mutui e dei finanziamenti, di qualsiasi genere, ivi incluse le operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento e di credito ordinario, limitatamente per le attività economiche e produttive nonché per i soggetti privati per i mutui relativi alla prima casa di abitazione inagibile o distrutta, relativamente ai soggetti residenti o aventi sede operativa nel territorio dei comuni di cui alla dichiarazione dello stato di emergenza con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 20 gennaio 2017. ».

11. 024. Castiello, Grimoldi.

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

ART. 11-bis.
(Zona franca).

1. Nell'intero territorio colpito dagli eventi sismici che hanno interessato le regioni, Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal 24 agosto 2016 e nel gennaio 2017, è istituita la zona franca ai sensi del comma 340 e seguenti dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. La perimetrazione della zona franca comprende i territori comunali interessati dagli eventi sismici che hanno colpito le regioni, Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal 24 agosto 2016 e nel gennaio 2017.

2. Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese localizzate all'interno della zona franca di cui al comma 1 con le seguenti caratteristiche:

a) rispettare la definizione di micro imprese, ai sensi di quanto stabilito dalla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, e del decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 238 del 12 ottobre 2005, e avere un reddito lordo nel 2014 inferiore a 80.000 euro e un numero di addetti inferiore o uguale a cinque;

c) essere già costituite alla data di presentazione dell'istanza presentata in base a quanto stabilito dal decreto di cui al comma 8;

d) svolgere la propria attività all'interno della zona franca, ai sensi di quanto previsto dal comma 4;

e) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti civili, non essere in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali.

3. Gli aiuti di Stato corrispondenti all'ammontare delle agevolazioni di cui al presente articolo sono concessi ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli

107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « *de minimis* », e del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « *de minimis* » nel settore agricolo.

4. Per accedere alle agevolazioni di cui al presente articolo, i soggetti individuati ai sensi del comma 2 devono avere la sede principale o l'unità locale all'interno della zona franca e rispettare i limiti e le procedure previsti dai regolamenti dell'Unione europea di cui al comma 3.

5. I soggetti di cui al presente articolo possono beneficiare, nel rispetto del comma 2 e dei limiti fissati dal comma 3, nonché nei limiti della spesa autorizzata ai sensi del comma 7, delle seguenti agevolazioni:

a) esenzione dalle imposte sui redditi del reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca di cui al comma 1 fino a concorrenza, per ciascun periodo di imposta, dell'importo di 100.000 euro del reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca;

b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive del valore della produzione netta derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca di cui al comma 1 nel limite di euro 300.000 per ciascun periodo di imposta, riferito al valore della produzione netta;

c) esenzione dalle imposte municipali proprie per gli immobili siti nella zona franca di cui al comma 1, posseduti e utilizzati dai soggetti di cui al presente articolo per l'esercizio dell'attività economica.

6. Le esenzioni di cui al comma 5 sono concesse esclusivamente per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in

vigore del presente decreto e per i cinque anni successivi.

7. All'attuazione del presente articolo è destinata una somma pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2023. L'autorizzazione di spesa di cui al presente comma costituisce limite annuale per la fruizione delle agevolazioni da parte delle imprese beneficiarie. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio nell'ambito dello stanziamento di cui al presente comma.

8. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 aprile 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 161 dell'11 luglio 2013, e successive modificazioni, recante le condizioni, i limiti, le modalità e i termini di decorrenza e durata delle agevolazioni concesse ai sensi dell'articolo 37 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

9. Per far fronte agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2023, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare per un importo pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2023. Entro la data del 15 luglio 2017, mediante interventi di razionalizzazione, e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 500 milioni di euro per l'anno 2017. Entro la data del 15 gennaio 2018, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018, al 2023.

11. 027. Castiello, Grimoldi.

Dopo l'articolo 11 inserire il seguente:

ART. 11-bis.

1. Nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eccezionali eventi sismici verificatisi a partire dal 24 agosto 2016 è istituita la zona franca ai sensi della legge 27 dicembre 2006, n. 296. La perimetrazione della zona franca comprende i comuni individuati con le modalità previste dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 convertito, con modificazioni, dalla legge 229/2016.

2. Le disposizioni di cui al presente articolo sono estese anche ai Comuni colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nelle regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria diversi da quelli individuati ai sensi dell'articolo 1.

3. Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese localizzate all'interno della zona franca di cui al comma 1 con le seguenti caratteristiche:

a) rispettare la definizione di micro imprese, ai sensi di quanto stabilito dalla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, e del decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 238 del 12 ottobre 2005, e avere un reddito lordo nel 2016 inferiore a 80.000 euro e un numero di addetti inferiore o uguale a cinque;

b) appartenere ai seguenti settori di attività, come individuati dai codici ATECO-45, 47, 55, 56, 79, 93, 95, 96;

c) essere già costituite alla data di presentazione dell'istanza presentata in base a quanto stabilito dal decreto di cui al comma 8, purché la data di costituzione dell'impresa non sia successiva al 31 dicembre 2015;

d) svolgere la propria attività all'interno della zona franca, ai sensi di quanto previsto dal comma 4;

e) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti civili, non essere in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali.

4. Gli aiuti di Stato corrispondenti all'ammontare delle agevolazioni di cui al presente articolo sono concessi ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « *de minimis* », e del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « *de minimis* » nel settore agricolo.

5. Per accedere alle agevolazioni di cui al presente articolo, i soggetti individuati ai sensi del comma 2 devono avere la sede principale o l'unità locale all'interno della zona franca e rispettare i limiti e le procedure previsti dai regolamenti dell'Unione europea di cui al comma 3.

6. I soggetti di cui al presente articolo possono beneficiare, nel rispetto del comma 3 e dei limiti fissati dal comma 4, nonché nei limiti della spesa autorizzata ai sensi del comma 8, delle seguenti agevolazioni:

a) esenzione dalle imposte sui redditi del reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca di cui al comma 1 fino a concorrenza, per ciascun periodo di imposta, dell'importo di 100.000 euro del reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca;

b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive del valore della produzione netta derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca di cui al comma 1 nel limite di euro 300.000 per ciascun periodo di imposta, riferito al valore della produzione netta;

c) esenzione dalle imposte municipali proprie per gli immobili siti nella zona franca di cui al comma 1, posseduti e utilizzati dai soggetti di cui al presente articolo per l'esercizio dell'attività economica.

7. Le esenzioni di cui al comma 6 sono concesse esclusivamente per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e per quello successivo.

8. Nell'ambito delle risorse già stanziare ai sensi dell'articolo 22-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, una quota pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 è destinata all'attuazione del presente articolo. L'autorizzazione di spesa di cui al presente comma costituisce limite annuale per la fruizione delle agevolazioni da parte delle imprese beneficiarie.

9. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 aprile 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 161 dell'11 luglio 2013, e successive modificazioni, recante le condizioni, i limiti, le modalità e i termini di decorrenza e durata delle agevolazioni concesse ai sensi dell'articolo 37 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

11. 039. Baldelli, Fabrizio Di Stefano.

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

ART. 11-*bis*.

(Zona franca).

1. Nell'intero territorio colpito dagli eventi sismici che hanno interessato le regioni, Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal 24 agosto 2016 e nel gennaio 2017, è istituita la zona franca ai sensi del comma 340 e seguenti dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Alle imprese localizzate all'interno del perimetro della zona franca che comprende tutti i territori dei comuni di cui agli elenchi 1 e 2, del decreto-legge 189 del 2016, interessati dagli eventi sismici a partire dal 24 agosto 2016, e dei comuni interessati dagli eventi sismici del gennaio 2017 di cui alla

dichiarazione dello stato di emergenza con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 20 gennaio 2017, per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e per i cinque anni successivi, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 12 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125. All'attuazione del presente articolo è destinata una somma pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2023.

2. Per far fronte agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2023, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare per un importo pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2023. Entro la data del 15 luglio 2017, mediante interventi di razionalizzazione, e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 500 milioni di euro per l'anno 2017. Entro la data del 15 gennaio 2018, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018, al 2023.

11. 026. Castiello, Grimoldi.

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

ART. 11-bis.

(Disposizioni urgenti in materia di adempimenti contributivi).

1. Le imprese e i lavoratori dipendenti, i lavoratori autonomi e professionisti, residenti o aventi sede legale o operativa nei comuni danneggiati dagli eventi sismici di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 189 del 2016, nonché nei comuni delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria,

interessati dagli ulteriori eventi sismici verificatisi nel mese di gennaio 2017 e dagli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno colpito le medesime regioni, di cui allo stato di emergenza dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri del 20 gennaio 2017, sono esenti dal pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, per il periodo dal 24 agosto 2016 al 31 dicembre 2018, con riferimento ai soggetti interessati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016, per il periodo dal 26 ottobre 2016 al 31 dicembre 2018 con riferimento ai soggetti interessati dagli eventi sismici del 26 ottobre 2016, e per il periodo dal 18 gennaio 2017 al 31 dicembre 2018 con riferimento ai soggetti interessati dagli eventi sismici del 18 gennaio 2017.

2. All'articolo 52 del decreto-legge n. 189 del 2016, al comma 2, le parole: quanto a 671.502 milioni di euro per l'anno 2016, a 495,19 milioni di euro per l'anno 2017, a 322 milioni di euro per l'anno 2018 sono sostituite con le seguenti: quanto a 921.502 milioni di euro per l'anno dal 2016, a 995,19 milioni di euro per l'anno 2017, a 822 milioni di euro per l'anno 2018;

3. All'articolo 52), comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016 dopo la lettera p) è aggiunta la seguente:

« q) Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica per un importo pari 750 milioni di euro per l'anno 2017 e 500 milioni di euro per l'anno 2018. Entro la data del 31 luglio 2017, mediante interventi di razionalizzazione, e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 750 milioni di euro per l'anno 2017. Entro il 31 marzo 2018, mediante interventi di razionalizzazione, e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 500 milioni di euro per l'anno 2018. ».

11. 028. Castiello, Grimoldi.

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

ART. 11-*bis*.

1. Nelle more della ripresa della riscossione dei tributi non versati per effetto della sospensione degli adempimenti tributari disposta dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° settembre 2016 e dall'articolo 48, commi 1-*bis*, 10 e 10-*bis* del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito nella legge 15 dicembre 2016, n. 229, è consentito, fino al 16 dicembre 2017, agli enti locali ricompresi negli allegati 1 e 2, ad eccezione dei comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto, il ricorso all'anticipazione di tesoreria; di cui all'articolo 222 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, nel limite massimo maggiorato rispetto alle disposizione di legge vigenti di un importo per ciascun comune pari al cinquanta per cento del gettito di tutte le entrate di competenza dei comuni oggetto di sospensione. L'effettivo ricorso all'anticipazione in questione è certificato dal comune entro il 31 maggio 2017 nelle forme che saranno definite dal provvedimento di cui al comma 2.

2. Gli oneri per interessi a carico dei comuni per l'attivazione delle anticipazioni di tesoreria di cui al comma precedente sono rimborsati a ciascun comune dal Ministero dell'Interno, con modalità e termini fissati dallo stesso Ministero, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore dalla conversione in legge del presente decreto.

11. 030. Ginoble, Lodolini, Castricone.

Dopo l'articolo 11 inserire il seguente:

ART. 11-*bis*.

(Disposizioni per garantire la riscossione nelle aree del terremoto)

1. All'articolo 1 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2016,

n. 225, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-*bis*. Dalla data di cui al comma 1, nelle Regioni interessate dalla crisi sismica iniziata il 24 agosto 2016, le attività trasferite alle società beneficiarie del ramo d'azienda ai sensi dell'articolo 3, comma 24, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, sono riassegnate, senza oneri a carico del bilancio dello Stato, all'Agenzia delle entrate di cui all'articolo 62 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e sono svolte dall'ente strumentale di cui al comma 3 »;

b) al comma 3, terzo periodo, dopo le parole: « del Gruppo Equitalia di cui al comma 1 », sono inserite le seguenti: « e delle attività di cui al comma 2-*bis* »;

c) dopo il comma 3, è inserito il seguente:

« 3-*bis*. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 marzo 2017, sono stabilite le modalità per il trasferimento delle attività di cui al comma 2-*bis* »;

d) dopo il comma 9-*bis*, è inserito il seguente:

« 9-*ter*. Tenuto conto della specificità delle funzioni proprie della riscossione fiscale e delle competenze tecniche necessarie all'oro svolgimento, per assicurarle senza soluzione di continuità, a decorrere dalla data di cui al comma 1 al personale delle società beneficiarie del ramo d'azienda ai sensi dell'articolo 3, comma 24, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, assegnato alle attività di cui al comma 2-*bis*, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, si applicano le medesime previsioni di cui al comma 9. Ai maggiori oneri si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dall'applicazione del

comma 2-bis, nonché, nel limite massimo di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n.190, come integrate dal comma 625 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n.232.Fondo 1 ».

11. 031. Tancredi.

Dopo l'articolo 11 inserire il seguente:

ART. 11-bis.

(Agevolazioni fiscali)

1. All'articolo 52 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

4-bis All'articolo 1 comma 362 della legge 11 dicembre 2016 n. 232, le parole « del 24 agosto 2016 » sono sostituite dalle seguenti: 'che si sono susseguiti a far data dal 24 agosto 2016'.

4-ter) Al fine di accelerare la ripresa economica delle aree colpite dal sisma ed arginare il rischio della desertificazione imprenditoriale, attraendo nuovi investimenti, è istituita una zona speciale a fiscalità agevolata dei territori ricompresi nell'allegato 1 e 2 della Legge 229/2016 e nei territori colpiti dal sisma del 18 gennaio 2017, introducendo un vantaggio fiscale di riduzione dell'IRAP, dell'IRPEF e dell'IRPEG pari a 25 punti percentuali rispetto alla tariffe vigenti per un periodo di 5 anni ».

11. 032. Sottanelli, Ginoble, Tancredi.

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

ART. 11-bis.

(Applicazione delle misure di riduzione del Fondo di solidarietà comunale)

1. Al comma 436-bis dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è

aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le riduzioni di cui al presente comma non si applicano a carico dei comuni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 ».

11. 033. Tagliatela, Rampelli.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis.

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 è inserito il seguente comma:

« 3-bis. Gli enti locali di cui all'allegato 1 e 2 possono impegnare nel corso dell'esercizio provvisorio del bilancio, in aggiunta a quanto previsto dal secondo periodo dell'articolo 163, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le spese derivanti dall'attuazione delle disposizioni contenute nelle ordinanze di Protezione civile e di quelle del Commissariato alla ricostruzione di cui all'articolo 2, comma 2, finalizzate alla gestione della situazione emergenziale, nonché al ripristino della funzionalità degli uffici e dei servizi pubblici di propria competenza ».

11. 034. Polidori, Fabrizio Di Stefano, Polverini.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis.

(Esclusione dal saldo di donazioni liberali ed indennizzi assicurativi a favore degli enti locali)

1. Per il triennio 2017-2019, nel saldo individuato ai sensi del comma 466 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2012, n. 232 non sono considerate le spese sostenute dagli enti locali colpiti dal sisma di cui all'allegato 1 e 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, con risorse proprie provenienti da erogazioni liberali e donazioni da parte di

cittadini privati e imprese, nonché da indennizzi derivanti da polizze assicurative, puntualmente finalizzate a fronteggiare gli eccezionali eventi sismici e la ricostruzione, per un importo massimo complessivo di xx milioni di euro. L'ammontare delle spese da escludere dal saldo di cui al comma 466 ai sensi del periodo precedente è determinato dalla regione Abruzzo nel limite di xx milioni di euro, dalle regione Lazio nel limite di xx milioni di euro, dalle regione Marche nel limite di xx milioni di euro e dalle regione Umbria nel limite di xx milioni di euro. Le regioni comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze e ai comuni interessati, entro il 30 giugno 2017, gli importi di cui al periodo precedente.

11. 035. Polidori, Fabrizio Di Stefano, Polverini.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis.

(Modifiche all'articolo 15 del decreto-legge n. 189 del 2016, soggetti attuatori degli interventi relativi alle opere pubbliche ed ai beni culturali).

1. Il comma 2 dell'articolo 15 del decreto-legge n. 189 del 2016 è sostituito dal seguente: «le Diocesi sono soggetti attuatori degli interventi relativi ad alcuni degli edifici inseriti nel piano dei beni culturali, indicato alla lettera *b*) del comma 2 dell'articolo 14, ed individuati sulla base di una specifica intesa sottoscritta tra il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e le Diocesi stesse ».

11. 036. Polidori, Fabrizio Di Stefano, Polverini.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis.

(Misure per compensare gli oneri derivanti da contenzioso connesso al finanziamento

degli interventi edilizi disposti a seguito degli eventi sismici del 1980-1981).

1. Ai fini del graduale riequilibrio degli enti locali che hanno proposto la rimodulazione del Piano di riequilibrio finanziario, a norma dell'articolo 1, commi 714 e 714-bis, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è attribuito, sulla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle attività connesse al programma di ricostruzione di cui al titolo Vili della legge 14 maggio 1981, n. 219, nominato con decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1997 e da ultimo prorogato con DPCM del 3 maggio 2016, un ulteriore fondo di euro 95 milioni, da utilizzarsi per la complessiva definizione in sede transattiva, con il concorso degli enti locali interessati, degli oneri del contenzioso a carico dello Stato di cui all'articolo 42, comma 3 della legge 17 maggio 1999, n. 144. La copertura dell'onere di cui al periodo precedente è assicurata attraverso la riduzione di pari importo del fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, con riferimento allo stanziamento per l'anno 2017. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le conseguenti variazioni di bilancio.

11. 038. Polidori, Fabrizio Di Stefano, Polverini.

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

ART. 11-bis.

1. All'articolo 52 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

4-bis. All'articolo 1 comma 362 della legge 11 dicembre 2016 n. 232, le parole

« del 24 agosto 2016 » sono sostituite dalle seguenti: ‘che si sono susseguiti a far data dal 24 agosto 2016. Al fine di accelerare la ripresa economica delle aree colpite dal sisma ed arginare il rischio della desertificazione imprenditoriale, attraendo nuovi investimenti, è istituita una zona speciale a fiscalità agevolata dei territori ricompresi nell'allegato 1 e 2 della Legge 229/2016 e nei territori colpiti dal sisma del 18 gennaio 2017, introducendo un vantaggio fiscale di riduzione dell'IRAP, dell'IRPEF e dell'IRPEG pari a 25 punti percentuali rispetto alla tariffe vigenti per un periodo di 5 anni'. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata una spesa pari ad euro 20 milioni per l'anno 2017, 20 milioni per l'anno 2018 e 20 milioni per l'anno 2019. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione, nella misura corrispondente per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

11. 040. Polidori, Fabrizio Di Stefano, Polverini.

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

ART. 11-bis.

All'articolo 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Il pagamento delle rate in scadenza negli esercizi 2016, 2017 e 2018 dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a. ai Comuni di cui agli allegati 1 e 2, nonché alle Province in cui questi ricadono e di quelli trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-

legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dall'Istituto del Credito Sportivo e dagli altri istituti di Credito privati, previo accordo con TABI, non ancora effettuato, rispettivamente, alla data di entrata in vigore del presente decreto per i Comuni di cui all'allegato 1 e alla data di entrata in vigore del decreto-legge 11 novembre 2016, n. 205, per i Comuni di cui all'allegato 2, è differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, all'anno immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi. Ai relativi oneri, si provvede ai sensi dell'articolo 52 ».

11. 041. Polidori, Fabrizio Di Stefano, Polverini.

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

ART. 11-bis.

1. All'articolo 82, comma 8, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 dopo la lettera *d*) è aggiunta la seguente:

d-bis) definizione di speciali indennità di funzioni per i sindaci dei comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016 e 2017, in qualità di Commissari straordinari di Governo, ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

2. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata una spesa pari ad euro 2 milioni per l'anno 2017, 2 milioni per l'anno 2018 e 2 milioni per l'anno 2019. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione, nella misura corrispondente per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017. Il

Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

11. 045. Polidori.

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

ART. 11-bis.

1. I Comuni interessati dagli eventi sismici del 2016 e 2016, individuati negli allegati 1 e 2 del decreto-legge n. 189 del 2016, al fine di avvalersi dell'opera a tempo pieno del Segretario comunale provvedono allo scioglimento delle convenzioni di segreteria in essere previste all'articolo 98, comma 3, del decreto legislativo n. 267 del 2000.

2. I maggiori oneri sostenuti dai Comuni di cui al comma precedente, anche al fine di garantire lo stesso livello retributivo complessivo percepito dal Segretario al momento dello scioglimento della convenzione e la maggiorazione dell'indennità di cui all'Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della Protezione Civile n. 399/2016, sono a carico delle risorse del Bilancio dello Stato.

11. 046. Polidori.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis.

1. All'articolo 47, del decreto-legge n. 189 del 2016 dopo il comma 2 seguente:

« 2-bis. Le disposizioni previste nei commi precedenti si applicano anche per le imprese ubicate negli altri Comuni delle Regioni di cui al comma 1 dell'articolo 1 del presente decreto, che abbiano subito a seguito del sisma una riduzione delle attività. ».

11. 047. Laffranco, Gelmini, Fabrizio Di Stefano.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis.

1. Dopo l'articolo 47 del decreto-legge n. 189 del 2016 è inserito il seguente:

« ART. 47-bis.

1. Per le imprese del turismo ubicate negli altri Comuni delle Regioni di cui al comma 1 dell'articolo 1 del presente decreto, che abbiano subito a seguito degli eventi sismici del 2016 e del 2017 una riduzione dell'attività svolta, i contributi di IMU e TARI sono proporzionali alla riduzione del tasso di occupazione turistica per il 2017 e 2018. ».

11. 048. Laffranco, Gelmini, Fabrizio Di Stefano.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis.

(Agevolazioni fiscali).

1. All'articolo 52 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

4-bis) All'articolo 1, comma 362 della legge 11 dicembre 2016 n. 232, le parole: « del 24 agosto 2016 » sono sostituite dalle seguenti: « che si sono susseguiti a far data dal 24 agosto 2016. Al fine di accelerare la ripresa economica delle aree colpite dal sisma ed arginare il rischio della desertificazione imprenditoriale, attraendo nuovi investimenti, è istituita una zona speciale a fiscalità agevolata dei territori ricompresi nell'allegato 1 e 2 della legge n. 229 del 2016 e nei territori colpiti dal sisma del 18 gennaio 2017, introducendo un vantaggio fiscale di riduzione dell'IRAP, dell'IRPEF e dell'IRPEG pari a 25 punti

percentuali rispetto alle tariffe vigenti per un periodo di 5 anni.».

11. 049. Fabrizio Di Stefano.

Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:

ART. 11-bis.

1. Al comma 2 dell'articolo 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, dopo le parole: «I Comuni di cui agli allegati 1 e 2» sono inserite le seguenti parole: «nonché tutti i Comuni colpiti dagli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato l'Abruzzo».

2. Al comma 2 dell'articolo 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, le parole: «non concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per l'anno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «non concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per gli anni 2016, 2017 e 2018».

11. 050. Fabrizio Di Stefano.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis.

1. All'articolo 1 comma 380, lettera f) dopo le parole: «è riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi e il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili

ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni. Tale riserva non si applica altresì ai fabbricati rurali ad uso strumentale ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'istituto nazionale di statistica (ISTAT), assoggettati dalle province autonome di Trento e di Bolzano all'imposta municipale propria ai sensi dell'articolo 9, comma 8 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e successive modificazioni» è inserito il seguente periodo: «Le suddette disposizioni, per gli anni 2017 e 2018, sono sospese limitatamente ai Comuni della Regione Abruzzo colpiti dagli eventi sismici e dagli eccezionali fenomeni meteorologici.».

11. 051. Fabrizio Di Stefano.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis.

1. Al primo periodo del comma 13 dell'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: «30 settembre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «30 novembre 2017».

2. Il finanziamento assistito dalla garanzia dello Stato previsto dall'articolo 11 comma 3 del presente decreto trova applicazione anche per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria sospesi ai sensi del primo periodo del comma 13, articolo 48, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.».

11. 053. Squeri, Romele, Fabrizio Di Stefano.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis.

(Sanzioni patto stabilità interno).

1. Le sanzioni relative al mancato rispetto dei vincoli del patto di stabilità interno nell'anno 2012 o negli esercizi precedenti, per violazioni emerse in base ai commi 28, 29 e 31 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, non trovano applicazione e, qualora già applicate, ne vengono meno gli effetti, nei confronti dei comuni colpiti dal sisma di cui all'allegato 1 e 2 di cui alla legge n. 229 del 2016, per i quali le violazioni siano accertate successivamente alla data, del 31 dicembre 2014.

11. 056. Fabrizio Di Stefano, Polverini.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis.

(Sanzioni patto stabilità interno).

1. Le sanzioni relative al mancato rispetto dei vincoli del patto di stabilità interno nell'anno 2012 o negli esercizi precedenti, di cui all'articolo 31 comma 26 lettera e) della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, per violazioni emerse in base ai commi 28, 29 e 31 del citato articolo 31, non trovano applicazione, e qualora già applicate ne vengono meno gli effetti, nei confronti dei comuni colpiti dal sisma di cui all'allegato 1 e 2 di cui alla legge n. 229 del 2016, per i quali le violazioni siano accertate successivamente alla data del 31 dicembre 2014.

11. 057. Fabrizio Di Stefano, Polverini.

ART. 12.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 12.

(Sostegno al reddito dei lavoratori autonomi delle zone colpite dagli eventi sismici del 2016 e di gennaio 2017).

1. All'articolo 45 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

« 4-bis. In favore dei soggetti di cui al comma precedente, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza, la cui attività continua, per l'anno 2017, ad essere sospesa a causa degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, è riconosciuta per un massimo di sei mesi un'indennità, commisurata al trattamento di integrazione salariale di cui al comma 1, nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato. »;

b) al comma 5 le parole: « commi 1 e 4 » sono sostituite dalle seguenti: « commi 1, 4 e 4-bis » al comma 5, dopo le parole: « per l'anno 2016 » sono aggiunte le seguenti: « e per l'anno 2017 ».

2. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge n. 196 del 2009. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.

12. 23. Baldelli.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 12.

(Sostegno al reddito dei lavoratori autonomi delle zone colpite dagli eventi sismici del 2016 e di gennaio 2017).

1. Al comma 1, primo periodo, dell'articolo 45 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo le parole: « per l'anno 2016 » sono aggiunte le seguenti: « e per l'anno 2017 » e le parole: « 31 dicembre 2016 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2017 ».

2. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 125 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge n. 196 del 2009. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.

12. 22. Baldelli.

Al comma 1, sostituire le parole da: fino all'esaurimento *fino a:* comma 1 *con le seguenti:* e nel 2018 fino all'esaurimento delle risorse disponibili ivi ripartite tra le Regioni, considerate quale limite massimo di spesa, relativamente alle misure di cui all'articolo 45, commi 1 e 4.

* **12. 7.** Galgano, Matarrese, Monchiero, Menorello, D'Agostino, Molea.

Al comma 1, sostituire le parole da: fino all'esaurimento *fino a:* comma 1 *con le seguenti:* e nel 2018 fino all'esaurimento delle risorse disponibili ivi ripartite tra le

Regioni, considerate quale limite massimo di spesa, relativamente alle misure di cui all'articolo 45, commi 1 e 4.

* **12. 8.** Ricciatti, Zaratti, Melilla, Pellegrino, Fratoianni, Fassina, Kronbichler.

Al comma 1, sostituire le parole da: fino all'esaurimento *a:* comma 1 *con le seguenti:* e nel 2018 fino all'esaurimento delle risorse disponibili ivi ripartite tra le Regioni, considerate quale limite massimo di spesa, relativamente alle misure di cui all'articolo 45, commi 1 e 4.

* **12. 3.** Carrescia, Lodolini, Manzi, Morani, Luciano Agostini, Petrini.

Al comma 1, sostituire le parole da: fino all'esaurimento *a:* comma 1 *con le seguenti:* e nel 2018 fino all'esaurimento delle risorse disponibili ivi ripartite tra le Regioni, considerate quale limite massimo di spesa, relativamente alle misure di cui all'articolo 45, commi 1 e 4.

* **12. 4.** Squeri, Romele, Fabrizio Di Stefano.

Al comma 1, dopo le parole: di cui all'articolo 45, comma 1 *aggiungere le seguenti:* e comma 4.

****12. 6.** Galgano, Matarrese, Monchiero, Menorello, D'Agostino, Molea.

Al comma 1, dopo le parole: di cui all'articolo 45, comma 1 *aggiungere le seguenti:* e comma 4.

****12. 31.** Sereni, Carrescia, Melilli, Ginoble, Borghi, Mariani, Bergonzi, Stella Bianchi, Bratti, Cominelli, De Menech, Gadda, Tino Iannuzzi, Manfredi, Marroni, Massa, Mazzoli, Morassut, Realacci, Giovanna Sanna, Valiante, Zardini, Luciano Agostini, Amato, Ascani, Carella, Castricone, D'Incecco, Fusilli,

Giulietti, Lodolini, Manzi, Marchetti, Morani, Petrini, Piazzoni, Pillozzi, Terrosi, Verini.

Al comma 1, dopo le parole: di cui all'articolo 45, comma 1 *aggiungere le seguenti:* e comma 4.

****12. 20.** Squeri, Romele, Fabrizio Di Stefano.

Al comma 1, dopo le parole: di cui all'articolo 45, comma 1 *inserire le seguenti:* e comma 4.

****12. 9.** Zaratti, Melilla, Ricciatti, Pellegrino, Fratoianni, Fassina, Kronbichler.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La disposizione di cui all'articolo 45, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, si interpreta nel senso che l'indennità ivi prevista è comunque concessa ai lavoratori dipendenti da aziende iscritte ai Fondi di solidarietà bilaterali di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, a condizione che le fonti normative ed istitutive degli stessi Fondi non prevedano tipologie di prestazioni in occasione di eventi sismici.

***12. 5.** Galgano, Matarrese, Monchiero, Menorello, D'Agostino, Molea.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La disposizione di cui all'articolo 45 comma 1 lettera *a)* del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, si interpreta nel senso che l'indennità ivi prevista è comunque concessa ai lavoratori dipendenti da aziende iscritte ai Fondi di solidarietà bilaterali di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, a condizione che le fonti normative ed isti-

tutive degli stessi Fondi non prevedano tipologie di prestazioni in occasione di eventi sismici.

***12. 2.** Carrescia, Morani, Petrini, Luciano Agostini, Lodolini, Manzi, Marchetti.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La disposizione di cui all'articolo 45 comma 1 lettera *a)* del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, si interpreta nel senso che l'indennità ivi prevista è comunque concessa ai lavoratori dipendenti da aziende iscritte ai Fondi di solidarietà bilaterali di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, a condizione che le fonti normative ed istitutive degli stessi Fondi non prevedano tipologie di prestazioni in occasione di eventi sismici.

***12. 1.** Pastorelli.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La disposizione di cui all'articolo 45 comma 1 lettera *a)* del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, si interpreta nel senso che l'indennità ivi prevista è comunque concessa ai lavoratori dipendenti da aziende iscritte ai Fondi di solidarietà bilaterali di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, a condizione che le fonti normative ed istitutive degli stessi Fondi non prevedano tipologie di prestazioni in occasione di eventi sismici.

***12. 10.** Ricciatti, Zaratti, Melilla, Pellegrino, Fratoianni, Fassina, Kronbichler.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La disposizione di cui all'articolo 45 comma 1 lettera *a)* del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito con modificazioni dalla legge 15

dicembre 2016, n. 229, si interpreta nel senso che l'indennità ivi prevista è comunque concessa ai lavoratori dipendenti da aziende iscritte ai Fondi di solidarietà bilaterali di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, a condizione che le fonti normative ed istitutive degli stessi Fondi non prevedano tipologie di prestazioni in occasione di eventi sismici.

***12. 19.** Squeri, Romele, Fabrizio Di Stefano.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La convenzione stipulata opera anche nei comuni che siano stati interessati dagli eccezionali fenomeni meteorologici e dei conseguenti movimenti franosi che hanno riguardato i territori dei Comuni delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a partire dalla seconda decade di gennaio 2017, anche se non ricompresi negli allegati 1 e 2 del decreto-legge n. 189 del 17 ottobre 2016.

12. 24. Sottanelli, Ginoble, Tancredi.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

2. È concessa, nel limite di 30 milioni di euro per l'anno 2017, una indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale, con la relativa contribuzione figurativa, per il periodo che intercorre tra il 5 gennaio 2017 e il 25 gennaio 2017 con riferimento ai Comuni abruzzesi che hanno subito danni a causa delle avversità atmosferiche di eccezionale intensità avvenute nel medesimo periodo, in favore:

a) dei lavoratori del settore privato, compreso quello agricolo, impossibilitati a prestare l'attività lavorativa, in tutto o in parte, a seguito dei predetti eventi, dipendenti da aziende o da soggetti diversi dalle imprese operanti in uno dei Comuni di cui al comma 1-bis e per i quali non trovano applicazione le vigenti disposizioni in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro;

b) dei lavoratori di cui alla lettera a), impossibilitati a recarsi al lavoro, anche perché impegnati nella cura dei familiari con loro conviventi, per infortunio o malattia conseguenti alle avversità atmosferiche.

3. L'indennità di cui al comma 1-bis, lettera a), è riconosciuta, limitatamente ai lavoratori del settore agricolo, per le ore di riduzione o sospensione dell'attività nei limiti ivi previsti e non può essere equiparata al lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola. La medesima indennità è riconosciuta ai lavoratori di cui al comma 1-bis, lettera b), per le giornate di mancata prestazione dell'attività lavorativa, entro l'arco temporale ivi previsto e, comunque, per un numero massimo di trenta giornate di retribuzione.

4. In favore dei collaboratori coordinati e continuativi, dei titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale, dei lavoratori autonomi, ivi compresi i titolari di attività di impresa e professionali, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza, che abbiano dovuto sospendere l'attività a causa degli eventi di cui al comma 1-bis, e che operino esclusivamente o, nel caso degli agenti e rappresentanti, prevalentemente in uno dei Comuni di cui al comma 1-bis, è riconosciuta, per l'anno 2017, nel limite di 30 milioni di euro per il medesimo anno, una indennità *una tantum* pari a 5.000 euro, nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato.

5. Gli oneri di cui ai commi 1-bis e 1-quater, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2017, sono posti a carico del fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. A tal fine la dotazione del predetto fondo è incrementata di 60 milioni di euro per l'anno 2017. A compensazione degli oneri di cui al periodo precedente la dotazione del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'arti-

colo 5, comma 5-*quinquies*, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 è ridotta di 60 milioni di euro per l'anno 2017.

6. Le indennità di cui ai commi 1-*bis* e 1-*quater* sono autorizzate dalle Regioni interessate, nei limiti delle risorse stanziare e riconosciute ed erogate dall'INPS. La ripartizione delle risorse disponibili, le condizioni e i limiti concernenti l'autorizzazione e la erogazione delle prestazioni previste dai commi 1-*bis* e 1-*quater* sono definiti con apposita convenzione da stipulare tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero dell'economia e delle finanze ed il Presidente della Regione Abruzzo. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, fornendo i risultati dell'attività di monitoraggio al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.

12. 26. Tancredi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. All'articolo 45 del decreto-legge n. 189 del 17 ottobre 2016, sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 1, la lettera *a)* è sostituita dalla seguente:

« *a)* dei lavoratori del settore privato, compreso quello agricolo, impossibilitati a prestare l'attività lavorativa, in tutto o in parte, a seguito del predetto evento sismico, dipendenti da aziende operanti in uno dei Comuni di cui all'articolo 1, o dipendenti residenti nei stessi comuni ma operanti in aziende al di fuori del cratere e per i quali non trovano applicazione le vigenti disposizioni in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, allo stesso modo nel caso inverso, ovvero, per lavoratori non residenti in tali aree ma occupati in attività in essere nell'area del cratere costrette alla riduzione o alla sospensione del lavoro. »;

2) il comma 7 è sostituito dai seguenti:

« 7. I periodi di trattamento di integrazione salariale ordinaria e straordinaria concessi in conseguenza degli eventi sismici non sono conteggiati ai fini delle durate massime complessive previste dall'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, anche per tutti i datori di lavoro che occupano mediamente più di 15 dipendenti, non rientranti nell'ambito di applicazione di Cigo e Clgs, iscritti al Fis ai quali è data la possibilità di ricorrere alla prestazione, oltre dell'assegno di solidarietà, anche dell'Assegno Ordinario.

7-bis. Relativamente ai Lavoratori dipendenti di datori di lavoro soggetti a Cigo e Cigs la cumulabilità dei periodi di integrazione salariale ai fini dei periodi massimi in un quinquennio mobile è sospesa fino a tutto il 2017. Lo stessa sospensione si applica per le aziende che fanno uso di Cigo in ragione del limite delle 52 settimane in un biennio mobile, ivi compreso i settori dell'edilizia e lapideo.

7-ter. L'entità delle erogazioni da parte del Fondo di integrazione Salariale delle indennità riferite al tetto aziendale che per l'anno 2016 non prevedono limite per le prestazioni è esteso a tutto il 2017. »;

3) dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

« *8-bis.* Le aziende e imprese appartenenti ai settori riferibili al Fondo di Integrazione Salariale con meno di 6 dipendenti e fino a 2, relativamente al periodo dal 24 agosto 2016 a tutto il 2017, sono ammesse ai trattamenti di cui al comma 7.

8-ter. Per Cassa e Mobilità in deroga, Mobilità ordinaria e NASPI scaduti o in scadenza nel corso degli anni 2016 e 2017 è ammessa a domanda la proroga dei limiti di termine fino a tutto il 2017, anche nelle zone colpite dagli eccezionali eventi meteorologici ».

12. 18. Zaratti, Pellegrino, Melilla, Ricciatti, Fratoianni, Fassina, Kronbichler.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

2. All'articolo 45 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

« 4-bis. In favore dei soggetti di cui al comma precedente, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza, la cui attività continua, per l'anno 2017, ad essere sospesa a causa degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, è riconosciuta per un massimo di sei mesi un'indennità, commisurata al trattamento di integrazione salariale di cui al comma 1, nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato. »;

b) al comma 5 le parole « commi 1 e 4 » sono sostituite dalle parole « commi 1, 4 e 4-bis »; dopo le parole « per l'anno 2016 » sono aggiunte le seguenti: « e per l'anno 2017 ».

3. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge n. 196 del 2009. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.

12. 17. Ricciatti, Melilla, Zaratti, Pellegrino, Fratoianni, Fassina, Kronbichler.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

2. Al comma 1, primo periodo dell'articolo 45 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla

legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo le parole « per l'anno 2016 » sono aggiunte le seguenti: « e per l'anno 2017 »; al medesimo periodo le parole « 31 dicembre 2016 » sono sostituite con le seguenti: « 31 dicembre 2017 ».

3. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2, pari a 125 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge n. 196 del 2009. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.

12. 16. Melilla, Ricciatti, Zaratti, Pellegrino, Fratoianni, Fassina, Kronbichler.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

2. All'articolo 45 del decreto-legge n. 189 del 2016, dopo il comma 5, è inserito il seguente:

« 5-bis. È concessa, a domanda, nel limite di 150 milioni di euro per l'anno 2017, l'estensione della durata, fino a ulteriori sei mesi, della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI) di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, in favore di:

a) quanti già beneficiari della misura abbiano raggiunto il limite massimo della sua durata a decorrere dal 24 agosto 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 1 ovvero dal 26 ottobre 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 2;

b) quanti beneficiari della misura nei Comuni di cui all'allegato 1 e all'allegato 2, raggiungeranno il limite massimo della sua durata entro il 30 giugno 2017 ».

3. L'onere di cui al comma 2, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2017, è posto per la misura di 50 milioni di euro a carico del fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e per la misura di 100 milioni di euro a carico del fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

12. 15. Colletti, Ciprini, Cominardi, Vacca, Del Grosso, Massimiliano Bernini, Terzoni, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Zolezzi, Crippa, Castelli.

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

2. Al fine di agevolare la ripresa delle attività produttive ed incentivare la localizzazione di nuovi imprenditori nei territori colpiti dagli eventi sismici del 24-26 agosto 2016, 26-30 ottobre 2016 e 18 gennaio 2017, per gli imprenditori persone fisiche che svolgono attività d'impresa, arti o professioni ed hanno la sede dell'attività ovvero localizzeranno la loro attività nei territori dei comuni colpiti dagli eventi sismici di cui sopra, individuati dagli allegati 1 e 2 del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito in legge n. 221 del 2016, i valori soglia previsti dall'allegato 4, legge n. 190 del 2014, sono raddoppiati per un periodo di cinque anni decorrenti dal 1° gennaio 2017.

3. Agli oneri di cui al comma 2, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE), di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282.

12. 25. Sottanelli.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. All'articolo 45, comma 1, del decreto-legge n. 180 del 2016, la lettera a) è

sostituita dalla seguente: a) dei lavoratori del settore privato, compreso quello agricolo, impossibilitati a prestare l'attività lavorativa, in tutto o in parte, a seguito del predetto evento sismico, dipendenti da aziende operanti in uno dei comuni di cui all'articolo 1 o dipendenti residenti negli stessi comuni ma operanti in aziende al di fuori del cratere e per i quali non trovano applicazione le vigenti disposizioni in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, ovvero per i lavoratori non residenti in tali aree ma occupati in attività in essere nell'area del cratere costrette alla riduzione o alla sospensione del lavoro.

***12. 11.** Massimiliano Bernini, Terzoni, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Zolezzi, Crippa, Castelli.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. All'articolo 45, comma 1, del decreto-legge n. 180 del 2016, la lettera a) è sostituita dalla seguente: a) dei lavoratori del settore privato, compreso quello agricolo, impossibilitati a prestare l'attività lavorativa, in tutto o in parte, a seguito del predetto evento sismico, dipendenti da aziende operanti in uno dei comuni di cui all'articolo 1 o dipendenti residenti negli stessi comuni ma operanti in aziende al di fuori del cratere e per i quali non trovano applicazione le vigenti disposizioni in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, ovvero per i lavoratori non residenti in tali aree ma occupati in attività in essere nell'area del cratere costrette alla riduzione o alla sospensione del lavoro.

***12. 28.** Castricone, Amato, Ginoble, Tancredi.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2. All'articolo 45 del decreto-legge 19 ottobre 2016 n. 189 convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

« 3-bis. Per l'anno 2017, ai lavoratori dipendenti da imprese dei settori del tu-

rismo e dei servizi connessi, dei pubblici esercizi e del commercio alle imprese con sede operativa ubicata nelle province delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria che ricomprendono i territori dei comuni di cui agli allegati 1 e 2, è concessa la misura di sostegno al reddito di cui al comma 1. La misura è riconosciuta a decorrere dalla data di interruzione della prestazione lavorativa in conseguenza degli eventi sismici di cui all'articolo 1 del presente decreto, e comunque non oltre il 31 dicembre 2017. Ai relativi oneri si provvede a valere sulle risorse di cui al comma 3 ».

12. 32. Sereni, Carrescia, Melilli, Ginoble, Borghi, Mariani, Bergonzi, Stella Bianchi, Bratti, Cominelli, De Menech, Gadda, Tino Iannuzzi, Manfredi, Marroni, Massa, Mazzoli, Morassut, Realacci, Giovanna Sanna, Valiante, Zardini, Luciano Agostini, Amato, Ascani, Carella, Castricone, D'Incecco, Fusilli, Giulietti, Lodolini, Manzi, Marchetti, Morani, Petrini, Piazzoni, Pilozi, Terrosi, Verini.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. All'articolo 45, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo le parole: « che abbiano dovuto sospendere » sono inserite le seguenti: « ovvero, limitatamente ai titolari d'impresa del settore agricolo, ridurre ».

***12. 38.** Zaccagnini.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. All'articolo 45, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo le parole: « che abbiano dovuto sospendere » sono inserite le seguenti: « ovvero, limitatamente ai titolari d'impresa del settore agricolo, ridurre ».

***12. 36.** Oliverio, Sani.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. All'articolo 45 del decreto-legge n. 180 del 2016, il comma 7 è sostituito dal seguente:

« 7. I periodi di trattamento di integrazione salariale ordinaria e straordinaria concessi in conseguenza dell'evento sismico del 24 agosto 2016 non sono conteggiati ai fini delle durate massime complessive previste dal decreto legislativo n. 148 del 2015, anche per tutti i datori di lavoro che occupano mediamente più di 15 dipendenti, non rientranti nell'ambito di applicazione degli strumenti di cassa integrazione, iscritti al FIS ai quali è data la possibilità di ricorrere alla prestazione, oltre dell'assegno di solidarietà, anche dell'assegno ordinario ».

12. 12. Massimiliano Bernini, Terzoni, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Zolezzi, Crippa, Castelli.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

« 2. All'articolo 45, comma 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, il comma 7 è sostituito dal seguente:

« 7. I periodi di trattamento di integrazione salariale ordinaria e straordinaria concessi in conseguenza dell'evento sismico del 24 agosto 2016 non sono conteggiati ai fini delle durate massime complessive previste dall'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, anche per tutti i datori di lavoro che occupano mediamente più di 15 dipendenti, non rientranti nell'ambito di applicazione di Cigo e Cigs, iscritti al Fis ai quali è data la possibilità di ricorrere alla prestazione, oltre dell'assegno di solidarietà, anche dell'Assegno Ordinario.» ».

***12. 29.** Castricone, Amato, Ginoble.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«2. All'articolo 45, comma 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, il comma 7 è sostituito dal seguente:

“7. I periodi di trattamento di integrazione salariale ordinaria e straordinaria concessi in conseguenza dell'evento sismico del 24 agosto 2016 non sono conteggiati ai fini delle durate massime complessive previste dall'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, anche per tutti i datori di lavoro che occupano mediamente più di 15 dipendenti, non rientranti nell'ambito di applicazione di Cigo e Cigs, iscritti al Fis ai quali è data la possibilità di ricorrere alla prestazione, oltre dell'assegno di solidarietà, anche dell'Assegno Ordinario.”».

***12. 34.** Castricone.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. All'articolo 45 del decreto-legge n. 180 del 2016, dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti:

«7-bis. Relativamente ai lavoratori dipendenti di datori di lavoro soggetti allo strumento della cassa integrazione la cumulabilità dei periodi di integrazione salariale ai fini dei periodi massimi in un quinquennio mobile è sospesa fino a tutto il 2017. La stessa sospensione si applica per le aziende che fanno uso di cassa integrazione ordinaria in ragione del limite delle 52 settimane in un biennio mobili, ivi compresi i settori dell'edilizia e lapideo.

7-ter. L'entità delle erogazioni da parte del Fondo di integrazione salariale delle indennità riferite al tetto aziendale che per l'anno 2016 non prevedono limite per le prestazioni è esteso a tutto il 2017».

12. 13. Massimiliano Bernini, Terzoni, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Zolezzi, Crippa, Castelli.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. All'articolo 45, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 7 è inserito il seguente:

«7-bis. Relativamente ai lavoratori dipendenti di datori di lavoro soggetti a Cigo e Cigs la cumulabilità dei periodi di integrazione salariale ai fini dei periodi massimi in un quinquennio mobile è sospesa fino a tutto il 2017. La stessa sospensione si applica per le aziende che fanno uso di Cigo in ragione del limite delle 52 settimane in un biennio mobile, ivi compreso i settori dell'edilizia e lapideo.».

****12. 30.** Castricone, Amato, Ginoble.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

2. All'articolo 45, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

«7-bis. Relativamente ai lavoratori dipendenti di datori di lavoro soggetti a Cigo e Cigs la cumulabilità dei periodi di integrazione salariale ai fini dei periodi massimi in un quinquennio mobile è sospesa fino a tutto il 2017. La stessa sospensione si applica per le aziende che fanno uso di Cigo in ragione del limite delle 52 settimane in un biennio mobile, ivi compreso i settori dell'edilizia e lapideo.».

****12. 35.** Castricone.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. L'indennità prevista dall'articolo 45, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è comunque concessa ai lavoratori dipendenti delle aziende iscritte ai Fondi di solidarietà bilaterali di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, a condizione che gli atti istitutivi e le finalità

dei Fondi stessi non contemplino l'erogazione di analoghe tipologie di prestazioni in occasione di eventi sismici.

12. 27. Castricone, Amato, Ginoble, Tancredi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. Le indennità di sostegno di cui all'articolo 10, comma 4, lettera b) sono destinate anche ai lavoratori dipendenti da aziende iscritte ai Fondi ex articolo 27 del decreto legislativo n. 148 del 2015, nel caso in cui le fonti normative ed istitutive dei suddetti Fondi non prevedano come propria causale di intervento «eventi sismici».

12. 37. Morani, Carrescia, Petrini, Luciano Agostini, Lodolini, Manzi, Marchetti.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. Le disposizioni di cui al comma 1 sono estese anche ai lavoratori che hanno dovuto interrompere la propria attività lavorativa a seguito degli eventi meteorologici immediatamente antecedenti ai terremoti verificatisi a partire dal 18 gennaio 2017.

12. 14. Vacca, Colletti, Del Grosso, Massimiliano Bernini, Terzoni, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Zolezzi, Crippa, Castelli.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

« ART. 12-bis.

(Modifica dell'articolo 45 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229).

1. All'articolo 45, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, conver-

tito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è aggiunto:

4-bis. L'indennità di cui al comma 4 è riconosciuta, su richiesta, anche ai titolari, ai soci, ai collaboratori familiari e ai soci di società a responsabilità limitata avente sede legale, alla data del 24 agosto 2016, in un edificio, dichiarato inagibile, sito in uno dei Comuni di cui agli allegati 1 e 2 del decreto-legge n. 189 del 2016.

4-ter. L'indennità di cui al comma 4 è riconosciuta, su richiesta, anche ai titolari, ai soci, ai collaboratori familiari e ai soci di società a responsabilità limitata avente sede legale, alla data del 24 agosto 2016, in un edificio, dichiarato inagibile, sito in uno dei Comuni di cui all'articolo 1, comma 2, non ricompresi negli allegati 1 e 2 del decreto-legge n. 189 del 2016, a condizione che dimostrino, con perizia asseverata, il nesso di causalità diretta tra i danni verificatisi e gli eventi sismici del 2016 o 2017 e che il fatturato nel 2015 sia derivato per più del 50 per cento da attività svolte nei Comuni indicati negli allegati 1 e 2 del decreto-legge n. 189 del 2016 ».

12. 01. Carrescia, Luciano Agostini, Petrini, Lodolini, Manzi, Morani, Marchetti.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

« ART. 12-bis.

(Agevolazioni contributive).

1. Ai datori di lavoro operanti nei territori colpiti dal sisma di cui agli allegati 1 e 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, nella legge 15 dicembre 2016, n. 229, che abbiano subito una riduzione del proprio volume d'affari commisurata alla differenza tra il fatturato, come risultante dai registri contabili obbligatori o dalle dichiarazioni IVA, che venga realizzato nel corso del 2017 e la media dei tre anni scelti tra i cinque anni precedenti,

escludendo il migliore e il peggiore risultato, è riconosciuto un esonero della contribuzione previdenziale e assistenziale, ad esclusione dei premi dovuti all'INAIL, per un periodo di dodici mesi, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei medesimi datori di lavoro, nel limite massimo di 3.250 euro su base annua. L'agevolazione è comunque subordinata al mantenimento dei livelli occupazionali, inteso quale media dei lavoratori impiegati negli ultimi dodici mesi, preesistenti alla data del sisma. ».

***12. 07.** Squeri, Romele, Fabrizio Di Stefano.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

« ART. 12-bis.

(Agevolazioni contributive).

1. Ai datori di lavoro operanti nei territori colpiti dal sisma di cui agli allegati 1 e 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, nella legge 15 dicembre 2016, n. 229, che abbiano subito una riduzione del proprio volume d'affari commisurata alla differenza tra il fatturato, come risultante dai registri contabili obbligatori o dalle dichiarazioni IVA, che venga realizzato nel corso del 2017 e la media dei tre anni scelti tra i cinque anni precedenti, escludendo il migliore e il peggiore risultato, è riconosciuto un esonero della contribuzione previdenziale e assistenziale, ad esclusione dei premi dovuti all'INAIL, per un periodo di dodici mesi, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei medesimi datori di lavoro, nel limite massimo di 3.250 euro su base annua. L'agevolazione è comunque subordinata al mantenimento dei livelli occupazionali, inteso quale media dei lavoratori impiegati

negli ultimi dodici mesi, preesistenti alla data del sisma. ».

***12. 02.** Galgano, Matarrese, Monchiero, Menorello, D'Agostino, Molea.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

« ART. 12-bis.

(Agevolazioni contributive).

1. Ai datori di lavoro operanti nei territori colpiti dal sisma di cui agli allegati 1 e 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, nella legge 15 dicembre 2016, n. 229, che abbiano subito una riduzione del proprio volume d'affari commisurata alla differenza tra il fatturato, come risultante dai registri contabili obbligatori o dalle dichiarazioni IVA, che venga realizzato nel corso del 2017 e la media dei tre anni scelti tra i cinque anni precedenti, escludendo il migliore e il peggiore risultato, è riconosciuto un esonero della contribuzione previdenziale e assistenziale, ad esclusione dei premi dovuti all'INAIL, per un periodo di dodici mesi, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei medesimi datori di lavoro, nel limite massimo di 3.250 euro su base annua. L'agevolazione è comunque subordinata al mantenimento dei livelli occupazionali, inteso quale media dei lavoratori impiegati negli ultimi dodici mesi, preesistenti alla data del sisma. ».

***12. 03.** Melilla, Ricciatti, Zaratti, Pellegrino, Fratoianni, Fassina, Kronbichler.

Dopo l'articolo 12 aggiungere il seguente:

« ART. 12-bis.

(Interventi a favore delle attività produttive).

1. All'articolo 25 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con mo-

dificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

“2-*bis*. Le regioni di cui all'articolo 1, comma 1, stabiliscono, entro il 30 aprile 2017, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 50 del regolamento UE n. 651/2014 e nel limite di spesa pari a 50 milioni di euro per l'anno 2017, il piano finanziario degli interventi, nonché procedure e modalità per l'erogazione dei contributi a fondo perduto, dei finanziamenti in conto interessi e di ulteriori provvidenze finalizzate alla ripresa dell'attività produttiva delle aziende che hanno subito una riduzione della stessa in conseguenza della crisi sismica. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono definite le modalità per l'attribuzione delle risorse tra le regioni di cui al periodo precedente.

2-*ter*. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2-*bis*, si provvede a valere sulle risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui all'articolo 4”. ».

****12. 04.** Gallinella, Ciprini, Massimiliano Bernini, Terzoni, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Zolezzi, Crippa, Castelli.

Dopo l'articolo 12 aggiungere il seguente:

« ART. 12-*bis*.

(Interventi a favore delle attività produttive).

1. All'articolo 25 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

“2-*bis*. Le regioni di cui all'articolo 1, comma 1, stabiliscono, entro il 30 aprile 2017, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 50 del regolamento UE n. 651/2014 e nel limite di spesa pari a 50 milioni di euro per l'anno 2017, il piano finan-

ziario degli interventi, nonché procedure e modalità per l'erogazione dei contributi a fondo perduto, dei finanziamenti in conto interessi e di ulteriori provvidenze finalizzate alla ripresa dell'attività produttiva delle aziende che hanno subito una riduzione della stessa in conseguenza della crisi sismica. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono definite le modalità per l'attribuzione delle risorse tra le regioni di cui al periodo precedente.

2-*ter*. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2-*bis*, si provvede a valere sulle risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui all'articolo 4”. ».

****12. 05.** Baldelli.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

« ART. 12-*bis*.

1. All'articolo 45, del decreto-legge n. 189 del 2016, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

“4-*bis*. Al fine di agevolare la ripresa produttiva delle imprese del turismo che hanno subito una riduzione delle attività a seguito degli eventi sismici del 2016 e 2017 sono previsti, con decreto da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge dal Ministero dell'economia e delle finanze, interventi che consentono di supportare lavoratori ed imprese mantenendo comunque l'erogazione di servizi e degli *standard* di qualità necessari all'attività.” ».

12. 06. Laffranco, Gelmini, Fabrizio Di Stefano.

ART. 13.

Al comma 1, sostituire le parole: possono essere incaricati dello svolgimento

delle verifiche di agibilità post-sismica degli edifici e delle strutture interessate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 *con le seguenti*: possono essere incaricati dello svolgimento delle verifiche di agibilità post-sismica e da maltempo degli edifici e delle strutture interessate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, nonché dagli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a partire dalla seconda decade di gennaio 2017,.

***13. 1.** Pastorelli.

Al comma 1, sostituire le parole: possono essere incaricati dello svolgimento delle verifiche di agibilità post-sismica degli edifici e delle strutture interessate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 *con le seguenti*: possono essere incaricati dello svolgimento delle verifiche di agibilità post-sismica e da maltempo degli edifici e delle strutture interessate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, nonché dagli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a partire dalla seconda decade di gennaio 2017,.

***13. 2.** D'Incecco, Fusilli.

Al comma 1, sostituire le parole: possono essere incaricati dello svolgimento delle verifiche di agibilità post-sismica degli edifici e delle strutture interessate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 *con le seguenti*: possono essere incaricati dello svolgimento delle verifiche di agibilità post-sismica e da maltempo degli edifici e delle strutture interessate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, nonché dagli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e

Umbria a partire dalla seconda decade di gennaio 2017,.

***13. 3.** De Menech.

Al comma 1, sostituire le parole: possono essere incaricati dello svolgimento delle verifiche di agibilità post-sismica degli edifici e delle strutture interessate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 *con le seguenti*: possono essere incaricati dello svolgimento delle verifiche di agibilità post-sismica e da maltempo degli edifici e delle strutture interessate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, nonché dagli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a partire dalla seconda decade di gennaio 2017,.

***13. 4.** Zaratti, Melilla, Ricciatti, Pellegrino, Fratoianni, Fassina, Kronbichler.

Al comma 1, sostituire le parole: possono essere incaricati dello svolgimento delle verifiche di agibilità post-sismica degli edifici e delle strutture interessate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 *con le seguenti*: possono essere incaricati dello svolgimento delle verifiche di agibilità post-sismica e da maltempo degli edifici e delle strutture interessate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, nonché dagli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a partire dalla seconda decade di gennaio 2017,.

***13. 6.** Vacca, Colletti, Del Grosso, Massimiliano Bernini, Terzoni, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Zolezzi, Crippa, Castelli.

Al comma 1, sostituire le parole: possono essere incaricati dello svolgimento

delle verifiche di agibilità post-sismica degli edifici e delle strutture interessate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 *con le seguenti*: possono essere incaricati dello svolgimento delle verifiche di agibilità post-sismica e da maltempo degli edifici e delle strutture interessate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, nonché dagli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a partire dalla seconda decade di gennaio 2017,.

***13. 12.** Fabrizio Di Stefano, Polverini.

Al comma 1, sostituire le parole: possono essere incaricati dello svolgimento delle verifiche di agibilità post-sismica degli edifici e delle strutture interessate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 *con le seguenti*: possono essere incaricati dello svolgimento delle verifiche di agibilità post-sismica e da maltempo degli edifici e delle strutture interessate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, nonché dagli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a partire dalla seconda decade di gennaio 2017,.

***13. 14.** Sottanelli, Ginoble, Tancredi.

Al comma 1, dopo le parole: 24 agosto 2016 *aggiungere le seguenti*: nonché dagli eventi meteorologici eccezionali verificatisi a partire dal 16 gennaio.

13. 5. Vacca, Colletti, Del Grosso, Massimiliano Bernini, Terzoni, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Zolezzi, Crippa, Castelli.

Al comma 2, sostituire le parole: è ricompreso nelle spese tecniche per la ricostruzione degli immobili danneggiati di cui all'articolo 34 del decreto-legge n. 189

del 2016 *con le seguenti*: è stabilito con successivo decreto.

13. 10. Pellegrino, Zaratti, Melilla, Ricciatti, Fratoianni, Fassina, Kronbichler.

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e delle spese da rimborsare per il giuramento delle perizie relative alle schede AeDES di cui al comma 8, articolo 7, dell'ordinanza 9 gennaio 2017, del Commissario Straordinario del Governo per la ricostruzione dei territori interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016.

***13. 7.** Crippa, Massimiliano Bernini, Terzoni, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Zolezzi, Castelli.

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e delle spese da rimborsare per il giuramento delle perizie relative alle schede AeDES di cui al comma 8, articolo 7, dell'ordinanza 9 gennaio 2017, del Commissario Straordinario del Governo per la ricostruzione dei territori interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016.

***13. 11.** Pellegrino, Zaratti, Melilla, Ricciatti, Fratoianni, Fassina, Kronbichler.

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

4-bis. Al fine di garantire il più elevato standard professionale nella predisposizione delle schede AeDES e di consentire l'abilitazione di nuovi tecnici, il Dipartimento della Protezione Civile promuove e realizza, con proprio personale interno, in collaborazione con le regioni, gli enti locali interessati e gli ordini professionali, corsi di formazione a titolo gratuito con cadenza semestrale.

4-ter. All'attuazione del comma 4-bis si provvede entro i limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

13. 8. Crippa, Massimiliano Bernini, Terzoni, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Zolezzi, Castelli.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Con apposita ordinanza del Dipartimento della Protezione Civile, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentiti i Consigli Nazionali degli ordini e collegi di appartenenza dei professionisti impegnati nelle attività di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 194 dell'8 febbraio 2001, si stabilisce:

a) il rimborso per il mancato guadagno giornaliero, la cui entità è fissata in un'unica misura forfettaria, valevole senza distinzione per tutti i soggetti interessati iscritti ai rispettivi ordini e collegi professionali;

b) le modalità di erogazione del rimborso.

13. 9. Crippa, Massimiliano Bernini, Terzoni, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Zolezzi, Castelli.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. All'articolo 13 del decreto-legge n. 189 del 2016 i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

« 1. Per gli immobili ricadenti all'interno del cratere relativo al sisma del 2009, facenti parte di aggregati già costituiti e/o già danneggiati che hanno subito un aggravamento dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, anche per quegli immobili per i quali siano stati concessi contributi e per i quali lavori non siano conclusi, sono definite le seguenti modalità:

a) le schede AeDES, sono redatte dai tecnici incaricati con apposita perizia asseverata;

b) le istanze finalizzate ad ottenere i contributi per gli interventi di ricostruzione o recupero, riparazione e rafforzamento degli immobili privati distrutti o danneggiati sono presentate, istruite e definite secondo le modalità e le condizioni previste applicando le norme, le ordinanze, ecc. relative al sisma del 2009.

2. Per gli edifici danneggiati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 non facenti parte di aggregati edilizi già costituiti nel 2009 e autonomi, le istanze finalizzate ad ottenere i contributi per gli interventi di ricostruzione o recupero, riparazione e rafforzamento degli immobili privati distrutti o danneggiati saranno effettuati applicando le presenti norme relative al sisma 2016. ».

13. 13. Taglialatela, Rampelli.

ART. 14.

Al comma 1, sostituire le parole: le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria *con le seguenti:* i comuni del cratere e le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria.

14. 5. Pellegrino, Ricciatti, Zaratti, Melilla, Fratoianni, Fassina, Kronbichler.

Al comma 1, dopo le parole: Marche e Umbria *aggiungere le seguenti:* , d'intesa con i comuni interessati.

Conseguentemente, al medesimo comma 1:

dopo le parole: nei rispettivi ambiti territoriali, *aggiungere le seguenti:* e prioritariamente nei comuni colpiti dagli eventi sismici;

dopo le parole: da destinare temporaneamente, *aggiungere le seguenti:* , previa individuazione e assegnazione da parte dei comuni interessati.

14. 4. Ricciatti, Zaratti, Melilla, Pellegrino, Fratoianni, Fassina, Kronbichler.

Al comma 1, dopo le parole: rispettivi ambiti territoriali *aggiungere le seguenti:* di

cui agli Allegati 1 e 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito nella legge 15 dicembre 2016, n. 229.

14. 1. Tancredi.

Al comma 1, dopo le parole: nei rispettivi ambiti territoriali *aggiungere le seguenti:* limitatamente ai territori ricadenti all'interno del cratere e ai territori dei comuni confinanti con il perimetro del cratere.

Conseguentemente, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Le assegnazioni delle unità immobiliari di cui al presente articolo sono effettuate indipendentemente dal comune di residenza dei beneficiari.

14. 6. Terzoni, Massimiliano Bernini, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Zolezzi, Crippa, Castelli.

Al comma 1, dopo le parole: ad uso abitativo agibili e realizzate *aggiungere le seguenti:* o da realizzare, entro un arco temporale di 12 mesi, su aree destinate dalla pianificazione vigente, alla data di conversione in legge dal presente decreto, all'edificazione.

Conseguentemente dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Nel caso di unità immobiliari da realizzare le amministrazioni comunali avviano le procedure per il rilascio dei necessari titoli abilitativi entro 30 giorni dalla identificazione degli immobili da acquisire da parte della regione competente.

14. 13. Tancredi.

Al comma 1, dopo le parole: da destinare temporaneamente *aggiungere le seguenti:* in comodato d'uso.

14. 2. Carrescia, Manzi, Morani, Luciano Agostini, Petrini, Lodolini, Marchetti.

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

1-bis. Le unità immobiliari di cui al comma 1 sono individuate prioritariamente tra quelle già poste in vendita alla data di entrata in vigore della presente legge e ubicate nei comuni del cratere e nelle aree ad essi limitrofe.

1-ter. La regione pubblica e tiene aggiornato sul proprio sito istituzionale l'elenco degli immobili acquistati ai sensi del presente articolo con indicazione del luogo di ubicazione e del nome del venditore.

14. 8. Gallinella, Ciprini, Massimiliano Bernini, Terzoni, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Zolezzi, Crippa, Castelli.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Le regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, possono acquisire a titolo oneroso, al patrimonio dell'edilizia residenziale pubblica, nei rispettivi ambiti territoriali, lotti di terreno edificabile, che ricadono all'interno di lottizzazioni già autorizzate, da destinare, in diritto di superficie per un periodo non superiore a trenta anni ad enti con personalità giuridica registrata che svolgono attività O.N.-L.U.S. di Assistenza Sociale e Socio-Sanitaria, residenti in edifici distrutti o danneggiati dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016 nei comuni di cui agli allegati 1 e 2 del decreto-legge 189 del 2016, che manifestino la volontà di edificare, a proprie spese, edifici da destinare alla propria attività.

Conseguentemente:

al comma 2, sostituire le parole: Ai fini di cui ai commi 1 e 2 *con le seguenti:* Ai fini di cui ai commi 1 e 1-bis;

al comma 4, sostituire le parole: la proprietà degli immobili acquisiti ai sensi del comma 1 *con le seguenti:* la proprietà degli immobili e delle aree acquisiti ai sensi dei commi 1 e 1-bis.

14. 3. Carrescia, Morani, Luciano Agostini, Petrini, Lodolini, Manzi, Marchetti.

Al comma 2 sostituire le parole: ai commi 1 e 2 con le seguenti: al comma 1.

14. 9. Massimiliano Bernini, Terzoni, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Zolezzi, Crippa, Castelli.

Al comma 3, dopo le parole: sono sottoposte alla preventiva approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile aggiungere le seguenti: , che si esprime entro 15 giorni dal ricevimento della documentazione,.

14. 7. Terzoni, Massimiliano Bernini, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Zolezzi, Crippa, Castelli.

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: che provvedono alla immediata assegnazione in locazione agli aventi diritto con priorità in base all'anzianità di residenza.

14. 10. Gallinella, Ciprini.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Gli immobili individuati ai sensi del comma 1, potranno essere destinati ai soli residenti nello stesso comune o in comune limitrofo ovvero con richiesta di residenza protocollata prima del 24 agosto 2016.

14. 11. Terzoni, Massimiliano Bernini, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Zolezzi, Crippa, Castelli.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. All'articolo 43, del decreto-legge 189 del 2016, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

« 1-bis. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1, il Commissario Straordinario effettua una ricognizione del patrimonio immobiliare nuovo o in ottimo stato e classificato agibile, invenduto e, accertata la disponibilità alla vendita, pre-

dispone il relativo piano di acquisto secondo un valore indicato dall'Agenzia del demanio a favore dei comuni, i quali al termine degli interventi di cui alla presente legge, li destinano ad edilizia residenziale pubblica. ».

14. 12. Ricciatti, Zaratti, Melilla, Pellegrino, Fratoianni, Fassina, Kronbichler.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

ART. 14-bis.

(Acquisizione o locazione di immobili ad uso magazzino per lo stoccaggio di beni personali e beni produttivi della popolazione).

1. In considerazione dell'elevato numero di edifici lesionati e della difficoltà di stoccaggio dei beni personali e produttivi della popolazione colpita dal sisma, le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, possono acquisire a titolo oneroso o prendere in locazione per tutta la durata della ricostruzione, nei rispettivi ambiti territoriali, limitatamente ai territori ricadenti all'interno del cratere e nei territori dei comuni confinanti con il perimetro del cratere, immobili ad uso magazzino e realizzati in conformità alle vigenti disposizioni in materia edilizia e alle norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche, da destinare temporaneamente a soggetti residenti e soggetti economici privati in edifici distrutti o danneggiati dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016 situati nelle « zone rosse » o dichiarati inagibili con esito di rilevazione dei danni di tipo « E » o « F » secondo la procedura AeDES di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 113 del 17 maggio 2011, e al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio

2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 243 del 18 ottobre 2014, quale misura per lo stoccaggio dei beni personali o dei beni mobili delle proprie attività produttive in attesa della ricostruzione o della ripresa della propria attività.

2. Ai fini di cui al comma 1 le Regioni, in accordo con i Comuni interessati, effettuano la ricognizione del fabbisogno tenendo conto delle rilevazioni già effettuate dagli stessi Comuni ai sensi dell'articolo 1, comma 2, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 394 del 19 settembre 2016.

3. Le proposte di acquisizione o di locazione, sono sottoposte alla preventiva approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile, entro 15 giorni dal ricevimento della documentazione, previa valutazione di congruità sul prezzo convenuto resa dall'ente regionale competente in materia di edilizia con riferimento ai parametri di costo dell'edilizia ed alle quotazioni dell'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia delle entrate nonché valutazione della soluzione economicamente più vantaggiosa tra le diverse opzioni. Al fine di prevenire e contrastare la sottrazione illecita dei beni custoditi, nei locali acquisiti o locati ai sensi del presente articolo sono installati sistemi di videosorveglianza.

4. Al termine della ricostruzione o della ripresa della attività produttiva, la proprietà degli immobili acquisiti ai sensi del comma 1 può essere trasferita senza oneri al patrimonio di edilizia pubblica dei Comuni nel cui territorio sono ubicati, o decade il relativo contratto di locazione.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle misure previste dal presente articolo si provvede con le risorse finanziarie che sono rese disponibili con le ordinanze adottate ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per la gestione della situazione di emergenza.

14. 01. Terzoni, Massimiliano Bernini, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Zolezzi, Crippa, Castelli.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

ART. 14-bis.

(Rimodulazione dei piani di rientro da disavanzo).

1. Per far fronte alla grave emergenza determinatasi a seguito degli eventi sismici del 2016 e del 2017, le regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria possono destinare al finanziamento della spesa per interventi conseguenti agli eventi sismici in atto dal 24 agosto 2016 e alle avversità meteorologiche del gennaio 2017, le risorse iscritte nei bilanci 2017 e 2018 per il piano di rientro dal disavanzo al 31 dicembre 2014 approvato ai sensi dell'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78.

2. Le regioni rimodulano i piani di rientro dal disavanzo contestualmente all'esercizio della facoltà prevista di cui al comma 1, prevedendo il ripiano del disavanzo al 31 dicembre 2014 nel termine massimo di trenta anni.

3. Le spese di cui al comma 1 sono escluse dal calcolo dell'equilibrio previsto dal comma 466 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

14. 02. Castricone, Amato, Tancredi, Ginoble.

ART. 15.

Al comma 1, dopo le parole: comparto zootecnico aggiungere le seguenti: e boschivo.

Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: agroalimentare e zootecnico aggiungere le seguenti: e alle imprese boschive.

15. 1. Tancredi.

Al comma 1, dopo le parole: far data dal 24 agosto 2016 aggiungere le seguenti: e nel mese di gennaio 2017 nonché dagli ecce-

zionali fenomeni meteorologici di cui allo stato di emergenza dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri del 20 gennaio 2017,.

15. 11. Castiello, Grimoldi.

Al comma 1, dopo le parole: agosto 2016 aggiungere le seguenti: e dalle avversità atmosferiche di eccezionale intensità avvenute nel periodo dal 5 al 25 gennaio 2017.

15. 21. Tancredi.

Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, è definito l'importo dell'aiuto unitario, differenziato sulla base della specie allevata e sul numero dei capi di bestiame deceduti.

15. 22. Tancredi, Ginoble, Sottanelli.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Al fine di garantire la continuità aziendale delle imprese di cui al comma 1, ai proprietari di camper e roulotte che concedano l'uso gratuito delle citate strutture amovibili in favore delle aziende agricole, agroalimentari e zootecniche colpite dal sisma del 24 agosto 2016, è riconosciuto un credito di imposta pari ad euro 200,00 per ogni mese di concessione della struttura, per un periodo complessivo non superiore di due mesi, dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Le modalità di fruizione del credito d'imposta sono stabilite con il medesimo provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 5 dell'articolo 5. Per le finalità del presente comma si provvede nell'ambito delle disponibilità del fondo di cui all'articolo 4.

15. 7. Cristian Iannuzzi.

Al comma 2, sostituire le parole: entro il 31 dicembre 2017 con le seguenti: entro il 31 dicembre 2018.

15. 25. Ginoble.

Al comma 3 sostituire la parola: zone con la seguente: Regioni.

15. 23. Tancredi.

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e del mese di gennaio 2017 nonché dagli eccezionali fenomeni meteorologici di cui allo stato di emergenza dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri del 20 gennaio 2017.

15. 12. Castiello, Grimoldi.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Le imprese agricole ubicate nelle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, nonché nelle Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, che hanno subito danni a causa degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 ovvero delle avversità atmosferiche di eccezionale intensità avvenute nel periodo dal 5 al 25 gennaio 2017, e che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.

15. 17. Tancredi.

Al comma 4, sostituire la parola: , nonché con le seguenti: e nel mese di gennaio 2017, nonché dagli eccezionali fenomeni meteorologici verificatisi nelle medesime regioni, di cui allo stato di emergenza dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri del 20 gennaio 2017 e.

15. 13. Castiello, Grimoldi.

Al comma 4, dopo le parole: , nonché nelle aggiungere le seguenti: predette Regioni e.

***15. 4.** Zaccagnini.

Al comma 4, dopo le parole: , nonché nelle aggiungere le seguenti: predette Regioni e.

***15. 28.** Oliverio, Sani.

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai medesimi interventi di cui al primo periodo possono accedere le imprese agricole ubicate nella regione Emilia Romagna interessate dalle avversità atmosferiche di eccezionale intensità avvenute nel mese di settembre 2015 e che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi.

15. 24. Bratti, Ghizzoni.

(Inammissibile)

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

4-bis. In relazione alle imprese danneggiate ai sensi del comma 4, è disposto l'esonero totale del pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 102 del 2004.

4-ter. Agli oneri derivanti dal comma 4-bis pari a 10 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

15. 32. Antezza, Oliverio, Vico.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. In relazione alle imprese danneggiate ai sensi del comma 4, fermo restando quanto non espressamente stabi-

lito dalla presente disposizione, possono beneficiare degli interventi compensativi di cui all'articolo 5, del decreto legislativo n. 102 del 2004, le imprese agricole che abbiano subito danni superiori al 20 per cento della produzione lorda vendibile.

15. 31. Oliverio, Antezza, Vico.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Per le imprese agricole di cui al comma 4, è concesso, a domanda, l'esonero, nel limite dell'80 per cento del pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali propri e dei lavoratori dipendenti, in scadenza negli anni 2017 e 2018.

***15. 26.** Sani, Oliverio.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Per le imprese agricole di cui al comma 4, è concesso, a domanda, l'esonero, nel limite dell'80 per cento del pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali propri e dei lavoratori dipendenti, in scadenza negli anni 2017 e 2018.

***15. 5.** Massimiliano Bernini.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Per le imprese agricole di cui al comma 4, è concesso, a domanda, l'esonero, nel limite dell'80 per cento del pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali propri e dei lavoratori dipendenti, in scadenza negli anni 2017 e 2018.

***15. 2.** Zaccagnini.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Per le imprese agricole di cui al comma 4, la proroga delle rate delle operazioni di credito agrario, di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, non comporta il pagamento di interessi.

****15. 27.** Sani, Oliverio.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Per le imprese agricole di cui al comma 4, la proroga delle rate delle operazioni di credito agrario, di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, non comporta il pagamento di interessi.

****15. 3.** Zaccagnini.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Per le imprese agricole di cui al comma 4, la proroga delle rate delle operazioni di credito agrario, di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, non comporta il pagamento di interessi.

****15. 6.** Massimiliano Bernini.

Al comma 6, sostituire le parole: è incrementata di 15 milioni di euro con le seguenti: è incrementata di 60 milioni di euro.

Conseguentemente al medesimo comma, sostituire il secondo periodo con il seguente: Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2017 si provvede quanto a 15 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190; quanto a 15 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307; quanto a 30 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente uti-

lizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.

15. 29. Antezza, Oliverio, Vico.

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

6-bis. Per le imprese agricole danneggiate dalle avversità atmosferiche di eccezionale intensità del mese di gennaio 2017, la proroga delle rate delle operazioni di credito agrario di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e successive modificazioni, non comporta il pagamento degli interessi per l'anno 2017.

6-ter. Agli oneri di cui al comma 6-bis, valutati in 3 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

15. 30. Oliverio, Antezza, Vico.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Al fine di favorire la ripresa e il rilancio dell'Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, e del Parco nazionale dei Monti Sibillini, colpiti dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016, nonché dagli eventi atmosferici di gennaio 2017, sono stanziati 6 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2017-2019. Con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa con le regioni e i soggetti istituzionali interessati, sono definiti i criteri e le modalità di ripartizione delle suddette risorse. A copertura degli oneri di cui al presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi

di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Conseguentemente alla rubrica, aggiungere, in fine, le parole: e delle aree protette.

15. 9. Melilla, Ricciatti, Pellegrino, Zaratti, Fratoianni, Fassina, Kronbichler.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Al fine di sostenere le attività produttive delle aree colpite dagli eventi sismici, all'articolo 25 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dall'articolo 1, comma 1, della legge 15 dicembre 2016, n. 229, *dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:*

«*2-bis.* Le regioni di cui all'articolo 1, comma 1, stabiliscono, entro il 30 aprile 2017, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 50 del regolamento (UE) n. 651/2014 e nel limite di spesa pari a 80 milioni di euro per l'anno 2017, il piano finanziario degli interventi, nonché procedure e modalità per l'erogazione dei contributi a fondo perduto, dei finanziamenti in conto interessi e di ulteriori provvidenze finalizzate alla ripresa dell'attività produttiva delle aziende che hanno subito una riduzione della stessa in conseguenza della crisi sismica. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono definite le modalità per l'attribuzione delle risorse tra le regioni di cui al periodo precedente.

2-ter. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma *2-bis*, si provvede a valere sulle risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui all'articolo 4.

Conseguentemente alla rubrica, dopo le parole: per il sostegno e lo sviluppo, aggiungere le parole: delle attività produttive.

15. 10. Ricciatti, Melilla, Zaratti, Pellegrino, Fratoianni, Fassina, Kronbichler.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Al fine di garantire pari opportunità nell'accesso alle risorse finalizzate al rilancio dei comparti agricolo e agroalimentare, con effetto relativamente alle imprese ubicate nelle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, che hanno subito danni a causa degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 ovvero delle avversità atmosferiche di eccezionale intensità avvenute nel periodo dal 5 al 25 gennaio 2017, i termini e le scadenze relativi ai bandi del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 attivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono prorogati per un periodo di tempo di novanta giorni.

15. 15. Tancredi.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Al fine di perseguire il pronto ripristino del potenziale produttivo delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, che hanno subito danni a causa degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 e delle avversità atmosferiche di eccezionale intensità avvenute nel periodo dal 5 al 25 gennaio 2017, la dotazione del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 è incrementata di 100 milioni di euro, a valere sulle disponibilità del fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183.

15. 16. Tancredi.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Alle misure di sostegno alle imprese danneggiate, alle aziende agricole, agroalimentari e zootecniche, alla promozione turistica, di cui agli articoli 20 e seguenti del decreto-legge n. 189 del 2016, possono essere assegnate risorse dei Fondi regionali, nazionali e comunitari, aggiuntivi rispetto e a quanto previsto dalla programmazione ordinaria vigente.

15. 8. Zaratti, Ricciatti, Pellegrino, Melilla, Fratoianni, Fassina, Kronbichler.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. All'articolo 21 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, comma 3, capoverso 1. *sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:* « , ovvero dalle avversità atmosferiche di eccezionale intensità avvenute nel periodo dal 5 al 25 gennaio 2017 ».

15. 20. Tancredi.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. All'articolo 21 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, comma 4-bis, *dopo le parole:* « in conseguenza degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 » *sono inserite le seguenti:* « nonché delle medesime attività che operano nei Comuni che hanno subito danni in conseguenza delle avversità atmosferiche di eccezionale intensità avvenute nel periodo dal 5 al 25 gennaio 2017 ».

15. 19. Tancredi.

(Inammissibile)

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. All'articolo 21 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, comma 4-*quinq*ues, *dopo le parole:* « eventi sismici di cui all'articolo 1 » *sono aggiunte le seguenti:* « ovvero a causa delle avversità atmosferiche di eccezionale intensità avvenute nel periodo dal 5 al 25 gennaio 2017 ».

15. 18. Tancredi.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. All'articolo 2, comma 2, del decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali del 30 dicembre 2015, *dopo le parole:* « oltre quelle previste all'allegato 1 » *sono aggiunte le seguenti:*

« per lavori non ricompresi nel medesimo allegato ma relativi ad attività di ripulitura delle strade agro-silvo-pastorali e alla manutenzione dei terreni e delle strutture destinati all'agricoltura, ».

15. 14. Tancredi.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

ART. 15-bis.

(Fusione dei comuni delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria colpiti dagli eventi sismici dei mesi di agosto e ottobre 2016 e istituzione del Fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei medesimi comuni).

1. In riferimento agli eventi sismici dei mesi di agosto e ottobre 2016, tutti i comuni di cui agli allegati 1 e 2 annessi al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, possono usufruire delle disposizioni che disciplinano le fusioni di comuni, previste dall'articolo 15 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sentite le popolazioni interessate, nelle forme previste dalle leggi regionali dei territori interessati, al fine di favorire la ricostruzione del tessuto economico e sociale.

2. Il Commissario straordinario, di cui all'articolo 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, di concerto con gli Uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2016 delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, sostiene i comuni che intendono usufruire delle fusioni attraverso contributi per studi di fattibilità e per attività di affiancamento diretto ai comuni, mettendo a loro disposizione dati e indicatori territoriali, economici, sui servizi, sulle imprese,

sui bilanci e sul personale degli enti, nonché contributi per percorsi partecipativi propedeutici alla fusione.

3. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente articolo, le regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria dispongono strumenti normativi volti a semplificare e ad accelerare le fasi previste dalle rispettive leggi regionali sul procedimento di fusione applicabili ai soli comuni di cui al comma 1.

4. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito, con una dotazione di 10 milioni di euro per il 2017 e di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2023, il Fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei comuni oggetto di fusione di cui ai commi 1, 2 e 3, di seguito denominato « Fondo », destinato al finanziamento di investimenti diretti alla tutela dell'ambiente e dei beni culturali, alla mitigazione del rischio idrogeologico, alla salvaguardia e alla riqualificazione urbana dei centri storici, alla messa in sicurezza delle infrastrutture stradali e degli istituti scolastici, nonché alla promozione dello sviluppo economico e sociale e all'insediamento di nuove attività produttive.

5. Ai fini dell'utilizzo delle risorse di cui al comma 4, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dell'interno, con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si provvede alla predisposizione di un Piano nazionale per la riqualificazione dei comuni oggetto di fusione di cui ai commi 1, 2 e 3, di seguito denominato « Piano ».

6. In particolare, il Piano assicura priorità ai seguenti interventi:

a) qualificazione e manutenzione del territorio, mediante recupero e riqualifi-

cazione di volumetrie esistenti e di aree dismesse, nonché interventi volti alla riduzione del rischio idrogeologico;

b) messa in sicurezza e riqualificazione delle infrastrutture stradali e degli edifici pubblici, con particolare riferimento a quelli scolastici, alle strutture pubbliche con funzioni socio-assistenziali e alle strutture di maggiore fruizione pubblica;

c) riqualificazione ed efficientamento energetico del patrimonio edilizio pubblico, nonché realizzazione di impianti di produzione e distribuzione di energia da fonti rinnovabili;

d) acquisizione e riqualificazione di terreni e di edifici in stato di abbandono o di degrado;

e) acquisizione di case cantoniere e del sedime ferroviario dismesso;

f) recupero e riqualificazione urbana dei centri storici, anche ai fini della realizzazione di alberghi diffusi;

g) recupero dei beni culturali, storici e artistici.

7. Il Piano definisce le modalità di presentazione dei progetti da parte delle amministrazioni comunali, nonché di selezione dei progetti medesimi da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri sulla base dei seguenti criteri:

a) tempi di realizzazione degli interventi;

b) capacità e modalità di coinvolgimento di soggetti e finanziamenti, pubblici e privati, e di attivazione di un effetto moltiplicatore del finanziamento pubblico nei confronti degli investimenti privati;

c) miglioramento della dotazione infrastrutturale secondo criteri di sostenibilità ambientale e mediante l'adozione di protocolli di qualità ambientale internazionali;

d) valorizzazione delle filiere della green economy locale;

e) miglioramento del tessuto sociale e ambientale del territorio di riferimento;

f) impatto socio-economico degli interventi, con particolare riferimento agli incrementi occupazionali.

8. Il Piano è aggiornato annualmente sulla base delle risorse disponibili nell'ambito del Fondo.

9. Con successivi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri sono individuati i progetti da finanziare sulla base del Piano e dei suoi successivi aggiornamenti assicurando, per quanto possibile, un'equilibrata ripartizione delle risorse a livello regionale. Le risorse del Fondo sono ripartite con decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

10. All'onere derivante dall'attuazione del comma 4 del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per il 2017 e a 15 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2018 al 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

11. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

12. Le risorse erogate ai sensi del dei precedenti commi, sono cumulabili con agevolazioni e contributi eventualmente già previsti dalla vigente normativa nazionale o regionale.

13. I soggetti responsabili di impianti fotovoltaici, con potenza di picco fino a 3 kW, installati nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e del 26 e 30 ottobre 2016, compresi nei comuni oggetto di fusione ai sensi dell'articolo 1 della presente legge, possono presentare al Gestore dei servizi energetici Spa (GSE) richiesta di risolu-

zione anticipata delle convenzioni di incentivazione.

14. Al fine di assicurare un'adeguata informazione a tutti gli interessati, il GSE, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, identifica idonee procedure per fornire ai soggetti interessati una comunicazione in cui deve essere indicato l'importo riconosciuto in caso di adesione alla risoluzione anticipata. Gli importi sono calcolati, per ogni singolo impianto, tenendo conto del valore complessivo dell'incentivo che sarebbe stato percepito.

15. Le richieste di cui al comma 13 sono presentate, per via telematica, al GSE che istruisce le istanze pervenute.

16. Il GSE assicura le risorse finanziarie necessarie per la sottoscrizione delle risoluzioni anticipate individuando idonee modalità, in raccordo con la Cassa depositi e prestiti Spa, e utilizzando i propri flussi di cassa.

17. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, sulla base dei dati trasmessi dal GSE relativi alle richieste presentate dai soggetti di cui al comma 1, assicura, con proprie delibere, entro cinque mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il riconoscimento dei costi che devono essere sostenuti per le risoluzioni anticipate da finalizzare nel corso del 2017. Il Gestore dei servizi energetici – GSE, a seguito delle delibere dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, procede alla risoluzione anticipata delle convenzioni richieste dai citati soggetti di cui al comma 13.

18. Le operazioni contabili derivanti dalle risoluzioni anticipate finalizzate nel 2017 devono in ogni caso concludersi entro il 31 dicembre 2017. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 13 e seguenti del presente articolo, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

15. 022. Ricciatti, Melilla, Zaratti, Scotto, Nicchi, Kronbichler.

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

ART. 15-bis.

(Istituzione della zona economica speciale nei territori colpiti dagli eventi sismici che si sono succeduti dal 24 agosto 2016).

1. A decorrere dall'anno 2017 è istituita, nel territorio dell'area Vestina, comprendente i comuni Elice, Picciano, Collocorvino, Pianella, Loreto Aprutino, Mofusco, Picciano, Catignano, Penne, Farindola, Maontebello Di Bertona, Villa Celiera, Civitella Casanova, Vicoli, Civitaquana, Britoli, Carpinete Della Nora, una ZES con finalità funzionali al rilancio economico e sociale delle aree colpite dagli eventi sismici che si sono succeduti dalla data del 24 agosto 2016.

2. Le aziende presenti alla data del 24 agosto 2016 nel territorio così individuato mantengono i diritti di concessione di cui sono eventualmente in possesso al momento della istituzione della ZES.

3. Entro la ZES sono ammesse le aziende che svolgono attività legate alla promozione e sviluppo di cui all'articolo 74 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, e in attuazione degli articoli 7,12 e 14 della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

4. Le nuove imprese che si insediano nella ZES devono operare in conformità alla normativa italiana ed europea. Le imprese già presenti nel territorio al momento della costituzione della ZES sono registrate come aziende della ZES e assimilate alle nuove imprese, fatta eccezione per le agevolazioni fiscali per le quali è applicato un sistema differenziato.

5. La gestione della ZES, ferme restando le competenze che la normativa nazionale ed europea attribuisce ad altre autorità, è affidata alla Regione Abruzzo, riuniti in consorzio per tale scopo, d'intesa con i comuni, cui spettano:

a) la realizzazione di un business pian;

b) la definizione di procedure semplificate per l'insediamento di nuove im-

prese e la costituzione di uno sportello unico che funzioni da interfaccia con i potenziali investitori;

c) la definizione dei requisiti amministrativi e tecnici necessari per la registrazione di una impresa nella ZES e la relativa attività di controllo e monitoraggio;

d) la definizione dei termini per la concessione o la valorizzazione di aree demaniali attraverso apposito accordo con l'Agenzia del demanio per nuove iniziative nei settori prima indicati;

e) la progettazione e la costruzione di nuove infrastrutture funzionali allo sviluppo dell'area;

f) la progettazione e la realizzazione di opere di pubblica utilità e servizi reali, tra i quali mobilità sostenibile, connettività e banda larga, digitalizzazione della pubblica amministrazione del paesaggio e dei beni culturali, telecomunicazioni e sicurezza;

g) la promozione sistematica dell'area verso i potenziali investitori nazionali ed internazionali;

h) la supervisione amministrativa, ambientale e sanitaria;

i) ogni altra attività finalizzata al buon funzionamento della ZES.

6. Le imprese che avviano una nuova attività economica nella ZES nel periodo incluso tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2025, possono fruire nei limiti delle risorse stabilite, delle seguenti agevolazioni:

a) esenzione dall'imposta sul reddito della società (IRES) per i primi otto periodi di imposta. Per le piccole e medie imprese (PMI), definite ai sensi del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, l'esenzione è altresì estesa ai tre anni successivi, nella misura del 50 per cento dell'importo dovuto;

b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per i primi cinque periodi di imposta. Per le PMI, definite ai sensi del regolamento (CE) n. 800/2008 l'esenzione è estesa altresì ai tre anni successivi, nella misura del 50 per cento dell'importo dovuto;

c) esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) e dalla tassa sui rifiuti (TARI) per cinque anni per gli immobili posseduti dalle stesse imprese e utilizzati per l'esercizio delle nuove attività economiche;

d) riduzione dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente a carico delle aziende per i primi cinque anni di attività nella misura del 50 per cento, esclusivamente per i contratti a tempo indeterminato, o a tempo determinato per una durata non inferiore ai dodici mesi. Per i tre anni successivi la riduzione è determinata nel 30 per cento.

7. Nella ZES le imprese beneficiano dell'esenzione completa delle imposte e dell'IVA sulle attività di importazione, di esportazione, di consumo e di circolazione per tutti i prodotti che entrano, sono lavorati e conseguentemente esportati attraverso la ZES.

8. Per le imprese già presenti nella ZES le agevolazioni fiscali applicabili sono quelle di cui al comma 6, lettere b), nella misura del 50 per cento, e d), nonché quelle di cui al comma 2.

9. Il godimento dei benefici di è soggetto alle seguenti condizioni:

a) le nuove imprese devono mantenere la loro attività nella ZES per almeno cinque anni, pena la revoca retroattiva dei benefici concessi e goduti;

b) almeno il 90 per cento del personale deve essere reclutato nell'ambito dei comuni colpiti dagli eventi sismici che si sono succeduti dalla data del 24 agosto 2016;

c) il beneficio fiscale complessivo è riconosciuto ad ogni impresa nei limiti del 40 per cento del fatturato di ciascun esercizio.

d) L'efficacia delle disposizioni di cui al presente articolo è subordinata alla autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

10. Le agevolazioni previste sono applicate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2017 ed il 31 dicembre 2025.

11. La verifica dell'efficacia degli interventi adottati è eseguita dagli organi competenti e dalla Commissione europea dopo il terzo e lottavo anno dall'istituzione della ZES, sulla base dei seguenti indicatori predefiniti:

- a) numero di imprese insediate;
- b) occupazione creata;
- c) volume d'affari;
- d) entità a consuntivo dei benefici.

12. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata una spesa pari ad euro 20 milioni per l'anno 2017, 20 milioni per l'anno 2018 e 20 milioni per l'anno 2019. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione, nella misura corrispondente per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

15. 035. Tancredi.

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

ART. 15-bis.

(Istituzione della zona economica speciale nei territori colpiti dagli eventi sismici che si sono succeduti dal 24 agosto 2016).

1. A decorrere dall'anno 2017 è istituita, nei comuni del cratere di cui all'al-

legato 1 e 2 del decreto-legge n.189 del 2016, una ZES con finalità funzionali al rilancio economico e sociale delle aree colpite dagli eventi sismici che si sono succeduti dalla data del 24 agosto 2016.

2. Le aziende presenti alla data del 24 agosto 2016 nel territorio così individuato mantengono i diritti di concessione di cui sono eventualmente in possesso al momento della istituzione della ZES.

3. Entro la ZES sono ammesse le aziende che svolgono attività legate alla promozione e sviluppo di cui all'articolo 74 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, e in attuazione degli articoli 7,12 e 14 della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

4. Le nuove imprese che si insediano nella ZES devono operare in conformità alla normativa italiana ed europea. Le imprese già presenti nel territorio al momento della costituzione della ZES sono registrate come aziende della ZES e assimilate alle nuove imprese, fatta eccezione per le agevolazioni fiscali per le quali è applicato un sistema differenziato.

5. La gestione della ZES, ferme restando le competenze che la normativa nazionale ed europea attribuisce ad altre autorità, è affidata alle Regioni Abruzzo, Marche, Lazio e Umbria riuniti in consorzio per tale scopo, d'intesa con i comuni, cui spettano:

a) la realizzazione di un *business plan*;

b) la definizione di procedure semplificate per l'insediamento di nuove imprese e la costituzione di uno sportello unico che funzioni da interfaccia con i potenziali investitori;

c) la definizione dei requisiti amministrativi e tecnici necessari per la registrazione di una impresa nella ZES e la relativa attività di controllo e monitoraggio;

d) la definizione dei termini per la concessione o la valorizzazione di aree demaniali attraverso apposito accordo con l'Agenzia del demanio per nuove iniziative nei settori prima indicati;

e) la progettazione e la costruzione di nuove infrastrutture funzionali allo sviluppo dell'area;

f) la progettazione e la realizzazione di opere di pubblica utilità e servizi reali, tra i quali mobilità sostenibile, connettività e banda larga, digitalizzazione della pubblica amministrazione del paesaggio e dei beni culturali, telecomunicazioni e sicurezza;

g) la promozione sistematica dell'area verso i potenziali investitori nazionali ed internazionali;

h) la supervisione amministrativa, ambientale e sanitaria;

i) ogni altra attività finalizzata al buon funzionamento della ZES.

6. Le imprese che avviano una nuova attività economica nella ZES nel periodo incluso tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2025, possono fruire nei limiti delle risorse stabilite, delle seguenti agevolazioni:

a) esenzione dall'imposta sul reddito della società (IRES) per i primi otto periodi di imposta. Per le piccole e medie imprese (PMI), definite ai sensi del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, l'esenzione è altresì estesa ai tre anni successivi, nella misura del 50 per cento dell'importo dovuto;

b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per i primi cinque periodi di imposta. Per le PMI, definite ai sensi del regolamento (CE) n. 800/2008 l'esenzione è estesa altresì ai tre anni successivi, nella misura del 50 per cento dell'importo dovuto;

c) esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) e dalla tassa sui rifiuti (TARI) per cinque anni per gli immobili posseduti dalle stesse imprese e utilizzati per l'esercizio delle nuove attività economiche;

d) riduzione dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente a carico

delle aziende per i primi cinque anni di attività nella misura del 50 per cento, esclusivamente per i contratti a tempo indeterminato, o a tempo determinato per una durata non inferiore ai dodici mesi. Per i tre anni successivi la riduzione è determinata nel 30 per cento.

7. Nella ZES le imprese beneficiano dell'esenzione completa delle imposte e dell'IVA sulle attività di importazione, di esportazione, di consumo e di circolazione per tutti i prodotti che entrano, sono lavorati e conseguentemente esportati attraverso la ZES.

8. Per le imprese già presenti nella ZES le agevolazioni fiscali applicabili sono quelle di cui al comma 6, lettere *b)*, nella misura del 50 per cento, e *d)*, nonché quelle di cui al comma 2.

9. Il godimento dei benefici di è soggetto alle seguenti condizioni:

a) le nuove imprese devono mantenere la loro attività nella ZES per almeno cinque anni, pena la revoca retroattiva dei benefici concessi e goduti;

b) almeno il 90 per cento del personale deve essere reclutato nell'ambito dei comuni colpiti dagli eventi sismici che si sono succeduti dalla data del 24 agosto 2016;

c) il beneficio fiscale complessivo è riconosciuto ad ogni impresa nei limiti del 40 per cento del fatturato di ciascun esercizio.

d) L'efficacia delle disposizioni di cui al presente articolo è subordinata alla autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

10. Le agevolazioni previste sono applicate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2017 ed il 31 dicembre 2025.

11. La verifica dell'efficacia degli interventi adottati è eseguita dagli organi competenti e dalla Commissione europea dopo il terzo e l'ottavo anno dall'istituzione

della ZES, sulla base dei seguenti indicatori predefiniti:

- a)* numero di imprese insediate;
- b)* occupazione creata;
- c)* volume d'affari;
- d)* entità a consuntivo dei benefici.

12. Al relativo onere, valutato in 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2020, si provvede si provvede mediante riduzione:

a) per 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017 del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come integrate dal comma 625 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232;

b) per 15 milioni di euro per l'anno 2017 del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

c) per 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017 e delle relative proiezioni triennali allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.

15. 036. Tancredi.

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

ART. 15-bis.

(Istituzione della zona economica speciale nei territori colpiti dagli eventi sismici che si sono succeduti dal 24 agosto 2016).

1. A decorrere dall'anno 2017 è istituita, nel territorio dei parchi nazionali

del Gran Sasso e Monti della Laga e dei Monti Sibillini, una ZES con finalità funzionali al rilancio economico e sociale delle aree colpite dagli eventi sismici che si sono succeduti dalla data del 24 agosto 2016.

2. I confini della ZES sono individuati nell'ambito della perimetrazione dei parchi nazionali del Gran Sasso e Monti della Laga e dei Monti Sibillini, con riferimento al territorio dei comuni che rientrano in tutto e in parte nelle aree colpite dagli eventi sismici che si sono succeduti dalla data del 24 agosto 2016. Le aziende presenti alla data del 24 agosto 2016 nel territorio così individuato mantengono i diritti di concessione di cui sono eventualmente in possesso al momento della istituzione della ZES.

3. Entro la ZES sono ammesse le aziende che svolgono attività legate alla promozione e sviluppo di cui all'articolo 74 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, e in attuazione degli articoli 7, 12 e 14 della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

4. Le nuove imprese che si insediano nella ZES devono operare in conformità alla normativa italiana ed europea. Le imprese già presenti nel territorio al momento della costituzione della ZES sono registrate come aziende della ZES e assimilate alle nuove imprese, fatta eccezione per le agevolazioni fiscali per le quali è applicato un sistema differenziato.

5. La gestione della ZES, ferme restando le competenze che la normativa nazionale ed europea attribuisce ad altre autorità, è affidata all'ente parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga e all'ente parco nazionale dei Monti Sibillini, riuniti in consorzio per tale scopo, d'intesa con i comuni, cui spettano:

a) la realizzazione di un *business plan*;

b) la definizione di procedure semplificate per l'insediamento di nuove imprese e la costituzione di uno sportello unico che funzioni da interfaccia con i potenziali investitori;

c) la definizione dei requisiti amministrativi e tecnici necessari per la regi-

strazione di una impresa nella ZES e la relativa attività di controllo e monitoraggio;

d) la definizione dei termini per la concessione o la valorizzazione di aree demaniali attraverso apposito accordo con l'Agenzia del demanio per nuove iniziative nei settori prima indicati;

e) la progettazione e la costruzione di nuove infrastrutture funzionali allo sviluppo dell'area;

f) la progettazione e la realizzazione di opere di pubblica utilità e servizi reali, tra i quali mobilità sostenibile, connettività e banda larga, digitalizzazione della pubblica amministrazione del paesaggio e dei beni culturali, telecomunicazioni e sicurezza;

g) la promozione sistematica dell'area verso i potenziali investitori nazionali ed internazionali;

h) la supervisione amministrativa, ambientale e sanitaria;

i) ogni altra attività finalizzata al buon funzionamento della ZES.

6. Le imprese che avviano una nuova attività economica nella ZES nel periodo incluso tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2025, possono fruire nei limiti delle risorse stabilite, delle seguenti agevolazioni:

a) esenzione dall'imposta sul reddito della società (IRES) per i primi otto periodi di imposta. Per le piccole e medie imprese (PMI), definite ai sensi del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, l'esenzione è altresì estesa ai tre anni successivi, nella misura del 50 per cento dell'importo dovuto;

b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per i primi cinque periodi di imposta. Per le PMI, definite ai sensi del regolamento (CE)

n. 800/2008 l'esenzione è estesa altresì ai tre anni successivi, nella misura del 50 per cento dell'importo dovuto;

c) esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) e dalla tassa sui rifiuti (TARI) per cinque anni per gli immobili posseduti dalle stesse imprese e utilizzati per l'esercizio delle nuove attività economiche;

d) riduzione dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente a carico delle aziende per i primi cinque anni di attività nella misura del 50 per cento, esclusivamente per i contratti a tempo indeterminato, o a tempo determinato per una durata non inferiore ai dodici mesi. Per i tre anni successivi la riduzione è determinata nel 30 per cento.

7. Nella ZES le imprese beneficiano dell'esenzione completa delle imposte e dell'IYA sulle attività di importazione, di esportazione, di consumo e di circolazione per tutti i prodotti che entrano, sono lavorati e conseguentemente esportati attraverso la ZES.

8. Per le imprese già presenti nella ZES le agevolazioni fiscali applicabili sono quelle di cui al comma 6, lettere b), nella misura del 50 per cento, e d), nonché quelle di cui al comma 2.

9. Il godimento dei benefici di è soggetto alle seguenti condizioni:

a) le nuove imprese devono mantenere la loro attività nella ZES per almeno cinque anni, pena la revoca retroattiva dei benefici concessi e goduti;

b) almeno il 90 per cento del personale deve essere reclutato nell'ambito dei comuni colpiti dagli eventi sismici che si sono succeduti dalla data del 24 agosto 2016;

c) il beneficio fiscale complessivo è riconosciuto ad ogni impresa nei limiti del 40 per cento del fatturato di ciascun esercizio;

d) L'efficacia delle disposizioni di cui al presente articolo è subordinata alla autorizzazione della Commissione europea

ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

10. Le agevolazioni previste sono applicate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2017 ed il 31 dicembre 2025.

11. La verifica dell'efficacia degli interventi adottati è eseguita dagli organi competenti e dalla Commissione europea dopo il terzo e lottavo anno dall'istituzione della ZES, sulla base dei seguenti indicatori predefiniti:

- a) numero di imprese insediate;
- b) occupazione creata;
- c) volume d'affari;
- d) entità a consuntivo dei benefici.

12. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata una spesa pari ad euro 20 milioni per l'anno 2017, 20 milioni per l'anno 2018 e 20 milioni per l'anno 2019. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione, nella misura corrispondente per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

***15. 01.** Tancredi.

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

ART. 15-bis.

(Istituzione della zona economica speciale nei territori colpiti dagli eventi sismici che si sono succeduti dal 24 agosto 2016).

1. A decorrere dall'anno 2017 è istituita, nel territorio dei parchi nazionali del Gran Sasso e Monti della Laga e dei

Monti Sibillini, una ZES con finalità funzionali al rilancio economico e sociale delle aree colpite dagli eventi sismici che si sono succeduti dalla data del 24 agosto 2016.

2. I confini della ZES sono individuati nell'ambito della perimetrazione dei parchi nazionali del Gran Sasso e Monti della Laga e dei Monti Sibillini, con riferimento al territorio dei comuni che rientrano in tutto e in parte nelle aree colpite dagli eventi sismici che si sono succeduti dalla data del 24 agosto 2016. Le aziende presenti alla data del 24 agosto 2016 nel territorio così individuato mantengono i diritti di concessione di cui sono eventualmente in possesso al momento della istituzione della ZES.

3. Entro la ZES sono ammesse le aziende che svolgono attività legate alla promozione e sviluppo di cui all'articolo 74 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, e in attuazione degli articoli 7, 12 e 14 della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

4. Le nuove imprese che si insediano nella ZES devono operare in conformità alla normativa italiana ed europea. Le imprese già presenti nel territorio al momento della costituzione della ZES sono registrate come aziende della ZES e assimilate alle nuove imprese, fatta eccezione per le agevolazioni fiscali per le quali è applicato un sistema differenziato.

5. La gestione della ZES, ferme restando le competenze che la normativa nazionale ed europea attribuisce ad altre autorità, è affidata all'ente parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga e all'ente parco nazionale dei Monti Sibillini, riuniti in consorzio per tale scopo, d'intesa con i comuni, cui spettano:

a) la realizzazione di un *business plan*;

b) la definizione di procedure semplificate per l'insediamento di nuove imprese e la costituzione di uno sportello unico che funzioni da interfaccia con i potenziali investitori;

c) la definizione dei requisiti amministrativi e tecnici necessari per la regi-

strazione di una impresa nella ZES e la relativa attività di controllo e monitoraggio;

d) la definizione dei termini per la concessione o la valorizzazione di aree demaniali attraverso apposito accordo con l'Agenzia del demanio per nuove iniziative nei settori prima indicati;

e) la progettazione e la costruzione di nuove infrastrutture funzionali allo sviluppo dell'area;

f) la progettazione e la realizzazione di opere di pubblica utilità e servizi reali, tra i quali mobilità sostenibile, connettività e banda larga, digitalizzazione della pubblica amministrazione del paesaggio e dei beni culturali, telecomunicazioni e sicurezza;

g) la promozione sistematica dell'area verso i potenziali investitori nazionali ed internazionali;

h) la supervisione amministrativa, ambientale e sanitaria;

i) ogni altra attività finalizzata al buon funzionamento della ZES.

6. Le imprese che avviano una nuova attività economica nella ZES nel periodo incluso tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2025, possono fruire nei limiti delle risorse stabilite, delle seguenti agevolazioni:

a) esenzione dall'imposta sul reddito della società (IRES) per i primi otto periodi di imposta. Per le piccole e medie imprese (PMI), definite ai sensi del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, l'esenzione è altresì estesa ai tre anni successivi, nella misura del 50 per cento dell'importo dovuto;

b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per i primi cinque periodi di imposta. Per le PMI, definite ai sensi del regolamento (CE) n. 800/2008 l'esenzione è estesa altresì ai tre anni successivi, nella misura del 50 per cento dell'importo dovuto;

c) esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) e dalla tassa sui rifiuti (TARI) per cinque anni per gli immobili posseduti dalle stesse imprese e utilizzati per l'esercizio delle nuove attività economiche;

d) riduzione dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente a carico delle aziende per i primi cinque anni di attività nella misura del 50 per cento, esclusivamente per i contratti a tempo indeterminato, o a tempo determinato per una durata non inferiore ai dodici mesi. Per i tre anni successivi la riduzione è determinata nel 30 per cento.

7. Nella ZES le imprese beneficiano dell'esenzione completa delle imposte e dell'IYA sulle attività di importazione, di esportazione, di consumo e di circolazione per tutti i prodotti che entrano, sono lavorati e conseguentemente esportati attraverso la ZES.

8. Per le imprese già presenti nella ZES le agevolazioni fiscali applicabili sono quelle di cui al comma 6, lettere b), nella misura del 50 per cento, e d), nonché quelle di cui al comma 2.

9. Il godimento dei benefici di è soggetto alle seguenti condizioni:

a) le nuove imprese devono mantenere la loro attività nella ZES per almeno cinque anni, pena la revoca retroattiva dei benefici concessi e goduti;

b) almeno il 90 per cento del personale deve essere reclutato nell'ambito dei comuni colpiti dagli eventi sismici che si sono succeduti dalla data del 24 agosto 2016;

c) il beneficio fiscale complessivo è riconosciuto ad ogni impresa nei limiti del 40 per cento del fatturato di ciascun esercizio;

d) L'efficacia delle disposizioni di cui al presente articolo è subordinata alla autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

10. Le agevolazioni previste sono applicate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2017 ed il 31 dicembre 2025.

11. La verifica dell'efficacia degli interventi adottati è eseguita dagli organi competenti e dalla Commissione europea dopo il terzo e lottavo anno dall'istituzione della ZES, sulla base dei seguenti indicatori predefiniti:

- a) numero di imprese insediate;
- b) occupazione creata;
- c) volume d'affari;
- d) entità a consuntivo dei benefici.

12. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata una spesa pari ad euro 20 milioni per l'anno 2017, 20 milioni per l'anno 2018 e 20 milioni per l'anno 2019. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione, nella misura corrispondente per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

***15. 027.** Polidori, Fabrizio Di Stefano, Polverini.

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

ART. 15-bis.

(Disposizioni per il Parco Nazionale dei Monti Sibillini e per il Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga).

1. A seguito degli eventi sismici che hanno colpito l'intero Parco nazionale dei Monti Sibillini con i suoi 18 Comuni tutti inseriti fin dall'inizio nel « cratere » e con effetti catastrofici che hanno reso inaccessibile almeno il 30 per cento del territorio

a causa dei dissesti idrogeologici e dell'interruzione della viabilità, compromesso la sicurezza dei sentieri escursionistici, privato l'Ente Parco della sua sede e della quasi totalità delle sue strutture, colpito in maniera particolarmente grave gli operatori turistici annullando quasi totalmente la fruizione del Parco, l'Ente Parco nazionale dei Monti Sibillini, considerata la necessità di contribuire alla ricostruzione e alla rinascita del territorio nel quadro delle finalità di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, considerata altresì l'eccezionalità dell'impegno richiesto per fare fronte all'abnorme aumento dei compiti da svolgere e alla necessità di osservare le norme comunitarie relativamente alle aree Natura 2000 che occupano una parte rilevante del Parco, con particolare riferimento alla ricostituzione degli equilibri idraulici e idrogeologici, al controllo di quelli ecologici e alla conservazione della biodiversità, ai pareri e ai nulla osta in materia urbanistica, alla verifica della fruibilità in sicurezza del territorio e della percorribilità dell'intera maglia sentieristica nonché in generale al rilancio del Parco, è autorizzato ad assumere a tempo determinato per un quinquennio dieci unità di personale di adeguata professionalità secondo le procedure di cui al comma 3 dell'articolo 50-*bis* del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito nella legge 15 dicembre 2016, n. 229. Ai relativi oneri si provvede, entro il limite complessivo massimo di 350.000,00 euro per anno ai sensi dell'articolo 52 del medesimo decreto-legge n. 189 del 2016, n. 189. Inoltre, in considerazione della maggiore complessità delle funzioni e del maggior carico di compiti che l'Ente Parco è tenuto a svolgere, a fronte di un organico di venti unità e perciò del tutto inadeguato, la sua dotazione organica viene aumentata di cinque unità.

2. Considerata la gravità dei danni provocati dagli eventi sismici anche su una parte rilevante del territorio del Parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga e considerato il conseguente aumento dei compiti richiesti per contribuire alla

ricostruzione e alla rinascita nel quadro delle finalità di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, in particolare per il controllo, la messa in sicurezza e il rilancio della rete di fruizione del Parco, l'Ente Parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga è autorizzato ad assumere per un quinquennio a tempo determinato quattro unità di personale di adeguata professionalità secondo le procedure di cui al comma 3 dell'articolo 50-*bis* del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito nella legge 15 dicembre 2016, n. 229. Ai relativi oneri si provvede, entro il limite complessivo massimo di 140.000,00 euro per anno, ai sensi dell'articolo 52 del medesimo decreto-legge n. 189 del 2016.

3. Agli Enti Parco nazionali dei Monti Sibillini e del Gran Sasso e Monti della Laga, per l'esercizio finanziario 2017, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 12 e 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, agli articoli 61 e 67 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e all'articolo 1, commi 141 e 142, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Agli oneri pari a 127.000,00 per l'anno 2017 si provvede ai sensi dell'articolo 52 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. All'Ente Parco nazionale dei Monti Sibillini, per l'esercizio finanziario 2017, in deroga alla disposizione di cui all'articolo 9, comma 28 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è consentita una spesa pari a 100.000,00 euro, fatto salvo quanto previsto dal primo comma.

4. In considerazione della complessità dei problemi posti dagli eventi sismici, la cui soluzione esige un approccio scientifico e il coinvolgimento di esperti particolarmente qualificati, le Università degli studi e gli enti di ricerca delle Regioni territorialmente interessate, con il coordinamento delle Università di Camerino e di Macerata, in raccordo con gli Enti Parco

nazionali dei Monti Sibillini e del Gran Sasso e Monti della Laga nonché con i Sindaci dei Comuni dei due Parchi colpiti dal sisma, possono svolgere, anche mediante appositi laboratori realizzati sulla base di adeguati progetti e diffusi sul territorio, attività di ricerca finalizzata alla ricostruzione e alla rinascita e attività di formazione specifica destinata agli operatori del territorio. Ai relativi oneri si provvede, entro il limite di 200.000,00 euro all'anno per un quinquennio, ai sensi dell'articolo 52 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.

15. 025. Pellegrino, Fratoianni, Fassina, Kronbichler.

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

ART. 15-bis.

(Disposizioni per il Parco Nazionale dei Monti Sibillini e per il Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga).

1. A seguito degli eventi sismici che hanno colpito l'intero Parco nazionale dei Monti Sibillini con i suoi 18 Comuni, tutti facenti parte del « cratere », e considerata la necessità di contribuire alla ricostruzione e alla rinascita del territorio nel quadro delle finalità di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, nonché di far fronte: ai fenomeni di dissesto idrogeologico del territorio; alle attività volte ad osservare le norme comunitarie relativamente alle aree Natura 2000 che occupano una parte rilevante del Parco; alla ricostituzione degli equilibri idraulici e idrogeologici; al controllo di quelli ecologici e alla conservazione della biodiversità; ai pareri e ai nulla osta in materia urbanistica, alla verifica della fruibilità in sicurezza del territorio e della percorribilità dell'intera maglia sentieristica nonché in generale al rilancio dell'area protetta, l'Ente Parco è autorizzato ad assumere a tempo determinato per un

quinquennio dieci unità di personale di adeguata professionalità secondo le procedure di cui al comma 3 dell'articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito nella legge 15 dicembre 2016, n. 229. Ai relativi oneri si provvede, entro il limite complessivo massimo di 350.000,00 euro per anno ai sensi dell'articolo 52 del medesimo decreto-legge n. 189 del 2016, n. 189.

2. In considerazione della maggiore complessità delle funzioni e del maggior carico di compiti che l'Ente Parco è tenuto a svolgere, la sua dotazione organica viene aumentata di cinque unità.

3. Considerata la gravità dei danni provocati dagli eventi sismici anche su una parte rilevante del territorio del Parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga e considerato il conseguente aumento dei compiti richiesti per contribuire alla ricostruzione e alla rinascita nel quadro delle finalità di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, in particolare per il controllo, la messa in sicurezza e il rilancio della rete di finizione del Parco, l'Ente Parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga è autorizzato ad assumere per un quinquennio a tempo determinato quattro unità di personale di adeguata professionalità secondo le procedure di cui al comma 3 dell'articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito nella legge 15 dicembre 2016, n. 229. Ai relativi oneri si provvede, entro il limite complessivo massimo di 140.000,00 euro per ciascun anno del triennio 2017-2019, ai sensi dell'articolo 52 del medesimo decreto-legge n. 189 del 2016.

4. Agli Enti Parco nazionali dei Monti Sibillini e del Gran Sasso e Monti della Laga, per l'esercizio finanziario 2017, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 12 e 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, agli articoli 61 e 67 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e all'articolo 1, commi 141 e 142, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Agli

oneri pari a 127.000 euro per l'anno 2017 si provvede ai sensi dell'articolo 52 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. All'Ente Parco nazionale dei Monti Sibillini, per l'esercizio finanziario 2017, in deroga alla disposizione di cui all'articolo 9, comma 28 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è consentita una spesa pari a 100.000 euro, fatto salvo quanto previsto dal primo comma.

5. In considerazione della complessità dei problemi posti dagli eventi sismici, la cui soluzione esige un approccio scientifico e il coinvolgimento di esperti qualificati, le Università degli studi e gli enti di ricerca delle Regioni territorialmente interessate, con il coordinamento delle Università di Camerino e di Macerata, in raccordo con gli Enti Parco nazionali dei Monti Sibillini e del Gran Sasso e Monti della Laga nonché con i Sindaci dei Comuni dei due Parchi colpiti dal sisma, possono svolgere, anche mediante appositi laboratori realizzati sulla base di adeguati progetti e diffusi sul territorio, attività di ricerca finalizzata alla ricostruzione e alla rinascita e di formazione specifica destinata agli operatori del territorio. Ai relativi oneri si provvede, entro il limite di 200.000 euro all'anno per un quinquennio, ai sensi dell'articolo 52 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.

15. 020. Ricciatti, Melilla, Zaratti, Kronbichler.

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

ART. 15-bis.

(Istituzione di Zone Franche Urbane nei territori colpiti dagli eventi sismici).

1. Al fine di contrastare i fenomeni di spopolamento dei centri storici e di favorire la ripresa delle attività produttive e la

ricostruzione del tessuto economico, sociale e culturale delle aree colpite dagli eventi sismici, nell'ambito dei territori dei comuni di cui agli allegati 1 e 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, sono istituite per gli anni 2017, 2018 e 2019, nel limite dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 5, le zone franche di cui all'articolo 1, comma 340 e seguenti della legge 27 dicembre 2006, n. 296. La perimetrazione delle zone franche è effettuata dal Commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 1, comma 3, del medesimo decreto-legge n. 189 del 2016, sentiti i Vice Commissari, nell'ambito delle proprie competenze in relazione alle misure finalizzate al sostegno alle imprese e alla ripresa economica.

2. Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese localizzate all'interno delle zone franche di cui al comma 1, in possesso dei seguenti requisiti:

a) rispettare la definizione di micro, piccole e medie imprese, ai sensi di quanto stabilito dalla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, e del decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005;

b) essere già costituite alla data di presentazione dell'istanza presentata in base a quanto stabilito dal decreto di cui al comma 6, purché la data di costituzione dell'impresa non sia successiva al 31 dicembre 2017;

c) avere la sede principale o l'unità locale all'interno della zona franca;

d) svolgere la propria attività all'interno della zona franca;

e) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti civili, non essere in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali.

3. Gli aiuti di Stato corrispondenti all'ammontare delle agevolazioni di cui al presente articolo sono concessi ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/

2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis*, e del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis* nel settore agricolo.

4. I soggetti individuati ai sensi del comma 2, possono beneficiare, nei limiti fissati dal comma 3, nonché nei limiti della spesa autorizzata ai sensi del comma 5, delle seguenti agevolazioni:

a) esenzione dalle imposte sui redditi del reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca di cui al comma 1 fino a concorrenza, per ciascun periodo di imposta, dell'importo di 100.000 euro del reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca;

b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive del valore della produzione netta derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca di cui al comma 1 nel limite di euro 300.000 per ciascun periodo di imposta, riferito al valore della produzione netta;

c) esenzione dall'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, e dal tributo per i servizi indivisibili di cui all'articolo 1, commi 639 e seguenti, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, per gli immobili siti nella zona franca di cui al comma 1, posseduti e utilizzati dai soggetti di cui al presente articolo per l'esercizio dell'attività economica.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017-2019, si provvede a valere sulle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre

2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. L'autorizzazione di spesa di cui al presente comma costituisce limite annuale per la fruizione delle agevolazioni da parte delle imprese beneficiarie.

6. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 161 dell'11 luglio 2013, e successive modificazioni, recante le condizioni, i limiti, le modalità e i termini di decorrenza e durata delle agevolazioni concesse ai sensi dell'articolo 37 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

7. Al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati che concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti trasmettono le relative informazioni al Registro nazionale degli aiuti di Stato, istituito ai sensi dell'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

15. 042. Carrescia, Melilli, Petrini, Borghi, Mariani, Bergonzi, Stella Bianchi, Bratti, Cominelli, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Marroni, Massa, Mazzoli, Morassut, Realacci, Giovanna Sanna, Valiante, Zardini, Luciano Agostini, Amato, Ascani, Carella, Castricone, D'Incecco, Fusilli, Giulietti, Lodolini, Manzi, Marchetti, Morani, Petrini, Pillozzi, Sereni, Terrosi, Verini.

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

ART. 15-bis.

(Istituzione di zone franche urbane nei comuni colpiti dagli eventi sismici del 24 agosto 2016, del 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017).

1. Al fine di contrastare i fenomeni di spopolamento dei centri storici e di favo-

rire la ricostruzione del tessuto economico, sociale e culturale delle aree colpite dagli eventi sismici, nell'ambito dei territori dei comuni di cui agli allegati 1 e 2, sono istituite per gli anni 2017 e 2018, nel limite dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 6, le zone franche di cui all'articolo 1, comma 340 e seguenti della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come individuate ai sensi del comma 2.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le regioni interessate e il Commissario straordinario per la ricostruzione, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate all'interno di ciascuna regione di cui all'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito, con modificazioni, nella legge 15 dicembre 2016, n. 229, sulla base delle peculiari esigenze e caratteristiche delle aree interessate, le zone franche di cui al presente articolo, con la rispettiva perimetrazione.

3. Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese localizzate all'interno delle zone franche di cui al comma 2, in possesso dei seguenti requisiti:

a) rispettare la definizione di micro e piccole imprese, ai sensi di quanto stabilito dalla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, e del decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 238 del 12 ottobre 2005;

b) essere già costituite alla data di presentazione dell'istanza, purché la data di costituzione dell'impresa non sia successiva al 26 agosto 2016;

c) avere la sede principale o l'unità locale all'interno della zona franca;

d) svolgere la propria attività all'interno della zona franca;

e) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti civili, non essere in

liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali.

4. Gli aiuti di Stato corrispondenti all'ammontare delle agevolazioni di cui al presente articolo sono concessi ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».

5. Le agevolazioni, concesse nel rispetto della spesa autorizzata ai sensi del comma 6, riguardano:

a) esenzione dalle imposte sui redditi del reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca di cui al comma 1 fino a concorrenza, per ciascun periodo di imposta, dell'importo di 100.000 euro del reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca;

b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive del valore della produzione netta derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca di cui al comma 1 nel limite di euro 300.000 per ciascun periodo di imposta, riferito al valore della produzione netta;

c) esenzione dalle imposte municipali proprie per gli immobili siti nella zona franca di cui al comma 1, posseduti e utilizzati dai soggetti di cui al presente articolo per l'esercizio dell'attività economica.

6. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, a valere sulle risorse di cui al comma 4 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito, con modificazioni, nella legge 15 dicembre 2016, n. 229.

7. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui

al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 aprile 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 161 dell'11 luglio 2013, e successive modificazioni, recante le condizioni, i limiti, le modalità e i termini di decorrenza e durata delle agevolazioni concesse ai sensi dell'articolo 37 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

* **15. 011.** Galgano, Matarrese, Monchiero, Menorello, D'Agostino, Molea.

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

ART. 15-bis.

(Istituzione di zone franche urbane nei comuni colpiti dagli eventi sismici del 24 agosto 2016, del 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017).

1. Al fine di contrastare i fenomeni di spopolamento dei centri storici e di favorire la ricostruzione del tessuto economico, sociale e culturale delle aree colpite dagli eventi sismici, nell'ambito dei territori dei comuni di cui agli allegati 1 e 2, sono istituite per gli anni 2017 e 2018, nel limite dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 6, le zone franche di cui all'articolo 1, comma 340 e seguenti della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come individuate ai sensi del comma 2.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le regioni interessate e il Commissario straordinario per la ricostruzione, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate all'interno di ciascuna regione di cui all'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito, con modificazioni, nella legge 15 dicembre 2016, n. 229, sulla base delle peculiari esigenze e caratteristiche

delle aree interessate, le zone franche di cui al presente articolo, con la rispettiva perimetrazione.

3. Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese localizzate all'interno delle zone franche di cui al comma 2, in possesso dei seguenti requisiti:

a) rispettare la definizione di micro e piccole imprese, ai sensi di quanto stabilito dalla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, e del decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 238 del 12 ottobre 2005;

b) essere già costituite alla data di presentazione dell'istanza, purché la data di costituzione dell'impresa non sia successiva al 26 agosto 2016;

c) avere la sede principale o l'unità locale all'interno della zona franca;

d) svolgere la propria attività all'interno della zona franca;

e) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti civili, non essere in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali.

4. Gli aiuti di Stato corrispondenti all'ammontare delle agevolazioni di cui al presente articolo sono concessi ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « de minimis ».

5. Le agevolazioni, concesse nel rispetto della spesa autorizzata ai sensi del comma 6, riguardano:

a) esenzione dalle imposte sui redditi del reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca di cui al comma 1 fino a concorrenza, per ciascun periodo di imposta, dell'importo di 100.000 euro del reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca;

b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive del valore della produzione netta derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca di cui al comma 1 nel limite di euro 300.000 per ciascun periodo di imposta, riferito al valore della produzione netta;

c) esenzione dalle imposte municipali proprie per gli immobili siti nella zona franca di cui al comma 1, posseduti e utilizzati dai soggetti di cui al presente articolo per l'esercizio dell'attività economica.

6. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, a valere sulle risorse di cui al comma 4 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito, con modificazioni, nella legge 15 dicembre 2016, n. 229.

7. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 aprile 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 161 dell'11 luglio 2013, e successive modificazioni, recante le condizioni, i limiti, le modalità e i termini di decorrenza e durata delle agevolazioni concesse ai sensi dell'articolo 37 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

* **15. 016.** Squeri, Romele, Fabrizio Di Stefano.

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

ART. 15-bis.

(Istituzione di zone franche urbane nei comuni colpiti dagli eventi sismici del 24 agosto 2016, del 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017).

1. Al fine di garantire la ripresa delle attività produttive nelle regioni coinvolte

dagli eventi sismici del 24 agosto 2016, del 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017, nei comuni dell'allegato 1 e 2 di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 189 del 17 ottobre 2016, convertito dalla Legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono istituite per un periodo di 5 anni zone franche urbane.

2. Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese localizzate all'interno della zona franca di cui al comma 1 con le seguenti caratteristiche:

a) rispettare la definizione di micro e piccole imprese, ai sensi di quanto stabilito dalla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, e del decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 238 del 12 ottobre 2005;

b) essere già costituite alla data di presentazione dell'istanza presentata in base a quanto stabilito dal decreto di cui al comma 4 purché la data di costituzione dell'impresa non sia successiva al 26 agosto 2016;

c) avere la sede principale o l'unità locale all'interno della zona franca;

d) svolgere la propria attività all'interno della zona franca;

e) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti civili, non essere in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali.

3. I soggetti di cui al presente articolo possono beneficiare delle seguenti agevolazioni:

a) esenzione dalle imposte sui redditi del reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca di cui al comma 1 fino a concorrenza, per ciascun periodo di imposta, dell'importo di 100.000 euro del reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca;

b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive del valore della produzione netta derivante dallo svolgi-

mento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca di cui al comma 1 nel limite di euro 300.000 per ciascun periodo di imposta, riferito al valore della produzione netta;

c) esenzione dalle imposte municipali proprie per gli immobili siti nella zona franca di cui al comma 1, posseduti e utilizzati dai soggetti di cui al presente articolo per l'esercizio dell'attività economica.

4. Gli aiuti di Stato corrispondenti all'ammontare delle agevolazioni di cui al presente articolo sono concessi ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « de minimis ».

5. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 aprile 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 161 del 1° luglio 2013, e successive modificazioni, recante le condizioni, i limiti, le modalità e i termini di decorrenza e durata delle agevolazioni concesse ai sensi dell'articolo 37 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

6. All'onere di cui al comma 1 si provvede mediante corrisponde riduzione del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

** **15. 012.** Laffranco, Gelmini, Fabrizio Di Stefano.

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

ART. 15-bis.

(Istituzione di zone franche urbane nei comuni colpiti dagli eventi sismici del 24 agosto 2016, del 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017).

1. Al fine di garantire la ripresa delle attività produttive nelle regioni coinvolte dagli eventi sismici del 24 agosto 2016, del 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017, nei comuni dell'allegato 1 e 2 di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 189 del 17 ottobre 2016, convertito dalla Legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono istituite per un periodo di 5 anni zone franche urbane.

2. Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese localizzate all'interno della zona franca di cui al comma 1 con le seguenti caratteristiche:

a) rispettare la definizione di micro e piccole imprese, ai sensi di quanto stabilito dalla raccomandazione n. 2003/361 /CE della Commissione, del 6 maggio 2003, e del decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 238 del 12 ottobre 2005;

b) essere già costituite alla data di presentazione dell'istanza presentata in base a quanto stabilito dal decreto di cui al comma 4 purché la data di costituzione dell'impresa non sia successiva al 26 agosto 2016;

c) avere la sede principale o l'unità locale all'interno della zona franca;

d) svolgere la propria attività all'interno della zona franca;

e) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti civili, non essere in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali.

3. I soggetti di cui al presente articolo possono beneficiare delle seguenti agevolazioni:

a) esenzione dalle imposte sui redditi del reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona

franca di cui al comma 1 fino a concorrenza, per ciascun periodo di imposta, dell'importo di 100.000 euro del reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca;

b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive del valore della produzione netta derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca di cui al comma 1 nel limite di euro 300.000 per ciascun periodo di imposta, riferito al valore della produzione netta;

c) esenzione dalle imposte municipali proprie per gli immobili siti nella zona franca di cui al comma 1, posseduti e utilizzati dai soggetti di cui al presente articolo per l'esercizio dell'attività economica.

4. Gli aiuti di Stato corrispondenti all'ammontare delle agevolazioni di cui al presente articolo sono concessi ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « de minimis ».

5. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 aprile 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 161 del 1° luglio 2013, e successive modificazioni, recante le condizioni, i limiti, le modalità e i termini di decorrenza e durata delle agevolazioni concesse ai sensi dell'articolo 37 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

6. All'onere di cui al comma 1 si provvede mediante corrisponde riduzione del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle

finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

**** 15. 015.** Ciprini, Gallinella, Chimienti, Cominardi, Dall'Osso, Tripiedi, Lombardi, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Massimiliano Bernini, Crippa, Castelli.

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

ART. 15-bis.

(Istituzione di zone franche urbane nei comuni colpiti dagli eventi sismici del 24 agosto 2016, del 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017).

1. Al fine rilanciare il sistema produttivo dei comuni colpiti dagli eventi sismici del 24 agosto 2016, del 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017, nei medesimi comuni sono istituite zone franche urbane ai sensi dei commi 340 e seguenti dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 il Fondo istituito dal comma 340 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019.

3. All'onere di cui al comma 2 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 621, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

15. 028. Tagliatela, Rampelli.

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

ART. 15-bis.

(Costituzione di una Zona economica speciale nell'area del Parco del Gran Sasso).

1. Al fine di garantire un tempestivo sostegno alla ripresa delle attività produttive e dei livelli occupazionali nei territori

del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, secondo criteri compatibili con l'attività del Parco e la sostenibilità ambientale, ad integrazione del programma strategico di cui all'articolo 21, comma 4, del decreto-legge n. 189 del 2016, è costituita nell'area una Zona economica speciale (ZES), con lo scopo di creare le condizioni per favorire l'insediamento al suo interno di attività d'impresa, rilanciare le imprese esistenti e per promuovere lo sviluppo economico e l'occupazione, nei limiti delle disposizioni comunitarie relative alle aree ammesse all'obiettivo « transizione ».

2. La Regione Abruzzo, in accordo con il Parco e i comuni del cratere insistenti nell'area del Parco, definisce entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, i limiti spaziali della ZES. In tale ambito si applicano le disposizioni dell'articolo 37-*bis* del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, in materia di zone a burocrazia zero. L'operatività della ZES decorre dal 1° gennaio 2018. Le agevolazioni sono applicate da quella data sino al 31 dicembre 2024.

3. Nella ZES sono ammesse ai benefici di cui ai commi 4 e 5 le imprese che svolgono attività di natura agricola, artigianale e commerciale, nonché le imprese operanti nei servizi turistici e i professionisti, anche associati, limitatamente a quelli iscritti agli albi degli ingegneri, degli architetti e degli agronomi. Sono escluse le imprese che operano nei settori finanziario, bancario e assicurativo.

4. Le imprese di nuova costituzione che avviano una nuova attività economica nelle ZES, per i primi due anni, possono fruire delle seguenti agevolazioni, nei limiti delle risorse stabilite:

a) esenzione dalle imposte sul reddito delle società (IRES). Per le piccole e medie imprese (PMI), l'esenzione è ulteriormente estesa nei limiti previsti dal Reg. (CE)

17-6-2014 n. 651/2014 della Commissione sugli aiuti compatibili con il mercato interno;

b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP). Per le piccole e medie imprese (PMI), l'esenzione è ulteriormente estesa nei limiti previsti dal Reg. (CE) 17-6-2014 n. 651/2014 della Commissione sugli aiuti compatibili con il mercato interno;

c) esenzione dall'imposta unica comunale (IUC) per cinque anni per gli immobili posseduti dalle stesse imprese o utilizzati per l'esercizio delle nuove attività economiche;

d) riduzione dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente a carico delle aziende per i primi cinque anni di attività nella misura del 50 per cento, relativamente ai contratti a tempo indeterminato.

5. Per le imprese di nuova costituzione di cui al comma 4, a decorrere dal terzo anno dalla data di costituzione, e per le imprese già presenti nelle ZES le agevolazioni fiscali applicabili sono quelle di cui al comma 4, lettere *a)* e *b)* e riconosciute nella misura del 50 per cento, e *d)*, riconosciuta nella misura del 30 per cento. La Regione Abruzzo può introdurre ulteriori agevolazioni o prolungare Varco temporale applicativo a valere sulle risorse comunitarie di sua competenza, derivanti dalla Programmazione Unitaria dei Fondi Comunitari 2014-2020.

6. Il godimento dei benefici di cui ai commi 4 e 5 è soggetto alle seguenti condizioni:

a) le nuove imprese devono mantenere la loro attività per almeno cinque anni dalla data di costituzione, pena la revoca dei benefici concessi; le imprese già esistenti per almeno 5 anni a decorrere dal 1° gennaio 2018;

b) almeno il 70 per cento del nuovo personale deve essere assunto tra soggetti

che, ai fini delle imposte sui redditi e anagrafici, sono considerati residenti nella regione Abruzzo;

c) il beneficio fiscale complessivo viene riconosciuto a ogni impresa nei limiti del 50 per cento del fatturato di ciascun esercizio e nel limite complessivo dello stanziamento previsto dal comma 8.

d) le nuove imprese assicurano la compatibilità della propria attività con gli obiettivi di tutela ambientale e di sviluppo sostenibile dell'area, sottoscrivendo allo scopo uno specifico protocollo con il comune presso cui insistono.

7. L'efficacia delle disposizioni di cui al presente articolo è subordinata all'esito della procedura prevista dall'articolo 108, paragrafo 3 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

8. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata una spesa pari ad euro 15 milioni per l'anno 2017, 30 milioni per l'anno 2018 e 50 milioni per ciascuno degli anni dal 2019 al 2025. Al relativo onere, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n.190, come integrate dal comma 625 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n.232.

9. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

15. 05. Tancredi.

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

ART. 15-bis.

(Sgravi contributivi per nuove assunzioni a tempo indeterminato nei territori colpiti dagli eventi sismici).

1. Ai datori di lavoro privati delle imprese aventi sede operativa nei territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, con riferimento

alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico, decorrenti dal 30 giugno 2017 con riferimento a contratti stipulati non oltre il 31 dicembre 2018, è riconosciuto, per un periodo massimo di trentasei mesi, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero dal versamento del 40 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 3.250 euro su base annua. L'esonero di cui al presente comma non spetta con riferimento a lavoratori per i quali il beneficio di cui al presente comma ovvero di cui all'articolo 1, comma 118, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 ovvero di cui all'articolo 1, comma 178, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sia già stato usufruito in relazione a precedente assunzione a tempo indeterminato, ovvero in presenza di assunzioni relative a lavoratori in riferimento ai quali i datori di lavoro, ivi considerando società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto, hanno comunque già in essere un contratto a tempo indeterminato nei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore della presente legge. L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, al monitoraggio del numero di contratti incentivati ai sensi del presente comma e delle conseguenti minori entrate contributive, inviando relazioni mensili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.

2. Per i datori di lavoro di cui al comma 1 le disposizioni di cui al presente articolo nel limite di 3,8 milioni di euro per l'anno 2017, 17,4 milioni di euro per l'anno 2018, 29,60 milioni di euro per l'anno 2019, 26 milioni di euro per l'anno 2020, 12,4 milioni di euro per l'anno 2021 e 1,55 milioni di euro per l'anno 2022.

3. L'esonero contributivo di cui al comma 1 è riconosciuto dall'ente previdenziale in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande e, nel caso di insufficienza delle risorse indicate al comma 2, valutata anche su base pluriennale con riferimento alla durata dell'esonero, l'ente previdenziale non prende in considerazione ulteriori domande, fornendo immediata comunicazione anche attraverso il proprio sito internet. L'ente previdenziale provvede al monitoraggio delle minori entrate valutate con riferimento alla durata dell'incentivo, inviando relazioni mensili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed al Ministero dell'economia e delle finanze.

4. Il datore di lavoro che subentra nella fornitura di servizi in appalto e che assume, ancorché in attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva, un lavoratore per il quale il datore di lavoro cessante fruisce dell'esonero contributivo di cui ai commi 1 o 2, preserva il diritto alla fruizione dell'esonero contributivo medesimo nei limiti della durata e della misura che residua computando, a tal fine, il rapporto di lavoro con il datore di lavoro cessante.

5. L'efficacia della misura di cui al presente articolo è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

15. 039. Melilli, Petrini, Carrescia, Borghi, Mariani, Bergonzi, Stella Bianchi, Bratti, Cominelli, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Marconi, Massa, Mazzoli, Morassut, Realacci, Giovanna Sanna, Valiante, Zardini, Luciano Agostini, Amato, Ascani, Carella, Castricone, D'Incecco, Fusilli,

Giulietti, Lodolini, Manzi, Marchetti, Morani, Petrini, Piazzoni, Pillozzi, Sereni, Terrosi, Verini.

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

ART. 15-bis.

(Sviluppo di Start-up innovative nei territori colpiti dagli eventi sismici).

1. Una quota pari a 20 milioni di euro delle risorse destinate all'erogazione dei finanziamenti agevolati per gli interventi di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 24 settembre 2014 ai sensi dell'articolo 1, comma 845, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni e integrazioni, è riservata al sostegno alla nascita e allo sviluppo, nei territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, di imprese start-up innovative, come definite al comma 2 dell'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, ed iscritte nell'apposita sezione del Registro delle imprese.

2. Sono ammessi al finanziamento di cui al comma 1 del presente articolo i piani di impresa caratterizzati da un significativo contenuto tecnologico e innovativo e/o mirati allo sviluppo di prodotti, servizi o soluzioni nel campo dell'economia digitale e/o finalizzati alla valorizzazione economica dei risultati del sistema della ricerca pubblica e privata, che prevedono un importo complessivo di spese e/o costi ammissibili non superiore a euro 1.500.000 e non inferiore a euro 100.000. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono definiti gli specifici criteri e modalità per la concessione delle agevolazioni, ferma restando l'applicazione, per quanto compatibili, delle disposizioni di cui al Decreto del Ministro

dello Sviluppo Economico del 24 settembre 2014.

15. 041. Melilli, Petrini, Carrescia, Borghi, Mariani, Bergonzi, Stella Bianchi, Bratti, Cominelli, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Marroni, Massa, Mazzoli, Morassut, Realacci, Giovanna Sanna, Valiante, Zardini, Luciano Agostini, Amato, Ascani, Carella, Castricone, D'Incecco, Fusilli, Giulietti, Lodolini, Manzi, Marchetti, Morani, Petrini, Piazzoni, Pillozzi, Sereni, Terrosi, Verini.

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

ART. 15-bis.

(Contratti di sviluppo nei territori colpiti dagli eventi sismici).

1. Una quota pari a 150 milioni di euro, da ripartire tra le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, delle risorse finalizzate all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è destinata al finanziamento di programmi di sviluppo nei territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, oggetto di specifici accordi di sviluppo tra il Ministero dello sviluppo economico, l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa SpA – Invitalia, l'impresa proponente, la Regione che interviene nel cofinanziamento del programma, e le eventuali altre amministrazioni interessate.

2. Sono ammessi al finanziamento di cui al comma 1 del presente articolo i programmi di sviluppo che prevedono un importo complessivo delle spese e dei costi ammissibili alle agevolazioni pari o superiore a 20 milioni di euro, ovvero a 7,5 milioni di euro qualora il programma riguardi esclusivamente l'attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare en-

tro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono definiti gli specifici criteri e modalità per la concessione delle agevolazioni, ferma restando l'applicazione, per quanto compatibili, delle disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, della legge 9 agosto 2013, n. 98.

15. 040. Melilli, Petrini, Carrescia, Borghi, Mariani, Bergonzi, Stella Bianchi, Bratti, Cominelli, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Marroni, Massa, Mazzoli, Morassut, Realacci, Giovanna Sanna, Valiante, Zardini, Luciano Agostini, Amato, Ascani, Carella, Castricone, D'Incecco, Fusilli, Giulietti, Lodolini, Manzi, Marchetti, Morani, Petrini, Piazzoni, Pillozzi, Sereni, Terrosi, Verini.

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

ART. 15-bis.

(Fondo per la riparazione, la ricostruzione e la ripresa economico e sociale dei territori interessati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016, del 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017).

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un apposito Fondo destinato agli interventi per la riparazione, ricostruzione e la ripresa economico e sociale dei territori interessati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016, del 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017.

2. I criteri per la ripartizione e l'accesso al Fondo sono determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per i rapporti con le regioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'interno, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Il Fondo di cui al comma 1 è alimentato dagli importi rivenienti dall'aumento al 12 per cento dell'aliquota di cui

all'articolo 45, comma 1, della legge 23 luglio 2009, n. 99.

15. 029. Tagliatela, Rampelli.

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

ART. 15-bis.

(Fondo per il sostegno ai marchi di eccellenza delle zone colpite da eventi sismici).

1. Al fine di sostenere la ripresa degli investimenti, anche infrastrutturali, e la produzione dei prodotti agroalimentari a denominazione di origine e a indicazione geografica riconosciuti dall'Unione europea nelle zone colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016, del 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017 nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito un apposito Fondo con una dotazione di centottanta milioni di euro per l'anno 2017.

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri per l'accesso al Fondo di cui al comma 1.

3. All'onere di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 621, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

15. 030. Tagliatela, Rampelli.

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

ART. 15-bis.

(Interventi urgenti per le eccezionali avversità atmosferiche che hanno interessato la Regione Sicilia nel gennaio 2017).

1. È autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2017, da trasferire alla regione siciliana, per gli interventi connessi alle eccezionali avversità atmosferiche,

che, che hanno colpito il territorio della Regione Sicilia nel mese di gennaio 2017, nei comuni individuati dalla deliberazione della Giunta regionale della Sicilia n. 40 del 26 gennaio 2017.

2. Le risorse di cui al comma 1, sono erogate a condizione che si dimostri il nesso di causalità diretto tra eventi e danno, comprovato da apposita perizia asseverata al fine di fare fronte alle seguenti tipologie di intervento:

a) riparazione, ripristino o ricostruzione degli immobili di edilizia abitativa e ad uso produttivo e per servizi pubblici e privati;

b) riparazione e ripristino dei beni mobili strumentali alle attività produttive, industriali, agricole o zootecniche, ivi compreso il rifacimento dei caratteristici muri a secco, commerciali, artigianali, turistiche e professionali;

3. La regione con propri provvedimenti, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, individua le modalità di accesso al beneficio, i limiti di spesa degli interventi sino a concorrenza della somma erogata, nonché le revoche dei finanziamenti e il recupero delle somme utilizzate in difformità. Entro il mese di dicembre 2017, la Regione provvede a rendicontare in dettaglio l'utilizzo delle somme trasferite, mediante specifica relazione da inviare al Ministero dell'economia e delle finanze.

4. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

15. 04. Minardo, Tancredi.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

ART. 15-bis.

(Contributo in conto capitale in proporzione alla perdita di fatturato).

1. All'articolo 20, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

« 2-bis. Al fine di agevolare la ripresa produttiva delle aziende che hanno subito una riduzione delle attività a seguito del sisma, è concessa, nella forma di contributo in conto capitale, un'agevolazione alle micro, piccole e medie imprese del turismo, artigianato, commercio e servizi che subiscano una riduzione delle attività svolte nel territorio dei Comuni elencati negli allegati 1 e 2 del presente decreto. La misura del contributo è commisurata alla differenza tra il fatturato, come risultante dai registri contabili obbligatori o dalle dichiarazioni IVA, che venga realizzato nel corso del 2017 e la media dei tre anni scelti tra i cinque anni precedenti, escludendo il migliore e il peggiore risultato. Le imprese richiedenti sono collocate in apposite graduatorie, stilate in ordine decrescente, secondo la misura percentuale della perdita di fatturato. Ferma restando la priorità per le attività svolte nel territorio dei comuni elencati nei succitati allegati 1 e 2, il contributo può essere esteso anche alle attività – ubicate negli altri Comuni delle Regioni di cui al comma 1 dell'articolo 1 del presente decreto, che abbiano subito a seguito del sisma rilevanti perdite di fatturato. Alla concessione dell'agevolazione di cui al presente comma provvedono i vicecommissari ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 del presente decreto e sulla base di criteri, condizioni e modalità stabiliti con il decreto di cui al comma 1 del presente articolo.

2-ter. Una quota pari a complessivi 50 milioni di euro delle risorse del fondo di cui all'articolo 4 è trasferita sulle contabilità speciali di cui al comma 4 del medesimo articolo 4 ed è riservata alla concessione dei contributi in conto capi-

tale di cui al comma 2-bis del presente articolo. »

* **15. 014.** Laffranco, Gelmini, Fabrizio Di Stefano.

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

ART. 15-bis.

(Contributo in conto capitale in proporzione alla perdita di fatturato).

1. All'articolo 20, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

« 2-bis. Al fine di agevolare la ripresa produttiva delle aziende che hanno subito una riduzione delle attività a seguito del sisma, è concessa, nella forma di contributo in conto capitale, un'agevolazione alle micro, piccole e medie imprese del turismo, artigianato, commercio e servizi che subiscano una riduzione delle attività svolte nel territorio dei Comuni elencati negli allegati 1 e 2 del presente decreto. La misura del contributo è commisurata alla differenza tra il fatturato, come risultante dai registri contabili obbligatori o dalle dichiarazioni IVA, che venga realizzato nel corso del 2017 e la media dei tre anni scelti tra i cinque anni precedenti, escludendo il migliore e il peggiore risultato. Le imprese richiedenti sono collocate in apposite graduatorie, stilate in ordine decrescente, secondo la misura percentuale della perdita di fatturato. Ferma restando la priorità per le attività svolte nel territorio dei comuni elencati nei succitati allegati 1 e 2, il contributo può essere esteso anche alle attività – ubicate negli altri Comuni delle Regioni di cui al comma 1 dell'articolo 1 del presente decreto, che abbiano subito a seguito del sisma rilevanti perdite di fatturato. Alla concessione dell'agevolazione di cui al presente comma provvedono i vicecommissari ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 del presente decreto e sulla base di criteri, condizioni e modalità stabiliti con il decreto di cui al comma 1 del presente articolo.

2-ter. Una quota pari a complessivi 50 milioni di euro delle risorse del fondo di cui

all'articolo 4 è trasferita sulle contabilità speciali di cui al comma 4 del medesimo articolo 4 ed è riservata alla concessione dei contributi in conto capitale di cui al comma 2-*bis* del presente articolo. »

* **15. 09.** Galgano, Matarrese, Monchiero, Menorello, D'Agostino, Molea.

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

ART. 15-*bis*.

(Contributo in conto capitale in proporzione alla perdita di fatturato).

1. All'articolo 20, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

« 2-*bis*. Al fine di agevolare la ripresa produttiva delle aziende che hanno subito una riduzione delle attività a seguito del sisma, è concessa, nella forma di contributo in conto capitale, un'agevolazione alle micro, piccole e medie imprese del turismo, artigianato, commercio e servizi che subiscano una riduzione delle attività svolte nel territorio dei Comuni elencati negli allegati 1 e 2 del presente decreto. La misura del contributo è commisurata alla differenza tra il fatturato, come risultante dai registri contabili obbligatori o dalle dichiarazioni IVA, che venga realizzato nel corso del 2017 e la media dei tre anni scelti tra i cinque anni precedenti, escludendo il migliore e il peggiore risultato. Le imprese richiedenti sono collocate in apposite graduatorie, stilate in ordine decrescente, secondo la misura percentuale della perdita di fatturato. Ferma restando la priorità per le attività svolte nel territorio dei comuni elencati nei succitati allegati 1 e 2, il contributo può essere esteso anche alle attività – ubicate negli altri Comuni delle Regioni di cui al comma 1 dell'articolo 1 del presente decreto, che abbiano subito a seguito del sisma rilevanti perdite di fatturato. Alla concessione dell'agevolazione di cui al presente comma provvedono i vicecommissari ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 del pre-

sente decreto e sulla base di criteri, condizioni e modalità stabiliti con il decreto di cui al comma 1 del presente articolo.

2-*ter*. Una quota pari a complessivi 50 milioni di euro delle risorse del fondo di cui all'articolo 4 è trasferita sulle contabilità speciali di cui al comma 4 del medesimo articolo 4 ed è riservata alla concessione dei contributi in conto capitale di cui al comma 2-*bis* del presente articolo. »

* **15. 021.** Zaratti, Ricciatti, Melilla, Pellegrino, Fratoianni, Fassina, Kronbichler.

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

ART. 15-*bis*.

(Sostegno alle imprese localizzate in zone ad alta sismicità per incrementare i livelli di copertura assicurativa).

1. All'articolo 20 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

« 2-*bis* – Al fine di agevolare la stipula di contratti assicurativi contro i rischi connessi ad eventi sismici, è concessa, nella forma di contributo in conto capitale, un'agevolazione alle imprese che svolgano la propria attività in territori classificati come zone sismiche di tipo 1 o di tipo 2 e che stipulino contratti di assicurazione contro i rischi suddetti. La misura del contributo è commisurata alla differenza tra l'importo del premio effettivamente pagato ed il minore importo che l'impresa avrebbe pagato se il premio fosse stato calcolato utilizzando i parametri di rischio relativi alle zone sismiche di tipo 3, come individuate ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 aprile 2006, n. 3519. Le imprese richiedenti sono collocate in apposite graduatorie, stilate in ordine decrescente, secondo la misura del maggior onere sostenuto. A parità di collocazione in graduatoria, costituisce titolo di priorità l'ubicazione dell'impresa nel territorio dei comuni elencati negli allegati 1 e 2 del presente decreto-legge. Alla concessione

dell'agevolazione di cui al presente comma provvedono i vicecommissari ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 del presente decreto e sulla base di criteri, condizioni e modalità stabiliti con il decreto di cui al comma 1 del presente articolo.

2-ter – Una quota pari a complessivi 5 milioni di euro delle risorse del fondo di cui all'articolo 4 è trasferita sulle contabilità speciali di cui al comma 4 del medesimo articolo 4 ed è riservata alla concessione dei contributi in conto capitale di cui al comma *2-bis* del presente articolo. ».

****15. 010.** Galgano, Matarrese, Monchiero, Menorello, D'Agostino, Molea.

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

ART. 15-bis.

(Sostegno alle imprese localizzate in zone ad alta sismicità per incrementare i livelli di copertura assicurativa).

1. All'articolo 20 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

« *2-bis* – Al fine di agevolare la stipula di contratti assicurativi contro i rischi connessi ad eventi sismici, è concessa, nella forma di contributo in conto capitale, un'agevolazione alle imprese che svolgano la propria attività in territori classificati come zone sismiche di tipo 1 o di tipo 2 e che stipulino contratti di assicurazione contro i rischi suddetti. La misura del contributo è commisurata alla differenza tra l'importo del premio effettivamente pagato ed il minore importo che l'impresa avrebbe pagato se il premio fosse stato calcolato utilizzando i parametri di rischio relativi alle zone sismiche di tipo 3, come individuate ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 aprile 2006, n. 3519. Le imprese richiedenti sono collocate in apposite graduatorie, stilate in ordine decrescente, secondo la misura del maggior onere sostenuto. A parità di collocazione in graduatoria, costituisce titolo di priorità l'ubicazione dell'impresa nel terri-

torio dei comuni elencati negli allegati 1 e 2 del presente decreto-legge. Alla concessione dell'agevolazione di cui al presente comma provvedono i vicecommissari ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 del presente decreto e sulla base di criteri, condizioni e modalità stabiliti con il decreto di cui al comma 1 del presente articolo.

2-ter – Una quota pari a complessivi 5 milioni di euro delle risorse del fondo di cui all'articolo 4 è trasferita sulle contabilità speciali di cui al comma 4 del medesimo articolo 4 ed è riservata alla concessione dei contributi in conto capitale di cui al comma *2-bis* del presente articolo. ».

****15. 08.** Carrescia, Marchetti, Luciano Agostini, Petrini, Lodolini, Manzi, Morani.

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

ART. 15-bis.

(Sostegno alle imprese localizzate in zone ad alta sismicità per incrementare i livelli di copertura assicurativa).

1. All'articolo 20 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

« *2-bis* – Al fine di agevolare la stipula di contratti assicurativi contro i rischi connessi ad eventi sismici, è concessa, nella forma di contributo in conto capitale, un'agevolazione alle imprese che svolgano la propria attività in territori classificati come zone sismiche di tipo 1 o di tipo 2 e che stipulino contratti di assicurazione contro i rischi suddetti. La misura del contributo è commisurata alla differenza tra l'importo del premio effettivamente pagato ed il minore importo che l'impresa avrebbe pagato se il premio fosse stato calcolato utilizzando i parametri di rischio relativi alle zone sismiche di tipo 3, come individuate ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 aprile 2006, n. 3519. Le imprese richiedenti sono collocate in apposite graduatorie, stilate in ordine decrescente, secondo la misura del

maggior onere sostenuto. A parità di collocazione in graduatoria, costituisce titolo di priorità l'ubicazione dell'impresa nel territorio dei comuni elencati negli allegati 1 e 2 del presente decreto-legge. Alla concessione dell'agevolazione di cui al presente comma provvedono i vicecommissari ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 del presente decreto e sulla base di criteri, condizioni e modalità stabiliti con il decreto di cui al comma 1 del presente articolo.

2-ter – Una quota pari a complessivi 5 milioni di euro delle risorse del fondo di cui all'articolo 4 è trasferita sulle contabilità speciali di cui al comma 4 del medesimo articolo 4 ed è riservata alla concessione dei contributi in conto capitale di cui al comma *2-bis* del presente articolo. ».

****15. 017.** Squeri, Romele, Fabrizio Di Stefano.

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

ART. 15-bis.

(Disposizioni per il sostegno alle imprese e ai professionisti).

1. Nelle regioni interessate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 e dalle avversità atmosferiche di eccezionale intensità avvenute nel periodo dal 5 al 25 gennaio 2017, alle imprese o ai professionisti che hanno subito danni a causa dei predetti eventi sono concessi finanziamenti agevolati a tasso zero ai sensi del comma 1 dell'articolo 24 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, per l'acquisto o l'acquisizione in locazione di macchinari, o di strumenti, nonché *software*, finalizzati alla gestione delle attività lavorative. Il finanziamento è erogato sulla base di apposita perizia asseverata rilasciata da un professionista abilitato che attesti la riconducibilità causale diretta dei danni esistenti agli eventi sismici e la valutazione economica del danno subito. I finanziamenti di cui al presente articolo sono concessi, per l'anno 2017, nel limite massimo di 10 milioni di euro, a tal fine utiliz-

zando le risorse disponibili sull'apposita contabilità speciale del fondo per la crescita sostenibile, di cui all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.

15. 034. Tancredi.

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

ART. 15-bis.

1. Al fine di garantire la ricostruzione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 24 agosto 2016, del 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017, agli stessi è destinato il venti per cento delle risorse stanziare nel Fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono destinate alle Regioni del Mezzogiorno.

15. 031. Tagliatela, Rampelli.

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

ART. 15-bis.

1. Le risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono destinate in via prioritaria ad interventi di messa in sicurezza dei territori e delle infrastrutture presenti, anche di carattere sanitario, delle aree classificate a partire dal 2006 ad alto e a medio rischio sismico. È fatto obbligo ai gestori delle reti di trasporto, di comunicazione e di approvvigionamento energetico di garantire il potenziamento e la manutenzione ordinaria e straordinaria delle stesse.

15. 032. Tagliatela, Rampelli.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

ART. 15-bis.

(Rimodulazione risorse comunitarie).

1. Con riferimento alla ripartizione del Fondo sviluppo e coesione 2014-2020, di cui alla delibera C.I.P.E 10 agosto 2016, n. 25/2016, pubblicata nella gazzetta ufficiale nella 14 novembre 2016, n. 266 e agli interventi individuati con il Masterplan Abruzzo – Patto per il Sud – di cui alla delibera di Giunta regionale. 19 aprile 2016, n. 229, la Regione Abruzzo è autorizzata a rimodulare fino al 50 per cento delle risorse spettanti, per consentire l'avvio di programmi connessi allo sviluppo, alla coesione sociale e alla nuova edilizia scolastica, fatti salvi gli interventi già previsti nei comuni di cui agli allegati 1 e 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.

15. 06. Tancredi.

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

ART. 15-bis.

1. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo la lettera c) aggiungere la seguente: « c-bis) al fine di mantenere i livelli di residenzialità e di coesione sociale, i sindaci dei comuni di cui all'articolo 1 possono autorizzare la concessione di un contributo per la riparazione dei danni di lieve entità, fino a 10.000 euro, subiti dalle unità immobiliari a condizione che ne consenta l'immediato riutilizzo da parte delle persone ivi residenti o stabilmente dimoranti. ».

***15. 018.** Laffranco, Gelmini, Fabrizio Di Stefano.

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

ART. 15-bis.

1. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente: « c-bis) al fine di mantenere i livelli di residenzialità e di coesione sociale, i sindaci dei comuni di cui all'articolo 1 possono autorizzare la concessione di un contributo per la riparazione dei danni di lieve entità, fino a 10.000 euro, subiti dalle unità immobiliari a condizione che ne consenta l'immediato riutilizzo da parte delle persone ivi residenti o stabilmente dimoranti. ».

***15. 019.** Ciprini, Gallinella, Chimienti, Cominardi, Dall'Osso, Tripiedi, Lombardi, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Massimiliano Bernini, Crippa, Castelli.

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

ART. 15-bis.

1. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente: « c-bis) al fine di mantenere i livelli di residenzialità e di coesione sociale, i sindaci dei comuni di cui all'articolo 1 possono autorizzare la concessione di un contributo per la riparazione dei danni di lieve entità, fino a 10.000 euro, subiti dalle unità immobiliari a condizione che ne consenta l'immediato riutilizzo da parte delle persone ivi residenti o stabilmente dimoranti. ».

***15. 037.** Lodolini, Luciano Agostini, Carrescia, Manzi, Morani, Petrini, Marchetti.

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

ART. 15-bis.

(Modifiche all'articolo 15 del decreto-legge n. 189 del 2016).

1. All'articolo 15 del decreto-legge n. 189 del 2016, il comma 2 è sostituito dal seguente: « Le Diocesi sono soggetti attuatori degli interventi relativi ad alcuni degli edifici inseriti nel piano dei beni culturali, indicato alla lettera *b*) del comma 2 dell'articolo 14, ed individuati sulla base di una specifica intesa sottoscritta tra il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo e le Diocesi stesse ».

15. 026. Castiello, Grimoldi.

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

ART. 15-bis.

(Sostegno alle imprese danneggiate dagli eventi sismici e dalle avversità atmosferiche della seconda decade gennaio 2017).

1. All'articolo 20 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, comma 1, le parole: « Una quota pari a complessivi 35 milioni di euro » sono sostituite dalle seguenti: « Una quota pari a complessivi 50 milioni di euro ».

2. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 del presente articolo, valutati in 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione pari a 15 milioni di euro per l'anno 2017 e 15 milioni per l'anno 2018, del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come integrate dal comma 625 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

15. 03. Tancredi.

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

ART. 15-bis.

(Sostegno alle imprese danneggiate dagli eventi sismici e meteorologici del 2017).

1. All'articolo 20 del decreto-legge 189 del 2016, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: « 2-bis. Sempre al fine di sostenere la ripresa e lo sviluppo del tessuto produttivo dell'area colpita dagli eventi sismici e calamitosi di cui all'articolo 1, le risorse di cui al comma 1 possono essere utilizzate per la copertura dei danni da lucro cessante per le attività economiche con sede nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2 e per quelle con sede diversa ma che dimostrino il nesso di causalità ».

***15. 013.** Fabrizio Di Stefano.

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

ART. 15-bis.

(Sostegno alle imprese danneggiate dagli eventi sismici e meteorologici del 2017).

1. All'articolo 20 del decreto-legge 189 del 2016, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: « 2-bis. Sempre al fine di sostenere la ripresa e lo sviluppo del tessuto produttivo dell'area colpita dagli eventi sismici e calamitosi di cui all'articolo 1, le risorse di cui al comma 1 possono essere utilizzate per la copertura dei danni da lucro cessante per le attività economiche con sede nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2 e per quelle con sede diversa ma che dimostrino il nesso di causalità ».

***15. 033.** Sottanelli, Ginoble, Tancredi.

Dopo l'articolo 15 aggiungere il seguente:

ART. 15-bis.

1. All'articolo 45 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016,

n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, dopo le parole: « compresi i titolari » sono aggiunte le seguenti: « , i soci e i collaboratori familiari, nonché i soci di società a responsabilità limitata »;

b) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente: « 4-bis. La medesima indennità, quantificata in 12.000 euro, è riconosciuta, anche per tutto il 2017, ai soggetti di cui al comma precedente, ivi compresi coloro che sono stati costretti a sospendere l'attività a partire dal 1 gennaio 2017, sempre in conseguenza degli eventi sismici. All'onere di cui al presente comma, si provvede ai sensi dell'articolo 52. ».

15. 024. Ciprini, Gallinella, Chimienti, Cominardi, Dall'Osso, Tripiedi, Lombardi, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Massimiliano Bernini, Crippa, Castelli.

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

ART. 15-bis.

(Modifiche all'articolo 45 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189).

1. All'articolo 45 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, dopo le parole: « compresi i titolari » sono aggiunte le seguenti: « , i soci e i collaboratori familiari, nonché i soci di società a responsabilità limitata »;

b) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

« 4-bis L'indennità di cui al comma 4, quantificata in 12.000 euro, è riconosciuta, anche per tutto il 2017, ai soggetti di cui al comma precedente, ivi compresi coloro che sono stati costretti a sospendere l'at-

tività a partire dal 1° gennaio 2017, in conseguenza degli eventi sismici. ».

15. 038. Lodolini, Luciano Agostini, Carrescia, Manzi, Morani, Petrini, Marchetti.

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

ART. 15-bis.

(Delocalizzazione immediata e temporanea di stalle, fienili e depositi danneggiati dagli eventi sismici e dichiarati inagibili).

1. L'articolo 2, comma 4, secondo periodo, dell'ordinanza del Commissario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 24 agosto 2016, si interpreta nel senso che la tipologia e i materiali da impiegare possono essere a parità di costo, strutture a tunnel o equivalenti, con inclusione delle strutture in legno.

15. 023. Gallinella, Massimiliano Bernini, Terzoni, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Zolezzi, Crippa, Castelli.

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

ART. 15-bis.

(Proroga del termine per la deliberazione dei bilanci annuali di previsione degli enti locali).

1. Per i comuni di cui agli allegati 1 e 2 del decreto-legge n. 189 del 2016, nonché per le province di Chieti, L'Aquila, Pescara, Teramo, il termine di cui al comma 11 dell'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, è prorogato al 30 giugno 2017.

15. 07. Tancredi.

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

ART. 15-bis.

(Modifica all'articolo 22 del decreto-legge n. 189 del 2016 in materia di promozione turistica).

1. All'articolo 22 del decreto-legge n. 189 del 2016, comma 1, dopo le parole: « Regioni interessate » sono aggiunte le seguenti: « e i Comuni interessati ».

15. 02. Tancredi.

ART. 16.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Per le esigenze di funzionalità delle sedi dei tribunali della regione Abruzzo, in

considerazione degli eventi sismici e atmosferici che hanno coinvolto l'Abruzzo tali da aver portato a plurime proroghe per la modifica delle circoscrizioni giudiziarie de L'Aquila e Chieti, ed in considerazione della circostanza che tali condizioni non possano definirsi temporanee, ma strutturali per il territorio abruzzese, al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, dopo la parola: « decreto » sono aggiunte le seguenti: « ad eccezioni dei tribunali ordinari e delle procure della repubblica della regione Abruzzo »;

b) la Tabella A (articolo 1, comma 1) è sostituita dalla seguente:

Tabella A (articolo 1 comma 1)
del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155

<i>Distretto</i>	<i>Circondario</i>	<i>Ufficio</i>	<i>Località</i>
ANCONA	ANCONA	SEZ. T.	FABRIANO
ANCONA	ANCONA	SEZ. T.	JESI
ANCONA	ANCONA	SEZ. T.	OSIMO
ANCONA	ANCONA	SEZ. T.	SENIGALLIA
ANCONA	ASCOLI PICENO	SEZ. T.	SAN BENEDETTO DEL TRONTO
ANCONA	CAMERINO	T.	CAMERINO
ANCONA	CAMERINO	P. R.	CAMERINO
ANCONA	FERMO	SEZ. T.	SANT'ELPIDIO A MARE
ANCONA	MACERATA	SEZ. T.	CIVITANOVA MARCHE
ANCONA	PESARO	SEZ. T.	FANO
ANCONA	URBINO	T.	URBINO
ANCONA	URBINO	P. R.	URBINO
BARI	BARI	SEZ. T.	ACQUAVIVA DELLE FONTI
BARI	BARI	SEZ. T.	ALTAMURA
BARI	BARI	SEZ. T.	BITONTO
BARI	BARI	SEZ. T.	MODUGNO
BARI	BARI	SEZ. T.	MONOPOLI
BARI	BARI	SEZ. T.	PUTIGNANO
BARI	BARI	SEZ. T.	RUTIGLIANO
BARI	FOGGIA	SEZ. T.	CERIGNOLA
BARI	FOGGIA	SEZ. T.	MANFREDONIA
BARI	FOGGIA	SEZ. T.	SAN SEVERO
BARI	FOGGIA	SEZ. T.	TRINITAPOLI
BARI	LUCERA	T.	LUCERA
BARI	LUCERA	SEZ. T.	APRICENA
BARI	LUCERA	SEZ. T.	RODI GARGANICO
BARI	LUCERA	P. R.	LUCERA
BARI	TRANI	SEZ. T.	ANDRIA

BARI	TRANI	SEZ. T.	BARLETTA
BARI	TRANI	SEZ.T.	CANOSA DI PUGLIA
BARI	TRANI	SEZ.T.	MOLFETTA
BARI	TRANI	SEZ.T.	RUVO DI PUGLIA
BOLOGNA	BOLOGNA	SEZ.T.	IMOLA
BOLOGNA	BOLOGNA	SEZ.T.	PORRETTA TERME
BOLOGNA	FORLÌ	SEZ.T.	CESENA
BOLOGNA	MODENA	SEZ.T.	CARPI
BOLOGNA	MODENA	SEZ.T.	PAVULLO NEL FRIGNANO
BOLOGNA	MODENA	SEZ.T.	SASSUOLO
BOLOGNA	PARMA	SEZ.T.	FIDENZA
BOLOGNA	RAVENNA	SEZ.T.	FAENZA
BOLOGNA	RAVENNA	SEZ.T.	LUGO
BOLOGNA	REGGIO EMILIA	SEZ.T.	GUASTALLA
BOLZANO	BOLZANO	SEZ.T.	BRESSANONE
BOLZANO	BOLZANO	SEZ.T.	BRUNICO
BOLZANO	BOLZANO	SEZ.T.	MERANO
BOLZANO	BOLZANO	SEZ.T.	SILANDRO
BRESCIA	BERGAMO	SEZ.T.	CLUSONE
BRESCIA	BERGAMO	SEZ.T.	GRUMELLO DEL MONTE
BRESCIA	BERGAMO	SEZ.T.	TREVIGLIO
BRESCIA	BRESCIA	SEZ.T.	BRENO
BRESCIA	BRESCIA	SEZ.T.	SALÒ
BRESCIA	CREMA	T.	CREMA
BRESCIA	CREMA	P.R.	CREMA
BRESCIA	MANTOVA	SEZ.T.	CASTIGLIONE DELLE STIVIERE
CAGLIARI	CAGLIARI	SEZ.T.	CARBONIA
CAGLIARI	CAGLIARI	SEZ.T.	IGLESIAS
CAGLIARI	CAGLIARI	SEZ.T.	SANLURI
CAGLIARI	ORISTANO	SEZ.T.	MACOMER
CAGLIARI	ORISTANO	SEZ.T.	SORGONO
CALTANISSETTA	NICOSIA	T.	NICOSIA

CALTANISSETTA	NICOSIA	P.R.	NICOSIA
CAMPOBASSO	LARINO	SEZ.T.	TERMOLI
CATANIA	CALTAGIRONE	SEZ.T.	GRAMMICHELE
CATANIA	CATANIA	SEZ.T.	ACIREALE
CATANIA	CATANIA	SEZ.T.	ADRANO
CATANIA	CATANIA	SEZ.T.	BELPASSO
CATANIA	CATANIA	SEZ.T.	BRONTE
CATANIA	CATANIA	SEZ.T.	GIARRE
CATANIA	CATANIA	SEZ.T.	MASCALUCIA
CATANIA	CATANIA	SEZ.T.	PATERNÒ
CATANIA	MODICA	T.	MODICA
CATANIA	MODICA	P.R.	MODICA
CATANIA	RAGUSA	SEZ.T.	VITTORIA
CATANIA	SIRACUSA	SEZ.T.	AUGUSTA
CATANIA	SIRACUSA	SEZ.T.	AVOLA
CATANIA	SIRACUSA	SEZ.T.	LENTINI
CATANZARO	CATANZARO	SEZ.T.	CHIARAVALLE CENTRALE
CATANZARO	COSENZA	SEZ.T.	ACRI
CATANZARO	COSENZA	SEZ.T.	SAN MARCO ARGENTANO
CATANZARO	CROTONE	SEZ.T.	STRONGOLI
CATANZARO	PAOLA	SEZ.T.	SCALEA
CATANZARO	ROSSANO	T.	ROSSANO
CATANZARO	ROSSANO	P.R.	ROSSANO
CATANZARO	VIBO VALENTIA	SEZ.T.	TROPEA
FIRENZE	AREZZO	SEZ.T.	MONTEVARCHI
FIRENZE	AREZZO	SEZ.T.	SANSEPOLCRO
FIRENZE	FIRENZE	SEZ.T.	EMPOLI
FIRENZE	FIRENZE	SEZ.T.	PONTASSIEVE
FIRENZE	GROSSETO	SEZ.T.	ORBETELLO
FIRENZE	LIVORNO	SEZ.T.	CECINA
FIRENZE	LIVORNO	SEZ.T.	PIOMBINO
FIRENZE	LIVORNO	SEZ.T.	PORTOFERRAIO
FIRENZE	LUCCA	SEZ.T.	VIAREGGIO

FIRENZE	MONTEPULCIANO	T.	MONTEPULCIANO
FIRENZE	MONTEPULCIANO	P.R.	MONTEPULCIANO
FIRENZE	PISA	SEZ.T.	PONTEDERA
FIRENZE	PISTOIA	SEZ.T.	MONSUMMANO TERME
FIRENZE	PISTOIA	SEZ.T.	PESCIA
FIRENZE	SIENA	SEZ.T.	POGGIBONSI
GENOVA	CHIAVARI	T.	CHIAVARI
GENOVA	CHIAVARI	P.R.	CHIAVARI
GENOVA	LA SPEZIA	SEZ.T.	SARZANA
GENOVA	MASSA	SEZ.T.	CARRARA
GENOVA	MASSA	SEZ.T.	PONTREMOLI
GENOVA	SANREMO	T.	SANREMO
GENOVA	SANREMO	SEZ.T.	VENTIMIGLIA
GENOVA	SANREMO	P.R.	SANREMO
GENOVA	SAVONA	SEZ.T.	ALBENGA
L'AQUILA	AVEZZANO	T.	AVEZZANO
L'AQUILA	AVEZZANO	P.R.	AVEZZANO
L'AQUILA	CHIETI	SEZ.T.	ORTONA
L'AQUILA	LANCIANO	T.	LANCIANO
L'AQUILA	LANCIANO	SEZ.T.	ATESSA
L'AQUILA	LANCIANO	P.R.	LANCIANO
L'AQUILA	PESCARA	SEZ.T.	PENNE
L'AQUILA	PESCARA	SEZ.T.	SAN VALENTINO IN ABRUZZO CITERIORE
L'AQUILA	SULMONA	T.	SULMONA
L'AQUILA	SULMONA	P.R.	SULMONA
L'AQUILA	TERAMO	SEZ.T.	ATRI
L'AQUILA	TERAMO	SEZ.T.	GIULIANOVA
L'AQUILA	VASTO	T.	VASTO
L'AQUILA	VASTO	P.R.	VASTO
LECCE	BRINDISI	SEZ.T.	FASANO
LECCE	BRINDISI	SEZ.T.	FRANCAVILLA FONTANA
LECCE	BRINDISI	SEZ.T.	MESAGNE

LECCE	BRINDISI	SEZ.T.	OSTUNI
LECCE	LECCE	SEZ.T.	CAMPI SALENTINA
LECCE	LECCE	SEZ.T.	CASARANO
LECCE	LECCE	SEZ.T.	GALATINA
LECCE	LECCE	SEZ.T.	GALLIPOLI
LECCE	LECCE	SEZ.T.	MAGLIE
LECCE	LECCE	SEZ.T.	NARDÒ
LECCE	LECCE	SEZ.T.	TRICASE
MESSINA	BARCELLONA POZZO DI GOTTO	SEZ.T.	LIPARI
MESSINA	BARCELLONA POZZO DI GOTTO	SEZ.T.	MILAZZO
MESSINA	MESSINA	SEZ.T.	TAORMINA
MESSINA	MISTRETTA	T.	MISTRETTA
MESSINA	MISTRETTA	P.R.	MISTRETTA
MESSINA	PATTI	SEZ.T.	SANT'AGATA DI MILITELLO
MILANO	BUSTO ARSIZIO	SEZ.T.	GALLARATE
MILANO	BUSTO ARSIZIO	SEZ.T.	SARONNO
MILANO	COMO	SEZ.T.	CANTÙ
MILANO	COMO	SEZ.T.	ERBA
MILANO	COMO	SEZ.T.	MENAGGIO
MILANO	MILANO	SEZ.T.	CASSANO D'ADDA
MILANO	MILANO	SEZ.T.	LEGNANO
MILANO	MILANO	SEZ.T.	RHO
MILANO	MONZA	SEZ.T.	DESIO
MILANO	SONDRIO	SEZ.T.	MORBEGNO
MILANO	VARESE	SEZ.T.	LUINO
MILANO	VIGEVANO	T.	VIGEVANO
MILANO	VIGEVANO	SEZ.T.	ABBIATEGRASSO
MILANO	VIGEVANO	P.R.	VIGEVANO
MILANO	VOGHERA	T.	VOGHERA
MILANO	VOGHERA	P.R.	VOGHERA
NAPOLI	ARIANO IRPINO	T.	ARIANO IRPINO
NAPOLI	ARIANO IRPINO	P.R.	ARIANO IRPINO

NAPOLI	AVELLINO	SEZ.T.	CERVINARA
NAPOLI	BENEVENTO	SEZ.T.	AIROLA
NAPOLI	BENEVENTO	SEZ.T.	GUARDIA SANFRAMONDI
NAPOLI	NAPOLI	SEZ.T.	AFRAGOLA
NAPOLI	NAPOLI	SEZ.T.	CAPRI
NAPOLI	NAPOLI	SEZ.T.	CASORIA
NAPOLI	NAPOLI	SEZ.T.	FRATTAMAGGIORE
NAPOLI	NAPOLI	SEZ.T.	ISCHIA
NAPOLI	NAPOLI	SEZ.T.	MARANO DI NAPOLI
NAPOLI	NAPOLI	SEZ.T.	PORTICI
NAPOLI	NAPOLI	SEZ.T.	POZZUOLI
NAPOLI	SANTA MARIA CAPUA VETERE	SEZ.T.	AVERSA
NAPOLI	SANTA MARIA CAPUA VETERE	SEZ.T.	CARINOLA
NAPOLI	SANTA MARIA CAPUA VETERE	SEZ.T.	CASERTA
NAPOLI	SANTA MARIA CAPUA VETERE	SEZ.T.	MARCIANISE
NAPOLI	SANTA MARIA CAPUA VETERE	SEZ.T.	PIEDIMONTE MATESE
NAPOLI	SANT'ANGELO DEI LOMBARDI	T.	SANT'ANGELO DEI LOMBARDI
NAPOLI	SANT'ANGELO DEI LOMBARDI	P. R.	SANT'ANGELO DEI LOMBARDI
NAPOLI	TORRE ANNUNZIATA	SEZ.T.	CASTELLAMMARE DI STABIA
NAPOLI	TORRE ANNUNZIATA	SEZ.T.	GRAGNANO
NAPOLI	TORRE ANNUNZIATA	SEZ.T.	SORRENTO
NAPOLI	TORRE ANNUNZIATA	SEZ.T.	TORRE DEL GRECO
PALERMO	AGRIGENTO	SEZ.T.	CANICATTÌ
PALERMO	AGRIGENTO	SEZ.T.	LICATA
PALERMO	MARSALA	SEZ.T.	CASTELVETRANO

PALERMO	MARSALA	SEZ.T.	MAZARA DEL VALLO
PALERMO	MARSALA	SEZ.T.	PARTANNA
PALERMO	PALERMO	SEZ.T.	BAGHERIA
PALERMO	PALERMO	SEZ.T.	CARINI
PALERMO	PALERMO	SEZ.T.	MONREALE
PALERMO	PALERMO	SEZ.T.	PARTINICO
PALERMO	TERMINI IMERESE	SEZ.T.	CEFALÙ
PALERMO	TERMINI IMERESE	SEZ.T.	CORLEONE
PALERMO	TRAPANI	SEZ.T.	ALCAMO
PERUGIA	ORVIETO	T.	ORVIETO
PERUGIA	ORVIETO	P.R.	ORVIETO
PERUGIA	PERUGIA	SEZ.T.	ASSISI
PERUGIA	PERUGIA	SEZ.T.	CITTÀ DI CASTELLO
PERUGIA	PERUGIA	SEZ.T.	FOLIGNO
PERUGIA	PERUGIA	SEZ.T.	GUBBIO
PERUGIA	PERUGIA	SEZ.T.	TODI
POTENZA	MATERA	SEZ.T.	PISTICCI
POTENZA	MELFI	T.	MELFI
POTENZA	MELFI	P.R.	MELFI
REGGIO CALABRIA	LOCRI	SEZ.T.	SIDERNO
REGGIO CALABRIA	PALMI	SEZ.T.	CINQUEFRONDI
REGGIO CALABRIA	REGGIO CALABRIA	SEZ.T.	MELITO DI PORTO SALVO
ROMA	CASSINO	SEZ.T.	SORA
ROMA	CIVITAVECCHIA	SEZ.T.	BRACCIANO
ROMA	FROSINONE	SEZ.T.	ALATRI
ROMA	FROSINONE	SEZ.T.	ANAGNI
ROMA	LATINA	SEZ.T.	GAETA
ROMA	LATINA	SEZ.T.	TERRACINA
ROMA	RIETI	SEZ.T.	POGGIO MIRTETO
ROMA	ROMA	SEZ.T.	OSTIA

ROMA	TIVOLI	SEZ.T.	CASTELNUOVODI PORTO
ROMA	TIVOLI	SEZ.T.	PALESTRINA
ROMA	VELLETRI	SEZ.T.	ALBANO LAZIALE
ROMA	VELLETRI	SEZ.T.	ANZIO
ROMA	VELLETRI	SEZ.T.	FRASCATI
ROMA	VITERBO	SEZ.T.	CIVITACASTELLANA
ROMA	VITERBO	SEZ.T.	MONTEFIASCONE
SALERNO	SALA CONSILINA	T.	SALA CONSILINA
SALERNO	SALA CONSILINA	SEZ.T.	SAPRI
SALERNO	SALA CONSILINA	P.R.	SALA CONSILINA
SALERNO	SALERNO	SEZ.T.	AMALFI
SALERNO	SALERNO	SEZ.T.	CAVA DE' TIRRENI
SALERNO	SALERNO	SEZ.T.	EBOLI
SALERNO	SALERNO	SEZ.T.	MERCATO SAN SEVERINO
SALERNO	SALERNO	SEZ.T.	MONTECORVINO ROVELLA
SASSARI	SASSARI	SEZ.T.	ALGHERO
SASSARI	TEMPIO PAUSANIA	SEZ.T.	LA MADDALENA
SASSARI	TEMPIO PAUSANIA	SEZ.T.	OLBIA
TARANTO	TARANTO	SEZ.T.	GINOSA
TARANTO	TARANTO	SEZ.T.	GROTTAGLIE
TARANTO	TARANTO	SEZ.T.	MANDURIA
TARANTO	TARANTO	SEZ.T.	MARTINA FRANCA
TORINO	ACQUI TERME	T.	ACQUI TERME
TORINO	ACQUI TERME	P.R.	ACQUI TERME
TORINO	ALBA	T.	ALBA
TORINO	ALBA	SEZ.T.	BRA
TORINO	ALBA	P.R.	ALBA
TORINO	ALESSANDRIA	SEZ.T.	NOVI LIGURE
TORINO	CASALE MONFERRATO	T.	CASALE MONFERRATO
TORINO	CASALE MONFERRATO	P.R.	CASALE MONFERRATO

TORINO	MONDOVÌ	T.	MONDOVÌ
TORINO	MONDOVÌ	P.R.	MONDOVÌ
TORINO	NOVARA	SEZ.T.	BORGOMANERO
TORINO	PINEROLO	T.	PINEROLO
TORINO	PINEROLO	P.R.	PINEROLO
TORINO	SALUZZO	T.	SALUZZO
TORINO	SALUZZO	P.R.	SALUZZO
TORINO	TORINO	SEZ.T.	CHIVASSO
TORINO	TORINO	SEZ.T.	CIRIÈ
TORINO	TORINO	SEZ.T.	MONCALIERI
TORINO	TORINO	SEZ.T.	SUSA
TORINO	TORTONA	T.	TORTONA
TORINO	TORTONA	P.R.	TORTONA
TORINO	VERBANIA	SEZ.T.	DOMODOSSOLA
TORINO	VERCELLI	SEZ.T.	VARALLO
TRENTO	TRENTO	SEZ.T.	BORGO VALSUGANA
TRENTO	TRENTO	SEZ.T.	CAVALESE
TRENTO	TRENTO	SEZ.T.	CLES
TRENTO	TRENTO	SEZ.T.	TIONE DI TRENTO
TRIESTE	PORDENONE	SEZ.T.	SAN VITO AL TAGLIAMENTO
TRIESTE	TOLMEZZO	T.	TOLMEZZO
TRIESTE	TOLMEZZO	P.R.	TOLMEZZO
TRIESTE	UDINE	SEZ.T.	CIVIDALE DEL FRIULI
TRIESTE	UDINE	SEZ.T.	PALMANOVA
VENEZIA	BASSANO DEL GRAPPA	T.	BASSANO DEL GRAPPA
VENEZIA	BASSANO DEL GRAPPA	P.R.	BASSANO DEL GRAPPA
VENEZIA	BELLUNO	SEZ.T.	PIEVE DI CADORE
VENEZIA	PADOVA	SEZ.T.	CITTADELLA
VENEZIA	PADOVA	SEZ.T.	ESTE
VENEZIA	ROVIGO	SEZ.T.	ADRIA
VENEZIA	TREVISO	SEZ.T.	CASTELFRANCO VENETO
VENEZIA	TREVISO	SEZ.T.	CONEGLIANO

VENEZIA	TREVISO	SEZ.T.	MONTEBELLUNA
VENEZIA	VENEZIA	SEZ.T.	CHIOGGIA
VENEZIA	VENEZIA	SEZ.T.	DOLO
VENEZIA	VENEZIA	SEZ.T.	PORTOGRUARO
VENEZIA	VENEZIA	SEZ.T.	SAN DONÀ DI PIAVE
VENEZIA	VERONA	SEZ.T.	LEGNAGO
VENEZIA	VERONA	SEZ.T.	SOAVE
VENEZIA	VICENZA	SEZ.T.	SCHIO

c) l'Allegato 1 (articolo 2, comma 1, lettera a) – Tabella A – è sostituito dal seguente:

CORTE DI APPELLO DI ANCONA

TRIBUNALE DI ANCONA

Agugliano, Ancona, Arcevia, Barbara, Belvedere Ostrense, Camerano, Camerata Picena, Castel Colonna, Castelbellino, Castelfidardo, Castelleone di Suasa, Castelplanio, Cerreto d'Esi, Chiaravalle, Corinaldo, Cupramontana, Fabriano, Falconara Marittima, Filottrano, Genga, Jesi, Loreto, Maiolati Spontini, Mergo, Monsano, Monte Roberto, Monte San Vito, Montecarotto, Montemarciano, Monterado, Morro d'Alba, Numana, Offagna, Osimo, Ostra, Ostra Vetere, Poggio San Marcello, Polverigi, Ripe, Rosora, San Marcello, San Paolo di Jesi, Santa Maria Nuova, Sassoferrato, Senigallia, Serra de' Conti, Serra San Quirico, Sirolo, Staffolo.

TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO

Acquasanta Terme, Acquaviva Picena, Amandola, Appignano del Tronto, Arquata del Tronto, Ascoli Piceno, Carassai, Castel di Lama, Castignano, Castorano, Colli del Tronto, Comunanza, Folignano, Force, Maltignano, Monsampolo del Tronto, Montalto delle Marche, Montedivino, Montefortino, Montegallo, Montemonaco, Montepandone, Offida, Palmiano, Roccafluvione, Rotella, San Bene-

detto del Tronto, Spinetoli, Valle Castellana, Venarotta.

TRIBUNALE DI FERMO

Altidona, Belmonte Piceno, Campofione, Cossignano, Cupra Marittima, Falerone, Fermo, Francavilla d'Ete, Grottammare, Grottazzolina, Lapedona, Magliano di Tenna, Massa Fermana, Massignano, Monsampietro Morico, Montappone, Monte Giberto, Monte Rinaldo, Monte San Pietrangeli, Monte Urano, Monte Vidon Combatte, Monte Vidon Corrado, Montefalcone Appennino, Montefiore dell'Aso, Montegiorgio, Montegranaro, Monteleone di Fermo, Montelparo, Monterubbiano, Montottone, Moresco, Ortezzano, Pedaso, Petritoli, Ponzano di Fermo, Porto San Giorgio, Porto Sant'Elpidio, Rapagnano, Ripatransone, Santa Vittoria in Matenano, Sant'Elpidio a Mare, Servigliano, Smerillo, Torre San Patrizio.

TRIBUNALE DI MACERATA

Acquacanina, Apiro, Appignano, Belforte del Chienti, Bolognola, Caldarola, Camerino, Camporotondo di Fiastrone, Castelraimondo, Castelsantangelo sul Nera, Cessapalombo, Cingoli, Civitanova Marche, Colmurano, Corridonia, Esanatoglia, Fiastra, Fiordimonte, Fiuminata, Gagliole, Gualdo, Loro Piceno, Macerata, Matelica, Mogliano, Monte Cavallo, Monte San Giusto, Monte San Martino, Montecassiano, Montecosaro, Montefano, Mon-

telupone, Morrovalle, Muccia, Penna San Giovanni, Petriolo, Pieve Torina, Pievebovigliana, Pioraco, Poggio San Vicino, Pollenza, Porto Recanati, Potenza Picena, Recanati, Ripe San Ginesio, San Ginesio, San Severino Marche, Sant'Angelo in Pontano, Sarnano, Sefro, Serrapetrona, Serravalle di Chienti, Tolentino, Treia, Urbisaglia, Ussita, Visso.

TRIBUNALE DI PESARO

Acqualagna, Apecchio, Auditore, Barchi, Belforte all'Isauro, Borgo Pace, Cagli, Cantiano, Carpegna, Cartoceto, Colbordolo, Fano, Fermignano, Fossombrone, Fratte Rosa, Frontino, Frontone, Gabicce Mare, Gradara, Isola del Piano, Lunano, Macerata Feltria, Mercatello sul Metauro, Mercatino Conca, Mombaroccio, Mondavio, Mondolfo, Monte Cerignone, Monte Grimano Terme, Monte Porzio, Montecalvo in Foglia, Monteciccardo, Montecopiolo, Montefelcino, Montelabbate, Montemaggiore al Metauro, Orciano di Pesaro, Peglio, Pergola, Pesaro, Petriano, Piagge, Piandimeleto, Pietrarubbia, Piobbico, Saltara, San Costanzo, San Giorgio di Pesaro, San Lorenzo in Campo, Sant'Angelo in Lizzola, Sant'Angelo in Vado, Sant'Ippolito, Sassocorvaro, Sassofeltrio, Serra Sant'Abbondio, Serrungarina, Tavoleto, Tavullia, Urbania, Urbino.

CORTE DI APPELLO DI BARI

TRIBUNALE DI BARI

Acquaviva delle Fonti, Adelfia, Alberobello, Altamura, Bari, Binetto, Bitetto, Bitonto, Bitritto, Capurso, Casamassima, Cassano delle Murge, Castellana Grotte, Cellamare, Conversano, Gioia del Colle, Giovinazzo, Gravina in Puglia, Grumo Appula, Locorotondo, Modugno, Mola di Bari, Monopoli, Noci, Noicattaro, Palo del Colle, Poggiorsini, Polignano a Mare, Putignano, Rutigliano, Sammichele di Bari, Sannicandro di Bari, Santeramo in Colle, Toritto, Triggiano, Turi, Valenzano.

TRIBUNALE DI FOGGIA

Accadia, Alberona, Anzano di Puglia, Apricena, Ascoli Satriano, Biccari, Bovino, Cagnano Varano, Candela, Carapelle, Carlantino, Carpino, Casalnuovo Monterotaro, Casavecchio di Puglia, Castelluccio dei Sauri, Castelluccio Valmaggiore, Castelnuovo della Daunia, Celenza Valfortore, Celle di San Vito, Cerignola, Chieuti, Deliceto, Faeto, Foggia, Ischitella, Isole Tremiti, Lesina, Lucera, Manfredonia, Margherita di Savoia, Mattinata, Monte Sant'Angelo, Monteleone di Puglia, Motta Montecorvino, Ortona, Orsara di Puglia, Orta Nova, Panni, Peschici, Pietramontecorvino, Poggio Imperiale, Rignano Garganico, Rocchetta Sant'Antonio, Rodi Garganico, Roseto Valfortore, San Ferdinando di Puglia, San Giovanni Rotondo, San Marco in Lamis, San Marco la Catola, San Nicandro Garganico, San Paolo di Civitate, San Severo, Sant'Agata di Puglia, Serracapriola, Stornara, Stornarella, Torremaggiore, Trinitapoli, Troia, Vico del Gargano, Vieste, Volturara Appula, Volturino, Zapponeta.

TRIBUNALE DI TRANI

Andria, Barletta, Bisceglie, Canosa di Puglia, Corato, Minervino Murge, Molfetta, Ruvo di Puglia, Spinazzola, Terlizzi, Trani.

CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA

TRIBUNALE DI BOLOGNA

Anzola dell'Emilia, Argelato, Baricella, Bazzano, Bentivoglio, Bologna, Borgo Tosignano, Budrio, Calderara di Reno, Camugnano, Casalecchio di Reno, Casalfiumanese, Castel d'Aiano, Castel del Rio, Castel di Casio, Castel Guelfo di Bologna, Castel Maggiore, Castel San Pietro Terme, Castello d'Argile, Castello di Serravalle, Castenaso, Castiglione dei Pepoli, Crespellano, Crevalcore, Dozza, Fontanelice, Gaggio Montano, Galliera, Granagliene, Granarolo dell'Emilia, Grizzana Morandi, Imola, Lizzano in Belvedere, Loiano, Malalbergo, Marzabotto, Medicina, Minerbio, Molinella, Monghidoro, Monte San Pietro, Monterezeno, Monteveglio, Monzuno, Morzano, Ozzano dell'Emilia, Pianoro, Por-

retta Terme, Sala Bolognese, San Benedetto Val di Sambro, San Giorgio di Piano, San Giovanni in Persiceto, San Lazzaro di Savena, San Pietro in Casale, Sant'Agata Bolognese, Sasso Marconi, Savigno, Vergato, Zola Predosa.

TRIBUNALE DI FERRARA

Argenta, Berra, Bondeno, Cento, Codigoro, Comacchio, Copparo, Ferrara, Formignana, Goro, Jolanda di Savoia, Lagosanto, Masi Torello, Massa Fiscaglia, Mesola, Migliarino, Migliaro, Mirabello, Ostellato, Pieve di Cento, Poggio Renatico, Portomaggiore, Ro, Sant'Agostino, Tresigallo, Vigarano Mainarda, Voghiera.

TRIBUNALE DI FORLÌ

Bagno di Romagna, Bertinoro, Borghi, Castrocaro Terme e Terra del Sole, Cesena, Cesenatico, Civitella di Romagna, Dovadola, Forlì, Forlimpopoli, Galeata, Gambettola, Gatteo, Longiano, Meldola, Mercato Saraceno, Modigliana, Montiano, Portico e San Benedetto, Predappio, Premilcuore, Rocca San Casciano, Roncofreddo, San Mauro Pascoli, Santa Sofia, Sarsina, Savignano sul Rubicone, Sogliano al Rubicone, Tredozio, Verghereto.

TRIBUNALE DI MODENA

Bastiglia, Bomporto, Campogalliano, Camposanto, Carpi, Castelfranco Emilia, Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena, Cavezzo, Concordia sulla Secchia, Fanano, Finale Emilia, Fiorano Modenese, Fiumalbo, Formigine, Frassinoro, Guiglia, Lama Mocogno, Maranello, Marano sul Panaro, Medolla, Mirandola, Modena, Montecreto, Montefiorino, Montese, Nonantola, Novi di Modena, Palagiano, Pavullo nel Frignano, Pievepelago, Polinago, Frignano sulla Secchia, Ravarino, Riolunato, San Cesario sul Panaro, San Felice sul Panaro, San Possidonio, San Prospero, Sassuolo, Savignano sul Panaro, Serramazzoni, Sestola, Soliera, Spilamberto, Vignola, Zocca.

TRIBUNALE DI PARMA

Albareto, Bardi, Bedonia, Berceto, Bore, Borgo Val di Taro, Busseto, Calestano, Collecchio, Colorno, Compiano, Corniglio, Felino, Fidenza, Fontanellato, Fontevivo, Fornovo di Taro, Langhirano, Lesignano de' Bagni, Medesano, Mezzani, Monchio delle Corti, Montechiarugolo, Neviano degli Arduini, Noceto, Palanzano, Parma, Pellegrino Parmense, Polesine Parmense, Roccabianca, Sala Baganza, Salsomaggiore Terme, San Secondo Parmense, Sissa, Solignano, Soragna, Sorbolo, Terenzo, Tizzano Val Parma, Tomolo, Torrile, Traversetolo, Treccasali, Valmozzola, Varano de' Melegari, Varsi, Zibello.

TRIBUNALE DI PIACENZA

Agazzano, Alseno, Besenzone, Bettola, Bobbio, Borgonovo Val Tidone, Cadeo, Calendasco, Caminata, Caorso, Carpaneto Piacentino, Castel San Giovanni, Castell'Arquato, Castelvetro Piacentino, Cerignale, Coli, Corte Brugnatella, Cortemaggiore, Farini, Ferriere, Fiorenzuola d'Arda, Gazzola, Gossolengo, Gragnano Trebbiense, Gropparello, Lugagnano Val d'Arda, Monticelli d'Ongina, Morfasso, Nibbiano, Ottone, Pecorara, Piacenza, Pianello Val Tidone, Piozzano, Podenzano, Ponte dell'Olio, Pontenure, Rivergaro, Rottofreno, San Giorgio Piacentino, San Pietro in Cerro, Sarmato, Travo, Vernasca, Vigolzone, Villanova sull'Arda, Zerba, Ziano Piacentino.

TRIBUNALE DI RAVENNA

Alfonsine, Bagnacavallo, Bagnara di Romagna, Brisighella, Casola Valsenio, Castel Bolognese, Cervia, Conselice, Cotignola, Faenza, Fusignano, Lugo, Massa Lombarda, Ravenna, Riolo Terme, Russi, Sant'Agata sul Santerno, Solarolo.

TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA

Albinea, Bagnolo in Piano, Baiso, Bibbiano, Boretto, Brescello, Busana, Cadel-

bosco di Sopra, Campagnola Emilia, Campesine, Canossa, Carpineti, Casalgrande, Casina, Castellarano, Castelnovo di Sotto, Castelnovo ne' Monti, Cavriago, Collagna, Correggio, Fabbrico, Gattatico, Gualtieri, Guastalla, Ligonchio, Luzzara, Montecchio Emilia, Novellara, Poviglio, Quattro Castella, Ramiseto, Reggio nell'Emilia, Reggiolo, Rio Saliceto, Rolo, Rubiera, San Martino in Rio, San Polo d'Enza, Sant'Illario d'Enza, Scandiano, Toano, Vetto, Vezzano sul Crostolo, Viano, Villa Minozzo.

TRIBUNALE DI RIMINI

Bellaria-Igea Marina, Casteldelci, Cattolica, Coriano, Gemmano, Maiolo, Misano Adriatico, Mondaino, Monte Colombo, Montefiore Conca, Montegridolfo, Montescudo, Mordano di Romagna, Novafeltria, Pennabilli, Poggio Berni, Riccione, Rimini, Saludecio, San Clemente, San Giovanni in Marignano, San Leo, Sant'Agata Feltria, Santarcangelo di Romagna, Talamello, Torriana, Verucchio.

CORTE DI APPELLO DI BRESCIA

TRIBUNALE DI BERGAMO

Adrara San Martino, Adrara San Rocco, Albano Sant'Alessandro, Albino, Algua, Almè, Almenno San Bartolomeo, Almenno San Salvatore, Alzano Lombardo, Ambivere, Antegnate, Arcene, Ardesie, Arzago d'Adda, Averara, Aviatico, Azzano San Paolo, Azzone, Bagnatica, Barbata, Bariano, Barzana, Bedulita, Berbenno, Bergamo, Berzo San Fermo, Bizzanese, Blello, Bolgare, Boltiere, Bonate Sopra, Bonate Sotto, Borgo di Terzo, Bossico, Bottanuco, Bracca, Branzi, Brembate, Brembate di Sopra, Brembilla, Brignano Gera d'Adda, Brumano, Brusaporto, Calcinate, Calcio, Calusco d'Adda, Calvenzano, Camerata Cornelio, Canonica d'Adda, Capizzone, Capriate San Gervasio, Caprino Bergamasco, Caravaggio, Carobbio degli Angeli, Carona, Carvico, Casazza, Casirate d'Adda, Casnigo, Cassiglio, Castel Rozzone, Castelli Calepio, Castione della

Presolana, Castro, Cavernago, Cazzano Sant'Andrea, Cenate Sopra, Cenate Sotto, Cene, Cerete, Chignolo d'Isola, Chiuduno, Cisano Bergamasco, Ciserano, Civate al Piano, Clusone, Colere, Cologno al Serio, Colzate, Comun Nuovo, Corna Imagna, Cornalba, Cortenuova, Costa di Mezzate, Costa Serina, Costa Valle Imagna, Costa Volpino, Covo, Credaro, Curno, Cusio, Dalmine, Dossena, Endine Gaiano, Entratico, Fara Gera d'Adda, Fara Olivana con Sola, Filago, Fino del Monte, Fiorano al Serio, Fontanella, Fonteno, Foppolo, Foresto Sparso, Fornovo San Giovanni, Fuiopiano Valle Imagna, Gandellino, Gandino, Gandozzo, Gaverina Terme, Gazzaniga, Gerosa, Ghisalba, Gorlago, Gorle, Gorno, Grassobbio, Gromo, Grone, Grumello del Monte, Isola di Fondra, Isso, Lallio, Leffe, Lenna, Levate, Locatello, Lovere, Lurano, Luzzana, Madone, Mapello, Martinengo, Medolago, Mezzoldo, Misano di Gera d'Adda, Moio de' Calvi, Monasterolo del Castello, Montello, Morengo, Mornico al Serio, Mozzanica, Mozzo, Nembro, Olmo al Brembo, Oltre il Colle, Oltressenda Alta, Oneta, Onore, Orio al Serio, Ornica, Osio Sopra, Osio Sotto, Pagazzano, Paladina, Palazzago, Palosco, Parre, Parzanica, Pedrengo, Peia, Pianico, Piario, Piazza Brembana, Piazzatorre, Piazzolo, Pognano, Ponte Nossola, Ponte San Pietro, Ponteranica, Pontida, Pontirolo Nuovo, Pradalunga, Predore, Premolo, Presezzo, Pumenengo, Ranica, Ranzanico, Riva di Solto, Rogno, Romano di Lombardia, Roncobello, Roncola, Rota d'Imagna, Rovetta, San Giovanni Bianco, San Paolo d'Argon, San Pellegrino Terme, Santa Brigida, Sant'Omobono Terme, Sarnico, Scanzorosciate, Schilpario, Segrino, Selvino, Seriate, Serina, Solto Collina, Solza, Songavazzo, Sorisole, Sotto il Monte Giovanni XXIII, Sovere, Spinone al Lago, Spirano, Stezzano, Strozza, Suisio, Taleggio, Tavernola Bergamasca, Telgate, Terno d'Isola, Torre Boldone, Torre de' Roveri, Torre Pallavicina, Trescore Balneario, Treviglio, Treviolo, Ubiale Clanezzo, Urganò, Valbondione, Valbrembo, Valgoglio, Valleve, Valnegrà, Valsecca, Valtorta, Veduggio, Verdellino, Verdello, Vertova, Viadanica,

Vigano San Martino, Vigolo, Villa d'Adda, Villa d'Almè, Villa di Serio, Villa d'Ogna, Villongo, Vilminore di Scalve, Zandobbio, Zanica, Zogno.

TRIBUNALE DI BRESCIA

Acquafredda, Adro, Agnosine, Alfianello, Anfo, Angolo Terme, Artogne, Azzano Mella, Bagnolo Mella, Bagolino, Barbariga, Barghe, Bassano Bresciano, Bedizole, Berlingo, Berzo Demo, Berzo Inferiore, Bienno, Bione, Borgo San Giacomo, Borgosatollo, Borno, Botticino, Bovegno, Bovezzo, Brandico, Braone, Breno, Brescia, Brione, Caino, Calcinato, Calvagese della Riviera, Calvisano, Capo di Ponte, Capovalle, Capriano del Colle, Capriolo, Carpenedolo, Castegnato, Castel Mella, Castelcovati, Castenedolo, Casto, Castrezzato, Cazzago San Martino, Cedegolo, Cellatica, Cerveno, Ceto, Cevo, Chiari, Cigole, Cimbergo, Civate Camuno, Coccaglio, Collebeato, Collio, Cologne, Comezzano-Cizzago, Concesio, Corte Franca, Corteno Golgi, Corzano, Darfo Boario Terme, Dello, Desenzano del Garda, Edolo, Erbusco, Esine, Fiesse, Fiero, Gambara, Gardone Riviera, Gardone Val Trompia, Gargnano, Gavardo, Ghedi, Gianico, Gottolengo, Gussago, Idro, Incudine, Irma, Iseo, Isorella, Lavenone, Leno, Limone sul Garda, Lodrino, Lograto, Lonato del Garda, Longhena, Losine, Lozio, Lumezzane, Maclodio, Mairano, Malegno, Malonno, Manerba del Garda, Manerbio, Marcheno, Marmentino, Marone, Mazzano, Milzano, Moniga del Garda, Monno, Monte Isola, Monticelli Brusati, Montichiari, Montirone, Mura, Muscoline, Nave, Niardo, Nuvolento, Nuvolera, Odolo, Offlaga, Ome, Ono San Pietro, Orzinuovi, Orzivecchi, Ospitaletto, Ossimo, Padenghe sul Garda, Paderno Franciacorta, Paisco Loveno, Paltone, Palazzolo sull'Oglio, Paratico, Paspardo, Passirano, Pavone del Mella, Pertica Alta, Pertica Bassa, Pezzaze, Pian Camuno, Piancogno, Pisogne, Polaveno, Polpenazze del Garda, Pompiano, Poncarale, Ponte di Legno, Pontevico, Pontoglio, Pozzolengo, Pralboino, Preseglie, Prestine, Prevalle, Provaglio d'Iseo, Prova-

glio Val Sabbia, Puegnago sul Garda, Quinzano d'Oglio, Remedello, Rezzato, Roccafranca, Rodengo Saiano, Roè Volciano, Roncadelle, Rovato, Rudiano, Sabbio Chiese, Sale Marasino, Salò, San Felice del Benaco, San Gervasio Bresciano, San Paolo, San Seno Naviglio, Sarezzo, Saviore dell'Adamello, Sellarò, Seniga, Serie, Sirmione, Solano del Lago, Sonico, Sulzano, Tavernole sul Mella, Temù, Tignale, Torbole Casaglia, Toscolano-Maderno, Travigliato, Tremosine, Trenzano, Treviso Bresciano, Urago d'Oglio, Vallio Terme, Verolanuova, Verolavecchia, Vestone, Vezza d'Oglio, Villa Carcina, Villachiarà, Villanuova sul Clisi, Vione, Visano, Vobarno, Zone.

TRIBUNALE DI CREMONA

Acquanegra Cremonese, Agnadello, Annicco, Azzanello, Bagnolo Cremasco, Bonemerse, Bordolano, Ca' d'Andrea, Camisano, Campagnola Cremasca, Capergnana, Cappella Cantone, Cappella de' Piceardi, Capralba, Casalbuttano ed Uniti, Casale Cremasco-Vidolasco, Casaletto Ceredano, Casaletto di Sopra, Casaletto Vaprio, Casalmaggiore, Casalmorano, Castel Gabbiano, Casteldidone, Castelleone, Castelveverde, Castelvisconti, Cella Dati, Chieve, Cicognolo, Cingia de' Botti, Corte de' Cortesi con Cignone, Corte de' Frati, Crederà Rubbiano, Crema, Cremona, Cremosano, Crotta d'Adda, Cumignano sul Naviglio, Derovere, Dovera, Drizzona, Fiesco, Formigara, Gabbioneta-Binanuova, Gadesco-Pieve Delmona, Genivolta, Gerre de' Caprioli, Gombito, Grontardo, Grumello Cremonese ed Uniti, Gussola, Isola Dovarese, Izano, Madignano, Malagnino, Martignana di Po, Monte Cremasco, Montodine, Moscazzano, Motta Baluffi, Offanengo, Olmeneta, Ostiano, Paderno Ponchielli, Palazzo Pignano, Pandino, Persico Dosimo, Pesca- rolo ed Uniti, Pessina Cremonese, Piadena, Pianengo, Pieranica, Pieve d'Olmi, Pieve San Giacomo, Pizzighettone, Pozzaglio ed Uniti, Quintano, Ricengo, Ripalta Arpina, Ripalta Cremasca, Ripalta Guerina, Rivarolo del Re ed Uniti, Rivolta d'Adda, Robecco d'Oglio, Romanengo, Salvirola,

San Bassano, San Daniele Po, San Giovanni in Croce, San Martino del Lago, Scandolara Ravara, Scandolara Ripa d'Oglio, Sergnano, Sesto ed Uniti, Solarolo Rainerio, Soncino, Soresina, Sospiro, Spinadesco, Spino d'Adda, Stagno Lombardo, Ticengo, Torlino Vimercati, Torre de' Picenardi, Torricella del Pizzo, Trescore Cremasco, Trigolo, Vaiano Cremasco, Vailate, Vescovato, Volongo, Voltido.

TRIBUNALE DI MANTOVA

Acquanegra sul Chiese, Asola, Bagnolo San Vito, Bigarello, Borgoforte, Borgofranco sul Po, Bozzolo, Calvatone, Canneto sull'Oglio, Carbonara di Po, Casalmoro, Casaloldo, Casalromano, Castel d'Ario, Castel Goffredo, Castelforte, Castellucchio, Castiglione delle Stiviere, Cavriana, Ceresara, Commessaggio, Curtatone, Dosolo, Felonica, Gazoldo degli Ippoliti, Gazzuolo, Goito, Gonzaga, Guidizzolo, Magnacavallo, Mantova, Marcaria, Mariana Mantovana, Marmirolo, Medole, Moglia, Monzambano, Motteggiana, Ostiglia, Pegognaga, Pieve di Coriano, Piubega, Poggio Rusco, Pomponesco, Ponti sul Mincio, Porto Mantovano, Quingentole, Quistello, Redonesco, Revere, Rivarolo Mantovano, Rodigo, Roncoferraro, Roverbella, Sabbioneta, San Benedetto Po, San Giacomo delle Segnate, San Giorgio di Mantova, San Giovanni del Dosso, San Martino dall'Argine, Schivenoglia, Sermide, Serravalle a Po, Solferino, Spineda, Sustinente, Suzzara, Tornata, Viadana, Villa Poma, Villimpenta, Virgilio, Volta Mantovana.

CORTE DI APPELLO DI CAGLIARI

TRIBUNALE DI CAGLIARI

Arbus, Armungia, Assemini, Ballao, Barrali, Barumini, Buggerru, Burcei, Cagliari, Calasetta, Capoterra, Carbonia, Carloforte, Castiadas, Collinas, Decimomannu, Decimoputzu, Dolianova, Domus de Maria, Domusnovas, Donori, Elmas, Escalaplano, Escolca, Fluminimaggiore, Furtei, Genoni, Genuri, Gergei, Gesico, Gesturi, Giba, Goni, Gonnese, Gonnosfanadiga, Guamag-

giore, Guasila, Guspini, Iglesias, Isili, Lalconi, Las Plassas, Lunamatrona, Mandas, Maracalagonis, Masainas, Monastir, Monserrato, Muravera, Musei, Narcao, Nuragus, Nurallao, Nuraminis, Nurri, Nuxis, Orroli, Ortacesus, Pabillonis, Pauli Arbarei, Perdaxius, Pimentel, Piscinas, Portoscuso, Pula, Quartu Sant'Elena, Quartucciu, Samassi, Samatzai, San Basilio, San Gavino Monreale, San Giovanni Suergiu, San Nicolò Gerrei, San Sperate, San Vito, Sanluri, Santadi, Sant'Andrea Frius, Sant'Anna Arresi, Sant'Antioco, Sardara, Sarrach, Segariu, Selargius, Selegas, Senorbi, Serdiana, Serramanna, Serrenti, Serri, Sestu, Settimo San Pietro, Setzu, Siddi, Siliqua, Silius, Sinnai, Siurgus Donigala, Soleminis, Suelli, Teulada, Tratalias, Tuili, Turri, Ussana, Ussaramanna, Uta, Vallermosa, Villa San Pietro, Villacidro, Villamar, Villamassargia, Villanova Tulo, Villanovaforru, Villanovafranca, Villaperuccio, Villaputzu, Villasalto, Villasimius, Villasor, Villaspeciosa.

TRIBUNALE DI LANUSEI

Arzana, Bari Sardo, Baunei, Cardedu, Elini, Esterzili, Gairo, Girasole, Ilbono, Jerzu, Lanusei, Loceri, Lotzorai, Osini, Perdasdefogu, Sadali, Seui, Seulo, Talana, Tertenia, Tortolì, Triei, Ulassai, Urzulei, Ussassai, Villagrande Strisaili.

TRIBUNALE DI ORISTANO

Abbasanta, Aidomaggiore, Albagiara, Ales, Aliai, Arborea, Ardauli, Aritzo, Assolo, Asuni, Atzara, Austis, Baradili, Barattili San Pietro, Baressa, Bauladu, Belvì, Bidonì, Birori, Bolotana, Bonarcado, Boroneddu, Borore, Bortigali, Bosa, Busachi, Cabras, Cuglieri, Curcuris, Desulo, Dualchi, Flussio, Fordongianus, Gadoni, Gihlarza, Gonnoscodina, Gonnosnò, Gonnostramatza, Lei, Macomer, Magomadas, Marrubiu, Masullas, Meana Sardo, Milis, Modolo, Mogorella, Mogoro, Montresta, Morgongiori, Narbolia, Neoneli, Noragugume, Norbello, Nughedu Santa Vittoria, Nurachi, Nureci, Ollastra, Oristano, Ortuveri, Palmas Arborea, Pau, Paulilatino,

Pompu, Riola Sardo, Ruinas, Sagama, Samugheo, San Nicolò d'Arcidano, San Vero Milis, Santa Giusta, Santu Lussurgiu, Scano di Montiferro, Sedilo, Seneghe, Senis, Sennariolo, Siamaggiore, Siamanna, Siapiccia, Silanus, Simala, Simaxis, Sindia, Sini, Siris, Soddì, Solarussa, Sorgono, Sorradile, Suni, Tadasuni, Terralba, Teti, Tiana, Tinnura, Tonara, Tramatzza, Trensurgas, Ulà Tirso, Uras, Usellus, Villa Sant'Antonio, Villa Verde, Villanova Truschedu, Villaurbana, Zeddiani, Zerfaliu.

**CORTE DI APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI**

TRIBUNALE DI NUORO

Anela, Benetutti, Bitti, Bono, Bottidda, Budoni, Bultei, Burgos, Dorgali, Esporlatu, Fonni, Galtellì, Gavoi, Illorai, Irgoli, Loculi, Lodè, Lodine, Lula, Mamoiada, Nule, Nuoro, Oliena, Ollolai, Olzai, Onani, Onifai, Oniferi, Orani, Orgosolo, Orosei, Ortelli, Orune, Osidda, Ottana, Ovodda, Posada, San Teodoro, Sarule, Siniscola, Torpè.

TRIBUNALE DI SASSARI

Alà dei Sardi, Alghero, Ardara, Banari, Bessude, Bonnanaro, Bonorva, Borutta, Buddusò, Bulzi, Cargeghe, Castelsardo, Cheremule, Chiaramonti, Codrongianos, Cossoine, Florinas, Giave, Ittireddu, Ittiri, Laerru, Mara, Martis, Monte Leone Rocca Doria, Mores, Muros, Nughedu San Nicolò, Nulvi, Olmedo, Oschiri, Osilo, Ossi, Ozieri, Padria, Padru, Pattada, Ploaghe, Porto Torres, Pozzomaggiore, Putifigari, Romana, Santa Maria Coghinas, Sassari, Sedini, Semestene, Sennori, Siligo, Sorso, Stintino, Tergu, Thiesi, Tissi, Torralba, Tuia, Uri, Usini, Valledoria, Villanova Monte Leone.

TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA

Aggius, Aglientu, Arzachena, Badesi, Berchidda, Bortigiadas, Calangianus, Erula, Golfo Aranci, La Maddalena, Loiri Porto San Paolo, Luogosanto, Luras,

Monti, Olbia, Palau, Perfugas, Santa Teresa Gallura, Sant'Antonio di Gallura, Telti, Tempio Pausania, Trinità d'Agultu e Vignola, Viddalba.

**CORTE DI APPELLO
DI CALTANISSETTA**

TRIBUNALE DI CALTANISSETTA

Acquaviva Platani, Bompensiere, Caltanissetta, Campofranco, Delia, Marianopoli, Milena, Montedoro, Mussomeli, Resuttano, Riesi, San Cataldo, Santa Caterina Villarmosa, Serradifalco, Sommatine, Sutera, Vallelunga Pratameno, Villalba.

TRIBUNALE DI ENNA

Agira, Aidone, Assoro, Barrafranca, Calascibetta, Capizzi, Catenanuova, Centuripe, Cerami, Enna, Gagliano Castelferrato, Leonforte, Nicosia, Nissoria, Piazza Armerina, Pietraperzia, Regalbuto, Sperlinga, Troina, Valguarnera Caropepe, Villarosa.

TRIBUNALE DI GELA

Butera, Gela, Mazzarino, Niscemi.

CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO

TRIBUNALE DI CAMPOBASSO

Baranello, Bojano, Busso, Campobasso, Campochiaro, Campodipietra, Campolieto, Casalciprano, Castelbottaccio, Castellino del Biferno, Castelmauro, Castropignano, Cercemaggiore, Cercepiccola, Civitacampomarano, Colle d'Anchise, Ferrazzano, Fossalto, Gambatesa, Gildone, Guardiaregia, Jelsi, Limosano, Lucito, Lupara, Matrice, Mirabello Sannitico, Molise, Monacilioni, Montagano, Montefalcone nel Sannio, Montemitro, Oratino, Petrella Tifernina, Pietracupa, Riccia, Ripalimosani, Roccavivara, Salcito, San Biase, San Felice del Molise, San Giovanni in Galdo, San Giuliano del Sannio, San Massimo, San Polo Matese, Sant'Angelo Limosano, Sepino, Spinete, Torella del Sannio, Toro, Trivento, Tufara, Vinchiaturò.

TRIBUNALE DI ISERNIA

Acquaviva d'Isernia, Agnone, Bagnoli del Trigno, Belmonte del Sannio, Cantalupo nel Sannio, Capracotta, Carovilli, Carpinone, Castel del Giudice, Castel San Vincenzo, Castelpetroso, Castelpizzuto, Castelverrino, Cerro al Volturno, Chiauci, Civitanova del Sannio, Colli a Volturno, Conca Casale, Duronia, Filignano, Forlì del Sannio, Fornelli, Frosolone, Isernia, Longano, Macchia d'Isernia, Macchiagodena, Miranda, Montaquila, Montenero Val Cocchiara, Monteroduni, Pesche, Pescolaniano, Pescopennataro, Pettoranello del Molise, Pietrabbondante, Pizzone, Poggio Sannita, Pozzilli, Rionero Sannitico, Roccamandolfi, Roccasicura, Rocchetta a Volturno, San Pietro Avellana, Santa Maria del Molise, Sant'Agapito, Sant'Angelo del Pesco, Sant'Elena Sannita, Scapoli, Sessano del Molise, Sesto Campano, Vastogirardi, Venafro.

TRIBUNALE DI LARINO

Acquaviva Collecroce, Bonefro, Campomarino, Casacalenda, Colletorto, Guardialfiera, Guglionesi, Larino, Macchia Valfortore, Mafalda, Montecilfone, Montelongo, Montenero di Bisaccia, Montorio nei Frentani, Morrone del Sannio, Palata, Petacciato, Pietracatella, Portocannone, Proviidenti, Ripabottoni, Rotello, San Giacomo degli Schiavoni, San Giuliano di Puglia, San Martino in Pensilis, Santa Croce di Magliano, Sant'Elia a Pianisi, Tavenna, Termoli, Ururi.

CORTE DI APPELLO DI CATANIA

TRIBUNALE DI CALTAGIRONE

Caltagirone, Castel di Iudica, Grammichele, Licodia Eubea, Mazzarrone, Militello in Val di Catania, Mineo, Mirabella Imbaccari, Palagonia, Raddusa, Ramacca, San Cono, San Michele di Ganzaria, Scordia, Vizzini.

TRIBUNALE DI CATANIA

Aci Bonaccorsi, Aci Castello, Aci Catena, Aci Sant'Antonio, Acireale, Adrano,

Belpasso, Biancavilla, Bronte, Calatabiano, Camporotondo Etneo, Castiglione di Sicilia, Catania, Cesarò, Fiumefreddo di Sicilia, Giarre, Gravina di Catania, Linguaglossa, Maletto, Maniace, Mascali, Mascalucia, Milo, Misterbianco, Motta Sant'Anastasia, Nicolosi, Paternò, Pedara, Piedimonte Etneo, Ragalna, Randazzo, Riposto, San Giovanni la Punta, San Gregorio di Catania, San Pietro Clarenza, San Teodoro, Santa Maria di Licodia, Santa Venerina, Sant'Agata li Battiati, Sant'Alfio, Trecastagni, Tremestieri Etneo, Valverde, Viagrande, Zafferana Etnea.

TRIBUNALE DI RAGUSA

Acate, Chiaramonte Gulfi, Comiso, Giarratana, Ispica, Modica, Monterosso Almo, Pozzallo, Ragusa, Santa Croce Camerina, Scicli, Vittoria.

TRIBUNALE DI SIRACUSA

Augusta, Avola, Buccheri, Buscemi, Canticattini Bagni, Carlentini, Cassaro, Fera, Fioridia, Francofonte, Lentini, Melilli, Noto, Pachino, Palazzolo Acreide, Portopalo di Capo Passero, Priolo Gargallo, Rosolini, Siracusa, Solarino, Sortino.

CORTE DI APPELLO DI CATANZARO

TRIBUNALE DI CASTROVILLARI

Acquaformosa, Albidona, Alessandria del Carretto, Altomonte, Amendolara, Bocchigliero, Calopezzati, Caloveto, Campana, Canna, Cariati, Cassano all'Ionio, Castoregio, Castrovillari, Cerchiara di Calabria, Civita, Corigliano Calabro, Cropalati, Crosia, Firmo, Francavilla Marittima, Frascineto, Laino Borgo, Laino Castello, Longobucco, Lungro, Mandatoriccio, Montegiardano, Morano Calabro, Mormanno, Motafollone, Nocera, Oriolo, Paludi, Papisidero, Pietrapaola, Piataci, Rocca Imperiale, Roseto Capo Spulico, Rossano, San Basile, San Cosmo Albanese, San Demetrio Corone, San Donato di Ninea,

San Giorgio Albanese, San Lorenzo Bellizzi, San Lorenzo del Vallo, San Sosti, Santa Sofia d'Epiro, Sant'Agata di Esaro, Saracena, Scala Coeli, Spezzano Albanese, Tarsia, Terranova da Sibari, Terravecchia, Trebisacce, Vaccarizzo Albanese, Villapiana.

TRIBUNALE DI CATANZARO

Albi, Amaroni, Amato, Andali, Argusto, Badolato, Belcastro, Borgia, Botricello, Carraffa di Catanzaro, Cardinale, Catanzaro, Cenadi, Centrache, Cerva, Chiaravalle Centrale, Cropani, Davoli, Fossato Serralta, Gagliato, Gasperina, Gimigliano, Girifalco, Guardavalle, Isca sullo Ionio, Magisano, Marcedusa, Marcellinara, Miglierina, Montauro, Montepaone, Olivadi, Palermiti, Pentone, Petrizzi, San Floro, San Pietro Apostolo, San Sostene, San Vito sullo Ionio, Santa Caterina dello Ionio, Sant'Andrea Apostolo dello Ionio, Satriano, Sellia, Sellia Marina, Sersale, Settingiano, Simeri Crichi, Sorbo San Basile, Soverato, Soveria Simeri, Squillace, Staletti, Taverna, Tiriolo, Torre di Ruggiero, Vallefiorita, Zagarise.

TRIBUNALE DI COSENZA

Acri, Altiglia, Aprigliano, Belsito, Bianchi, Bisignano, Carolei, Carpanzano, Casole Bruzio, Castiglione Cosentino, Castroliero, Celico, Cellara, Cerisano, Cervicati, Cerzeto, Colosimi, Cosenza, Dipignano, Domanico, Fagnano Castello, Figline Vegliaturo, Grimaldi, Lappano, Lattarico, Luzzi, Malito, Malvito, Mangone, Marano Marchesato, Marano Principato, Marzi, Mendicino, Mongrassano, Montalto Uffugo, Panettieri, Parenti, Paterno Calabro, Pedace, Pedivigliano, Piane Crati, Pietrafitta, Rende, Roggiano Gravina, Rogliano, Rose, Rota Greca, Rovito, San Benedetto Ullano, San Fili, San Giovanni in Fiore, San Marco Argentano, San Martino di Finita, San Pietro in Guarano, San Vincenzo La Costa, Santa Caterina Albanese, Santo Stefano di Rogliano, Scigliano, Serra Pedace, Spezzano della Sila, Spezzano Piccolo, Torano Castello, Trenta, Zumpano.

TRIBUNALE DI CROTONE

Belvedere di Spinello, Caccuri, Carfizzi, Casabona, Castelsilano, Cerenzia, Cirò, Cirò Marina, Cotronei, Crotone, Crucoli, Cutro, Isola di Capo Rizzuto, Melissa, Mesoraca, Pallagorio, Petilia Policastro, Petronà, Rocca di Neto, Roccabernarda, San Mauro Marchesato, San Nicola dell'Alto, Santa Severina, Savelli, Scandale, Strongoli, Umbriatico, Verzino.

TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME

Carlopoli, Cicala, Conflenti, Cortale, Curinga, Decollatura, Falerna, Feroletto Antico, Filadelfia, Francavilla Angitola, Gizzeria, Jacurso, Lamezia Terme, Maida, Martirano, Martirano Lombardo, Motta Santa Lucia, Nocera Terinese, Pianopoli, Platania, Polia, San Mango d'Aquino, San Pietro a Maida, Serrastretta, Soveria Mannelli.

TRIBUNALE DI PAOLA

Acquappesa, Aiello Calabro, Aieta, Amantea, Belmonte Calabro, Belvedere Marittimo, Bonifati, Buonvicino, Cetraro, Cleto, Diamante, Falconara Albanese, Fiumefreddo Bruzio, Fuscaldo, Grisolia, Guardia Piemontese, Lago, Longobardi, Maierà, Orsomarso, Paola, Praia a Mare, San Lucido, San Nicola Arcella, San Pietro in Amantea, Sanginetto, Santa Domenica Talao, Santa Maria del Cedro, Scalea, Serra d'Aiello, Tortora, Verbicaro.

TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA

Acquaro, Arena, Briatico, Brognaturo, Capistrano, Cessaniti, Dasà, Dinami, Drapia, Fabrizia, Filandari, Filogaso, Francica, Gerocarne, Ionadi, Joppolo, Limbadi, Maiorato, Mileto, Mongiana, Monterosso Calabro, Nardodipace, Nicotera, Parghelia, Pizzo, Pizzoni, Ricadi, Rombiolo, San Calogero, San Costantino Calabro, San Gregorio d'Ippona, San Nicola da Crissa, Sant'Onofrio, Serra San Bruno, Simbario, Soriano Calabro, Spadola, Spi-

linga, Stefanaceni, Tropea, Vallelonga, Vazzano, Vibo Valentia, Zaccanopoli, Zambrone, Zungri.

CORTE DI APPELLO DI FIRENZE

TRIBUNALE DI AREZZO

Anghiari, Arezzo, Badia Tedalda, Bibbiena, Bucine, Capolona, Caprese Michelangelo, Castel Focognano, Castel San Niccolò, Castelfranco di Sopra, Castiglion Fibocchi, Castiglion Fiorentino, Cavriglia, Chitignano, Chiusi della Verna, Civitella in Val di Chiana, Cortona, Foiano della Chiana, Laterina, Loro Ciuffenna, Lucignano, Marciano della Chiana, Monte San Savino, Montemignaio, Monterchi, Montevarchi, Ortignano Raggiolo, Pergine Valdarno, Pian di Sco, Pieve Santo Stefano, Poppi, Pratovecchio, San Giovanni Valdarno, Sansepolcro, Sestino, Stia, Subbiano, Talla, Terranuova Bracciolini.

TRIBUNALE DI FIRENZE

Bagno a Ripoli, Barberino di Mugello, Barberino Val d'Elsa, Borgo San Lorenzo, Campi Bisenzio, Capraia e Limite, Castelfiorentino, Cerreto Guidi, Certaldo, Dicomano, Empoli, Fiesole, Figline Valdarno, Firenze, Firenzuola, Fucecchio, Gambassi Terme, Greve in Chianti, Impruneta, Incisa in Val d'Arno, Lastra a Signa, Londa, Marradi, Montaione, Montelupo Fiorentino, Montespertoli, Palazzuolo sul Senio, Pelago, Pontassieve, Reggello, Rignano sull'Arno, Rufina, San Casciano in Val di Pesa, San Godenzo, San Piero a Sieve, Scandicci, Scarperia, Sesto Fiorentino, Signa, Tavarnelle Val di Pesa, Vaglia, Vicchio, Vinci.

TRIBUNALE DI GROSSETO

Arcidosso, Campagnatico, Capalbio, Castel del Piano, Castell'Azzara, Castiglione della Pescaia, Cinigiano, Civitella Paganico, Follonica, Gavorrano, Grosseto, Isola del Giglio, Magliano in Toscana, Mandano, Massa Marittima, Monte Argentario, Monterotondo Marittimo, Montieri, Orbetello,

Pitigliano, Roccalbegna, Roccastrada, Santa Fiora, Scansano, Scarlino, Seggiano, Semproniano, Sorano.

TRIBUNALE DI LIVORNO

Bibbona, Canapiglia Marittima, Campo nell'Elba, Capoliveri, Capraia Isola, Casale Marittimo, Castagneto Carducci, Castellina Marittima, Cecina, Collesalveti, Guardistallo, Livorno, Marciana, Marciana Marina, Montescudaio, Monteverdi Marittimo, Piombino, Porto Azzurro, Portoferraio, Rio Marina, Rio nell'Elba, Riparbella, Rosignano Marittimo, San Vincenzo, Sassetta, Suvereto.

TRIBUNALE DI LUCCA

Altopascio, Bagni di Lucca, Barga, Borgo a Mozzano, Camaiore, Camporgiano, Capannori, Careggine, Castelnuovo di Garfagnana, Castiglione di Garfagnana, Coreglia Antelminelli, Fabbriche di Vallico, Forte dei Marmi, Fosciandora, Gallignano, Giuncugnano, Lucca, Massarosa, Minucciano, Molazzana, Montecarlo, Pescaglia, Piazza al Serchio, Pietrasanta, Pieve Fosciana, Porcari, San Romano in Garfagnana, Seravezza, Sillano, Stazzema, Vagli Sotto, Vergemoli, Viareggio, Villa Basilica, Villa Collemandina.

TRIBUNALE DI PISA

Bientina, Buti, Calci, Calcinaia, Capannoli, Casciana Terme, Cascina, Castelfranco di Sotto, Castelnuovo di Val di Cecina, Chianni, Crespina, Fauglia, Lajatico, Lari, Lorenzana, Montecatini Val di Cecina, Montopoli in Val d'Arno, Orciano Pisano, Palaia, Peccioli, Pisa, Pomarance, Ponsacco, Pontedera, San Giuliano Terme, San Miniato, Santa Croce sull'Arno, Santa Luce, Santa Maria a Monte, Terricciola, Vecchiano, Vicopisano, Volterra.

TRIBUNALE DI PISTOIA

Abetone, Agliana, Buggiano, Chiesina Uzzanese, Cutigliano, Lamporecchio, Lardano, Marliana, Massa e Cozzile, Monsum-

mano Terme, Montale, Montecatini-Terme, Pescia, Pieve a Nievole, Pistoia, Piteglio, Ponte Buggianese, Quarrata, Sambuca Pistoiese, San Marcello Pistoiese, Serravalle Pistoiese, Uzzano.

TRIBUNALE DI PRATO

Calenzano, Cantagallo, Carmignano, Montemurlo, Poggio a Calano, Prato, Viano, Vernio.

TRIBUNALE DI SIENA

Abbadia San Salvatore, Asciano, Buonconvento, Casole d'Elsa, Castellina in Chianti, Castelnuovo Berardenga, Castiglione d'Orcia, Cetona, Chianciano Terme, Chiusdino, Chiusi, Colle di Val d'Elsa, Gaiole in Chianti, Montalcino, Montepulciano, Monteriggioni, Monteroni d'Arbia, Monticiano, Murlo, Piancastagnaio, Pienza, Poggibonsi, Radda in Chianti, Radicofani, Radicondoli, Rapolano Terme, San Casciano dei Bagni, San Gimignano, San Giovanni d'Asso, San Quirico d'Orcia, Sarteano, Siena, Sinalunga, Sovicille, Torrita di Siena, Trequanda.

CORTE DI APPELLO DI GENOVA

TRIBUNALE DI GENOVA

Arenzano, Avegno, Bargagli, Bogliasco, Borzonasca, Busalla, Camogli, Campo Ligure, Campomorone, Carasco, Carro, Casarza Ligure, Casella, Castiglione Chiavarese, Ceranesi, Chiavari, Cicagna, Cogoleto, Cogorno, Coreglia Ligure, Crocefieschi, Davagna, Fascia, Favale di Malvaro, Fontanigorda, Genova, Gorreto, Isola del Cantone, Lavagna, Leivi, Lorsica, Lumarzo, Maissana, Masone, Mele, Mezzanego, Mignanego, Moconesi, Moneglia, Montebruno, Montoggio, Ne, Neirone, Olerò, Pieve Ligure, Portofino, Propata, Rapallo, Recco, Rezzoaglio, Ronco Scrivia, Rondanina, Rossiglione, Rovigno, San Colombano Certenoli, Santa Margherita Ligure, Santo Stefano d'Aveto, Sant'Olcese, Savignone, Serra Riccò, Sestri Levante, Sori,

Tiglieto, Torriglia, Tribogna, Uscio, Valbrevenna, Varese Ligure, Vobbia, Zoagli.

TRIBUNALE DI IMPERIA

Airole, Apricale, Aquila d'Arroscia, Armo, Aurigo, Badalucco, Bajardo, Bordighera, Borghetto d'Arroscia, Borgomaro, Camporosso, Caravonica, Carpasio, Castel Vittorio, Castellaro, Ceriana, Cervo, Cesio, Chiusanico, Chiusavecchia, Cipressa, Civezza, Cosio d'Arroscia, Costarainera, Diano Arentino, Diano Castello, Diano Marina, Diano San Pietro, Dolceacqua, Dolcedo, Imperia, Isolabona, Lucinasco, Mendatica, Molini di Triora, Montalto Ligure, Montegrosso Pian Latte, Olivetta San Michele, Ospedaletti, Perinaldo, Pietrabruna, Pieve di Teco, Pigna, Pompeiana, Pontedassio, Pornassio, Prelà, Ranzo, Rezzo, Riva Ligure, Rocchetta Nervina, San Bartolomeo al Mare, San Biagio della Cima, San Lorenzo al Mare, Sanremo, Santo Stefano al Mare, Seborga, Soldano, Taggia, Terzorio, Triora, Vallebona, Vallecrosia, Vasia, Ventimiglia, Vessalico, Villa Faraldi.

TRIBUNALE DI LA SPEZIA

Ameglia, Arcola, Beverino, Bolano, Bonassola, Borghetto di Vara, Brugnato, Calice al Cornoviglio, Carrodano, Castelnuovo Magra, Deiva Marina, Follo, Framura, La Spezia, Lerici, Levante, Monterosso al Mare, Ortonovo, Pignone, Portovenere, Riccò del Golfo di Spezia, Riomaggiore, Rocchetta di Vara, Santo Stefano di Magra, Sarzana, Sesta Godano, Vernazza, Vezzano Ligure, Zignago.

TRIBUNALE DI MASSA

Aulla, Bagnone, Carrara, Casola in Lunigiana, Cornano, Filattiera, Fivizzano, Fosdinovo, Licciana Nardi, Massa, Montignoso, Mulazzo, Podenzana, Pontremoli, Tresana, Villafranca in Lunigiana, Zeri.

TRIBUNALE DI SAVONA

Alassio, Albenga, Albisola Superiore, Albissola Marina, Altare, Andora, Arnasco,

Balestrino, Bardinetto, Bergeggi, Boissano, Borghetto Santo Spirito, Borgio Verezzi, Bormida, Cairo Montenotte, Calice Ligure, Calizzano, Carcare, Casanova Lerrone, Castelbianco, Castelvecchio di Rocca Barbena, Celle Ligure, Cengio, Ceriale, Cisano sul Neva, Cosseria, Dego, Erli, Finale Ligure, Garlenda, Giustenice, Giusvalla, Laigneglia, Loano, Magliolo, Mallare, Massimino, Millesimo, Mioglia, Murialdo, Nasinò, Noli, Onzo, Orco Feglino, Ortovero, Osiglia, Pallare, Piana Crixia, Pietra Ligure, Plodio, Pontinvrea, Quiliano, Rialto, Roccavignale, Sassello, Savona, Spotorno, Stella, Stellanello, Testico, Toirano, Tovo San Giacomo, Urbe, Vado Ligure, Varazze, Vendone, Vezzi Portio, Villanova d'Albenga, Zuccarello.

CORTE DI APPELLO DI L'AQUILA

TRIBUNALE DI AVEZZANO

Tribunale di Avezzano: Aielli, Avezzano, Balsorano, Bisegna, Canistro, Capistrello, Cappadocia, Carsoli, Castellafiume, Celano, Cerchio, Civita d'Antino, Civitella Roveto, Cocullo, Collarmente, Collelongo, Gioia dei Marsi, Lecce nei Marsi, Luco dei Marsi, Magliano de' Marsi, Massa d'Albe, Morino, Oricola, Ortona dei Marsi, Ortucchio, Ovindoli, Pereto, Pescina, Rocca di Botte, San Benedetto dei Marsi, San Vincenzo Valle Roveto, Sante Marie, Scurcola Marsicana, Tagliacozzo, Trasacco, Villavallonga.

TRIBUNALE DI CHIETI

Tribunale di Chieti: Bucchianico, Casacanditella, Casalincontrada, Chieti, Civitella Messer Raimondo, Fara Filiorum Petri, Fara San Martino, Guardiagrele, Lama dei Peligni, Lettopalena, Palena, Pennapedimonte, Pretoro, Rapino, Ripa Teatina, Roccamontepiano, San Giovanni Teatino, San Martino sulla Marrucina, Taranta Peligna, Torrevecchia Teatina, Villamagna. Sezione di Ortona: Ari, Arielli, Canosa Sannita, Orecchio, Filetto, Francavilla al Mare, Giuliano Teatino, Miglianico, Orsogna, Ortona, Poggiofiorito, Tello, Vacri.

TRIBUNALE DI L'AQUILA

Tribunale di L'Aquila: Barete, Barisciano, Cagnano Amiterno, Calascio, Campotosto, Capestrano, Capitignano, Caporciano, Carapelle Calvisio, Castel del Monte, Castelvecchio Calvisio, Collepietro, Fagnano Alto, Fontecchio, Fossa, L'Aquila, Lucoli, Montereale, Navelli, Ocre, Ofena, Pizzoli, Poggio Picenze, Prata d'Ansidonia, Rocca di Cambio, Rocca di Mezzo, San Benedetto in Perillis, San Demetrio ne' Vestini, San Pio delle Camere, Sant'Eusanio Forconese, Santo Stefano di Sessanio, Scoppito, Tione degli Abruzzi, Tornimparte, Villa Sant'Angelo, Villa Santa Lucia degli Abruzzi.

TRIBUNALE DI LANCIANO

Tribunale di Lanciano: Altino, Archi, Atessa, Bomba, Borrello, Casalanguida, Casoli, Castel Frentano, Civitaluparella, Colledimacine, Colledimezzo, Fallo, Fossacesia, Frisa, Gamberale, Gessopalena, Lanciano, Montazzoli, Montebello Sul Sangro, Monteferrante, Montelapiano, Montenerodomo, Mozzagrogna, Paglieta, Palombaro, Pennadomo, Perano, Pietraferrazzana, Pizzoferrato, Quadri, Rocca San Giovanni, Roccascalegna, Roio del Sangro, Rosello, San Vito Chietino, Sant'Eusanio del Sangro, Santa Maria Imbaro, Tornareccio, Torricella Peligna, Treglio, Villa Santa Maria.

TRIBUNALE DI PESCARA

Tribunale di Pescara: Città Sant'Angelo, Montesilvano, Pescara, Spoltore. Brittolì, Cappelle sul Tavo, Carpineto della Nora, Cepagatti, Civitaquana, Civitella Casanova, Collecorvino, Elice, Farindola, Loreto Aprutino, Montebello di Bertona, Moscufo, Penne, Pianella, Picciano, Vicoli, Villa Celiara. Abbateggio, Alanno, Bolognano, Bussi sul Tirino, Caramanico Terme, Castiglione a Casauria, Catignano, Corvara, Cugnoli, Lettomanoppello, Manoppello, Nocciano, Pescosansonesco, Pietranico, Popoli, Roccamorice, Rosciano, Salle, San Valentino in Abruzzo Citeriore, Sant'Eu-

femia a Maiella, Scafa, Serramonacesca, Tocco da Casauria, Torre de' Passeri, Turrialgiani.

TRIBUNALE DI SULMONA

Tribunale di Sulmona: Acciano, Alfedena, Anversa degli Abruzzi, Ateleta, Barrea, Bugnara, Campo di Giove, Cansano, Castel di Ieri, Castel di Sangro, Castelvecchio Subequo, Civitella Alfedena, Corfinio, Gagliano Aterno, Goriano Sicoli, Introdacqua, Molina Aterno, Opi, Pacentro, Pescasseroli, Pescocostanzo, Pettorano sul Gizio, Pratola Peligna, Prezza, Raiano, Rivisondoli, Rocca Pia, Roccacasale, Roccaraso, Scanno, Scontrone, Secinara, Sulmona, Villalago, Villetta Barrea, Vittorito.

TRIBUNALE DI TERAMO

Tribunale di Teramo: Ancarano, Alba Adriatica, Arsita, Atri, Basciano, Bellante, Bisenti, Campii, Canzano, Castel Castagna, Castellalto, Castelli, Castiglione Messer Raimondo, Castilenti, Cellino Attanasio, Cermignano, Civitella del Tronto, Colledara, Colonnella, Controguerra, Corropoli, Cortino, Crognaleto, Fano Adriano, Isola del Gran Sasso d'Italia, Giulianova, Martinsicuro, Mosciano Sant'Angelo, Nereto, Montefino, Montorio al Vomano, Morro d'Oro, Notaresco, Penna Sant'Andrea, Pietracamela, Pineto, Rocca Santa Maria, Roseto degli Abruzzi, Sant'Egidio alla Vibrata, Sant'Omero, Silvi, Teramo, Torano Nuovo, Torricella Sicura, Tortoreto, Toscana.

TRIBUNALE DI VASTO

Tribunale di Vasto: Carpineto Sinello, Carunchio, Casalbordino, Castelguidone, Castiglione Messer Marino, Celenza sul Trigno, Cupello, Dogliola, Fraine, Fresagrandinaria, Furci, Gissi, Guilmi, Lentella, Liscia, Montedorisio, Palmoli, Pollutri, Roccapinalveti, San Buono, San Giovanni Lipioni, San Salvo, Scerni, Schiavi di Abruzzo, Torino di Sangro, Torrebruna, Tuffillo, Vasto, Villalfonsina,

CORTE DI APPELLO DI LECCE

TRIBUNALE DI BRINDISI

Brindisi, Carovigno, Ceglie Messapica, Cellino San Marco, Cisternino, Erchie, Fasano, Francavilla Fontana, Latiano, Mesagne, Oria, Ostuni, San Donaci, San Michele Salentino, San Pancrazio Salentino, San Pietro Vernotico, San Vito dei Normanni, Torchiarolo, Torre Santa Susanna, Villa Castelli.

TRIBUNALE DI LECCE

Acquarica del Capo, Alessano, Alezio, Alliste, Andrano, Aradeo, Arnesano, Bagnolo del Salento, Botrugno, Calimera, Campi Salentina, Cannole, Caprarica di Lecce, Carmiano, Carpignano Salentino, Casarano, Castri di Lecce, Castrignano de' Greci, Castrignano del Capo, Castro, Cavallino, Collepasso, Copertino, Corigliano d'Otranto, Corsano, Cursi, Cutrofiano, Diso, Gagliano del Capo, Galatina, Galatone, Gallipoli, Giuggianello, Giurdignano, Guagnano, Lecce, Lequile, Leverano, Lizzanello, Maglie, Martano, Martignano, Martino, Melendugno, Melissano, Melpignano, Miggiano, Minervino di Lecce, Monteroni di Lecce, Montesano Salentino, Mordano di Leuca, Muro Leccese, Nardò, Neviano, Nociglia, Novoli, Ortelle, Otranto, Palmarrigi, Parabita, Patù, Poggiardo, Porto Cesareo, Presicce, Racale, Ruffano, Salice Salentino, Salve, San Cassiano, San Cesario di Lecce, San Donato di Lecce, San Pietro in Lama, Sanarica, Sannicola, Santa Cesarea Terme, Scorrano, Seclì, Sogliano Cavour, Soleto, Specchia, Spongano, Squinzano, Sternatia, Supersano, Surano, Surbo, Taurisano, Taviano, Tiggiano, Trepuzzi, Tricase, Tuglie, Ugento, Uggiano la Chiesa, Veglie, Vernole, Zollino.

CORTE DI APPELLO DI LECCE SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO

TRIBUNALE DI TARANTO

Avetrana, Carosino, Castellaneta, Crispiano, Faggiano, Fragagnano, Ginosa,

Grottaglie, Laterza, Leporano, Lizzano, Manduria, Martina Franca, Maruggio, Massafra, Monteiasi, Montemesola, Monteparano, Mottola, Palagianello, Palagiano, Pulsano, Roccaforzata, San Giorgio Ionico, San Marzano di San Giuseppe, Sava, Statte, Taranto, Torricella.

CORTE DI APPELLO DI MESSINA

TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

Barcellona Pozzo di Gotto, Basicò, Castoreale, Condrò, Fondachelli-Fantina, Furnari, Gualtieri Sicaminò, Leni, Lipari, Malfa, Mazzarrà Sant'Andrea, Merì, Milazzo, Monforte San Giorgio, Montalbano Elicona, Novara di Sicilia, Pace del Mela, Rodì Milici, San Filippo del Mela, San Pier Niceto, Santa Lucia del Mela, Santa Marina Salina, Terme Vigliatore, Tripi.

TRIBUNALE DI MESSINA

Alì, Alì Terme, Antillo, Casalvecchio Siculo, Castelmola, Fiumedinisi, Forza d'Agrò, Francavilla di Sicilia, Furci Siculo, Gaggi, Gallodoro, Giardini-Naxos, Graniti, Itala, Letojanni, Limina, Malvagna, Mandanici, Messina, Moio Alcantara, Mongiuffi Melia, Motta Camastra, Nizza di Sicilia, Pagliara, Roccafiorita, Roccalumera, Roccavaldina, Roccella Valdemone, Rometta, Santa Domenica Vittoria, Santa Teresa di Riva, Sant'Alessio Siculo, Saponara, Savoca, Scaletta Zanclea, Spadafora, Taormina, Torregrotta, Valdina, Venetico, Villafranca Tirrena.

TRIBUNALE DI PATTI

Acquedolci, Alcara li Fusi, Brolo, Capo d'Orlando, Capri Leone, Caronia, Castel di Lucio, Castell'Umberto, Falcone, Ficarra, Floresta, Frazzanò, Galati Mamertino, Gioiosa Marea, Librizzi, Longi, Militello Rosmarino, Mirto, Mistretta, Montagnareale, Motta d'Affermo, Naso, Oliveri, Patti, Pettineo, Piraino, Raccuja, Reitano, San Fratello, San Marco d'Alunzio, San Piero Patti, San Salvatore di Fitalia, Sant'Agata

di Militello, Sant'Angelo di Brolo, Santo Stefano di Camastra, Sinagra, Torrenova, Tortorici, Tusa, Ucria.

CORTE DI APPELLO DI MILANO

TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO

Albizzate, Arconate, Arese, Arluno, Arsgo Seprio, Bareggio, Bernate Ticino, Besnate, Boffalora sopra Ticino, Buscate, Busto Arsizio, Busto Garolfo, Cairate, Cagnate, Cardano al Campo, Caronno Pertusella, Casale Litta, Casorate Sempione, Casorezzo, Cassano Magnago, Castano Primo, Castellanza, Cavaria con Premezzo, Cerro Maggiore, Cislago, Corbetta, Cornaredo, Cuggiono, Dairago, Fagnano Olona, Ferno, Gallarate, Gerenzano, Golasecca, Gorla Maggiore, Gorla Minore, Inarzo, Inveruno, Jerago con Orago, Lainate, Legnano, Lonate Pozzolo, Magenta, Magnago, Marcallo con Casone, Marnate, Mesero, Mornago, Nerviano, Nosate, Oggiona con Santo Stefano, Olgiate Olona, Origgio, Ossona, Parabiago, Pero, Fogliano Milanese, Pregnana Milanese, Rescaldina, Rho, Robecchetto con Induno, Samarate, San Giorgio su Legnano, San Vittore Olona, Santo Stefano Ticino, Saronno, Sedriano, Sesto Calende, Solbiate Arno, Solbiate Olona, Somma Lombardo, Sumirago, Turbigo, Uboldo, Vanzaghello, Vanzago, Vergiate, Villa Cortese, Vittuone, Vizzola Ticino.

TRIBUNALE DI COMO

Albavilla, Albese con Cassano, Albiolo, Alserio, Alzate Brianza, Anzano del Parco, Appiano Gentile, Argegno, Arosio, Asso, Barni, Bellagio, Bene Lario, Beregazzo con Figliaro, Binago, Bizzarone, Blessagno, Blevio, Bregnano, Brenna, Brienno, Brunate, Bulgarograsso, Cabiato, Cadorago, Caglio, Cagno, Campione d'Italia, Cantù, Canzo, Capiago Intimiano, Carate Uriò, Carbonate, Carimate, Carlazzo, Carugo, Casasco d'Intelvi, Caslino d'Erba, Casnate con Bernate, Cassina Rizzardi, Castel-

marte, Castelnuovo Bozzente, Castiglione d'Intelvi, Cavallasca, Cavargna, Cerano d'Intelvi, Cermenate, Cernobbio, Cirimido, Civenna, Claino con Osteno, Colonno, Como, Corrido, Crema, Cucciago, Cusino, Dizzasco, Domaso, Dongo, Dosso del Liro, Drezzo, Erba, Eupilio, Faggeto Lario, Faloppio, Fenegrò, Figino Serenza, Fino Mornasco, Garzeno, Gera Lario, Gironico, Grandate, Grandola ed Uniti, Gravedona ed Uniti, Griante, Guanzate, Inverigo, Laglio, Laino, Lambrugo, Lanzo d'Intelvi, Lasnigo, Lenno, Lezzeno, Limido Comasco, Lipomo, Livo, Locate Varesino, Lomazzo, Longone al Segrino, Luisago, Lurago d'Erba, Lurago Marinone, Lurate Caccivio, Magreglio, Mariano Comense, Maslianico, Menaggio, Merone, Mezzegra, Moltrasio, Monguzzo, Montano Lucino, Montemezzo, Montorfano, Mozzate, Musso, Nesso, Novedrate, Olgiate Comasco, Oltrona di San Mamette, Orsenigo, Ossuccio, Parè, Peglio, Pello Intelvi, Pianelle del Lario, Pigra, Plesio, Pognana Lario, Ponna, Ponte Lambro, Porlezza, Proserpio, Pusiano, Ramponio Verna, Rezzago, Rodero, Ronago, Rovellasca, Rovello Porro, Sala Comacina, San Bartolomeo Val Cavargna, San Fedele Intelvi, San Fermo della Battaglia, San Nazzaro Val Cavargna, San Siro, Schignano, Senna Comasco, Solbiate, Sorico, Sormano, Stazzona, Tavernerio, Torno, Tremezzo, Trezzone, Turate, Uggiate-Trevano, Val Rezzo, Valbrona, Valmorea, Valsolda, Veleso, Veniano, Vercana, Vertemate con Minoprio, Villa Guardia, Zelbio.

TRIBUNALE DI LECCO

Abbadia Lariana, Airuno, Annone di Brianza, Ballabio, Barzago, Barzanò, Barzio, Sellano, Bosisio Parini, Brivio, Bulciago, Calco, Calolziocorte, Carenno, Casargo, Casatenovo, Cassago Brianza, Cassina Valsassina, Castello di Brianza, Cernusco Lombardone, Cesana Brianza, Civate, Colico, Colle Brianza, Cortenova, Costa Masnaga, Crandola Valsassina, Cremella, Cremeno, Dervio, Dolzago, Dorio, Elio, Erve, Esino Lario, Galbiate, Garbagnate Monastero, Garlate, Imbersago, Introbio, Introzzo, Lecco, Lierna, Lomagna,

Malgrate, Mandello del Lario, Margno, Merate, Missaglia, Moggio, Molteno, Monte Marenzo, Montevecchia, Monticello Brianza, Morterone, Nibionno, Oggiono, Olgiate Molgora, Olginate, Oliveto Lario, Osnago, Paderno d'Adda, Pagnona, Parlasco, Pasturo, Perego, Perledo, Pescate, Premana, Primaluna, Rebbiate, Rogeno, Rovagnate, Santa Maria Hoè, Sirono, Sirtori, Sueglio, Suello, Taceno, Torre de' Busi, Tremenico, Valgrehentino, Valmadrera, Varenna, Vendrognò, Vercurago, Verderio Inferiore, Verderio Superiore, Vestreno, Viganò.

TRIBUNALE DI LODI

Abbadia Cerreto, Basiano, Bellinzago Lombardo, Bertinico, Boffalora d'Adda, Borghetto Lodigiano, Borgo San Giovanni, Brembio, Camairago, Cambiagio, Carpiano, Casaletto Lodigiano, Casalmaiocco, Casalpusterlengo, Caselle Landi, Caselle Lurani, Cassano d'Adda, Castelnuovo Bocca d'Adda, Castiglione d'Adda, Castiraga Vidardo, Cavacurta, Cavenago d'Adda, Cerro al Lambro, Cervignano d'Adda, Codogno, Colturano, Comazzo, Cornegliano Laudense, Corno Giovine, Cornovecchio, Corte Palasio, Crespiatica, Dresano, Fombio, Galgagnano, Gessate, Gorgonzola, Graffignana, Grezzago, Guardamiglio, Inzago, Liscate, Livraga, Locate di Triulzi, Lodi, Lodi Vecchio, Maccastorna, Mairago, Maleo, Marudo, Masate, Massalengo, Mediglia, Melegnano, Meleti, Melzo, Merlino, Montanaso Lombardo, Mulazzano, Orio Litta, Ospedaletto Lodigiano, Ossago Lodigiano, Paullo, Pessano con Bornago, Pieve Fissiraga, Pozzo d'Adda, Pozzuolo Martesana, Rodano, Salerano sul Lambro, San Colombano al Lambro, San Fiorano, San Giuliano Milanese, San Martino in Strada, San Rocco al Porto, San Zenone al Lambro, Sant'Angelo Lodigiano, Santo Stefano Lodigiano, Secugnago, Senna Lodigiana, Settala, Somaglia, Sordio, Tavazzano con Villavesco, Terranova dei Passerini, Trezzano Rosa, Trezzo sull'Adda, Tribiano, Truccazzano, Turano Lodigiano, Valera Fratta, Vaprio d'Adda, Vignate, Villanova del Sillaro, Vizzolo Predabissi, Zelo Buon Persico.

TRIBUNALE DI MILANO

Assago, Baranzate, Basiglio, Bollate, Bresso, Buccinasco, Busserò, Cassina de' Pecchi, Cernusco sul Naviglio, Cesano Boscone, Cesate, Cornano, Corsico, Cusago, Garbagnate Milanese, Limbiate, Milano, Novate Milanese, Opera, Pantigliate, Peschiera Borromeo, Pieve Emanuele, Pioltello, Rozzano, San Donato Milanese, Segrate, Senago, Settimo Milanese, Trezzano sul Naviglio.

TRIBUNALE DI MONZA

Agrate Brianza, Aicurzio, Albiate, Arcore, Barlassina, Bellusco, Bernareggio, Besana in Brianza, Biassono, Bovisio-Masciago, Briosco, Brugherio, Burago di Molgora, Busnago, Camparada, Caponago, Carate Brianza, Carnate, Carugate, Cavenago di Brianza, Ceriano Laghetto, Cesano Maderno, Cinisello Balsamo, Cogliate, Cologno Monzese, Concorezzo, Cornate d'Adda, Correzzana, Cusano Milanino, Desio, Giusano, Lazzate, Lentate sul Seveso, Lesmo, Lissone, Macherio, Meda, Mezzago, Misisio, Monza, Muggiò, Nova Milanese, Ornago, Paderno Dugnano, Renate, Roncello, Ronco Briantino, Seregno, Sesto San Giovanni, Seveso, Solaro, Sovico, Sulbiate, Triuggio, Usmate Velate, Varedo, Vedano al Lambro, Veduggio con Colzano, Verano Brianza, Villasanta, Vimercate, Vimodrone.

TRIBUNALE DI PAVIA

Abbiategrosso, Alagna, Albairate, Albarredo, Arnaboldi, Albonese, Albuzzano, Arena Po, Badia Pavese, Bagnaria, Barbianello, Bascapè, Bastida de' Dossi, Bastida Pancarana, Battuda, Belgioioso, Bereguardo, Besate, Binasco, Borgarello, Borgo Priolo, Borgo San Siro, Borgoratto Mormorolo, Bornasco, Bosnasco, Brallo di Pregola, Breme, Bressana Bottarone, Broni, Bubbiano, Calvignano, Calvignasco, Campospinoso, Candia Lomellina, Canevino, Canneto Pavese, Carbonara al Ticino, Casanova Lonati, Casarile, Casatisma, Casei Gerola, Casorate Primo, Cassinetta di

Lugagnano, Cassolnovo, Castana, Casteggio, Castelletto di Branduzzo, Castello d'Agogna, Castelnovetto, Cava Manara, Cecina, Ceranova, Ceretto Lomellina, Cernago, Certosa di Pavia, Cervesina, Chignolo Po, Cigognola, Cilavegna, Cisliano, Codevilla, Confienza, Copiano, Corana, Cornale, Corteolona, Corvino San Quirico, Costa de' Nobili, Cozzo, Cura Carpignano, Dorno, Ferrera Erbognone, Filighera, Fortunago, Frascarolo, Gaggiano, Galliavola, Gambarana, Gambolò, Garlasco, Genzone, Gerenzago, Giussago, Godiasco, Golferezno, Gravellona Lomellina, Gropello Cairoli, Gudo Visconti, Inverno e Monteleone, Lacchiarella, Landriano, Langosco, Lardirago, Linarolo, Lirio, Lomello, Lungavilla, Maghero, Marcignago, Marzano, Mede, Menconico, Mezzana Bigli, Mezzana Rabbatone, Mezzanino, Miradolo Terme, Montalto Pavese, Montebello della Battaglia, Montecalvo Versiggia, Montescano, Montesegale, Monticelli Pavese, Montù Beccaria, Morimondo, Mornico Losana, Mortara, Motta Visconti, Nicorvo, Noviglio, Olevano di Lomellina, Oliva Gessi, Ottobiano, Ozzero, Palestro, Pancarana, Parona, Pavia, Pietra de' Giorgi, Pieve Albignola, Pieve del Cairo, Pieve Porto Morone, Pinarolo Po, Pizzale, Ponte Nizza, Portalbera, Rea, Redavalle, Retorbido, Rivanazano Terme, Robbio, Robecco Pavese, Robecco sul Naviglio, Rocca de' Giorgi, Rocca Susella, Rognano, Romagnese, Roncaro, Rosasco, Rosate, Rovescala, Ruino, San Cipriano Po, San Damiano al Colle, San Genesio ed Uniti, San Giorgio di Lomellina, San Martino Siccomario, San Zenone al Po, Sannazzaro de' Burgondi, Santa Cristina e Bissone, Santa Giuletta, Santa Margherita di Staffora, Santa Maria della Versa, Sant'Alessio con Vialone, Sant'Angelo Lomellina, Sartirana Lomellina, Scaldasole, Semiana, Silvano Pietra, Siziano, Sommo, Spessa, Stradella, Suardi, Torrazza Coste, Torre Beretti e Castellaro, Torre d'Arese, Torre de' Negri, Torre d'isola, Torrevecchia Pia, Torricella Verzate, Travaco, Siccomario, Trivolzio, Tromello, Trovo, Val di Nizza, Valeggio, Valle Lomellina, Valle Salimbene, Valverde, Varzi, Vellezzo Lomellina, Vellezzo Bellini, Ver-

mezzo, Vernate, Verretto, Verrua Po, Vidugulfo, Vigevano, Villa Biscossi, Villanova d'Ardenghi, Villanterio, Vistarino, Voghera, Volpara, Zavattarello, Zeccone, Zelo Surrigone, Zeme, Zenevredo, Zerbo, Zerbolò, Zibido San Giacomo, Zinasco.

TRIBUNALE DI SONDRIO

Albaredo per San Marco, Albosaggia, Andalo Valtellino, Aprica, Ardenno, Berna, Berbenno di Valtellina, Bianzone, Bormio, Buglio in Monte, Caiolo, Campodolcino, Caspoggio, Castello dell'Acqua, Castione Andevenno, Cedrasco, Cercino, Chiavenna, Chiesa in Valmalenco, Chiuro, Cino, Civo, Colorina, Cosio Valtellino, Dazio, Delebio, Dubino, Faedo Valtellino, Forcola, Fusine, Gerola Alta, Gordona, Grosio, Grosotto, Lanzada, Livigno, Lovero, Madesimo, Mantello, Mazzo di Valtellina, Mello, Menarola, Mese, Montagna in Valtellina, Morbegno, Novate Mezzola, Pedesina, Piantedo, Piateda, Piuro, Poggiridenti, Ponte in Valtellina, Postalesio, Prata Camportaccio, Ratura, Rogolo, Samolaco, San Giacomo Filippo, Sernio, Sondalo, Sondrio, Spriana, Talamona, Tartano, Teglio, Tirano, Torre di Santa Maria, Tovo di Sant'Agata, Trona, Tresivio, Val Masino, Valdidentro, Valdisotto, Valfurva, Verceia, Vervio, Villa di Chiavenna, Villa di Tirano.

TRIBUNALE DI VARESE

Agra, Angera, Arcisate, Azzate, Azzio, Barasso, Bardelle, Bedero Valcuvia, Besano, Besozzo, Biandronno, Bisuschio, Bodio Lomnago, Brebbia, Bregano, Brenta, Brezzo di Bedero, Brinzio, Brissago-Valtravaglia, Brunello, Brusimpiano, Bugugiate, Cadegliano-Viconago, Cadrezzate, Cantello, Caravate, Carnago, Caronno Varesino, Casalzuigno, Casciago, Cassano Valcuvia, Castello Cabiaglio, Castelseprio, Castelvecchiana, Castiglione Olona, Castronno, Cazzago Brabbia, Cittiglio, Clivio, Cocquio-Trevisago, Comabbio, Comerio, Cremenaga, Crosio della Valle, Cuasso al Monte, Cugliate-Fabiasco, Cunardo, Curiglia con Monteviasco, Cuveglio, Cuvio, Daverio, Dumenza, Duno, Ferrera di Varese,

Galliate Lombardo, Gavirate, Gazzada Schianno, Gemonio, Germignaga, Gornate-Olona, Grantola, Induno Olona, Ispra, Lavena Ponte Tresa, Laveno-Mombello, Leggiuno, Lonate Ceppino, Lozza, Luino, Luviniate, Maccagno, Malgesso, Malnate, Marchirolo, Marzio, Masciago Primo, Mercallo, Mesenzana, Montegrino Valtravaglia, Monvalle, Morazzone, Orino, Osmate, Pino sulla Sponda del Lago Maggiore, Porto Ceresio, Porto Valtravaglia, Rancio Valcuvia, Ranco, Saltrio, Sangiano, Taino, Ternate, Tradate, Travedona-Monate, Tronzano Lago Maggiore, Valganna, Varano Borghi, Varese, Vedano Olona, Veddasca, Venegono Inferiore, Venegono Superiore, Viggiù.

CORTE DI APPELLO DI NAPOLI

TRIBUNALE DI AVELLINO

Aiello del Sabato, Altavilla Irpina, Andretta, Aquilonia, Atripalda, Avella, Avellino, Bagnoli Irpino, Baiano, Bisaccia, Cairano, Calabritto, Calitri, Candida, Caposele, Capriglia Irpina, Cassano Irpino, Castelfranci, Castelvete sul Calore, Cervinara, Cesinali, Chiusano di San Domenico, Contrada, Conza della Campania, Domicella, Forino, Frigento, Gesualdo, Grottolella, Guardia Lombardi, Lacedonia, Lapio, Lauro, Lioni, Manocalzati, Marzano di Nola, Mercogliano, Montefalcione, Monteforte Irpino, Montefredane, Montella, Montemarano, Montemiletto, Monteverde, Montoro Inferiore, Montoro Superiore, Morra De Sanctis, Moschiano, Mugnano del Cardinale, Nusco, Ospedaletto d'Alpinolo, Pago del Vallo di Lauro, Parolise, Pietrastornina, Prata di Principato Ultra, Pratola Serra, Quadrelle, Quindici, Rocca San Felice, Roccabascerana, Rotondi, Salza Irpina, San Mango sul Calore, San Martino Valle Caudina, San Michele di Serino, San Potito Ultra, Santa Lucia di Serino, Santa Paolina, Sant'Andrea di Conza, Sant'Angelo a Scala, Sant'Angelo dei Lombardi, Santo Stefano del Sole, Senerchia, Serino, Sirignano, Solofra, Sorbo Serpico, Sperone, Sturno, Summonte, Taurano, Teora, Torella dei Lom-

bardi, Torre Le Nocelle, Tufo, Villamaina, Volturara Irpina.

TRIBUNALE DI BENEVENTO

Airola, Amorosi, Apice, Apollosa, Ariano Irpino, Arpaia, Arpaise, Baselice, Benevento, Bonea, Bonito, Bucciano, Buonabergo, Calvi, Campolattaro, Campoli del Monte Taburno, Carife, Casalbore, Casalduini, Castel Baronia, Castelfranco in Miscano, Castelpagano, Castelpoto, Castelvenero, Castelvetero in Val Fortore, Cautano, Ceppaloni, Cerreto Sannita, Chianche, Circello, Colle Sannita, Cusano Mutri, Dugenta, Durazzano, Faicchio, Flumeri, Foglianise, Foiano di Val Fortore, Fontanarosa, Forchia, Fragneto l'Abate, Fragneto Monforte, Frasso Telesino, Ginestra degli Schiavoni, Greci, Grottaminarda, Guardia Sanframondi, Limatola, Luogosano, Melito Irpino, Melizzano, Mirabella Eclano, Moiano, Molinara, Montaguto, Montecalvo Irpino, Montefalcone di Val Fortore, Montefusco, Montesarchio, Morcone, Paduli, Pago Veiano, Pannarano, Paolisi, Paternopoli, Paupisi, Pesco Sannita, Petruro Irpino, Pietradefusi, Pietraroja, Pietrelcina, Ponte, Pontelandolfo, Puglianello, Reino, San Bartolomeo in Galdo, San Giorgio del Sannio, San Giorgio La Molara, San Leucio del Sannio, San Lorenzello, San Lorenzo Maggiore, San Lupo, San Marco dei Cavoti, San Martino Sannita, San Nazario, San Nicola Baronia, San Nicola Manfredi, San Salvatore Telesino, San Sossio Baronia, Santa Croce del Sannio, Sant'Agata de' Goti, Sant'Angelo a Cupolo, Sant'Angelo all'Esca, Sant'Arcangelo Trimonte, Sassinoro, Savignano Irpino, Scampitella, Solopaca, Taurasi, Telese Terme, Tocco Caudio, Torrecuso, Torrioni, Trevico, Vallata, Vallesaccarda, Venticano, Villanova del Battista, Vitulano, Zungoli.

TRIBUNALE DI NAPOLI

Anacapri, Bacoli, Barano d'Ischia, Capri, Casamicciola Terme, Ercolano, Forio, Ischia, Lacco Ameno, Monte di Procida, Napoli, Portici, Pozzuoli, Procida, Quarto, San Giorgio a Cremano, Serrara Fontana.

TRIBUNALE DI NAPOLI NORD

Afragola, Arzano, Aversa, Caivano, Calvizzano, Cardito, Carinaro, Casal di Principe, Casaluce, Casandrino, Casapesenna, Casavatore, Casoria, Cesa, Crispano, Frattamaggiore, Frattaminore, Frignano, Giugliano in Campania, Gricignano di Aversa, Grumo Nevano, Lusciano, Marano di Napoli, Melito di Napoli, Mugnano di Napoli, Orta di Atella, Parete, Qualiano, San Cipriano d'Aversa, San Marcellino, Sant'Antimo, Sant'Arpino, Succivo, Teverola, Trentola-Ducenta, Villa di Briano, Villa Literno, Villaricca.

TRIBUNALE DI NOLA

Acerra, Brusciano, Camposano, Carbonara di Nola, Casalnuovo di Napoli, Casamarciano, Castello di Cisterna, Cercola, Cicciano, Cimitile, Comiziano, Liveri, Mariiglianella, Marigliano, Massa di Somma, Nola, Ottaviano, Palma Campania, Pollena Trocchia, Pomigliano d'Arco, Roccarainola, San Gennaro Vesuviano, San Giuseppe Vesuviano, San Paolo Bel Sito, San Sebastiano al Vesuvio, San Vitaliano, Sant'Anastasia, Saviano, Scisciano, Somma Vesuviana, Terzigno, Tufino, Visciano, Volla.

TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE

Ailano, Alife, Alvignano, Arienzo, Baia e Latina, Bellona, Caianello, Caiazzo, Calvi Risorta, Camigliano, Cancellone ed Arnone, Capodrise, Capriati a Volturno, Capua, Carinola, Casagiove, Casapulla, Caserta, Castel Campagnano, Castel di Sasso, Castel Morrone, Castel Volturno, Castello del Matese, Cellole, Cervino, Ciorlano, Conca della Campania, Curti, Dragoni, Falciano del Massico, Fontegreca, Formicola, Francolise, Gallo Matese, Giano Vetusto, Gioia Sannitica, Grazzanise, Letino, Liberi, Macerata Campania, Maddaloni, Marcianise, Marzano Appio, Mondragone, Pastorano, Piana di Monte Verna, Piedimonte Matese, Pietramelara, Pietravairano, Pignataro Maggiore, Pontelatone, Portico di Caserta,

Prata Sannita, Pratella, Raviscanina, Recale, Riardo, Roccamonfina, Roccaromana, Rocchetta e Croce, Ruviano, San Felice a Cancellò, San Gregorio Matese, San Marco Evangelista, San Nicola la Strada, San. Potito Sannitico, San Prisco, San Tammaro, Santa Maria a Vico, Santa Maria Capua Vetere, Santa Maria la Fossa, Sant'Angelo d'Alife, Sessa Aurunca, Sparanise, Teano, Torà e Piccini, Vairano Patenora, Valle Agricola, Valle di Maddaloni, Vitulazio.

TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA

Agerola, Boscoreale, Boscotrecase, Casola di Napoli, Castellammare di Stabia, Gragnano, Lettere, Massa Lubrense, Meta, Piano di Sorrento, Pimonte, Poggiomarino, Pompei, Santa Maria la Carità, Sant'Angello, Sant'Antonio Abate, Sorrento, Striano, Torre Annunziata, Torre del Greco, Trecase, Vico Equense.

CORTE DI APPELLO DI PALERMO

TRIBUNALE DI AGRIGENTO

Agrigento, Aragona, Camastra, Cammarata, Campobello di Licata, Canicattì, Casteltermini, Castrofilippo, Cattolica Eraclea, Comitini, Favara, Grotte, Joppolo Giancaxio, Lampedusa e Linosa, Licata, Montallegro, Naro, Palma di Montechiaro, Porto Empedocle, Racalmuto, Raffadali, Ravanusa, Realmonte, San Biagio Platani, San Giovanni Gemini, Santa Elisabetta, Sant'Angelo Muxaro, Siculiana.

TRIBUNALE DI MARSALA

Campobello di Mazara, Castelvetro, Marsala, Mazara del Vallo, Pantelleria, Petrosino, Salerai, Vita.

TRIBUNALE DI PALERMO

Altofonte, Balestrate, Borgetto, Camporeale, Capaci, Carini, Cinisi, Giardinello, Isola delle Femmine, Monreale, Montelepre, Palermo, Partinico, San Cipirello, San

Giuseppe Jato, Terrasini, Torretta, Trapeto, Ustica, Villabate.

TRIBUNALE DI SCIACCA

Alessandria della Rocca, Bivona, Burgo, Calamonaci, Caltabellotta, Ciandana, Gibellina, Lucca Sicula, Menfi, Montevago, Partanna, Poggioreale, Ribera, Salaparuta, Sambuca di Sicilia, Santa Margherita di Belice, Santa Ninfa, Santo Stefano Quisquina, Sciacca, Villafranca Sicula.

TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE

Alia, Alimena, Aliminusa, Altavilla Milicia, Bagheria, Baucina, Belmonte Mezzagno, Bisacquino, Blufi, Bolognetta, Bompietro, Caccamo, Caltavuturo, Campofelice di Fitalia, Campofelice di Roccella, Campofiorito, Castelbuono, Casteldaccia, Castellana Sicula, Castronovo di Sicilia, Cefalà Diana, Cefalù, Cerda, Chiusa Sclafani, Ciminna, Collesano, Contessa Entellina, Corleone, Ficarazzi, Gangi, Geraci Siculo, Giuliana, Godrano, Gratteri, Isnello, Lascari, Lercara Friddi, Marineo, Mezzojuso, Misilmeri, Montemaggiore Belsito, Palazzo Adriano, Petralia Soprana, Petralia Sottana, Piana degli Albanesi, Polizzi Generosa, Pollina, Prizzi, Roccamena, Roccapalumba, San Mauro Castelverde, Santa Cristina Gela, Santa Flavia, Sciara, Scillato, Sclafani Bagni, Termini Imerese, Trabia, Valledolmo, Ventimiglia di Sicilia, Vicari, Villafrati.

TRIBUNALE DI TRAPANI

Alcamo, Buseto Palizzolo, Calatafimi-Segesta, Castellammare del Golfo, Custonaci, Erice, Favignana, Paceco, San Vito Lo Capo, Trapani, Valderice.

CORTE DI APPELLO DI PERUGIA

TRIBUNALE DI PERUGIA

Assisi, Bastia Umbra, Bettona, Castiglione del Lago, Citerna, Città di Castello, Cordano, Costacciaro, Fossato di Vico, Gualdo Tadino, Gubbio, Lisciano Niccone,

Magione, Monte Santa Maria Tiberina, Montone, Panicale, Passignano sul Trasimeno, Perugia, Pietralunga, San Giustino, Scheggia e Pascelupo, Sigillo, Torgiano, Tuoro sul Trasimeno, Umbertide, Valfabbrica.

TRIBUNALE DI SPOLETO

Bevagna, Campello sul Clitunno, Canara, Cascia, Castel Ritaldi, Cerreto di Spoleto, Collazzone, Deruta, Foligno, Fratta Todina, Giano dell'Umbria, Gualdo Cattaneo, Marsciano, Massa Martana, Monte Castello di Vibio, Montefalco, Monteleone di Spoleto, Nocera Umbra, Norcia, Poggiodomo, Preci, Sant'Anatolia di Narco, Scheggino, Sellano, Spello, Spoleto, Todi, Trevi, Vallo di Nera, Valtopina.

TRIBUNALE DI TERNI

Acquasparta, Alleronia, Alviano, Amelia, Arrone, Attigliano, Avigliano Umbro, Basschi, Calvi dell'Umbria, Castel Giorgio, Castel Viscardo, Città della Pieve, Fabro, Ferentillo, Ficulle, Giove, Guardea, Lugnano in Teverina, Montecastrilli, Montecchio, Montefranco, Montegabbione, Monteleone d'Orvieto, Narni, Orvieto, Otricoli, Padano, Parrano, Penna in Teverina, Piegara, Polino, Porano, San Gemini, San Venanzo, Stroncone, Terni.

CORTE DI APPELLO DI POTENZA

TRIBUNALE DI LAGONEGRO

Atena Lucana, Auletta, Buonabitacolo, Caggiano, Calvera, Carbone, Casalbuono, Casaletto Spartano, Caselle in Pittari, Castelluccio Inferiore, Castelluccio Superiore, Castelsaraceno, Castronuovo di Sant'Andrea, Cersosimo, Chiaromonte, Episcopia, Fardella, Francavilla in Sinni, Gallicchio, Ispani, Lagonegro, Latronico, Lauria, Maratea, Missanello, Moliterno, Monte San Giacomo, Montesano sulla Marcellana, Morigerati, Nemoli, Noepoli, Padula, Pertosa, Petina, Polla, Rivello, Roccanova, Rondana, Sala Consilina, Salvitelle, San Chirico Raparo, San Costantino Albanese, San

Martino d'Agri, San Paolo Albanese, San Pietro al Tanagro, San Rufo, San Severino Lucano, Santa Marina, Sant'Arcangelo, Sant'Arzenio, Sanza, Sapri, Sarconi, Sassano, Senise, Spinoso, Teana, Teggiano, Terranova di Pollino, Torraca, Tortorella, Trecchina, Vibonati, Viggianello.

TRIBUNALE DI MATERA

Accettura, Aliano, Bernalda, Calciano, Cirigliano, Colobraro, Craco, Ferrandina, Garaguso, Gorgoglione, Grassano, Grottole, Irsina, Matera, Miglionico, Montalbano Jonico, Montescaglioso, Nova Siri, Oliveto Lucano, Pisticci, Policoro, Pomarico, Rotondella, Salandra, San Giorgio Lucano, San Mauro Forte, Scanzano Jonico, Stigliano, Tricarico, Tursi, Valsinni.

TRIBUNALE DI POTENZA

Abriola, Acerenza, Albano di Lucania, Anzi, Armento, Atella, Avigliano, Balvano, Banzi, Baragiano, Barile, Bella, Brienza, Brindisi Montagna, Calvello, Campomaggiore, Cancellara, Castelgrande, Castelmezzano, Corleto Perticara, Filiano, Forenza, Genzano di Lucania, Ginestra, Grumento Nova, Guardia Perticara, Laurenzana, Lavello, Marsico Nuovo, Marsicovetere, Maschito, Melfi, Montemilone, Montemurro, Muro Lucano, Oppido Lucano, Palazzo San Gervasio, Paterno, Pescopagano, Picerno, Pietragalla, Pietrapertosa, Pignola, Potenza, Rapolla, Rapone, Rionero in Vulture, Ripacandida, Ruoti, Ruvo del Monte, San Chirico Nuovo, San Fele, Sant'Angelo Le Fratte, Sasso di Castalda, Satriano di Lucania, Savoia di Lucania, Tito, Tolve, Tramutola, Trivigno, Vaglio Basilicata, Venosa, Vietri di Potenza, Viggiano.

CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA

TRIBUNALE DI LOCRI

Agnana Calabria, Antonimina, Ardore, Benestare, Bianco, Bivongi, Bovalino, Brancaleone, Bruzzano Zeffirio, Camini, Canolo, Caraffa del Bianco, Careri, Casi-

gnana, Caulonia, Ciminà, Ferruzzano, Gerace, Gioiosa Ionica, Grotteria, Locri, Mammola, Marina di Gioiosa Ionica, Martone, Monasterace, Palizzi, Pazzino, Planca, Piatì, Portigliola, Riace, Roccella Ionica, Samo, San Giovanni di Gerace, San Luca, Sant'Agata del Bianco, Sant'Ilario dello Ionio, Siderno, Staiti, Stignano, Stilo.

TRIBUNALE DI PALMI

Anoia, Candidoni, Cinquefrondi, Cittanova, Cosoleto, Delianuova, Feroletto della Chiesa, Galatro, Giffone, Gioia Tauro, Laureana di Borrello, Maropati, Melicuccà, Melicucco, Molochio, Oppido Mamertina, Palmi, Polistena, Rizziconi, Rosarno, San Ferdinando, San Giorgio Morgeto, San Pietro di Caridà, San Procopio, Santa Cristina d'Aspromonte, Sant'Eufemia d'Aspromonte, Scido, Seminara, Serrata, Sinopoli, Taurianova, Terranova Sappo Minulio, Varapodio.

TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA

Africo, Bagaladi, Bagnara Calabria, Bova, Bova Marina, Calanna, Campo Calabro, Cardeto, Condofuri, Fiumara, Lagani, Melito di Porto Salvo, Montebello Ionico, Motta San Giovanni, Reggio di Calabria, Roccaforte del Greco, Roghudi, San Lorenzo, San Roberto, Sant'Alessio in Aspromonte, Santo Stefano in Aspromonte, Scilla, Villa San Giovanni.

CORTE DI APPELLO DI ROMA

TRIBUNALE DI CASSINO

Acquafondata, Alvito, Aquino, Arce, Arpino, Atina, Ausonia, Belmonte Castello, Broccostella, Campoli Appennino, Casalattico, Casalvieri, Cassino, Castelforte, Castelliri, Castelnuovo Parano, Castrocielo, Cervaro, Colfelice, Colle San Magno, Coreno Ausonio, Esperia, Fontana Liri, Fontechiari, Formia, Gaeta, Gallinaro, Galluccio, Isola del Liri, Itri, Mignano Monte Lungo, Minturno, Pastena, Pescosolido, Picinisco, Pico, Piedimonte San Germano, Pignataro Interamna, Pontecorvo, Ponza,

Posta Fibreno, Presenzano, Rocca d'Arce, Rocca d'Evandro, Roccasecca, San Biagio Saracinisco, San Donato Val di Cornino, San Giorgio a Liri, San Giovanni Incarico, San Pietro Infine, San Vittore del Lazio, Sant'Ambrogio sul Garigliano, Sant'Andrea del Garigliano, Sant'Apollinare, Sant'Elia Fiumerapido, Santi Cosma e Damiano, Santopadre, Settefrati, Sora, Spigno Saturnia, Terelle, Vallemaio, Vallerotonda, Ventotene, Vicalvi, Villa Latina, Villa Santa Lucia, Viticuso.

TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA

Allumiere, Anguillara Sabazia, Bracciano, Canale Monterano, Cerveteri, Civitavecchia, Fiumicino, Ladispoli, Manziana, Montalto di Castro, Santa Marinella, Tarquinia, Tolfa, Trevignano Romano.

TRIBUNALE DI FROSINONE

Acuto, Alatri, Amaseno, Anagni, Amara, Boville Ernica, Castro dei Volsci, Ceccano, Ceprano, Collepardo, Falvaterra, Ferentino, Filettino, Fiuggi, Frosinone, Fumone, Giuliano di Roma, Guarcino, Monte San Giovanni Campano, Morolo, Paliano, Patrica, Piglio, Poti, Ripi, Serrone, Sgurgola, Strangolagalli, Supino, Torre Cajetani, Torrice, Trevi nel Lazio, Trivigliano, Vallecorsa, Veroli, Vico nel Lazio, Villa Santo Stefano.

TRIBUNALE DI LATINA

Aprilia, Bassiano, Campodimele, Cisterna di Latina, Cori, Fondi, Latina, Lenola, Maenza, Monte San Biagio, Norma, Pontinia, Priverno, Prossedi, Rocca Massima, Roccagorga, Roccasecca dei Volsci, Sabaudia, San Felice Circeo, Sermoneta, Sezze, Sonnino, Sperlonga, Terracina.

TRIBUNALE DI RIETI

Accumoli, Amatrice, Antrodoco, Ascrea, Belmonte in Sabina, Borbona, Borgo Velino, Borgorose, Cantalice, Cantalupo in Sabina, Casaprota, Casperia, Castel di Torà, Castel Sant'Angelo, Castelnuovo di

Farfa, Cittaducale, Cittareale, Collalto Sabino, Colle di Tora, Collegiove, Collevectio, Colli sul Velino, Concerviano, Configni, Contigliano, Cottanello, Fara in Sabina, Fiamignano, Fiano Romano, Filacciano, Forano, Frasso Sabino, Greccio, Labro, Leonessa, Longone Sabino, Magliano Sabina, Marcellini, Micigliano, Mompeo, Montasola, Monte San Giovanni in Sabina, Montebuono, Monteleone Sabino, Montenero Sabino, Montopoli di Sabina, Morro Reatino, Nazzano, Orvinio, Paganico Sabino, Pescorocchiano, Petrella Salto, Poggio Bustone, Poggio Catino, Poggio Mirteto, Poggio Molano, Poggio Nativo, Poggio San Lorenzo, Ponzano Romano, Posta, Pozzaglia Sabina, Rieti, Rivodutri, Rocca Sinibalda, Roccantica, Salisano, Scandriglia, Selci, Stimigliano, Tarano, Toffia, Torri in Sabina, Torricella in Sabina, Torrita Tiberina, Vacone, Varco Sabino.

TRIBUNALE DI ROMA

Roma.

TRIBUNALE DI TIVOLI

Affile, Agosta, Anticoli Corrado, Arcinazzo Romano, Arsoli, Bellegra, Camerata Nuova, Campagnano di Roma, Canterano, Capena, Capranica Prenestina, Casape, Castel Madama, Castel San Pietro Romano, Castelnuovo di Porto, Cave, Cerreto Laziale, Cervara di Roma, Ciciliano, Cineto Romano, Civitella San Paolo, Fonte Nuova, Formello, Galliciano nel Lazio, Genazzano, Gerano, Guidonia Montecelio, Jenne, Licenza, Magliano Romano, Mandela, Marano Equo, Marcellina, Mazzano Romano, Mentana, Monteflavio, Montelibretti, Monterotondo, Montorio Romano, Moricone, Morlupo, Nerola, Nespole, Olevano Romano, Palestrina, Palombara Sabina, Percile, Pisoniano, Poli, Riano, Rignano Flaminio, Riofreddo, Rocca Canterano, Rocca di Cave, Rocca Santo Stefano, Roccagiovine, Roiate, Roviano, Sacrofano, Sambuci, San Cesareo, San Gregorio da Sassola, San Polo dei Cavalieri, San Vito Romano, Sant'Angelo Romano, Sant'Oreste, Saracine-

sco, Subiaco, Tivoli, Turania, Vallepietra, Vallinfreda, Vicovaro, Vivaro Romano, Zagarolo.

TRIBUNALE DI VELLETRI

Albano Laziale, Anzio, Ardea, Ariccia, Artena, Carpineto Romano, Castel Gandolfo, Ciampino, Colleferro, Colonna, Frascati, Gavignano, Genzano di Roma, Gorga, Grottaferrata, Labico, Lanuvio, Lariano, Marino, Monte Compatri, Monte Porzio Catone, Montelanico, Nemi, Nettuno, Pomezia, Rocca di Papa, Rocca Priora, Segni, Valmontone, Velletri.

TRIBUNALE DI VITERBO

Acquapendente, Arlena di Castro, Bagnoregio, Barbarano Romano, Bassano in Teverina, Bassano Romano, Blera, Bolsena, Bomarzo, Calcata, Canepina, Canino, Capodimonte, Capranica, Caprarola, Carbognano, Castel Sant'Elia, Castiglione in Teverina, Celleno, Cellere, Civita Castellana, Civitella d'Agliano, Corchiano, Fabrica di Roma, Faleria, Farnese, Gallese, Gradoli, Graffignano, Grotte di Castro, Ischia di Castro, Latera, Lubriano, Marta, Monte Romano, Montefiascone, Monterosi, Nepi, Onano, Oriolo Romano, Orte, Piansano, Proceno, Ronciglione, San Lorenzo Nuovo, Soriano nel Cimino, Sutri, Tessenano, Tuscania, Valentano, Vallerano, Vassanello, Vejano, Vetralla, Vignanello, Villa San Giovanni in Tuscia, Viterbo, Vitorchiano.

CORTE DI APPELLO DI SALERNO

TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE

Angri, Baronissi, Bracigliano, Calvanico, Castel San Giorgio, Cava de' Tirreni, Corbara, Fisciano, Mercato San Severino, Nocera Inferiore, Nocera Superiore, Paganì, Roccapiemonte, San Marzano sul Sarno, San Valentino Torio, Sant'Egidio del Monte Albino, Sarno, Scafati, Siano.

TRIBUNALE DI SALERNO

Acerno, Albanella, Altavilla Silentina, Amalfi, Aquara, Atrani, Battipaglia, Bellizzi, Bellosguardo, Buccino, Campagna, Capaccio, Castel San Lorenzo, Castelvita, Castelnuovo di Conza, Castiglione dei Genovesi, Cetara, Colliano, Conca dei Marini, Controne, Contursi Terme, Corleto Monforte, Eboli, Felitto, Furore, Giffoni Sei Casali, Giffoni Valle Piana, Giungano, Laviiano, Maiori, Minori, Montecorvino Pugliano, Montecorvino Rovella, Olevano sul Tusciano, Oliveto Citra, Ottati, Palomonte, Pellezzano, Pontecagnano Faiano, Positano, Postiglione, Praiano, Ravello, Ricigliano, Roccadaspide, Romagnano al Monte, Roscigno, Salerno, San Cipriano Picentino, San Gregorio Magno, San Mango Piemonte, Sant'Angelo a Fasanella, Santomenna, Scala, Serre, Sicignano degli Alburni, Tramonti, Trentinara, Valva, Vietri sul Mare.

TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA

Agropoli, Alfano, Ascea, Camerota, Campora, Cannalunga, Casal Velino, Castellabate, Castelnuovo Cilento, Celle di Bulgheria, Centola, Ceraso, Cicerale, Cucaro Vetere, Futani, Gioi, Laureana Cilento, Laurino, Laurito, Lustra, Magliano Vetere, Moio della Civitella, Montano Antilia, Montecorice, Monteforte Cilento, Novi Velia, Ogliastro Cilento, Omignano, Orria, Perdifumo, Perito, Piaggine, Pisciotta, Pollica, Frignano Cilento, Rocca gloriosa, Rofrano, Rutino, Sacco, Salento, San Giovanni a Piro, San Mauro Cilento, San Mauro la Bruca, Serramezzana, Sessa Cilento, Stella Cilento, Stio, Torchiara, Torre Orsaia, Valle dell'Angelo, Vallo della Lucania.

CORTE DI APPELLO DI TORINO

TRIBUNALE DI ALESSANDRIA

Acqui Terme, Albera Ligure, Alessandria, Alice Bel Colle, Alluvioni Cambiò, Alzano Scrivia, Arquata Scrivia, Avolasca,

Basaluzzo, Bassignana, Belforte Monferrato, Bergamasco, Berzano di Tortona, Bistagno, Borghetto di Borbera, Borgoratto Alessandrino, Bosco Marengo, Bosio, Brignano-Frascata, Bruno, Subbio, Cabella Ligure, Calamandrana, Cantalupo Ligure, Capriata d'Orba, Carbonara Scrivia, Carentino, Carezzano, Carpeneto, Carrega Ligure, Carrosio, Cartosio, Casal Cermelli, Casaleggio Boiro, Casalnoceto, Casasco, Cassano Spinola, Cassine, Cassinelle, Castel Boglione, Castel Rocchero, Castellania, Castellar Guidobono, Castellazzo Bormida, Castelletto d'Erro, Castelletto d'Orba, Castelletto Molina, Castelletto Monferrato, Castelnuovo Belbo, Castelnuovo Bormida, Castelnuovo Scrivia, Castelospina, Cavatore, Cerreto Grue, Cessole, Cortiglione, Costa Vescovato, Cremolino, Denice, Dernice, Fabbrica Curone, Felizzano, Fontanile, Fraconalto, Francavilla Bisio, Frascaro, Fresonara, Frugarolo, Gamalero, Garbagna, Gavazzana, Gavi, Gremiasco, Gronardo, Grondona, Guazzora, Incisa Scapaccino, Isola Sant'Antonio, Lerma, Lu, Malvicino, Maranzana, Masio, Melazzo, Merana, Molare, Molino dei Torti, Mombaldone, Mombaruzzo, Momperone, Monastero Bormida, Mongiardino Ligure, Monleale, Montabone, Montacuto, Montaldeo, Montaldo Bormida, Montecastello, Montechiaro d'Acqui, Montegioco, Montemarzino, Morbello, Mornese, Morsasco, Nizza Monferrato, Novi Ligure, Olmo Gentile, Orsara Bormida, Ovada, Oviglio, Paderna, Pareto, Parodi Ligure, Pasturana, Pecetto di Valenza, Pietra Marazzi, Pioverà, Pontecurone, Ponti, Ponzone, Pozzolo Groppo, Pozzolo Formigaro, Prasco, Predosa, Quaranti, Quargnento, Quattordio, Ricaldone, Rivalta Bormida, Rivarone, Rocca Grimalda, Roccaforte Ligure, Roccaverano, Rocchetta Ligure, Rocchetta Palafea, Sale, San Cristoforo, San Giorgio Scarampi, San Salvatore Monferrato, San Sebastiano Curone, Sant'Agata Fossili, Sardigliano, Sarezzano, Serole, Serravalle Scrivia, Sessame, Sezzadio, Silvano d'Orba, Solero, Spigno Monferrato, Spineto Scrivia, Stazzano, Strevi, Tagliolo Monferrato, Tassarolo, Terzo, Tortona, Trisobbio, Vaglio Serra, Valenza, Vesime, Vignole Bor-

bera, Viguzzolo, Villalvernia, Villaromagnano, Visone, Volpedo, Volpeglino, Voltaggio.

TRIBUNALE DI AOSTA

Allein, Antey-Saint-Andrè, Aosta, Arnad, Arvier, Avise, Ayas, Aymavilles, Bard, Bionaz, Brissogne, Brusson, Challand-Saint-Anseime, Challand-Saint-Victor, Chambave, Chamois, Champdepraz, Champorcher, Charvensod, Châtillon, Cogné, Courmayeur, Donnas, Doues, Emarese, Etroubles, Fenis, Fontainemore, Gaby, Gignod, Gressan, Gressoney-La-Trinité, Gressoney-Saint-Jean, Hone, Introd, Issime, Issogne, Jovencan, La Magdeleine, La Salle, La Thuile, Lillianes, Montjovet, Morgex, Nus, Ollomont, Oyace, Perloz, Pollein, Pontboset, Pontey, Pont-Saint-Martin, Pre-Saint-Didier, Quart, Rhemes-Notre-Dame, Rhemes-Saint-Georges, Roisan, Saint-Christophe, Saint-Denis, Saint-Marcel, Saint-Nicolas, Saint-Oyen, Saint-Pierre, Saint-Rhemy-en-Bosses, Saint-Vincent, Sarre, Torgnon, Valgrisenche, Valpelline, Valsavarenche, Valtournenche, Verrayes, Verres, Villeneuve.

TRIBUNALE DI ASTI

Agliano Terme, Alba, Albaretto della Torre, Albugnano, Antignano, Aramengo, Arguello, Asti, Azzano d'Asti, Baldichieri d'Asti, Baldissero d'Alba, Barbaresco, Barolo, Belveglio, Benevello, Bergolo, Berezano di San Pietro, Borgomale, Bosia, Bossolasco, Bra, Buttigliera d'Asti, Calosso, Camerano Casasco, Camo, Canale, Canelli, Cantarana, Capriglio, Carmagnola, Casorzo, Cassinasco, Castagnito, Castagnole delle Lanze, Castagnole Monferrato, Castell'Altero, Castellerò, Castelletto Uzzone, Castellinaldo, Castello di Annone, Castelnuovo Calcea, Castelnuovo Don Bosco, Castiglione Falletto, Castiglione Tinella, Castino, Cellarengo, Celle Enomondo, Ceresole Alba, Cerreto d'Asti, Cerretto Langhe, Cerro Tanaro, Cervere, Cherasco, Chiusano d'Asti, Cinaglio, Cissone, Cisterna d'Asti, Coazzolo, Cocconato, Cornelianò d'Alba, Corsione, Cortandone, Cor-

tanze, Cortazzone, Cortemilia, Cossano Belbo, Cossombrato, Costigliole d'Asti, Cravanzana, Cunico, Diano d'Alba, Dusino San Michele, Feisoglio, Ferrere, Frinco, Gorzegno, Govone, Grana, Grinzane Cavour, Guarene, Isola d'Asti, Isolabella, La Morra, Lequio Berria, Levice, Loazzolo, Magliano Alfieri, Mango, Mareto, Moasca, Mombercelli, Monale, Moncucco Torinese, Monforte d'Alba, Mongardino, Montà, Montafia, Montaldo Roero, Montaldo Scarampi, Montechiaro d'Asti, Montegrosso d'Asti, Montelupo Albese, Montemagno, Monte Roero, Monticello d'Alba, Montiglio Monferrato, Moransengo, Narzole, Neive, Neviglie, Niella Belbo, Novello, Passerano Marmorito, Perletto, Pezzolo Valle Uzzone, Piea, Pino d'Asti, Piobesi d'Alba, Piovà Massaia, Pocapaglia, Poirino, Portacomaro, Pralormo, Priocca, Refrancore, Revigliasco d'Asti, Roatto, Robella, Rocca d'Arazzo, Rocchetta Belbo, Rocchetta Tanaro, Roddi, Roddino, Rodello, San Benedetto Belbo, San Damiano d'Asti, San Martino Alfieri, San Marzano Oliveto, San Paolo Solbrito, Sanfrè, Santa Vittoria d'Alba, Santo Stefano Belbo, Santo Stefano Roero, Scurzolengo, Serralunga d'Alba, Serravalle Langhe, Settime, Sinio, Soglio, Sommariva del Bosco, Sommariva Perno, Tigliole, Tonengo, Torre Bormida, Treiso, Trezzo Tinella, Valfenera, Verduno, Vezza d'Alba, Viale, Viarigi, Vigliano d'Asti, Villa San Secondo, Villafranca d'Asti, Villanova d'Asti, Vinchio.

TRIBUNALE DI BIELLA

Andorno Micca, Benna, Biella, Bioglio, Borriana, Brusnengo, Callabiana, Camandona, Camburzano, Campiglia Cervo, Candelò, Casapinta, Castelletto Cervo, Cavaglià, Cerreto Castello, Cerrione, Coggiola, Cossato, Crosa, Curino, Donato, Dorzano, Gaglianico, Graglia, Lessona, Magnano, Massazza, Masserano, Mezzana Mortigliengo, Miagliano, Mongrando, Mosso, Mottalciata, Muzzano, Netro, Occhieppo Inferiore, Occhieppo Superiore, Pettinengo, Piatto, Piedicavallo, Pollone, Ponderano, Portula, Pralungo, Pray, Quaregna, Quittengo, Ronco Biellese, Roppolo, Ro-

sazza, Sagliano Micca, Sala Biellese, Sallussola, San Paolo Cervo, Sandigliano, Selve Marcone, Soprana, Sordevolo, Strona, Tavigliano, Ternengo, Tollegno, Torrazzo, Trivero, Valdengo, Vallanzengo, Valle Mosso, Valle San Nicolao, Veglio, Verrone, Vigliano Biellese, Villanova Biellese, Viverone, Zimone, Zubiena, Zumaglia.

TRIBUNALE DI CUNEO

Acceglio, Aisone, Alto, Argenterà, Bagnasco, Bagnolo Piemonte, Barge, Bastia Mondovì, Battifollo, Beinette, Bellino, Belvedere Langhe, Bene Vagienna, Bernezzo, Bonvicino, Borgo San Dalmazzo, Boves, Briaglia, Briga Alta, Brondello, Brossasco, Busca, Camerana, Canosio, Caprauna, Caraglio, Caramagna Piemonte, Cardè, Carrù, Cartignano, Casalgrasso, Casteldelfino, Castellar, Castelletto Stura, Castellino Tanaro, Castelmagno, Castelnuovo di Ceva, Cavallerleone, Cavallermaggiore, Celle di Macra, Centallo, Cervasca, Ceva, Chiusa di Pesio, Cigliè, Clavesana, Costigliole Saluzzo, Crissolo, Cuneo, Demonte, Dogliani, Dronero, Elva, Entracque, Envie, Farioglio, Faule, Fossano, Frabosa Soprana, Frabosa Sottana, Frassinio, Gaiola, Gambaasca, Garessio, Genola, Gottasecca, Igliano, Isasca, Lagnasco, Lequio Tanaro, Lesegno, Limone Piemonte, Lisio, Macra, Magliano Alpi, Manta, Marene, Margarita, Marmora, Marsaglia, Martiniana Po, Melle, Moiola, Mombarcaro, Mombasiglio, Monastero di Vasco, Monasterolo Casotto, Monasterolo di Savigliano, Monchiero, Mondovì, Monesiglio, Montaldo di Mondovì, Montanera, Montemale di Cuneo, Monterosso Grana, Montezemolo, Moretta, Morozzo, Murazzano, Murello, Niella Tanaro, Nucetto, Oncino, Ormea, Ostana, Paesana, Pagno, Pamparato, Paroldo, Perlo, Peveragno, Pianfei, Fiasco, Pietraporzio, Piozzo, Polonghera, Pontechianale, Pradleves, Prazzo, Priero, Priola, Prunetto, Racconigi, Revello, Riffreddo, Rittana, Roaschia, Roascio, Robilante, Roburent, Rocca Cigliè, Rocca, de' Baldi, Roccabruna, Roccaforte Mondovì, Roccasparvera, Roccavione, Rossana, Ruffia, Sale delle Langhe, Sale San Giovanni, Saliceto, Salmour, Saluzzo,

Sambuco, Sampeyre, San Damiano Macra, San Michele Mondovì, Sanfront, Sant'Albano Stura, Savigliano, Scagnello, Scarnafigi, Somano, Stroppio, Tarantasca, Torre Mondovì, Torre San Giorgio, Torresina, Trinità, Valdieri, Valgrana, Valloriate, Valmala, Venasca, Vernante, Verzuolo, Vicoforte, Vignolo, Villafalletto, Villanova Mondovì, Villanova Solaro, Villar San Costanzo, Vinadio, Viola, Vottignasco.

TRIBUNALE DI IVREA

Agliè, Ala di Stura, Albiano d'Ivrea, Alice Superiore, Alpette, Andrate, Azeglio, Bairo, Balangero, Baldissero Canavese, Balme, Banchette, Barbania, Barone Canavese, Bollengo, Borgaro Torinese, Borgiallo, Borgofranco d'Ivrea, Borgomasino, Bosconero, Brandizzo, Brosso, Brozolo, Brusasco, Burolo, Busano, Cafasse, Caluso, Candia Canavese, Canischio, Cantoira, Caravino, Carema, Casalborgone, Cascinette d'Ivrea, Castagneto Po, Castellamonte, Castelnuovo Nigra, Castiglione Torinese, Cavagnolo, Ceres, Ceresole Reale, Chialamberto, Chiaverano, Chiesanuova, Chivasso, Ciconio, Cintano, Cinzano, Ciriè, Coassolo Torinese, Colletterto Castelnuovo, Colletterto Giacosa, Corio, Cossano Canavese, Cuceglio, Cuorgnè, Favria, Feletto, Fiano, Fiorano Canavese, Foglizzo, Forno Canavese, Frassinetto, Front, Gassino Torinese, Germagnano, Groscavallo, Grosso, Ingria, Issiglio, Ivrea, Lanzo Torinese, Lauriano, Leini, Lemie, Lessolo, Levone, Locana, Lombardore, Lorzanzè, Lugnacco, Lusigliè, Maglione, Mathi, Mazzè, Mercenasco, Meugliano, Mezenile, Monastero di Lanzo, Montalenghe, Montalto Dora, Montanaro, Monteu da Po, Noasca, Noie, Nomaglio, Oglanico, Orio Canavese, Ozegna, Palazzo Canavese, Parella, Pavone Canavese, Pecco, Perosa Canavese, Pertusio, Pessinetto, Piverone, Pont-Canavese, Prascorsano, Pratiglione, Quagliuzzo, Quassolo, Quincinetto, Ribordone, Rivalba, Rivara, Rivarolo Canavese, Rivarossa, Robassomero, Rocca Canavese, Romano Canavese, Ronco Canavese, Rondissone, Rueglio, Salassa, Salerano Canavese, Samone, San Benigno Canavese, San Carlo

Canavese, San Colombano Belmonte, San Francesco al Campo, San Giorgio Canavese, San Giusto Canavese, San Martino Canavese, San Maurizio Canavese, San Mauro Torinese, San Ponso, San Raffaele Cimena, San Sebastiano da Po, Scarmagno, Sciolze, Settimo Rottaro, Settimo Torinese, Settimo Vittone, Sparone, Strambinello, Strambino, Tavagnasco, Torrazza Piemonte, Torre Canavese, Trausella, Traversella, Traves, Usseglio, Vallo Torinese, Valperga, Valprato Soana, Varisella, Vauda Canavese, Venaria Reale, Verolengo, Verua Savoia, Vestignè, Vialfrè, Vico Canavese, Vidracco, Villanova Canavese, Villareggia, Vische, Vistrorio, Viù, Volpiano.

TRIBUNALE DI NOVARA

Agrate Conturbia, Barengo, Bellinzago Novarese, Biandrate, Boca, Bogogno, Bolzano Novarese, Borgo Ticino, Borgolavezzaro, Borgomanero, Briga Novarese, Briona, Caltignaga, Cameri, Carpignano Sesia, Casalbeltrame, Casaleggio Novara, Casalino, Casalvolone, Castellazzo Novarese, Castelletto sopra Ticino, Cavaglietto, Cavaglio d'Agogna, Cavallirio, Cerano, Comignago, Cressa, Cureggio, Divignano, Fara Novarese, Fontaneto d'Agogna, Galliate, Garbagna Novarese, Gargallo, Gattico, Ghemme, Gozzano, Granozzo con Monticello, Grignasco, Landiona, Maggiora, Mandello Vitta, Marano Ticino, Mezzomerico, Momo, Nibbiola, Novara, Oleggio, Fogno, Pombia, Prato Sesia, Recetto, Romagnano Sesia, Romentino, San Maurizio d'Opaglio, San Nazzaro Sesia, San Pietro Mosezzo, Sillavengo, Sizzano, Soriso, Sozzago, Suno, Terdobbiato, Tornaco, Trecate, Vaprio d'Agogna, Varallo Pombia, Veruno, Vespolate, Vicolungo, Vinzaglio.

TRIBUNALE DI TORINO

Airasca, Almese, Alpignano, Andezeno, Angrogna, Arignano, Avigliana, Baldissero Torinese, Bardonecchia, Beinasco, Bibiana, Bobbio Pellice, Borgone Susa, Bricherasio, Bruino, Bruzolo, Buriasco, Bussoleno, Buttigliera Alta, Cambiano, Campiglione-Fenile, Candido, Cantalupa, Caprie, Cari-

gnano, Caselette, Caselle Torinese, Castagnole Piemonte, Cavour, Cercenasco, Cesana Torinese, Chianocco, Chieri, Chiomonte, Chiusa di San Michele, Claviere, Coazze, Collegno, Condove, Cumiana, Druento, Exilles, Fenestrelle, Frossasco, Garzigliana, Giaglione, Giaveno, Givoletto, Gravere, Grugliasco, Inverso Pinasca, La Cassa, La Loggia, Lombriasco, Luserna San Giovanni, Lusernetta, Macello, Marentino, Massello, Mattie, Meana di Susa, Mombello di Torino, Mompantero, Moncalieri, Moncenisio, Montaldo Torinese, Moriondo Torinese, Nichelino, None, Novalesa, Orbassano, Osasco, Osasio, Oulx, Pancalieri, Pavarolo, Pecetto Torinese, Perosa Argentina, Perrero, Pianezza, Pinasca, Pinerolo, Pino Torinese, Piobesi Torinese, Piossasco, Piscina, Pomaretto, Porte, Prangelato, Prali, Pramollo, Prarostino, Reano, Riva presso Chieri, Rivalta di Torino, Rivoli, Roletto, Rorà, Rosta, Roure, Rubiana, Salbertrand, Salza di Pinerolo, San Didero, San Germano Chisone, San Gillio, San Glorio di Susa, San Pietro Val Lemina, San Secondo di Pinerolo, Sangano, Sant'Ambrogio di Torino, Sant'Antonino di Susa, Santena, Sauze di Cesana, Sauze d'Oulx, Scalenghe, Sestriere, Susa, Torino, Torre Pellice, Trana, Trofarello, Usseaux, Vaie, Val della Torre, Valgioie, Venaus, Vigone, Villafranca Piemonte, Villar Dora, Villar Focchiardo, Villar Pellice, Villar Perosa, Villarbasse, Villastellone, Vinovo, Virle Piemonte, Volvera.

TRIBUNALE DI VERBANIA

Ameno, Antrona Schieranco, Anzola d'Ossola, Arizzano, Armeno, Arola, Arona, Aurano, Baceno, Bannio Anzino, Baveno, Bee, Belgirate, Beura-Cardezza, Bognanco, Brovello-Carpugnino, Calasca-Castiglione, Cambiasca, Cannerò Riviera, Cannobio, Caprezzo, Casale Corte Cerro, Cavaglio-Spocchia, Ceppo Morelli, Cesara, Colazza, Cossogno, Craveggia, Crevoladossola, Crodo, Cursolo-Orasso, Domodossola, Dormelletto, Druogno, Falmenta, Formazza, Germagno, Ghiffa, Gignese, Gravellona Toce, Gurro, Intragna, Invorio, Lesa, Loreglia, Macugnaga, Madonna del Sasso,

Malesco, Masera, Massino Visconti, Masiola, Meina, Mergozzo, Miasino, Miazzina, Montecrestese, Montescheno, Nebbiuno, Nonio, Oggebbio, Oleggio Castello, Omegna, Ornavasso, Orta San Giulio, Pallanzeno, Paruzzaro, Pella, Pettenasco, Piedimulera, Pieve Vergonte, Pisano, Premeno, Premia, Premosello-Chiovenda, Quarna Sopra, Quarna Sotto, Re, San Bernardino Verbanò, Santa Maria Maggiore, Seppiana, Stresa, Toceno, Tralego Viggiona, Traquera, Trontano, Valstrona, Vanzone con San Carlo, Varzo, Verbania, Viganella, Vignone, Villadossola, Villette, Vogogna.

TRIBUNALE DI VERCELLI

Ailoche, Alagna Valsesia, Albano Verellese, Alfiano Natta, Alice Castello, Altavilla Monferrato, Arborio, Asigliano Verellese, Balmuccia, Balocco, Balzola, Bianzè, Boccioleto, Borgo d'Ale, Borgo San Martino, Borgo Vercelli, Borgosesia, Bozzole, Breia, Buronzo, Calliano, Camagna Monferrato, Camino, Campertogno, Caprile, Carcoforo, Caresana, Caresanablot, Carisio, Casale Monferrato, Casanova Elvo, Castelletto Merli, Cella Monte, Cellio, Cereseto, Cerrina Monferrato, Cervatto, Cigliano, Civiasco, Collobiano, Coniolo, Conzano, Costanzana, Cravagliana, Crescentino, Crevacuore, Crova, Cuccaro Monferrato, Desana, Fobello, Fontanetto Po, Formigliana, Frassinello Monferrato, Frassineto Po, Fubine, Gabiano, Gattinara, Ghislarengo, Giarole, Giffenga, Grazzano Badoglio, Greggio, Guardabosone, Lamporo, Lenta, Lignana, Livorno Ferraris, Lozzolo, Mirabello Monferrato, Mollia, Mombello Monferrato, Moncalvo, Moncestino, Moncrivello, Morano sul Po, Motta de' Conti, Murisengo, Occimiano, Odalengo Grande, Odalengo Piccolo, Olcenengo, Oldenico, Olivola, Ottiglio, Ozzano Monferrato, Palazzolo Verellese, Penango, Pertengo, Pezzana, Pila, Piode, Pomaro Monferrato, Pontestura, Ponzano Monferrato, Postua, Prarolo, Quarona, Quinto Verellese, Rassa, Rima San Giuseppe, Rimasco, Rimella, Riva Valdobbia, Rive, Roasio, Ronsecco, Rosignano Monferrato, Rossa, Rovasenda, Sabbia, Sala Monferrato, Sa-

lasco, Sali Verellese, Saluggia, San Germano Verellese, San Giacomo Verellese, San Giorgio Monferrato, Santhià, Scopa, Scopello, Serralunga di Crea, Serravalle Sesia, Solonghello, Sostegno, Stroppiana, Terruggia, Ticineto, Tonco, Treville, Tricerro, Trino, Tronzano Verellese, Valduggia, Valmacca, Varallo, Vercelli, Vignale Monferrato, Villa del Bosco, Villadeati, Villamiroglio, Villanova Monferrato, Villarboit, Villata, Vocca.

CORTE DI APPELLO DI TRENTO

TRIBUNALE DI ROVERETO

Ala, Arco, Avio, Besenello, Brentonico, Calliano, Drena, Dro, Folgaria, Isera, Ledro, Magasa, Mori, Nago-Torbole, Nogaredo, Nomi, Pomarolo, Riva del Garda, Ronzo-Chienis, Rovereto, Tenno, Terragnolo, Trambileno, Vallarsa, Valvestino, Villa Lagarina, Volano.

TRIBUNALE DI TRENTO

Albiano, Aldeno, Ambiar, Andalo, Baselga di Pinè, Bedollo, Bersone, Bieno, Bleggio Superiore, Bocenago, Bolbeno, Bondo, Bondone, Borgo Valsugana, Bosentino, Breguzzo, Bresimo, Brez, Brione, Caderzone Terme, Cagnò, Calavino, Calcernica al Lago, Caldes, Caldonazzo, Campitello di Fassa, Campodenno, Canal San Bovo, Canazei, Capriana, Carano, Carisolo, Carzano, Castel Condino, Castelfondo, Castello Tesino, Castello-Molina di Fiemme, Castelnuovo, Cavalese, Cavareno, Cavdago, Cavedine, Cavizzana, Cembra, Centa San Nicolò, Cimego, Cimone, Cinte Tesino, Cis, Civezzano, Cles, Cloz, Cornano terme, Comezzadura, Condino, Coredò, Croviana, Cunevo, Daiano, Dambel, Daone, Darè, Denno, Dimaro, Don, Dorsino, Favedo, Fai della Paganella, Faver, Faviè, Fiera di Primiero, Fierozzo, Flavon, Fondo, Fornace, Frassilongo, Garniga Terme, Giovo, Giustino, Grauno, Grigno, Grumes, Imer, Ivano-Fracena, Lardaro, Lasino, Lavarone, Lavis, Levico Terme, Lisignago, Livo, Lona-Lases, Luserna, Malè, Malosco, Massimeno, Mazzin, Mez-

zana, Mezzano, Mezzocorona, Mezzolombardo, Moena, Molveno, Monclassico, Montagne, Nanno, Nave San Rocco, Novaledo, Ospedaletto, Ossana, Padergnone, Palù del Fersina, Panchià, Peio, Pellizzano, Pelugo, Pergine Valsugana, Pieve di Bono, Pieve Tesino, Pinzolo, Pozza di Fassa, Praso, Predazzo, Preore, Prezzo, Rabbi, Ragoli, Revò, Romallo, Romeno, Roncegno Terme, Ronchi Valsugana, Roncone, Ronzone, Roverè della Luna, Ruffre-Mendola, Rumo, Sagron Mis, Samone, San Lorenzo in Banale, San Michele all'Adige, Sant'Orsola Terme, Sanzeno, Sarnonico, Scurelle, Segonzano, Sfruz, Siror, Smarano, Soraga, Sover, Spera, Spiazzo, Spormaggiore, Sporminore, Stenico, Storo, Strembo, Strigno, Taio, Tassullo, Telve, Telve di Sopra, Tenna, Terlago, Terres, Terzolas, Tesero, Tione di Trento, Ton, Tonadico, Torcegno, Transacqua, Trento, Tres, Tuenno, Valda, Valfloriana, Varena, Vattaro, Vermiglio, Vervò, Vezzano, Vignola-Falesina, Vigo di Fassa, Vigo Rendena, Vigolo Vattaro, Villa Agnedo, Villa Rendena, Zambana, Ziano di Fiemme, Zucho.

CORTE DI APPELLO DI TRENTO
SEZIONE DISTACCATA
DI BOLZANO/BOZEN

TRIBUNALE DI BOLZANO/BOZEN

Aldino/Aldein, Andriano/Andrian, Anterivo/Altrei, Appiano sulla strada del vino/Eppan an der Weinstrasse, Avelengo/Hafling, Badia/Abtei, Barbiano/Barbian, Bolzano/Bozen, Braies/Prags, Brennero/Brenner, Bressanone/Brixen, Bronzolo/Branzoll, Brunico/Bruneck, Caines/Kuens, Caldaro sulla strada del vino/Kaltern an der Weinstrasse, Campo di Trens/Freienfeld, Campo Tures/Sand in Taufers, Castelbello-Ciardes/Kastelbell-Tschars, Castelrotto/Kastelruth, Cermes/Tscherms, Chienes/Kiens, Chiusa/Klausen, Cornedo all'Isarco/Karneid, Cortaccia sulla strada del vino/Kurtatsch an der Weinstrasse, Cortina sulla strada del vino/Kurtinig an der Weinstrasse, Corvara in Badia/Corvara, Curon Venosta/Graun im Vinschgau,

Dobbiaco/Toblach, Egna/Neumarkt, Falzes/Pfalzen, Fiè allo Sciliar/Vals am Schlern, Fortezza/Franzensfeste, Funes/Villnoess, Gais/Gais, Gargazzone/Gargazon, Glorenza/Glurns, La Valle/Wengen, Laces/Latsch, Lagundo/Algund, Laion/Lajen, Laives/Leifers, Lana/Lana, Lasa/Laas, Lauregno/Laurein, Luson/Luesen, Magrè sulla strada del vino/Margreid an der Weinstrasse, Malles Venosta/Mals, Marebbe/Enneberg, Marlengo/Marling, Martello/Martell, Meltina/Moelten, Merano/Meran, Monguelfo-Tesido/Welsberg-Taisten, Montagna/Montan, Moso in Passiria/Moos in Passeier, Nalles/Nals, Naturno/Naturns, Naz-Sciaves/Natz-Schabs, Nova Levante/Welschnofen, Nova Ponente/Deutschnofen, Ora/Auer, Ortisei/St. Ulrich, Parcines/Partschins, Perca/Percha, Plaus/Plaus, Ponte Gardena/Waidbruck, Postal/Burgstall, Prato allo Stelvio/Prad am Stilfser Joch, Predoi/Prettau, Proves/Proveis, Racines/Ratschings, Rasun Anterselva/Rasen-Antholz, Renon/Ritten, Rifiano/Riffian, Rio di Pusteria/Muehlbach, Rodengo/Rodeneck, Salorno/Salurn, San Candido/Innichen, San Genesio Atesino/Jenesien, San Leonardo in Passiria/St. Leonhard in Passeier, San Lorenzo di Sebato/St. Lorenzen, San Martino in Badia/St. Martin in Thurn, San Martino in Passiria/St. Martin in Passeier, San Pancrazio/St. Pankraz, Santa Cristina Valgardena/St. Christina in Groeden, Sarentino/Sarntal, Scena/Schenna, Selva dei Molini/Muehlwald, Selva di Val Gardena/Wolkenstein in Groeden, Senales/Schnals, Senale-San Felice/Unsere Liebe Frau im Walde-St. Felix, Sesto/Sexten, Silandro/Schlanders, Sluderno/Schluderns, Stelvio/Stilfs, Terento/Terenten, Terlano/Terlan, Termeno sulla strada del vino/Tramin an der Weinstrasse, Tesimo/Tisens, Tires/Tiers, Tirolo/Tirol, Trodena nel parco naturale/Truden im Naturpark, Ture/taufers im Muenstertal, Ultimo/Ulten, Vadena/Pfatten, Val di Vizze/Pfitsch, Valdaora/Olang, Valle Aurina/Ahrntal, Valle di Casies/Gsies, Vandoies/Vintl, Varna/Vahrn, Veltur/Veldthurns, Verano/Voeran, Villabassa/Niederdorf, Villandro/Villanders, Vipiteno/Sterzing.

CORTE DI APPELLO DI TRIESTE

TRIBUNALE DI GORIZIA

Capriva del Friuli, Cormons, Doberdò del Lago, Dolegna del Collio, Farra d'Isonzo, Fogliano Redipuglia, Gorizia, Gradisca d'Isonzo, Grado, Mariano del Friuli, Medea, Monfalcone, Moraro, Mossa, Romans d'Isonzo, Ronchi dei Legionari, Sagrado, San Canzian d'Isonzo, San Floriano del Collio, San Lorenzo Isontino, San Pier d'Isonzo, Savogna d'Isonzo, Staranzano, Turriaco, Viliesse.

TRIBUNALE DI PORDENONE

Andreis, Annone Veneto, Arba, Arzene, Aviano, Azzano Decimo, Barcis, Brugnera, Budoia, Caneva, Caorle, Casarsa della Delizia, Castelnovo del Friuli, Cavasso Nuovo, Chions, Cimolais, Cinto Caomaggiore, Claut, Clauzetto, Concordia Sagittaria, Cordenons, Cordovado, Fanna, Fiume Veneto, Fontanafredda, Forgaria nel Friuli, Fossalta di Portogruaro, Frisanco, Gruaro, Maniago, Meduno, Montebelluna, Morsano al Tagliamento, Pasiano di Pordenone, Pinzano al Tagliamento, Polcenigo, Porcia, Pordenone, Portogruaro, Pramaggiore, Prata di Pordenone, Pravidomini, Roveredo in Piano, Sacile, San Giorgio della Richinvelda, San Martino al Tagliamento, San Michele al Tagliamento, San Quirino, San Vito al Tagliamento, Santo Stino di Livenza, Sequals, Sesto al Reghena, Spilimbergo, Teglieto Veneto, Tramonti di Sopra, Tramonti di Sotto, Travesio, Vajont, Valvasone, Vito d'Asio, Vitarbo, Zoppola.

TRIBUNALE DI TRIESTE

Duino-Aurisina, Monrupino, Muggia, San Dorligo della Valle-Dolina, Sgonico, Trieste.

TRIBUNALE DI UDINE

Aiello del Friuli, Amaro, Ampezzo, Aquileia, Arta Terme, Arterga, Attimis, Ba-

gnaria Arsa, Basiliano, Bertiole, Bicinicco, Bordano, Buja, Buttrio, Camino al Tagliamento, Campofornido, Campolongo Tapogliano, Carlino, Cassacco, Castions di Strada, Cavazzo Carnico, Cercivento, Cervignano del Friuli, Chiopris-Viscone, Chiusaforte, Cividale del Friuli, Codroipo, Colloredo di Monte Albano, Comeglians, Corno di Rosazzo, Coseano, Dignano, Dogna, Drenchia, Enemonzo, Faedis, Fagagna, Fiumicello, Flaibano, Forni Avoltri, Forni di Sopra, Forni di Sotto, Gemona del Friuli, Gonarz, Grimacco, Latisana, Lauco, Lestizza, Lignano Sabbiadoro, Ligosullo, Lusevera, Magnano in Riviera, Majano, Malborghetto Valbruna, Manzano, Marano Lagunare, Martignacco, Mereto di Tomba, Moggio Udinese, Moimacco, Montenars, Mortegliano, Moruzzo, Muzzana del Turgnaro, Nimis, Osoppo, Ovaro, Pagnacco, Palazzolo dello Stella, Palmanova, Paluzza, Pasian di Prato, Paularo, Pavia di Udine, Pordenone, Pontebba, Porpetto, Povoletto, Pozzuolo del Friuli, Pradamano, Prato Carnico, Precenico, Premariacco, Preone, Prepotto, Pulfero, Ragogna, Ravaschetto, Raveo, Reana del Rojale, Remanzacco, Resia, Resiutta, Rigolato, Rive d'Arcano, Rivignano, Ronchis, Ruda, San Daniele del Friuli, San Giorgio di Nogaro, San Giovanni al Natisone, San Leonardo, San Pietro al Natisone, San Vito al Torre, San Vito di Fagagna, Santa Maria la Longa, Sauris, Savogna, Sedegliano, Socchieve, Stregna, Sutrino, Taipana, Talmassons, Tarcento, Tarvisio, Tavagnacco, Teor, Terzo d'Aquileia, Tolmezzo, Torreano, Torviscosa, Trasaghis, Treppo Carnico, Treppo Grande, Tricesimo, Trivignano Udinese, Udine, Varmo, Venzone, Verzegnis, Villa Santina, Villa Vicentina, Visco, Zuglio.

CORTE DI APPELLO DI VENEZIA

TRIBUNALE DI BELLUNO

Agordo, Alano di Piave, Alleghe, Arsiè, Auronzo di Cadore, Belluno, Borea di Cadore, Calalzo di Cadore, Canale d'Agordo, Castellavazzo, Cencenighe Agordino, Cesiomaggiore, Chies d'Alpago, Cibiana di Cadore, Colle Santa Lucia, Co-

melico Superiore, Cortina d'Ampezzo, Danta di Cadore, Domegge di Cadore, Erto e Casso, Falcade, Farra d'Alpago, Feltre, Fonzaso, Forno di Zoldo, Gosaldo, La Valle Agordina, Lamon, Lentiai, Limana, Livinallongo del Col di Lana, Longarone, Lorenzago di Cadore, Lozzo di Cadore, Mei, Ospitale di Cadore, Pedavena, Perarolo di Cadore, Pieve d'Alpago, Pieve di Cadore, Ponte nelle Alpi, Puos d'Alpago, Quero, Rivamonte Agordino, Rocca Pietore, San Gregorio nelle Alpi, San Nicolò di Comelico, San Pietro di Cadore, San Tomaso Agordino, San Vito di Cadore, Santa Giustina, Santo Stefano di Cadore, Sappada, Sedico, Selva di Cadore, Seren del Grappa, Sospirolo, Soverzene, Sovermonte, Taibon Agordino, Tambre, Trichiana, Vallada Agordina, Valle di Cadore, Vas, Vigo di Cadore, Vodo Cadore, Voltago Agordino, Zoldo Alto, Zoppè di Cadore.

TRIBUNALE DI PADOVA

Abano Terme, Agna, Albignasego, Anguillara Veneta, Arquà Petrarca, Arre, Arzergrande, Bagnoli di Sopra, Battaglia Terme, Borgoricco, Bovolenta, Brugine, Cadoneghe, Campo San Martino, Campodarsego, Campodoro, Camposampiero, Candiana, Carmignano di Brenta, Cartura, Casalserugo, Cervarese Santa Croce, Cittadella, Codevigo, Conselve, Correzzola, Curtarolo, Due Carrare, Fontaniva, Galliera Veneta, Galzignano Terme, Gazzo, Grantorto, Legnaro, Limena, Loreggia, Maserà di Padova, Massanzago, Mestrino, Monselice, Montegrotto Terme, Noventa Padovana, Padova, Piazzola sul Brenta, Piombino Dese, Piove di Sacco, Polverara, Ponte San Nicolò, Pontelongo, Rovolon, Rubano, Saccolongo, San Giorgio delle Pertiche, San Giorgio in Bosco, San Martino di Lupari, San Pietro in Gu, Santa Giustina in Colle, Sant'Angelo di Piove di Sacco, Saonara, Selvazzano Dentro, Teolo, Terrassa Padovana, Tombolo, Torreglia, Trebaseleghe, Tribano, Veggiano, Vigodarzere, Vigonza, Villa del Conte, Villafranca Padovana, Villanova di Camposampiero.

TRIBUNALE DI ROVIGO

Adria, Ariano nel Polesine, Arquà Polesine, Badia Polesine, Bagnolo di Po, Bagnone, Barbona, Bergantino, Boara Pisani, Bosaro, Calto, Canaro, Canda, Carceri, Casale di Scodosia, Castelbaldo, Castelguigelmo, Castelmassa, Castelnovo Bariano, Ceneselli, Ceregnano, Cinto Euganeo, Corbola, Costa di Rovigo, Crespino, Este, Ficarolo, Fiesso Umbertiano, Frassinelle Polesine, Fratta Polesine, Gaiba, Gavello, Giacciano con Baruchella, Granze, Guarda Veneta, Lendinara, Loreo, Lozzo Atestino, Lusia, Masi, Megliadino San Fidenzio, Megliadino San Vitale, Melara, Merlara, Montagnana, Occhiobello, Ospedaletto Euganeo, Papozze, Pernumia, Pettorazza Grimani, Piacenza d'Adige, Pincara, Polesella, Ponso, Pontecchio Polesine, Porto Tolle, Porto Viro, Pozzonovo, Rosolina, Rovigo, Salara, Saletto, San Bellino, San Martino di Venezze, San Pietro Viminario, Santa Margherita d'Adige, Sant'Elena, Sant'Urbano, Solesino, Stanghella, Stienta, Taglio di Po, Trecenta, Urbana, Vescovana, Vighizzolo d'Este, Villa Estense, Villadose, Villamarzana, Villanova del Ghebbo, Villanova Marchesana, Vò.

TRIBUNALE DI TREVISO

Altivole, Arcade, Asolo, Borso del Grappa, Breda di Piave, Caerano di San Marco, Cappella Maggiore, Carbonera, Casale sul Sile, Casier, Castalcucco, Castelfranco Veneto, Castello di Godego, Cavaso del Tomba, Cessalto, Chiarano, Cima-dolmo, Cison di Valmarino, Codognè, Colle Umberto, Conegliano, Cordignano, Cornuda, Crespano del Grappa, Crocetta del Montello, Farra di Soligo, Follina, Fontanelle, Fonte, Fregona, Galarine, Giavera del Montello, Godega di Sant'Urbano, Gorgo al Monticano, Istrana, Loria, Mansuè, Mareno di Piave, Maser, Maserada sul Piave, Meduna di Livenza, Miane, Mogliano Veneto, Monastier di Treviso, Montebelluna, Morgano, Moriago della Battaglia, Motta di Livenza, Nervesa della Battaglia, Oderzo, Ormelle, Orsago, Paderno del Grappa, Paese, Pederobba,

Pieve di Soligo, Ponte di Piave, Ponzano Veneto, Portobuffolè, Possagno, Povegliano, Preganziol, Quinto di Treviso, Refrontolo, Resana, Revine Lago, Riese Pio X, Roncade, Salgareda, San Biagio di Callalta, San Fior, San Pietro di Feletto, San Polo di Piave, San Vendemiano, San Zenone degli Ezzelini, Santa Lucia di Piave, Sarmede, Segusino, Sernaglia della Battaglia, Silea, Spresiano, Susegana, Tarzo, Trevignano, Treviso, Valdobbiadene, Vazzola, Vedelago, Vidor, Villorba, Vittorio Veneto, Volpago del Montello, Zenson di Piave, Zero Branco.

TRIBUNALE DI VENEZIA

Campagna Lupia, Campolongo Maggiore, Camponogara, Cavallino-Treporti, Cavarzere, Ceggia, Chioggia, Cona, Dolo, Eraclea, Flesso d'Artico, Fossalta di Piave, Fossò, Jesolo, Marcon, Martellago, Meolo, Mira, Mirano, Musile di Piave, Noale, Noventa di Piave, Pianiga, Quarto d'Altino, Salzano, San Donà di Piave, Santa Maria di Sala, Scorzè, Spinea, Stra, Torre di Mosto, Venezia, Vigonovo.

TRIBUNALE DI VERONA

Affi, Albaredo d'Adige, Angiari, Arcole, Badia Calavena, Bardolino, Belfiore, Bevilacqua, Bonavigo, Boschi Sant'Anna, Bosco Chiesanuova, Bovolone, Brentino Belluno, Brenzone, Bussolengo, Buttapietra, Caldiero, Caprino Veronese, Casaleone, Castagnaro, Castel d'Azzano, Castelnuovo del Garda, Cavaion Veronese, Cazzano di Tramigna, Cerea, Cerro Veronese, Cologna Veneta, Colognola ai Colli, Concamarise, Costernano, Dolcè, Erbè, Erbezzo, Ferrara di Monte Baldo, Fumane, Garda, Gazzo Veronese, Grezzana, Illasi, Isola della Scala, Isola Rizza, Lavagno, Lazise, Legnago, Malcesine, Marano di Valpolicella, Mezzane di Sotto, Minerbe, Montecchia di Crosara, Monteforte d'Alpone, Mozzecane, Negrar, Nogara, Nogarole Rocca, Oppeano, Palù, Pastrengo, Pescantina, Peschiera del Garda, Povegliano Veronese, Pressana, Rivoli Veronese, Roncà, Ronco all'Adige, Roverchiara, Roverè Veronese, Roveredo di

Guà, Salizzole, San Bonifacio, San Giovanni Ilarione, San Giovanni Lupatoto, San Martino Buon Albergo, San Mauro di Saline, San Pietro di Morubio, San Pietro in Cariano, San Zeno di Montagna, Sanguinetto, Sant'Ambrogio di Valpolicella, Sant'Anna d'Alfaedo, Selva di Progno, Soave, Sommacampagna, Sona, Sorgà, Terrazzo, Torri del Benaco, Tregnago, Trenzuelo, Valeggio sul Mincio, Velo Veronese, Verona, Veronella, Vestenanova, Vigasio, Villa Bartolomea, Villafranca di Verona, Zevio, Zimella.

TRIBUNALE DI VICENZA

Agugliaro, Albettono, Alonte, Altavilla Vicentina, Altissimo, Arcugnano, Arsiero, Arzignano, Asiago, Asigliano Veneto, Barbarano Vicentino, Bassano del Grappa, Bolzano Vicentino, Breganze, Brendola, Bressanvido, Brogliano, Caldogno, Caltrano, Calvene, Camisano Vicentino, Campiglia dei Serici, Campolongo sul Brenta, Carré, Cartigliano, Cassola, Castegnero, Castelgomberto, Chiampo, Chiuppano, Cison del Grappa, Cogollo del Cengio, Conco, Cornedo Vicentino, Costabissara, Creazzo, Crespadoro, Dueville, Enego, Fara Vicentino, Foza, Gallio, Gambellara, Gambugliano, Grancona, Grisignano di Zocco, Grumolo delle Abbadesse, Isola Vicentina, Laghi, Lastebasse, Longare, Lonigo, Lugo di Vicenza, Lusiana, Malo, Marano Vicentino, Marostica, Mason Vicentino, Molvena, Monte di Malo, Montebello Vicentino, Montecchio Maggiore, Montecchio Precalcino, Montegalda, Montegaldella, Monteviale, Monticello Conte Otto, Montorso Vicentino, Mossano, Mussolente, Nanto, Nogarole Vicentino, Nove, Noventa Vicentina, Orgiano, Pedemonte, Pianezze, Piovene Rocchette, Pojana Maggiore, Posina, Pove del Grappa, Pozzoleone, Quinto Vicentino, Recoaro Terme, Roana, Romano d'Ezzelino, Rosà, Rossano Veneto, Rotzo, Salcedo, San Germano dei Berici, San Nazario, San Pietro Mussoline, San Vito di Leguzzano, Sandrigo, Santorso, Sarcedo, Sarego, Schiavon, Schio, Solagna, Sossano, Sovizzo, Tezze sul Brenta, Thiene, Tonezza del

Cimone, Torrebelvicino, Torri di Quartesolo, Trissino, Valdagno, Valdastico, Valli del Pasubio, Valstagna, Velo d'Astico, Vicenza, Villaga, Villaverla, Zanè, Zermeghedo, Zovencedo, Zugliano.

16. 3. Colletti.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Al fine di consentire la messa in sicurezza antisismica degli uffici giudiziari e di agevolare la prosecuzione della loro attività, nei casi in cui un edificio ad essa destinato sia dichiarato non in regola con la vigente normativa in materia di prevenzione antisismica, il Ministro della giustizia, valutata la situazione e sentito procuratore generale, può disporre l'utilizzo temporaneo di altra struttura, anche se ubicata in comune diverso, purché nel medesimo circondario giudiziario, preferenzialmente utilizzando le strutture già destinate alla funzione giudiziaria rimaste inutilizzate a seguito del processo di revisione delle circoscrizioni giudiziarie, di cui decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155 e successive modificazioni.

16. 1. Minardo, Tancredi.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

ART. 16-bis.

(Ripristino e spese di funzionamento degli uffici del giudice di pace aventi sede nei territori colpiti dal sisma).

1. I comuni di Amandola, Amatrice, Campli, Cingoli, Montegiorgio, Montereale, Montorio al Vomano, San Severino Marche, Tolentino, anche consorziati o costituiti in unione tra loro, e le comunità montane che interessano i medesimi comuni possono richiedere il ripristino degli uffici del giudice di pace soppressi, indicati nella vigente tabella A allegata al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, con

competenza sui rispettivi territori, anche tramite eventuale accorpamento, facendosi integralmente carico delle strutture occorrenti per il funzionamento e per l'erogazione del servizio della giustizia nelle relative sedi, ivi compreso il fabbisogno di personale amministrativo che sarà messo a disposizione dagli enti medesimi. Ai fini di cui al periodo precedente, esclusivamente per i predetti comuni, il termine di cui all'articolo 3, comma 2, del citato decreto legislativo, n. 156 del 2012 è riaperto sino al sessantesimo giorno successivo dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Al ripristino può procedersi anche previo accorpamento di territori limitrofi, dei medesimi comuni, compresi nel circondario di un unico tribunale. Entro il 30 settembre 2017 il Ministro della giustizia, valutata la rispondenza delle richieste ai criteri di cui al presente comma, apporta con proprio decreto le conseguenti modifiche alle tabelle di cui agli articoli 1 e 2 del citato decreto legislativo n. 156 del 2012. Con uno o più decreti del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, da emanare entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto di cui al quarto periodo nella *Gazzetta Ufficiale*, sono determinate le piante organiche del personale di magistratura onoraria degli uffici del giudice di pace ripristinati e sono altresì apportate le necessarie variazioni alle piante organiche degli altri uffici del giudice di pace. Il Consiglio superiore della magistratura definisce, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto o dell'ultimo dei decreti di cui al periodo precedente, la procedura di trasferimento dei magistrati onorari destinati agli uffici del giudice di pace ripristinati. Con decreto del Ministro della giustizia, avente natura non regolamentare, è fissata la data di inizio del funzionamento degli uffici di cui al presente comma. Si applicano i commi 4 e 5, come modificato dal presente articolo, dell'articolo 3 del citato decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156.

2. Sino alla scadenza del triennio successivo alla data di pubblicazione sulla

Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro della giustizia di cui al comma 1, sesto periodo, le spese per il funzionamento e per l'erogazione del servizio giustizia degli uffici del giudice di pace ripristinati a norma del comma 1 sono sostenute dal Ministero della giustizia, secondo quanto previsto dall'articolo 1, commi 526, 527, 528, 529 e 530, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3. Sino alla scadenza del triennio successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le spese per il funzionamento e per l'erogazione del servizio giustizia, ivi incluse quelle relative al fabbisogno di personale amministrativo messo a disposizione dai comuni, degli uffici del giudice di pace di Fabriano e Norcia, mantenuti a norma dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, sono sostenute dal Ministero della giustizia, secondo quanto previsto dall'articolo 1, commi 526, 527, 528, 529 e 530 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

4. Gli uffici giudiziari di cui ai commi 1 e 2 si avvalgono del personale amministrativo messo a disposizione dai comuni interessati a norma del comma 1 e dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 156 del 2012, sulla base di convenzioni stipulate tra i predetti comuni e il Ministero della giustizia. In tali convenzioni sono fissati i parametri secondo i quali le spese per il funzionamento e per l'erogazione del servizio giustizia di cui ai commi 2 e 3, ivi incluse quelle relative al personale amministrativo di cui al periodo precedente, sono sostenute dal Ministero della giustizia. Qualora i comuni interessati non mettano a disposizione personale amministrativo adeguato per numero e per profili professionali si provvede a norma dell'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, come modificato dal presente articolo.

5. Successivamente alla scadenza del termine di cui ai commi 2 e 3 le spese di cui al presente articolo sono automaticamente trasferite a carico dei comuni di cui al comma 1 che hanno proposto richiesta di ripristino a norma del medesimo comma ovvero dei comuni di cui al comma 2.

6. All'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, le parole « per un periodo superiore a un anno » sono soppresse.

16. 01. Tancredi.

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

ART. 16-bis.

(Accresciute esigenze dei territori colpiti dal sisma 2009 a seguito della crisi sismica 2017).

1. Le disposizioni contenute nell'articolo 63, comma 1, decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 « procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara », sono applicati agli interventi di edilizia scolastica ed universitaria che sono dotati del progetto esecutivo validato dagli Uffici Speciali e del finanziamento approvato. In riferimento al principio di trasparenza, concorrenza e rotazione l'invito contenente l'indicazione dei criteri di aggiudicazione dell'appalto è rivolto, sulla base del progetto esecutivo approvato, ad almeno 5 operatori economici iscritti nell'elenco degli operatori economici interessati all'esecuzione degli interventi di ricostruzione degli edifici danneggiati dagli eventi sismici del 6 aprile 2009.

2. Al fine di portare a rapida conclusione i processi di ricostruzione privata del sisma del 6 aprile 2009 ed in considerazione delle nuove ed accresciute esigenze connesse agli eventi sismici del centro Italia di agosto e ottobre 2016 e di gennaio 2017 e al perdurare della crisi sismica in corso, i titolari degli Uffici speciali istituiti con il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, in accordo con quanto previsto dall'articolo 4, comma 10, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 febbraio 2013, possono attivare procedure di riconoscimento del contributo, anche su base parametrica, per la riparazione di immobili privati di cui alle domande presentate ai sensi della Ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 3779/2009 e Ordinanza del Presidente del Consiglio dei

ministri 3790/2009 e per i comuni del cratere sismico così come individuato dal decreto-legge n. 39 del 2009, convertito con modificazioni nella Legge 77/09 e successive modifiche e integrazioni. I predetti titolari, di concerto con i sindaci dei comuni del cratere attivano procedure per comminare sanzioni progressive, anche pecuniarie, ai soggetti coinvolti nei processi di ricostruzione che non rispettano i tempi per una rapida conclusione del processo istruttorio delle domande di contributo relative alla ricostruzione privata. In caso di gravi ritardi od inadempienze del richiedente o dei progettisti coinvolti nel processo istruttorio, le procedure di cui sopra possono prevedere l'intervento sostitutivo dei comuni del cratere di cui all'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 3820/2009, così come modificato dall'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 3832/2009. In quest'ultimo caso non sono dovuti compensi per le prestazioni effettuate da parte del progettista o dal richiedente.

3. Al personale assunto ai sensi dell'articolo 67-ter commi 3 e 6, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, assegnato temporaneamente agli Uffici speciali per la ricostruzione della città dell'Aquila e dei comuni del cratere costituiti con la predetta legge n. 134 del 2012, fino al 31 dicembre 2018, è riconosciuto il trattamento economico di cui al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 50 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189. Al suddetto personale si applicano inoltre le previsioni del comma 7, lettere a), b), e c) dell'articolo 50 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, nell'ambito della contrattazione integrativa decentrata dei singoli Uffici. La dotazione organica di ognuno dei predetti uffici è altresì potenziata con un'unità di personale dirigenziale di livello non generale, scelti, ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Per l'attuazione del presente comma si provvede, nel limite massimo complessivo di 2,0 milioni di euro annuale, nell'ambito

della quota destinata dal CIPE al finanziamento di servizi di natura tecnica e assistenza qualificata.

4. Le disposizioni contenute nell'articolo 35, comma 18, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e nell'articolo 7 dell'ordinanza n. 8 del 14 dicembre 2016 a firma del Commissario per il sisma dell'Italia Centrale, si applicano anche agli interventi relativi al decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009 n. 77 e successive modificazioni ed ai relativi contratti stipulati ai sensi e per gli effetti del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125. I contratti già stipulati, ivi compresi quelli preliminari, sono adeguati prima dell'effettivo inizio dei lavori. Le disposizioni contenute nell'articolo 10-bis, comma 11-bis del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76 che ha modificato l'articolo 7, comma 6-septies, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43 sono sostituite dalle seguenti: « I pagamenti degli stati di avanzamento dei lavori (SAL) degli edifici della ricostruzione privata, a favore dell'impresa esecutrice, emessi dal direttore dei lavori, vengono effettuati, dal presidente del consorzio, dall'amministratore del condominio, o dal proprietario beneficiario nel caso in cui l'unità immobiliare non sia ricompresa in un consorzio o di un condominio, a fronte della presentazione, da parte dell'impresa affidataria dei lavori, della certificazione di avvenuto pagamento delle fatture scadute, a favore dei subappaltatori e dei fornitori, entro 30 giorni dal ricevimento del pagamento del SAL ».

5. L'acquisto delle abitazioni equivalenti in sostituzione dell'abitazione principale distrutta, ai sensi del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39 convertito dalla legge 24 giugno 2009, n. 77 è concesso solo all'interno dello stesso comune.

6. Le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 2, lettera b), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, si applicano anche ai comuni del cratere sismico così come individuato dal

decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 39.

7. Al comma 1, lettera *a*), dell'articolo 3, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, dopo le parole: « alloggio equivalente » sono aggiunte le seguenti: « Nel caso in cui la proprietà dell'immobile sia suddivisa tra più comproprietari, il contributo è riconosciuto per l'abitazione principale nella sua interezza e non cambia in ragione della ripartizione della proprietà. Dopo il comma 7 dell'articolo 67-*quater* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, è aggiunto il seguente: « 7-*bis*. Hanno inoltre diritto alla concessione dei contributi per la riparazione, la ricostruzione o l'acquisto di un alloggio equivalente, con contestuale trasferimento al patrimonio comunale dell'abitazione distrutta ovvero dei diritti di cui al quarto comma dell'articolo 1128 del codice civile, previsti dal decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, anche i soci di cooperative edilizie a proprietà divisa o indivisa. ».

16. 02. Castiello, Grimoldi.

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

ART. 16-*bis*.

(Cause di esclusione, criteri di selezione e qualificazione delle imprese esecutrici dei lavori).

1. Gli amministratori di condominio, i rappresentanti legali dei consorzi, i commissari dei consorzi obbligatori, ai fini dello svolgimento delle prestazioni professionali rese ai sensi delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri adottate per consentire la riparazione o la ricostruzione delle parti comuni degli immobili danneggiati o distrutti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, che ai sensi del comma 4 articolo 11 della legge 125/2015 assumono la qualifica di incaricato di pubblico servizio, ai sensi dell'articolo 358 del codice penale, non possono procedere

alla successiva fase di assegnazione dei lavori, qualora non rispettino le seguenti condizioni:

a) nell'affidamento dei lavori di riparazione e ricostruzione degli immobili danneggiati o distrutti dall'evento sismico, le cause di esclusione possono essere solo quelle indicate dall'articolo 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e i criteri di selezione riguardano esclusivamente i requisiti di idoneità professionale, la capacità economica e finanziaria e le capacità tecniche e professionali;

b) i requisiti e le capacità di cui alla lettera *a)* devono essere attinenti e proporzionati all'oggetto dell'appalto, tenendo presente l'interesse pubblico ad avere il più ampio numero di potenziali partecipanti e a favorire la partecipazione alle piccole e medie imprese, nel rispetto dei principi di concorrenzialità, trasparenza e rotazione;

c) Ai fini di cui alle lettere *a)* e *b)*, trovano applicazione le disposizioni in tema di criteri di selezione e qualificazione delle imprese esecutrici dei lavori di cui alla Parte Seconda del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con particolare riguardo agli articoli 83 e 84 e non possono essere richiesti requisiti ulteriori o più onerosi;

d) Sono ritenute nulle tutte le richieste di attestazioni SOA di classifiche superiori agli importi di progetto e di categorie non contemplate nel progetto stesso; sono ritenute nulle tutte le cause di esclusione indicate dai committenti differenti da quelle previste dalla lettera *a)*.

16. 03. Castiello, Grimoldi.

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

ART. 16-*bis*.

(Presidi sanitari).

1. Con riferimento al territorio dei comuni che ricadono nel cratere sismico,

la regione Abruzzo, nell'ambito della propria attività di razionalizzazione delle strutture sanitarie, provvede alla conferma dei presidi sanitari e delle strutture ospedaliere, nella loro composizione antecedente alla crisi sismica del 6 aprile 2009.

16. 04. Castiello, Grimoldi.

ART. 17.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 17.

1. All'articolo 49, comma 9-ter, del decreto-legge n. 189 del 2016, è aggiunto infine il seguente periodo: « Le disposizioni di cui ai commi 3, 4, 5 e 7 si applicano, per gli eventi sismici del 26-30 ottobre 2016 e per gli eventi sismici del 18 gennaio 2017, a decorrere dalla data dei predetti eventi e sino al 31 luglio 2017, anche in relazione ai Comuni di cui all'allegato 2. Per i soggetti che, alla data degli eventi sismici del 26-30 ottobre 2016 e degli eventi sismici del 18 gennaio 2017, erano residenti o avevano la sede principale dell'attività esercitata nei Comuni di cui all'allegato 2, il rinvio d'ufficio delle udienze processuali di cui al comma 3 e la sospensione dei termini processuali di cui al comma 4, nonché il rinvio e la sospensione dei termini previsti dalla legge processuale penale per l'esercizio dei diritti e facoltà delle parti private o della parte offesa, di cui al comma 7, operano dalla data dei predetti eventi e sino al 31 luglio 2017 e si applicano d'ufficio, salvo espressa rinuncia dell'interessato. Le cancellerie comunicano tramite PEC la data del rinvio ai difensori interessati.

17. 2. Sottanelli, Ginoble, Tancredi.

Sopprimere il comma 2.

17. 1. Tancredi.

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente articolo:

ART. 17-bis.

(Differimento termini della modalità di attuazione del Piano di rientro dai disavanzi sanitari della Regione Abruzzo).

1. Per le esigenze di funzionalità della rete ospedaliera della Regione Abruzzo, nelle zone connesse agli eventi sismici del 2009, del 2016 e del 2017, di cui al decreto-legge 39/2009 e al decreto-legge 189/2016, nonché nelle zone colpite dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nella seconda decade di gennaio 2017 nella Regione Abruzzo, tutti i provvedimenti di riorganizzazione della rete ospedaliera sono sospesi fino al 31 dicembre 2019.

17. 02. Fabrizio Di Stefano, Laffranco, Gelmini.

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

ART. 17-bis.

(Sospensione di termini in materia di sanità).

1. Ai comuni del cratere sismico dell'Aquila di cui al decreto 16 aprile 2009 del Commissario delegato ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 e ai comuni del cratere sismico di cui agli allegati 1 e 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, non si applicano, per i successivi 36 mesi a partire dalla data di conversione del presente decreto-legge, le disposizioni di cui al decreto del Ministro della salute 2 aprile 2015 n. 70.

17. 01. Castricone, Tancredi, Amato.

ART. 18.

All'articolo 18 apportare le seguenti modificazioni:

1) *al comma 1, lettera a):*

al numero 1), dopo le parole: Regioni, province, Comuni ovvero da parte di altre Pubbliche Amministrazioni regionali o locali interessate aggiungere le seguenti: nonché da parte degli Enti parco nazionali il cui territorio è ricompreso in tutto o in parte nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2;

al numero 3) dopo le parole: Regioni, delle Province, dei Comuni ovvero da altre Pubbliche Amministrazioni regionali locali interessate aggiungere le seguenti: nonché da parte degli Enti parco nazionali il cui territorio è ricompreso in tutto o in parte nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2;

al numero 3) dopo le parole: per l'assunzione da parte delle Regioni delle Province o dei Comuni interessati aggiungere le seguenti: nonché da parte degli Enti parco nazionali il cui territorio è ricompreso in tutto o in parte nei comuni di cui agli allegati 1 e 2;

2) *al comma 5, dopo la lettera a) aggiungere le seguenti:*

a-bis) al comma 1 dopo le parole: « e del conseguente numero di procedimenti facenti carico ai Comuni di cui agli allegati 1 e 2 » sono aggiunte le seguenti: « nonché da parte degli Enti parco nazionali il cui territorio è ricompreso in tutto o in parte nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2 »;

a-ter) al comma 2, primo periodo, le parole: « il Comune è autorizzato » sono sostituite dalle seguenti: « il Comune e gli Enti parco nazionali sono autorizzati » e al secondo periodo dopo la parola: « Comuni » sono inserite le seguenti: « e gli Enti parco nazionali »;

a-quater) al comma 3, le parole: « il Comune può procedere » sono sostituite dalle seguenti: « il Comune e gli Enti parco nazionali possono procedere ».

18. 65. Borghi, Mariani, Ginoble, Carrescia, Bergonzi, Stella Bianchi, Bratti, Cominelli, De Menech, Gadda, Tino Iannuzzi, Manfredi, Marroni, Massa, Mazzoli, Morassut, Realacci, Giovanna Sanna, Valiante, Zardini, Luciano Agostini, Amato, Ascani, Carella, Castricone, D'Incecco, Fusilli, Giulietti, Lodolini, Manzi, Marchetti, Melilli, Morani, Petrini, Piazzoni, Pillozzi, Sereni, Terrosi, Verini.

Al comma 1, lettera a), numero 1), dopo le parole: Regioni, Province, Comuni ovvero da parte di altre pubbliche amministrazioni regionali o locali interessate aggiungere le seguenti: nonché da parte degli Enti Parco nazionali il cui territorio è ricompreso in tutto o in parte nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2.

Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera a) numero 3) dopo le parole: Regioni, dalle Province, dai Comuni ovvero da altre pubbliche amministrazioni regionali o locali interessate aggiungere le seguenti: nonché da parte degli Enti Parco nazionali il cui territorio è ricompreso in tutto o in parte nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2.

*** 18. 31.** Pellegrino, Fratoianni, Fassina, Kronbichler.

Al comma 1, lettera a), numero 1), dopo le parole: Regioni, Province, Comuni ovvero da parte di altre pubbliche amministrazioni regionali o locali interessate aggiungere le seguenti: nonché da parte degli Enti Parco nazionali il cui territorio è ricompreso in tutto o in parte nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2.

Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera a) numero 3) dopo le parole: Regioni, dalle Province, dai Comuni ovvero

da altre pubbliche amministrazioni regionali o locali interessate *aggiungere le seguenti*: nonché da parte degli Enti Parco nazionali il cui territorio è ricompreso in tutto o in parte nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2.

* **18. 28.** Terzoni, Massimiliano Bernini, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Zolezzi, Crippa, Castelli.

Al comma 1, lettera a), numero 1), dopo le parole: Regioni, Province, Comuni ovvero da parte di altre pubbliche amministrazioni pubbliche regionali o locali interessate *aggiungere le seguenti*: nonché da parte degli Enti Parco nazionali il cui territorio è ricompreso in tutto o in parte nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2;.

Conseguentemente, al comma 1, lettera a), numero 3), primo periodo, dopo le parole: per l'assunzione da parte delle Province e dei Comuni interessati., *aggiungere*: Oltre ai suddetti soggetti istituzionali, le previsioni di cui al periodo precedente, si applicano anche agli Enti Parco nazionali il cui territorio è ricompreso in tutto o in parte nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2.

18. 32. Ricciatti, Melilla, Zaratti, Kronbichler.

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 1) inserire il seguente:

1-bis) al quarto periodo, le parole: « 0,75 milioni » sono sostituite dalle seguenti: « 1,5 milioni » e le parole: « 3 milioni » sono sostituite dalle seguenti: « 6 milioni ». Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 del presente articolo, valutati in 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come integrate dal comma 625 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

18. 13. Tancredi.

Al comma 1, lettera a), numero 3), dopo le parole: della durata massima di due anni *aggiungere le seguenti*: non prorogabili e non rinnovabili.

18. 25. Castiello, Grimoldi.

Al comma 1, lettera a), numero 3), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Gli uffici speciali per la ricostruzione assicurano controlli sistematici delle prestazioni antisismiche ed energetiche del costruito.

* **18. 33.** Pellegrino, Fratoianni, Fassina, Kronbichler.

Al comma 1, lettera a), numero 3), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Gli uffici speciali per la ricostruzione assicurano controlli sistematici delle prestazioni antisismiche ed energetiche del costruito.

* **18. 34.** Zaratti, Ricciatti, Melilla, Kronbichler.

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 3) aggiungere il seguente:

3-bis) in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il Parco Nazionale dei Monti Sibillini è autorizzato al conferimento di incarichi professionali per le finalità di cui alla presente legge, fino ad un massimo di 150.000 euro.

18. 30. Terzoni, Massimiliano Bernini, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Zolezzi, Crippa, Castelli.

Al comma 1, lettera b), capoverso comma 1-bis, dopo le parole: quarto periodo, *inserire le seguenti*: e per le finalità di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14,.

18. 3. Pastorelli.

(Inammissibile)

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:

b-bis) al comma 3 dell'articolo 50-*bis* del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: « qualora nelle graduatorie suddette non risulti individuabile personale del profilo professionale richiesto » sono soppresse;

b-ter) al medesimo comma 3 dell'articolo 50-*bis* dopo la parola: « imparzialità » sono aggiunte le seguenti: « in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2016. La selezione può essere effettuata dall'ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016 sulla base della richiesta dei Comuni della Regione di appartenenza »;

b-quater) al medesimo comma 3 dell'articolo 50-*bis* sono inseriti, in fine, i seguenti periodi: « I contratti di formazione e lavoro possono essere stipulati per l'assunzione personale di qualifica non inferiore alla C, facendo ricorso a procedure semplificate ad evidenza pubblica che prevedono comunque una valutazione dei titoli e un eventuale colloquio. L'organo competente all'approvazione del progetto di formazione e lavoro, entro sette giorni dalla ricezione del progetto di formazione e lavoro conclude il procedimento, decorso tale termine il progetto si intende approvato, in deroga alla disciplina prevista nei CCNL e le discipline regionali in materia ».

18. 14. Tancredi.

Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

b-bis) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-*bis*. Agli uffici speciali per la ricostruzione, nel rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 1, possono essere distaccate anche unità di personale a tempo determinato delle strutture di protezione civile delle Regioni, mediante proroga dei rela-

tivi rapporti di lavoro anche in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 19, commi 1 e 2, e 21, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81; i predetti uffici possono, altresì, utilizzare Segretari Comunali in disponibilità che ne facciano richiesta. Gli oneri relativi al trattamento economico in godimento sono a carico del Ministero dell'interno ».

*** 18. 18.** Tancredi.

Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

b-bis) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-*bis*. Agli uffici speciali per la ricostruzione, nel rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 1, possono essere distaccate anche unità di personale a tempo determinato delle strutture di protezione civile delle Regioni, mediante proroga dei relativi rapporti di lavoro anche in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 19, commi 1 e 2, e 21, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81; i predetti uffici possono, altresì, utilizzare Segretari Comunali in disponibilità che ne facciano richiesta. Gli oneri relativi al trattamento economico in godimento sono a carico del Ministero dell'interno ».

*** 18. 19.** Giovanna Sanna.

Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

b-bis) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-*bis*. Agli uffici speciali per la ricostruzione, nel rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 1, possono essere distaccate anche unità di personale a tempo determinato delle strutture di protezione civile delle Regioni, mediante proroga dei relativi rapporti di lavoro anche in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 19, commi

1 e 2, e 21, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81; i predetti uffici possono, altresì, utilizzare Segretari Comunali in disponibilità che ne facciano richiesta. Gli oneri relativi al trattamento economico in godimento sono a carico del Ministero dell'interno ».

* **18. 35.** Zaratti, Ricciatti, Melilla, Pellegrino, Fratoianni, Fassina, Kronbichler.

Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

b-bis) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« *2-bis.* Agli uffici speciali per la ricostruzione, nel rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 1, possono essere distaccate anche unità di personale a tempo determinato delle strutture di protezione civile delle Regioni, mediante proroga dei relativi rapporti di lavoro anche in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 19, commi 1 e 2, e 21, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81; i predetti uffici possono, altresì, utilizzare Segretari Comunali in disponibilità che ne facciano richiesta. Gli oneri relativi al trattamento economico in godimento sono a carico del Ministero dell'interno ».

* **18. 50.** Polidori, Fabrizio Di Stefano, Polverini.

Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

b-bis) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

« *2-bis.* Il Ministero dell'interno autorizza l'utilizzo dei segretari comunali in disponibilità presso l'ufficio di ricostruzione o presso i Comuni di cui agli Allegati 1 e 2 che fanno richiesta senza richiedere rimborso alcuno fino alla concorrenza del trattamento di disponibilità in godimento dagli stessi segretari. ».

18. 20. Giovanna Sanna.

Al comma 2, sostituire le parole: 500.000 euro con le seguenti: 1 milione di euro.

18. 21. Manzi, Carrescia, Coscia, Mariani, Ghizzoni.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. All'articolo 44, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:

« *6-bis.* I Comuni di cui agli allegati 1 e 2 possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale, nel limite di un contingente di personale corrispondente ad una spesa pari al 100 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2016 in deroga al decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

6-ter. Al fine di garantire la continuità amministrativa ed il buon andamento dell'azione amministrativa e gestionale, i Comuni di cui all'allegato 1 e 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, possono con propri provvedimenti e nel rispetto del limite complessivo della spesa di personale, di cui al comma 557 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in deroga alla normativa vigente, prorogare i rapporti di lavoro a tempo determinato del personale anche dirigenziale a contratto ai sensi dell'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, inserito negli uffici direttamente impegnati nella gestione dell'emergenza, con particolare riferimento a funzioni tecniche, di sicurezza, di protezione civile e polizia locale, amministrative o contabili. Le disposizioni di cui al primo periodo si applicano ai rapporti in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto. Allo stesso scopo, successivamente all'entrata in vigore del presente decreto possono essere instaurati rapporti in deroga alla normativa vigente, fino alla dichiarazione di fine dell'emergenza e co-

munque entro il 31 dicembre 2018 senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica ».

18. 17. Tancredi.

Al comma 4, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) al comma 5, primo periodo, dopo le parole: « comprovata esperienza » sono aggiunte le seguenti: « in geologia, individuando prioritariamente in questo ambito un rappresentante della sezione di geologia, scuola di scienze e tecnologie dell'Università di Camerino, ».

18. 38. Ricciatti, Zaratti, Melilla, Pellegrino, Fratoianni, Fassina, Kronbichler.

Al comma 4, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) dopo il comma 9 è inserito il seguente:

« *9-bis.* Fino al 31 dicembre 2017, per lo svolgimento delle attività direttamente connesse con l'assistenza alle popolazioni colpite e la realizzazione degli interventi urgenti nei territori di rispettiva competenza, agli amministratori locali dei comuni interessati dall'evento sismico di cui agli allegati n. 1 e 2 del decreto-legge n. 189 del 17 ottobre 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, non si applicano i limiti di cui all'articolo 79, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267. Il Commissario Straordinario con proprio provvedimento concede ulteriori proroghe al periodo di dispensa. ».

18. 36. Pellegrino, Ricciatti, Melilla, Zaratti, Fratoianni, Fassina, Kronbichler.

Al comma 5, lettera a), dopo le parole: fino ad un massimo di trecentocinquanta, con professionalità di tipo tecnico o amministrativo-contabile aggiungere le seguenti: e di vigilanza ».

18. 51. Polidori, Fabrizio Di Stefano, Polverini.

Al comma 5, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) al comma 1 dopo le parole: « e del conseguente numero di procedimenti facenti carico ai comuni di cui agli allegati 1 e 2 » sono aggiunte le seguenti: « nonché da parte degli enti parco nazionali il cui territorio è ricompreso in tutto o in parte nei comuni di cui agli allegati 1 e 2 »; al comma 2, primo periodo, le parole: « comune è autorizzato » sono sostituite dalle seguenti: « il Comune e gli Enti Parco Nazionali sono autorizzati »; al comma 2, secondo periodo, dopo la parola: « comuni » sono aggiunte le seguenti: « e gli enti parco nazionali »; al comma 3, le parole: « il Comune può procedere » sono sostituite dalle seguenti: « il Comune e gli Enti Parco Nazionali possono procedere ».

18. 29. Terzoni, Massimiliano Bernini, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Zolezzi, Crippa, Castelli.

Al comma 5, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Le assunzioni sono effettuate con facoltà di attingere alle proprie graduatorie o a quelle di altre amministrazioni, formate anche per assunzioni a tempo indeterminato, per profili professionali compatibili con le esigenze. Per le finalità di cui al primo periodo, il comune pubblica all'albo pretorio, sul suo sito informatico e sul sito informatico della provincia e della regione di appartenenza un avviso pubblico per manifestazione di interesse finalizzato all'individuazione dei profili professionali da assumere. L'avviso pubblico per manifestazione di interesse specifica i criteri per l'assunzione in caso di presentazione di più candidature per il medesimo profilo professionale. Qualora non vi sia alcuna candidatura per il profilo

professionale richiesto, il comune può procedere all'assunzione previa selezione pubblica, anche per soli titoli, sulla base di criteri di pubblicità, trasparenza e imparzialità, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001. Sono fatte salve le assunzioni effettuate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ».

18. 68. Melilli.

Al comma 5, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) al comma 3, terzo periodo, le parole: « Qualora nelle graduatorie suddette non risulti individuabile personale del profilo professionale richiesto, il Comune » sono sostituite dalle seguenti: « il Comune, in ogni caso, ».

18. 4. Pastorelli.

Al comma 5, lettera c), capoverso 3-bis, aggiungere in fine, le parole: anche con i professionisti iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 34.

18. 39. Pellegrino, Zaratti, Melilla, Ricciatti, Fratoianni, Fassina, Kronbichler.

Al comma 5, lettera c), capoverso 3-ter, primo periodo, sostituire le parole: esperti iscritti agli ordini, *con le seguenti:* professionisti iscritti agli ordini *e le parole:* nell'ambito dell'edilizia o delle opere pubbliche *con le seguenti:* nell'ambito dell'edilizia, della geologia o delle opere pubbliche.

18. 40. Pellegrino, Zaratti, Melilla, Ricciatti, Fratoianni, Fassina, Kronbichler.

Al comma 5, lettera c), capoverso 3-quinquies, dopo le parole: il numero *aggiungere la seguente:* complessivo.

18. 26. Castiello, Grimoldi.

Al comma 5, lettera c), capoverso 3-sexies, secondo periodo, sostituire le parole: una quota pari al dieci per cento *con le seguenti:* una quota pari al venti per cento.

* **18. 6.** D'Incecco, Fusilli, Ginoble.

Al comma 5, lettera c), capoverso 3-sexies, secondo periodo, sostituire le parole: una quota pari al dieci per cento *con le seguenti:* una quota pari al venti per cento.

* **18. 7.** De Menech.

Al comma 5, lettera c), capoverso 3-sexies, secondo periodo, sostituire le parole: una quota pari al dieci per cento *con le seguenti:* una quota pari al venti per cento.

* **18. 2.** Pastorelli.

Al comma 5, lettera c), capoverso 3-sexies, secondo periodo, sostituire le parole: una quota pari al dieci per cento *con le seguenti:* una quota pari al venti per cento.

* **18. 41.** Zaratti, Ricciatti, Pellegrino, Melilla, Fratoianni, Fassina, Kronbichler.

Al comma 5, lettera c), capoverso 3-sexies, sostituire le parole: una quota pari al dieci per cento *con le seguenti:* una quota pari al venti per cento.

* **18. 11.** Tancredi.

Al comma 5, lettera c), capoverso 3-sexies, secondo periodo, sostituire le parole: una quota pari al dieci per cento *con le seguenti:* una quota pari al venti per cento.

* **18. 45.** Fabrizio Di Stefano, Polverini.

Al comma 5, lettera c), capoverso 3-sexies, secondo periodo, sostituire le parole: una quota pari al dieci per cento *con le seguenti:* una quota pari al venti per cento.

* **18. 53.** Sottanelli, Ginoble, Tancredi.

Al comma 5, alla lettera c), capoverso 3-sexies, secondo periodo, dopo le parole: è riservata alle Province *inserire le seguenti:* anche per lo svolgimento di attività di centrale unica di committenza a favore dei Comuni che non dispongono della necessaria qualificazione di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per l'affidamento ed esecuzione di servizi, lavori e forniture finalizzate al ripristino della funzionalità di edifici pubblici e ad uso pubblico e dei servizi di competenza comunale.

**** 18. 24.** Pastorelli.

Al comma 5, alla lettera c), capoverso 3-sexies, secondo periodo, dopo le parole: è riservata alle Province *inserire le seguenti:* anche per lo svolgimento di attività di centrale unica di committenza a favore dei Comuni che non dispongono della necessaria qualificazione di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per l'affidamento ed esecuzione di servizi, lavori e forniture finalizzate al ripristino della funzionalità di edifici pubblici e ad uso pubblico e dei servizi di competenza comunale.

**** 18. 55.** Sottanelli.

Al comma 5, alla lettera c), capoverso 3-sexies, secondo periodo, dopo le parole: è riservata alle Province *inserire le seguenti:* anche per lo svolgimento di attività di centrale unica di committenza a favore dei Comuni che non dispongono della necessaria qualificazione di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per l'affidamento ed esecuzione di servizi, lavori e forniture finalizzate al ripristino della funzionalità di edifici pubblici e ad uso pubblico e dei servizi di competenza comunale.

**** 18. 66.** Melilli.

Al comma 5, alla lettera c), capoverso 3-sexies, secondo periodo, dopo le parole: è

riservata alle Province *inserire le seguenti:* anche per lo svolgimento di attività di centrale unica di committenza a favore dei Comuni che non dispongono della necessaria qualificazione di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per l'affidamento ed esecuzione di servizi, lavori e forniture finalizzate al ripristino della funzionalità di edifici pubblici e ad uso pubblico e dei servizi di competenza comunale.

**** 18. 67.** Borghi.

Al comma 5, lettera c), capoverso 3-sexies, secondo periodo, dopo le parole: per le assunzioni *aggiungere le seguenti:* , previa verifica della possibilità di rientro del personale già trasferito ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56.

18. 27. Castiello, Grimoldi.

Al comma 5, lettera c), dopo il capoverso 3-sexies, aggiungere i seguenti:

3-septies. Salvo che il contratto collettivo nazionale di comparto non contenga una specifica disciplina, nei casi in cui la prestazione di lavoro da parte dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sia impossibilitata per motivazioni oggettive e per cause di forza maggiore derivanti da provvedimenti autoritativi di chiusura degli uffici, è concessa la fruizione di permessi retribuiti nel limite massimo annuo di cinque giornate lavorative. La disposizione di cui al presente comma si applica a decorrere dal 1° gennaio 2017.

3-octies. Gli Enti Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga e Parco Nazionale dei Monti Sibillini, in deroga all'articolo 9 del decreto-legge del 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122, possono procedere ad attivare procedure concorsuali per assunzione di personale a tempo indeterminato vacante in pianta organica. I medesimi Enti possono altresì

prevedere la modifica delle rispettive piante organiche integrandole con profili specifici legati alla attività svolta per l'emergenza conseguente agli eventi del 24 agosto 2016, del 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017.

18. 61. Ginoble, Castricone.

(Inammissibile)

Al comma 5, lettera c), dopo il capoverso comma 3-sexies, aggiungere il seguente:

3-septies. I contratti previsti dal comma 3-bis possono essere stipulati oltre che nelle more dell'espletamento delle procedure previste dal comma 3, anche in alternativa ed in forma aggiuntiva rispetto al personale reclutato per mezzo delle suddette procedure di reclutamento, al fine di consentire agli enti locali la prosecuzione senza soluzione di continuità delle attività di supporto alle operazioni di rilievo del danno e di gestione dell'emergenza e di messa in sicurezza degli edifici. A tal fine i contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati entro il 2017 possono essere mantenuti in essere fino alla loro scadenza naturale, ed eventualmente rinnovati fino al 31 dicembre 2018, anche qualora l'ente abbia nel frattempo concluso le operazioni di reclutamento di personale previste ai sensi del comma 3.

18. 52. Polidori, Fabrizio Di Stefano, Polverini.

Al comma 5, dopo il capoverso 3-sexies, aggiungere il seguente:

3-septies. Al fine di accelerare le funzioni di pianificazione di bacino nei territori colpiti dagli eventi sismici del 2016 e 2017, anche nell'obiettivo di favorire la ricostruzione nelle aree interessate dalla crisi sismica di cui al decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189 e al presente decreto, e per predisporre Piani di Assetto Idrogeologico aggiornati, in conseguenza degli eventi sismici nonché degli eccezionali

eventi meteorologici occorsi nella seconda decade di gennaio 2017, necessari per la progettazione e realizzazione degli interventi previsti dal programma delle infrastrutture ambientali di cui all'articolo 27 dello stesso decreto-legge n. 189 del 2016, le Regioni Lazio, Abruzzo, Umbria e Marche sono autorizzate ad assumere ulteriori 8 unità professionali con competenze tecnico ed amministrative a supporto delle articolazioni territoriali di cui all'articolo 51 della legge 28 dicembre 2015 n. 221. A tal fine, le Regioni possono assumere il personale necessario ad assicurare la piena funzionalità dei compiti assegnati, con forme contrattuali flessibili, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa del personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 30 luglio 2010 n. 78. Ai relativi oneri, pari a complessivi 1.200.000 euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

18. 56. Tancredi.

Al comma 5, lettera c), dopo il capoverso 3-sexies, aggiungere il seguente:

3-septies. I Sindaci dei Comuni di cui agli Allegati 1 e 2 hanno facoltà di nominare segretari comunali appartenenti ad una fascia immediatamente superiore a quella prevista per la classe del Comune interessato. Il servizio prestato in taluno dei suddetti Comuni con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti, ai fini del trattamento economico e giuridico, è considerato come servizio prestato in comune di classe immediatamente superiore, in deroga alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465 e alle disposizioni dell'articolo 31 del CCNL Segretari comunali. I maggiori oneri derivanti dall'esercizio della facoltà di cui al periodo precedente, dalla stipula di nuove convenzioni del servizio di segreteria comunale che prevedano un numero di Comuni inferiore rispetto alle precedente convenzione, ovvero dalla nomina di un segretario in

servizio esclusivo in seguito agli eventi sismici che hanno colpito il territorio e i maggiori oneri a carico dei Comuni precedentemente convenzionati, in seguito alla sospensione dell'efficacia delle convenzione o al recesso fino alla naturale scadenza sono a carico delle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, entro il limite di euro 300 mila. Le spese derivanti dall'applicazione della presente disposizione non sono considerate al fine del rispetto dei limiti di spesa di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall'articolo 14, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni. Per i segretari comunali in disponibilità in servizio nei Comuni colpiti dal sisma di cui agli allegati 1 e 2, impiegati in qualità di reggenti o supplenti anche a scavalco non è dovuto alcun rimborso al Ministero dell'interno. A copertura degli oneri di cui al presente comma, si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 282 del 2004, convertito con modificazioni dalla legge 307 del 2004. ».

18. 37. Ricciatti, Melilla, Zaratti, Pellegrino, Fratoianni, Fassina, Kronbichler.

Al comma 5, lettera c), dopo il capoverso 3-sexies, aggiungere il seguente:

3-septies. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 420, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, non si applicano alle Province interessate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.

***18. 1.** Pastorelli.

Al comma 5, lettera c), dopo il capoverso 3-sexies, aggiungere il seguente:

3-septies. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 420, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, non si applicano alle

Province interessate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.

***18. 5.** D'Incecco, Fusilli, Ginoble.

Al comma 5, lettera c), dopo il capoverso 3-sexies, aggiungere il seguente:

3-septies. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 420, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, non si applicano alle Province interessate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.

***18. 42.** Zaratti, Melilla, Ricciatti, Pellegrino, Fratoianni, Fassina, Kronbichler.

Al comma 5, lettera c), dopo il capoverso 3-sexies, aggiungere il seguente:

3-septies. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 420, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, non si applicano alle Province interessate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.

***18. 8.** De Menech.

Al comma 5, lettera c), dopo il capoverso 3-sexies, aggiungere il seguente:

3-septies. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 420, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, non si applicano alle Province interessate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.

***18. 12.** Tancredi.

Al comma 5, lettera c), dopo il capoverso 3-sexies, aggiungere il seguente:

3-septies. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 420, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, non si applicano alle Province interessate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.

***18. 44.** Fabrizio Di Stefano, Polverini.

Al comma 5, lettera c), dopo il capoverso 3-sexies, aggiungere il seguente:

3-septies. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 420, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, non si applicano alle Province interessate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.

***18. 54.** Sottanelli, Ginoble, Tancredi.

Al comma 5, lettera c) dopo il capoverso 3-sexies aggiungere il seguente:

3-septies. I Comuni che confinano con quelli inseriti negli allegati 1 e 2 per lo svolgimento di compiti di natura tecnica o amministrativa strettamente connessi ad attività di progettazione e affidamento dei lavori, servizi e forniture, servizi sociali, direzione dei lavori e controllo sull'esecuzione degli appalti relativi agli eventi sismici, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono procedere, nel rispetto dei limiti della dotazione organica dell'Ente, ad assunzioni di personale a tempo determinato a tempo pieno o parziale, della durata massima di due anni, con oneri a carico del proprio bilancio, ciascuno nel numero massimo di una unità a tempo pieno.

18. 23. Carrescia, Petrini, Lodolini, Manzi, Morani, Marchetti, Luciano Agostini.

Al comma 5, lettera c), dopo il capoverso 3-sexies aggiungere il seguente:

3-septies. Nei casi in cui con ordinanza sia stata disposta la chiusura di uffici pubblici, in considerazione di situazioni di grave stato di allerta derivante da calamità naturali di tipo sismico o meteorologico, le pubbliche amministrazioni che hanno uffici situati nell'ambito territoriale definito dalla stessa

ordinanza che ne abbia disposto la chiusura, verificano se sussistono altre modalità che consentano lo svolgimento della prestazione lavorativa da parte dei propri dipendenti, compresi il lavoro a distanza e il lavoro agile. In caso di impedimento oggettivo e assoluto ad adempiere alla prestazione lavorativa, per causa comunque non imputabile al lavoratore, le stesse amministrazioni definiscono, d'intesa con il lavoratore medesimo, un graduale recupero dei giorni o delle ore non lavorate, se occorre in un arco temporale anche superiore a un anno, salvo che il lavoratore non chieda di utilizzare i permessi retribuiti, fruibili a scelta in giorni o in ore, contemplati dal Contratto collettivo nazionale di lavoro, anche se relativi a fattispecie diverse.

18. 22. Verini, Carrescia, Melilli, Morani, Manzi.

(Inammissibile)

Al comma 5, lettera c), dopo il capoverso 3-sexies aggiungere il seguente:

3-septies. Al fine di consentire una migliore razionalizzazione delle risorse a disposizione della Presidenza del Consiglio dei ministri, ferma restando la necessità di garantire l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa, il personale non dirigenziale del ruolo di cui all'articolo 9-ter, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, è immesso, nel ruolo di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 7 gennaio 2015 con corrispondente incremento della relativa dotazione organica. Per le medesime finalità il personale dirigenziale di prima e di seconda fascia appartenente al ruolo di cui all'articolo 9-ter, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, è immesso nel ruolo dirigenziale di cui all'articolo 9-bis, comma 1, della medesima disposizione normativa la cui dotazione organica è incrementata in misura corrispondente ai posti di funzione dirigenziale di cui alla

tabella B del D.P.C.M. 14 aprile 2014. Sono contestualmente abrogati i ruoli speciali tecnico-amministrativi di cui all'articolo 9-ter del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. ».

18. 47. Fabrizio Di Stefano, Polverini.

Al comma 5, lettera c), dopo il capoverso 3-sexies, aggiungere il seguente:

3-septies. Il personale di ruolo, dirigenziale e non dirigenziale, in servizio presso il Dipartimento della Protezione Civile, transita nei ruoli della legge 23 agosto 1988, n. 400. È contestualmente abrogato il ruolo speciale della Protezione civile istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 9-ter del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. È altresì abrogato l'articolo 3 del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186.

18. 49. Fabrizio Di Stefano, Polverini.

Al comma 5, lettera e), dopo il capoverso 3-sexies, aggiungere il seguente:

3-septies. Nel quadro dei processi di razionalizzazione organizzativa e di miglioramento della funzionalità degli uffici, della qualità dei servizi e della qualificazione del personale non dirigenziale di ruolo del Dipartimento della protezione civile, con le modalità dell'articolo 31 della legge 4 novembre 2010, n. 183, viene attivata la ricomposizione dei processi lavorativi per il riassorbimento degli assegni in godimento derivanti da parametri retributivi per i profili della medesima tipologia lavorativa articolati su categorie diverse, entro i limiti degli assegni stessi.

18. 48. Fabrizio Di Stefano, Polverini.

Al comma 5, lettera c), dopo il capoverso 3-sexies aggiungere il seguente:

3-septies. La Commissione per l'attuazione del Progetto Ripam di cui al

Decreto interministeriale del 25 luglio 1994 procede entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge ad indire apposita procedura concorsuale per assunzioni a tempo indeterminato e determinato a cui possono attingere gli Enti territoriali per assunzione di Esperti di Protezione civile in possesso di laurea in materie attinente il profilo da ricoprire, per titoli ed esami, finalizzati a valorizzare, con apposito punteggio, l'esperienza professionale, in attività inerenti il profilo, maturata con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato di collaborazione coordinata e continuativa, collaborazione autonoma nel sistema di protezione civile. L'assunzione di tali figure professionali da parte di Comuni, Unioni dei Comuni, Provincie, Città metropolitane e Regioni, è effettuata in deroga alle disposizioni di limitazione del *turnover* e le relative spese non sono considerate al fine del rispetto dei limiti di spesa di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 come modificato dal comma 7 dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010 n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

18. 15. Tancredi.

(Inammissibile)

Al comma 5, lettera c), dopo il capoverso 3-sexies aggiungere il seguente:

3-septies. La Commissione per l'attuazione del Progetto Ripam, di cui al decreto interministeriale del 25 luglio 1994 procede entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge ad indire apposita procedura concorsuale per assunzioni a tempo indeterminato e determinato a cui possono attingere il Commissario straordinario, le Regioni e gli Enti locali per l'assunzione delle seguenti categorie e profili professionali: Categoria D3 Funzionario tecnico Coordinatore sicurezza Categoria e D3 Funzionario tecnico. Strutturista collaudatore. I Comuni colpiti dagli

eventi sismici procedono all'assunzione previa autorizzazione del Commissario straordinario per la ricostruzione, che accerta l'assenza di figure professionali presenti nell'organico dell'ente insufficienti per far fronte alle attività connesse a far fronte alle incombenze. Le spese derivanti dall'applicazione del periodo precedente non sono considerate al fine del rispetto dei limiti di spesa di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall'articolo 14, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni. Nei quadri economici dei lavori, servizi e forniture oggetto di rendicontazione per la gestione dell'emergenza e le attività di ricostruzione è inserito il costo delle attività svolte dal personale interno, che non potrà mai superare i costi ammissibili in caso di affidamento a soggetti terzi.

18. 16. Tancredi.

(Inammissibile)

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

5-bis. Al comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « per l'anno 2016 » sono sostituite dalle seguenti: « per ciascun anno del triennio 2016-2018 »;

b) le parole « e per l'anno 2017 è destinato un contributo pari a 2,0 milioni di euro » sono soppresse.

5-ter. Ai maggiori oneri derivanti dal comma *5-bis*, pari a 0,5 milioni per il 2017 e a 2,5 milioni per il 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004,

n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

18. 58. Tancredi.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

« *5-bis.* All'articolo 3, comma 2 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, le parole: « per l'anno 2016 » sono sostituite dalle seguenti: « per il triennio 2016-2018 ».

18. 59. Tancredi.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Al fine di accelerare le funzioni di pianificazione di bacino nei territori colpiti dagli eventi sismici del 2016 e 2017, anche nell'obiettivo di favorire la ricostruzione nelle aree interessate dalla crisi sismica di cui al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, e al decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, e per predisporre Piani di assetto idrogeologico aggiornati, in conseguenza degli eventi sismici nonché degli eccezionali eventi meteorologici occorsi nella seconda decade di gennaio 2017, necessari per la progettazione e realizzazione degli interventi previsti dal programma delle infrastrutture ambientali di cui all'articolo 27 del citato decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, le Regioni interessate sono autorizzate ad assumere ulteriori n. 8 unità professionali con competenze tecnico ed amministrative a supporto delle articolazioni territoriali di cui all'articolo 51 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, le Regioni possono assumere il personale necessario ad assicurare la piena funzionalità dei compiti assegnati, con forme contrattuali flessibili, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa del personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Ai relativi oneri, pari a complessivi 1.200.000 euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di

spesa di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

18. 57. Tancredi.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Al personale assunto ai sensi dell'articolo 67-ter, commi 3 e 6, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, assegnato temporaneamente agli Uffici Speciali per la Ricostruzione della Città dell'Aquila e dei comuni del Cratere costituiti con la predetta legge 134 del 2012, fino al 31 dicembre 2018 è riconosciuto il trattamento economico di cui al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 50 del decreto-legge n. 189 del 2016. Al suddetto personale si applicano altresì le previsioni del comma 7, lettere a), b) e c), dell'articolo 50 del decreto-legge n. 189 del 2016, nell'ambito della contrattazione integrativa decentrata dei singoli Uffici. La dotazione organica di ognuno dei predetti uffici è altresì potenziata con un'unità di personale dirigenziale di livello non generale, scelti, ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001. Per l'attuazione del presente comma si provvede, nel limite massimo complessivo di 2,0 milioni di euro annuale, nell'ambito della quota destinata dal CIP E al finanziamento di servizi di natura tecnica e assistenza qualificata.

***18. 10.** Tancredi.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Al personale assunto ai sensi dell'articolo 67-ter, commi 3 e 6, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, assegnato temporaneamente agli Uffici Speciali per la Ricostruzione della Città dell'Aquila e dei comuni del Cratere costituiti con la predetta legge 134 del 2012, fino al 31 dicembre 2018 è riconosciuto il trattamento economico di cui al secondo periodo del comma

1 dell'articolo 50 del decreto-legge n. 189 del 2016. Al suddetto personale si applicano altresì le previsioni del comma 7, lettere a), b) e c), dell'articolo 50 del decreto-legge n. 189 del 2016, nell'ambito della contrattazione integrativa decentrata dei singoli Uffici. La dotazione organica di ognuno dei predetti uffici è altresì potenziata con un'unità di personale dirigenziale di livello non generale, scelti, ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001. Per l'attuazione del presente comma si provvede, nel limite massimo complessivo di 2,0 milioni di euro annuale, nell'ambito della quota destinata dal CIP E al finanziamento di servizi di natura tecnica e assistenza qualificata.

***18. 64.** Castricone, Amato, Ginoble, Tancredi.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Al fine di affrontare la situazione emergenziale, e consentire assunzioni a tempo indeterminato di personale infungibile per l'assolvimento delle funzioni di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, limitatamente alle Province di Ancona, Ascoli Piceno, Fermo, Macerata, Perugia, Rieti, Teramo, Terni, interessate dagli eventi sismici a far data dall'agosto 2016, non si applica la riduzione del 50 per cento del personale, previsto dall'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. A copertura degli oneri di cui al presente comma, si provvede nei limiti di 20 milioni di euro annui, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

18. 43. Ricciatti, Zaratti, Pellegrino, Mellilla, Fratoianni, Fassina, Kronbichler.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Per le amministrazioni destinate di risorse per l'acquisizione di servizi di natura tecnica e assistenza qualificata a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo *7-bis* del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, come rifinanziata dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190, è prorogata l'autorizzazione a stipulare contratti di durata massima triennale i cui impegni gravano sulle assegnazioni pluriennali disposte dal CIPE per la medesima finalità e ripartite dalla Struttura di missione secondo quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° giugno 2014 previa istruttoria del fabbisogno, fermo restando che le erogazioni possono essere effettuate nei limiti delle assegnazioni annuali.

18. 63. Castricone, Amato, Tancredi, D'Incecco, Ginoble.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Il personale in esubero presso le amministrazioni pubbliche può essere ricollocato anche nelle Province interessate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 e in quelle colpite dagli eccezionali eventi atmosferici.

18. 46. Fabrizio Di Stefano, Polverini.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Al personale delle strutture carcerarie comprese nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197.

18. 9. Manzi, Carrescia, Lodolini.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. I soggetti pubblici beneficiari dei trasferimenti eseguiti, ai sensi dell'articolo *67-bis*, comma 5, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.134, dal titolare della gestione stralcio della contabilità speciale n. 5281, sono autorizzati ad utilizzare le risorse rinvenienti dalla rendicontazione effettuata ai sensi dell'articolo 5, comma *5-bis*, della legge 1992, n. 225, per le medesime finalità di assistenza ed emergenza nascenti dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016. Resta fermo che la relativa rendicontazione deve essere resa ai sensi del richiamato articolo 5, comma *5-bis*, della legge 1992, n. 225.

18. 62. Castricone, Amato, Tancredi, D'Incecco, Ginoble.

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

ART. 18-*bis*.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 35, comma 18, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e all'articolo 7 dell'ordinanza 14 dicembre 2016 n. 8, si applicano anche agli interventi del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009 n. 77 e successive modificazioni ed ai relativi contratti stipulati ai sensi e per gli effetti del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125. I contratti già stipulati, ivi compresi quelli preliminari, sono adeguati alle nuove disposizioni prima dell'effettivo inizio dei lavori.

2. Il comma *11-bis* dell'articolo 11 del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, è sostituito dal seguente: « I pagamenti degli stati di avanzamento dei lavori (SAL) degli edifici della ricostruzione privata, a favore dell'impresa esecutrice, emessi dal direttore dei lavori, vengono effettuati, dal presidente del consorzio, dall'amministratore del condomi-

nio, o dal proprietario beneficiario nel caso in cui l'unità immobiliare non sia ricompresa in un consorzio o in un condominio, a fronte della presentazione, da parte dell'impresa affidataria dei lavori, della certificazione di avvenuto pagamento delle fatture scadute, a favore dei subappaltatori e dei fornitori, entro 30 giorni dal ricevimento del pagamento del SAL ».

18. 044. Castricone.

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

ART. 18-bis.

*(Ulteriori disposizioni
in materia di enti locali).*

1. Le risorse stanziare con delibera del Consiglio dei ministri del 20 gennaio 2017, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* del 30 gennaio 2017, n. 24, sono prioritariamente utilizzate a copertura delle spese per interventi di ripristino della viabilità sostenute dalle province a seguito degli eventi sismici e degli eccezionali fenomeni meteorologici verificatisi a partire dalla seconda decade del mese di gennaio 2017.

***18. 012.** Tancredi.

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

ART. 18-bis.

*(Ulteriori disposizioni
in materia di enti locali).*

1. Le risorse stanziare con delibera del Consiglio dei ministri del 20 gennaio 2017 sono prioritariamente utilizzate a copertura delle spese per interventi di ripristino della viabilità sostenute dalle province a seguito degli eventi sismici e degli eccezionali fenomeni meteorologici verificatisi a partire dalla seconda decade del mese di gennaio 2017.

***18. 039.** Melilla, Zaratti, Ricciatti, Pellegrino, Fratoianni, Fassina, Kronbichler.

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

ART. 18-bis.

*(Ulteriori disposizioni
in materia di enti locali).*

1. Le risorse stanziare con delibera del Consiglio dei ministri del 20 gennaio 2017 sono prioritariamente utilizzate a copertura delle spese per interventi di ripristino della viabilità sostenute dalle province a seguito degli eventi sismici e degli eccezionali fenomeni meteorologici verificatisi a partire dalla seconda decade del mese di gennaio 2017.

***18. 09.** De Menech.

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

ART. 18-bis.

*(Ulteriori disposizioni
in materia di enti locali).*

1. Le risorse stanziare con delibera del Consiglio dei ministri del 20 gennaio 2017 sono prioritariamente utilizzate a copertura delle spese per interventi di ripristino della viabilità sostenute dalle province a seguito degli eventi sismici e degli eccezionali fenomeni meteorologici verificatisi a partire dalla seconda decade del mese di gennaio 2017.

***18. 023.** Sottanelli, Ginoble, Tancredi.

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

ART. 18-bis.

*(Ulteriori disposizioni
in materia di enti locali).*

1. Le risorse stanziare con delibera del Consiglio dei ministri del 20 gennaio 2017

sono prioritariamente utilizzate a copertura delle spese per interventi di ripristino della viabilità sostenute dalle province a seguito degli eventi sismici e degli eccezionali fenomeni meteorologici verificatisi a partire dalla seconda decade del mese di gennaio 2017.

***18. 03.** Pastorelli.

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

ART. 18-bis.

*(Ulteriori disposizioni
in materia di enti locali).*

1. Le risorse stanziare con delibera del Consiglio dei ministri del 20 gennaio 2017 sono prioritariamente utilizzate a copertura delle spese per interventi di ripristino della viabilità sostenute dalle province a seguito degli eventi sismici e degli eccezionali fenomeni meteorologici verificatisi a partire dalla seconda decade del mese di gennaio 2017.

***18. 04.** D'Incecco, Fusilli, Ginoble.

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

ART. 18-bis.

*(Ulteriori disposizioni
in materia di enti locali).*

1. La sanzione di cui al comma 26, lettera a), dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, non trova applicazione nei confronti delle province interessate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 che non hanno rispettato il patto di stabilità interno nell'anno 2016.

****18. 01.** Pastorelli.

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

ART. 18-bis.

*(Ulteriori disposizioni
in materia di enti locali).*

1. La sanzione di cui al comma 26, lettera a), dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, non trova applicazione nei confronti delle province interessate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 che non hanno rispettato il patto di stabilità interno nell'anno 2016.

****18. 040.** Melilla, Zaratti, Ricciatti, Pellegrino, Fratoianni, Fassina, Kronbichler.

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

ART. 18-bis.

*(Ulteriori disposizioni
in materia di enti locali).*

1. La sanzione di cui al comma 26, lettera a), dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, non trova applicazione nei confronti delle province interessate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 che non hanno rispettato il patto di stabilità interno nell'anno 2016.

****18. 037.** Fabrizio Di Stefano, Polverini.

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

ART. 18-bis.

*(Ulteriori disposizioni
in materia di enti locali).*

1. La sanzione di cui al comma 26, lettera a), dell'articolo 31 della legge 12

novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, non trova applicazione nei confronti delle province interessate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 che non hanno rispettato il patto di stabilità interno nell'anno 2016.

****18. 024.** Sottanelli, Ginoble, Tancredi.

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

ART. 18-bis.

*(Ulteriori disposizioni
in materia di enti locali).*

1. La sanzione di cui al comma 26, lettera a), dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, non trova applicazione nei confronti delle province interessate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 che non hanno rispettato il patto di stabilità interno nell'anno 2016.

****18. 05.** D'Incecco, Fusilli, Ginoble.

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

ART. 18-bis.

*(Ulteriori disposizioni
in materia di enti locali).*

1. La sanzione di cui al comma 26, lettera a), dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, non trova applicazione nei confronti delle province interessate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 che non hanno rispettato il patto di stabilità interno nell'anno 2016.

****18. 08.** De Menech.

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

ART. 18-bis.

*(Ulteriori disposizioni
in materia di enti locali).*

All'articolo 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo le parole: « comuni di cui all'allegato 1 » sono aggiunte le seguenti: « nonché le province in cui essi ricadono »;

b) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

« 2-bis. Le province interessate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 non sono tenute al pagamento del contributo al risanamento della finanza pubblica relativo all'anno 2017 di cui all'articolo 8, comma 1-bis, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016, n. 160 »;

c) al comma 3, dopo le parole: « per i comuni di cui all'allegato 2 » sono aggiunte le seguenti: « nonché delle province in cui questi ricadono »;

d) al comma 4, dopo le parole: « è iscritta nei bilanci pluriennali delle regioni colpite dagli eventi sismici di cui all'articolo » sono aggiunte le seguenti: « e delle province ».

***18. 02.** Pastorelli.

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

ART. 18-bis.

*(Ulteriori disposizioni
in materia di enti locali).*

All'articolo 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo le parole: « comuni di cui all'allegato 1 » sono aggiunte le

seguenti: « nonché le province in cui essi ricadono »;

b) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

« 2-bis. Le province interessate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 non sono tenute al pagamento del contributo al risanamento della finanza pubblica relativo all'anno 2017 di cui all'articolo 8, comma 1-bis, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016, n. 160 »;

c) al comma 3, dopo le parole: « per i comuni di cui all'allegato 2 » sono aggiunte le seguenti: « nonché delle province in cui questi ricadono »;

d) al comma 4, dopo le parole: « è iscritta nei bilanci pluriennali delle regioni colpite dagli eventi sismici di cui all'articolo » sono aggiunte le seguenti: « e delle province ».

***18. 025.** Sottanelli, Ginoble, Tancredi.

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

ART. 18-bis.

*(Ulteriori disposizioni
in materia di enti locali).*

All'articolo 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo le parole: « comuni di cui all'allegato 1 » sono aggiunte le seguenti: « nonché le province in cui essi ricadono »;

b) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

« 2-bis. Le province interessate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 non sono tenute al pagamento del contributo al risanamento della finanza pubblica relativo all'anno 2017 di cui all'articolo 8, comma 1-bis, del decre-

to-legge 24 giugno 2016, n. 113 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016, n. 160 »;

c) al comma 3, dopo le parole: « per i comuni di cui all'allegato 2 » sono aggiunte le seguenti: « nonché delle province in cui questi ricadono »;

d) al comma 4, dopo le parole: « è iscritta nei bilanci pluriennali delle regioni colpite dagli eventi sismici di cui all'articolo » sono aggiunte le seguenti: « e delle province ».

***18. 041.** Zaratti, Melilla, Ricciatti, Pellegrino, Fratoianni, Fassina, Kronbichler.

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

ART. 18-bis.

*(Ulteriori disposizioni
in materia di enti locali).*

All'articolo 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo le parole: « comuni di cui all'allegato 1 » sono aggiunte le seguenti: « nonché le province in cui essi ricadono »;

b) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

« 2-bis. Le province interessate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 non sono tenute al pagamento del contributo al risanamento della finanza pubblica relativo all'anno 2017 di cui all'articolo 8, comma 1-bis, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016, n. 160 »;

c) al comma 3, dopo le parole: « per i comuni di cui all'allegato 2 » sono aggiunte le seguenti: « nonché delle province in cui questi ricadono »;

d) al comma 4, dopo le parole: « è iscritta nei bilanci pluriennali delle regioni colpite dagli eventi sismici di cui all'arti-

colo » sono aggiunte le seguenti: « e delle province ».

***18. 07.** De Menech.

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

ART. 18-bis.

*(Ulteriori disposizioni
in materia di enti locali).*

All'articolo 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo le parole: « comuni di cui all'allegato 1 » sono aggiunte le seguenti: « nonché le province in cui essi ricadono »;

b) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

« 2-bis. Le province interessate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 non sono tenute al pagamento del contributo al risanamento della finanza pubblica relativo all'anno 2017 di cui all'articolo 8, comma 1-bis, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016, n. 160 »;

c) al comma 3, dopo le parole: « per i comuni di cui all'allegato 2 » sono aggiunte le seguenti: « nonché delle province in cui questi ricadono »;

d) al comma 4, dopo le parole: « è iscritta nei bilanci pluriennali delle regioni colpite dagli eventi sismici di cui all'articolo » sono aggiunte le seguenti: « e delle province ».

***18. 06.** D'Incecco, Fusilli, Ginoble.

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

ART. 18-bis.

*(Ulteriori disposizioni
in materia di enti locali).*

All'articolo 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo le parole: « comuni di cui all'allegato 1 » sono aggiunte le seguenti: « nonché le province in cui essi ricadono »;

b) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

« 2-bis. Le province interessate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 non sono tenute al pagamento del contributo al risanamento della finanza pubblica relativo all'anno 2017 di cui all'articolo 8, comma 1-bis, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016, n. 160 »;

c) al comma 3, dopo le parole: « per i comuni di cui all'allegato 2 » sono aggiunte le seguenti: « nonché delle province in cui questi ricadono »;

d) al comma 4, dopo le parole: « è iscritta nei bilanci pluriennali delle regioni colpite dagli eventi sismici di cui all'articolo » sono aggiunte le seguenti: « e delle province ».

***18. 035.** Fabrizio Di Stefano.

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

ART. 18-bis.

*(Ulteriori disposizioni
in materia di enti locali).*

All'articolo 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo le parole: « comuni di cui all'allegato 1 » sono aggiunte le seguenti: « nonché le province in cui essi ricadono »;

b) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

« 2-bis. Le province interessate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24

agosto 2016 non sono tenute al pagamento del contributo al risanamento della finanza pubblica relativo all'anno 2017 di cui all'articolo 8, comma 1-bis, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016, n. 160 »;

c) al comma 3, dopo le parole: « per i comuni di cui all'allegato 2 » sono aggiunte le seguenti: « nonché delle province in cui questi ricadono »;

d) al comma 4, dopo le parole: « è iscritta nei bilanci pluriennali delle regioni colpite dagli eventi sismici di cui all'articolo » sono aggiunte le seguenti: « e delle province ».

***18. 022.** Sottanelli, Ginoble, Tancredi.

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

ART. 18-bis.

(Disposizioni per l'utilizzo del Fondo pluriennale vincolato).

1. Per i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti ubicati nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria il termine di cui al comma 467 della legge 11 dicembre 2016 n. 232 è prorogato al 31 Marzo 2017.

18. 010. Fusilli, D'Incecco, Ginoble.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

ART. 18-bis.

(Disposizioni per l'utilizzo del Fondo pluriennale vincolato).

1. Per i comuni ubicati nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria il termine di cui al comma 467 della legge 11 dicembre 2016 n. 232 è prorogato al 31 marzo 2017.

18. 011. Fusilli, D'Incecco, Ginoble.

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

ART. 18-bis.

(Ulteriori norme in materia di risorse finanziarie degli Enti parco nazionali coinvolti dal sisma).

All'articolo 26 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189:

al comma 1, le parole: « per l'esercizio finanziario 2016 » sono sostituite dalle seguenti: « per gli esercizi finanziari 2016 e 2017 »;

al comma 2, dopo le parole: « per l'anno 2016 » sono aggiunte le seguenti: « e 127.000 euro per l'esercizio finanziario 2017 ».

18. 013. Carrescia, Manzi, Luciano Agostini, Morani, Petrini, Lodolini, Marchetti.

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

1. All'articolo 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, il primo periodo del comma 3 è sostituito dal seguente:

3. A decorrere, rispettivamente, dalla data di entrata in vigore del presente decreto per i comuni di cui all'allegato 1 e delle province in cui questi ricadono, e dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 11 novembre 2015, per i comuni di cui all'allegato 2 e delle province in cui questi ricadono, sono sospesi per il periodo di dodici mesi tutti i termini, anche scaduti, a carico dei medesimi enti locali, relativi ad adempimenti finanziari, contabili e certificativi previsti dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e da altre specifiche disposizioni.

18. 014. Lodolini.

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

ART. 18-bis.

1. All'allegato 2, articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono aggiunti i seguenti comuni:

Regione Abruzzo:

- 1) Isola del Gran Sasso;
- 2) Colledara;
- 3) Castel Castagna;
- 4) Farindola;
- 5) Cagnano Amiterno;
- 6) Barete;
- 7) Pizzoli.

18. 015. Ginoble.

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

ART. 18-bis.

(Chiusura degli uffici pubblici disposta con Ordinanza Prefettizia).

1. I giorni di assenza dei dipendenti pubblici derivanti dalla chiusura degli uffici pubblici disposta con ordinanza prefettizia al fine di scongiurare situazioni di pregiudizio per la pubblica sicurezza di cui agli articoli 2 e 14 della legge 24 febbraio 1993, n. 225 e dell'articolo 2 del T.U.L.P.S., approvato con regio decreto 18 giugno 1931 n. 773, sono congedi retribuiti.

2. I congedi retribuiti, di cui al comma 1, si concedono qualora il Contratto Collettivo Nazionale di Comparto non contenga una specifica disciplina in materia.

3. Il presente articolo si applica agli enti di cui all'articolo 1 comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2011 n. 165.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, nel limite di spesa compless-

sivo di euro 10.000.000, si provvede per l'anno 2017 mediante corrispondente riduzione del Fondo per il pubblico impiego di cui all'articolo 1, comma 365, della legge 11 dicembre 2016 n. 232.

5. Le altre amministrazioni pubbliche provvedono agli adempimenti previsti dal comma 1 con le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.

18. 016. Castricone, Amato, Ginoble.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

ART. 18-bis.

(Fondo speciale in favore dei comuni).

All'articolo 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, dopo il comma 6, sono aggiunti i seguenti:

« 7. È istituito un Fondo Speciale in favore dei comuni di cui agli allegati 1 e 2, a copertura del minor gettito da entrate tributarie determinata per effetto degli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016 e degli eccezionali eventi atmosferici verificatisi a far data dalla seconda decade del mese di gennaio 2017.

8. Al fine di assicurare ai comuni del cratere sismico continuità nello smaltimento dei rifiuti solidi urbani, il Commissario delegato alla ricostruzione è autorizzato a concedere un'apposita compensazione fino ad un massimo di 16 milioni di euro per l'anno 2016 e di 30 milioni di euro annui per il triennio 2017-2019 che si aggiunge a quelle già previste dall'articolo 52, per sopperire ai maggiori costi affrontati o alle minori entrate registrate a titolo di TARI di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147; la compensazione verrà ripartita annualmente tra i comuni interessati con provvedimento del Presidente del Consiglio dei ministri ».

Conseguentemente, all'articolo 52, comma 1:

alla lettera e), le parole: « quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2016 » sono

sostituite dalle seguenti: « quanto a 66 milioni di euro per l'anno 2016 »;

alla lettera l), le parole: « quanto a 201,35 milioni di euro per l'anno 2017, a 348,7 milioni di euro per l'anno 2018 e a 81,45 milioni di euro per l'anno 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « quanto a 231,35 milioni di euro per l'anno 2017, a 378,7 milioni di euro per l'anno 2018 e a 111,45 milioni di euro per l'anno 2019 ».

18. 017. Tancredi.

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

ART. 18-bis.

1. Per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eccezionali eventi meteorologici di gennaio 2017 che hanno interessato la regione Abruzzo il Presidente della Regione è nominato Commissario delegato.

2. Per l'espletamento delle attività di cui al presente articolo il Commissario delegato, che opera a titolo gratuito, può avvalersi, anche in qualità di soggetti attuatori, dei comuni e delle provincie interessate dagli eventi meteorologici in argomento, nonché delle strutture organizzative e del personale della Regione senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

3. Il Commissario delegato predisporre, entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente Legge, un piano degli interventi da sottoporre all'approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile. Tale piano deve contenere:

a) gli interventi realizzati dagli enti locali nella fase di prima emergenza rivolti a rimuovere le situazioni di rischio, ad assicurare l'indispensabile assistenza e ricovero delle popolazioni colpite dai predetti eventi calamitosi;

b) le attività poste in essere, anche in termini di somma urgenza, inerenti alla messa in sicurezza delle aree interessate dagli eventi calamitosi;

c) gli interventi urgenti volti ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose.

4. Il piano di cui al comma 3 deve, altresì, contenere la descrizione tecnica di ciascun intervento con la relativa previsione di durata, nonché l'indicazione delle singole stime di costo.

5. Il predetto piano può essere successivamente rimodulato e integrato, previa approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile.

6. I contributi sono erogati agli enti locali previo resoconto delle spese sostenute ed attestazione della sussistenza del nesso di causalità tra l'evento calamitoso in argomento ed il danno subito.

7. Agli oneri derivanti alla realizzazione delle iniziative d'urgenza di cui al presente articolo si provvede, nel limite di euro 100 milioni mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 5, comma 5-*quinquies*, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, nelle more dell'assegnazione delle ulteriori risorse necessarie nel quadro del fabbisogno da quantificare con il piano degli interventi di cui al comma 3.

8. Per la realizzazione degli interventi previsti nella presente ordinanza, è autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale intestata al Commissario delegato.

9. La regione è autorizzata a trasferire sulla contabilità speciale di cui al comma 8 eventuali ulteriori risorse finanziarie finalizzate al superamento del contesto emergenziale in rassegna.

10. Il Commissario delegato è tenuto a rendicontare ai sensi dell'articolo 5, comma 5-*bis*, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni e integrazioni.

11. In ragione del grave disagio socio economico derivante dagli eventi in premessa citati, che hanno colpito i soggetti

residenti o aventi sede legale e/o operativa nei comuni individuati con apposito provvedimento del Commissario delegato, detti eventi costituiscono causa di forza maggiore ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1218 del codice civile. I soggetti titolari di mutui relativi agli edifici distrutti o resi inagibili anche parzialmente ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica svolte nei medesimi edifici, previa presentazione di autocertificazione del danno subito, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, hanno diritto di chiedere agli istituti di credito e bancari, fino alla ricostruzione, all'agibilità o all'abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza, una sospensione delle rate dei medesimi mutui, optando tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale.

12. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente Legge, le banche e gli intermediari finanziari informano i mutuatari, almeno mediante avviso esposto nelle filiali e pubblicato nel proprio sito internet, della possibilità di chiedere la sospensione delle rate, indicando tempi di rimborso e costi dei pagamenti sospesi calcolati in base a quanto previsto dall'Accordo del 18 dicembre 2009 tra l'ABI e le Associazioni dei consumatori in tema di sospensione dei pagamenti, nonché il termine, non inferiore a trenta giorni, per l'esercizio della facoltà di sospensione. Qualora la banca o l'intermediario finanziario non fornisca tali informazioni nei termini e con i contenuti prescritti, sono sospese fino al 14 giugno 2017, senza oneri aggiuntivi per il mutuatario, le rate in scadenza entro la predetta data.

13. Il Commissario delegato trasmette, con cadenza trimestrale, al Dipartimento della protezione civile una relazione inerente le attività espletate ai sensi della presente ordinanza, nonché, allo scadere del termine di vigenza dello

stato di emergenza, una relazione conclusiva sullo stato di attuazione delle stesse.

* **18. 018.** Vezzali, D'Agostino.

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

ART. 18-bis.

(Eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato la regione Abruzzo).

1. Per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eccezionali eventi meteorologici di gennaio 2017 che hanno interessato la Regione Abruzzo il Presidente della Regione è nominato Commissario delegato.

2. Per l'espletamento delle attività di cui al presente articolo il Commissario delegato, che opera a titolo gratuito, può avvalersi, anche in qualità di soggetti attuatori, dei comuni e delle provincie interessate dagli eventi meteorologici in argomento, nonché delle strutture organizzative e del personale della Regione senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

3. Il Commissario delegato predispone, entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente legge, un piano degli interventi da sottoporre all'approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile. Tale piano deve contenere:

a) gli interventi realizzati dagli enti locali nella fase di prima emergenza rivolti a rimuovere le situazioni di rischio, ad assicurare l'indispensabile assistenza e ricovero delle popolazioni colpite dai predetti eventi calamitosi;

b) le attività poste in essere, anche in termini di somma urgenza, inerenti alla messa in sicurezza delle aree interessate dagli eventi calamitosi;

c) gli interventi urgenti volti ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose.

4. Il piano di cui al comma 3 deve, altresì, contenere la descrizione tecnica di ciascun intervento con la relativa previsione di durata, nonché l'indicazione delle singole stime di costo.

5. Il predetto piano può essere successivamente rimodulato e integrato, previa approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile.

6. I contributi sono erogati agli enti locali previo resoconto delle spese sostenute ed attestazione della sussistenza del nesso di causalità tra l'evento calamitoso in argomento ed il danno subito.

7. Agli oneri derivanti alla realizzazione delle iniziative d'urgenza di cui al presente articolo si provvede, nel limite di euro 100 milioni mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 5, comma 5-*quinquies*, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, nelle more dell'assegnazione delle ulteriori risorse necessarie nel quadro del fabbisogno da quantificare con il piano degli interventi di cui al comma 3.

8. Per la realizzazione degli interventi previsti nella presente ordinanza, è autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale intestata al Commissario delegato.

9. La Regione è autorizzata a trasferire sulla contabilità speciale di cui al comma 8 eventuali ulteriori risorse finanziarie finalizzate al superamento del contesto emergenziale in rassegna.

10. Il Commissario delegato è tenuto a rendicontare ai sensi dell'articolo 5, comma 5-*bis*, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni e integrazioni.

11. In ragione del grave disagio socio economico derivante dagli eventi in premessa citati, che hanno colpito i soggetti residenti o aventi sede legale e/o operativa nei comuni individuati con apposito provvedimento del Commissario delegato, detti eventi costituiscono causa di forza maggiore ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1218 del codice civile. I soggetti titolari di mutui relativi agli edifici distrutti o resi inagibili anche parzialmente ovvero alla gestione di attività di natura

commerciale ed economica svolte nei medesimi edifici, previa presentazione di autocertificazione del danno subito, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, hanno diritto di chiedere agli istituti di credito e bancari, fino alla ricostruzione, all'agibilità o all'abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza, una sospensione delle rate dei medesimi mutui, optando tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale.

12. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le banche e gli intermediari finanziari informano i mutuatari, almeno mediante avviso esposto nelle filiali e pubblicato nel proprio sito internet, della possibilità di chiedere la sospensione delle rate, indicando tempi di rimborso e costi dei pagamenti sospesi calcolati in base a quanto previsto dall'Accordo del 18 dicembre 2009 tra l'ABI e le Associazioni dei consumatori in tema di sospensione dei pagamenti, nonché il termine, non inferiore a trenta giorni, per l'esercizio della facoltà di sospensione. Qualora la banca o l'intermediario finanziario non fornisca tali informazioni nei termini e con i contenuti prescritti, sono sospese fino al 14 giugno 2017, senza oneri aggiuntivi per il mutuatario, le rate in scadenza entro la predetta data.

13. Il Commissario delegato trasmette, con cadenza trimestrale, al Dipartimento della protezione civile una relazione inerente le attività espletate ai sensi della presente ordinanza, nonché, allo scadere del termine di vigenza dello stato di emergenza, una relazione conclusiva sullo stato di attuazione delle stesse.

* **18. 028.** Fabrizio Di Stefano, Gelmini, Laffranco.

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

ART. 18-*bis*.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 35, comma 18, del decreto legislativo 18

aprile 2016, n. 50 e all'articolo 7 dell'ordinanza 14 dicembre 2016 n. 8, si applicano anche agli interventi del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009 n. 77 e successive modificazioni ed ai relativi contratti stipulati ai sensi e per gli effetti del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125. I contratti già stipulati, ivi compresi quelli preliminari, sono adeguati alle nuove disposizioni prima dell'effettivo inizio dei lavori.

2. Il comma 11-*bis*, dell'articolo 11, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 99 è sostituito dal seguente:

« I pagamenti degli stati di avanzamento dei lavori (SAL) degli edifici della ricostruzione privata, a favore dell'impresa esecutrice, emessi dal direttore dei lavori, vengono effettuati, dal presidente del consorzio, dall'amministratore del condominio, o dal proprietario beneficiario nel caso in cui l'unità immobiliare non sia ricompresa in un consorzio o in un condominio, a fronte della presentazione, da parte dell'impresa affidataria dei lavori, della certificazione di avvenuto pagamento delle fatture scadute, a favore dei subappaltatori e dei fornitori, entro 30 giorni dal ricevimento del pagamento del SAL ».

18. 019. Castricone.

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

ART. 18-*bis*.

(Ulteriori disposizioni in materia di enti locali).

1. All'articolo 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito in legge n. 229 del 15 dicembre 2016, il comma 3, primo periodo, è sostituito con il seguente:

« 3. A decorrere, rispettivamente, dalla data di entrata in vigore del presente decreto per i Comuni di cui all'allegato 1 e delle Province in cui questi ricadono, e dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 11 novembre 2015, per i comuni di cui all'allegato 2 e delle Province in cui questi ricadono, sono sospesi per il periodo di dodici mesi tutti i termini, anche scaduti, a carico dei medesimi enti locali, relativi ad adempimenti finanziari, contabili e certificativi previsti dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e da altre specifiche disposizioni ».

18. 020. Sottanelli, Ginoble, Tancredi.

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

ART. 18-*bis*.

(Fondo speciale in favore dei Comuni).

All'articolo 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, dopo il comma 6, sono aggiunti i seguenti:

« 7. È istituito un Fondo Speciale in favore dei Comuni di cui agli allegati 1 e 2, a copertura del minor gettito da entrate tributarie determinato per effetto degli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016 e degli eccezionali eventi atmosferici verificatisi a far data dalla seconda decade del mese di gennaio 2017.

8. Al fine di assicurare ai comuni del cratere sismico continuità nello smaltimento dei rifiuti solidi urbani, il Commissario delegato alla ricostruzione è autorizzato a concedere un'apposita compensazione fino ad un massimo di 16 milioni di euro per l'anno 2016 e di 30 milioni di euro annui per il triennio 2017 – 2019 che si aggiunge a quelle già previste dall'articolo 52, per sopperire ai maggiori costi affrontati o alle minori entrate registrate a titolo di TARI di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147; la compensazione verrà ripartita annual-

mente tra i comuni interessati con provvedimento del Presidente del Consiglio dei ministri ».

Conseguentemente all'articolo 52, comma 1:

alla lettera *e*) le parole: « quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2016 » sono sostituite dalle seguenti: « quanto a 66 milioni di euro per l'anno 2016 »;

alla lettera *l*), le parole: « quanto a 201,35 milioni di euro per l'anno 2017, a 348,7 milioni di euro per l'anno 2018 e a 81,45 milioni di euro per l'anno 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « quanto a 231,35 milioni di euro per l'anno 2017, a 378,7 milioni di euro per l'anno 2018 e a 111,45 milioni di euro per l'anno 2019 ».

18. 021. Sottanelli, Ginoble, Tancredi.

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

ART. 18-bis.

1. In qualità di autorità comunale di protezione civile e nell'ambito dell'attività di redazione, verifica e aggiornamento del piano di emergenza comunale di cui all'articolo 15 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, il sindaco può conferire incarichi individuali con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale, ad esperti o tecnici di particolare e comprovata specializzazione nel caso in cui non possa farvi fronte con proprio personale di servizio.

18. 026. Baldelli.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

ART. 18-bis.

(Accresciute esigenze del sisma 2009 a seguito dell'attuale crisi sismica).

1. Le disposizioni contenute nell'articolo 63, comma 1, del decreto legislativo

n. 50 del 2016 « procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara », sono applicati agli interventi di edilizia scolastica ed universitaria che sono dotati del progetto esecutivo validato dagli Uffici Speciali e del finanziamento approvato. In riferimento al principio di trasparenza, concorrenza e rotazione l'invito contenente l'indicazione dei criteri di aggiudicazione dell'appalto è rivolto, sulla base del progetto esecutivo approvato, ad almeno 5 operatori economici iscritti nell'elenco degli operatori economici interessati all'esecuzione degli interventi di ricostruzione degli edifici danneggiati dagli eventi sismici del 6 aprile 2009.

2. Al fine di accelerare la messa in sicurezza degli edifici scolastici ubicati nella Regione Abruzzo, gli uffici speciali per la ricostruzione istruiti ai sensi dell'articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, possono provvedere alla diretta attuazione degli interventi esercitando anche il ruolo di soggetto attuatore e centrale di committenza, applicando per gli appalti di lavori, servizi e forniture, le procedure di cui all'articolo 63, commi 1 e 6 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

3. Al fine di accelerare il processo di ricostruzione pubblica conseguente al sisma del 6 aprile 2009, gli uffici speciali per la ricostruzione istruiti ai sensi dell'articolo 61-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, possono provvedere alla diretta attuazione degli interventi, esercitando anche il ruolo di soggetto attuatore e centrale di committenza.

4. Al fine di portare a rapida conclusione i processi di ricostruzione privata del sisma del 6 aprile 2009 ed in considerazione delle nuove ed accresciute esigenze connesse agli eventi sismici del centro Italia di agosto e ottobre 2016 e di gennaio 2017 e all'attuale crisi sismica in corso, i Titolari degli Uffici Speciali istituiti con legge n. 134 del 2012, in accordo con

quanto previsto dall'articolo 4, comma 10, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 febbraio 2013, possono attivare procedure di riconoscimento del contributo, anche su base parametrica, per la riparazione di immobili privati di cui alle domande presentate ai sensi delle OPCM 3779/2009 e OPCM 3790/2009 e per i Comuni del Cratere sismico così come individuato dal decreto-legge n. 39 del 2009, convertito con modificazioni nella legge n. 77 del 2009 e successive modificazioni e integrazioni. I predetti titolari, di concerto con i sindaci dei Comuni del cratere attivano procedure per comminare sanzioni progressive, anche pecuniarie, ai soggetti coinvolti nei processi di ricostruzione che non rispettano i tempi per una rapida conclusione del processo istruttorio delle domande di contributo relative alla ricostruzione privata. In caso di gravi ritardi od inadempienze del richiedente o dei progettisti coinvolti nel processo istruttorio, le procedure di cui sopra possono prevedere l'intervento sostitutivo dei Comuni del Cratere di cui all'OPCM 3820/2009, così come modificata dalla OPCM 3832/2009. In quest'ultimo caso non sono dovuti compensi per le prestazioni effettuate da parte del progettista o dal richiedente.

5. Al personale assunto ai sensi dell'articolo 67-ter comma 3 e 6 del decreto-legge n. 83 del 2012 convertito con modificazioni nella legge 134 del 2012, assegnato temporaneamente agli Uffici Speciali per la Ricostruzione della Città dell'Aquila e dei Comuni del Cratere costituiti con la predetta legge 134/2012, fino al 31 dicembre 2018 è riconosciuto il trattamento economico di cui al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 50 decreto-legge n. 189 del 2016. Al suddetto personale si applicano inoltre le previsioni del comma 7, lettere a, b e c dell'articolo 50 decreto-legge n. 189 del 2016, nell'ambito della contrattazione integrativa decentrata dei singoli Uffici. La dotazione organica di ognuno dei predetti uffici è altresì potenziata con un'unità di personale dirigenziale di livello non generale, scelti, ai sensi dell'articolo 129, comma 6, del decreto

legislativo n. 165 del 2001. Per l'attuazione del presente comma si provvede, nel limite massimo complessivo di 2,0 milioni di euro annuale, nell'ambito della quota destinata dal CIPE al finanziamento di servizi di natura tecnica e assistenza qualificata.

6. Le disposizioni contenute nell'articolo 35, comma 18, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e nell'articolo 7 dell'ordinanza n. 8 del 14 dicembre 2016 a firma del Commissario per il sisma dell'Italia Centrale, si applicano anche agli interventi relativi al decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009 n. 77 e successive modificazione e integrazioni ed ai relativi contratti stipulati ai sensi e per gli effetti del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125. I contratti già stipulati, ivi compresi quelli preliminari, sono adeguati prima dell'effettivo inizio dei lavori.

7. Le disposizioni contenute nell'articolo 10-bis comma 11-bis della legge n. 99 *Gazzetta Ufficiale 196 del 22 agosto 2013 che ha modificato l'articolo 7 comma 6-septies* della legge n. 71 del 2013 sono sostituite dalle seguenti: « I pagamenti degli stati di avanzamento dei lavori (SAL) degli edifici della ricostruzione privata, a favore dell'impresa esecutrice, emessi dal direttore dei lavori, vengono effettuati, dal presidente del consorzio, dall'amministratore del condominio, o dal proprietario beneficiario nel caso in cui l'unità immobiliare non sia ricompresa in un consorzio o in un condominio, a fronte della presentazione, da parte dell'impresa affidataria dei lavori, della certificazione di avvenuto pagamento delle fatture scadute, a favore dei subappaltatori e dei fornitori, entro 30 giorni dal ricevimento del pagamento del SAL ».

8. L'acquisto delle abitazioni equivalenti in sostituzione dell'abitazione principale distrutta, ai sensi del decreto-legge 39, articolo 3, comma 1, lettera a), convertito nella legge del 24 giugno 2009 n. 77, è concesso solo all'interno dello stesso comune.

9. Le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 2, lettera *b*), della legge 229/2016, di conversione dei decreti-legge n. 189 del 2016 e n. 225 del 2016 si applicano anche ai Comuni del cratere sismico così come individuato dal decreto-legge n. 39 del 2009, convertito con modificazioni con legge n. 77 del 2009 e successive modificazioni e integrazioni.

10. Al comma 1, lettera *a*), dell'articolo 3 della legge n. 77 del 24 giugno 2009, dopo le parole «alloggio equivalente» si inseriscono: «Nel caso in cui la proprietà dell'immobile sia suddivisa tra più comproprietari, il contributo è riconosciuto per l'abitazione principale nella sua interezza e non cambia in ragione della ripartizione della proprietà».

11. Dopo il comma 7 dell'articolo 67-*quater* della legge n. 134 del 7 agosto 2012 è inserito il seguente: «7-*bis*. Hanno inoltre diritto alla concessione dei contributi per la riparazione, la ricostruzione o l'acquisto di un alloggio equivalente, con contestuale trasferimento al patrimonio comunale dell'abitazione distrutta ovvero dei diritti di cui al quarto comma dell'articolo 1128 del codice civile, previsti dalla legge n. 77 del 24 giugno 2009, anche i soci di cooperative edilizie a proprietà divisa o indivisa.».

12. Cause di esclusione, criteri di selezione e qualificazione delle imprese esecutrici dei lavori:

a) nell'affidamento dei lavori di riparazione e ricostruzione degli immobili danneggiati o distrutti dall'evento sismico, le cause di esclusione possono essere solo quelle indicate dall'articolo 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e i criteri di selezione riguardano esclusivamente i requisiti di idoneità professionale, la capacità economica e finanziaria e le capacità tecniche e professionali;

b) i requisiti e le capacità di cui alla precedente lettera *a*) devono essere attinenti e proporzionati all'oggetto dell'appalto, tenendo presente l'interesse pubblico ad avere il più ampio numero di potenziali partecipanti e a favorire la partecipazione alle piccole e medie imprese,

nel rispetto dei principi di concorrenzialità, trasparenza e rotazione;

c) ai fini di cui alle lettere precedenti, trovano applicazione le disposizioni in tema di criteri di selezione e qualificazione delle imprese esecutrici dei lavori di cui alla Parte Seconda del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con particolare riguardo agli articoli 83 e 84 e non possono essere richiesti requisiti ulteriori o più onerosi;

d) sono ritenute nulle tutte le richieste di attestazioni SOA di classifiche superiori agli importi di progetto e di categorie non contemplate nel progetto stesso; sono ritenute nulle tutte le cause di esclusione indicate dai committenti differenti da quelle previste alla lettera *a*). In tali casi, gli amministratori di condominio, i rappresentanti legali dei consorzi, i commissari dei consorzi obbligatori, ai fini dello svolgimento delle prestazioni professionali rese ai sensi delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri adottate per consentire la riparazione o la ricostruzione delle parti comuni degli immobili danneggiati o distrutti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, che ai sensi del comma 4 articolo 11 della legge n. 125 del 2015 assumono la qualifica di incaricato di pubblico servizio, ai sensi dell'articolo 358 del codice penale, non possono procedere alla successiva fase di assegnazione dei lavori.

18. 027. Fabrizio Di Stefano, Gelmini, Laffranco.

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

ART. 18-*bis*.

1. Ai Comuni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria colpite dagli eccezionali eventi meteorologici della seconda decade di gennaio 2017, che abbiano riportato danni a strutture o edifici sia pubblici che privati in seguito a movimenti franosi di roccia, terra o detriti connessi con o conseguenti agli eccezionali

eventi meteorologici, è assegnato un contributo a fondo perduto pari alla spesa per la ricostruzione o all'esecuzione di opere pubbliche.

2. A tal fine il Sindaco predispone un piano degli interventi da sottoporre all'approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile. Tale piano deve contenere:

a) gli interventi realizzati nella fase di prima emergenza rivolti a rimuovere le situazioni di rischio, ad assicurare l'indispensabile assistenza e ricovero delle persone evacuate a seguito del rischio frana;

b) le attività poste in essere, anche in termini di somma urgenza, inerenti alla messa in sicurezza delle aree interessate dagli eventi franosi;

c) gli interventi urgenti volti ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose.

3. Il piano deve, altresì, contenere la descrizione tecnica di ciascun intervento con la relativa previsione di durata, nonché l'indicazione delle singole stime di costo.

4. Il predetto piano può essere successivamente rimodulato e integrato, previa approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile.

5. I contributi sono erogati ai Comuni previo resoconto delle spese sostenute ed attestazione della sussistenza del nesso di causalità tra l'evento franoso in argomento ed il danno subito.

6. Agli oneri derivanti dalla realizzazione delle iniziative d'urgenza di cui al presente articolo si provvede, nel limite di 20 milioni di euro mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 5, comma 5-*quinquies*, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, nelle more della quantificazione delle risorse necessarie nel quadro del fabbisogno da quantificare con il piano degli interventi di cui al comma 3.

18. 029. Fabrizio Di Stefano, Gelmini, Laffranco.

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

ART. 18-bis.

1. Al comma 6 dell'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, dopo le parole: « dei comuni » sono aggiunte le seguenti: « e da un rappresentante dell'Associazione dei comuni regionale (Anci Regionale) ».

2. Al primo periodo del comma 1, dell'articolo 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, dopo le parole: « agli enti locali interessati, » sono aggiunte le seguenti: « sentite le ANCI regionali, ».

18. 030. Polidori, Fabrizio Di Stefano, Polverini.

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

ART. 18-bis.

Al comma 1 dell'articolo 10 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, dopo le parole: « reti di pubblici servizi » è aggiunto il seguente periodo: « , con esclusione degli edifici pubblici che insistono nei centri storici e negli aggregati edilizi al fine di consentire una ricostruzione veloce e corretta dal punto di vista architettonico ed edilizio. L'esclusione si applica altresì agli edifici privati da acquisire al patrimonio pubblico per progetti funzionali alla riqualificazione anche urbanistica delle aree interessate. ».

18. 031. Polidori, Fabrizio Di Stefano, Polverini.

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

ART. 18-bis.

1. All'articolo 14, comma 9, del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189, dopo le parole: « il Ministro dei beni e delle attività

culturali e del turismo » sono aggiunte le parole: « , il presidente dell'ANCI ».

18. 032. Polidori, Fabrizio Di Stefano, Polverini.

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

ART. 18-bis.

1. All'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, dopo le parole: « le regioni » sono aggiunte le parole « e i comuni ».

18. 033. Polidori, Fabrizio Di Stefano, Polverini.

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

ART. 18-bis.

1. All'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, dopo le parole: « regioni interessate » sono aggiunte le parole: « e i comuni interessati. »

18. 034. Polidori, Fabrizio Di Stefano, Polverini.

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

ART. 18-bis.

(Fondo speciale in favore dei Comuni).

All'articolo 44, dopo il comma 6, sono aggiunti i seguenti:

« 7. È istituito un Fondo Speciale in favore dei Comuni di cui agli allegati 1 e 2, a copertura del minor gettito da entrate tributarie determinato per effetto degli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016 e degli eccezionali eventi atmosferici verificatisi a far data dalla seconda decade del mese di gennaio 2017.

8. Al fine di assicurare ai comuni del cratere sismico continuità nello smaltimento dei rifiuti solidi urbani, il Commissario delegato alla ricostruzione è autorizzato a concedere un'apposita compensazione fino ad un massimo di 16 milioni di euro per l'anno 2016 e di 30 milioni di euro annui per il triennio 2017-2019 che si aggiunge a quelle già previste dall'articolo 52, per sopperire ai maggiori costi affrontati o alle minori entrate registrate a titolo di TARI di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147; la compensazione verrà ripartita annualmente tra i comuni interessati con provvedimento del Presidente del Consiglio dei ministri. ».

Conseguentemente, all'articolo 52, comma 1:

alla lettera e) le parole: « quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2016 » sono sostituite dalle seguenti: « quanto a 66 milioni di euro per l'anno 2016 »;

alla lettera l) le parole: « quanto a 201,35 milioni di euro per l'anno 2017, a 348,7 milioni di euro per l'anno 2018 e a 81,45 milioni di euro per l'anno 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « quanto a 231,35 milioni di euro per l'anno 2017, a 378,7 milioni di euro per l'anno 2018 e a 111,45 milioni di euro per l'anno 2019 ».

18. 036. Fabrizio Di Stefano.

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

ART. 18-bis.

(Accresciute esigenze dei territori colpiti dal sisma 2009 a seguito degli eventi sismici a far data dall'agosto 2017).

1. Le disposizioni contenute nell'articolo 63 comma 1 del decreto legislativo n. 50 del 2016 « procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara », sono applicati agli interventi di edilizia scolastica ed universitaria che sono dotati del progetto esecutivo validato

dagli Uffici Speciali e del finanziamento approvato. In riferimento al principio di trasparenza, concorrenza e rotazione l'invito contenente l'indicazione dei criteri di aggiudicazione dell'appalto è rivolto, sulla base del progetto esecutivo approvato, ad almeno 5 operatori economici iscritti nell'elenco degli operatori economici interessati all'esecuzione degli interventi di ricostruzione degli edifici danneggiati dagli eventi sismici del 6 aprile 2009.

2. Al fine di portare a rapida conclusione i processi di ricostruzione privata del sisma del 6 aprile 2009 ed in considerazione delle nuove ed accresciute esigenze connesse agli eventi sismici del centro Italia di agosto e ottobre 2016 e di gennaio 2017 e all'attuale crisi sismica in corso, i Titolari degli Uffici Speciali istituiti con legge 134/12, in accordo con quanto previsto dall'articolo 4, comma 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 febbraio 2013, possono attivare procedure di riconoscimento del contributo, anche su base parametrica, per la riparazione di immobili privati di cui alle domande presentate ai sensi delle OPCM 3779/2009 e OPCM 3790/2009 e per i Comuni del Cratere sismico così come individuato dal decreto-legge n. 39 del 2009, convertito con modificazioni nella legge 77/09 e successive modificazione e integrazioni. I predetti Titolari, di concerto con i Sindaci dei Comuni del Cratere attivano procedure per comminare sanzioni progressive, anche pecuniarie, ai soggetti coinvolti nei processi di ricostruzione che non rispettano i tempi per una rapida conclusione del processo istruttorio delle domande di contributo relative alla ricostruzione privata. In caso di gravi ritardi od inadempienze del richiedente o dei progettisti coinvolti nel processo istruttorio, le procedure di cui sopra possono prevedere l'intervento sostitutivo dei Comuni del Cratere di cui all'OPCM 3820/2009, così come modificata dalla OPCM 3832/2009. In quest'ultimo caso non sono dovuti compensi per le prestazioni effettuate da parte del progettista o dal richiedente.

3. Al personale assunto ai sensi dell'articolo 67-ter comma 3 e 6 del decreto-legge

n. 83 del 2012 convertito con modificazioni nella legge 134/12, assegnato temporaneamente agli Uffici Speciali per la Ricostruzione della Città dell'Aquila e dei Comuni del Cratere costituiti con la predetta legge n. 134 del 2012, fino al 31 dicembre 2018 è riconosciuto il trattamento economico di cui al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 50 decreto-legge n. 189 del 2016. Al suddetto personale si applicano inoltre le previsioni del comma 7, lettere *a, b, c*, dell'articolo 50, decreto-legge n. 189 del 2016, nell'ambito della contrattazione integrativa decentrata dei singoli Uffici. La dotazione organica di ognuno dei predetti uffici è altresì potenziata con un'unità di personale dirigenziale di livello non generale, scelti, ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001. Per l'attuazione del presente comma si provvede, nel limite massimo complessivo di 2,0 milioni di euro annuale, nell'ambito della quota destinata dal CIPE al finanziamento di servizi di natura tecnica e assistenza qualificata.

4. Le disposizioni di cui all'articolo 35, comma 18, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e all'articolo 7 dell'ordinanza n. 8 del 14 dicembre 2016 a firma del Commissario per il sisma dell'Italia Centrale, si applicano anche agli interventi relativi al decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e successive modificazione e integrazioni ed ai relativi contratti stipulati ai sensi e per gli effetti del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125. I contratti già stipulati, ivi compresi quelli preliminari, sono adeguati prima dell'effettivo inizio dei lavori. Le disposizioni contenute nell'articolo 10-bis comma 11-bis della legge n. 99 del 2013 che ha modificato l'articolo 7 comma 6-septies della legge n. 71/2013, sono sostituite dalle seguenti: « I pagamenti degli stati di avanzamento dei lavori (SAL) degli edifici della ricostruzione privata, a favore dell'impresa esecutrice, emessi dal direttore dei lavori, vengono effettuati, dal presidente del consorzio, dall'amministratore del condominio, o dal proprietario beneficiario nel caso in cui l'unità immo-

biliare non sia ricompresa in un consorzio o in un condominio, a fronte della presentazione, da parte dell'impresa affidataria dei lavori, della certificazione di avvenuto pagamento delle fatture scadute, a favore dei subappaltatori e dei fornitori, entro 30 giorni dal ricevimento del pagamento del SAL ».

5. L'acquisto delle abitazioni equivalenti in sostituzione dell'abitazione principale distrutta, ai sensi del decreto-legge n. 39, articolo 3, comma 1, lettera *a*), convertito nella legge del 24 giugno 2008, n. 77, è concesso solo all'interno dello stesso comune.

6. Le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 2, lettera *b*) della legge 229/2016, di conversione dei decreti-legge 189/2016 e 225/2016 si applicano anche ai Comuni del cratere sismico così come individuato dal decreto-legge n. 39 del 2009, convertito con modificazioni in legge 77/09 e successive modificazione e integrazioni.

7. Al comma 1, lettera *a*), dell'articolo 3 della legge 24 giugno 2008, n. 77, dopo le parole: « alloggio equivalente » sono aggiunte le seguenti: « Nel caso in cui la proprietà dell'immobile sia suddivisa tra più comproprietari, il contributo è riconosciuto per l'abitazione principale nella sua interezza e non cambia in ragione della ripartizione della proprietà ».

8. Dopo il comma 7 dell'articolo 67-*quater* della legge 7 agosto 2012, n. 134, è aggiunto il seguente: « 7-*bis*. Hanno inoltre diritto alla concessione dei contributi per la riparazione, la ricostruzione o l'acquisto di un alloggio equivalente, con contestuale trasferimento al patrimonio comunale dell'abitazione distrutta ovvero dei diritti di cui al quarto comma dell'articolo 1128 del codice civile, previsti dalla legge 24 giugno 2008, n. 77, anche i soci di cooperative edilizie a proprietà divisa o indivisa. »

9. Riguardo alle cause di esclusione, criteri di selezione e qualificazione delle imprese esecutrici dei lavori, valgono le disposizioni di cui ai successivi commi.

10. Nell'affidamento dei lavori di riparazione e ricostruzione degli immobili

danneggiati o distrutti dall'evento sismico, le cause di esclusione possono essere solo quelle indicate dall'articolo 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e i criteri di selezione riguardano esclusivamente i requisiti di idoneità professionale, la capacità economica e finanziaria e le capacità tecniche e professionali.

11. I requisiti e le capacità di cui al precedente comma devono essere attinenti e proporzionati all'oggetto dell'appalto, tenendo presente l'interesse pubblico ad avere il più ampio numero di potenziali partecipanti e a favorire la partecipazione alle piccole e medie imprese, nel rispetto dei principi di concorrenzialità, trasparenza e rotazione.

12. Ai fini di cui ai commi 10 e 11, trovano applicazione le disposizioni in tema di criteri di selezione e qualificazione delle imprese esecutrici dei lavori di cui alla Parte Seconda del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con particolare riguardo agli articoli 83 e 84 e non possono essere richiesti requisiti ulteriori o più onerosi.

13. Sono ritenute nulle tutte le richieste di attestazioni SOA di classifiche superiori agli importi di progetto e di categorie non contemplate nel progetto stesso; sono ritenute nulle tutte le cause di esclusione indicate dai committenti differenti da quelle previste al comma 10. In tali casi, gli amministratori di condominio, i rappresentanti legali dei consorzi, i commissari dei consorzi obbligatori, ai fini dello svolgimento delle prestazioni professionali rese ai sensi delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri adottate per consentire la riparazione o la ricostruzione delle parti comuni degli immobili danneggiati o distrutti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009 che, ai sensi del comma 4, articolo 11, della legge 125/2015, assumono la qualifica di incaricato di pubblico servizio, ai sensi dell'articolo 358 del codice penale, non possono procedere alla successiva fase di assegnazione dei lavori.

18. 038. Melilla, Pellegrino, Zaratti, Kronbichler.

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

ART. 18-bis.

1. Per i comuni indicati negli allegati 1 e 2 di cui al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, l'obbligo del rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 709 a 734, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, decorre dal 1° gennaio 2018. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al precedente periodo si provvede mediante conseguente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

18. 042. Massimiliano Bernini, Terzoni, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Zolezzi, Crippa, Castelli.

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

ART. 18-bis.

(Zone franche).

1. Al fine di contrastare i fenomeni di spopolamento dei centri storici e di favorire la ricostituzione del tessuto economico, sociale e culturale delle aree colpite dagli eventi sismici, nell'ambito dei territori dei Comuni di cui agli allegati nn. 1 e 2, sono istituite per gli anni 2017 e 2018, nel limite dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 8, le zone franche di cui all'articolo 1, commi 340 e seguenti ai sensi della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come individuate ai sensi del comma 2.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le regioni interessate e il Commissario straordinario per la ricostruzione, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate, all'interno di ciascuna Regione, sulla base

delle peculiari esigenze e caratteristiche delle aree interessate, le zone franche di cui al presente articolo, con la rispettiva perimetrazione.

3. Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese localizzate all'interno delle zone franche di cui al comma 2, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125.

4. Gli aiuti di Stato corrispondenti all'ammontare delle agevolazioni di cui al presente articolo sono concessi ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « *de minimis* », e del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « *de minimis* » nel settore agricolo.

5. Per accedere alle agevolazioni, i soggetti individuati ai sensi del comma 2 devono avere la sede principale o l'unità locale all'interno della zona franca e rispettare i limiti e le procedure previsti dai regolamenti dell'Unione europea di cui al comma 4.

6. I soggetti di cui al comma 3 possono beneficiare, nei limiti della spesa autorizzata ai sensi del comma 8, delle seguenti agevolazioni:

a) esenzione dalle imposte sui redditi del reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca fino a concorrenza, per ciascun periodo di imposta, dell'importo di 100.000 euro del reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca;

b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive del valore della produzione netta derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca nel limite di euro 300.000 per ciascun periodo di imposta, riferito al valore della produzione netta;

c) esenzione dalle imposte municipali proprie per gli immobili siti nella zona franca, posseduti e utilizzati dai soggetti di cui al presente articolo per l'esercizio dell'attività economica.

7. Le esenzioni di cui al comma 6 sono concesse esclusivamente per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e per quello successivo.

8. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di XXX milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, a valere sulle risorse di cui... L'autorizzazione di spesa di cui al presente comma costituisce limite annuale per la fruizione delle agevolazioni da parte delle imprese beneficiarie.

9. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, e al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 aprile 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 161 dell'11 luglio 2013, e successive modificazioni.

18. 043. Massimiliano Bernini, Terzoni, Daga, De Rosa, Busto, Mannino, Micillo, Zolezzi.

All'articolo 18, aggiungere il seguente:

ART. 18-bis.

1. All'Allegato 2, articolo 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono aggiunti i seguenti comuni:

Regione Abruzzo:

Castel Castagna (TE),

Colledara (TE),

Isola del Gran Sasso (TE).

18. 045. Ginoble.

ART. 19.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

3. In relazione alla situazione emergenziale conseguente al reiterarsi di eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo dal 24 agosto 2016, in concomitanza con il verificarsi di eccezionali condizioni climatiche avverse e calamità naturali che hanno interessato le medesime regioni, il fondo di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, è incrementato di 10 milioni di euro, per l'anno 2017.

4. All'onere derivante dal comma 3 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento per l'anno 2017 del fondo nazionale di protezione civile di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

19. 5. Fabbri.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

3. Al fine di assicurare, con carattere di continuità, il regolare svolgimento delle attività afferenti l'allertamento, il soccorso e assistenza alle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016, 30 ottobre 2016 e 18 gennaio 2017, nonché delle strutture regionali di protezione civile, dei Centri funzionali decentrati e delle Sale operative del Servizio nazionale di protezione civile, le Regioni possono disporre il trasferimento nei ruoli regionali del personale attualmente in posizione di comando, distacco o avvalimento presso le suddette strutture o anche mediante l'accesso nelle predette strutture, di per-

sonale già qualificato mediante trasferimento e comando da altra Amministrazione.

4. Nell'ambito della propria autonomia organizzativa le Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo stabiliranno le modalità valutative anche speciali per il reclutamento di personale a tempo indeterminato per coloro che risultano in servizio a tempo determinato o contratto di collaborazione coordinata e continuativa, all'entrata in vigore della presente legge, nell'ambito del settore di protezione civile, in deroga all'applicabilità del limite delle assunzioni previsto dalla normativa vigente, valorizzando la professionalità specifica ed il servizio prestato nel settore e Ente di competenza, attraverso la definizione delle relative procedure ed i requisiti di partecipazione.

5. Gli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 2-bis e 2-ter, sono a carico dei bilanci regionali delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo.

19. 2. Melilla, Zaratti, Ricciatti, Pellegrino, Fratoianni, Fassina, Kronbichler.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

3. Al fine di rafforzare l'attività di ascolto e risposta multicanale assicurata dal Dipartimento per la Protezione Civile sia in ordinario e sia in emergenza, il Capo Dipartimento della Protezione civile è autorizzato ad avvalersi, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, di 10 unità di personale, individuate tra le figure che hanno maturato esperienza almeno quadriennale per il coordinamento e la gestione di *front* e *back office* del « *Contact Center* della Protezione civile » attivato dal 2011 presso il Dipartimento della Protezione Civile, la cui carta dei servizi è pubblicata sul sito istituzionale del Dipartimento della Protezione Civile. Le unità di personale di cui al presente comma possono essere assegnate agli Uffici speciali per la ricostru-

zione di cui all'articolo 3 del decreto-legge n. 189 del 2016. ».

19. 1. Melilli.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

3. La Presidenza del Consiglio dei ministri, per le esigenze del Dipartimento della protezione civile, è autorizzata – previo accordo tra le parti sociali nell'ambito del comparto di contrattazione del pubblico impiego sancito tra Aran e organizzazioni sindacali il 5 aprile 2016 – a definire uno o più profili professionali specifici per figure di protezione civile, ispirati ai principi di funzioni di rappresentanza generale del Governo centrale territoriale e locale e di garanzia istituzionale, definibile con articolazioni tipologiche.

19. 4. Melilla, Zaratti, Ricciatti, Pellegrino, Fratoianni, Fassina, Kronbichler.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

3. Per assicurare la piena operatività della funzione di coordinamento delle attività emergenziali del servizio nazionale della protezione civile, nel quadro delle caratteristiche specialistiche delle funzioni tecnico-amministrative e operative previste dalla legge 24 febbraio 1992, n. 225, la Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzata a istituire – previo accordo tra le parti sociali – uno specifico protocollo normativo intersettoriale in situazione di criticità, di validità nazionale, da attivare all'atto della dichiarazione di emergenza e per la sola durata dello stesso; in questo ambito vanno previste anche apposite procedure che tengano conto della necessità di garantire la rapida riattivazione e, per quando possibile, la continuità della produzione in caso di evento calamitoso, agli operatori dei settori produttivi presenti sul territorio.

19. 3. Zaratti, Melilla, Ricciatti, Pellegrino, Fratoianni, Fassina, Kronbichler.

Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

ART. 19-bis.

(Disposizioni urgenti inerenti il personale regionale di protezione civile coinvolto nelle attività emergenziali).

1. Al fine di assicurare, con carattere di continuità, il regolare svolgimento delle attività afferenti all'allertamento, al soccorso e all'assistenza alle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016, il 30 ottobre 2016 e il 18 gennaio 2017, nonché delle strutture regionali di protezione civile, dei centri funzionali decentrati e delle sale operative del Servizio nazionale di protezione civile, le Regioni possono disporre il trasferimento nei ruoli regionali del personale attualmente in posizione di comando, distacco o avvalimento presso le suddette strutture o anche mediante l'accesso nelle predette strutture, di personale già qualificato mediante trasferimento e comando ad altra Amministrazione.

2. Nell'ambito della propria autonomia organizzativa le regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo stabiliscono le modalità valutative, anche speciali, per il reclutamento di personale a tempo indeterminato per coloro che, all'entrata in vigore del presente decreto-legge, risultano in servizio a tempo determinato o con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, nell'ambito del settore di protezione civile, in deroga al limite delle assunzioni previsto dalla normativa vigente, valorizzando la professionalità specifica e il servizio prestato nel settore ed ente di competenza, attraverso la definizione delle relative procedure e dei requisiti di partecipazione.

3. Gli oneri derivanti dall'applicazione dei precedenti commi sono a carico dei bilanci regionali delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo.

19. 02. Ginoble, Castricone.

Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

ART. 19-bis.

(Unità cinofile).

1. Per ciascuno degli anni 2017 e 2018, nel limite massimo del 50 per cento delle facoltà di assunzione previste dalla normativa vigente per ciascuno dei predetti anni, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato personale da destinare alle unità cinofile mediante avvio di procedure speciali di reclutamento riservate al personale volontario utilizzato nella Sezione cinofila del predetto Corpo che risulti iscritto negli appositi elenchi, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, da almeno tre anni e abbia effettuato non meno di centoventi giorni di servizio. Con decreto del Ministro dell'interno, fermo restando il conseguimento, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, della prescritta certificazione operativa nonché il possesso dei requisiti ordinari per l'accesso alla qualifica di vigile del fuoco previsti dalle vigenti disposizioni, sono stabiliti i criteri di verifica dell'idoneità, nonché modalità abbreviate per l'eventuale corso di formazione. Le assunzioni di cui al presente comma sono autorizzate secondo le modalità di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

19. 01. Verini.

ART. 20.

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

ART. 20-bis.

(Disposizioni a favore delle imprese agricole danneggiate a seguito degli eventi calamitosi verificatisi tra il 2013 e il 2015).

1. Allo scopo di fronteggiare in modo equo e omogeneo i danni subiti dalle

imprese agricole a seguito degli eventi calamitosi indicati nell'allegato 1 della delibera del Consiglio dei ministri del 28 luglio 2016, con ordinanza ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modifiche, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, sono disciplinate le modalità con le quali le imprese, che hanno reso la segnalazione preliminare dei danni subiti a seguito dei predetti eventi non utilizzando la scheda «C» allegata alle ordinanze di protezione civile, ma la modulistica di cui al decreto legislativo n. 102 del 2004, possono procedere alla regolarizzazione della predetta segnalazione, garantendosi, in particolare, l'omogenea definizione dei massimali previsti, con riferimento alla predetta scheda «C», nella citata delibera del 28 luglio 2016, fermi restando i limiti complessivi dei fabbisogni finanziari ivi indicati.

2. Per le finalità di cui al comma 1, nell'ordinanza ivi prevista i termini temporali previsti dalle ordinanze del Capo del Dipartimento della Protezione Civile con le quali è stata data attuazione, relativamente ai danni subiti dalle attività economiche e produttive, alla citata delibera del 28 luglio 2016 sono rideterminati in modo da consentire il perfezionamento delle istanze di contributo e la relativa istruttoria tecnica.

3. Alle imprese agricole di cui al comma 1, i benefici previsti dall'articolo 1, commi da 422 a 428 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e dai successivi provvedimenti attuativi, sono riconosciuti con apposite e specifiche delibere del Consiglio dei ministri, entro i limiti delle disponibilità finanziarie all'uopo comunicate dal competente Ministero dell'economia e delle finanze.

20. 01. Vazio, Giacobbe, Carocci, Tullo, Fiorio, Mariani.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

ART. 20-bis.

1. Al fine di garantire il tempestivo e più efficace esercizio delle reti di comunicazione elettronica, in deroga a quanto previsto dalla Legge n. 36 del 2001 e successivi decreti applicativi, nelle aree soggette a calamità ed emergenza e in caso di grandi eventi su richiesta del Dipartimento della protezione civile sono superabili i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità di cui agli articoli 3 comma 2 e 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2003, come modificato dal decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. In tali aree, resta comunque in vigore l'obbligo del rispetto dei limiti di esposizione di cui all'articolo 3 comma 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2003, come modificato dal decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

20. 02. Boccadutri, Losacco.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

ART. 20-bis.

1. Al fine di garantire il tempestivo e più efficace esercizio delle reti di comunicazione elettronica, nelle aree soggette a calamità ed emergenza ed in caso di grandi eventi, nelle aree di proprietà comunale si privilegia l'accesso alla energia elettrica per l'installazione e il ripristino degli apparati di telecomunicazioni, permettendo anche l'accesso alla alimentazione alla linea elettrica preesistente.

2. Nell'impossibilità di accesso alla linea elettrica preesistente, si permette il

ripristino delle comunicazioni anche in deroga ai limiti previsti dalla legge per l'inquinamento acustico.

20. 03. Boccadutri, Losacco.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

ART. 20-bis.

(Individuazione e monitoraggio dei nuovi piani di faglia).

1. Il Commissario straordinario di cui all'articolo 1 della legge 15 dicembre 2016, n. 229, affida al Consiglio Nazionale della Ricerca (Cnr) in collaborazione con l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), la definizione del progetto di fattibilità e la conseguente realizzazione, in prossimità degli epicentri degli eventi sismici verificatisi dal mese di agosto 2016, di uno o più pozzi di trivellazione finalizzati a individuare la situazione dei piani di faglia prodotti dai predetti terremoti e monitorare l'attività sismica.

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, nei limiti di 5 milioni di euro nel 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

20. 04. Dallai, Mariani.

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

ART. 20-bis.

(Monitoraggio e cartografia geologica e geotematica delle aree del cratere sismico).

1. Al fine di effettuare la cartografia geologica e geotematica delle aree del cratere sismico, il monitoraggio sismico,

geologico e geomorfologico delle aree rilevanti per il monitoraggio della sequenza sismica caratterizzata dai picchi di attività a partire dal 25 agosto 2016, per il completamento delle attività svolte nell'ambito del progetto Carg (cartografia geologica e geotematica), sono destinati 20 milioni di euro per gli anni 2017, 2018 e 2019.

2. La ripartizione dello stanziamento ai soggetti beneficiari, identificati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, che assicura l'adempimento delle attività di cui al comma 1, è demandato ad apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. In particolare il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, avvalendosi della Conferenza degli Enti Pubblici di Ricerca (COPER), individua il soggetto che gestisce le attività di rilievo nazionale connesse alla realizzazione e alla pubblicazione ufficiale della cartografia geologica di cui al comma 1, assicurando lo sviluppo di strumenti di analisi in materia di geologia, geomorfologia e geofisica.

3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

20. 05. Dallai, Ghizzoni, Mariani.

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

ART. 20-bis.

(Misure urgenti per la funzionalità del Servizio Nazionale della protezione civile).

1. In considerazione della necessità e urgenza di assicurare, nei suoi contenuti essenziali, la piena operatività delle attività

del servizio nazionale della protezione civile previste dalla legge 24 febbraio 1992, n. 225, e per dare seguito alla legge n. 146 del 1990 che attribuisce alla protezione civile il carattere di essenzialità, la Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzata a emanare, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione uno o più provvedimenti con cui sono individuati i livelli essenziali di servizio e assistenza alle popolazioni e delle prestazioni concernenti il diritto alla tutela dai danni di cui all'articolo 1 della legge n. 225 del 1992 nonché gli *standard* di qualità minimi che devono essere assicurati nello svolgimento delle attività di protezione civile nelle fasi della previsione, della prevenzione e del soccorso, e le modalità ed i tempi per l'assunzione di tali *standard* presso tutte le componenti il Servizio nazionale di protezione civile.

2. La predisposizione dei relativi decreti è curata da un'apposita commissione, all'uopo istituita, all'interno del Comitato paritetico di protezione civile di cui all'articolo 5, comma 1, dalla legge n. 401 del 2001, opportunamente integrata anche con i rappresentanti di ciascuna struttura operativa di cui all'articolo 11 della legge n. 225 del 1992 e successive modificazioni e integrazioni.

Con le medesime modalità sono definite anche le metodologie e le regole tecnico-economiche in materia di Protezione civile.

20. 06. Zaratti, Melilla, Ricciatti, Pellegrino, Fratoianni, Fassina, Kronbichler.

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

ART. 20-bis.

(Disposizioni urgenti per la funzionalità del Servizio nazionale della protezione civile).

1. In considerazione della necessità di assicurare la piena operatività della funzione di coordinamento delle attività emergenziali del servizio nazionale della protezione civile, nel quadro delle carat-

teristiche specialistiche delle funzioni tecnico-amministrative e operative previste dalla legge 24 febbraio 1992, n. 225, la Presidenza del Consiglio dei ministri, è autorizzata ad istituire – previo accordo tra le parti sociali nell'ambito del comparto di contrattazione del pubblico impiego sancito tra Aran e organizzazioni sindacali il 5 aprile 2016 – uno specifico protocollo normativo intersettoriale in situazione di criticità, di validità nazionale, da attivare all'atto della dichiarazione di emergenza da parte del Consiglio dei Ministri e per la sola durata dello stesso.

2. La Presidenza del Consiglio dei ministri, è altresì autorizzata a definire uno o più profili professionali specifici per figure di protezione civile, ispirati ai principi di funzioni di rappresentanza generale del Governo centrale territoriale e locale e di garanzia istituzionale, definibile con articolazioni tipologiche.

3. Per assicurare la direzione e coordinamento delle attività di previsione, prevenzione e soccorso, al fine di procedere alla realizzazione della Pianificazione Speditiva di protezione civile secondo il principio di sussidiarietà, con appositi provvedimenti da emanarsi entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, vengono istituiti e regolamentati i Comitati operativi di pianificazione speditiva a livello nazionale e territoriale, costituiti da un rappresentante di tutte le componenti e strutture operative di cui all'articolo 6 e 11 della legge n. 225 del 1992 e successive modificazioni e integrazioni.

20. 07. Zaratti, Melilla, Ricciatti, Pellegrino, Fratoianni, Fassina, Kronbichler.

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

ART. 20-bis.

(Disposizioni urgenti per la funzionalità del Servizio nazionale della protezione civile).

1. Per assicurare la piena operatività della funzione di coordinamento delle at-

tività emergenziali del servizio nazionale della protezione civile, nel quadro delle caratteristiche specialistiche delle funzioni tecnico-amministrative e operative previste dalla legge 24 febbraio 1992, n. 225, la Presidenza del Consiglio dei ministri, entro 120 giorni dalla conversione in legge del presente decreto, è autorizzata a standardizzare, con appositi provvedimenti, su base nazionale, i linguaggi, le terminologie e i codici convenzionali adottati dal Servizio nazionale della protezione civile al fine di renderli di immediata intelligibilità alla società civile, di differenziarli da quelle usate nei settori militari e di ordine di sicurezza pubblica e per classificare e per gestire le diverse attività di protezione civile, ivi compresi gli aspetti relativi alla comunicazione del rischio, anche in relazione alla redazione dei piani di protezione civile, al fine di garantire un quadro coordinato e chiaro in tutto il territorio nazionale e l'integrazione tra i sistemi di protezione civile dei diversi territori, nel rispetto dell'autonomia organizzativa delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

20. 08. Zaratti, Melilla, Ricciatti, Pellegrino, Fratoianni, Fassina, Kronbichler.

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

ART. 20-bis.

1. Alla legge 24 febbraio 1992, n. 225 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 3, il comma 7 è abrogato;

b) all'articolo 5, comma 1, le parole da: « individuando nell'ambito dello stanziamento complessivo » fino a: « per la conseguente determinazione in ordine alla necessità di integrazione delle risorse medesime » sono soppresse;

c) all'articolo 1, comma 2, le parole: « un Ministro con portafoglio o il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri segretario del Con-

siglio, » sono sostituite con le seguenti: « un Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri per il coordinamento della protezione civile nazionale »;

d) all'articolo 5, comma 2, le parole: « nei limiti e secondo i criteri indicati nel decreto di dichiarazione dello stato di emergenza », conseguentemente, le parole: dal capo del dipartimento della protezione civile, salvo che sia diversamente stabilito con la deliberazione dello stato di emergenza di cui al comma 1 sono sostituite dalle seguenti: « dal Presidente del Consiglio dei ministri » e le parole: « , nel limite delle risorse disponibili », sono soppresse.

e) all'articolo 5, il comma 2-bis è abrogato;

f) all'articolo 12, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: « 2-bis. Il dirigente del settore della Protezione Civile, istituito presso ogni Regione, deve aver conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e post universitaria, nonché da concrete esperienze di lavoro in organizzazioni ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private maturate per almeno un quinquennio con responsabilità specifica di almeno 2 anni nel settore della protezione civile e sicurezza del territorio in attività di previsione, protezione e soccorso sulla base dei rischi attesi; attività di protezione civile informazione ed intervento in caso di incidenti industriali; coordinamento di gruppi di Protezione civile e delle associazioni convenzionate; programma di intervento per il superamento della criticità; interazione con altri soggetti ed enti interfacciati »;

g) all'articolo 18, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: « 2-bis. Alle organizzazioni di volontariato di Protezione civile iscritte nell'elenco centrale (categorie A e B) presso il dipartimento della protezione civile, attivate nell'ambito delle azioni di soccorso alle popolazioni colpite dal sisma, è assicurata la contribuzione totale da parte dello Stato dei progetti di miglioramento delle capacità e dell'efficacia della

risposta operativa, presentati dalle medesime organizzazioni in virtù di specifici atti emanati dal dipartimento della protezione civile. ».

2. Al comma 6, dell'articolo 163 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 aggiungere in fine le seguenti parole: « , anche oltre il limite di spesa di cui al comma 1 ».

3. Al comma 8 dell'articolo 163 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 le parole da « In via eccezionale » fino a « di cui al comma 2, dell'articolo 5, della legge n. 225 del 1992 » sono abrogate.

20. 011. Laffranco, Gelmini, Fabrizio Di Stefano, Polverini.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

ART. 20-bis.

1. Al comma 2, primo periodo, dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 le parole: « nei limiti e secondo i criteri indicati nel decreto di dichiarazione dello stato di emergenza. » sono soppresse.

2. All'articolo 5, comma 2, secondo periodo della legge 24 febbraio 1992, n. 225, le parole: « dal Capo del Dipartimento della Protezione civile, salvo che sia diversamente stabilito con la deliberazione dello stato di emergenza di cui al comma 1 » sono sostituite dalle seguenti: « dal Presidente del Consiglio dei Ministri ».

3. All'articolo 5, comma 2, quarto periodo, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, le parole: « , nel limite delle risorse disponibili, » sono soppresse.

20. 09. Laffranco, Gelmini, Fabrizio Di Stefano, Polverini.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

ART. 20-bis.

1. All'articolo 18 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: « 2-bis. Alle Organizzazioni di volontariato di Protezione civile iscritte nell'elenco centrale (categorie A e B) presso il dipartimento della protezione civile, attivate nell'ambito delle azioni di soccorso alle popolazioni colpite dal sisma, è assicurata la contribuzione totale da parte dello Stato dei progetti di miglioramento delle capacità e dell'efficacia della risposta operativa, presentati dalle medesime organizzazioni in virtù di specifici atti emanati dal Dipartimento della Protezione civile ».

20. 010. Laffranco, Gelmini, Fabrizio Di Stefano, Polverini.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

ART. 20-bis.

(Zone franche urbane nei Comuni di Teramo e Chieti).

1. Il CIPE, su proposta del Ministro dello sviluppo economico e sentiti i comuni di Teramo e di Chieti provvede all'individuazione ed alla perimetrazione, nell'ambito del territorio comunale di una zona franca urbana ai sensi dell'articolo 1, commi da 340 a 343, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, in ragione del grave disagio socio-economico derivante dagli eventi sismici di agosto e settembre 2016, gennaio 2017, nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici del mese di gennaio 2017.

2. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo, si applicano in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo

economico 10 aprile 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 11 luglio 2013, n. 161, e successive modificazioni, recante le condizioni, i limiti, le modalità e i termini di decorrenza e durata delle agevolazioni concesse ai sensi dell'articolo 37 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

3. Per il finanziamento delle zone franche urbane individuate ai sensi del presente articolo, e per il periodo di vigenza degli incentivi previsti è istituito un apposito Fondo nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione di 180 milioni di euro che costituisce tetto massimo di spesa. Ai maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti annui iscritti nel bilancio triennale 2017-2019, in corrispondenza al fondo speciale di parte capitale, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

***20. 012.** Fabrizio Di Stefano, Laffranco, Gelmini.

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

ART. 20-bis.

(Zone franche urbane nei Comuni di Teramo e Chieti).

1. Il CIPE, su proposta del Ministro dello sviluppo economico e sentiti i comuni di Teramo e di Chieti provvede all'individuazione ed alla perimetrazione, nell'ambito del territorio comunale di una zona franca urbana ai sensi dell'articolo 1, commi da 340 a 343, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, in ragione del grave disagio socio-economico derivante dagli eventi sismici di agosto e settembre 2016, gennaio 2017, nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici del mese di gennaio 2017.

2. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo, si applicano in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 aprile 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 11 luglio 2013, n. 161, e successive modificazioni, recante le condizioni, i limiti, le modalità e i termini di decorrenza e durata delle agevolazioni concesse ai sensi dell'articolo 37 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

3. Per il finanziamento delle zone franche urbane individuate ai sensi del presente articolo, e per il periodo di vigenza degli incentivi previsti è istituito un apposito Fondo nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione di 180 milioni di euro che costituisce tetto massimo di spesa. Ai maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti annui iscritti nel bilancio triennale 2017-2019, in corrispondenza al fondo speciale di parte capitale, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

***20. 013.** Vezzali, D'Agostino.

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente Capo:

CAPO. II-bis.

MISURE PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO.

ART. 20-bis.

(Stanziamenti per il completamento della carta geologica italiana e degli interventi di microzonazione sismica).

1. Per il finanziamento delle prime esigenze relative al completamento della

carta geologica nazionale e gli studi di microzonazione sismica, all'articolo 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con legge 24 giugno 2009, n. 77, le parole: « e di euro 44 milioni per l'anno 2016 » sono sostituite con le seguenti: « , di euro 44 milioni per l'anno 2016 e di euro 15 milioni per il 2017 ».

2. Per l'anno 2017 le risorse del Fondo per la prevenzione del rischio sismico di cui all'articolo 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con legge di 24 giugno 2009, n. 77, sono destinate:

a) per una quota pari a 10 milioni di euro al completamento della carta geologica nazionale alla scala 1:50.000 per le terre emerse e 1:250.000 per il fondo marino.

b) per una quota pari a 5 milioni di euro alla realizzazione degli studi di microzonazione sismica di III livello, nei territori italiani rientranti nelle zone sismiche 1 e 2 di cui all'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3519 del 28 aprile 2006 e diversi da quelli di cui alla lettera 1-bis) del comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.

3. A decorrere dall'anno finanziario 2018, la dotazione del Fondo per la prevenzione del rischio sismico di cui all'articolo 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con legge 24 giugno 2009, n. 77, è determinata annualmente, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

4. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1, pari a 15 milioni per il 2017, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

20. 014. Tancredi.

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente Capo:

CAPO. II-bis.

MISURE PER LA PREVENZIONE
DEL RISCHIO SISMICO.

ART. 20-bis.

(Stanziamenti per il completamento della carta geologica italiana e degli interventi di microzonazione sismica).

1. All'articolo 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con legge 24 giugno 2009, n. 77, le parole: « e di euro 44 milioni per l'anno 2016 » sono sostituite con le seguenti: « , di euro 44 milioni per l'anno 2016 e di euro 15 milioni a decorrere dal 2017 ».

2. A decorrere dal 2017 le risorse del Fondo per la prevenzione del rischio sismico di cui all'articolo 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con legge 24 giugno 2009, n. 77, sono destinate:

a) per una quota pari a 10 milioni di euro al completamento della carta geologica nazionale alla scala 1:50.000 per le terre emerse e 1:250.000 per il fondo marino;

b) per una quota pari a 5 milioni di euro alla realizzazione degli studi di microzonazione sismica di III livello, nei territori italiani rientranti nelle zone sismiche 1 e 2 di cui all'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3519 del 28 aprile 2006 e diversi da quelli di cui alla lettera 1-bis) del comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.

3. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1, pari a 15 milioni di euro a decorrere dal 2017, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 5, comma 5-*quinquies*, della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

20. 015. Tancredi.

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

ART. 20-bis.

(Misure per la prevenzione e gestione del rischio idrogeologico).

1. Le compensazioni mediante cessione dei materiali litoidi rimossi dal demanio idrico, previste dalle Ordinanze di protezione civile emanate a seguito di eventi alluvionali o a scopo preventivo, in favore dei soggetti realizzatori degli interventi e a scomputo totale o parziale del costo a carico dell'amministrazione appaltante, sono calcolate sul costo complessivo degli interventi stessi, comprensivo di IVA e spese tecniche. Al relativo onere, stimato nel limite di 2,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

20. 016. Mariani.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

ART. 20-bis.

(Attuazione dell'articolo 3-ter della legge n. 225 del 1992).

1. Al fine di dare attuazione alle disposizioni recate dall'articolo 3-ter della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e dall'articolo 2, comma 1-sexies del decreto-legge 12 maggio 2014, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 2014, n. 93, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Dipartimento della protezione civile, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto, ai sensi del disposto del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 luglio 2002, si provvede ad individuare le

frequenze per il monitoraggio dei rischi naturali attribuite in via esclusiva, a titolo non oneroso, alle funzioni di rilevamento dati esercitate dalle Regioni, anche a Statuto speciale, e dalle Province Autonome.

20. 017. Mariani.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

ART. 20-bis.

(Disposizioni urgenti per la funzionalità delle strutture territoriali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco delle regioni Abruzzo; Marche, Lazio e Umbria).

1. Al fine di provvedere all'adeguamento sismico degli immobili demaniali in uso al Corpo nazionale dei vigili del fuoco delle regioni Abruzzo, Marche, Lazio e Umbria è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2017, la spesa di euro 21.000.000.

2. All'onere finanziario di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 140 della legge 11 dicembre 2016, n. 232. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, la necessaria variazione di bilancio.

20. 018. Fabbri.

ART. 21.

Al comma 1, premettere la seguente lettera:

0a) all'articolo 1, comma 2, le parole: « possono applicarsi » sono sostituite dalle seguenti: « si applicano ».

21. 5. Carrescia, Lodolini, Manzi, Morani, Luciano Agostini, Petrini, Marchetti.

Al comma 1, premettere la seguente lettera:

0a) all'articolo 1, comma 1, allegato 2, aggiungere i seguenti comuni:

Regione Abruzzo. Basciano (TE), Castel Castagna (TE), Pietracamela (TE), Penna Sant'Andrea (TE), Colledara (TE), Fano Adriano (TE), Isola del Gran Sasso (TE), Cagnano Amiterno (AQ), Barete (AQ), Pizzoli (AQ) e la frazione di Arischia (AQ), Farindola (PE), Penne (PE);

Regione Marche. Spinetoli (AP).

21. 17. Castricone, Amato, Tancredi, Ginoble.

Al comma 1, premettere la seguente lettera:

0a) all'articolo 1, comma 1, allegato 2, Regione Abruzzo sono inseriti i seguenti comuni: «BASCIANO, CASTEL CASTAGNA, PIETRACAMELA, PENNA SANT'ANDREA, COLLEDARA, FANO ADRIANO, ISOLA DEL GRAN SASSO, CAGNANO AMITERNO, BARETE, PIZZOLI, SPINETOLI» e la frazione di Arischia del comune dell'Aquila.

21. 014. Massimiliano Bernini, Terzoni, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Zolezzi, Crippa, Castelli.

Al comma 1, premettere la seguente lettera:

0a) all'articolo 1, comma 1, allegato 2, Regione Abruzzo, dopo il numero 6, aggiungere i seguenti:

7. Isola del Gran Sasso (TE),
8. Colledara (TE),
9. Castel Castagna (TE),
10. Pietracamela (TE),
11. Fano Adriano (TE),
12. Farindola (TE),
13. Penne (TE).

21. 8. Colletti, Vacca, Del Grosso, Massimiliano Bernini, Terzoni, De Rosa, Bu-

sto, Daga, Mannino, Micillo, Zolezzi, Crippa, Castelli.

Al comma 1, premettere la seguente lettera:

a-bis) all'articolo 3, comma 1, terzo periodo, le parole: «da parte di Regioni, Province, Comuni, ovvero da parte di altre Pubbliche Amministrazioni regionali o locali interessate» sono sostituite con le seguenti: «da parte delle stesse o di altre Regioni, Province e Comuni interessati, ovvero da parte di altre Pubbliche Amministrazioni».

21. 15. Melilli.

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) all'articolo 44, comma 5, è aggiunto il seguente periodo: «Resta fermo, in attuazione del principio della significatività e rilevanza di cui all'allegato 1, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, la relativa rappresentazione figurativa in bilancio con le necessarie regolarizzazioni contabili.».

21. 16. Melilli.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 39, comma 10, ultimo periodo, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, le parole: «dell'interesse del 10 per cento annuo sulle somme dovute» sono sostituite con le seguenti: «degli interessi legali sulle somme dovute».

21. 4. Vaccaro.

(Inammissibile)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 39, comma 10, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Non è dovuto

alcun interesse per il periodo intercorrente tra la data di presentazione della documentazione necessaria per l'esame dell'istanza e la data di notifica della determinazione degli oneri concessori al richiedente ».

21. 18. Vaccaro.

(Inammissibile)

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 3, comma 18, lettera a), della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , nonché la relativa valutazione della vulnerabilità e del rischio sismico. ».

21. 14. Tancredi.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. Le disposizioni di cui agli articoli 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 25 del decreto-legge n. 189 del 2016 si applicano anche a tutti i Comuni colpiti dal sisma del 18 gennaio 2017 e dagli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a partire dalla seconda decade di gennaio 2017.

2-ter. Le disposizioni di cui all'articolo 45 del decreto-legge n. 189 del 2016 si applicano anche a tutti i Comuni colpiti dagli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a partire dalla seconda decade di gennaio 2017. Le predette misure si applicano al periodo dal 1° gennaio 2017 fino al 31 dicembre 2017.

2-quater. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito in legge n. 229 del 2016 viene così riformulato: « Le disposizioni del presente decreto sono volte a disciplinare gli interventi per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far

data dal 24 agosto 2016, ricompresi nei Comuni indicati negli allegati 1 e 2. Nei Comuni di Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto le disposizioni di cui agli articoli 45, 46, 47 e 48 si applicano limitatamente ai singoli soggetti danneggiati che dichiarino l'inagibilità del fabbricato, casa di abitazione, studio professionale o azienda ai sensi del T.U. di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 con trasmissione agli uffici dell'Agenzia delle entrate e dell'INPS territorialmente competenti. ».

2-quinquies. Dopo gli Allegati 1 e 2 del decreto-legge n. 189 del 2016, è aggiunto il seguente:

Allegato 3:

1. Isola di Gran Sasso;
2. Colledara;
3. Castel Castagna;
4. Fano Adriano;
5. Pietracamela;
6. Basciano;
7. Penna S. Andrea.

2-sexies. Le disposizioni di cui al decreto-legge n. 189 del 2016, convertito in legge n. 229 del 2016, come modificato dal presente decreto si applicano anche ai Comuni colpiti dal sisma e di cui all'Allegato 3.

21. 12. Fabrizio Di Stefano.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. Al comma 16 dell'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « Al fine di assicurare ai comuni del cratere sismico continuità nello smaltimento dei rifiuti solidi urbani, il Commissario delegato alla ricostruzione è autorizzato a concedere un'apposita compensazione fino ad un massimo di 16 milioni di euro per l'anno 2016 e di 30 milioni di euro annui per il triennio

2017-2019, che si aggiunge a quelle già previste dall'articolo 52, per sopperire ai maggiori costi affrontati o alle minori entrate registrate a titolo di TARI di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147; la compensazione verrà ripartita annualmente tra i comuni interessati con provvedimento del Presidente del Consiglio dei ministri ».

2-ter. All'articolo 52, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, apportare le seguenti modificazioni:

alla lettera *e*), le parole: « quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2016 » sono sostituite dalle seguenti: « quanto a 66 milioni di euro per l'anno 2016 »;

alla lettera *i*), le parole: « quanto a 201,35 milioni di euro per l'anno 2017, a 348,7 milioni di euro per l'anno 2018 e a 81,45 milioni di euro per l'anno 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « quanto a 231,35 milioni di euro per l'anno 2017, a 378,7 milioni di euro per l'anno 2018 e a 111,45 milioni di euro per l'anno 2019 ».

21. 6. Zaratti, Ricciatti, Melilla, Pellegrino, Fratoianni, Fassina, Kronbichler.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

« *2-bis.* È consentito, fino al 16 dicembre 2017, agli enti locali ricompresi negli allegati 1 e 2, ad eccezione dei comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto, il ricorso all'anticipazione di tesoreria, di cui all'articolo 222 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nel limite massimo maggiorato rispetto alle disposizione di legge vigenti di un importo per ciascun comune pari al cinquanta per cento del gettito di tutte le entrate di competenza dei comuni oggetto di sospensione. L'effettivo ricorso all'anticipazione in questione è certificato dal comune entro il 31 maggio 2017 nelle forme che saranno definite dal provvedimento di cui al comma *2-ter.*

2-ter. Gli oneri per interessi a carico dei comuni per l'attivazione delle anticipazioni di tesoreria di cui al comma precedente sono rimborsati a ciascun co-

mune dal Ministero dell'interno, con modalità e termini fissati dallo stesso Ministero, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore dalla conversione in legge del presente decreto. ».

21. 7. Melilla, Zaratti, Ricciatti, Pellegrino, Fratoianni, Fassina, Kronbichler.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Le disposizioni di cui al decreto-legge n. 189 del 2016 si applicano anche a tutti i Comuni colpiti dagli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a partire dalla seconda decade di gennaio 2017.

***21. 13.** Sottanelli, Ginoble, Tancredi.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Le disposizioni di cui al decreto-legge n. 189 del 2016 si applicano anche a tutti i Comuni colpiti dagli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a partire dalla seconda decade di gennaio 2017.

***21. 9.** Vacca, Colletti, Del Grosso, Massimiliano Bernini, Terzoni, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Zolezzi, Crippa, Castelli.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Le disposizioni di cui al decreto-legge n. 189 del 2016 si applicano anche a tutti i Comuni colpiti dagli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a partire dalla seconda decade di gennaio 2017.

***21. 10.** Melilla, Zaratti, Pellegrino, Ricciatti, Fratoianni, Fassina, Kronbichler.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Le disposizioni di cui al decreto-legge n. 189 del 2016 si applicano anche a tutti i Comuni colpiti dagli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a partire dalla seconda decade di gennaio 2017.

***21. 1.** Pastorelli.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Le disposizioni di cui al decreto-legge n. 189 del 2016 si applicano anche a tutti i Comuni colpiti dagli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a partire dalla seconda decade di gennaio 2017.

***21. 2.** D'Incecco, Fusilli.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Le disposizioni di cui al decreto-legge n. 189 del 2016 si applicano anche a tutti i Comuni colpiti dagli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a partire dalla seconda decade di gennaio 2017.

***21. 3.** De Menech.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 1, comma 665, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole: « articolo 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni » sono aggiunte le seguenti: « compresi i titolari di redditi di lavoro dipendente nonché i titolari di redditi equiparati e assimilati a quelli di lavoro dipendente in relazione alle ritenute subite, »;

b) dopo il secondo periodo sono aggiunti i seguenti: « Il contribuente che abbia tempestivamente presentato un'istanza di rimborso generica ovvero priva di documentazione e per gli anni d'imposta 1990, 1991 e 1992 non abbia presentato le dichiarazioni dei redditi, entro il 30 settembre 2017 può integrare l'istanza già presentata con i dati necessari per il calcolo del rimborso. Successivamente al 30 settembre 2017, gli uffici dell'Agenzia delle entrate richiedono i dati necessari per il calcolo del rimborso, che devono essere forniti entro 60 giorni, ai contribuenti che abbiano tempestivamente presentato un'istanza di rimborso generica ovvero priva di documentazione e per gli anni d'imposta 1990, 1991 e 1992 non abbiano presentato le dichiarazioni dei redditi e non abbiano provveduto all'integrazione. I rimborsi di cui ai periodi precedenti sono eseguiti per singolo periodo di imposta e secondo l'ordine cronologico di presentazione delle istanze. ».

21. 11. Zappulla.

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

ART. 21-bis.

(Utilizzo di risorse stanziato in favore di interventi nei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012).

1. All'articolo 13 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, il comma 1 è sostituito dal seguente: « Il Presidente della Regione Lombardia, in qualità di commissario delegato per la ricostruzione, può destinare, fino a 205 milioni di euro, per le finalità di cui agli articoli 3 e 4 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122. ».

21. 01. Carra.

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

ART. 21-bis.

(Utilizzo di risorse stanziare in favore di interventi nei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012).

1. All'articolo 8 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

« 3-bis. I fondi previsti dagli articoli 2 e 3 del presente decreto-legge possono essere utilizzati per anticipare la compensazione delle somme dovute a titolo di imposta municipale propria, ma non versate, dai proprietari di immobili di cui al comma 3. ».

21. 02. Carra.

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

ART. 21-bis.

(Proroga delle agevolazioni per le zone franche urbane nei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012).

1. Le agevolazioni di cui ai commi da 445 a 453 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono prorogate fino al 31 dicembre 2017.

2. Per le finalità di cui al comma 1, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 22-bis, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, è incrementata di 5 milioni di euro nell'anno 2017. Al relativo onere, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'eco-

nomia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

21. 03. Carra.

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

ART. 21-bis.

(Utilizzo di risorse stanziare in favore dell'istituzione di zone franche urbane nei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012).

1. All'articolo 1, comma 452, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono aggiunte, in fine, le parole: « Le somme di cui al primo periodo non utilizzate nell'esercizio 2016 possono esserlo in quello successivo, per le medesime finalità di cui ai commi da 445 a 453 ».

2. Il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, è ridotto, nell'anno 2017, per un importo corrispondente alle risorse utilizzate ai sensi del comma 1.

21. 04. Carra.

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

ART. 21-bis.

(Proroghe in materia ambientale).

1. Per i soggetti obbligati alla presentazione della dichiarazione MUD ex articolo 189 del decreto legislativo 3 aprile 2016, n. 152, e ricadenti nei territori colpiti dagli eventi sismici di cui al decreto-legge 9 febbraio 2017, la scadenza fissata dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, è prorogata fino al 31 dicembre 2017.

2. Ai medesimi soggetti, fino al 31 dicembre 2017, non si applica l'obbligo della tenuta e compilazione dei registri di carico e scarico rifiuti, di cui all'articolo 190 del decreto legislativo 3 aprile 2016, n. 152.

***21. 05.** Galgano, Matarrese, Monchiero, Menorello, D'Agostino, Molea.

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente;

ART. 21-bis.

(Proroghe in materia ambientale).

1. Per i soggetti obbligati alla presentazione della dichiarazione MUD ex articolo 189 del decreto legislativo 3 aprile 2016, n. 152, e ricadenti nei territori colpiti dagli eventi sismici di cui al decreto-legge 9 febbraio 2017, la scadenza fissata dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, è prorogata fino al 31 dicembre 2017.

2. Ai medesimi soggetti, fino al 31 dicembre 2017, non si applica l'obbligo della tenuta e compilazione dei registri di carico e scarico rifiuti, di cui all'articolo 190 del decreto legislativo 3 aprile 2016, n. 152.

***21. 011.** Squeri, Romele, Fabrizio Di Stefano.

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

ART. 21-bis.

(Proroghe in materia di energia).

1. In riferimento agli eventi sismici del 2016 e 2017 il termine di cui all'articolo 48, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è prorogato di 12 mesi a prescindere dall'agibilità del fabbricato.

****21. 06.** Galgano, Matarrese, Monchiero, Menorello, D'Agostino, Molea.

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

ART. 21-bis.

(Proroghe in materia di energia).

1. In riferimento agli eventi sismici del 2016 e 2017 il termine di cui all'articolo 48, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è prorogato di 12 mesi a prescindere dall'agibilità del fabbricato.

****21. 012.** Squeri, Romele, Fabrizio Di Stefano.

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

ART. 21-bis.

(Proroghe in materia di energia).

1. In riferimento agli eventi sismici del 2016 e 2017 il termine di cui all'articolo 48, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è prorogato di 12 mesi a prescindere dall'agibilità del fabbricato.

****21. 013.** Pellegrino, Zaratti, Ricciatti, Melilla, Fratoianni, Fassina, Kronbichler.

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

ART. 21-bis.

(Modifiche alla legge 23 dicembre 2014, n. 190).

1. All'articolo 1, comma 665, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: « articolo 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni » sono aggiunte le seguenti: « compresi i titolari di redditi

di lavoro dipendente nonché i titolari di redditi equiparati e assimilati a quelli di lavoro dipendente in relazione alle ritenute subite, »;

b) dopo il secondo periodo sono aggiunti i seguenti: « Il contribuente che abbia tempestivamente presentato un'istanza di rimborso generica ovvero priva di documentazione e per gli anni d'imposta 1990, 1991 e 1992 non abbia presentato le dichiarazioni dei redditi, entro il 30 settembre 2017 può integrare l'istanza già presentata con i dati necessari per il calcolo del rimborso. Successivamente al 30 settembre 2017, gli uffici dell'Agenzia delle entrate richiedono i dati necessari per il calcolo del rimborso, che devono essere forniti entro 60 giorni, ai contribuenti che abbiano tempestivamente presentato un'istanza di rimborso generica ovvero priva di documentazione e per gli anni d'imposta 1990, 1991 e 1992 non abbiano presentato le dichiarazioni dei redditi e non abbiano provveduto all'integrazione. I rimborsi di cui ai periodi precedenti sono eseguiti per singolo periodo di imposta e secondo l'ordine cronologico di presentazione delle istanze. ».

21. 07. Berretta.

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

ART. 21-bis.

(Modifiche al decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19).

1. All'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2016 n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017 n. 19, è aggiunto, in fine, il seguente

periodo: « Sono altresì prorogati di ventiquattro mesi i termini relativi agli ambiti confinanti con gli ambiti di cui al precedente comma al fine di prevedere, nei bandi di gara, interventi ed opere finalizzati alla prevenzione e riduzione del rischio sismico. ».

21. 08. Marchetti.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

ART. 21-bis.

(Destinazione di risorse della quota a gestione statale dell'otto per mille dell'IRPEF).

1. Le risorse della quota a gestione statale dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui all'articolo 48, della legge 20 maggio 1985, n. 222, relative agli anni dal 2017 al 2026, sono destinate agli interventi di ricostruzione e di restauro dei beni culturali danneggiati o distrutti a seguito degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, in deroga ai criteri di ripartizione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76.

21. 09. Realacci, Ginoble, Mazzoli, Carrescia, Luciano Agostini, Amato, Ascani, Carella, Castricone, D'Incecco, Fusilli, Giulietti, Lodolini, Manzi, Marchetti, Melilli, Morani, Petrini, Piazzoni, Pillozzi, Sereni, Terrosi, Verini, Borghi, Mariani, Bergonzi, Stella Bianchi, Bratti, Cominelli, De Menech, Gadda, Tino Iannuzzi, Manfredi, Marroni, Massa, Morassut, Giovanna Sanna, Valiante, Zardini.

INDICE GENERALE

COMMISSIONI RIUNITE (I e II)

COMITATO DEI NOVE:

DL 14/2017: Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città. Esame emendamenti C. 4310/A	3
---	---

COMMISSIONI RIUNITE (I e IV)

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia. Atto 395 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	4
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	37

COMMISSIONI RIUNITE (VII e XI)

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione. Atto n. 377 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	38
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere delle relatrici</i>)	40
ALLEGATO 2 (<i>Proposta alternativa di parere dei deputati Chimienti ed altri</i>)	49

COMMISSIONI RIUNITE (VII e XII)

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni. Atto n. 380 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	53
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere alternativo dei deputati Di Benedetto ed altri</i>)	55
ALLEGATO 2 (<i>Proposta di parere dei relatori</i>)	60
Schema di decreto legislativo recante norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità. Atto n. 378 (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	54
ALLEGATO 3 (<i>Proposta di parere alternativo dei deputati Di Benedetto ed altri</i>)	64
ALLEGATO 4 (<i>Proposta di parere delle relatrici</i>)	73

COMMISSIONI RIUNITE (VIII e X)

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del Professor Ezio Mesini nell'ambito della proposta di nomina a Presidente del Comitato per la sicurezza delle operazioni in mare (Nomina n. 98)	80
---	----

ATTI DEL GOVERNO:

Proposta di nomina del Professor Ezio Mesini a presidente del Comitato per la sicurezza delle operazioni in mare. Nomina n. 98 (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	80
--	----

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

SEDE REFERENTE:

Sulla pubblicità dei lavori	82
Variazioni della composizione della Commissione	82
Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati. C. 1658-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) ..	82
ALLEGATO (<i>Emendamenti</i>)	84

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Disposizioni concernenti la determinazione e il risarcimento del danno non patrimoniale. Emendamenti C. 1063-A Bonafede (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>) ..	83
AVVERTENZA	83

II Giustizia

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante norme di attuazione della Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000. Atto n. 387 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e conclusione – Parere favorevole con condizioni</i>)	85
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	90

SEDE CONSULTIVA:

Misure per la prevenzione della radicalizzazione e dell'estremismo jihadista. C. 3558 Dambruoso (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	86
---	----

SEDE REFERENTE:

Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale, concernenti i delitti di truffa e di circonvenzione di persona incapace commessi in danno di persone ultrasessantacinquenni. C. 4130 Ermini, C. 40 Cirielli e C. 257 Fucci (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base</i>)	88
Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, a tutela dei Corpi politici, amministrativi o giudiziari e dei loro singoli componenti. C. 3891, approvata dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	89
Modifiche al codice civile e altre disposizioni in materia di accordi prematrimoniali. C. 2669 Morani (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	89

IV Difesa

SEDE CONSULTIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	92
Misure per la prevenzione della radicalizzazione e dell'estremismo violento di matrice jihadista. Nuovo testo C. 3558 Dambruoso (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	92

V Bilancio, tesoro e programmazione

SEDE CONSULTIVA:

DL n. 14/2017: Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città. C. 4310-A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione – Parere su emendamenti</i>)	96
--	----

Modifiche al codice civile, alle disposizioni per la sua attuazione e al codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, concernenti la determinazione e il risarcimento del danno non patrimoniale. C. 1063-A (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e rinvio</i>)	107
Misure per la prevenzione della radicalizzazione e dell'estremismo violento di matrice jihadista. Nuovo testo C. 3558 (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009</i>)	108
Ratifica ed esecuzione dei seguenti accordi: <i>a)</i> Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica ceca sulla cooperazione in materia di cultura, istruzione, scienza e tecnologia, fatto a Praga l'8 febbraio 2011; <i>b)</i> Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Emirati Arabi Uniti, nell'ambito della cultura, arte e patrimonio, fatto a Dubai il 20 novembre 2012; <i>c)</i> Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Malta in materia di cooperazione culturale e di istruzione, fatto a Roma il 19 dicembre 2007; <i>d)</i> Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Montenegro, fatto a Podgorica il 26 settembre 2013; <i>e)</i> Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Senegal, fatto a Roma il 17 febbraio 2015; <i>f)</i> Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica slovacca sulla cooperazione in materia di cultura, istruzione, scienza e tecnologia, fatto a Bratislava il 3 luglio 2015; <i>g)</i> Accordo di collaborazione nei settori della cultura e dell'istruzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Slovenia, fatto a Roma l'8 marzo 2000. Nuovo testo C. 3980 Governo (Parere alla I Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	110
ALLEGATO (<i>Documentazione depositata dal rappresentante del Governo</i>)	117
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo di Costa Rica sullo scambio di informazioni in materia fiscale, con Allegato, fatto a Roma il 27 maggio 2016. C. 4254 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	111
Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo di Barbados per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le imposizioni fiscali, fatta a Barbados il 24 agosto 2015. C. 4226 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	111
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato. Atto n. 384 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	112
SEDE CONSULTIVA:	
DL n. 14/2017: Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città. C. 4310-A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Parere su emendamenti</i>)	112
VI Finanze	
SEDE CONSULTIVA:	
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo di Costa Rica sullo scambio di informazioni in materia fiscale, con Allegato. C. 4254 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	119
Delega al Governo in materia di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza. C. 3671-ter Governo e abb. (Parere alla X Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	122
SEDE REFERENTE:	
Misure per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo. C. 4096, approvata dalla 6 ^a Commissione permanente del Senato (<i>Esame e rinvio</i>)	127
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'esercizio delle attività di compro oro in attuazione dell'articolo 15, comma 2, lettera <i>l</i>), della legge 12 agosto 2016, n. 170. Atto n. 390 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	132

VII Cultura, scienza e istruzione

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per l'anno 2017, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi. Atto n. 388 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	134
Schema di decreto legislativo concernente l'effettività del diritto allo studio attraverso la definizione delle prestazioni, in relazione ai servizi alla persona, con particolare riferimento alle condizioni di disagio e ai servizi strumentali, nonché potenziamento della carta dello studente. Atto n. 381 (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	135
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere della relatrice</i>)	138
ALLEGATO 2 (<i>Proposta di parere alternativo dei deputati di Benedetto ed altri</i>)	140

SEDE CONSULTIVA:

Misure per la prevenzione della radicalizzazione e dell'estremismo violento di matrice jihadista. Nuovo Testo C. 3558 Dambruoso (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	135
ERRATA CORRIGE	137

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Atto n. 397 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	218
---	-----

SEDE REFERENTE:

D.L. 8/2017: Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017. C. 4286 Governo (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	236
ALLEGATO (<i>Emendamenti e articoli aggiuntivi</i>)	240
ERRATA CORRIGE	239

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

INTERROGAZIONI:

Variatione nella composizione della Commissione	143
5-07971 Peluffo: Illegittimità dell'esercizio delle trasmissioni di Radio Amica e interferenze con la frequenza utilizzata da Radio Lombardia	143
ALLEGATO 1 (<i>Testo della risposta</i>)	147
5-08310 Crivellari: Possibili conseguenze dell'estensione alla provincia di Rovigo del servizio di consegna a domicilio a giorni alterni da parte di Poste italiane	144
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	149
5-09963 Ribaud: Procedure di reclutamento di personale da parte di Poste italiane e possibili discriminazioni legate alla residenza dei candidati	144
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	151

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per lo sviluppo del trasporto ferroviario delle merci. Testo base C. 1964 Oliaro ed altri (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	145
---	-----

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Programma di lavoro della Commissione per il 2017 – Realizzare un'Europa che protegge, dà forza e difende. COM(2016)710 final.	
--	--

Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2017. Doc. LXXXVII-bis, n. 5. (Parere alla XIV Commissione) (<i>Seguito dell'esame congiunto e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	146
ALLEGATO 4 (<i>Parere approvato</i>)	153
AVVERTENZA	146
X Attività produttive, commercio e turismo	
SEDE CONSULTIVA:	
D.L. 8/2017: Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017. C. 4286 Governo (Parere alla VIII Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	155
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	156
XI Lavoro pubblico e privato	
SEDE CONSULTIVA:	
Misure per la prevenzione della radicalizzazione e dell'estremismo violento di matrice jihadista. Nuovo testo C. 3558 (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	159
DL 8/2017: Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017. C. 4286 Governo (Parere alla VIII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>) .	163
SEDE REFERENTE:	
Modifica all'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, in materia di responsabilità solidale del committente per il pagamento delle retribuzioni e l'assolvimento degli obblighi contributivi da parte dell'appaltatore. C. 4211 Damiano e C. 4306 De Maria (<i>Esame e rinvio</i>)	167
Modifiche alla disciplina del lavoro accessorio. C. 584 Palmizio, C. 1681 Vitelli, C. 3601 Damiano, C. 3796 Ciprini, C. 4125 D'Agostino, C. 4185 Polverini, C. 4206 Simonetti, C. 4214 Airaudo, C. 4297 Rizzetto, C. 4305 De Maria e C. 4312 Baldassarre (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base</i>)	171
ALLEGATO (<i>Testo unificato elaborato dal Comitato ristretto e adottato come testo base dalla Commissione</i>)	173
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	172
XII Affari sociali	
SEDE CONSULTIVA:	
Sull'ordine dei lavori	176
Misure per la prevenzione della radicalizzazione e dell'estremismo violento di matrice jihadista. Nuovo testo C. 3558 Dambrosio (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	176
DL 8/2017: Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017. C. 4286 Governo (Parere alla VIII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	179
INTERROGAZIONI:	
5-02492 Binetti: Misure di prevenzione nei confronti degli adolescenti rispetto al consumo di droghe leggere	182
ALLEGATO 1 (<i>Testo della risposta</i>)	183
5-10560 Fanucci: Iniziative per assicurare le prestazioni sanitarie di emergenza nell'area di Campo di Giove	182
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	185
5-05971 Valiante: Iniziative da assumere a seguito della chiusura del centro trasfusionale Luigi Curto di Polla	182
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	186
AVVERTENZA	182

XIII Agricoltura

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare con metodo biologico. C. 302 Fiorio e C. 3674 Castiello (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	188
ALLEGATO 1 (<i>Proposte emendative della relatrice e relativi subemendamenti</i>)	193
ALLEGATO 2 (<i>Proposte emendative approvate</i>)	203

ATTI DEL GOVERNO:

Proposta di nomina del dottor Salvatore Parlato a presidente del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA). Nomina n. 99 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>) ...	192
AVVERTENZA	192

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE

Audizione del Presidente dell'Assemblea Regionale Siciliana, Giovanni Ardizzone (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	207
Sui lavori della Commissione	207

COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA

Comunicazioni del Presidente	208
------------------------------------	-----

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ILLECITI AMBIENTALI AD ESSE CORRELATI

Audizione di rappresentanti dell'Unione nazionale imprese recupero e riciclo maceri (Unirima) e di Enzo Scalia, Managing director della società Benfante spa (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	209
AVVERTENZA	210
ERRATA CORRIGE	210

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulla tutela della salute psicofisica dei minori.	
Audizione della prof.ssa Letizia Leocani, associato di neurologia dell'Università Vita-Salute San Raffaele, e responsabile del Centro di Stimolazione Magnetica Intracerebrale (MagICS) dell'Ospedale San Raffaele di Milano (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	211
Sulla pubblicità dei lavori	211

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA MORTE DEL MILITARE EMANUELE SCIERI

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	213
---	-----

AUDIZIONI:

Audizione di un militare in servizio nella caserma « Gamerra » di Pisa, all'epoca di Emanuele Scieri (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	213
---	-----

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL LIVELLO DI DIGITALIZZAZIONE E INNOVAZIONE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E SUGLI INVESTIMENTI COMPLESSIVI RIGUARDANTI IL SETTORE DELLE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE

COMMISSIONE PLENARIA

AUDIZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori	214
Audizione del Direttore centrale per i servizi demografici del Ministero dell'interno, Paolo D'Attilio (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	214
Comunicazioni del Presidente	215

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE CONDIZIONI DI SICUREZZA E SULLO STATO DI DEGRADO DELLE CITTÀ E DELLE LORO PERIFERIE

Sulla pubblicità dei lavori	216
Audizione di rappresentanti dell'Associazione Controllo del Vicinato e del consigliere delegato alla sicurezza partecipata del Comune di Venezia, Enrico Gavagnin (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	216
Audizione dell'architetto Matteo D'Ambros, ricercatore presso l'Università Iuav di Venezia (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	217
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	217

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.*



17SMC008030